



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:


- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>



Ital 657,600,10



HARVARD COLLEGE
LIBRARY

ITALIAN HISTORY
OF THE
RISORGIMENTO PERIOD
THE COLLECTION OF
H. NELSON GAY
A.M. 1896

BOUGHT FROM THE BEQUEST OF
ARCHIBALD CARY COOLIDGE
A.B. 1887
MDCCCXXXI





ATTI UFFICIALI

DEL

GOVERNO DELL' UMBRIA

PROMULGATI

DAL COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

MARCHESE G. N. PEPOLI



FIRENZE

Stamperia Reale

1861.



ATTI UFFICIALI

PUBBLICATI

DAL MARCHESE G. N. PEPOLI

DEPUTATO AL PARLAMENTO NAZIONALE

CAV. G. C. DECORATO DEL GRAN CORDONE DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

CAVALIERE DELLA LEGION D'ONORE EC. EC.

REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL'UMBRIA



FIRENZE

STAMPERIA REALE

1861.

Italy 1848

HARVARD COLLEGE LIBRARY
H. NELSON GAY
RISORGIMENTO COLLECTION
COOLIDGE FUND
1931

2 v. 98. 2

Decreto che, dichiarata opera di pubblica utilità la strada fra la Tuderte-Orvietana, e quella della Collina fra Marsciano e Querceto, riunisce li interessati Comuni in consorzio, e stanZIA loro un sussidio



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Considerando che una Strada la quale staccandosi da Querciacola sulla Tuderte-Orvietana, e congiungendosi presso Marsciano alla Strada comunale della Collina che conduce a Perugia, torna utilissima perchè apre fra questa Città e quella di Orvieto il più breve tragitto, e giova in pari tempo alle comunicazioni fra i Comuni di Orvieto stesso, di S. Vito, di S. Venanzo e di Marsciano;

Visto il Decreto di questo Regio Commissariato Generale in data 5 Novembre 1860 Serie N.º 98, col quale è assegnato un fondo di sussidio ai Comuni per l'apertura o compimento di nuove ed utili strade;

Visto il piano e la perizia per l'esecuzione della Strada sovraindicata fra Marsciano e Querciacola;

Viste le istanze dei Comuni interessati al compimento della medesima;

D E C R E T A

Art. 1. La Strada di congiunzione fra la Tuderte-Orvietana e quella della Collina da Marsciano a Querciacola nei territorj di Orvieto e Perugia, è dichiarata opera di pubblica utilità.

Art. 2. Sono autorizzati i Comuni di Marsciano, di S. Venanzo, di S. Vito e d'Orvieto a riunirsi in consorzio, ed a provvedere alla costruzione della medesima secondo il piano allegato al presente Decreto.

Art. 3. Al consorzio dei Comuni sovraindicati è accordato un sussidio di L. 20,000 esigibili sull'Erario pubblico in due rate uguali sull'esercizio 1861.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 29 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che ordina la formazione dello stato di consistenza delle proprietà mobili ed immobili dello Stato nelle Provincie dell' Umbria, e, salvo qualche speciale eccezione, incarica della esazione di tutti i redditi, e crediti relativi li Insinuatori, già Preposti del Bollo. e Registro.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando la necessità di sistemare la consistenza dei beni di proprietà dello Stato in queste Provincie, e regolare l'amministrazione tanto di questo ramo di servizio quanto di quello relativo alle imposte sugli atti legali.

D E C R E T A

Art. 1. A cura della Soprintendenza delle Finanze per le Provincie dell' Umbria verrà stabilita e regolata secondo

le speciali norme in vigore nel Regno Sardo la consistenza delle proprietà mobili ed immobili dello Stato.

Art. 2. Al 1.º Gennajo 1861 l'Esazione dei crediti e redditi tanto correnti che arretrati di qualunque natura provenienti dai beni suddetti nelle Provincie dell'Umbria resta esclusivamente affidata agli Insinuatori (ora Preposti del Bollo Registro) nei rispettivi distretti (Tappe).

Art. 3. I Procuratori ed Amministratori governativi, gli Esattori, ed ogni altro contabile o funzionario che era incaricato di tale esazione, devono consegnare agli Insinuatori nelle rispettive tappe i registri, titoli, e documenti che ritengono ed hanno relazione ai redditi e crediti del demanio.

Art. 4. Per l'esazione di tali crediti e redditi si osserveranno le disposizioni delle Leggi in vigore.

Art. 5. Sulla riscossione dei detti redditi e crediti, e di ogni altro prodotto affidato agli Insinuatori suddetti spetterà loro l'aggio graduale nelle proporzioni infrastabilite.

Sulle prime lire 8000, L. 10 per cento.

Da L. 8,000 a L. 20,000 L. 4 per cento.

Da L. 20,000 a L. 30,000 L. 3 per cento.

Da L. 30,000 a L. 100,000 L. 2 per cento.

Da L. 100,000 a L. 200,000 L. 1 per cento.

Da L. 200,000 a L. 300,000 L. — 75 per cento.

Da L. 300,000 a L. 700,000 L. — 50 per cento.

E sovra ogni somma eccedente le Lire 700,000 Centesimi 25 per ogni cento Lire.

Però l'importare complessivo dell'aggio sui prodotti riscossi nell'anno suddetto 1861 non potrà esser minor per ciascun Insinuatore dell'importare complessivo degli Emolumenti percepiti sulla media del triennio 1857-58-59, a termini delle disposizioni del cessato Governo.

Art. 6. La disposizione contenuta nel precedente articolo non si applica al prodotto della tassa straordinaria del 2 per cento sull'estimo censuario dei Corpi Ecclesiastici stabilita dal Decreto di questo Regio Commissariato Generale in data del 9 Novembre 1860, nè al prezzo delle vendite dei beni demaniali la cui riscossione è regolata da norme speciali.

Art. 7. Gli Emolumenti di cui attualmente godono i Preposti del Bollo Registro cesseranno al primo Gennajo 1861, epoca in cui principierà ad aver effetto il presente Decreto.

Art. 8. Il presente Decreto non si applica ai Prodotti del Lago Trasimeno per cui esiste un'Amministrazione speciale, nè ai Canonici dovuti dai Coloni perpetui del marchesato di Castiglione del Lago per la cui esazione esiste contratto speciale di appalto.

È ordinato che il presente Decreto sia inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali del R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo addì 30 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.



*Notificazione del Soprintendente alle Finanze sulla riduzione del locale
del soppresso Tribunale del Sant' Uffizio a Magazzini per i Sali*



SOPRAINTENDENZA DELLE FINANZE DELL' UMBRIA

RIPARTO 2. — SEZIONE PRIVATIVE

A V V I S O

Per Superiore disposizione debbono ridursi à magazzini per Sali i fondi esistenti nel locale del Soppresso Tribunale della Inquisizione del S. Uffizio; e la Soprintendenza delle Finanze ha già fatto elevare dal Perito Murario Francesco Boschi lo scandaglio della spesa occorrente alla esecuzione dei relativi restauri riconosciuti indispensabili. La spesa, a tramite dello scandaglio, ammonta a scudi Romani Treccen-

tonovantaquattro, baiocchi ventotto, e centesimi ottantacinque; ed è su tale cifra in ribasso, che si invitano a dare le offerte tutti coloro che amassero eseguire siffatta lavorazione.

Le offerte dovranno essere in carta da bollo, e dovranno pur portare specificato in lettere, ed in cifre, il ribasso, che si intende dare alla somma di sopra accennata. Saranno firmate dall'offerente, e dal suo solidale fideiussore; e saranno ricevibili fino alle ore 12 meridiane del giorno 25 del corrente Novembre nell'Ufficio della Soprintendenza delle Finanze, Riparto 2, Sezione Privative, ove rimane a tutti ostensibile la perizia redatta dal Boschi.

Perugia addì 14 Novembre 1860.

Il Soprintendente
CARIGNANI.

Decreto che stanZIA la somma di L. It. 12,000 per la compilazione e pubblicazione de' rapporti statistici.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Considerando come base di ogni saggio e ben ordinato Governo sia la formazione di una Statistica Generale, onde possano conoscersi i mezzi necessarj per togliere i danni recati al paese da una cattiva amministrazione:

Considerando come per fare le indagini opportune e compilare i lavori relativi a questo ramo interessantissimo della pubblica economia sia necessario determinare una somma speciale sul Bilancio di questo Regio Commissariato Generale:

D E C R E T A

Art. Unico. Sul Bilancio delle Provincie amministrare da questo R. Commissario Generale è stanziata la somma di Italiane Lire Dodicimila pel titolo di compilazione e pubblicazione di Rapporti Statistici.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo, e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 30 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

N. 185

16 Novembre 1860

Circolare del Soprintendente delle Finanze agli Ufficiali Governativi delle Provincie dell' Umbria relativa al pagamento degli stipendj

Perugia 16 Novembre 1860.

Colla Circolare N.º 3 del giorno 10 perduto Ottobre fu ammesso, unicamente ad amore di brevità, che le note personali degli stipendj in doppio originale e col visto dei Capi dei singoli Ufficj od Amministrazioni potessero puranco essere inviate direttamente a questa Soprintendenza delle Finanze

Ma la mancanza di notizie essenziali in alcune, l'inesattezza dei calcoli in altre, avendo dimostrato che l'invio diretto, anzichè agevolare, incaglia e ritarda l'andamento del servizio per le correzioni che è d'uopo di fare alle note stesse prima di mettere in corso i relativi mandati, la Soprintendenza è nella necessità di stabilire che le note personali, per ogni ramo di servizio, onde giungere alla detta Soprintendenza facciano capo ai seguenti Dicasteri Superiori e cioè:

Le note degli stipendj pei rami di servizio

Amministrativo Governativo	}	<i>Ai Commissarj del Re delle rispettive Provincie.</i>
Pubblica Sicurezza		
Carcerario		
Istruzione Pubblica		
Poste	}	<i>Alla Direzione Centrale dei Lavori pubblici, Poste e Tele- grafi, stabilita in Perugia</i>
Telegrafi		
Corpo del Genio Civile		
Censo	}	<i>Alla Soprintendenza delle Fi- nanze per le Provincie dell'Um- bria.</i>
Bollo Registro ed Ipoteche		
Procure Governative		
Bollo sugli ori ed argenti		
Lotto		
Dogane		
Private		
ed ogni altro servizio fin anziario		


Nè le note personali per li stipendj dovra nno solo essere divise per ogni ramo dei sopraddetti servizj, ma dovranno altresì essere distinte e separate per ogni classe d' impiego: — per esempio — nel ramo Carcerario il personale delle carceri di pena verrà compreso in nota distinta da quello delle carceri giudiziarie; e nel ramo Giudiziario il personale dei tribunali di prima istanza verrà compreso in nota distinta da quello di appello, e dall' altro delle giurisdicenze.

Pervenute ai Dicasteri Superiori le note degli ufficj compresi nelle loro rispettive giurisdizioni, si compiaceranno i singoli Capi di essi Dicasteri di verificarne l' esattezza, di renderle uniformi e complete, in specie nell' applicazione delle leggi sulle ritenzioni, e di trasmetterle quindi a questa Soprintendenza munite del proprio Visto di approvazione, che

verrà a certificare l'esistenza in vita ed in servizio di tutti gl' Impiegati contemplati nella nota medesima.

Circa all'epoca in cui dovranno essere trasmesse a questa Soprintendenza le suddette note rimane fissa quella già stabilita nella Circolare N.º 3.

Il Soprintendente delle Finanze
CARIGNANI.



Circolare del Soprintendente delle Finanze sulla compilazione dello Stato generale del personale degli impiegati dipendenti dalla stessa Soprintendenza.

Perugia 19 Novembre 1860

Il Soprintendente delle Finanze invita tutti indistintamente gli impiegati dipendenti dal Dicastero di cui è Capo, compresi i Commessi, Diurnisti e portieri, ed altri ancorchè non pagati dal Governo, ad estendere in doppio sull'unito mòdulo a stampa A il loro stato personale, colle seguenti avvertenze:

1.º Le dichiarazioni ed esposizioni domandate nelle prime due pagine dovranno possibilmente scriversi dall'impiegato medesimo con nitidezza di carattere, concisione e chiarezza di stile, ed essere quindi datate e confermate dal medesimo colla propria firma;

2.º Nella seconda pagina, destinata alla sommaria storia del servizio, si procurerà di impiegare una sola linea per ogni posizione d'impiego; le missioni straordinarie, gli elogj, e le altre circostanze diverse della vera posizione d'impiego (qualità, residenza, emolumento) dovranno estendersi in se-

parato foglio da unirsi allo Stato personale come foglio interno non eccedente le dimensioni della stampiglia.

3.° Nella terza pagina, il Capo d'Ufficio estenderà e confermerà colla propria sottoscrizione le conscenziose riservate informazioni sui punti proposti;

4.° Lo stesso Capo d'Ufficio riuniti e completati tutti li Stati personali dei suoi dipendenti li trasmetterà immediatamente e in doppio a questa Soprintendenza accompagnati da Elenco descrittivo sull'altro modulo a stampa B che pure si unisce.

Questa spedizione non potrà essere ritardata oltre li quindici del p. v. Dicembre; Ove in quel giorno non fossero per anco pervenuti li Stati ai Capi d'Ufficio essi trasmetteranno quelli ricevuti indicando i mancanti per quelle misure che saranno del caso.

Il Soprintendente delle Finanze
CARIGNANI.

N. 187

23 Novembre 1860

Circolare del Soprintendente delle Finanze agli Ufficiali Governativi delle Provincie dell' Umbria sulle formalità e termini necessarj per la spedizione dei Mandati.

Perugia li 23 Novembre 1860.

Illustrissimo Signore

Le subitanee istanze e sollecitazioni verbali e scritte, ufficiose ed ufficiali, che succedono ad ogni richiesta di pagamento fatta a questa Soprintendenza cagionano un tal disturbo e perditempo agli impiegati dei suoi diversi Ufficj, che io per il regolare andamento del servizio mi trovo costretto di far conoscere e disporre quanto in appresso.

Perchè un mandato possa giungere in istato di pagamento alla Cassa del Tesoriere su cui è emesso, occorrono le seguenti indispensabili formalità di verifica e registrazione:

La richiesta viene aperta, letta ed esaminata dal Soprintendente,

Passa alla Segreteria che vi appone il numero di posizione, e la registra al protocollo generale,

Viene quindi distribuita al Riparto della Contabilità generale, incaricato dell' emissione dei mandati,

Il Capo di questo Riparto deve esaminarla e proporre le occorrenti provvidenze di ammissione o di rifiuto.

Ammissa, dà luogo alla scritturazione del Mandato,

Il Mandato deve essere quindi registrato e numerato sopra apposito giornale,

Vien sottoposto alla firma del Soprintendente e del Capo di Riparto,

Passa alla disamina del Consultore Contabile che vi deve apporre il visto,

Ritorna al 3.º Riparto per la registrazione sul mastro d' esercizio del bilancio,

Vien descritto in due separate note l'una per *accompagno* del mandato stesso alla Tesoreria su cui è pagabile, l'altra per *avviso* all' Ufficio od alla parte richiedente;

In fine registrate le note al libro di spedizione vengono chiuse, sigillate in piego, e trasmesse alla loro destinazione;

I mandati di pagamento per stipendj sono inoltre registrati al conto corrente dei singoli impiegati.

Per tutte queste formalità, e per la quantità delle richieste riesce facile il comprendere,

Che niun mandato definitivo per ispese in genere può esser pagabile se non dopo OTTO giorni almeno dalla data della presentazione della relativa richiesta, ed allora solo che trovisi questa corredata degli occorrenti regolari documenti;

Che i mandati degli stipendj han necessità di un tempo non minore di giorni DIECI, ed ancora quando i ruoli si trovano esatti *nelle indicazioni, e precisi nei calcoli.*

Laonde ho determinato:

1.º Che l' emissione dei mandati avrà luogo rigorosamente nell' ordine dell' esibizione delle richieste al registro di protocollo della Soprintendenza.

2.º Che si farà eccezione a questa disposizione nei soli casi di assoluta urgenza, e dietro ordine del R. Commissario Generale.

3.º Che pendenti i suddetti termini non si accoglierà istanza o sollecitazione nè personale nè scritta relativa alle richieste in corso, dovendosi ritenere che sarà a tutte indeclinabilmente risposto con uno dei seguenti fatti — o coll'invio dei mandati alle casse provinciali — o col ritorno delle richieste, perchè irregolari od incomplete, all'ufficio da cui furono trasmesse.

4.º Che scaduti i suddetti termini ove, per circostanze impreviste, le richieste fossere rimaste inevase, le parti interessate potranno anche direttamente e personalmente venirsene ad informare presso gli Uffici della Soprintendenza, ma dovranno unicamente rivolgersi ai Capi di Riparto, od al Segretario Capo dalle ore 4 alle 5 pomeridiane di ciascun giorno.

5.º Che per ogni altro affare di servizio il Soprintendente dà pure udienza dalle ore 3 alle ore 5 di ciascun giorno.

6.º Che a norma di quanto dispone l'art. 25 del regolamento interno della Soprintendenza niun altro impiegato può ricevere persona estranea alla Soprintendenza nelle camere destinate al lavoro.

Il Soprintendente delle Finanze
CARIGNANI.



Decreto che stabilisce il ragguglio, da osservarsi nei pagamenti dalle ed alle Casse Governative, per le monete Sarde e Toscane, e per lo Scudo Romano.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto di questo Regio Commissariato Generale in data 10 del cadente mese.

Vista la Tabella di ragguglio fra lo scudo romano e la lira italiana, o franco, ed il francescone o livornina, o pezzo da dieci paoli toscani, pubblicata dal Presidente del Censo in Roma l'anno 1855.

Vista la legge Sarda che fissa la proporzione nei pagamenti della moneta eroso-mista colla moneta legale in data del 26 Ottobre 1826.

D E C R E T A

Art. 1. I Tesorieri e i Contabili tutti Governativi delle Provincie dell' Umbria, a far tempo dal 15 Dicembre prossimo venturo, riceveranno nei pagamenti:

a) La moneta eroso-mista sarda al ragguglio di italiane centesimi 40, o bajocchi romani 7. 5. rispetto al pezzo da otto soldi volgarmente detto muta, e il pezzo da 4 soldi o mezza muta al ragguglio di centesimi 20, o bajocchi 3, 7.

b) Il Francescone o Livornina, Piastra colla rosa, Tallo, Leopoldino, o scudo da paoli dieci Toscani, al ragguglio di italiane Lire 5, 60, o Romani scudi 1, 05.

Art. 2. In qualunque pagamento o versamento di somme nelle o dalle casse Governative, comprese quelle dei Contabili dipendenti, la Moneta erosa mista ed il rame non potranno mai oltrepassare il decimo della somma totale.

Art. 3. La Soprintendenza delle Finanze per le Provincie dell' Umbria darà le opportune disposizioni per l'esecuzione della presente disposizione.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 30 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che istituisce una Commissione per la distribuzione dei sussidj ai danneggiati dal Terremoto avvenuto nel 22 Agosto 1859 nella Città di Norcia.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Considerando che ad ogni civile e provvido Governo corre obbligo di alleviare per quanto si possa le sventure che vengono ad affliggere le popolazioni che in lui si affidano:

Considerando che alla Città di Norcia un terremoto arrecò nel 22 Agosto 1859 danni gravissimi, e che durano tuttavia:

Considerando che mentre la privata carità concorreva a soccorrere in qualche parte a quella grande sventura le

provvidenze e le promesse del cessato Governo non ebbero il loro compimento:

Visto il rapporto del Consiglio Municipale di Norcia in data 26 Novembre 1860.

DECRETA

Art. 1. È istituita una Commissione composta del Commissario del Re per la Provincia di Spoleto, del Presidente del Consiglio provinciale della stessa provincia, del Sindaco del Comune di Norcia, allo scopo di erogare i sussidj già raccolti, e di procurarne dei nuovi pei danneggiati dal terremoto di questa Città.

Art. 2. Il Sig. Ingegnere Antonio Zotti è incaricato di verificare i danni tuttora esistenti nella Città di Norcia pel sofferto disastro, e a farne rapporto alla Commissione soprannominata.

Art. 3. La Commissione coadiuvata dallo stesso Sig. Ingegnere Zotti, provveduto che abbia all'equa distribuzione dei sussidj già raccolti, proporrà al superiore Governo ciò che reputi necessario a soccorrere le più gravi ed urgenti sventure.

Art. 4. Fino a tanto che le superiori disposizioni non abbiano avuto effetto, le case della Città di Norcia che rimangono ancora diroccate, o guaste in modo da non potersi abitare, sono temporaneamente esonerate dalla contribuzione della dativa reale.

Art. 5. A tal fine la Commissione sopra rapporto del suo ingegnere, fatte le debite verifiche, redigerà una nota colle più esatte indicazioni delle case suddette e de' nomi de' proprietarj loro, e le trasmetterà alla Soprintendenza delle

Finanze dell' Umbria per l' esecuzione di quanto è stabilito nell' articolo precedente.

Art. 6. Ogni ordine o disposizione anteriore in tale proposito rimane abrogata.

È ordinato che il presente Decreto sia inserito nella Raccolta Ufficiale degli Atti di questo R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato dal Palazzo del Governo questo giorno 30 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.



Decreto che accorda una pensione ai Sacerdoti sospesi a divinis per causa di atti di libertà.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Visti i Rapporti dei Regj Commissarj Provinciali da cui risulta che l' autorità Ecclesiastica è divenuta alla sospensione *a divinis* di quei Sacerdoti che hanno esercitato il diritto di liberi cittadini concorrendo agli atti di libertà che segnano la rigenerazione nazionale di queste Provincie:

Considerando che tali Sacerdoti sono in tal modo stati privati dei mezzi di onesto sostentamento:

D E C R E T A

Art. 1. È accordata una mensile pensione di Lire Italiane sessanta a quei Sacerdoti di queste Provincie che per

causa di atti di libertà ed amor patrio sono stati sospesi *a divinis*.

Art. 2. Questi Sacerdoti comproveranno il diritto a tale pensione con documentate dimande ai Regj Commissarj Provinciali che le trasmetteranno al Commissario Generale, cui spetta accordarla.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 3o Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che stabilisce il modo per la esecuzione nelle Provincie dell' Umbria delle Sentenze pronunziate dai Tribunali tuttora posti nel Dominio Pontificio, non contemplate nei Decreti 31 Ottobre N. 41, e 5 Novembre N. 99.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visti i Decreti pubblicati li 3 Ottobre N.º 41, e 5 Novembre Serie N.º 99 del corrente anno:

Considerando che interessa provvedere al modo affinché le sentenze pronunciate dai Tribunali di Roma e delle Provincie soggette al dominio Pontificio, e non comprese nelle prescrizioni dei sopraenunciati Decreti, possano essere eseguite nelle Provincie amministrate da questo Regio Commissariato:

D E C R E T A

Art. 1. Tutte le Sentenze di sopra indicate saranno eseguibili nelle Provincie facenti parte di questo Regio Com-

missariato dopo che alle spedizioni delle medesime, rilasciate dalle Cancellerie dei Tribunali da cui vennero pronunciate, sarà stato apposto gratuitamente l'ordine esecutorio dal Cancelliere del Tribunale competente, nella cui giurisdizione debbono le Sentenze stesse essere eseguite. Qualora poi le Sentenze da eseguirsi fossero state pronunciate in qualunque grado di appello, l'esecutorio dovrà come sopra essere apposto dal Cancelliere del Tribunale di Appello qui residente.

Art. 2. Se le dette Sentenze fossero state precedentemente notificate, e sia decorta la soprassessoria voluta dalla legge tuttora in vigore, basterà un semplice intimo del nuovo ordine esecutorio, e sarà la sentenza eseguibile dopo un giorno da quella. Se non fossero state notificate, dovrà darsi luogo alla notifica col nuovo ordine esecutorio, ed al decorso del termine a forma di legge.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 30 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che stabilisce le norme da osservarsi per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie relative ai vincoli fidecommissarij, primogeniali ec.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto pubblicato il 21 Ottobre anno corrente serie N.º 62.

Considerando che mentre con quella restarono affatto aboliti i Feudi, Maggioraschi, Primogeniture, Fidecommissi, ed ogni altra disposizione importante la conservazione delle proprietà per tramandarle ad altre successioni, la proprietà libera dei beni che ne erano gravati può, secondo i casi, restar devoluta o per l' intiero, o per la sola metà all' attuale Possessore:

Che per conseguenza il cancellamento delle iscrizioni relative a quei vincoli può interessare quei futuri chiamati già nati e concepiti, al momento della pubblicazione dello enunciato Decreto, ai quali nulla mancasse per esser giovati dal beneficio loro consentito col sopraccitato Decreto:

DECRETA

Art. 1. L'ordine della cancellazione delle iscrizioni ipotecarie relative ai vincoli fidecommissarj primogeniali ecc., sarà pronunciato colle norme dei giudizj sommarj dal Tribunale, alla cui giurisdizione è sottoposto l'ufficio o gli uffici di conservazione delle ipoteche in cui esiste o esistono le suddette iscrizioni, citati coloro i quali possono avervi interesse se nati, od il padre di quelli che potessero essere concepiti, ed in caso di mancanza di questo un curatore deputato ad *hoc* dal Tribunale in Camera di Consiglio.

Art. 2. Qualora la ipoteca fu iscritta in diversi officj soggetti a diversi Tribunali, la scelta del Tribunale che dovrà pronunciare sulla domanda di cancellazione spetterà alla parte cui questa interessa.

Art. 3. Quante volte potesse essere indubbiamente dimostrata la inesistenza di alcun'interessato al riparto della proprietà di beni soggetti antecedentemente ai vincoli come sopra annullati, basterà per dar luogo alla cancellazione della relativa ipoteca, un ordine del Tribunale competente a forma dei precedenti articoli in Camera di Consiglio, la quale dovrà essere in spedizione per atto di Cursore notificata mediante affissione nei luoghi dove sogliono affiggersi gli atti giudiziarij o pubblici, ed inserta nella Gazzetta del luogo ove risiede il Tribunale che l'ha pronunciata, se vi

esiste, od in quella del luogo più vicino. Scorsi giorni trenta da tal pubblicazione, e non seguito alcun reclamo, da giustificarsi con certificato negativo del Cancelliere del Tribunale che ha rilasciata la suddetta ordinanza, questa verrà eseguita dal Conservatore o Conservatori delle Ipoteche, nel cui Ufficio l'ipoteca stessa si conserva.

In caso che nel frattempo siavi opposizione la disputa sarà, colle forme indicate al precedente Art. 1, decisa dal Tribunale competente.

È ordinato che il presente Decreto sia inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno
30 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.



Decreto che ordina la pubblicazione dei Regolamenti Sardi 22 Settembre 1860 sulle Scuole mezzane e secondarie, e 19 Settembre 1860 sulla Istruzione Tecnica.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

DECRETA

Art. 1. Si manda pubblicare il Regolamento Sardo sulle Scuole Mezzane o Secondarie in data 22 Settembre 1860.

Art. 2. Si manda pubblicare il Regolamento Sardo sulla Istruzione Tecnica 19 Settembre 1860.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 30 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

(Si omette di riportare il testo dei due Regolamenti sopra indicati, essendone stata fatta una edizione separata per i tipi della Stamperia Reale a Firenze).

*Decreto che ordina la destinazione della rendita del Patrimonio dei PP.
Gesuiti in Orvieto alla pubblica istruzione.*



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Considerando che i beni già spettanti alla soppressa Compagnia di Gesù debbono essere di preferenza destinati alla pubblica istruzione, a provvedere alla quale mirava quasi sempre la volontà dei testatori :

Considerando che al Comune di Orvieto erano specialmente per volontà testamentaria devoluti quei beni che la Compagnia possedeva nel territorio Orvietano :

Considerando come questo diritto sia stato costantemente reclamato dal Comune di Orvieto, e come perciò sia opera di giusta riparazione il rivendicarlo a vantaggio del medesimo :

D E C R E T A

Art. 1. I beni mobili e immobili, fabbriche, crediti, e quanto altro costituiva il patrimonio dei PP. Gesuiti nel territorio d'Orvieto è devoluto in piena proprietà al Comune della Città suddetta.

Art. 2. I redditi di questo patrimonio dovranno essere esclusivamente dedicati alla pubblica istruzione.


È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 30 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che ordina la istituzione in Assisi di un Asilo infantile, e destina l'assegnamento occorrente alla sua fondazione e manutenzione.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Considerando che nella Città di Assisi sovrabbonda la classe dei non abbienti, ed i figli del povero crescono fin dall'infanzia fra l'ozio e l'accattonaggio;

Considerando che i beni già appartenenti alla soppressa, Compagnia di Gesù debbono volgersi ad opere di carità pubblica;

DECRETA

Art. 1. È istituito nella Città di Assisi un asilo di infanzia.

Art. 2. Il credito fruttifero a carico della Contessa Ze-naide Fiumi, per 85000 Scudi, ed a favore della soppressa Compagnia di Gesù, verrà erogato alla fondazione e manutenzione di detto Asilo, che per gli effetti legali sarà considerato come successore singolare della soppressa Compagnia di Gesù nei diritti del credito suaccennato.

Art. 3. Detto Asilo viene posto sotto la cura e Autorità del Municipio di Assisi.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 30 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che concede alla Città di Foligno un Istituto Tecnico-Commerciale, e dispone quanto occorre per la parte economica.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Considerando che è ufficio di ogni assennato Governo mettere a profitto dell'utile pubblico quanto la natura dispone di favorevole in ciascun luogo :

Considerando che la Città di Foligno per naturale condizione e per antica usanza è volta precipuamente agli scambi :

DECRETA

Art. 1. Alla Città di Foligno viene concesso un Istituto Tecnico-Commerciale.

Art. 2. È iscritta nel pubblico bilancio la somma annua di Lire italiane ottomila per sovvenire detto Istituto.

Art. 3. La restante spesa per la fondazione e mantenimento annuo del suddetto Istituto sarà a carico del Municipio locale.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno
30 Novembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che convoca per la seconda volta il Collegio elettorale del Comune di Sellano.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Visto il Rapporto, e sulla proposta del Regio Commissario per la Provincia di Spoleto sulla nullità dell' elezione dei Consiglieri Comunali e Provinciali del Comune di Sellano;

D E C R E T A

Il Collegio elettorale del Comune di Sellano è convocato per la seconda volta il giorno 9 Dicembre corrente per l' elezione dei Consiglieri Comunali e Provinciali.

È ordinato che il presente Decreto sia inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 3 Dicembre 1860.

Per il R. Commissario Generale
L. SILVESTRELLI

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Notificazione del Soprintendente delle Finanze che assegna un termine ai detentori delle vecchie Carte da giuoco a presentare la nota per proceder poi al cambio con le nuove.



SOPRINTENDENZA DELLE FINANZE IN PERUGIA

A V V I S O

Essendo andata con il giorno 1 del corrente mese di Dicembre in attività la nuova Legge sulle carte da giuoco a senso del decreto di questo Regio Commissario Generale per le Provincie dell' Umbria in data 10 Novembre 1860, pubblicata nel foglio ufficiale di queste provincie in data del giorno venti successivo, s' invitano i fabbricanti, venditori e detentori comunque di carte corte e da tarocchi finora pre-

scritte, aventi la carta privilegiata e il controbollo Pontificio, ad esibire entro otto giorni dalla pubblicazione del presente, ai singoli Preposti del Bollo e Registro entro il cui distretto sono poste o le fabbriche o i spacci, una esatta nota della quantità dei mazzi presso ciascuno esistente, onde procedere quindi con esattezza al cambio ordinato dall' art. 25 del citato Decreto.

Perugia dalla Soprintendenza delle Finanze oggi 3 Dicembre 1860.

Il Soprintendente delle Finanze
CARIGNANI.

Decreto che convoca per la seconda volta il Collegio elettorale del Comune di Monte Gabbione.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Sul rapporto e sulla proposta del Regio Commissario Provinciale di Perugia e Orvieto :

D E C R E T A

Articolo unico. Il Collegio elettorale del Comune di Monte Gabbione è convocato per la seconda volta il giorno 16 Dicembre corr. per l'elezione dei Consiglieri Comunali e Provinciali.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissario Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 6 Dicembre 1860.

Per il R. Commissario Generale
L. SILVESTRELLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Notificazione del Soprintendente delle Finanze che richiama alla rigorosa osservanza degli ordini esistenti relativamente alla Pesca del Lago Trasimeno finchè non sopraggiungano nuove disposizioni.



SOPRINTENDENZA DELLE FINANZE

PER LE PROVINCE DELL'UMBRIA

A V V I S O

All' effetto di rimuovere ogni dubbio od erronea supposizione sull' applicazione delle leggi che riguardano il Lago Trasimeno, e per tutelare non solo i diritti dell' Erario, ma la conservazione eziandio di questa interessante proprietà, si crede opportuno di dichiarare :

1. Che le attuali leggi sul Lago Trasimeno, e specialmente la legge 3 Agosto 1822, restano nel loro pieno vigore come già lo erano all' epoca della cessazione del Governo Pontificio. Fino a che pertanto non siano per essere

surrogate a queste altre disposizioni, dovranno pienamente ed esattamente osservarsi, e tutti gl'Impiegati e le Autorità alle quali spetta dovranno con tutti i mezzi che sono in loro potere curarne la esecuzione.

2. Che perciò le contravvenzioni alle leggi surriferite continueranno ad essere punite con la confisca del genere, con la multa e col carcere, a seconda dei casi previsti dalle leggi medesime; e le relative procedure dovranno trattarsi in via criminale dai Giudicenti di Magione e Castiglione del Lago e dal Tribunale di Perugia nel modo prescritto dalla Notificazione 8 Agosto 1839.

3. Che resta fermo il diritto di procedere anche *per inquisizione*; e che perciò, senza pregiudizio di quelle misure che il Governo della Toscana ed i suoi Rappresentanti credessero di potere adottare per impedire o reprimere il contrabando che si commette col trasportare e smaltire il pesce nei paesi fuori delle Provincie dell' Umbria senza pagamento della Gabella, anche per questo contrabando potranno i frodatori essere sottoposti a processo quando si abbia la prova del consumato contrabando.

Dopo ciò si ha fiducia che la docilità delle popolazioni, e l'affetto già da esse bastantemente espresso per l'attuale Governo, renderanno ben raro e difficile il caso in cui debbasi usare del rigore delle leggi per ottenere che come ogni altra proprietà dello Stato, anche questa che pur serve al sostentamento di tante meschine Famiglie addette alla pesca, sia garantita e rispettata.

Perugia dalla Soprintendenza delle Finanze li 6 Dicembre 1860.

Il Soprintendente delle Finanze
CARIGNANI.

Decreto che dichiara quali edizioni dei Codici promulgati nelle Provincie dell' Umbria devano esser considerate ufficiali.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

DECRETA

Articolo unico. Sono dichiarate edizioni ufficiali autentiche dei Codici Sardi mandati a pubblicare in queste Provincie tutte le varie edizioni distribuite, e sono le seguenti :

CODICE CIVILE ALBERTINO	— Della Stamperia Reale.
Idem	— Tipi Canfari. Torino 1847.
Idem	— Tipi Zanichelli e C. Modena 1860.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE	— Della Stamperia Reale.
Idem	— Tipi Marzorati. Torino 1860.
CODICE PENALE	— Della Stamperia Reale.
Idem	— Tipi Marzorati. Torino 1860.

CODICE DI PROCEDURA PENALE	— Della Stamperia Reale.
Idem	— Tipi Marzorati. Torino 1860.
Idem	— Tipi Cassone e C. Torino 1860.
CODICE DI COMMERCIO	— Della Stamperia Reale.
Idem	— Tipi Marzorati. Torino 1858.
Idem	— Medesimi Tipi. Torino 1859.
CODICE PENALE MILITARE	— Della Stamperia Reale.
Idem	— Tipi Fratelli Fodratti. Torino senza data dell' anno.
Idem	— Tipi Marzorati. Torino 1859.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 8 Dicembre 1860.

*Per il R. Commissario Generale
il Consigliere*
L. SILVESTRELLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che convoca per la seconda volta i Collegj elettorali di diversi Comuni nella Provincia di Rieti.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

In seguito a rapporto e sulla proposta del Regio Commissario per la provincia di Rieti :

DECRETA

Art. Unico. Sono riconvocati il giorno di Domenica 16 corr. mese i Collegj elettorali dei Comuni di Contigliano, S. Benedetto, Posticciola, Collegiove, Petescia ed Appodiate per le elezioni dei Consiglieri Comunali e Provinciali.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissario Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 8 Dicembre 1860.

*Per il R. Commissario Generale
il Consigliere*
L. SILVESTRELLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che stabilisce diverse norme relativamente ai Reclami che accada di dover fare contro le stime censuarie delle proprietà immobiliari.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Viste le precedenti Disposizioni sull' attivazione dell' Estimo rustico riveduto nelle Provincie Umbre :

Vista la Notificazione del 19 Dicembre 1859 della Segreteria di Stato :

Visto il Regolamento della Presidenza del Censo in data dello stesso giorno :

Vista la Notificazione emanata dal cessato Governo il 23 Giugno 1860 sulla proroga de' Reclami fino a tutto Ottobre decorso :

Visto il Decreto di questo Regio Commissariato del 30 Ottobre con cui si accordò altra proroga a tutto Dicembre corrente per la presentazione de' reclami :

Considerando che le molteplici occupazioni che conseguono dal nuovo ordinamento dello Stato, e la cattiva stagione, resero inefficace l'antecedente proroga accordata :

Considerando che da successive istanze pervenute risulta che gran parte dei Reclami erano già stati trasmessi alla Presidenza del Censo in Roma ove rimasero :

Considerando che taluni si sono astenuti dal reclamare anche su patenti gravami di Estimo per l'inefficacia dell'unica massima comparativa stabilita dal cessato Governo:

Considerando che per giudicare i gravami che risguardano notevoli estensioni, o l'intero territorio di un Comune manca la norma consentita dalle parti, quella cioè che vien costituita dai Saggi stabiliti dalla Giunta di revisione, che trovansi in Roma, onde rilevare se i Graduatori si attennero a quanto fu concordato dalla Giunta di revisione governativa assieme al Perito Provinciale e fu poi ammesso dalla Commissione censuaria della rispettiva Provincia :

DECRETA

Art. 1. Si conferma la Notificazione della Segreteria di Stato e l'annesso Regolamento della Presidenza del Censo, di cui sopra, in tutte le parti che non sono in opposizione con questo Decreto.

Art. 2. Il §. 5. della Notificazione ripetuta e l'art. 11 dell'unito Regolamento, sull'aggravio del prezzo tariffale in via comparativa, è esteso al potersi giovare del confronto dei prezzi venali contrattati in tempi normali e per circostanze non eccezionali.

Art. 3. I reclami territoriali o di notevole estensione che erano stati inviati alla Presidenza del Censo in Roma

affinchè possano esser presi in quella considerazione che meritassero, saranno rinnovati e trasmessi alla Direzione del Censo, la quale deciderà sulla loro attendibilità e sul modo di evaderli.

Art. 4. È prorogato a tutto Giugno del futuro Anno 1861 il termine utile a presentare alla Direzione del Censo ed a suoi Cancellieri, ne' casi e modi già prescritti, quei reclami che i Proprietarj credessero del loro interesse dover presentare contro il nuovo Censimento rustico.


Art. 5. Col primo del successivo Luglio, verranno indilatatamente chiusi i registri dei Reclami, che nei quindici giorni successivi i Cancellieri presenteranno alla Direzione del Censo.

È ordinato che il presente Decreto sia inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 11 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.



Decreto che stanZIA l'assegnamento di lire 6000 per lavori di riduzione della Rocca di Spoleto a Stabilimenti di reclusione dei servi di pena.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Considerando che per la soppressione della Casa di condanna nella Rocca di Spoleto per fatto del Generale Lamoricere furono distrutti gli opificj che vi esistevano, dai quali, non pure i forzati ivi ristretti ma quelli eziandio della Rocca di Narni traevano il beneficio del lavoro, valido mezzo di riabilitazione, che la saviezza di ben ordinato Governo non debbe sconoscere;

Considerando che, per siffatta distruzione, i locali della Rocca stessa variati anche onninamente dall'uso cui erano destinati, ed al quale si prestano, abbisognano ora di lavori per essere restituiti a stabilimento di pena con opificio,

Viste le perizie presuntive dei lavori e della spesa occorrente in scudi 1103, redatte dall'Ingegnere Governativo di Spoleto e da quel Regio Commissario, trasmesse con foglio del 5 Novembre 1860.

D E C R E T A

Articolo Unico. Sul bilancio delle Province amministrate da questo Regio Commissariato Generale è assegnata la somma di italiane Lire 6000 per titolo di riduzione della Rocca di Spoleto ad uso di reclusorio dei servi di pena e di riattivazione degli opificj già ivi esistenti.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno
11 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto portante la soppressione delle Corporazioni religiose, dei Capitoli delle Chiese Collegiate, dei benefizj semplici, Cappellanie ec.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto 7 Maggio 1810, col quale in queste Provincie e nelle finitime (allora Dipartimenti del Trasimeno e di Roma) Napoleone il Grande prescrisse la soppressione delle Corporazioni Religiose, col vincolo dei loro Beni al Debito pubblico.

Vista la legge 29 Maggio 1855, colla quale negli antichi Stati di S. M. il Re Vittorio Emanuele II. vennero a cessare di esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge civile la maggior parte delle case di Ordini Religiosi, ed altre

Comunità pure Religiose, coll' applicazione dei loro Beni ad una speciale Cassa Ecclesiastica :

Considerando che nelle suddette Leggi, consacrandosi un principio universalmente riconosciuto, fu mente di provvedere a che non fossero più sottratte alle libere transazioni considerevoli cumuli di proprietà, e così rese morte tante fonti di ricchezza :

Considerando che ciò era ed è tanto più giusto in quanto le Corporazioni religiose non adempiono più per la maggior parte allo scopo per cui furono tanto riccamente dotate, di cooperare cioè al progresso della pubblica istruzione, ed al vero sollievo delle classi indigenti :

Considerando che per mala ventura in queste Provincie non ebbe che in minima parte effetto il provvido citato Decreto 7 Maggio 1810, e così venne a mancare loro il relativo beneficio portato dal Genio Imperiale alle restanti Provincie Italiane, col danno quindi maggiormente promulgato della più difettosa istruzione, e di un vergognoso incoraggiato accattonaggio :

Considerando perciò che nell'applicare a queste Provincie le Leggi vigenti negli Stati del Magnanimo Re Eletto è debito di questo Governo protezionale di aver mente alla speciale loro condizione, e di curarne i bisogni.

D E C R E T A

Art. 1. Tutte le Corporazioni e gli Stabilimenti di qualsivoglia genere degli Ordini Monastici e delle Corporazioni regolari o secolari esistenti nelle Provincie amministrate da questo Regio Commissariato Generale sono soppresse.

Sono eccettuate le seguenti Case

1. Fatebene Fratelli in Perugia
2. Fatebene Fratelli
3. PP. Scolopi
4. PP. Scolopi in Città della Pieve
5. Fatebene Fratelli in Amelia
6. Fatebene Fratelli
7. PP. Scolopi
8. PP. Scolopi in Castelnuovo.

} in Narni

} in Rieti

I membri attuali delle case soppresse dei PP. Conventuali addetti al Santuario di S. Francesco in Assisi.

Dei PP. Cassinensi di S. Pietro in Perugia.

Delle MM. Cappuccine in Città di Castello, continuando a far vita comune secondo il loro istituto, e ad adempiere ai doveri ed ai pesi già inerenti sì alla corporazione che agli individui, riterranno, il godimento dei loro beni sino a che saranno ridotti ad un numero minore di tre; nel qual caso si provvederà a loro riguardo coll'assegnamento di una pensione annua non minore di Lire 800 ciascuna.

Art. 2. Sono parimenti soppressi

1. I Capitoli delle Chiese Collegiate.
2. I benefizj semplici, le Cappellanie ecclesiastiche, e le abbazie non aventi attualmente esercizio di giurisdizione o 'di cura d' anime.

3. Le Cappellanie laicali.

4. Le istituzioni designate col nome generico di fondazioni o legati pii, patrimoni ecclesiastici e simili, quando abbiano un reddito eccedente l' ammontare dell' adempimento dei pesi che vi sono inerenti.

Art. 3. I beni ora posseduti dai corpi ed enti morali contemplati nei precedenti articoli saranno amministrati dalla

Cassa Ecclesiastica dello Stato, nelle forme e secondo le norme che le sono proprie, e nella quale passerà di pieno diritto l'immediata proprietà e possesso delle sostanze, ragioni ed azioni dei medesimi, salve in ordine ai benefizi, abbazie, cappellanie ed altri enti contemplati nell'Art. 2. le speciali disposizioni stabilite dagli Art. 14 e 15.

Sono assegnati fin d'ora numero dodici fabbricati attualmente addetti all'uso di Conventi in proprietà assoluta ai Comuni dell'Umbria che verranno indicati con apposito Decreto.

Gli ufficiali a designarsi procederanno immediatamente a nome della Cassa Ecclesiastica alla presa di possesso ed alla formazione dell'inventario sì degli stabili che dei mobili crediti e rendite di ciascun stabilimento, chiamando a prestarvi il loro contraddittorio i Capi od Amministratori delle rispettive Case e Corporazioni non che i possessori o patroni, ove sieno noti, dei benefizj, abbazie, cappellanie ed altri enti di cui all'articolo precedente.

Il possesso dei beni rimarrà presso la Cassa Ecclesiastica anche in caso di opposizione protesta od istituzione di giudizio, fino a che non siano definitivamente risolte le relative questioni.

Si farà pure nello stesso inventario una indicazione delle passività e dei pesi ed una sommaria descrizione degli effetti mobili preziosi, i quali potranno essere messi sotto sigillo e lasciati sotto la responsabilità del capo od amministratore dell'ente morale soppresso.

I capi amministratori o possessori degli enti morali soppressi, chiamati come sopra a prestare il loro contraddittorio alla redazione dell'inventario, saranno tenuti a fare una esatta consegna degli stabili, mobili, crediti, e rendite

dello stabilimento, ed in caso di loro rifiuto o di inesatta consegna perderanno il diritto alla pensione ed usufrutto di cui agli Art. 6. 13. 14.

Incorreranno pure nella perdita della pensione ed usufrutto suddetti in caso di dolosa esportazione o di occultazione di qualsiasi oggetto, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi a termini di legge.

Art. 4. Dove alcuno dei beni come sopra applicabili alla Cassa dovesse per patto o disposizione espressa, la quale possa sortire effetto a termini delle leggi dello stato, ritornare a devolversi a Comuni o Stabilimenti conservati, o a privati, la Cassa medesima non sarà tenuta a dimetterli che alla morte dei singoli provvisti ed all'estinzione totale degli individui delle rispettive corporazioni.

La Cassa non sarà parimenti tenuta a pagare debiti od altre passività a carico dei Corpi ed Enti Morali soppressi oltre il valore dei beni dei medesimi.

Art. 5. Tutti i religiosi e religiose appartenenti alle corporazioni soppresse dovranno lasciare i loro conventi o monasteri fra il termine di giorni quaranta a partire dalla data della pubblicazione del presente Decreto salva l'eccezione di cui all'ultimo alinea dell'art. 1.

Le religiose di ogni ordine ed i religiosi appartenenti agli ordini non possidenti e mendicanti potranno tuttavia continuare a far vita comune secondo il loro istituto negli edifizj ora da essi occupati od in quegli altri chiostri, che loro verranno assegnati, con che però entro il termine di giorni quaranta dalla promulgazione del presente Decreto facciano pervenire all'Autorità politica locale, la quale previa vidimazione la trasmetterà alla Cassa Ecclesiastica, apposita di-

chiarazione da essi firmata, comprovante essere loro intenzione di prevalersi di tale facoltà.

Art. 6. I membri attuali delle sopresse Corporazioni e Case Religiose di ordine possidenti e non mendicanti, ad esclusione dei membri delle case di cui all'ultimo alinea dell'art. 1, riceveranno a partire dalla data della promulgazione del presente decreto un'annua pensione corrispondente all'attuale rendita netta dei beni ora posseduti dalle case rispettive, con che non ecceda la somma annua di Lire 600 per ogni religioso o religiosa dell'età d'anni sessanta compiuti, e di L. 500 per quelli al disotto di tale età, di Lire 400 per i laici e converse egualmente dell'età di anni sessanta compiuti, e di Lire 300 per quelli di un'età minore.

Non avranno diritto alla pensione gl'individui delle famiglie religiose che all'epoca della promulgazione del presente decreto non hanno compiuto il noviziato e fatto professione secondo le regole del proprio istituto.

I servienti dell'uno e dell'altro sesso, i quali non avranno fatta professione, ma emesso solamente voti semplici avranno diritto ad una pensione di Lire 240 se avranno prestato servizio da dieci anni e compiuto l'età di anni 40, L. 16 se avranno prestato un servizio non minore di anni tre e compiuta l'età suddetta.

Art. 7. Il calcolo della rendita netta per l'effetto dell'Art. precedente sarà ragguagliato sulla media dell'ultimo decennio anteriore alla promulgazione di questo Decreto. Per comporre la rendita netta saranno diffalcate le spese di manutenzione o ristauo dei conventi e delle Chiese, ed ogni qualunque peso e tributo.

Art. 8. I superiori delle Corporazioni e Stabilimenti soppressi dovranno nel termine di tre giorni dalla promulga-

zione del presente Decreto trasmettere all' autorità politica locale per essere da questa, previa vidimazione, trasmesso alla Cassa Ecclesiastica, uno stato degli individui componenti la famiglia da essi certificato vero.

In tale stato dovrà indicarsi per ogni individuo il cognome, il nome al secolo ed in religione, la patria, l' età, la qualità, e specialmente se sacerdoti o laici coristi o converse, e la data sia dell' ingresso nella comunità, che della fatta professione, e dell' emissione dei voti semplici.

Art. 9. L' età dovrà poi essere giustificata con regolare fede di nascita, e le qualità di professore coll' atto di professione, da esibirsi entrambi entro giorni quaranta dalla data di questo Decreto.

L' emissione dei voti semplici dovrà pure giustificarsi mediante presentazione del relativo atto nel termine di cui sopra.

Art. 10. L' alterazione dei dati di cui ai due articoli precedenti priverà della pensione gl' individui, cui è imputabile, oltre alle altre penalità portate dalle leggi.

Art. 11. Ad eccezione delle disposizioni esposte negli articoli precedenti, nulla s' intenderà innovato nella condizione individuale dei religiosi e delle religiose contemplate nell' ultimo alinea dell' art. 1, e nell' alinea dell' art. 5, a fronte delle Leggi dello Stato, nè anche in riguardo alla questua per le case degli ordini mendicanti.

Art. 12. Non ostante le disposizioni dell' Art. 1 i membri delle Case Religiose, i quali possono a termini di questa legge continuare a convivere negli edifizj da essi posseduti, od in quegli altri che loro fossero per essere assegnati, potranno fare in comune gli atti necessarii per provvedere alla loro sussistenza ed al servizio del culto; e per quest' effetto

saranno rappresentati dai rispettivi Capi religiosi secondo le regole del loro istituto.

Art. 13. I Canonici attuali delle Collegiate sopresse riceveranno dalla Cassa Ecclesiastica vita durante l'anna somma corrispondente alla rendita netta dei beni già spettanti sia ai singoli Benefizi canonicali che alla Sacrestia od intiero Ente morale della Collegiata, nella proporzione in cui ne godevano prima della cessazione della personalità civile delle Collegiate stesse; con che continuino a soddisfare nella parte e proporzione che riguarda ciascuno di essi ai doveri ed ai pesi inerenti sia alla corporazione che agli individui e paghino il contributo di cui all' art. 18 di questo decreto.

Quando alla Collegiata od ai singoli canonici sia affetta un abitazione essi continueranno pure a goderne.

In caso di morte o mancanza di qualche membro della Collegiata i Canonici superstiti non avranno diritto a qualsiasi somma sull' assegnamento già corrisposto al medesimo a qualsiasi titolo.

La rendita netta dei beni, per l' effetto di cui nel presente articolo, sarà pure desunta dalla media dell' ultimo decennio.

Art. 14. Gli investiti dei Benefizj semplici, Cappellanie Ecclesiastiche ed Abbazie, ed i provvisti di Cappellanie laicali od altre fondazioni contemplate nell' art. 2, godranno, vita durante, dell' usufrutto dei beni componenti la dote dei medesimi, purchè continuino ad adempirne i doveri e sopportarne i pesi, oltre al contributo di cui all' art. 8.

L' usufrutto di cui sopra cesserà quando l' investito o provvisto sia posto in condizione di non poter più ritenere il rispettivo beneficio od altra fondazione per ricevuta col-

lazione di altro beneficio, od altrimenti a termine di legge e delle ecclesiastiche discipline.

Art. 15. A quelli però fra i Canonicali o Benefizj, Abbazie, Cappellanie ed altre fondazioni contemplate dall' Art. 2 che siano di patronato laicale o misto si applicheranno le seguenti norme.

La proprietà dei beni si devolverà a coloro che avranno il diritto di patronato al momento della cessazione della civile loro personalità; se non che nei casi di patronato misto, la porzione che toccherebbe al patrono ecclesiastico, s' intenderà pure devoluta alla Cassa.

Se il patronato attivo si troverà separato dal passivo, i beni saranno divisi tra il patrono attivo ed il passivo.

Allorchè cesserà l' assegnamento della rendita netta o l' usufrutto riservato agli attuali provvisti dai due precedenti articoli, i patroni laicali pagheranno alla cassa, in ragione del valore dei beni devoluti a ciascuno, una somma eguale al terzo del valore stesso.

Cessato l' assegnamento o l' usufrutto di cui sopra, l' adempimento dei pesi inerenti al beneficio passerà a carico della Cassa: e perciò sarà prelevata a favore di questa una porzione di beni che diano un reddito netto corrispondente alle spese necessarie per l' adempimento dei pesi stessi.

I patroni potranno anche evitare questo prelevamento di beni pagando alla cassa per l' adempimento dei pesi un capitale equivalente, ragguagliata la rendita al 5 per 100.

Cessando l' usufrutto o l' assegnamento, l' amministrazione dei beni formanti già la dote dei canonicali, benefizj, abbazie, cappellanie ed altre fondazioni, di cui sopra, spetterà, e rimarrà sino alla stipulazione dell' atto di divisione alla Cassa, la quale sarà considerata comproprietaria

dei beni stessi, fino a che non abbia intieramente conseguito quanto è ad essa attribuito dal presente articolo.

Art. 16. Quando per decessi, concentramenti od altra causa qualunque le Chiese degli Stabilimenti e delle Collegiate ed altre annesse ai benefizi, ed istituzioni dianzi contemplate non possono più essere ufficiate dai Religiosi, Canonici od altri provvisti, cui ne incombe attualmente il dovere, e non possono più per loro mezzo adempiersi le pie fondazioni, sarà provveduto dalla Cassa all'adempimento delle fondazioni stesse, non che all'ufficiatura delle Chiese suddette, quando il Governo lo riconosca conveniente nell'interesse del culto.

In quanto alle pie fondazioni la Cassa vi provvederà coi redditi alle medesime annessi, e non sarà tenuta a farvi fronte a proprie spese, quando le dotazioni siano mancate o non se ne possano altrimenti esigere i proventi.

Dove alle Comunità Stabilimenti e Capitoli delle Chiese Collegiate sia annessa cura d'anime, si potrà nei casi di cui sopra provvedere con apposito Decreto ad una conveniente abitazione e ad un assegnamento di congrua, quando ne sia il caso, a favore di un provvisto, e dove occorra per la presentazione del beneficiato.

Non potrà però in nessun caso conservarsi la cura d'anime che ad un solo individuo per ciascheduna delle anzidette Chiese, quand'anche quella spettasse o fosse già esercitata da tutti, o più membri delle Comunità o Collegiate.

Art. 17. Le rendite dei Beni amministrati come sopra dalla Cassa Ecclesiastica saranno da questa, dopo soddisfatti gli obblighi tutti ad essa imposti coi precedenti Articoli, convertite

a) In primo luogo in un assegnamento di annue Lire *Centomila* italiane a vantaggio dell' Istruzione pubblica e degli Stabilimenti Pii e di Beneficenza delle Provincie dell' Umbria, a norma di quanto sarà provveduto con successivo Decreto.

b) Quindi nel pagamento ai parrochi dei sussidj loro assegnati dal Governo a titolo di congrua o supplemento di congrua.

c) Ed in fine in sussidj ai membri del Clero più bisognoso, o in altri analoghi usi di beneficenza, non esclusi quelli della pubblica Istruzione.

Art. 18. Per meglio e più efficacemente provvedere agli usi indicati nel presente Decreto è imposta sugli Enti e Corpi morali in appresso designati a favore della Cassa una quota di annuo concorso nei modi e nelle proporzioni seguenti.

§ 1. Abbazie, Benefizj, Canonici e semplici Cappellanie, Sagrestie, e Fabbricerie, opere di Esercizj Spirituali, Santuarj, Confraternite, Arciconfraternite, Masse Capitolari, e qualunque altro beneficio o stabilimento, o fondazione di natura Ecclesiastica, od appartenente al culto non comprese nei §§ seguenti, sopra il reddito netto di qualunque specie o provenienza eccedente le L. 100C, in ragione del 5 per cento sino alle L. 3000, in ragione del 6 per cento dalle L. 3000 sino alle L. 5000, in ragione del 12 per cento dalle L. 5000 sino alle L. 10,000, e finalmente in ragione del 20 per cento sopra ogni maggior reddito.

§ 2. Benefizj Parrocchiali: sopra il reddito netto eccedente le Lire 1200 in ragione del 3 per cento sino alle Lire 2000; in ragione del 5 per cento dalle L. 2000 fino alle L. 5000; e sopra ogni maggior reddito nelle corrispondenti proporzioni di cui al § precedente.

§ 3. Seminarj e Convitti Ecclesiastici, sopra il reddito netto eccedente le L. 6000 sino alle L. 10,000 in ragione del 5 per cento, dalle L. 10,000 sino alle 18,000 in ragione del 10 per cento, dalle 18,000 sino alle 25,000 in ragione del 12 per cento, e finalmente in ragione del 15 per cento, per ogni reddito maggiore.

§ 4. Arcivescovadi, e Vescovadi in ragione del quinto del reddito netto sopra la somma eccedente le Lire 15000 quanto ai primi, e le L. 10000 rispetto ai secondi, in ragione del quarto sopra la somma eccedente le Lire 18,000 rispetto ai primi e le Lire 15,000 riguardo agli altri, ed in ragione del terzo sopra la somma eccedente in L. 25,000 rispetto ai primi, e le L. 18,000 riguardo ai secondi.

§ 5. Le Comunità degli ordini e delle Corporazioni comprese nelle eccezioni di cui all' Art. 1 del presente Decreto, la quota determinata nel § 1 sopra ogni eccedenza di reddito netto, che possa risultare dopo detratta dallo stesso reddito la spesa di mantenimento dei Membri della Comunità in ragione di annue L. 500 per ogni membro della Comunità stessa, salvo per ciò che concerne i laici e le converse ancorchè professi od altri servienti con voti semplici, al cui riguardo tale detrazione sarà limitata alle L. 240 per ciascuno di essi.

Entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, e successivamente non più tardi del mese di Novembre di ciascun anno, sarà dai rispettivi Superiori delle Comunità, di cui in questo alinea, consegnato il numero e la qualità dei membri di cui si compone ciascheduna di esse.

Art. 19. Per stabilire il reddito netto di cui sopra si seguiranno le norme tracciate dalle Leggi e Regolamenti relativi alla Cassa di Mano-morta, aggiungendovi però le

rendite tutte sul Debito Pubblico che fossero possedute dai singoli Enti e Corpi Morali, e si dedurrà l'ammontare della dativa erariale, provinciale e comunale pei beni rustici ed urbani, della Tassa di Mano-morta, e degli interessi dei debiti risultanti da atto pubblico, ed assicurati con privilegj, od ipoteca sui beni del Corpo od Ente morale senza ammettere veruna altra deduzione.

Nel rimanente la detta quota sarà fissata, e riscossa sulle basi e nei modi prescritti dalle succitate leggi e Regolamenti relativi alla Tassa di Mano-morta.

Art. 20. I libri ed i documenti scientifici posseduti dalle case religiose soppresse sono devoluti alla biblioteca dell'Università esistente nel Circondario ove sono poste le suddette case, e quando non esistano Università, ai Licei nazionali posti nel Circondario medesimo.

I monumenti e gli oggetti di arte appartenenti alle Case Religiose ed alle Collegiate soppresse, e che possono essere convenientemente traslocati, sono devoluti all'Accademia di Belle Arti esistente nel Circondario ove sono poste le corporazioni medesime, che sarà appositamente designata:

Ove non esista nel Circondario un'Accademia di Belle Arti, gli oggetti anzimenzionati sono devoluti all'Accademia di Belle Arti della Provincia.

Art. 21. Col trascorso di cinque anni dal giorno in cui si sarà in nome della Cassa proceduto all'inventario delle Comunità, Stabilimenti, Corpi ed Enti morali contemplati negli Art. 1 e 2 del presente Decreto, s'intenderà prescritta qualsiasi azione per far dichiarare i medesimi non colpiti delle disposizioni di cui nel Decreto stesso, o meno regolare per difetto di forma o per altra causa l'inventario dei beni dei suddetti enti morali.

Art. 22. Fino a che il Governo del Re non abbia date le opportune istruzioni e disposizioni, questa Regia Soprintendenza di Finanza è incaricata dell'esecuzione del presente Decreto.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella raccolta degli atti ufficiali di questo R. Commissariato Generale mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno
11 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Circolare del Commissario generale ai Commissarj Provinciali di Spoleto, Rieti, e Perugia, sulla esecuzione del Decreto di questo stesso giorno relativo alla soppressione delle Corporazioni religiose.

Perugia 14 Dicembre 1860.

Con mio decreto in data d'oggi, e che verrà pubblicato non più tardi di lunedì p. v. sono sopprese tutte le Corporazioni e gli Stabilimenti di qualsivoglia genere degli ordini Monastici e delle Conservazioni regolari o secolari eccettuati i Fatebene fratelli di Perugia, Amelia, Rieti e Narni; gli Scolopi di Narni, Rieti, Città della Pieve, e Castelnuovo.

I beni delle Corporazioni sopprese saranno amministrati dalla Cassa Ecclesiastica dello Stato nelle forme e colle norme che presentemente la regolano, ed alla medesima ne è pure devoluta la proprietà ed il possesso.

Gli agenti della Cassa Ecclesiastica nelle antiche provincie del Regno essendo gli Insinuatori e Ricevitori demaniali, cui qui corrispondono i Preposti del Bollo e Registro, a questi funzionarj saranno demandate la maggior parte delle operazioni occorrenti per l'esecuzione della legge sotto la Direzione della Sovrintendenza delle Finanze, finchè dal Governo del Re non siasi altrimenti provveduto.

Dovendo però la presa di possesso dei beni mobili ed immobili e le misure conservatorie aver luogo immediatamente ed in tutte le provincie contemporaneamente e simultaneamente per quanto possibile, verranno tali operazioni affidate ad appositi delegati da scegliersi fra gli abitanti o fra i funzionarj del luogo dove sono situati i conventi.

Prego pertanto la SV. Illustrissima a volersi subito occupare di questa scelta per avere a disposizione in tutti i Comuni di codesta provincia, ove esistono le Corporazioni soppresse, le persone da incaricarsi sul giorno stesso in cui sarà pubblicata la legge, od al più tardi in quello immediatamente successivo.

Io mi riservo di mandarle cogli esemplari della legge le istruzioni pei delegati, e tutti i moduli dei verbali ed altri stati che occorreranno.

L'avverto che sarà bene di non affidare più di tre o quattro conventi per ciascuna persona.


Sarà pure bene che ciascuna persona sia prima interpellata e dia preventivamente l'assicurazione che eseguirà l'affidatole incarico.

Perchè poi gli incaricati non se ne esagerino le difficoltà Ella farà loro sentire che i principali atti da eseguirsi sono unicamente i seguenti — L'ingresso nei conventi, e la dichiara d'assumere possesso dei beni a nome della Cassa Ecclesiastica — la visita degli archivi, la ricognizione, numerazione del denaro, biglietti di banca, cedole ed obbligazioni dello Stato, dell'argenteria del Convento, di quella della Chiesa, Cappella, dei quadri, statue, manoscritti, medaglie ed altri oggetti preziosi — l'apposizione dei sigilli su tutti li suddetti oggetti, meno sul denaro contante; l'intimazione al Capo od all'amministratore del Convento di pre-

sentare entro 40 giorni tutti gli stati che saranno prescritti, e le testimoniali di stato del bestiame, delle scorte, dei mobili, e dei raccolti pendenti; il ritiro degli stati che dovranno essere rimessi dal Capo od amministratore del Convento — Tutte queste operazioni saranno descritte nel modulo dei verbali.

Mentre sto in attesa di conoscere il nome delle persone che Ella avrà in animo di delegare per ciascun Convento confido nella di Lei prespicacia ed attività che la scelta sarà presto fatta e cadrà sovra soggetti capaci di ben disimpegnare le operazioni loro affidate.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.



N. 207

14 Dicembre 1860

Circolare del Commissario generale ai Presidenti della Corte d' Appello, e dei Tribunali di prima Istanza, relativa alla esecuzione del Decreto di soppressione delle Corporazioni religiose.

Perugia 14 Dicembre 1860.

Con Decreto del 11 corrente, che sarà promulgato lunedì p. v. (17), vennero soppresse tutte le Corporazioni religiose e gli Stabilimenti ecclesiastici di qualsivoglia genere; i loro beni vennero attribuiti alla Cassa Ecclesiastica dello Stato, ed io ho già date le disposizioni, perchè a nome della medesima ne sia preso possesso; i Commissarj provinciali sceglieranno le persone per questi atti, cui sarà dato principio martedì p. v. (18 del corrente mese); i delegati dovranno procedervi senza interruzione, uniformandosi alle istruzioni di questa Soprintendenza delle Finanze state da me approvate con Decreto del 12 corrente.

Sebbene io vada persuaso che non incontreranno nè opposizioni, nè ostacoli all' adempimento del loro mandato, tuttavia per assicurare che in ogni caso forza rimanga alla legge, e il Decreto surriferito riceva la sua esecuzione, invito la S. V. a voler disporre perchè tutte le autorità giu-

diziarie, ed in ispecie i Giudicenti vi cooperino sia coi loro lumi, sia col loro intervento personale agli atti di possesso occorrendo, e con tutte quelle altre disposizioni che le circostanze potranno richiedere.

Mentre mi riservo di far pervenire a tutte le Autorità predette per di Lei mezzo copia delle suddette istruzioni della Soprintendenza, ne comunico intanto alla S. V. un esemplare (a) onde possa averne norma, e provvedere perchè in senso delle medesime il concorso di quelle autorità riesca efficace nei casi in specie che i delegati vi facessero appello per superare opposizioni od ostacoli. Io confido nell'alta intelligenza e nel conosciuto zelo di tutta la Magistratura, che in questa come in tutte le altre circostanze darà nuove prove della di Lei saviezza e del di lui interessamento per l'osservanza delle leggi.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

(a) Queste istruzioni, con appendice, si trovano al numero di serie 189.

Circolare del Commissario generale ai Commissarj Provinciali di Spoleto, Rieti, e Perugia relativa alla esecuzione del Decreto 14 corrente sulla soppressione delle Corporazioni religiose.

Perugia 14 Dicembre 1860

Il Decreto sulla soppressione delle Corporazioni religiose e degli altri Stabilimenti Ecclesiastici sarà pubblicato lunedì 17 p. a. sulla Gazzetta Ufficiale di queste Provincie, e da quella data decorreranno i termini stabiliti per lo esegui-mento delle disposizioni contenute negli art. 3, 5, 6, 7, 8, 18 e 21.

È mio intendimento che nel giorno successivo al sovrindicato, martedì 18 corrente, tutte le persone che la SV., a norma di quanto le scriveva col precedente mio foglio dell' 11, avrà delegate per la presa di possesso, procedano a tale operazione contemporaneamente e per quanto possibile simultaneamente (cominciando alle ore 9 del mattino). Esse dovranno scrupolosamente attenersi alle istruzioni redatte in questa Soprintendenza delle Finanze e da me approvate con Decreto del 12 corrente, (a) impiegando all' uopo e distribuendo ai Capi e Superiori dei Conventi li stampati che si troveranno annessi.

Prima del giorno sovrapprefisso, e forse coll'ordinario di domani, sarà trasmesso a VS. il numero di esemplari presuntivamente sufficienti delle suddette istruzioni, non che dei moduli degli stampati; ora non ne compiego che alcuni esemplari onde la SV. possa pigliarne subito conoscenza, ed essere così in grado nel diramarli d'aggiungersi quelle maggiori dilucidazioni che credesse del caso per renderne più facile l'intelligenza e l'applicazione.

Raccomanderà sovra tutto ai Delegati la massima moderazione e l'urbanità dei modi nell'adempiere al prescritto delli art. 3 e 10 delle istruzioni; vedrà inoltre la SV. se pei monasteri con clausura non sarà il caso di rivolgersi dapprima alla autorità Ecclesiastica per richiederla di dare le disposizioni occorrenti all'ingresso nel Chiostro; qualunque però sia l'esito di tale officio, ove la SV. vi si determini, e delle successive pratiche dei delegati per aver libero l'ingresso, e la consegna degli oggetti indicati nelle istruzioni, dovranno ad ogni modo, e colle formalità prescritte, le operazioni assegnate ai delegati aver luogo quand'anche per ottenere l'accesso nei Chiostrì si dovessero forzare le porte o rompere i muri.

Oltre li Stabilimenti degli ordini monastici e delle Corporazioni regolari e secolari, il Decreto sopprime pure i Capitoli delle Chiese Collegiate, le Abbazie non aventi esercizio di giurisdizione o cura d'anime, i benefizj semplici, le Cappellanie Ecclesiastiche e laicali, ed ogni altra istituzione pia il cui reddito eccede l'ammontare dei pesi che le sono inerenti.

A scanso però di confusione e di reclami Ella non farà assumere per ora possesso dai Delegati che degli Stabilimenti degli ordini monastici soppressi, cioè Conventi dei Frati e

monache possidenti e mendicanti contemplati nell' art. 1.º del Decreto, e dei Capitoli delle Chiese Collegiate, delle Abbazie, benefizi e Cappellanie vacanti di cui all' art. 2, riservandomi di provvedere in seguito per la presa di possesso di tutti gli altri Enti o Corpi morali colpiti dal Decreto.

Per di lei norma e dei delegati le acchiudo un Elenco di tutte le Corporazioni religiose che risultano possidenti dalle Cancellerie Censuarie in codeste Provincie; la SV. avrà cura di far riconoscere se trovasi esatto, e di modificarlo e completarlo occorrendo, aggiungendovi le Corporazioni dei Mendicanti: e mi farà poi conoscere le variazioni e le aggiunte fatte, col nome, cognome, dimora delle persone cui avrà delegati li atti della presa di possesso.

Intanto perchè questi atti seguano colla maggior possibile regolarità, io mi rivolgo ai Signori Presidenti dei Tribunali di Prima Istanza invitandoli a dare le disposizioni onde tutti i membri del Giudiziario, ed in specie i Giudicenti prestino il loro efficace concorso al miglior esito dei riferiti atti, e coi loro lumi e sia col personale loro intervento occorrendo. Ella farà analoghi eccitamenti agli Ufficiali di pubblica sicurezza raccomandando loro non solo di prestare e far prestare dalle guardie l'opera e l'assistenza loro, facendo all'uopo anche da testimoni, ma d'invigilare attentamente per scoprire ed accertare i trafugamenti, i tagli di piante, i contratti dolosi, ed ogni altro fatto che si fosse commesso, o stesse per commettersi a pregiudizio della Cassa Ecclesiastica.

I preposti del Bollo e Registro cui competerà in seguito di procedere alla formazione dell'inventario dei beni di detti Stabilimenti, e di eseguire tutti gli altri atti d'amministrazione che loro saranno domandati; gli impiegati delle Dogane

e dei Sali e Tabacchi saranno pure ingiunti dal Dicastero loro superiore a coadiuvare al buon andamento ed esito dei riferiti atti di presa di possesso.

Di mano in mano che perverranno alla SV. le dichiare, stati e certificati di cui all' alinea dell' Art. 5.º ed agli articoli 8 e 9 del Decreto di soppressione, la SV. li farà registrare sul protocollo di codesto R. Commissariato provinciale, ordinerà al protocollista che ne dia ricevuta citandovi il numero del protocollo, e li trasmetterà quindi alla Sovrintendenza delle finanze in Perugia.

Infine senza pretendere di variare le scelte che Ella potesse aver già fatte, ma unicamente per agevolargliole, le trasmetto qui la nota di alcuni nomi che mi vennero designati quali esperti e capacissimi di eseguire li atti di presa di possesso e quelli successivi d'estimo del bestiame esistente nei poderi e delle raccolte pendenti, cioè:

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

(a) Queste istruzioni si trovano riportate nella presente Raccolta al numero di Serie 189.

Circolare del Soprintendente delle Finanze agli impiegati del ramo finanziario, relativa alla esecuzione del Decreto 11 Dicembre corrente sulla soppressione delle Corporazioni religiose.

Perugia 14 Dicembre 1860

Un Decreto di questo Regio Commissariato Generale in data dell'11 corrente, che verrà però promulgato sulla Gazzetta Ufficiale solo lunedì p. v. (17 corrente), ha soppresso tutte le Corporazioni e gli Stabilimenti di qualsivoglia genere degli ordini Monastici e delle Corporazioni regolari o secolari, come pure i Capitoli delle Chiese Collegiate, le Abbazie, Benefizii, ed altri Enti Ecclesiastici.

La proprietà, il possesso e la amministrazione dei beni già spettanti ai suddetti stabilimenti passano alla Cassa Ecclesiastica dello Stato istituita nelle antiche provincie colla Legge 29 Maggio 1855.

Fino a che però il Governo del Re non abbia dato al riguardo le opportune disposizioni questa Regia Soprintendenza delle Finanze dovrà provvedere all'esecuzione del riferito Decreto giusta quanto prescrive l'art. 22 del medesimo.

In obbedienza a tale prescrizione io ho già sottoposte, ed ottenni che fossero approvate dal Regio Commissario Generale, le istruzioni (a) ai Delegati per la presa di possesso dei suddetti beni, cui dovrà darsi principio martedì p. v. (18 corr. mese).

La scelta delle persone che dovranno procedere a tali atti verrà fatta dai Signori Commissarj provinciali. Importa però che tutti gli Agenti del Governo ed in specie i Preposti del Bollo-registro, cui sarà in seguito dimandata la formazione dello Inventario e parte dell' amministrazione dei beni, prestino intanto il loro efficace concorso al buon esito dei suddetti atti di presa di possesso, sia col procedervi essi stessi, ove vengano loro affidati; sia coll' intervenirevi, ove ne siano richiesti; sia infine coadiuvando colla loro opera e coi loro consigli in quel miglior modo che sarà loro possibile.

Raccomando pertanto a tutti gli Impiegati del Bollo-registro, Cancellieri del Censo, Agenti Doganali, e del ramo Sali-Tabacchi, come pure d' ogni altro ramo, di cooperare, come ho loro indicato, e di adoprarsi con tutta l' attività e zelo, perchè li surriferiti atti della presa di possesso si compiano colla maggiore regolarità e sollecitudine.

Essi dovranno pure procurare di scoprire ed accertare i trafugamenti, i tagli di piante, i contratti dolosi ed ogni altr' atto o fatto che si fosse commesso o stesse per commettersi a pregiudizio della Cassa Ecclesiastica, riferendone immediatamente alle autorità Giudiziarie per la punizione dei colpevoli, ed a questa Soprintendenza delle Finanze per quelle altre provvidenze che saranno del caso.

Il Soprintendente
P. C A R I G N A N I.

(a) Queste Istruzioni si trovano nella presente Raccolta al num. di serie 489.

Decreto che dichiarando opera di pubblica utilità la strada da Guardea a Lugnana, stanziata all' uopo un sussidio di L. 4000.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che il Comune di Guardea ha da qualche tempo intrapresa l'apertura di una strada, la quale dal paese mettendo alla via Comunale di Lugnano, valga ad aprirgli la comunicazione con Amelia, Terni, e Narni :

Considerando, che per insufficienza di mezzi, quel Comune fu costretto a desistere da un' opera che può riuscire al maggiore sviluppo della sua ricchezza, offrendogli il mezzo necessario a portare sui mercati dei paesi limitrofi i prodotti di quel suolo feracissimo :

Visto il Decreto di questo Regio Commissariato Generale in data 5 Novembre 1860 :

Visto il progetto e la perizia relativa all' esecuzione di tale tronco di strada :

Visto l' Editto pontificio del 3 Luglio 1854 sull' espropriazione per causa di utilità pubblica :

Vista l'istanza promossa dal Municipio di Guardea per essere autorizzato e sussidiato a proseguire l'opera suddetta :

D E C R E T A

Art. 1. Il tratto di strada già incominciato a costruire da Guardea alla Comunale di Lugnano è dichiarato opera di pubblica utilità.

Art. 2. È autorizzato il Comune di Guardea a proseguire l'esecuzione secondo il piano allegato al presente Decreto.

Art. 3. Al medesimo Comune è accordato un sussidio di Lire 4000 esigibili dal pubblico erario sull'esercizio 1861.

È ordinato che il presente Decreto sia inserito nella raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 11 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che dichiarando opera di pubblica utilità il Ponte sul Chiagio nella strada Salara Fabrianese, stanziata all' uopo, sotto certe condizioni, un sussidio di L. 20,000.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Considerando che la strada Salara Fabrianese costruita fin presso il Rio di Valfabbrica rimane ora interrotta là dove interseca il fiume Chiagio, dacchè nel Settembre 1859 la piena dell' acqua vi distrusse il Ponte :

Considerando che ai lavori di quella via non si continuò a dar mano per controversie insorte sotto il cessato regime intorno alla miglior linea, ove avesse la medesima a proseguire, e che tuttavia è a prendersi in proposito una determinazione degna del maturo esame e degli studj dei periti nell' arte :

Considerando che se venisse approvato un partito pel quale la strada provinciale non avesse ad oltrepassare il Chiagio, ove esiste l' antico ponte, ma dovesse volgersi invece lungo la destra riva salendo verso un passo superiore, ne conseguirebbe che per la prosecuzione dal Chiagio a Valfabbrica ed ai Comuni limitrofi la stessa via rimarrebbe Comunale :

Considerando che se gl' indugi sono necessari a ben risolvere una lunga e grave questione, non debbono perciò tornare a danno dell' industria, del commercio, dei rapporti di ogni maniera di quei paesi cui è urgente il valersi di detta via:

Considerando come importi che il ponte sia intanto senza indugio ricostruito, per rendere alle diverse Comuni della Provincia di Perugia, dal fiume divise, la necessaria comunicazione:

Visto il Decreto di questo R. Commissariato Generale in data 3 Novembre p. p. col quale è stanziato un fondo di sussidio per quelle spese di strade le quali accrescano in queste provincie la più pronta formazione e distribuzione della ricchezza:

Vista l' istanza del Municipio di Perugia in data 21 Novembre 1860 che chiede provvedimenti di urgenza per la detta strada :

Visto il progetto e la perizia per la riedificazione del Ponte sopraindicato ;

D E C R E T A

Art. 1. La ricostruzione del Ponte sul Chiagio nella Strada Salara Fabrianese è dichiarata opera di pubblica utilità.

Art. 2. È autorizzato il Municipio di Perugia a provvedere alla costruzione del Ponte sul Chiagio nella strada Salaria Fabrianese secondo il piano di esecuzione allegato al presente Decreto.

Art. 3. Sul fondo delle Lire 200,000 assegnato col Decreto 5 Novembre p. p. è accordato al Municipio di Perugia per la costruzione di tal Ponte un sussidio di Lire 20,000.

Art. 4. Nel solo caso che la prosecuzione della via Salaria Fabrianese fosse dichiarata Provinciale, la Provincia dovrà rifondere al Comune di Perugia la spesa incontrata per la costruzione del Ponte, meno le Lire 20,000 dell'assegnato sussidio che rimarranno a beneficio dell'opera compiuta e dichiarata di pubblica utilità.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 11 Dicembre 1860.

Il R Commissario Generale
G. N. PEPOLI

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.



Decreto che autorizza la Società generale delle strade ferrate Romane, ad eseguire li studj occorrenti per due Ferrovie nel territorio dell' Umbria.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Visti i Decreti di questo Regio Commissariato generale in data 29 Ottobre e 5 Novembre prossimi passati, serie num. 79 e num. 96, coi quali è concessa al Municipio di Perugia l' autorizzazione di procedere agli Studj di una ferrovia fra il confine Aretino e la Pio-Centrale, ed al Municipio di Orvieto la stessa facoltà per gli Studj di una Via ferrata che congiunga la Senese alla Pio-Centrale suddetta:

Considerando che l' accordare l' autorizzazione medesima ad altri che aspiri alla costruzione delle Vie sopraindicate,

giova a raddoppiare gli Studj, dal confronto dei quali risulti la maggiore utilità e convenienza delle linee proposte :

Vista l'istanza della Società generale delle Ferrovie romane in data 14 p. p. Novembre.

D E C R E T A

Art. 1. La Società generale delle Ferrovie Romane è autorizzata a procedere agli Studj per due ferrovie nel territorio dell' Umbria ; l' una delle quali partendosi dal confine della provincia Aretina, e passando presso la città di Perugia, vada a congiungersi alla ferrovia centrale Romana, e l' altra che proseguendo la Senese per Chiusi si volga ad Orvieto e ad Orte verso Roma lungo i Fiumi Chiana, Paglia e Tevere.

Art. 2. La Società stessa nell' eseguire tali studj a propria spesa, avrà obbligo di provvedere all' interesse ed alle indennità dei proprietarj dei terreni, sui quali sarà per fare i rilievi d' Arte.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 11 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che detta diverse disposizioni per la esecuzione del Decreto 29 Settembre p. p. relativo al distacco degli affreschi, pei quali sia riconosciuta la necessità di tale operazione.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Considerando quanto importi allo Stato la conservazione degli oggetti di arte, i quali formano una delle glorie non ultime d' Italia ;

Visto il Decreto del 29 settembre col quale viene istituita una Commissione pel suddetto fine ;

Sentito il parere della Commissione Artistica :

D E C R E T A

Art. 1. Ove la Commissione Artistica giudichi assolutamente necessario alla conservazione di alcuna pittura, che essa sia distaccata dal muro, ne darà formale intimo al Direttore della Chiesa o del pubblico Stabilimento in cui esiste,

aggiungendo che l'opera del distacco deve essere affidata all'Artista perugino Silvio Pampaglini perito in siffatti lavori.

Art. 2. Il prezzo dei distacchi compreso tutto ciò che può occorrere a fine di condurre a compimento il lavoro, è determinato a lire italiane venticinque per ogni metro quadrato, più le spese di viaggio da Perugia al luogo dove trovasi la pittura da distaccarsi che sono a carico del Committente.

Art. 3. L'opera distaccata dal muro dovrà poi essere collocata in pubblica vista affinché gli amatori e studiosi di Belle Arti abbiano agio di ammirarla e valersene ad esempio.

Art. 4. Nel caso in cui il Direttore della Chiesa o del pubblico Stabilimento si ricusasse, o tardasse per lo spazio di due mesi dall'intimo di fare eseguire il distacco riconosciuto necessario dalla Commissione Artistica, esso verrà eseguito a diligenza ed a carico dell'Accademia di Belle Arti di Perugia, la quale perciò avrà il diritto di trasportare la pittura alla sua Pinacoteca a comodo degli studiosi, e a decoro della Provincia.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo addì 11 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che pone a riposo il Direttore Postale Enrico Daddi.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

DECRETA

Articolo unico. Il signor Enrico Daddi Direttore postale in disponibilità, è messo a riposo coll'annua pensione di lire 1800 annue a far tempo dal 1.º Dicembre corrente.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato

866

Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

**Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno
11 Dicembre 1860.**

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che pone a riposo il Direttore Postale Carlo Paolucci.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

D E C R E T A

Articolo unico. Il signor Carlo Paolucci Direttore postale in disponibilità, è messo a riposo, con diritto a far valere i suoi titoli per la pensione a norma di legge.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissa-

868

riato Generale, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno
11 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che pone a riposo l'impiegato Postale Tommaso Ravanelli.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

D E C R E T A

Articolo unico. Ravanelli Tommaso Porta lettere addetto alla Direzione postale di Fuligno, è messo in riposo, con pensione di lire duecento annue, a far tempo dal 1.º Dicembre corrente.

È ordinato che il presente Decreto sia inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato,

870

mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno
11 Dicembre 1860.

Il Regio Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che, in sequela di qualche avvenuta rinunzia, completa la commissione istituita con Decreto del 7 Novembre p. p. per le liquidazioni conseguenti all'abolizione del Macinato.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto di questo Regio Commissariato Generale in data 7 novembre scorso, serie num. 111, col quale fu nominata una Commissione incaricata delle liquidazioni conseguenti all'abolizione del Macinato stabilita con altro Decreto in data 29 Ottobre antecedente, serie num. 71 ;

Vista la rinunzia del sig. Filippo Tantini uno dei componenti di essa Commissione in causa di importanti servigi che portano la sua assenza da Perugia ;

Considerando che i signori cavaliere Federico Rinaldi e conte Giuseppe Capocci Camporeali soli rimasti di essa Commissione non possono bastare a così importante incarico, e che è necessario darle un centro d'azione :

D E C R E T A

Art. 1. Il R. Sopraintendente di Finanza è incaricato della Presidenza di essa Commissione, la quale definitivamente si comporrà dei seguenti Signori :

CAV. FEDERICO RINALDI.

FRANCESCO MARCH. DONINI-ALFANI.

CONTE GIUSEPPE CAPOCCI CAMPOREALI.

N. U. EVELINO WADDINGTON.

N. U. CARLO BARTOCCI.

Art. 2. Il R. Sopraintendente convocherà i detti Signori pel giorno 17 corrente, e darà opera che sia eseguito nel più breve termine possibile, per ciò che spetta la ripetuta Commissione, il citato Decreto 29 Ottobre p. p. num. 71.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo addì 11 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che stabilisce onorificenze e pensioni per chi prese parte ai fatti di Perugia del 20 Giugno 1859 e per li individui delle famiglie di questi che vi perdettero la vita.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL'UMBRIA

Considerando che la valorosa resistenza che opposero i Perugini il 20 Giugno 1859 ai mercenarii stranieri, che vennero a loro imporre di nuovo il giogo del dominio clericale, fa parte delle gesta nazionali di cui si onora l'Italiano Risorgimento :

Considerando che quelli che presero parte a quel combattimento hanno diritto alla riconoscenza nazionale, ed

è sacro dovere perpetuar la memoria dei loro nomi ad esempio ed onore :

Considerando che alcuni rimasti feriti non sono più abili al lavoro, ed alcune famiglie di quelli che vi morirono languono nella miseria :

DECRETA

Art. 1. Quelli che presero parte alla difesa di Perugia nel giorno 20 Giugno 1859 sono dichiarati benemeriti della Nazione.

Art. 2. I nomi di tutti quelli che vi perdettero la vita, saranno entro due mesi scolpiti in apposita Tavola di bronzo o di marmo, da porsi nell'Albo Pretorio di questa Città, a cura e spesa del Municipio.

Art. 3. Tanto i feriti ridotti inabili al lavoro, e bisognosi di soccorso, quanto le vedove e le famiglie dei morti in causa del combattimento, perciperanno sull'Erario pubblico una pensione di Lire 30 mensili, colle norme stabilite per le pensioni delle vedove e delle famiglie dei militari dalla Legge Sarda 27 Giugno 1850 mandata a pubblicare in queste Provincie con Decreto di questo R. Commissariato Generale del 6 Novembre p. p. Serie N. 110.

Art. 4. Le dimande per l'effetto dell'Art. antecedente saranno indirizzate al Sindaco del Municipio di Perugia, il quale in appoggio alle opportune attestazioni curerà l'emissione del Decreto di concessione della pensione per mezzo dell'Autorità Governativa della Provincia.


È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 11 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che esonera il Comune di Norcia dall' arretrato di certa Tassa, perchè l' eroghi in oggetti di pubblica utilità, e cede in sua proprietà il Forte detto della Castellina.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Vista la domanda del Municipio di Norcia ;

Visti i Rapporti dei Signori R. Commissario della Provincia di Spoleto e R. Vice Commissario del Circondario di Norcia ;

Considerando che la Città di Norcia risente ancora i dolorosi effetti dei danni cagionati dal terremoto del giorno 22 agosto dell' anno scorso, in merito ai quali furono già dati provvedimenti col Decreto di questo R. Commissariato Generale in data 30 Novembre p. p. Serie N. 154.

Considerando che quel Municipio ha d' uopo di speciale soccorso pei dispendii in causa della detta sventura sostenuti coll' essere alleggerito di parte delle spese portategli dal nuovo ordinamento :

Considerando degno di considerazione quanto quel Municipio espone riguardo al Forte così detto della Castellina, il quale essendo stato eretto dal cessato Governo a solo scopo di repressione politica è giusto sia convertito in pubblico vantaggio oggi che quella popolazione ha con tanto entusiasmo acclamato liberamente il suo Re :

D E C R E T A

Art. 1. Al Comune di Norcia sono condonate le quote attribuitegli dal cessato Governo sulla Tassa del quarto del Milione delle quali è arretrato il pagamento sin dal 1857 inclusive a tutto il corrente anno, con ingiunzione di erogare altrettanta somma in opere di pubblica utilità.

Art. 2. Il così detto *Forte della Castellina* è dato in libera proprietà al Comune di Norcia.

È ordinato che il presente Decreto sia pubblicato ed inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetta di osservarlo, e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 11 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che estende ai militari destituiti in pena di fatti patriottici le benevole disposizioni del Decreto 26 Settembre Serie N. 28 per li Impiegati civili.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto 26 Settembre 1860 Serie N.º 28.

DECRETA

Art. 1. È esteso anche ai militari destituiti in pena di sensi e fatti patriottici quanto per gli impiegati civili fu disposto dal sopracitato Decreto :

Art. 2. La stessa Commissione istituita nel ripetuto Decreto è incaricata di ricevere ed esaminare i titoli e diritti che verranno presentati dai militari.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 11 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che dichiara obbligatorio per tutti li impiegati, per li Ufficiali della Guardia Nazionale ec. il giuramento di fedeltà al Re ed allo Statuto.



**IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA**

Considerando che queste Provincie pel loro libero ed unanime voto, e per l' accettazione di esso tanto magnanimamente espressa da S. M. il Re Vittorio Emanuele II. possono considerarsi già annesse agli antichi suoi Stati, quantunque manchi il formale Decreto che le comprenderà insieme a tutte le altre nuove Provincie.

DECRETA

Art. 1. Dalla data del presente Decreto è obbligatorio per tutti gl' impiegati stipendiati dal Governo il giuramento nella formola seguente:

*« Io N. N. giuro di essere fedele al Re VITTORIO
» EMANUELE II, ed ai suoi Reali Successori, di osservare
» lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare
» le mie funzioni di nel solo scopo del bene inse-
» parabile del Re e della patria.*

Art. 2. Tale giuramento sarà prestato dai Signori Sin-

daci, dagli Ufficiali della Guardia Nazionale e dagli impiegati tutti amministrativi avanti il Regio Commissario d'ogni Provincia od avanti al regio Vice Commissario del rispettivo Circondario; e per questa prima volta avanti ai medesimi sarà prestato pure da tutti gl'impiegati finanziarij, delle poste, e telegrafi, eccettuati quelli addetti alla Soprintendenza di Finanza, ed alla Direzione Centrale Poste e Telegrafi ed al Regio Commissariato Generale, che lo presteranno dinanzi al Regio Commissario Generale o ad un suo Delegato. Gli impiegati Giudiziarj tutti lo presteranno dinanzi ai Presidenti dei Tribunali di Prima Istanza di ciascuna Provincia, e questi Presidenti avanti ai Regj Commissarii Provinciali, e infine i componenti il Tribunale d'appello lo presteranno dinanzi al Regio Commissario Generale.

Art. 3. Tale giuramento sarà prestato come sopra (dietro presentazione di chi è obbligato a prestarlo, senza che debba correre invito) entro i giorni 13, 14, 15, 16, del corrente mese e non più tardi; e saranno trasmessi direttamente al Regio Commissario Generale i verbali relativi in doppio firmati da quelli che hanno prestato e da quelli che hanno ricevuto il giuramento, non che da due testimoni alle firme.

È ordinato che il presente Decreto venga inserto nella Raccolta degli Atti ufficiali di questo R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 12 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che proroga a cinque giorni il termine già fissato a 24 ore per la denunzia dei casi di morte.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Visto l' Articolo 486 del Titolo XIII del Codice Civile Albertino in revisione, posto in vigore colla Legge promulgata ne' 31 Ottobre 1860 da questo R. Commissariato Generale, il quale prescrive che le dichiarazioni di morte siano fatte all' Ufficio di Stato Civile nel termine di 24 ore.

Considerando come in alcuni luoghi di queste Provincie si renda troppo malagevole agli abitanti il recarsi al Capoluogo del Comune per fare in così breve tempo le dichiarazioni suddette :

D E C R E T A

Articolo Unico. — In modificazione a quanto dispone il citato Articolo 486 le dichiarazioni di Morte, che devono esser fatte entro 24 ore avanti l'Ufficiale di stato Civile potranno farsi nel termine di giorni cinque dopo quello dell'avvenuto caso di Morte.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo di 11 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che dichiara opera di pubblica utilità il Ponte sul torrente Caina, nella strada da Corciano a Mantignana, e stanZIA all' uopo un sussidio di L. 3000.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Considerando che la strada Comunale da Corciano a Mantignana è interrotta dalla mancanza di un ponte sul torrente Caina, le cui acque ingrossano di frequente, e rendono impossibile il guado ;

Considerando che per tale impedimento il fertile territorio di Mantignana si trova disgiunto dal paese capo-luogo, onde risente gran danno per l' impedito traffico de' suoi prodotti, e per la difficoltà delle comunicazioni necessarie a provvedere agli abitanti quanto può loro occorrere dal paese di Corciano medesimo ;

Considerando che la costruzione di un ponte che traversi il Caina sopra la chiusa del Molino denominato Calcione, oltre al sodisfare ai suddetti bisogni, serve a tener legata la Via di Corciano alla Nazionale Cortonese ed alle

Vie Comunali dette di Chiugiana, di Capo Cavallo, di Migiana, di Pieve Petroja e del Colle; onde appunto son resi più facili i rapporti, gli scambj, le associazioni fra quei diversi paesi;

Visto il Decreto di questo R. Commissariato Generale 5 novembre p. p.

Vista l'istanza del Municipio di Corciano in data del 22 novembre 1860, colla quale domanda di essere autorizzato e sussidiato per la costruzione di tal ponte;

Visto il progetto e la perizia relativa;

DECRETA

Art. 1. La costruzione del ponte sul torrente Caina alla Chiusa del Molino Calcione nella Strada Comunale da Corciano a Mantignana è dichiarata opera di pubblica utilità.

Art. 2. È autorizzato il Municipio di Corciano a provvedere all'esecuzione di tal ponte secondo il piano allegato al presente Decreto.

Art. 3. Per questo fine viene accordata al medesimo Municipio la somma di Lire 3,000 sul fondo delle Lire 200,000 stanziato col Decreto del 5 Novembre p. p.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella raccolta degli atti ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia li 11 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che dichiara opera di pubblica utilità il tratto di strada dal Cotodino al Carrese nel Comune di Fara, e stanZIA all' uopo un sussidio di L. 5000



**IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA**

Considerando che, quantunque il Comune di Fara, nella Provincia di Rieti, contribuisca più di ogni altro in ragione dell' estimo alle spese delle Strade provinciali, non ha potuto mai sotto il cessato regime ottenere l' apertura di alcun tronco di Strada per comunicare con le altre della provincia, sia verso Rieti, sia verso Roma :

Considerando che neppur col mezzo di un Concorso con altri Comuni limitrofi riuscì a poter mandare ad effetto sul suo territorio tale tratto di Strada, mentre i distretti di Rocca Sinibalda, e Poggio Mirteto conseguirono simile vantaggio :

Considerando che un tronco di Strada dalla Cappella Boccardi al Cotodino, e da questo punto al passo di Correse secondo i Piani di esecuzione degli Ingegneri Banchini e Bandini, bastantemente provvede al maggior bisogno di quel Paese ;

Visti i piani e le Perizie relative alla esecuzione di tale Strada ;

Visto l'Editto Pontificio del 3 Luglio 1854 sulla espropriazione per causa di utilità pubblica ;

Vista l'istanza promossa dal Municipio di Fara colla quale chiede di essere autorizzato e sussidiato al lavoro predetto ;

DECRETA

Art. 1. Il nuovo tratto di Strada dalla Cappella Boccardi al Cotodino, e da questo punto al passo di Correse nel Comune di Fara Provincia di Rieti, è dichiarato opera di pubblica utilità.

Art. 2. Il Municipio di Fara è autorizzato a provvedere per l'esecuzione del medesimo, secondo i Piani allegati a questo Decreto.

Art. 3. Sul fondo delle L. 200,000, assegnato col Decreto 1. Novembre prossimo passato, è accordato per tal fine al Municipio medesimo un sussidio di Lire 5000.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo addì 11 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che pone in disponibilità alcuni impiegati del Tribunale di Spoleto.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

DECRETA

Articolo unico. Giovanni Rondolini e Francesco Nicoletti Giudici processanti presso il Tribunale di Spoleto, e Filippo Bontà 2.^o scrittore nella Cancelleria del medesimo Tribunale sono messi in disponibilità con l'intero stipendio loro assegnato nei rispettivi decreti di nomina.

890 .

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 12 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

N. 226

12 Dicembre 1860

Notificazione del Soprintendente delle Finanze che stabilisce le norme regolamentarie per la liquidazione delle pensioni ad antichi impiegati o loro famiglie da farsi dalla Commissione nominata con Decreto 28 Ottobre p. p. Serie 83 per la liquidazione dei crediti contro il cessato Governo.



A V V I S O

La Commissione incaricata con Decreto di questo Regio Commissario Generale Straordinario per le Provincie dell' Umbria 28 Ottobre 1860, Serie num. 83 della liquidazione dei titoli di credito contro il cessato Governo, ad evitare il ritardo derivante dalla mancanza degli elementi necessarj per decidere con piena cognizione di causa sui servigj degl' Impiegati defunti o giubbilati, invita tutti coloro che si trovino ad avere già avanzata l' Istanza pel conferimento e liquidazione della pensione, o che siano per avanzarne, a far

tenere alla Commissione stessa i documenti giustificativi la legittimità della richiesta, voluti dalle Leggi vigenti a seconda delle diverse Categorie qui sotto notate.

CATEGORIA PRIMA

Giubbilazioni.

1.° Fede di nascita.

2.° Atti di nomina, o originali, o in copia legale, comprovanti tanto la prima ammissione dell'impiegato, quanto i successivi passaggi, o avanzamenti in impieghi stabili nei rami giudiziario, governativo ed amministrativo, e con soldo a carico del pubblico erario; ed ove trattisi di Militari l'originale o la copia autentica dell'ultima patente, del grado o dell'impiego, o un certificato del capo del corpo comprovante la qualità della esistenza al medesimo, se ora sotto ufficiale o comune.

3.° Prova della costante continuazione nel servizio fino all'epoca in cui si domanda la giubbilazione.

4.° Del rilascio del medesimo impiegato costantemente eseguito a favore della Cassa delle giubbilazioni, tanto ordinario sul soldo, quanto straordinario, a seconda dei casi preveduti dalle leggi vigenti; e ciò pel tempo anteriore al 1.° Gennaio 1833.

Nel caso poi di doppio impiego, o di simultaneo godimento di alcuna pensione o assegno a carico dello Stato, dovrà esibirsi pur anco la nomina, o concessione relativa.

5.° Fedi di Professori sanitarj, quando la giubbilazione s'invochi dall'impiegato per abituali incomodi di salute, prima di compire il quarantesimo anno di servizio.

CATEGORIA SECONDA

Pensioni alle Vedove senza figli.

Oltre gli stessi documenti richiesti per le giubbilazioni da accordarsi agli impiegati viventi dal num. 1 al num. 4 inclusivamente dovranno esibirsi le fedi :

- 1.° Della nascita propria.
- 2.° Della morte del rispettivo consorte.
- 3.° Del matrimonio contratto col medesimo.
- 4.° Della permanenza nello stato vedovile.

5.° Della mancanza assoluta di prole, o che la medesima non è contemplata dalla legge per aver diritto alla pensione, perchè in età maggiore se di sesso mascolino, o collocata, se di sesso femminile.

6.° Di non godere assegno o sussidio di sorte alcuna a carico delle Casse pubbliche, o di qualunque pio Stabilimento, e di essere in istato di assoluta povertà, e quante volte o godano un qualche assegno, o abbiano un qualche patrimonio, dovrà documentarsi l'entità dell'uno e dell'altro.

CATEGORIA TERZA

Pensioni alle Vedove con figli.

Dovranno esibirsi gli stessi documenti, come nella precedente Categoria 2.ª, ed in luogo di quello riportato al num. 5 le fedi di nascita dei figli, del loro stato, ed età, della esistenza dei medesimi all'epoca della morte del padre, e se sono femmine anche dello stato nubile o vedovile.

Inoltre la prova di non essere i detti figli se maschi, ancorchè minori, impiegati in qualunque maniera in servi-

gio dello Stato, e di non essere, tanto maschi che femmine, mantenuti o coi prodotti di qualche pia istituzione in alcun collegio, o luogo di educazione, ovvero a spese del Governo in qualche pubblico Stabilimento, se poi maschi di età maggiore di essere incapaci per qualunque fisico impedimento a procurarsi il vitto. In fine, se femmine in istato vedovile, la prova che convivevano col padre all' epoca della morte, non hanno risorsé dal patrimonio del defunto marito, nè percepiscono alcun assegno dalle Casse pubbliche o di qualunque pio Stabilimento.

CATEGORIA QUARTA

Pensioni ai figli Orfani.

Dovranno esibirsi gli stessi documenti descritti dal num. 1 al num. 4 inclusivamente della Categoria 1.^a

Quelli descritti ai numeri 1, 2, 3 e 6 della Categoria 2.^a

Quelli notati nella seconda parte della precedente Categoria 3.^a

Ed in oltre la fede di morte della propria madre.

CATEGORIA QUINTA

Pensioni ai Genitori.

Dovranno esibirsi :

La fede della nascita propria.

Certificato per la madre della legittima qualità di madre, e se vedova, certificato di permanenza nello stato vedovile.

Gli stessi documenti dal num. 1 al num. 4 inclusivamente della Categoria 1.^a

La fede di morte del figlio impiegato, come al num. 2 della Categoria 2.^a

Certificato comprovante che il defunto figlio non abbia lasciato vedova o figli.

Quello dell' assoluta povertà, e di non godere alcun assegno o pensione, come al num. 6 della medesima 2.^a Categoria.

La prova infine che non avendo altri mezzi di sussistenza, ed essendo inabili a procacciarsi il vitto con i propri sudori, o per l' età avanzata, o per abituali incomodi di salute, venivano alimentati dal figlio mentre viveva col soldo dell' impiego.

CATEGORIA SESTA

*Per gli assegni alle vedove, ai figli ed ai genitori
degli impiegati morti in giubilazione.*

Dovrà esibirsi :

- 1.º Il brevetto, o foglio di pagamento del giubilato.
- 2.º La fede di morte del medesimo.

Quindi tutte le altre prove descritte nelle precedenti Categorie, a seconda dei casi specifici, meno quelle relative al servizio ed al soldo dell' impiego che sosteneva prima della giubilazione.

Perugia li 12 Dicembre 1860.

Il Soprintendente
P. C A R I G N A N I.

Il Segretario
ADONE SCHIOCCOLINI.



Decreto che distribuisce fra le Provincie e Comuni dell' Umbria l' annuo assegnamento di L. 400,000, che con Decreto 11 Dicembre corrente Serie N. 168 fu stanziato sulle rendite dei beni delle Corporazioni religiose soppresse a sussidio per l' istruzione e la beneficenza.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto l' art. 17 - alinea a) del Decreto di questo R. Commissariato Generale del giorno 11 del corrente mese Serie N. 168, col quale è statuito un assegnamento di annue Lire *Centomila* italiane per coadiuvare l' istruzione e la beneficenza in queste Provincie, da riservarsi sulle rendite dei beni delle Corporazioni Religiose con esso Decreto soppresse :

Art. unico. Il detto assegnamento annuo di Lire 100,000 viene distribuito nel modo che segue :

a) Al Comune di Perugia a profitto dell' Università degli Studj L. 18000, a profitto dell' Accademia di Belle Arti 2000.

b) Al Comune di Rieti L. 10000 per istituire un Convitto Nazionale.

c) Al Comune di Spoleto L. 10000 per dotazione di un Istituto Agrario da istituirsi in detta Città.

d) Ai due benemeriti Istituti Crispoldi degli Artigianelli e delle Poveré Fanciulle in Todi L. 2000.

e) Al Comune di Narni L. 4000 in sussidio per le Scuole Ginnasiali.

f) Al Comune di Amelia L. 4000 in sussidio per le Scuole Ginnasiali.

g) Alle Provincie di Perugia Orvieto e Spoleto L. 20000 per esservi ripartite dai Consigli Provinciali a profitto dell'istruzione elementare.

h) Alla Provincia di Perugia e Orvieto L. 10000, alla Provincia di Spoleto L. 10000, alla Provincia di Rieti L. 10000 in sussidio per la fondazione e pel mantenimento di Ricoveri di Mendicità, a profitto di ciascuna intera Provincia, da aprirsi tali ricoveri per la Provincia di Perugia e Orvieto nella Città di Fuligno, per le Provincie di Spoleto e Rieti in queste stesse Città.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 13 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che stanziava e distribuisce ad oggetti di beneficenza la somma di lire 400,000 per una volta sulla tassa del 2 per cento sulla rendita dei beni Ecclesiastici.



**IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA**

Visto il Decreto in data del giorno 11 del corrente mese Serie N. 168, col quale furono soppresse le Corporazioni religiose ;

Considerando che tale Atto fu dettato anche per riparare ai danni dell' accattonaggio, in grandi proporzioni sviluppato in queste Provincie per la poca e male intesa carità esercitavi :

Considerando che il massimo di essi danni è la perdita dell' amore al lavoro, tanto necessario alla ricchezza Nazionale, e sola fonte di ben essere per le classi povere :

Considerando che è d' uopo togliere il doloroso spettacolo di tanti fanciulli che, nell' abbandono delle loro misere famiglie, limosinando si deturpano l' animo e crescono a tutte le malefiche conseguenze dell' ozio.

Considerando che oltre ai sussidii dati alle Provincie con Decreto d'oggi stesso, Serie N. 185 per fondazione e mantenimento di Ricoveri di mendicità, in conseguenza della soppressione delle Corporazioni religiose urgono provvedimenti istantanei; prima che le cure del Governo sortano la loro piena efficacia:

D E C R E T A

Art. 1. Sull'importare della Tassa Straordinaria del 2 per cento sui Beni Ecclesiastici è riservata per una sol volta la somma di Lire italiane *Centomila* da essere esaurita, come segue:

a) L. 50000, in sussidio ad Asili d'Infanzia, da ripartirsi fra quei Comuni, che dimostrino di esser pronti ad attivare tali benefici Istituti.

b) L. 25000 in sussidio a titolo d'incoraggiamento al lavoro, e somministrazioni di mezzi necessari al medesimo.

c) L. 25000 in sussidii caritatevoli a famiglie bisognose di Operai.

Art. 2. Tali sussidii verranno equamente ripartiti dalle Deputazioni Provinciali che verranno costituite.

È ordinato che il presente Decreto sia inserito nella raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno
13 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che revocando l'altro del 4 Ottobre 1860 N. 44 relativo alle indennità agli impiegati per traslocamento, missione ec. pone questo tema sotto la influenza delle Leggi Sarde.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto di questo Regio Commissariato Generale per le Province dell' Umbria in data 4 Ottobre 1860, con cui venne fissata in una misura normale l' indennità dovuta agl' impiegati nei casi di traslocamento, missione od incombenza qualunque, in ragione della distanza e della condizione di famiglia.

Considerando che le disposizioni del succitato Decreto furono determinate unicamente dalle circostanze eccezionali in cui il Governo di queste Province in allora versava, per mancanza di provvidenze scritte e precise che regolassero quelle competenze.

Considerando che ora il precitato Decreto non ha più ragione di essere, non trovandosi in relazione colle leggi e regolamenti dello Stato di cui l' Umbria fa parte.

D E C R E T A

Art. 1. È revocato il Decreto di questo Regio Commissariato Generale in data 4 Ottobre 1860, N.º 44, con cui furono stabilite in una misura normale le indennità dovute agli impiegati nei casi di traslocamento, missione od incombenza qualunque fuori della loro residenza.

Art. 2. A partire dalla data del presente le indennità nei casi sovra contemplati saranno stabilite a norma delle Leggi e Regolamenti in vigore nello Stato Sardo per ciascun ramo di servizio.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 13 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che, derogando in parte a precedenti ordini, stabilisce la misura delle diverse tasse di bollo ec. per le licenze di caccia, libretti d' operai, passaporti ec.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto del 5 Ottobre 1860 con il quale si mandò pubblicare la Legge Sarda 13 Novembre 1859 sull' ordinamento di Pubblica Sicurezza:

Visto il successivo Decreto del 29 Ottobre suddetto, con il quale fu ordinata la pubblicazione del Regolamento 8 Gennaio 1860, per l' esecuzione della citata Legge:

Visto l' altro Decreto del 6 Novembre 1860, col quale si stabilirono le tasse dovute sulle licenze e libretti contemplati nella Legge Sarda per la pubblica sicurezza, e sulle permissioni da caccia volute dall' antecedente Legge 26 Giugno 1853;

Visto infine il decreto del 10 Novembre suddetto, con il quale fu ordinato che al partire del 1.º Gennaio 1861, la moneta d' argento in Lire Italiane pari a franchi, sarà la moneta legale delle Province amministrate dal R. Commissariato Generale dell' Umbria:

Considerando che in virtù di quest'ultimo Decreto si rende necessario annullare i prezzi fissati con il decreto del 6 Novembre riducendoli da moneta romana a moneta Italiana:

D E C R E T A

Art. 1. Le licenze contemplate nella legge della pubblica sicurezza sono soggette alla Tassa di bollo di Cent. 50.

Art. 2. I libretti degli operai e delle altre persone di servizi contemplate nella suddetta Legge sono soggetti alla tassa di bollo di Cent. 25.

Art. 3. Le licenze per le permissioni di caccia contemplate nella Legge 26 Giugno 1853 sono soggette alle rispettive tasse di Lire 10 e di Lire 30.

Art. 4. I franco-bolli per i passaporti saranno soggetti al pagamento per il loro corrispondente valore di Lire una e di Lire 10.

Art. 5. È derogato ai decreti anteriori per quella parte che si oppongono al presente, il quale dovrà avere forza ed effetto con il 1.º Gennaio 1861.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia li 11 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che approva ed ordina eseguirsi le istruzioni per l'esecuzione del Decreto 11 Dicembre corrente di N. 168 portante la soppressione degli Stabilimenti religiosi ed Ecclesiastici.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL'UMBRIA

Visto il Decreto di questo Regio Commissariato Generale in data 11 corrente mese, col quale vennero soppressi li stabilimenti Religiosi.

DECRETA

Art. unico. Sono approvate ed avranno piena ed intera esecuzione le istruzioni annesse al presente Decreto vidimate

dal Soprintendente delle Finanze nelle Provincie dell' Umbria per l' esequimento del Decreto 11 corrente mese di questo Commissariato Generale col quale vennero soppressi li stabilimenti Religiosi ed Ecclesiastici.

Perugia dal Palazzo Governativo questo giorno 12 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

(Seguono le Istruzioni)

SOPRINTENDENZA DELLE FINANZE**PER LE PROVINCE DELL'UMBRIA**

Istruzioni per l'eseguimento del Decreto di soppressione degli Stabilimenti Religiosi ed Ecclesiastici ai Delegati della presa di possesso dei beni già loro spettanti, a nome e per conto della Cassa Ecclesiastica dello Stato.



Art. 1. Ogni delegato dovrà portarsi nei tre giorni consecutivi alla pubblicazione della legge ed alle ore nove del mattino nelli stabilimenti che gli verranno assegnati per procedere ivi alle operazioni seguenti :

1. Entrare nelli stabilimenti assegnatigli e far ivi la dichiara alla presenza del Capo o dell'amministratore di assumere il possesso dei beni che loro già spettavano a nome e per conto della *Cassa Ecclesiastica*.

2. Visitare la biblioteca e gli archivj dello stabilimento, esaminare e far constare in quale stato si trovano ed apporvi loro i sigilli vidimando i cataloghi od inventarj.

3. Farsi presentare il denaro contante, i biglietti di banca, le Cedole ed obbligazioni dello stato, l'argenteria dello stabilimento, quella delle Chiese, Cappelle e Sagrestie

i quadri, statue, manoscritti, medaglie, ed altri oggetti fini preziosi, descriverli in duplice nota sullo stampato N. 3, ed apporre li suggelli sovra tutti li sovradescritti oggetti meno sul denaro contante che verrà lasciato a mani del Superiore per la sussistenza dei religiosi.

4. Rammentare al Capo o Superiore dello stabilimento l'obbligo che gli corre, a termini dell' art. 3 del riferito decreto di soppressione 11 Dicembre 1860, di presentare sovra altrettanti distinti allegati li seguenti stati: nel termine di tre giorni ed all' autorità politica locale,

A) Lo Stato dei membri delle corporazioni da essi certificato vero esistenti in epoca della promulgazione del riferito Decreto nel convento, (*modulo apposito*) nel termine di giorni quaranta ed al delegato stesso che ha proceduto alla presa di possesso.

B) Stato descrittivo di tutte le proprietà immobiliarie dello stabilimento, cioè fabbricati civili ed opifizj, terreni e fabbricati rurali affittati colle seguenti indicazioni — Fitto annuo in danaro od in natura — Scadenza del pagamento — Data del contratto — Nome e Cognome e dimora degli affittuarj; (*modulo N. 6.*)

C) Stato descrittivo delle proprietà suddette occupate o coltivate direttamente dallo stabilimento, date a colonia od a mezzadria, coll' indicazione del nome dei fattori, dei coloni, della specie, qualità e quantità delle raccolte fatte durante l' annata agraria, e di quella a farsi; (*modulo N. 6.*)

D) Nota del bestiame e delle altre scorte rimesse all' affittuario colla indicazione del nome dell' affittuario, della data delle relative apoche, oltre quelle portate dalle colonne del modulo N. 4.

E) Altra nota del Bestiame e delle altre scorte con-

segnate ai Coloni ed ai fattori dei beni coltivati direttamente od a mezzadria, colle indicazioni delle relative Apoche, dei nomi dei coloni e dei fattori, del numero e valore dei bestiami ed altre scorte; (*modulo N. 4.*)

F) Elenco dei canoni, livelli, e censi ed altre annuità o prestazioni periodiche in denaro od in natura, col nome cognome, patria dei debitori, le scadenze dei pagamenti ed il titolo per cui sono dovuti; (*modulo N. 3.*)

G) Elenco dei crediti attivi col nome dei debitori, la data e la qualità del titolo di debito, e la scadenza dei pagamenti; (*modulo N. 3.*)

H) Stato dei pesi passivi del Convento col nome e cognome dei creditori, la data e qualità del titolo di ciascun credito; (*modulo N. 6.*)

I) Stato delle somme dovute agli operaj, mercanti, artisti per riparazioni, forniture, lavori, salarj o paghe arretrate; (*modulo apposito*).

L) Nota dei mobili esistenti nel Convento e poderi annessi oltre quelli posti sotto sigillo. (*modulo N. 3.*)

M) Nota delle contribuzioni pagate per l'anno corrente e di quelle rimaste a pagarsi. (*modulo apposito*).

N) Gli ultimi conti resi dai fattori.

5. Diffidare il Capo od Amministratore del Convento che ove nel sopraprefisso termine non vengano rimessi li Stati, Elenchi e Note sopra indicate, ed in caso d'insufficienza inesattezza, od irregolarità si farà luogo all'applicazione della penale stabilita dall'articolo terzo del riferito Decreto.

6. Ritirare alla scadenza del termine sopra prefisso li suddetti Stati descritti alle lettere B e seguenti del § 4 dell'art. 1, i libri, registri d'amministrazione ed altre scritture relative allo stato attivo e passivo del Convento, e trasmet-

terli alla Soprintendenza delle Finanze per le Provincie dell' Umbria in Perugia coll' intermediaria dei rispettivi Commissarj provinciali, facendo di quest' operazione constare con verbale sul modulo N. 5.

7. Visitare i principali poderi dei Conventi, e redigere le testimoniali di stato del bestiame delle scorte, dei mobili, e dei raccolti pendenti, sul modulo N. 4.

Art. 2. Il Delegato alla presa di possesso deve essere assistito da due testimonj, ed invitare a prestarvi il loro contraddittorio i Capi od amministratori delle case e dei Corpi morali, facendo constare della loro adesione o del loro rifiuto nel verbale.

Art. 3. Ove i testimonj si rifiutassero d' intervenire alla presa di possesso o di sottoscrivere il verbale, il Delegato ne darà immediato avviso al Sindaco del Comune perchè, ove il creda, assista o faccia assistere a quegli atti un membro del Consiglio comunale: di tale avviso e dell' intervento o non del Sindaco od altro membro del Consiglio Municipale farà pure risultare nel verbale.

Art. 4. Descriverà pure in apposita nota valendosi dell' allegato 3 gli arredi sacri, ed i mobili destinati alla decorazione delle Chiese.

Art. 5. Tutti gli oggetti mobili, ed in specie gli effetti di cui al N. 3 dell' art. 1 della presente saranno posti sotto suggello e lasciati in custodia del Capo o dell' Amministratore del Convento sotto la di lui responsabilità.

Art. 6. Gli stati da redigersi sui moduli annessi ai processi verbali dovranno essere sottoscritti dalle persone che li avranno redatti, e tanto essi stati quanto i processi verbali verranno immediatamente trasmessi per l' intermediario del Capo della provincia alla Soprintendenza delle Finanze in Perugia.

Art. 7. Il danaro ed i biglietti di banca saranno lasciati a nome del Capo od Amministratore del Convento mediante apposita ricevuta sino alla concorrente che in via di approssimazione si riterrà sufficiente al mantenimento dei membri che lo compongono pel periodo di mesi tre, facendo il ragguaglio sul *maximum* dell'annua somma che potrebbe essere corrisposta a termini di legge.

Tale concorrente sarà portata in conto all'epoca del pagamento di detto annuo assegnamento.

Art. 8. Per le cedole del Debito pubblico, le obbligazioni dello stato e simili si farà menzione sulle note dello ammontare delle rendite, dei vaglia annessivi, dello stato cui appartengono e della data dalla quale sono esigibili i relativi interessi.

Art. 9. Nell'atto che procederà all'operazione di cui al N. 3 dell'Art. 1 delle presenti istruzioni il Delegato estrarrà dall'Archivio, e li descriverà in apposita nota, tutti i registri e libri d'amministrazione del Convento, le scritture e titoli essenziali relativi allo stato attivo e passivo dello Stabilimento cui riflettono; tali registri, libri e scritture saranno lasciati in consegna al Capo od Amministratore del Convento coll'obbligo di restituirli completi cogli stati ed elenchi indicati all'art. 1.

Art. 10. Qualora fosse in qualche stabilimento denegato al Delegato od impedito l'accesso, o gli fosse rifiutata la consegna di tutti gli oggetti già spettanti ed ora devoluti alla Cassa Ecclesiastica, egli si adoprerà anzitutto coi modi i più conciliativi perchè si desista da ogni opposizione all'esegimento della legge.

Non riuscendo esso con questo mezzo di mandar ad effetto la sua missione, egli si rivolgerà immediatamente al

Giusdicente del distretto, ed in difetto del medesimo al Sindaco del luogo, perchè vogliano cooperare con ogni legittimo mezzo onde abbia esecuzione la legge nel giorno stesso che sarà stato prefisso.

Non potendo per qualsiasi circostanza intervenire nè il Giusdicente nè il Sindaco, il Delegato procederà ciò nondimeno alle demandategli operazioni alla presenza dei testimoni e con quei migliori mezzi che ravviserà convenienti, facendone constare dettagliatamente nel processo verbale.

Art. 11. Si recherà in seguito il delegato a visitare il bestiame, le scorte, mobili e raccolti pendenti nei singoli poderi delle Corporazioni assegnategli.

Distinguerà il bestiame grosso da quello minuto, farà conoscere nelle osservazioni dello stampato N. 4. rispetto al bestiame grosso le specie e le quantità consegnate all'affittuario od al colono e necessario alla coltura, le specie e le quantità a vendersi, rispetto al bestiame minuto le specie e le quantità di spettanza padronale, l'epoca e il mercato in cui sarà più conveniente farne la vendita.

Riconoscerà pure le altre scorte *vive* e *morte* esistenti presso gli affittuarj, i mezzadri o coloni e fattori e le descriverà nel detto stampato N. 4.

In altro elenco e sullo stampato N. 3. descriverà gli altri mobili rinvenuti nelle case di campagna.

Tutti questi oggetti ed i semoventi per la parte padronale saranno lasciati in consegna ai fattori e coloni sotto la loro responsabilità, non esclusa quella del Capo o Amministratore dello Stabilimento.

Art. 12. Sullo stampato 4. si descriveranno i raccolti pendenti, e nelle annotazioni si faranno conoscere le apoche relative ed i modi per farne la vendita col maggior utile della Cassa.

Art. 13. Diffiderà gli amministratori, fattori, coloni, mezzadri ed affittuarj che dalla data della pubblicazione della legge la proprietà, ed il possesso, l'amministrazione e la godita dei beni tutti del Convento spetta alla *Cassa Ecclesiastica*, e nessuna rimessa, nè pagamento sarà valido se non sarà effettuato presso gli agenti che la rappresentano nei rispettivi distretti, cioè i Preposti del Bollo-registro, insinuatori o ricevitori demaniali.

Art. 14. Inviterà gli affittuarj, pigionali, enfiteuti, debitori censuarj e qualunque altro concessionario o pretendente d'aver diritto di godere dei beni appartenenti alle Corporazioni soppresse :

1. A presentare entro tutto il prossimo gennaio all'Ufficio del Bollo-Registro o Ricevitore demaniale del rispettivo circondario il titolo del possesso di detti beni, le scritture di affitto, gli atti di costituzione di censi, canoni, livelli ed ogni altro documento che possa aver tratto a loro interessi collo stabilimento colpito dalla legge, rilasciandone l'originale o copia, e in difetto una dichiarazione che ne accenni la data, la natura e la durata del tempo.

2. A dichiarare se hanno promesso qualche somma a titolo di dono, firmato qualche promessa o biglietto in accrescimento del prezzo dei loro fitti o concessioni, diffidandoli che in caso di rifiuto, di falsità o d'inesattezza nei titoli o nelle dichiarate presentate, promuoverannosi i voluti atti per procedere al ricupero o riaffitto dei beni, alla esazione dei capitali e per l'applicazione delle penali in cui i suddetti saranno incorsi a termini di legge.

Art. 15. I Delegati procederanno alle operazioni come sopra loro delegate nell'ordine stesso in cui le troveranno descritte sui moduli dei verbali stampati coi numeri 1. 2. 3.

e 5, ma non dovranno impiegare per ciascun stabilimento e per tutte le operazioni di cui nei moduli 1. 2. 4 più di giorni otto, alla scadenza dei quali essi dovranno esser trasmessi per lo intermediario del rispettivo Capo della Provincia alla Soprintendenza delle Finanze tutti i relativi processi verbali cogli annessivi stati giusta quanto si è disposto nel precedente Art. 6.

Art. 16. Essendo limitate le funzioni dei Delegati alle semplici descrizioni, ricognizioni, avvertenze e diffidamenti di cui sopra, tutte le disposizioni che essi potessero fare dei mobili, derrate, ed effetti già spettanti agli stabilimenti soppressi oltre quelle provviste negli articoli precedenti sono fin d'ora dichiarate nulle e di niun effetto; i Superiori, Sindaci, Preposti del Bollo-Registro saranno tenuti ad opporvisi.

Art. 17. Avvertiranno i Delegati che i mobili di chiesa e gli arredi sacri devono bensì venir descritti nella nota N. 3. procedendosi al verbale N. 2. ma non posti sotto suggello.

I quadri, statue, ed altri monumenti che potessero trovarsi in altre camere dei Conventi, fuori delle Chiese e loro dipendenze saranno riuniti e chiusi in un solo locale da chiudersi mediante biffatura della porta;

Art. 18. Assunte le debite informazioni proporranno persone fedeli e possibilmente solvibili da nominarsi a custodi dei Conventi e degli oggetti entrostantivi per l'epoca in cui rimarranno sgombri stante la partenza dei frati.

Art. 19. Assumeranno le più accurate informazioni per conoscere i terreni che non avessero ricevuto la necessaria coltivazione, e proporranno le misure occorrenti per provvedervi.

Art. 20. Si faranno rimettere dai fattori copia degli ultimi conti resi, e possibilmente lo stato preciso del dare ed avere dei Coloni o mezzadri come pure una nota presuntiva dei bisogni probabili dei detti mezzadri o coloni per arrivare alle raccolte nuove.

Art. 21. Si informeranno infine, e ne riferiranno immediatamente alla Soprintendenza delle Finanze per l'intermediario del Capo della Provincia, se vennero trafugati oggetti già di spettanza del Convento, se vennero fatte in tempo più o meno prossimo contratti simulati di compra o di affitto verbali o scritti, ed indicheranno le persone che cooperarono al trafugamento, o con cui furono stipulati i contratti, la natura, prezzo e quantità degli oggetti dei medesimi con tutte le altre circostanze che potranno meglio fare scoprire i colpevoli e ricuperare gli oggetti trafugati o fare annullare i contratti.

Perugia il 12 Dicembre 1860.

*Visto d'ordine di S. E. il Regio Commissario Generale
per le Provincie dell' Umbria.*

*Il Soprintendente delle Finanze
P. CARIGNANI.*



Ordinanza del Soprintendente delle Finanze, portante un appendice alle istruzioni del 12 corrente per l'esecuzione del Decreto sulla soppressione degli Stabilimenti Religiosi ed Ecclesiastici.

SOPRAINTENDENZA DELLE FINANZE
PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

APPENDICE

alle istruzioni 12 Dicembre 1860 per la presa di possesso delle Corporazioni Religiose ed altri Stabilimenti pur soppressi.

In appendice ed a schiarimento delle istruzioni in data 12 corrente mese sulla presa di possesso dei beni già spettanti alle Corporazioni Religiose ed altri Enti Ecclesiastici soppressi, credo opportuno avvertire che

1. Nel processo verbale N. 2. si dovrà far pur constare di aver visitati i magazzini e le cantine dei Conventi ed altri stabilimenti soppressi.

2. I generi come frumento, olio, vino, legname, e tutte le altre scorte che vi si troveranno saranno descritte nella nota N. 3. colla indicazione approssimativa della quantità e del valore.

3. Sarà lasciata a disposizione del Superiore del Convento quella quantità dei generi di consumo, ossia di comestibili che congiunta al denaro si presumerà poter occorrere per la sussistenza dei Religiosi durante il tempo di cui all'art. 7 delle istruzioni.

Di questi generi dovrà pure il Superiore rilasciare ricevuta.

4. L'eccedente di detti generi e scorte verrà possibilmente fatto rinchiudere nei magazzini e rimesso in consegna al Superiore del Convento che ne dovrà rispondere, tenendolo intanto a disposizione della Cassa Ecclesiastica e per essa della Soprintendenza delle Finanze.

5. Nel processo verbale delle scorte rinvenute nei poderi si farà pure constare degli obblighi e responsioni coloniche della loro qualità, quantità e scadenze.

6. Si dovrà invitare i Superiori dei Conventi, che avessero già rimesso lo Stato dei membri componenti la rispettiva loro famiglia religiosa, a riformarlo nel nuovo modulo che loro si rimetterà dai Delegati.

Perugia il 18 Dicembre 1860.

Il Soprintendente delle Finanze
CARIGNANI.

Decreto che ordina la cancellazione delle Inscrizioni accese dal cessato Governo per contravvenzioni alle leggi sulla esportazione dei grani.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto 10 Novembre 1860, Serie num. 132.

Considerando ch'è d'uopo provvedere alla radiazione dell'Ipotecche solite a prendersi sotto il cessato Governo del fisco per le processure a causa di contravvenzioni alle leggi sull'esportazione dei Grani.

D E C R E T A

Art. 1. L'ordine della cancellazione delle iscrizioni ipotecarie relative a processure criminali e giudizj civili per

contravvenzioni alle Leggi Pontificie sull' esportazioni dei Grani sarà pronunciata dal Tribunale nel cui circondario esiste l' ufficio di conservazione delle ipoteche presso cui furono annotate le suddette iscrizioni, con ordinanza in camera di Consiglio, e dietro verifica dei documenti relativi esibiti dalla parte interessata.

Art. 2. Sarà libera alla parte interessata la scelta del Tribunale qualora una medesima ipoteca fosse iscritta in diversi officj soggetti a diversi Tribunali.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 13 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che stabilisce le norme per la eseguibilità delle Ordinanze di mano regia rilasciate sotto il cessato Governo.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto 3 Ottobre 1860, Serie num. 41.

Considerando che mentre in esso fu provveduto al modo di rendere eseguibili le Sentenze pronunciate sotto il cessato regime, non si tenne proposito delle ordinanze di Mano-Regia le quali richiedono maggiore speditezza di procedura :

Inteso il parere della Commissione per il riordinamento giudiziario e legislativo :

DECRETA

Articolo unico. Le ordinanze di Mano-Regia rilasciate sotto il cessato Governo colle norme dei §§ 1664 e 1665 del tuttora vigente Regolamento Legislativo e Giudiziario si ren-

sono eseguibili colla sola *clausola* prescritta dal Decreto 3 Ottobre 1860, da apporsi alle medesime gratuitamente dai rispettivi Cancellieri, senza bisogno d'intimo e di decorrenza di alcun termine.

È ordinato che il presente Decreto sia inserito nella raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 13 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che dichiarando opera di pubblica utilità la strada da Poggio Mojano alla Provinciale Quinzia presso il Ponte dei Massacci in Comune di Poggio a Moiano, stanziava un sussidio di L. 42,000.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Considerando che al Comune di Poggio Mojano manca una Strada agevole e sicura che lo congiunga al rimanente della Provincia di Rieti, ed a quella di Roma, in servizio de' suoi interessi commerciali ;

Considerando che a tal difetto può provvedere l'apertura di una via, che da Poggio Mojano vada a far capo alla Provinciale Quinzia presso il Ponte dei Massacci ;

Considerando come il Comune di Poggio Mojano non sia in grado di sostenere tutta la spesa che occorre alla costruzione di tale strada senza successivo aggravio de' contribuenti ;

Visto il Decreto di questo Regio Commissariato in data 5 Novembre prossimo passato, col quale furono stanziate

Lire 200,000 per promuovere l'apertura di nuove strade utili a queste Provincie ;

Visto il progetto e la perizia della Via sopraindicata ;

Visto l'Editto pontificio del 3 Luglio 1854 sulla espropriazione per causa di utilità pubblica ;

Vista l'istanza del Comune di Poggio Mojano, colla quale chiede di essere autorizzato e sussidiato per la costruzione della medesima

DECRETA

Art. 1. L'apertura di una Strada, che partendo da Poggio Mojano metta alla Provinciale Quinzia presso il Ponte dei Massacci, è dichiarata opera di pubblica utilità.

Art. 2. Il Municipio di Poggio Mojano è autorizzato a procedere alla costruzione della Strada predetta, secondo il Piano unito al presente Decreto.

Art. 3. Sul fondo delle Lire 200,000 stabilito dal Decreto del 5 Novembre prossimo passato, si accorda per tal fine al Municipio stesso la somma di Lire 12000.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 13 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che ordina la pubblicazione del Regolamento Sardo 24 Giugno 1860 per le scuole Normali e Magistrali, e del Regolamento 15 Settembre 1860 sulla istruzione elementare.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL'UMBRIA

DECRETA

Art. 1. Si manda pubblicare il Regolamento Sardo 24 Giugno 1860 per le scuole Normali e Magistrali degli Aspiranti Maestri e delle Aspiranti Maestre.

Art. 2. Si manda pubblicare il Regolamento Sardo 15 Settembre 1860 per la istruzione elementare.

È ordinato che il presente Decreto sia inserito nella raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno
12 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

(Si omette di riportare il testo dei due Regolamenti sopra indicati, essendone stata fatta una edizione separata per i tipi della Stamperia Reale a Firenze).

Decreto che restituisce alla Università di Perugia la facoltà di conferir laurea in Medicina e Chirurgia, e la parifica alle altre R. Università del Regno per la collazione di tutti i gradi accademici.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

• PER LE PROVINCE DELL'UMBRIA

Considerando che l'Università degli Studj in Perugia, illustre per antiche glorie, ebbe già un tempo facoltà di conferire Lauree in Medicina e Chirurgia;

Considerando che tale facoltà le venne meno allorchè i mezzi di cui disponeva non erano più bastevoli alla perfezione dell'insegnamento;

Considerando che ebbe poi in dote dall'attuale Governo quanto è richiesto per ampliare gli Studj, ed armonizzarli coll'odierna cultura;

D E C R E T A

Art. 1. All'Università degli Studj in Perugia è restituita facoltà di conferire Lauree in Medicina e Chirurgia.

Art. 2. Tutti i gradi e titoli conferiti nell'Università di Perugia saranno pari di valore a quelli ottenuti nelle Regie Università del Regno.

È ordinato che il presente Decreto sia inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 15 Dicembre 1860.

Il Regio Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

*Decreto che assegna ai diversi Comuni dell' Umbria per usi di pubblica
interesse dodici Conventi delle soppresse Corporazioni Religiose.*



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Visto l' Art. 3 del Decreto del giorno 11 del corrente mese Serie N.º 168, col quale furono riservati dodici Locali delle soppresse Corporazioni religiose da assegnarsi in proprietà ai Comuni dell' Umbria che da apposito Decreto verrebbero indicati:

DECRETA

Art. 1. I dodici Locali dei Conventi soppressi, riservati pei Comuni dell' Umbria, sono assegnati, come attualmente si compongono, nel modo e per l' uso che segue:

a) Al Comune di Perugia — Il Locale del Convento di S. Domenico ad uso dell'Accademia di Belle Arti e Pinacoteca.

b) Al Comune di Spoleto — Il Locale del Convento di S. Agostino per uso dell'Istituto Agrario.

c) Al Comune di Rieti — Il Locale del Convento di S. Agostino per uso di un Collegio Convitto e del Liceo.

d) Al Comune di Orvieto — Il Locale del Convento di S. Domenico a quell'uso per la pubblica Istruzione o Beneficenza che sarà deliberato dal Consiglio Comunale.

e) Al Comune di Terni — Il Locale dei PP. Conventuali di S. Francesco ad uso di un Collegio Convitto e del Ginnasio.

f) Al Comune di Foligno — Il Locale del Convento di S. Niccolò ad uso del Ricovero di Mendicità.

g) Al Comune di Todi — Il Locale del Convento di S. Filippo a quell'uso per la pubblica Istruzione o Beneficenza che verrà deliberato dal Consiglio Comunale.

h) Al Comune di Città di Castello — Il Locale del Convento di S. Domenico a quell'uso per la pubblica Istruzione o Beneficenza che sarà deliberato dal Consiglio Comunale.

i) Al Comune di Città della Pieve — Il Locale del Convento di S. Benedetto a quell'uso per la pubblica Istruzione o Beneficenza che sarà deliberato dal Consiglio Comunale.

k) Al Comune di Narni — Il Locale del Convento di S. Agostino ad uso delle Scuole per le Fanciulle e di Asilo d'Infanzia.

l) Al Comune di Assisi — Il Locale del Convento di S. Antonio a quell'uso per la pubblica Istruzione o Beneficenza che verrà deliberato dal Consiglio Comunale.

m) Al Comune di Amelia — Il Locale dei PP. Conventuali di S. Francesco per uso di pubbliche Scuole.

Art. 2. I detti Comuni sono esenti dalle tasse alle quali saranno soggetti gli atti inerenti al trasporto di proprietà dei detti locali.

È ordinato che il presente Decreto sia inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno
14 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.



Decreto che dichiarando opera di pubblica utilità il riordinamento della Via Nazionale in Fuligno, stanziava all' uopo un sussidio di L. 45,000



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Considerando come la via nazionale che traversa la Città di Fuligno sia in alcuni punti tanto angusta e contorta da non dar comodo e sicurezza alla frequenza ed al movimento delle comunicazioni cui deve servire ;

Considerando che col farvi alcuni rettilinei, demolendo una parte de' fabbricati che sporgono nella medesima, si rende spaziosa a dovere, e si provvede in pari tempo al decoro della Città ;

Vista l' istanza del Municipio di Fuligno ;

Visto il Decreto di questo R. Commissariato Generale in data 5 p. p. Novembre ;

Visti i Decreti del Governatore delle RR. Provincie dell' Emilia in data 30 Gennajo e primo Marzo 1860.

Visto l'Editto 3 Luglio 1854 sulla espropriazione per causa di utilità pubblica ;

D E C R E T A

Art. 1. Sono dichiarati di pubblica utilità i lavori di allargamento e di rettilineo della Via Nazionale nell'interno della Città di Fuligno.

Art. 2. Il Municipio di Fuligno è autorizzato a procedere all'esecuzione dei medesimi secondo il piano che verrà approvato da questo R. Commissariato Generale.

Art. 3. Per questa opera l'erario pubblico sovverrà il Comune di Lire 15,000 sul fondo delle Lire 200,000 stanziato dal Decreto 5 p. p. Novembre.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno
13 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che, dichiarata la riunione delle Provincie di Perugia, Spoleto, Orvieto, Rieti, in una sola col nome — Provincia dell' Umbria — ne stabilisce la territoriale partizione in Circondarj e mandamenti, e detta diverse disposizioni relative.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che la divisione delle Provincie amministrata da questo Regio Commissariato Generale, in quelle di Perugia, di Spoleto, di Orvieto e Rieti, non può riguardarsi stabilita che in corrispondenza della poca importanza ed ingerenza nella pubblica amministrazione attribuita a tali Corpi amministrativi dalle Leggi del passato Governo :

Considerando che la nuova Legge Comunale e Provinciale, monumento di magnanimità di un Re Costituzionale

nel momento che era investito dalla Nazione dei pieni poteri, fa della Provincia un ente nel quale si deggiono sviluppare e mantenere gl'interessi d'un omogeneo aggregato di popolazione :

Considerando che precipuo elemento di attuazione di tale ordinamento è un complesso tale di risorse, per le quali si possa raggiungere lo scopo della Legge, senza paralizzarlo con l'aggravio delle contribuzioni, e senza produrre una disparità tra Provincia e Provincia che lo renda malagevole e non accetto :

Considerando che a tale conseguenza si verrebbe, se si mantenessero separate le suddette Provincie, delle quali nessuna può di per se bastare al compito che loro imporrebbe la Legge :

Considerando che la Provincia di Orvieto col nobile esempio già dato di accettare di far parte di quella di Perugia, dimostrò come sia attributo di popoli fatti liberi il riconoscere, al lume di provvide Leggi, il proprio vero interesse :

Considerando che i Comuni componenti il Mandamento di Gubbio, per le esposte ragioni, hanno ottenuto che il Superiore Governo loro abbia riconosciuta la necessità di far parte dell'Umbria, essendo stati costretti dal cessato Governo di appartenere ad una circoscrizione opposta a tutti i loro interessi, e alla materiale loro situazione topografica :

Considerando che per parità di ragione è stato ammesso che i Comuni componenti il Mandamento di Visso devono appartenere alla circoscrizione delle Provincie Marchegiane :

Considerando che nel vedere un interesse ed un'importanza complessiva nelle Province di Perugia, Spoleto, Orvieto e Rieti, non solo è fatta ragione ad un giusto principio

amministrativo, ma è altresì a riconoscere che si viene a creare nelle Provincie stesse un elemento più efficace di quella vita Nazionale, alla quale furono finalmente chiamate, non potendosi negare che ogni maggior vincolo tra Italiani e Italiani contribuisce a quella fratellevole concordia, in virtù della quale si è operata la redenzione della Nazione, e deve mantenersi :

Considerando che nell'innalzarsi al grado di grande Nazione deve appunto l'Italia a se stessa il farsi un complesso di Provincie tali che possano risponder ai grandi bisogni ed interessi Nazionali, principio che fu riconosciuto ed accolto, senza curare municipali sacrificj, dalle antiche Provincie Piemontesi, alle quali le nuove conviene siano parificate, per poterle imitare in quei grandi atti amministrativi e politici, che fossero tutte chiamate a compiere :

Considerando che la Città di Perugia, benemeritando della Nazione colle continue lotte gloriosamente sostenute per la libertà, ha acquistato il primato di queste Provincie :

Considerando che se la Provincia di Rieti possa aver interesse ad appartenere ad altra circoscrizione amministrativa, non è dato oggi di provvedervi :

Considerando in fine che nella nuova circoscrizione che verrà a sancirsi col seguente Decreto non si è tenuto conto di quei mezzi di comunicazione che si sono appena potuti iniziare, e si sono quindi operati i minori mutamenti possibili, anche per lasciarli derivare dal maturo esame che le stesse popolazioni hanno agio di fare nella libera discussione, alla quale hanno diritto per mezzo dei loro Consiglieri Provinciali :

D E C R E T A

Art. 1. Le quattro Provincie, di Perugia, Spoleto, Orvieto, e Rieti sono circoscritte in una sola Provincia, la quale prende nome di PROVINCIA DELL' UMBRIA.

Art. 2. La Provincia dell' Umbria si divide in sei Circondarii, e cioè di *Perugia, Spoleto, Rieti, Fuligno, Terni e Orvieto*, secondo la circoscrizione unita al presente Decreto come all' art. 8.

Art. 3. La Provincia dell' Umbria avrà a Capoluogo la Città di *Perugia*, ove risiederà l' Intendente Generale della Provincia.

Art. 4. I sei Circondarii predetti avranno a Capoluoghi le Città stesse di *Perugia, Spoleto, Rieti, Fuligno, Terni e Orvieto*, nelle quali risiederà l' intendente del Circondario.

Art. 5. I Comuni componenti il Mandamento di Gubbio faranno parte della Provincia dell' Umbria, e del Circondario di Perugia.

Art. 6. I Comuni componenti il Mandamento di Visso faranno parte delle Provincie Marchigiane.

Art. 7. La nuova circoscrizione pei Mandamenti di Gubbio e Visso non avrà effetto, se non se dietro eguale Decreto relativo del R. Commissario Generale delle Marche.

Art. 8. La circoscrizione dei Circondarii della Provincia dell' Umbria è la seguente, restando ferma l' attuale composizione dei Mandamenti.

	POPOLAZIONE DEL MANDAMENTO	POPOLAZIONE DELL'INTERO CIRCONDARIO
1. Circondario di Perugia		
Mandamento di PERUGIA	N. 69,092	
» Todi	» 27,675	
» Città di Castello	» 29,451	
» Gubbio	» 25,642	
» Fratta	» 44,861	
» Magione	» 43,333	N. 479,754
2. Circondario di Spoleto		
Mandamento di SPOLETO	N. 27,657	
» Norcia	» 42,603	
» Trevi	» 7,490	
» Bevagna	» 7,448	
» Cascia	» 7,263	
» Montefalco	» 6,500	» 68,931
3. Circondario di Rieti		
Mandamento di RIETI	N. 26,224	
» Poggio Mirteto	» 46,482	
» Roccasinibalda	» 43,309	
» Canemorto	» 9,543	
» Fara	» 6,483	
» Magliano	» 4,942	» 73,683
4. Circondario di Fuligno		
Mandamento di FULIGNO	N. 49,034	
» Assisi	» 43,863	
» Gualdo Tadino	» 40,567	
» Spello	» 6,947	
» Nocera	» 5,899	» 56,310
5. Circondario di Terni		
Mandamento di TERNI	N. 36,452	
» Amelia	» 41,698	
» Narni	» 10,497	» 58,647
6. Circondario di Orvieto		
Mandamento di ORVIETO	N. 49,762	
» Castiglion del Lago	» 42,798	
» Città della Pieve	» 41,313	
» Ficulle	» 9,158	» 53,031
Totale della popolazione della Provincia dell' Umbria		N. 490,356

Art. 9. Con apposito Decreto verrà pubblicata la Pianta del personale per gli Uffici dell'Intendenza Generale e delle Intendenze di Circondario e per quelli da esse dipendenti.

Art. 10. Con apposito Decreto verrà pure provveduto per ciò che concerne i già nominati Consigli Provinciali, e il nuovo da istituirsi, al quale è riservato di proporre quei mutamenti di circoscrizione territoriale che verranno deliberati nel suo seno con libera discussione.

Art. 11. Verranno pure con altro Decreto date le disposizioni transitorie per l'esecuzione del presente Decreto.

Art. 12. In tutti i casi in cui la nuova circoscrizione territoriale portata col presente Decreto traesse seco gravi difficoltà relativamente all'amministrazione, l'Intendente Generale potrà, durante l'anno 1861, fare osservare l'antecedente circoscrizione per ciò che concerne l'amministrazione soltanto.

Art. 13. È derogato con questo Decreto a quanto sia stato prescritto anteriormente, e che si opponga alle presenti disposizioni.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno
15 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che in sequela della riunione delle diverse Provincie dell' Umbria e della Sabina in un sola Provincia. ordinata con altro Decreto di questo stesso giorno, N. 197, scioglie i diversi Consigli Provinciali, e ne istituisce un solo della Provincia dell' Umbria.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto dato oggi stesso, Serie N.° 197, col quale è istituita una sola Provincia dell' Umbria:

Visti gli Articoli 148, 149 della vigente Legge Comunale e Provinciale:

DECRETA

Art. 1. Gli attuali Consigli Provinciali sono sciolti.

Art. 2. Il nuovo Consiglio della Provincia dell' Umbria si comporrà di cinquanta Consiglieri, ripartiti per Mandamenti, come alla seguente Tabella.

TABELLA**del Riparto dei Consiglieri provinciali dell' Umbria**

CIRCONDARIO	MANDAMENTO	POPOLAZIONI DEL MANDAMENTO	Numero dei Consiglieri	Osservazioni
PERUGIA	Perugia	69,092	7	Si è unito il Mandamento di Magliano a quello di Rieti non essendo la sua po- polazione che di soli 4942.
	Città di Castello	29,154	3	
	Todi	27,673	3	
	Gubbio	23,642	2	
	Fratte	14,861	1	
	Magione	13,333	1	
SPOLETO	Spoletto	27,657	3	
	Norcia	12,603	1	
	Trevi	7,490	1	
	Bevagna	7,418	1	
	Cascia	7,263	1	
	Montefalco	6,500	1	
RIETI	Rieti e Magliano	28,166	3	
	Poggio Mirteto	16,182	2	
	Rocca Sinibalda	13,309	1	
	Canemorto	9,543	1	
	Fara	6,483	1	
FULIGNO	Fuligno	19,034	2	
	Assisi	13,863	1	
	Gualdo Tadino	10,567	1	
	Spello	6,947	1	
	Nocera	5,899	1	
TERNI	Terni	36,452	4	
	Amelia	11,698	1	
	Narni	10,947	1	
ORVIETO	Orvieto	19,762	2	
	Castiglione del Lago	12,798	1	
	Città della Pieve	11,313	1	
	Ficulle	9,158	1	
		TOTALE...	50	

Art. 3. I Collegj elettorali, per procedere a norma di Legge alle nomine dei Consiglieri Provinciali dell' Umbria, sono convocati pel giorno di Domenica 23 del corrente mese.

Art. 4. Nel giorno 1.º dell' anno prossimo saranno pubblicate con apposito Manifesto a stampa le elezioni riconosciute.

Art. 5. Gli attuali Regj Commissarj e Vice-Commissarj mantengono per le operazioni elettorali relative le loro antecedenti funzioni.

Art. 6. Gli attuali Regj Commissarj di Spoleto e di Rieti invieranno la Nota dei Consiglieri eletti dai Mandamenti di tutti i Circondarj da essi amministrati all'attuale Regio Commissario Provinciale in Perugia, il quale farà la pubblicazione di cui all' Art. 4.

Art. 7. Con altro Decreto sarà fissato il giorno della convocazione del medesimo Consiglio Provinciale.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno
15 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.



Proclama del Commissario generale ai Cittadini dell' Umbria nella occasione della decretata riunione delle diverse Provincie dell' Umbria e della Sabina in una sola Provincia dell' Umbria, con Perugia per Capo-luogo.



CITTADINI DELL' UMBRIA E DELLA SABINA

L' ufficio che la benevolenza di S. M. mi affidò volge al suo termine: era debito prima di abbandonare queste nobili e generose contrade provvedere d' accordo col Governo centrale del Re all' organamento amministrativo di esse.

Le piccole provincie tornano funeste ai paesi; raddoppiano le spese, aumentano i tributi. Non hanno in se stesse elementi durevoli di prosperità. Con ristrette finanze non possono intraprendere quei pubblici lavori che moltiplicando l' industria, il commercio, l' agricoltura, schiudono tutte le sorgenti della nazionale ricchezza.

Le piccole provincie somigliano ai piccoli stati. L'aspirazione nazionale, il desiderio di ordinare fortemente l'Italia condannano le une come gli altri.

Il Governo del Re durante i pieni poteri restrinse il numero delle provincie, armonizzò coll' ampliarsi del Regno il loro ordinamento. L' Umbria e la Sabina disgiunte erano quattro piccole e povere provincie di uno stato povero e piccolo; unite, ed associando le loro forze produttive formeranno una delle più belle gemme del nuovo e potente Regno d' Italia.

Il Governo non disconosce che alcuni interessi locali soffriranno momentaneamente lievi perturbazioni — Esso confida in quel vivissimo amore all' Italia che a tutti i suoi figli ispirò sensi di concordia, di annegazione. Esso confida che nell' Umbria si rinnoverà il meraviglioso spettacolo che diedero fin qui le città italiane sacrificando al bene della patria le tradizioni e gl' interessi municipali. Affidando al Consiglio Provinciale, liberamente eletto dalla popolazione, la sanzione della nuova circoscrizione, egli ha provveduto con l' interesse alla dignità di tutte le città dell' Umbria e della Sabina.

Il Governo si lusinga che queste liete si raccoglieranno attorno a Perugia, Perugia, la città delle sventure e delle lunghe battaglie sostenute contro il dominio clericale — Perugia, che soccombendo il 20 Giugno 1859, iniziò e legittimò la spedizione delle Marche e dell' Umbria. Non è il Governo del Re che la presceglie per capo luogo della nuova provincia; ma bensì la riconoscenza e l' affetto della patria redenta.

Perugia 17 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Decreto che dichiarata opera di pubblica utilità la nuova strada fra Todi e Marsciano, istituisce per questa un Consorzio fra li interessati Comuni di Todi, Monte Castello, Fratta e Marsciano, e stanZIA all' uopo un sussidio di 30,000 lire.



**IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA**

Considerando come una via che parta dalla Provinciale Tuderte presso ponte nuovo di Todi, e valicato il Tevere nello stretto di Monte Molino, percorra i territorj di Monte Castello e Fratta facendo capo a Marsciano, provvede alle necessarie comunicazioni fra que' paesi, ed offre nel tempo stesso il più breve e facile tragitto fra Città della Pieve e Terni, con singolare vantaggio delle relazioni e del commercio fra le provincie Toscane, Umbre e Sabine :

Visto il Decreto di questo Regio Commissariato Generale in data 5 p. Novembre :

Visto il progetto e la perizia della via sopraindicata :

Visto l' Editto pontificio del 3 Luglio 1854 sull' espropriazione per causa di utilità pubblica ;

Vista l'istanza dei Comuni di Todi, Monte Castello, Fratta e Marsciano :

D E C R E T A

Art. 1. La nuova strada da Todi a Marsciano nei territori di Monte Castello e Fratta viene dichiarata opera di utilità pubblica.

Art. 2. È istituito un Consorzio frai Comuni suddetti per la esecuzione di tale lavoro, a norma del piano allegato al presente decreto.

Art. 3. Al Consorzio è dato un sussidio di Lire 30,000 sul fondo stanziato dal Decreto 5 Novembre p. p.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 16 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che nomina alcuni Avvocati presso il Tribunale d' Appello in Perugia.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Sulla proposta del Tribunale di Appello residenti, in Perugia.

D E C R E T A

Art. Unico. Sono nominati Avvocati presso il Tribunale di Appello residente in Perugia il Professore Francesco Bartoli il Professore Emilio Barbanera ed il Dottor Francesco Calderini.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito negli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 16 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che ordina nominarsi dal nome dei Fondatori l' Istituto agrario di Perugia, e i due Asili d' infanzia in Todi.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che è debito di assennato Governo segnalare al pubblico le virtù Cittadine affinchè sieno esempio di nobile imitazione;

Considerando che le opere di Civile Civiltà hanno diritto alla gratitudine e alla ricordanza del Popolo;

DECRETA

Art. 1. *L' Istituto Agrario fondato in Perugia per cura e liberalità del Cav. Gio. Battista Bianchi porterà d' ora innanzi il nome d' Istituto Bianchi.*

Art. 2. I due Asili d'Infanzia l'uno *degli Artigianelli* e l'altro *delle Povere Zittelle* istituiti in Todi per solerte e infaticabile Carità del Canonico Don Luigi Crispoldi porteranno il nome di *Istituti Crispoldi*.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo, e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 15 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che assegna una pensione a Monsignor Lippi già Professore d'istituzioni Canoniche nella Università di Perugia.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL'UMBRIA

Visto il Decreto del 10 Novembre 1860.

Tenuto conto dell'opera prestata per ventotto anni da Monsignor Giuseppe Lippi come insegnante di Istituzioni Canoniche nell'Università di Perugia;

D E C R E T A

Art. 1.º È assegnata a Mons. Giuseppe Lippi sua vita durante a titolo di pensione la provvisione annua di Lire

120

Italiane 744. 68 pagabile sul Patrimonio dell' Università degli Studj in Perugia.

Art. 2.º La detta pensione incomincerà a decorrere dal 1.º Dicembre 1860.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 16 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che dichiara la Università di Perugia Università libera.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto del Governo dell' Emilia del 14 Febbrajo 1860 intorno all' Università di Ferrara.

DECRETA

Art. 1. L' Università degli Studj in Perugia viene dichiarata *Università Libera*.

Art. 2. Il Municipio di Perugia e i Rettori dell' Università saranno in potere di ordinarvi l' insegnamento a quel modo che stimeranno migliore; essi compileranno gli Statuti

dell' Università e li sottoporranno all' approvazione del Governo.

Art. 3. Le nomine dei Professori saranno fatte dal Municipio, e da questo comunicate al Governo.

Art. 4. Nulla è innovato intorno all' amministrazione economica dell' Istituto.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo addì 16 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che ordina doversi portare al posticipato il pagamento degli Stipendj agli impiegati, procedendo per ritardo progressivo di due in due giorni.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Considerando che nelle antiche Provincie del Regno gli stipendj (qual corrispettivo di opera prestata), sono pagati posticipatamente.

Considerando che anche nelle Provincie della Lombardia e dell' Emilia, nelle quali il pagamento degli stipendj era anticipato, è stato portato posticipato in forza di speciali disposizioni;

Considerando la convenienza d' uniformare anche questo ramo di servizio a quello in vigore nel Regno

D E C R E T A

Art. 1. Entro l'anno 1861 il pagamento degli stipendj tutti degl' impiegati dell' Umbria dipendenti da nomina del cessato Governo, dovrà essere portato a rate mensili posticipate.

Art. 2. Conseguentemente al disposto nell' articolo precedente tutti gli stipendj dipendenti da vecchie nomine saranno pagati pel mese di Gennajo 1861, il giorno 6 dello stesso mese, ed in seguito costantemente di due in due giorni più tardi dopo la scadenza del giorno corrispondente al suddetto nei mesi successivi.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 17 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che pone in aspettativa alcuni impiegati presso il Tribunale di Spoleto, e la Giurisdizione di Montefalco.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL'UMBRIA

DECRETA

Sono messi in aspettativa coll'intero stipendio Giovanni Rondolini Processante presso il Tribunale di Spoleto.

Francesco Nicoletti Processante presso il Tribunale di Spoleto.

Filippo Bontà scrittore presso il medesimo Tribunale.

Raffaele Nobili sostituito presso la Giurisdizione di Montefalco.

960

È ordinato che il presente Decreto sia inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 14 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto di giubilazione del Dottor Pascali Procurator fiscale al Tribunale di prima Istanza di Perugia.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

D E C R E T A

Il Signor Dottore Carlo Pascali procuratore Fiscale presso il Tribunale di Prima Istanza in Perugia dietro sua richiesta e per la sua inferma salute è stato ammesso al godimento dell'intera pensione di riposo.

È ordinato che il presente Decreto sia inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo R. Commissariato Ge-

962

nerale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo di 14 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che ordina la pubblicazione nella Provincia dell' Umbria delle Leggi Sarde 16 Febbraio 1854 N. 4664 sulle Cauzioni — 18 Novembre 1850 sui depositi della Cassa del Debito pubblico — 13 Novembre 1859 N. 3746 sulla contabilità generale dello Stato — e dei Decreti 7 Novembre 1860 che approvano i Regolamenti per la esecuzione di quest' ultima legge.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Vista la legge Sarda 16 Febbrajo 1854 nella quale si è prescritto dovessero le Cauzioni dei Contabili governativi essere somministrate con deposito di numerario, o mediante vincolo di rendite del debito pubblico;

Considerando la convenienza di estendere alle Provincie dell' Umbria le disposizioni del Citato Decreto e per meglio assicurare lo interesse del pubblico Erario, e per uniformare anche questo ramo di servizio a quello in vigore nelle altre Provincie del Regno;

Considerando che per giungere più facilmente e presto alla desiderata completa assimilazione finanziaria giova pure di qui introdurre le disposizioni colà in vigore sulla contabilità generale dello Stato.

D E C R E T A

Art. 1. È pubblicata, ed avrà effetto al 1.º Gennajo 1861, la Legge Sarda 16 febbrajo 1854 N.º 1664 colla quale venne stabilito che le Cauzioni dei Contabili governativi dovessero venir somministrate con deposito di numerario, o mediante il vincolo di rendite del Debito pubblico intestate.

Art. 2. Perchè possa essere applicato in queste Provincie il § 1 dell' art. 2 della citata legge, è modificato nei seguenti termini;

« Ai Conservatori delle Ipoteche per le cauzioni che »
 » a tenore dei §§ 15 e 16 dell' Editto Pontificio 17 Dicembre »
 » 1834 devono essi prestare per guarentigia del Pubblico. »

Art. 3. Saranno pure pubblicate ed avranno effetto in queste provincie al 1.º Gennajo 1861;

1.º La Legge Sarda 18 Novembre 1850 relativa a depositi della Cassa del debito pubblico;

2.º La Legge Sarda 13 Novembre 1859 N.º 3746 sulla contabilità generale dello Stato;

3.º I Decreti 7 Novembre 1860 del Luogotenente Generale di S. M. con cui vennero approvati i Regolamenti per l' esecuzione della citata legge sulla Contabilità Generale.

Art. 4. Dette Leggi e Regolamenti saranno applicati in tutte quelle parti che potranno eseguirsi senza ledere i diritti acquisiti dai terzi aventi interessi coll' amministrazione governativa.

La Soprintendenza delle Finanze è autorizzata a dare le occorrenti disposizioni transitorie per l'attivazione delle leggi e Regolamenti suddetti.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo addì 17 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Seguono le leggi e Decreti del Regno promulgati col surriferito Decreto del Commissario Generale (17 Dicembre 1860).

dell' Università e li sottoporranno all' approvazione del Governo.

Art. 3. Le nomine dei Professori saranno fatte dal Municipio, e da questo comunicate al Governo.

Art. 4. Nulla è innovato intorno all' amministrazione economica dell' Istituto.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo addì 16 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che ordina doversi portare al posticipato il pagamento degli Stipendj agli impiegati, procedendo per ritardo progressivo di due in due giorni.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che nelle antiche Provincie del Regno gli stipendj (qual corrispettivo di opera prestata), sono pagati posticipatamente.

Considerando che anche nelle Provincie della Lombardia e dell' Emilia, nelle quali il pagamento degli stipendj era anticipato, è stato portato posticipato in forza di speciali disposizioni;

Considerando la convenienza d' uniformare anche questo ramo di servizio a quello in vigore nel Regno

dell' Università e li sottoporranno all' approvazione del Governo.

Art. 3. Le nomine dei Professori saranno fatte dal Municipio, e da questo comunicate al Governo.

Art. 4. Nulla è innovato intorno all' amministrazione economica dell' Istituto.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo addì 16 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che ordina doversi portare al posticipato il pagamento degli Stipendj agli impiegati, procedendo per ritardo progressivo di due in due giorni.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Considerando che nelle antiche Provincie del Regno gli stipendj (qual corrispettivo di opera prestata), sono pagati posticipatamente.

Considerando che anche nelle Provincie della Lombardia e dell' Emilia, nelle quali il pagamento degli stipendj era anticipato, è stato portato posticipato in forza di speciali disposizioni;

Considerando la convenienza d' uniformare anche questo ramo di servizio a quello in vigore nel Regno

3.° Le somme dovute da Divisioni, Provincie, Comuni o Istituti di carità e di beneficenza, delle quali non possa effettuarsi lo sborso ai rispettivi creditori, o per causa d'opposizioni o per non aver questi la libera amministrazione dei loro averi ;

4.° Le somme provenienti da successioni di regnicoli deceduti all'estero, finchè gli aventi diritto possano assumere il possesso ;

5.° Le somme delle malleverie che i Tesorieri ed altri contabili saranno autorizzati a prestare in numerario dopo la pubblicazione della presente Legge.

Art. 3. La Cassa dovrà ricevere i fondi disponibili delle Divisioni, delle Provincie, dei Comuni e degli Istituti di carità e di beneficenza.

Questi depositi dovranno essere accompagnati da una dichiarazione che spieghi se si intendano operati per un tempo determinato, ovvero si vogliano rimborsabili a richiesta nella mora infra spiegata.

Art. 4. La Cassa è pure autorizzata a ricevere le somme che i particolari e gli stabilimenti non compresi nell'articolo precedente volessero depositarvi.

Art. 5. A contare dal 61 giorno dalla data dell'eseguito versamento, la Cassa corrisponderà un interesse per le somme depositate, secondo le proporzioni, e salve le eccezioni che seguono ;

Sarà corrisposto l'interesse :

Del 4 per cento per le somme da restituirsì entro mora determinata non minore di due anni ;

Del 3 e mezzo per cento per i casi di mora determinata minore di due anni ;

Del 3 per cento per i casi di mora indeterminata ;

Del 2 per cento per i depositi dei fondi Provinciali e Divisionali senza distinzione di mora.

Non sarà dovuto interesse per le somme che rimarranno depositate per un tempo minore di 60 giorni, o che saranno inferiori a lire duecento per qualunque tempo siano depositate, nè pei depositi, di cui all'art. 4.

Art. 6. Trattandosi di somme di cui la Legge sulle espropriazioni per causa d'utilità pubblica abbia ordinato il deposito, il fattone versamento nella Cassa libererà il deponente in corrispondenza alla somma versata, a senso della Legge 6 aprile 1839.

Per altro, ove si tratti di somme per cui a termini della Legge medesima si debbano corrispondere interessi, questi nei casi previsti dall'articolo precedente, saranno a carico del deponente verso gl'interessati.

Art. 7. Per cadun deposito verrà rilasciata una cartella, giusta quanto è stato finqui praticato, dipendentemente dal R. Brevetto dell'11 aprile 1840, e successive disposizioni.

Pei depositi fatti nell'interesse collettivo di diverse Comunità di una Provincia, la cartella potrà essere intestata al nome collettivo delle medesime.

Art. 8. Nel caso di deposito ordinato, sì dall'Autorità giudiziaria che dalla amministrativa, il rimborso verrà a cura della Cassa fatta nel luogo del consegnamento a coloro che giustificheranno avervi diritto, a meno che gl'interessati chiedano sia effettuato il rimborso direttamente dalla Cassa medesima.

Art. 9. Il rimborso delle somme depositate per conto delle Divisioni, delle Provincie, dei Comuni e degli Istituti di carità e beneficenza, avrà luogo in seguito all'autorizzazione delle rispettive competenti Autorità.

Art. 10. Il rimborso delle malleverie dei contabili non potrà aver luogo fuorchè sulla presentazione dell'atto della loro definitiva liberazione, ovvero, nel caso che la malleveria in numerario sia stata surrogata con altra di diversa natura, sulla presentazione del Decreto di svincolamento.

Art. 11. Nei casi di deposito volontario, il rimborso sarà fatto all'autore del deposito, od al suo procuratore speciale, o causa avente, sull'esibizione dei titoli occorrenti.

Art. 12. La Cassa non è tenuta ad operare il rimborso dei depositi delle Divisioni, delle Provincie, dei Comuni e degli Istituti di

carità e beneficenza eseguitisi senza determinazione di tempo, se non che due mesi dopo la fattane documentata domanda e mediante la restituzione della cartella avuta dalla Cassa.

Di tutti gli altri depositi a tempo indeterminato non sarà tenuta alla restituzione che trenta giorni dopo la fattane consimile richiesta.

Relativamente poi ai depositi eseguitisi per un tempo determinato, il loro rimborso si farà dalla Cassa alla scadenza del termine, sempre che vi preceda un avviso dato un mese prima nell'interesse del deponente.

In difetto di tale avviso s'intenderà il deposito progressivo ancora di anno in anno, ridotto però in tal caso del mezzo per cento l'interesse anteriormente pagato.

Art. 13. Nel caso per altro in cui venissero intimate alla Cassa opposizioni o sequestri sulle somme in essa depositate, il rimborso non potrà effettuarsi salvo che coll'appoggio dell'atto della loro risoluzione o revoca.

Art. 14. Venendo a smarrirsi la cartella comprovante un deposito, il deponente dovrà darne diffidamento alla Direzione della Cassa con apposita memoria.

Tale diffidamento sarà inserito per tre volte a 10 giorni di intervallo nel giornale ufficiale del Regno a spese e diligenza di chi lo diede.

Due mesi dopo simile pubblicazione, se non sarà stato presentato alla Direzione alcun richiamo, la Cassa sarà validamente esonerata, rimborsando a suo tempo l'importare del deposito, dietro la domanda che si sia fatta giusta i precedenti articoli, nella quale saranno riferiti e documentati i fatti della denuncia dello smarrimento della cartella e dell'analogha seguita pubblicazione, ed espresso inoltre l'obbligo di restituire alla Cassa la cartella qualora venga a rinvenirsi, per essere in tal caso annullata.

Art. 15. Dal giorno che per effetto della fattane domanda, o del precedente avviso dato, vi sia luogo al rimborso del deposito a

termini dell' art. 12, cesserà ogni decorrenza d' interesse sul medesimo, tuttochè per cagione delle opposizioni, sequestri, o richiami, di cui negli articoli 13 e 14, non si possa ancora il rimborso effettuare.

Cesserà pure la decorrenza d' ogni interesse pel depositi contemplati sotto li numeri 1, 2, 4 dell' articolo 2, entro un mese dal giorno che essi saranno divenuti legalmente esigibili, se pure non saranno stati restituiti prima della scadenza del mese medesimo, ogni qualvolta si tratti di fondi spettanti a privati, od agli stabilimenti di cui all' art. 4.

CAPO SECONDO

Dell' impiego dei fondi della Cassa.

Art. 16. I fondi della Cassa saranno impiegati in prestiti alle Divisioni, Provincie, ai Comuni ed agli Istituti di carità e di beneficenza per l' esegimento di opere pubbliche debitamente autorizzate e per l' estinzione di loro debiti; i fondi che nelle ricognizioni mensili di cui all' articolo 24 risultassero sovrabbondanti ai prossimi bisogni di prestiti potranno essere convertiti nell' acquisto di rendite od effetti del Debito pubblico, sulla proposta della Commissione di vigilanza di cui all' art. 23.

Art. 17. I prestiti e gli acquisti di rendite del Debito Pubblico dovranno essere autorizzati con Decreto Reale a relazione del Ministro dei Lavori Pubblici. Nel Decreto Reale saranno prefissate le epoche e le rate del rimborso dei prestiti, non che le more, le quali per altro non potranno eccedere lo spazio d' anni dieci dall' epoca del pagamento della prima rata.

Art 18. La proposta dei Decreti Reali per i prestiti sarà fatta dal Ministro dei Lavori Pubblici, previo il parere di una Commissione permanente di cinque membri.

Membro nato sarà il Direttore generale del Debito Pubblico.

al quale in caso di assenza od impedimento supplirà il Vice-Direttore generale.

Gli altri quattro membri saranno nominati dal Re sovra proposta dello stesso Ministro, concertata con quello dell'Interno.

Il Presidente della Commissione sarà nella stessa conformità nominato e scelto fra i membri di essa.

Art. 19. La quota dell'interesse da corrispondersi sulle somme anticipate sarà fissata per disposizione generale con Decreti Reali a seconda delle esigenze dei tempi, sulla proposta della Commissione dei prestiti, sentita la Commissione di vigilanza. Essa non potrà eccedere la ragion legale.

L'interesse decorrerà dalla data dei mandati spediti pel pagamento delle rate.

Art. 20. Le rendite del Debito Pubblico che saranno come sopra acquistate dovranno essere iscritte a nome della Cassa, e non potranno essere alienate se non in seguito a deliberazione della Commissione di vigilanza.

Art. 21. Verificandosi per la Cassa un urgente bisogno di fondi in seguito ad imprevisti rimborsi di depositi, ovvero di ritardi nella restituzione dei prestiti, senza che si possa o convenga supplirvi coll'alienazione di rendite di sua spettanza, l'amministrazione potrà con l'assenso della Commissione di vigilanza chiedere un temporario sussidio dal Pubblico Erario, da concedersi per Decreto Reale, sinchè la Cassa non abbia verso le Finanze un debito eccedente in complesso le L. 200 mila.

I sussidj in eccedenza di questa somma saranno conceduti per legge.

Il termine del rimborso sarà fissato dalla Legge o Decreto che autorizzerà il sussidio.

CAPO TERZO

Dell'amministrazione della Cassa.

Art. 22. La Cassa continuerà ad essere compresa nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, salvi i concerti coi Ministeri dell' Interno e delle Finanze, nei casi preveduti dalla presente Legge, e continuerà parimente ad essere affidata alla Direzione generale del Debito Pubblico.

Art. 23. La detta Cassa è sorvegliata da una Commissione composta :

Di due Senatori e due Membri della Camera dei Deputati nominati annualmente dalle rispettive Camere ;

Di due Consiglieri di Stato designati dal Re sulla proposizione concertata dei Ministri dell' Interno, dei Lavori Pubblici e delle Finanze ;

Di un Membro della Camera dei conti deputato dal Primo Presidente di essa ;

Del Presidente della Commissione dei prestiti di cui all' articolo 18.

E del Direttore generale del Debito Pubblico, amministratore della Cassa.

La Commissione stessa eleggerà il suo Presidente fra i membri che la compongono.

Art. 24. In ogni mese il Direttore generale del Debito Pubblico amministratore della Cassa renderà conto alla detta Commissione della situazione della medesima.

La Commissione potrà inoltre procedere a tutte quelle verificazioni che crederà necessarie per assicurarsi dell' esattezza delle scritturazioni, e del buon andamento del servizio.

Art. 25. Alla sessione annuale del Parlamento, il Presidente della Commissione, a nome della Commissione stessa rassegnerà una

relazione scritta alle due Camere sulla direzione morale e sulla situazione materiale della Cassa.

Art. 26. Le discipline di contabilità attualmente vigenti per servizio della Cassa, sono mantenute, salvo quelle successive modificazioni che si riconoscessero necessarie, le quali dovranno essere concertate tra il Dicastero dell' Interno, dei Lavori Pubblici, e delle Finanze, e sancite con R. Decreto sulla relazione del Ministero Finanze.

Art. 27. Il Tesoriere incaricato del maneggio dei fondi di detta Cassa alla scadenza dell' anno finanziario, corrispondente a quello stabilito per la contabilità dello Stato, rimetterà al Direttore generale del Debito Pubblico amministratore della Cassa il suo conto particolare di caricamento e scaricamento corredato da tutti i necessari documenti, il quale dopo che sarà stato sottoposto alla Commissione di vigilanza sarà dal detto amministratore firmato e trasmesso al Magistrato della Regia Camera dei Conti per le definitive sue verificazioni.

Il ristretto di questo conto verrà stampato e pubblicato colla relativa deliberazione della Camera.

CAPO QUARTO

Disposizioni transitorie.

Art. 28. Un apposito regolamento sancito da Decreto Reale prescriverà le norme da osservarsi nell' adempimento della presente Legge.

Art. 29. Fino alla pubblicazione del regolamento di cui all' articolo antecedente sono tenute in vigore le vigenti disposizioni in quanto non sieno contrarie a questa nuova Legge.

Art. 30. Il Governo potrà con Decreti Reali, sentito il Consiglio di Stato, autorizzare la Cassa a ricevere, mediante l' interesse di cui all' art. 5, depositi fatti da altre Amministrazioni o Casse

pubbliche civili o militari, quando ne riconosca la convenienza nell'interesse reciproco di queste Amministrazioni e della Cassa.

I Nostri Ministri Segretarii di Stato dei Lavori Pubblici, dell'Interno e delle Finanze, sono incaricati, ciascuno per la parte che li concerne, della esecuzione della presente Legge, la quale, munita del sigillo dello Stato, sarà registrata all'Ufficio del Controllo Generale, pubblicata ed inserta negli Atti del Governo.

Torino addì diciotto di novembre milleottococinquanta.

VITTORIO EMANUELE

V.° SICCARDI.

V.° NIGRA.

V.° COLLA.

Registrato al Controllo Generale
addì 21 Novembre 1850
Reg.° 6. Atti del Governo a c. 60
 MORENO.

PALEOCAPA.

VITTORIO EMANUELE II.**RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,****DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.****PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.**

In virtù dei poteri straordinarj a Noi conferiti colla legge del 25 aprile 1859 ;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze ;

Sentito il consiglio dei Ministri ;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

*Disposizioni generali sull' ordinamento
dell' Amministrazione centrale.*

Art. 1. I Ministri provvederanno all' Amministrazione centrale dello Stato per mezzo di Uffizj posti sotto l' immediata loro direzione.

Gli Uffizj relativi ad un medesimo ramo d'Amministrazione, e dipendenti da un solo Ministero, possono venir riuniti in Direzioni generali, facienti tuttavia parte integrante del Ministero.

Sono perciò soppresse le cariche ed aboliti gli Uffizj che nei paesi annessi alle antiche Provincie dello Stato riempiscono incombenze di Amministrazione centrale, di Controllo o di revisione dei conti dello Stato.

Art. 2. L'ordinamento dei Ministeri e degli Uffizj di cui all'articolo precedente, ha luogo in modo uniforme, quanto ai titoli, gradi e stipendj del personale.

Tali titoli e gradi, come pure le altre basi di organizzazione delle Direzioni generali, e degli altri Uffizj interni dei Ministeri, sono determinati da Regolamento deliberato in Consiglio dei Ministri, ed approvato con Decreto Reale da pubblicarsi ed inserirsi negli atti del Governo.

Non possono esservi recate variazioni se non nello stesso modo.

Gli stipendj annessi ai diversi gradi sono stabiliti con legge.

Art. 3. Ai principali rami di servizio dipendenti dall'Amministrazione centrale sarà nelle Provincie provveduto per mezzo di Direzioni ed altri Uffizj speciali.

Delegati della Corte dei Conti saranno stabiliti in quei luoghi che verranno determinati con Reale Decreto onde esercitare le loro funzioni rispetto agli Uffizj del Tesoro che vi saranno istituiti.

Art. 4. L'ordinamento ed i varii servizj delle Tesorerie saranno con speciali Regolamenti determinati in modo uniforme per tutto lo Stato, cessando perciò qualunque Cassa o Tesoreria altrimenti ordinata.

Disposizioni transitorie.

Art. 5. Gli Impiegati cessanti dall'attuale loro ufficio per effetto di questo nuovo ordinamento, sia nelle nuove che nelle antiche Provincie, saranno possibilmente collocati nei diversi rami di Centrale Amministrazione o in altri impieghi da essa dipendenti secondo la rispettiva loro posizione, ed i servizj prestati da ciascuno.

A quelli che dovessero essere posti in aspettativa si faranno assegnamenti estensibili sino a due terzi dell'attuale loro stipendio colle norme che verranno stabilite per Decreto Reale.

982

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 7 novembre 1860.

EUGENIO DI SAVOIA

*Registrato alla Corte dei Conti
addì 8 Novembre 1860
Reg. 16 Atti del Governo a c. 10
WEHLIN.*

(Luogo del Sigillo)
V. il Guardasigilli
G. B. CASSINIS.

F. S. VEGEZZI.

REGOLAMENTO GENERALE

per l'esecuzione della Legge 13 Novembre 1859.



TITOLO PRIMO

BILANCI.



CAPO I.

COMPILAZIONE DEI PROGETTI.



SEZIONE I.

Norme generali.

Art. 1. Il Ministro delle finanze forma annualmente due progetti di bilanci dello Stato per l'anno successivo, l'uno per l'attivo, l'altro pel passivo (1).

Art. 2. A tal uopo gli altri Ministri devono trasmettere a quello delle finanze i necessarj elementi almeno due mesi prima del tempo stabilito per la presentazione dei bilanci al Parlamento.

(1) Art. 4 della legge 13 novembre 1859.

Art. 3. Tutti i proventi di qualunque natura e somma debbono iscriversi nel bilancio attivo dello Stato, siccome tutte indistintamente le spese debbono venir iscritte nel passivo.

Art. 4. I Ministri non possono accrescere con nessun provento speciale l'ammontare degli assegnamenti loro rispettivamente fatti pei servizj da essi dipendenti.

Art. 5. I proventi si distinguono in ordinarii e straordinarii; eguale distinzione ha luogo per rispetto alle spese.

Art. 6. Sono considerati proventi ordinarii quelli che abitualmente soglionsi riscuotere senza distinzione di somma fissa o variabile. Straordinarii si reputano quelli che non hanno tratto progressivo, e che abbisognano d'una legge speciale per essere riscossi.

Art. 7. Si considerano come ordinarie le spese che, destinate al consueto andamento dei servizj pubblici, o stabilite in modo continuativo da leggi, regolamenti o speciali disposizioni, riproduconsi annualmente per lo stesso o per analogo oggetto.

Tutte le altre sono considerate come straordinarie (1).

Art. 8. Le spese straordinarie nuove, le quali eccedono la somma di L. 30000, non possono essere stanziate definitivamente in bilancio se non sono state prima approvate con legge speciale (2).

Il progetto di detta legge è presentato dal Ministro proponente la spesa, previa deliberazione nel Consiglio dei Ministri; e si pongono a corredo del medesimo i relativi documenti giustificativi, e trattandosi d'opere d'arte, i progetti compiuti coi calcoli e disegni, avvalorati dal parere del competente Consiglio.

Qualora però questa spesa porti variazione al progetto di bilancio già presentato al Parlamento dal Ministro delle finanze, spetterà a questi di presentare il progetto di legge speciale, previa pure deliberazione del Consiglio dei Ministri.

(1) Art. 4 della legge 13 novembre 1859.

(2) Art. 5. id. id.

SEZIONE II.

Bilancio attivo.

Art. 9. Il bilancio attivo comprende tutti i proventi dei quali è prevista la riscossione entro l'esercizio finanziario. Essi vi sono distinti per titoli in ordinarij e straordinarij; i titoli sono divisi in categorie, secondo la diversa natura degli oggetti, e le categorie si suddividono in articoli giusta la particolare loro specie (1).

Art. 10. Compongono il bilancio attivo:

1.° Il ristretto per categorie colla rispettiva denominazione e somma a cadauna di esse assegnata (*modulo n.° 1*);

2.° Il bilancio particolarizzato delle categorie divise in articoli (*modulo n. 2*);

3.° Gli allegati che occorreranno per lo schiarimento dei propositi proventi;

4.° Una nota, nella quale sia data ragione delle somme calcolate a cadauna categoria, e delle differenze in più od in meno in confronto al bilancio dell'anno precedente.

Art. 11. Il bilancio particolarizzato, oltre alla ripartizione per categorie secondo la diversa natura dei proventi, presenta pure la suddivisione delle medesime per articoli, in quanto ne saranno suscettivi in ragione della rispettiva loro specie, ed il parallelo colle somme stanziato nell'anno precedente.

Qualora la natura dei proventi proposti in bilancio renda opportuno un più ampio sviluppo statistico riguardo al loro movimento e ripartizione, ciò si fa con speciali allegati.

Art. 12. L'ammontare delle vendite d'oggetti fuori uso è stanziato in una sola categoria speciale, suddivisa in articoli secondo la provenienza degli oggetti.

(1) Art. 2 della legge 13 novembre 1859

Art. 13. Nel titolo dei proventi ordinarii è specialmente aperta una categoria colla denominazione casuali.

Alla medesima sono iscritti i proventi che non sono per propria natura applicabili ad alcuna delle categorie, e non ne richiedono per la loro importanza una nuova.

Art. 14. I numeri d'ordine delle categorie devono essere continuativi, e formare una serie unica. Gli articoli seguono una serie speciale per cadauna categoria.

Art. 15. Per la compilazione del bilancio attivo, i Ministeri fanno pervenire a quello delle finanze :

1. Gli specchi dei proventi divisi per categorie, e suddivisi in articoli (*modulo n.° 2*);
2. Gli allegati speciali per gli schiarimenti delle somme proposte;
3. Una nota spiegativa e giustificativa delle medesime.

SEZIONE III.

Bilancio passivo.

Art. 16. Il bilancio passivo riassume le spese proposte nei bilanci parziali formati dai Ministri e posti a corredo del medesimo.

Queste spese nei bilanci parziali sono distinte per titoli in ordinarie e straordinarie, e quindi si dividono in categorie e si suddividono in articoli secondo la diversa loro natura e specie.

Nel bilancio generale passivo dello Stato ne è soltanto riferita la divisione per titoli e per categorie (*modulo n.° 3*) (1).

Art. 17 Il bilancio passivo consta di tanti capi quanti sono i bilanci parziali.

Ciascun capo deve indicare in modo distinto il totale degli assegnamenti per le spese ordinarie, quello degli assegnamenti per

(1) Art. 3 della legge 13 novembre 1859

le spese straordinarie, e col loro riepilogo l'ammontare complessivo del capo.

Art. 18. In fine del bilancio sono riepilogate le spese di tutti i capi, con distinzione delle ordinarie dalle straordinarie, per presentare in ultimo risulamento l'intero ammontare delle spese bilanciate in parallelo con quelle approvate nel bilancio dell'anno precedente (*modulo n.° 4*);

Art. 19. I diversi Ministri trasmettono a quello delle finanze nel tempo determinato dall'art. 2 i bilanci parziali passivi, i quali comprenderanno :

1.° Il bilancio particolarizzato delle categorie divise in articoli preceduto da uno specchio categorico (*moduli n.° 5 e 6*);

2.° Gli allegati occorrenti a schiarimento e giustificazione delle spese proposte;

3.° Una nota in cui vien data ragione delle spese progettate e delle differenze a fronte del bilancio precedente.

Art. 20. Le norme per la compilazione degli allegati fanno l'oggetto di speciali istruzioni per ciascun bilancio.

Art. 21. In ogni bilancio parziale passivo s'instituisce una sola categoria intitolata casuali, con una somma a calcolo: essa è collocata dopo l'ultima categoria delle spese ordinarie.

Art. 22. Tale categoria viene esclusivamente destinata alle spese di natura affatto accidentali, le quali, non comprese in alcuna delle altre categorie del bilancio, non possono esservi applicate nemmeno per analogia, e non siano di tale importanza che renda conveniente l'instituzione di una nuova categoria; come pure a quelle derivanti dalla concessione di sussidj, gratificazioni e remunerazioni diverse, per le quali non siano stanziati somme apposite in altre categorie del bilancio.

Art. 23. Le spese del personale devono essere iscritte in categorie distinte dalle altre. Devono essere egualmente iscritte in categorie distinte le spese d'ordine od obbligatorie di cui nell'art. 22 della legge.

Art. 24. In ciascuna delle categorie straordinarie è annotata per data la legge con cui venne preventivamente approvata la spesa ivi inscritta, qualora ne sia il caso, in ragione di somma.

Art. 25. Se una spesa straordinaria ha da eseguirsi ripartitamente in più anni, devesi farne cenno alla relativa categoria, la quale è conservata nei bilanci successivi sino all' integrale compimento della spesa.

Art. 26. Nel bilancio passivo di ciascun esercizio è inscritta la sola quota corrispondente al riparto determinato dalla relativa legge speciale, richiamandovi però sempre il complessivo importo della spesa straordinaria dalla medesima approvata.

CAPO II.

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI BILANCIO E LORO APPROVAZIONE.

Art. 27. Il Ministro delle finanze presenta al Parlamento i progetti dei bilanci attivo e passivo dieci mesi prima che cominci l'esercizio al quale i proposti bilanci si riferiscono, e li accompagna con una motivata relazione (1).

In questa relazione sono indicati i mezzi di far fronte compiutamente a tutte le spese previste nel bilancio passivo, (2).

Egli presenta contemporaneamente il progetto delle due leggi distinte colle quali i bilanci debbono venir approvati.

Art. 28. Qualora alla suddetta epoca il parlamento si trovasse prorogato, si fanno tuttavia stampare per cura del Ministero di finanze i bilanci coi relativi allegati, e tosto distribuire ai Membri delle due Camere (3).

Se quella dei Deputati fosse disciolta, i bilanci vengono stam-

(1) Art. 6 della legge 43 novembre 1859.

(2) Art. 2 id. id.

(3) Art. 6, 2.^o alinea della legge 43 novembre 1859.

pati coi documenti a corredo, ed i soli bilanci per categorie sono pubblicati nel giornale ufficiale del Regno (1).

Nell'uno e nell'altro caso i progetti di legge coi relativi bilanci sono presentati al Parlamento nei quindici giorni successivi alla sua convocazione.

Art. 29. Appena emanate le leggi d'approvazione dei bilanci, e prima di disporre dei fondi ivi acconsentiti, ogni Ministero procede al definitivo ripartimento in articoli delle somme stanziare in ciascuna categoria, sulla norma del bilancio parziale presentato al Parlamento, e delle variazioni in esso introdotte colle leggi suddette (2).

Tale ripartimento è approvato con decreto ministeriale previa comunicazione alla Corte dei conti per le sue osservazioni.

Copia autentica di quel decreto viene quindi trasmessa al Ministero di finanze, ed alla Corte dei Conti, presso la quale dovrà essere registrato.

CAPO III.

AGGIUNTE E VARIAZIONI AI BILANCI.

Art. 30. Occorrendo durante l'anno di far luogo a qualche nuovo provento, il Ministro delle finanze ne propone al Parlamento l'aggiunta al bilancio.

Qualora nella stessa legge d'approvazione non sia stata istituita una apposita categoria, il Ministro delle finanze provvede per la conveniente applicazione del nuovo provento.

Nell'uno e nell'altro caso il Ministero delle finanze forma una nota speciale indicante la nuova categoria, e l'applicazione data al provento, il numero d'ordine col quale deve essere aggiunta al bilancio secondo la natura del provento, e la data della relativa legge d'approvazione.

(1) Art. 6, 3.^o alinea della legge 13 novembre 1859.

(2) Art. 8 id. id. id.

Un esemplare di detta nota è trasmesso alla Corte dei conti.

Art. 31. Nessuna spesa può essere eseguita oltre a quelle previste ed autorizzate nel bilancio passivo, nè eccedere i limiti dei fondi assegnati ai diversi Ministeri per ciascuna categoria del rispettivo bilancio: sono eccettuate le spese d'ordine od obbligatorie, a mente dell'art. 23 della legge, per le quali le occorrenti eccedenze sono frattanto approvate per Decreto Reale, e sottoposte all'approvazione del Parlamento alla chiusura dell'esercizio.

Art. 32. Le spese per cui nell'interesse del servizio occorra di oltrepassare i limiti dei fondi assegnati e scompartiti nel bilancio, si distinguono in:

Spese nuove;

E maggiori spese (1).

Art. 33. Le spese nuove sono quelle che non previste dal bilancio, nè ammesse da una legge, richiedono l'istituzione di una nuova categoria.

Art. 34. Le maggiori spese sono quelle che si rendono necessarie in aggiunta a spese già previste nelle categorie del bilancio.

Art. 35. Tanto le spese nuove che le maggiori spese da aggiungersi al bilancio devono essere autorizzate per legge.

Art. 36. L'autorizzazione delle suddette spese in aggiunta al bilancio deve sempre chiedersi per l'integrale loro ammontare, sia che debbano eseguirsi in un solo esercizio, sia che debbano ripartirsi anche sopra diversi.

Il ripartimento è determinato dalla legge d'autorizzazione.

Art. 37. Le domande d'autorizzazione di spese nuove o di maggiori spese sono fatte per mezzo di note firmate dai Ministri proponenti, nelle quali devono essere sviluppati i motivi che le rendono necessarie.

Queste note sono corredate dai documenti indicati all'art. 8.

Art. 38. Le domande in tal modo estese sono dal Ministro pro-

(4) Art. 20 della legge.

ponente trasmesse a quello delle finanze, indicando se, e quali mezzi il suo bilancio somministri per far fronte alle nuove o maggiori spese proposte, sì con economie già accertate, sì con risparmi fondatamente sperabili, e sì ancora tralasciando in tutto od in parte alcuna spesa già autorizzata.

Art. 39. I progetti di legge per l'autorizzazione delle spese nuove e delle maggiori spese sono presentati dal Ministro delle finanze al Parlamento coi relativi documenti.

Art. 40. La istituzione delle categorie per le spese nuove è fatta colle stesse leggi di loro autorizzazione.

Art. 41. Colle stesse leggi di autorizzazione delle spese nuove e maggiori sono determinati i mezzi di farvi fronte, e con decreto ministeriale è, ove d'uopo, stabilito lo scompartimento in articoli sia di dette spese, sia delle economie prescritte, per cura del Ministro proponente, il quale ne trasmette copia autentica al Ministero di finanze ed alla Corte dei conti nei modi accennati all' art. 29.

Art. 42. Se nell'intervallo delle sessioni del Parlamento occorresse la necessità ed urgenza di qualche spesa nuova o maggiore spesa in aggiunta al bilancio, vi si provvede provvisoriamente a proposta del Ministro delle finanze con Decreti Reali previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 43. Tali Decreti contrassegnati dal Ministro delle finanze sono vidimati da quello cui l'eccedenza riguarda, e tosto pubblicati nel giornale ufficiale del Regno.

Art. 44. Nella successiva sessione del Parlamento il Ministro delle finanze presenta un progetto collettivo per la conversione in legge di tali Decreti.

Art. 45. Sono vietati li storni di fondo da una ad altra categoria d' un bilancio approvato, egualmente che da quelle create in aggiunta dopo l'approvazione del medesimo (1).

Art. 46. E però fatta facoltà ai Ministri di valersi in tutto od

(1) Art. 49 della legge.

in parte dei fondi assegnati agli articoli d'una categoria per provvedere all'insufficienza di altri appartenenti alla medesima (1).

Art. 47. Questi storni di fondo fra articoli di una stessa categoria non possono aver effetto se non in seguito a decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei Conti, nel quale siano designati gli articoli su cui si operano li storni, e le quote deducibili dagli uni a favore degli altri. Copia autentica di quel decreto vien quindi trasmessa al Ministero delle finanze ed alla Corte dei conti.

CAPO IV.

DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO.

Art. 48. Per esercizio finanziario s'intende il periodo di tempo accordato dalla legge per la gestione del bilancio, sì attivo che passivo, e pel definitivo appuramento delle contabilità ad essi relative (2).

Art. 49. La durata d'un esercizio è propriamente di un anno cominciante col 1.º di gennaio e scadente con tutto il mese di dicembre, ma si potrae di sei mesi, sino a tutto giugno dell'anno successivo, per le operazioni qui appresso indicate.

Art. 50. Appartengono ad un esercizio tutti i proventi accertati a tutto dicembre, come pure tutte le spese per opere, lavori e somministrazioni, sia compiute, sia date in appalto per contratti definitivamente approvati prima della scadenza di detto mese oppure cominciate ad economia durante l'anno solare; non meno che i diritti acquistati dallo Stato e da suoi creditori dal 1.º gennaio a tutto dicembre.

1 Art. 13 della legge

2 Art. 9 della legge

Art. 63. Le concessioni delle miniere sono regolate a termini delle leggi speciali che le concernono.

SEZIONE II.

Beni mobili.

Art. 64. Sotto la denominazione di oggetti mobili si comprendono tutte le robe di proprietà dello Stato che non sono considerate come beni immobili secondo il precedente art. 55, escluso il danaro; essi fanno parte del materiale dipendente dalle amministrazioni rette dai varj Ministeri. Epperiò fra gli oggetti mobili si annoverano le armi, il naviglio da guerra, i materiali lavorati e da lavoro, le stoffe, le derrate, le materie d'ogni specie esistenti negli arsenali di terra e di mare, nelle piazze forti, cantieri, laboratoi e magazzini, e depositi delle amministrazioni, e stabilimenti del Governo, i cavalli, le macchine, i modelli, i musei, le biblioteche esistenti in detti stabilimenti, gli oggetti e stromenti di scienza ed arte, ed ogni altro di spettanza dello Stato.

Art. 65. I Ministri provvedono alla tutela degli interessi dello Stato, relativamente agli oggetti mobili che gli appartengono, direttamente per mezzo di Agenti-contabili da loro dipendenti, ed in modo indiretto col darne, carico alle persone od agli stabilimenti cui gli oggetti mobili siano stati rimessi.

Art. 66. Chiunque riceva in custodia, in prestito, o per servizio stesso del Governo oggetti mobili di spettanza dello Stato, rimane responsabile dei medesimi, sì e come trovasi stabilito pel danaro dello Stato verso l'amministrazione cui riflettono, fino a che ne abbia ricevuto formale scaricamento per restituzione, vendita, trasformazione, consumo, diminuzione o perdita debitamente giustificate.

Art. 67. Nessun aumento o diminuzione è ammesso e tenuto per valido a favore dei Contabili o di chiunque tenga robe di spettanza del Governo, se gli aumenti e le diminuzioni occorse non

siano accertate da validi documenti, sia per introduzioni che per estrazioni regolari, come per mancanze in dipendenza di forza maggiore.

Apposite istruzioni per cadauna specialità di servizio provvedono intorno alle forme ed al modo di tali documenti, ed alle formalità da adempiersi per provarli ed ottenere il relativo scarico nei conti.

Art. 68. Le mancanze, deteriorazioni o diminuzioni delle robe di spettanza del Governo, avvenute sia per forza maggiore, che per naturale deperimento, non sono ammesse a scarico delle persone responsabili, qualora queste possono essere imputate di qualsivoglia colpa o negligenza, tanto nella custodia di quelle robe, quanto nella mancanza di opportune rappresentanze nella loro conservazione; come pure tuttavolta che possano essere imputabili di trascuratezza od irregolarità nella tenuta dei registri, o scritturazioni concernenti le robe, ed oggetti summenzionati.

Art. 69. La gestione dei Contabili è soggetta alla vigilanza locale ed a quella del Ministero di finanze, alla revisione centrale presso il Ministero da cui dipendono, come pure alla vigilanza ed alla giurisdizione della Corte dei conti.

Art. 70. La situazione di ciascuna contabilità risulta dal libro di carico e scarico (mastro) che ogni Contabile nell'assumere le proprie funzioni è tenuto di formare secondo i quantitativi, le distinzioni e classificazioni del relativo inventario, e sul quale deve notare giornalmente in caricamento gli oggetti di nuova introduzione, ed in scaricamento quelli estratti.

Ogni Contabile tiene inoltre quei registri e documenti che valgono ad accertare la propria contabilità ed a dimostrarne la posizione, così in numero come in valore, non che i benefici o le perdite per conto dello Stato.

Art. 71. Alle epoche stabilite per ciascuna specialità di servizio, ogni Contabile dovrà compilare gli stati delle introduzioni e delle distribuzioni, delle rimanenze dei fondi, dei benefizj e delle perdite,

e dopo la seguita verificazione e vidimazione per parte dei Controllori e dei Funzionarii competenti, essi sono trasmessi al Ministero cui spetta la direzione del servizio.

Art. 72. In ciascun Ministero è tenuta una contabilità centrale degli oggetti mobili, detta del materiale, nella quale sono compendati, previa verificazione, i risultamenti dei documenti sovraccennati.

Tale contabilità serve di base ai conti generali che sono pubblicati dai Ministeri, come pure di controllo alle operazioni dei Contabili e delle persone aventi ingerenza.

Art. 73. Ciascun Ministero accerta la regolarità e l'esattezza dei conti annuali dei Contabili da esso dipendenti, mediante confronto dei rispettivi risultamenti coi proprii registri, e li munisce di analogo dichiara di purificazione.

Art. 74. Gli Agenti-contabili ricevono caricamento degli oggetti da darsi loro in contabilità per mezzo di regolari inventarj compilati in loro contraddittorio secondo le norme che per ogni specialità di servizio sono stabilite; e rispetto a quelle robe di tali specie che non possono essere regolarmente inventarizzate, o che non convenga nell'interesse dell'amministrazione di soggettare a regolare inventarizzazione, vi si supplisce per mezzo di dichiarazioni spedite in debita forma dal Funzionario competente.

Art. 75. Gli Agenti-Contabili stanno personalmente responsabili degli oggetti ricevuti in caricamento. Essi non possono ricevere nei magazzini loro affidati nè estrarre dai medesimi cosa alcuna senza un ordine del Funzionario competente.

Essi non devono ricevervi oggetti o robe per cui non abbiano titoli di collaudazione, od ordini speciali per iscritto.

Art. 76. La gestione di ogni Contabile comincia dalla data dell'inventario, in virtù del quale esso assume caricamento, e termina col giorno di rimessione del servizio al suo successore.

Art. 77. Gli oggetti mobili, i quali fossero inservibili per condizione o specie, o che non convenisse di maggiormente conservare

nei magazzini o stabilimenti dello Stato, devono essere alienati col consenso del Ministro delle finanze

Essi non possono mai darsi in pagamento ai creditori dello Stato. Potranno bensì essere ceduti agli appaltatori d'opere i materiali derivanti dalla demolizione di fabbricati sul luogo dei lavori, quando non possa esserne più vantaggiosa la vendita a' pubblici incanti.

Art. 78. Da ciascuno dei Ministeri è compilata secondo la specialità dei servizj un' apposita istruzione, specialmente per quanto si riferisce :

1. Alla nomenclatura, unità di misura, e classificazione degli oggetti mobili ;
2. Ai moduli e modi di tenuta dei libri di carico e scarico (mastri) ed alle carte contabili ;
3. Alla destinazione e dipendenza degli Agenti-contabili ;
4. Alla trasmissione degli stati e documenti di contabilità.

SEZIONE III.

Inventarj.

Art. 79. Gli inventarj dei quali è cenno all' art. 54 devono presentare tutte le indicazioni dichiarate per i beni immobili all'art. 58, e per gli oggetti mobili quelle che si riferiscono al loro quantitativo e presunto valore in complesso.

Art. 80. L' inventario degli immobili è distinto in due parti, secondo che siano produttivi o improduttivi.

Quello degli oggetti mobili appartenenti all' amministrazione di cadaun Ministero consta egualmente di due parti distinte, cioè :

1. Di quelli che costituiscono il materiale occorrente ai varj servizj ;

2. Di quelle specialità che vogliono considerate quali accessori ai servizi, come musei, biblioteche e simili.

Art. 81. Gli inventarij presentano sempre la designazione degli stabilimenti o magazzini nei quali gli effetti trovansi depositati, la denominazione di questi secondo la diversa loro natura; e quando la specialità dei servizi lo consenta, anche la loro distinzione in tre classi, cioè *nuovi usati e fuori d'uso*.

Art. 82. Il valore approssimativo dei beni immobili e degli oggetti mobili da iscriversi negli inventarij è determinato dietro estimò secondo la condizione di servizio in cui si trovano.

Eguali norme servono per le aumentazioni e diminuzioni occorrenti annualmente agli inventarij, tenendo però per base degli aumenti anche il valore reale degli oggetti all'epoca delle incette o della fabbricazione.

Art. 83. Nel primo trimestre di ogni anno i Ministri presentano alle Camere in modo complessivo lo stato delle variazioni avvenute nei detti inventarij per aumentazioni o diminuzioni, e quindi la posizione di questo ramo di contabilità così rispetto al quantitativo degli oggetti, che al presunto loro valore complessivo.

Art. 84. Ogni Ministero tiene una nota descrittiva di tutte le masserizie, attrezzi, utensili, robe ad uso del proprio uffizio, e degli uffizj dipendenti.

CAPO II.

PROVENTI E LORO RISCOSSIONE.

Art. 85. I proventi dello Stato si riscuotono a norma delle leggi e dei regolamenti che li concernono, ed in conformità delle leggi annuali del bilancio.

Tale riscossione è fatta per conto del Ministero di finanze (1).

(1) Art. 42 della legge.

Art. 86. I Contabili preposti alla riscossione dei proventi devono liquidare le somme dovute dai debitori dello Stato, quando la natura del provento lo esiga, ed incassarne alle rispettive scadenze il montare, facendo compiere, ove d'uopo, gli atti prescritti dalle leggi e dai regolamenti speciali contro i debitori morosi.

Art. 87. I proventi dello Stato riscossi dai Contabili a ciò preposti sono versati alle epoche e nei modi determinati dai regolamenti nella Tesoreria del proprio Circondario.

I proventi casuali però e quelli derivanti da vendita d'oggetti mobili contemplati nell'art. 64 che non siano esigibili dai Contabili anzidetti, sono versati direttamente nelle Tesorerie dello Stato, previa autorizzazione del Ministro delle finanze, ed a cura delle amministrazioni che accertarono i primi, e fecero la vendita dei secondi.

Si versano pure direttamente dai debitori dello Stato quegli altri proventi per cui sia così stabilito da speciali provvedimenti.

Art. 88. Tutti i proventi devono entrare nelle casse dello Stato, e comparire nei conti per l'integrale loro somma senza alcun compenso o deduzione di sorta, neanco per le spese di riscossione.

Occorrendo che un debitore fosse ad un tempo stesso creditore, non può operarsi nelle scritture di contabilità il reciproco sconto, ma invece con operazioni distinte si eseguisce la riscossione del credito ed il pagamento del debito.

Art. 89. Allorchè un corpo morale od un privato concorre in una spesa che venga effettuata dal Governo, la somma del contributo è pagata nella Tesoreria del Circondario in cui risiede il debitore, ed applicata ad apposita categoria in relazione a quella stanziata nel bilancio passivo per la spesa medesima.

Art. 90. I Tesorieri ed i Contabili preposti alle riscossioni non possono esigere somme o ricevere versamenti o depositi a qualunque titolo, se non in conformità delle leggi o regolamenti.

Gli uni e gli altri, come depositarj delle specie di monete che ricevono nelle loro casse, non possono farne il cambio, e devono

uniformarsi alle leggi ed alle istruzioni relative al corso legale ed alle specie di monete che si ricevono o si pagano.

Art. 91. I Tesorieri e gli altri Contabili devono descrivere in appositi libri (giornali) tutte le operazioni fatte ogni giorno.

Un regolamento speciale da approvarsi per Decreto Reale da pubblicarsi ed inserirsi negli atti del Governo determina i servizi delle Tesorerie, ed indica specialmente gli altri registri che si devono tenere nelle medesime (1).

I Contabili poi preposti alla riscossione dei proventi, oltre ai libri giornalieri, tengono quegli altri registri prescritti dai regolamenti ed istruzioni relative ad ogni ramo dei tributi e dei redditi.

Quando occorra di fare pei servizj delle riscossioni dei proventi nuovi regolamenti, devono i medesimi essere distinti per ogni ramo, e venire approvati da Decreti Reali da pubblicarsi ed inserirsi negli atti del Governo.

Art. 92. I risultamenti dei registri, di cui all'articolo precedente, sono trasmessi al Ministero di finanze alle epoche e nei modi stabiliti perchè servano di base alla contabilità generale dello stesso Ministero.

Fattesi quindi le occorrenti verificazioni dei documenti giustificativi, ed i confronti fra quelli somministrati dai Contabili alle riscossioni, e gli altri trasmessi dalli Tesorieri, detti risultamenti sono mensilmente riassunti per classi di Contabili, ed iscritti nei registri di contabilità generale del Ministero, cioè in :

1. Un giornale generale ;
1. Un gran libro ;
3. Libri ausiliari.

Sarà stabilita di concerto fra la Corte dei conti ed il Ministero di finanze la qualità dei documenti da trasmettersi periodicamente alla Corte dei conti per l'eseguimento del disposto dell' art. 9 della legge 30 ottobre 1859.

(1) Art. 43 della legge.

Art. 93. I debitori dello Stato per giustificare i pagamenti che fanno ai Contabili preposti alle riscossioni, devono riportarne una quitanza staccata da registro a madre e figlia.

In tale quitanza il Contabile ricevente deve esprimere l'oggetto del pagamento e la somma pagata.

Le disposizioni di quest'articolo non sono applicabili a quei proventi pei quali sia altrimenti provveduto da regolamenti speciali.

Art. 94. Tutti i Contabili incaricati di riscuotere i proventi dello Stato devono inscrivere la somma ricevuta in tutte lettere, e la data del pagamento:

1. Sopra i ruoli, o stati, o titoli, qualunque sia la denominazione e la forma del documento da cui risulta il credito, quando la specialità del servizio lo prescriva;

2. Sopra la quitanza madre, salva l'eccezione di cui all'articolo precedente.

Art. 95. Ogni versamento, invio o deposito di danaro o di altri valori fatto per servizio pubblico nelle Tesorerie, si accerta per mezzo di quitanza staccata da registro a madre e figlia, nella quale ne sia chiaramente espressa la causale con indicazione dell'esercizio cui si riferisce.

Tale quitanza libera il versante, e forma titolo a suo favore verso il Tesoro, purchè egli entro le 24 ore procuri la registrazione e vidimazione di quelle dei Tesorieri di Circondario presso l'Agente del Tesoro, e di quelle del Tesoriere centrale presso l'Ufficio del Ministero di finanze a ciò destinato (1).

Art. 96. Le quitanze fatte dai Tesorieri presso i quali è stabilito un Controllore devono pure riportare la vidimazione del medesimo.

Art. 97. Occorrendo smarrimento di quitanze si può spedirne altre per duplicata dietro autorizzazione del Ministro delle finanze o de' suoi Delegati, e mediante le cautele stabilite dallo stesso Ministro.

(1) Art. 44 della legge.

Annotazione della quietanza per duplicata è fatta a tergo della quietanza madre originale, e sul registro giornaliero.

Non è lecito ai Tesorieri ed altri Contabili di dar copia delle quietanze.

Art. 98. Il Tesoriere centrale deve ogni sera trasmettere al Ministero di finanze la nota del fondo esistente in cassa, unitamente alle altre situazioni giornaliera nel modo che si trova determinato dal regolamento speciale delle Tesorerie.

Eguale nota deve dai Tesorieri di Circondario trasmettersi ogni sera al rispettivo Agente del Tesoro.

Tanto i Tesorieri quanto gli altri Contabili preposti alla riscossione dei proventi devono fare le trasmissioni periodiche prescritte dai regolamenti speciali che li concernono.

Art. 99. I Tesorieri e gli altri Contabili sono responsabili dei Cassieri, Impiegati e Commessi di cui si prevalgono nei loro uffizj, quantunque siano stati autorizzati dalle Autorità competenti, e sono tenuti civilmente di quanto essi faranno pei servizj ad essi affidati.

I Cassieri non possono entrare in funzioni prima che la loro nomina sia stata approvata dal Ministro delle finanze.

Art. 100. I Contabili sono responsabili delle riscossioni dei dritti e crediti dello Stato liquidati, la cui riscossione è loro affidata, e non ne sono scaricati nei loro conti annuali se non giustificano d'aver compiuto in tempo utile gli atti contro i debitori morosi.

Essi se sono in esercizio devono versare nelle loro casse il montare delle somme di cui sono stati dichiarati responsabili, e se non esercitano più tali funzioni, vi sono compelliti dagli Agenti demaniali nelle forme stabilite.

Gli Esattori delle contribuzioni dirette sono inoltre tenuti ai maggiori obblighi loro imposti dai regolamenti speciali che li concernono.

Art. 101. I Contabili che, secondo il disposto dall' art. 100, hanno pagato di proprio somme dovute allo Stato, subentrano nei dritti del medesimo a termine del Codice civile.

Art. 102. Ogni Tesoreria di Circondario deve avere due casse, una denominata cassa corrente, l'altra cassa di depositi. La cassa dei depositi sarà chiusa con tre differenti serrature le di cui chiavi saranno ritenute una dal Tesoriere; l'altra dall' Agente del Tesoro; e la terza dall' Ufficio di Governo o d' Intendenza, e custodita dal funzionario specialmente delegato dal Governatore o dall' Intendente.

La gestione di tali casse è regolata secondo le disposizioni del regolamento per le Tesorerie.

Art. 103. Nelle Tesorerie cui sia applicato un Ufficio di Controllo, il Controllore deve tenere una chiave della cassa corrente, differente da quella del Tesoriere.

Art. 104. Se il servizio di una Tesoreria necessitasse lo stabilimento di altre casse, queste sono considerate come succursali alla cassa corrente.

Art. 105. I Funzionarj retribuiti dallo Stato, e specialmente incaricati delle verificazioni ai Contabili, rimangono responsabili delle somme di cui il Tesoro andasse perdente per loro colpa.

La Corte dei conti può, a norma delle circostanze, attenuare gli effetti di tale responsabilità determinando la somma che deve ricadere a carico di questi Funzionarj.

Essi sono di diritto surrogati nelle ragioni di credito e di privilegio del Governo verso i detti Contabili pel rimborso delle somme pagate in loro discarico (1).

Art. 106. L'esecuzione dei proventi afferenti ad un anno sarà continuata dopo il 31 dicembre, e fino al chiudimento dell'esercizio sulla contabilità dell'anno medesimo.

Sono eccettuate da tal regola le rate dei proventi che, quantunque siano relative all'anno volgare trascorso, hanno però una scadenza posteriore al detto mese di dicembre a tenore di speciali regolamenti o di contratti, come sarebbero i fitti, i censi e simili.

La riscossione di questi proventi rimane chiusa al 31 dicembre.

(1) Art. 48 di detta legge.

e dopo tal epoca le somme relative a tempo anteriore sono riscosse in conto del nuovo esercizio, come partite proprie del medesimo.

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI AL PATRIMONIO DELLO STATO ED AI PROVENTI.

Art. 107. I tesorieri e gli altri Contabili che ricevono somme dovute allo Stato, od hanno il maneggio di pubblico danaro, ovvero caricamento in materia, sono posti sotto la dipendenza del rispettivo Ministro.

Essi sono inoltre soggetti alla vigilanza del Ministero di finanze, come pure alla vigilanza ed alla giurisdizione della Corte dei conti.

Art. 108. Le funzioni di Contabile sono incompatibili con quelle di amministratore ed ordinatore di pagamenti per conto dello Stato (1).

Art. 109. Per Decreto Reale a proposta del Ministro di finanze vien determinato presso quali uffizj di contabilità in natura ed in danaro si debbano stabilire uffizii di controllo.

Il servizio di controllo ai magazzini, stabilimenti, non che alle Tesorerie, è regolato da speciali istruzioni.

Art. 110. La vigilanza degli Agenti del Tesoro, o di altri Funzionari sui Contabili, non varia nè diminuisce la responsabilità che pesa su di essi.

Art. 111. I Tesorieri e gli altri Contabili che in forza delle leggi o regolamenti sono tenuti a prestare cauzione, non possono assumere l'esercizio delle proprie funzioni se non dopo aver soddisfatto a quest'obbligo nei modi stabiliti; salvi i casi eccezionali in cui per necessità di servizio il Ministro disponesse altrimenti in via provvisoria (2).

Art. 112. Occorrendo di variare il montare delle cauzioni prescritte pei varj Contabili dello Stato, si provvede per Decreto Reale a proposta del Ministro delle finanze.

(1) Art. 47 di detta legge.

(2) Art. 46 di detta legge.

Art. 113. I Tesorieri e gli altri Contabili in danaro od in materia non possono ottenerne scaricamento nei casi di furti o di perdite per forza maggiore, se non somministrano le occorrenti giustificazioni nei modi prescritti dai regolamenti dei rispettivi servizj, e semprechè non siavi luogo contro di essi ad alcuna delle imputazioni accennate nell' art. 68.

TITOLO III.

CONTRATTI.



CAPO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Art. 114. Si provvede per mezzo di contratti a tutti i lavori, le provviste e le somministranze occorrenti pel servizio delle diverse amministrazioni.

I servizj i quali per la loro natura hanno da eseguirsi ad economia, sono retti da regolamenti speciali approvati per Decreti Reali, previo il parere del Consiglio di Stato.

Per quelli di tali servizi di natura eventuale, la cui spesa sia per oltrepassare la somma di L. 4000, è necessario il preventivo parere del Consiglio di Stato, al cui esame debbono altresì rassegnarsi i conti a spesa compiuta prima di ordinare il pagamento finale. Queste spese, qualunque ne sia la somma, non possono essere pagate se non sono approvate per Decreto Ministeriale (1).

Art. 115. I contratti sono stipulati avanti i Funzionarj a tale effetto indicati per legge o per regolamento approvato con Decreto Reale, pubblicato ed inserito negli atti del Governo (2).

(1) Art. 23 della legge 43 novembre 1859.

(2) Art. 27 id. id.

Art. 116. I contratti che a norma dei regolamenti si fanno nei Ministeri devono essere stipulati nanti il Segretario Generale o Direttore Generale, e sono ricevuti da un Impiegato nel Ministero non inferiore al grado di Segretario del Ministero stesso.

Quelli che si stipulano avanti gli Uffizj di Governo o d'Intendenza sono ricevuti dal rispettivo Segretario dell'Uffizio.

Quelli che si stipulano avanti gli altri Funzionarj sono ricevuti dagli Impiegati a ciò autorizzati, che sono determinati coi regolamenti speciali d'ogni Ministero.

Art. 117. Alla stipulazione dei contratti, non che agli atti d'incanto, interviene, per l'accettazione nell'interesse di ciascuna amministrazione, quell'Impiegato che vi è destinato a termini dei regolamenti speciali, come all'articolo precedente.

Art. 118. Tutti i contratti da stipularsi nell'interesse dello Stato hanno luogo, previa la formalità dei pubblici incanti, in conformità del presente regolamento, salve le eccezioni indicate all'art. 119 od altrimenti stabilite dalle leggi.

Le provviste ed opere sono poste separatamente in appalto secondo la loro natura, e suddivise in lotti per quanto sia conveniente a facilitare la concorrenza agli incanti.

Art. 119. Si possono stipulare contratti a partiti privati senza formalità d'incanto:

1. Per la vendita degli effetti mobili non più di servizio il di cui estimo non ecceda L. 4000;

2. Per gli affittamenti di beni rustici, fabbricati, porti, ponti ed altri effetti demaniali il di cui provento annuale è di un estimo inferiore a lire mille, quando la loro durata non eccede sei anni;

3. Per le vendite di cui al N. 1, e per gli affittamenti di cui al N. 2, qualora eccedano le somme ivi indicate, e gli incanti siano rimasti deserti, o le offerte non riconosciute accettabili; in questo caso le trattative si fanno in aumento al prezzo stabilito dal Governo pei pubblici incanti ed alle stesse condizioni;

4. Per l'affitto di locali urbani, quando speciali circostanze rendessero non conveniente l'esperimento degli incanti;

5. Per lo smercio delle cose manufatte dai detenuti nelle carceri dello Stato ;

6. Per somministranze, trasporti o lavori la cui spesa totale non ecceda le L. 10,000, ovvero la cui spesa annuale non superi le lire mille, quando lo Stato non resti obbligato per oltre sei anni ;

7. Per la provvista dei grani destinati alle sussistenze militari ; per gli acquisti di tabacco, e, per rimonte di cavalli all'estero, quando si abbia ragione di credere che tali provviste non riescirebbero convenienti per mezzo di pubblico concorso ;

8. Per gli oggetti dei quali la fabbricazione è esclusivamente conceduta per privilegio d'invenzione ;

9. Per gli oggetti che sono posseduti da un solo ;

10. Per le opere, le macchine e gli oggetti d'arte e di precisione, dei quali l'eseguimento non può essere affidato che ad artisti od operai distinti, o per riparazione e riduzione di corredo militare ;

11. Per coltivazioni, fabbricazioni e somministranze fatte a titolo d'esperimento ;

12. Per le materie e derrate che per la loro natura particolare, e per la specialità dell'impiego a cui sono esse destinate, si acquistano e si scelgono nel luogo della produzione, o si somministrano direttamente dai produttori stessi ;

13. Per le somministranze, i trasporti e lavori che non hanno formato l'oggetto d'offerta negli incanti, od al riguardo dei quali non sono stati proposti che prezzi inaccettabili ; in questo caso però lorquando l'amministrazione ha stabilito e fatto conoscere un *maximum* di prezzo o *minimum* di ribasso, essa non può oltrepassare questi limiti, nè variare le condizioni stabilite nei capitoli ;

14. Per le somministranze, i trasporti e lavori che, in caso di evidente urgenza prodotta da impreviste circostanze, non possono ammettere i termini degli incanti, e per le provviste relative ai provvigionamenti dei Forti, le quali hanno per oggetto la sicurezza dello Stato.

15. Per le somministranze nelle carceri dello Stato relative al mantenimento dei detenuti, quando ne sia affidata l'amministrazione

ad opere pie, non che per l'impresa del lavoro da somministrarsi ai carcerati.

Art. 120. I contratti dei quali la legge permette la stipulazione colla dispensa degli incanti si possono conchiudere per mezzo di licitazioni private o di semplice trattativa.

La scelta fra questi due modi viene determinata dall'entità dell'oggetto o dalla natura del servizio, secondo il prescritto dai regolamenti speciali.

Art. 121. I contratti che si fanno a seguito delle leggi d'autorizzazione di alienazione di beni immobili dello Stato devono comprendere tutte le condizioni stabilite dalle leggi stesse.

Art. 122. Nei capitoli relativi agli affittamenti si stabiliscono tutte le condizioni atte alla conservazione delle proprietà cadenti in affitto, ed al loro miglioramento riguardo ai beni rurali.

Si debbe pure determinare la durata dell'affittamento, e stabilire le condizioni necessarie per cautelare il pagamento dei fitti e l'adempimento degli obblighi in essi stabiliti.

Art. 123. Nei contratti per l'eseguimento d'opere si possono cedere agli appaltatori i materiali derivanti dalla demolizione di fabbricati sul luogo dei lavori, quando non possa esserne più vantaggiosa la vendita ai pubblici incanti; del che, quando per l'entità dei contratti essi devono essere riferiti al Consiglio di Stato, se ne fa risultare nella relazione esprimendone i motivi.

Art. 124. Allorchè nell'interesse dello Stato, per analogia degli oggetti a vendersi con quelli che occorresse all'amministrazione di provvedersi, si creda conveniente di facilitare agli appaltatori l'acquisto degli effetti fuori di servizio, si può, previi gli opportuni accordi col Ministro delle finanze, nello stesso appalto provvedere per la vendita e per la somministrazione, facendo con preciso estimò assegnare agli oggetti a vendersi il loro valore reale da versarsi nelle casse dello Stato, a norma dell'art. 87 del presente regolamento.

Le offerte agli incanti devono soltanto riferirsi alle provviste a farsi, essendo inalterabile il valore degli oggetti a cedersi.

Art. 125. Per la validità dei contratti relativi alla vendita degli oggetti fuori di servizio deve intervenire agli incanti un Agente delle finanze, quando l'estimo dei medesimi superi le L. 4000.

Art. 126. Nei capitoli concernenti la vendita degli oggetti fuori di servizio si stabilisce che, a guarentigia dell'esecuzione del contratto, si debba fare un deposito in ragione del quinto del prezzo totale degli oggetti venduti, che nessuna esportazione di detti oggetti possa essere fatta senza previo pagamento del relativo prezzo, e che qualora gli oggetti venduti non siano dall'acquirente ritirati nel termine fissato dai capitoli medesimi, l'amministrazione procederà a nuova vendita di essi a spese e rischio del primitivo acquirente.

Art. 127. In nessun contratto per somministrazioni o lavori si possono stabilire pagamenti in abbuonconto, se non in proporzione di un servizio fatto ed accettato (1).

Gli abbuonconti non possono eccedere li nove decimi delle somme dovute e giustificate dai prescritti documenti pe' contratti la cui spesa non sia superiore alle L. 50,000, ed i diciannove ventesimi pei contratti di maggior entità.

Fanno eccezione al disposto di questo articolo i contratti contemplati nel N. 15 dell'art. 119, e quelli che occorre di fare con stabilimenti industriali di notoria solidità, i quali non usino di assumere l'incarico di lavori e provviste senza l'anticipazione di una parte del prezzo.

Art. 128. Li contratti per spese a carico dello Stato devono essere ristretti alle somme assegnate nei bilanci annuali; tuttavia per le spese ordinarie si possono far contratti progressivi sino ad un novennio, qualora la natura delle spese, o circostanze speciali ne dimostrino la convenienza, ed in modo che non abbiano ad eccedersi mai i limiti dei successivi bilanci.

Nei contratti relativi a spese straordinarie da eseguirsi nel corso di più anni non si possono, senza speciale autorizzazione, per

(1) Art. 25 della legge 43 novembre 1859.

legge stipulare pagamenti oltre le somme che saranno approvate nei bilanci, od in aumento ai medesimi.

Art. 129. Nei contratti non si può stipulare esenzione di dazj, pedaggi e gabelle esistenti all'epoca della loro stipulazione.

Pel caso di successive variazioni è dichiarato nei contratti medesimi a carico di chi debbano cadere.

Art. 130. Li capitoli d'oneri da imporsi per ogni genere di opere, somministranze, manutenzioni o trasporti si dividono in generali e parziali; sia gli uni che gli altri sono stabiliti dai regolamenti speciali approvati da ciascun Ministero.

Li capitoli generali riflettono le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad un tal genere di lavoro od appalto e le forme da seguirsi pegli incanti. Quelli parziali contengono le condizioni che si riferiscono più specialmente all'oggetto stesso del contratto.

Nei capitoli d'oneri sono determinate la natura e l'importanza delle guarentigie che li provveditori od appaltatori devono produrre per essere ammessi agli incanti, ed assicurare l'eseguimento dei loro impegni: come pure le condizioni coercitive o penali o pecuniarie, o l'azione che l'amministrazione può esercitare sopra le cauzioni pel caso d'ineseguimento di questi impegni, non che il luogo in cui l'impresario, il suo fideiussore e l'approbatore devono eleggere il loro domicilio legale.

Art. 131. Pei contratti relativi a provviste, opere, coltivazioni o costruzioni, che non possono senza inconvenienti essere abbandonati ad una illimitata concorrenza, si stabiliscono nei capitoli le condizioni sotto le quali le persone sono ammesse a far partito.

Art. 132. Quando trattasi di opere d'arte o di nuova costruzione, l'aspirante deve giustificare la sua idoneità mediante la presentazione di attestato di persona dell'arte, il quale sia di data non maggior di sei mesi, e certifichi che l'aspirante ha dato prove di abilità e di pratiche cognizioni nell'eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private.

Sono escluse dal far partito tanto per li contratti di cui sovra, quanto per tutti gli altri, le persone che nell' eseguire altre imprese siensi rese colpevoli di negligenza o mala fede sì verso il Governo che verso privati.

Art. 133. Le epoche e le norme speciali per la stipulazione dei contratti tanto relativi agli affittamenti, quanto per lo eseguiamento di opere, somministranze e trasporti, sono regolate con particolari disposizioni secondo la natura di ciascun ramo di servizio.

CAPO II.

STIPULAZIONE DEI CONTRATTI.

Art. 134. Si procede alla stipulazione dei contratti :

1. Per mezzo dei pubblici incanti ;
2. Per licitazioni private ;
3. Per privata trattativa.

Art. 135. Qualunque sia il modo di procedere che si adotti, i contratti devono essere comunicati in progetto al Consiglio di Stato pel suo parere, quando l'ammontare eccede L. 25,000 (1); quindi si trasmettono tutti li documenti relativi al Funzionario avanti cui devono essere stipulati a norma dell' art. 116.

Art. 136. Quando si tratta di fare contratti con formalità d' incanti, il Funzionario incaricato della stipulazione deve far pubblicare un avviso d' asta sottoscritto dalla persona che, a mente dell' art. 116, è incaricata di riceverli.

Art. 137. Gli avvisi d' asta si pubblicano quindici giorni prima di quello fissato per gli incanti, e successivo deliberamento.

È in facoltà del Ministro competente di ridurre tal termine fino a cinque giorni, o portarlo ad un termine maggiore, quando l' interesse del servizio lo consiglia.

(1) Art. 26 della legge.

Art. 138. Gli avvisi d'asta devono indicare:

1. L'Autorità che presiede gli incanti, il luogo, il giorno e l'ora in cui seguir debbono;
2. L'oggetto dell'asta;
3. La quantità od i prezzi parziali o complessivi secondo la natura dell'oggetto;
4. Il termine prefisso al loro compimento se trattasi d'opere, il tempo e luogo della consegna per le provviste, e quello del pagamento per le vendite e per gli affittamenti;
5. Gli Uffizj presso i quali si può aver visione delle condizioni d'appalto;
6. I documenti giustificativi d'idoneità e di responsabilità da prodursi per poter essere ammessi all'asta;
7. Il termine utile per presentare un'offerta di ribasso o d'aumento non inferiore al ventesimo;
8. Il modo con cui seguirà l'asta, se ad estinzione di candela od a partiti segreti;
9. Il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta nei casi in cui ciò si creda conveniente.

Art. 139. Gli avvisi d'asta sono pubblicati nei Comuni dove esistono gli stabili o gli effetti mobili, quando ne occorre la vendita, e riguardo alle opere e somministranze e trasporti, dove debbono farsi.

A misura dell'entità dei contratti gli avvisi sono anche pubblicati nella Capitale e nei principali Comuni vicini al luogo dove esistono gli immobili in vendita o da affittarsi, o dove le opere e somministranze si debbono fare, come anche in altri luoghi, giudicandolo opportuno l'Autorità incaricata della stipulazione del contratto.

Se detti contratti sono di grande rilievo, o se riflettono la vendita d'immobili, si deve dar loro la maggiore pubblicità facendoli anche inserire nella gazzetta ufficiale del Regno, e nel giornale della provincia in cui hanno luogo gli incanti.

La pubblicazione ed affissione degli avvisi d'asta si fa alla

porta dell' Ufficio nel quale hanno luogo gli incanti, ed all' Albo pretorio dei Comuni; e quando venga levato il primo, se ne deve sostituire altro per cura del Funzionario incaricato, e dei Sindaci rispettivamente.

Qualunque Autorità locale venendo richiesta è obbligata di far eseguire detta pubblicazione.

Art. 140. I certificati della seguita pubblicazione ed affissione nel Comune dove hanno luogo gli incanti fanno parte integrante dell' atto d' asta.

Art. 141. Nel giorno ed ora stabiliti dall' avviso d' asta, l' Autorità che presiede agl' incanti, semprechè vi siano almeno due concorrenti, ordina l' aprimento d' asta, ed in difetto un' ora dopo ne fa estendere verbale di descrizione, che rassegna al Ministro competente per le ulteriori provvidenze.

Art. 142. Il Ministro può ordinare un secondo incanto sulle stesse basi, ed in questo caso qualunque sia il numero dei concorrenti e delle offerte si fa luogo al deliberamento, della qual cosa deve dare espressamente notizia al pubblico nei nuovi avvisi d' asta.

In mancanza di oblatori al secondo incanto, il Funzionario che presiede può accettare un' offerta privata per essere sottoposta al Ministro competente.

Art. 143. Aperta l' asta, l' Autorità che presiede agl' incanti chiama l' attenzione dei concorrenti, fa dar lettura delle condizioni del contratto, e visione dei disegni, modelli e campioni, se ve ne hanno, quindi dichiara che il contratto si effettua sotto l' osservanza delle condizioni suddette e dei capitoli generali e parziali.

Art. 144. Non si può procedere a deliberamento se non si hanno le offerte almeno di due concorrenti, ad eccezione del caso previsto all' art. 142.

Art. 145. Nell' atto dell' asta non si accetta alcuna offerta condizionata.

Art. 146. L' asta si tiene alla candela vergine o per via di partiti segreti a determinazione del Ministro competente o del Funzionario

incaricato, secondo che per le circostanze che possono suggerirlo, o per l'entità o la qualità del contratto, sia reputato più vantaggioso.

Nel primo caso l'incanto viene aperto sul prezzo prestabilito.

Nel secondo caso il *maximum* od il *minimum* cui possa deliberarsi sono preventivamente stabiliti dal Ministro, o dal Funzionario da esso appositamente incaricato, in una scheda suggellata con sigillo particolare.

Codesta scheda viene deposta dall'Autorità che presiede all'asta sul tavolo degli incanti alla presenza degli astanti nell'atto dello aprirsi della seduta.

Art. 147. Quando nelle aste a partiti segreti parecchi accorrenti facciano la stessa offerta, ed essa sia la migliore, si procede nella medesima seduta ad una nuova licitazione fra essi soli a partiti segreti od all'estinzione di candela vergine, e colui che risulta miglior offerente è dichiarato deliberatario.

Qualora nessuno degli oblatori s'induca a migliorare il partito, la sorte deciderà fra loro chi debba essere deliberatario.

Art. 148. Quando l'asta si tiene col metodo dell'estinzione delle candele, se ne devono accendere tre, l'una dopo l'altra; se la terza si estingue senza che siasi avute offerte, l'incanto è dichiarato deserto.

Se invece nell'ardere di una delle tre candele siasi avute offerte, si passa ad accendere la quarta, e si prosegue ad accenderne delle altre sino a tanto che si hanno offerte.

All'istante che una candela si estingue, ed è consumata senza che siasi avuta alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale restò accesa, e non siavi stato alterco tra gli astanti che abbia interrotto il corso dell'asta, ha luogo il deliberamento a favore dell'ultimo miglior offerente.

Le offerte devono essere fatte in frazioni decimali nella proporzione da determinarsi nell'avviso d'asta, od all'aprirsi della medesima da chi vi presiede.

Art. 149. Se l'asta si fa a partiti segreti, ciascun offerente rimette in piego sigillato, all'Autorità che vi presiede, la sua offerta.

La stessa Autorità tosto che ha ricevute tutte le offerte, del che si deve accertare facendone apposita domanda al Pubblico, apre i pieghi in presenza dei concorrenti, legge o fa leggere ad alta intelligibil voce le offerte, quindi essa prende visione del prezzo stabilito nella scheda trasmessale, di cui all' art. 146, e se dal confronto fatto le risulta che questo prezzo sia stato migliorato dagli astanti, detta Autorità delibera il contratto al miglior offerente; in caso contrario, essa dichiara deserto l' incanto, e comunica agli accorrenti il *maximum* o *minimum* scritto nella scheda.

Art. 150. Terminata l' asta si estende un verbale, il quale contiene la descrizione delle relative operazioni e delle ottenute offerte; esso è sottoscritto dall' Autorità che vi presiedette, dall' impiegato che a mente degli articoli 117 e 125 intervenne all' asta, dal deliberatario, da due testimoni e dalla persona che vi fece l' ufficio di notaio; s' inseriscono nel verbale un esemplare dell' avviso d' asta, non che le relazioni della seguita pubblicazione nei luoghi indicati nell' art. 139.

Art. 151. Chiusi gli incanti si restituiscono agli accorrenti i depositi fatti, salvo quello del deliberatario.

Art. 152. Si deve pubblicare nel più breve tempo possibile con apposito avviso il seguito deliberamento, ed indicare il giorno e l' ora precisa in cui scadono i fatali per migliorare il prezzo del deliberamento, dopo i quali non può essere accettata qualsiasi offerta.

Questa pubblicazione può essere tralasciata quando trattasi di appalto, la di cui entità non eccede L. 6,000, e particolari circostanze ne dimostrano la convenienza.

Il tempo utile pei fatali è di giorni quindici a datare da quello del seguito deliberamento.

Il Ministro competente può, ove il servizio lo esiga, ridurlo sino a giorni cinque.

Il termine dei fatali s' intende scaduto al suonare dell' ora stabilita.

L'offerta non può mai essere inferiore al ventesimo del prezzo di deliberamento, e deve essere presentata all'ufficio che ha proceduto all'asta, ed accompagnata dalle carte prescritte per chi fa partito.

L'ufficio deve spedire all'offerente una dichiarazione indicante il giorno e l'ora della presentata offerta.

Art. 153. Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si pubblicano secondo le norme sovra spiegate altri avvisi d'asta, e si procede al nuovo incanto sul prezzo stato ridotto coll'avuta migliore offerta, e col metodo della estinzione delle candele, o di partiti suggellati, siccome si trova determinato e pubblicato nell'avviso.

A questa nuova asta sono applicabili le discipline sovra stabilite.

Art. 154. Nel caso che ai nuovi incanti niuno si presenti a fare un'ulteriore offerta di aumento o di ribasso, l'appalto rimane definitivamente deliberato a colui sull'offerta del quale si sono aperti gli incanti.

Appena seguito il definitivo deliberamento si procede nel più breve termine alla stipulazione del relativo contratto.

Art. 155. La licitazione privata è quella per cui col mezzo di avvisi particolari o pubblici si invitano a comparire in luogo, giorno ed ora fissa, onde presentare i loro partiti, tutti coloro che si può presumere possano attendere all'oggetto della licitazione, e si delibera l'impresa, seduta stante, se gli accorrenti non sono stati prevenuti differentemente.

Il Ministro decide se gli avvisi debbono essere pubblicati o fatti a dimora; in caso di silenzio vengono pubblicati.

Art. 156. I contratti per licitazione privata oltre agli altri metodi possono anche deliberarsi per mezzo di partiti in iscritto.

In questo caso, dopo lettura dei partiti ricevuti, l'Autorità delegata invita gli accorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento del partito più vantaggioso presentato, e quindi stipula il contratto col miglior offerente.

Art. 157. I contratti a trattativa privata hanno luogo :

1. Per mezzo di obbligazione scritta appiè dei capitoli d' onere ;
2. Con una sottomissione sottoscritta da colui che fa l'offerta ;
3. Col mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Art. 158. È necessario il parere preventivo del Consiglio di Stato per i contratti che eccedono le lire *quattromila*, ed a cui si procede per mezzo di licitazione privata o di privata trattativa.

CAPO III.

FORMA ED APPROVAZIONE DEI CONTRATTI.

Art. 159. Si deve far risultare, con atto pubblico, degli obblighi che si assumono li particolari verso il Governo.

Sono eccettuati quelli che non eccedono la somma di L. 1000, e tutti quelli che sono accennati nel precedente art. 157.

Art. 160. In tutti i contratti per atto pubblico i contraenti obbligazioni verso lo Stato debbono presentare una valida cauzione secondo il disposto della legge del 16 febbraio 1854.

Può tuttavia l'amministrazione accettare una cauzione personale con approbatore :

1. Dai contraenti ai quali non siano somministrate cose appartenenti allo Stato ;
2. Pei contratti d'affittamento quando vien anticipato un anno di fitto ;
3. Pel taglio di boschi cedui quando il prezzo vien pagato per intero anticipatamente.

Art. 161. Sono eccettuati dall'obbligo della cauzione li particolari che cedono in affitto al Governo le loro proprietà, sebbene li relativi contratti contengano condizioni ad essi onerose, sempre-

chè non venendo esse eseguite nel tempo determinato, il Governo abbia il diritto di farle adempiere a loro rischio e pericolo, coll'obbligo inoltre al risarcimento dei danni derivanti dal ritardo.

Art. 162. Pei contratti che non sono stipulati con atto pubblico, le guarentigie che si devono somministrare dai contraenti per l'esatto adempimento delle loro obbligazioni, sono determinate secondo i casi e l'entità dei contratti medesimi dall'amministrazione contraente.

Art. 163. Nei contratti che si stipulano sopra perizia o capitoli d'onere, questi documenti devono essere inseriti.

Art. 164. I contratti che non sono stipulati nei Ministeri, l'Autorità delegata li trasmette per copia autentica assieme agli relativi documenti al Ministero competente accompagnati da succinta relazione.

Art. 165. Per l'esame della regolarità dei contratti il Ministro trasmette con apposita relazione al Consiglio di Stato:

1. Quelli che stipulati in seguito a pubblici incanti eccedono la somma di L. 10,000;

2. Quelli che fatti per mezzo di licitazione o trattativa privata eccedono L. 4,000;

3. Tutti quelli che portano alienazione di stabili.

Art. 166. Riconosciuta la regolarità dei contratti, e sentito ove occorra il Consiglio di Stato come all'articolo precedente, i medesimi sono resi esecutorii per decreto del Ministro (1).

L'approvazione dei contratti non stipulati nei Ministeri di cui è cenno all'art. 164, e per i quali non sia necessario il parere del Consiglio di Stato, può dal Ministro essere delegata.

Art. 167. Qualora nell'esecuzione di opere, lavori e somministrazioni dipendenti da contratti, che in ragione del loro ammontare non siano stati riferiti al Consiglio di Stato pel preventivo suo parere, si manifesti la necessità di variazioni che ne facciano salire

(1) Art. 27 della legge 43 novembre 1859.

la spesa oltre i limiti anzi accennati, dovranno comunicarsi i relativi conti al Consiglio di Stato pel suo parere prima di provvedere al pagamento finale.

La stessa prescrizione è applicabile alle somministrazioni, ed ai lavori fatti ad economia, quando nell'esecuzione la spesa superi la somma di L. 4,000 (1).

Art. 168. Per i contratti già riferiti al Consiglio di Stato non potrà farsi luogo a rescissioni o modificazioni non prevedute dai medesimi, se non previo parere dello stesso Consiglio (2).

Art. 169. Nel decreto del Ministro o del funzionario da lui delegato di cui all'art. 166 deve indicarsi la somma complessiva a cui ciascun contratto rileva, e trattandosi di contratti passivi, il fondo su cui la spesa deve essere applicata.

Art. 170. Quando per gravi motivi d'interesse pubblico e dello Stato il Ministro creda di non rendere esecutorj contratti riconosciuti regolari, egli può astenersi dal renderli esecutorj.

Art. 171. Nulla è per ora innovato riguardo ai diritti d'insinuazione, d'emolumento e di copia, che sono a carico dei contraenti.

CAPO IV.

ESECUZIONE DEI CONTRATTI.

Art. 172. Allorchè i contratti sono stati resi esecutorj a senso dell'art. 166, il Ministero provvede per la loro esecuzione.

Art. 173. Negli speciali regolamenti di ciascun Ministero si stabiliscono le cautele di assistenza, vigilanza e direzione meglio appropriate ad assicurare la buona esecuzione delle provviste e delle opere secondo la diversa loro natura.

Art. 174. Quando i lavori e le provviste soffrono ritardo, le persone incaricate di vegliare alla loro esecuzione devono rivolgersi

(1) Art. 28 id. id.

(2) Art. 29 id. id.

alla Autorità competente per ottenere l'esatto compimento del contratto.

Art. 175. Le persone preposte alla direzione delle opere, ed alla vigilanza sulle provviste, non possono far aggiunte, nè alcun'altra variazione ai contratti.

Se però qualche variazione od aggiunta si rendesse necessaria, ne devono fare prontamente la proposta al Ministero da cui dipendono, per mezzo di una particolarizzata relazione accompagnata dai necessari documenti.

Siffatte variazioni ed aggiunte non possono mai mandarsi ad effetto se non quando siano dal Ministro regolarmente autorizzate, previo il parere del Consiglio di Stato nei casi previsti dall'art. 168.

Le variazioni e le aggiunte fatte eseguire senza la prescritta autorizzazione sono a carico della persona che le ha illegalmente ordinate.

CAPO V.

COLLAUDAZIONE DELLE PROVVISTE ED OPERE.

Art. 176. Tutti i lavori, opere o provviste fatte ad appalto, o ad economia, devono essere soggette a collaudazione parziale o finale nei modi previsti dai diversi regolamenti.

Art. 177. Le collaudazioni finali delle opere e delle provviste sono fatte da Agenti destinati dal Ministro cui la spesa riguarda.

Art. 178. I regolamenti speciali di cui agli art. 173 e 176, oltre le cautele e norme ivi divisate, determinano pure il sistema di controllo, ed il modo di compilare le liquidazioni provvisorie o finali, non che i documenti da prodursi in appoggio alle medesime.

TITOLO IV.**ESECUZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE****CAPO I.****NORME PRELIMINARI.**

Art. 179. Appartiene a ciascun Ministero di provvedere all'esecuzione delle spese relative al proprio bilancio.

Art. 180. Il modo e le discipline da osservarsi nel prescrivere, nell'eseguire, nel riconoscere e nel verificare le spese accennate all'art. 179 in conformità alle norme generali prescritte col presente, sono determinate da cadaun Ministero con apposito regolamento approvato con Decreto Regio.

Pel servizio poi delle armate attive sul piede di guerra, le regole economiche da osservarsi vengono determinate da provvedimenti speciali.

Art. 181. L'attuazione delle spese deve effettuarsi in conformità della loro classificazione nel bilancio di cadaun Ministero.

Art. 182. Per rispetto al modo di giustificazione le spese si distinguono:

1. In spese la cui giustificazione presso la Corte dei conti od i suoi Delegati deve essere contemporanea al mandato di pagamento (1).

I mandati di pagamento di queste spese sono spediti o direttamente dai Ministeri o dai Delegati dei Ministeri, in seguito ad aperture di credito.

2. In spese fisse, le quali semprechè ne sia giustificata la regolarità alla Corte dei conti, e risultino da ruoli registrati presso

(1) Art. 32 e 34 della Legge 43 novembre 1859.

la Corte medesima ed il Ministero di finanze, possono essere pagate con mandati non muniti della vidimazione della Corte (1).

3. In spese che possono essere eseguite senza uopo della giustificazione contemporanea alla Corte dei conti, siccome;

A Spese relative alla riscossione dei proventi dello Stato, od alla medesima inerenti, e spese di giustizia criminale;

B Spese fatte con fondi anticipati per servizj ad economia (2).

Art. 183. I debiti dello Stato emergenti da dette spese risultano:

1.° Per le spese di cui ai §§ 1 e 3 dell'art. precedente, dalla dimostrazione regolare delle opere e provviste fatte, o dalla circostanziata indicazione del servizio eseguito, documentando ogni cosa cogli estratti o copie autentiche dei Decreti Reali, Decreti e Dispacci Ministeriali, dei contratti o sottomissioni, e finalmente dei processi verbali, o di quegli altri titoli necessarj a comprovare l'autorizzazione e la realtà della spesa.

2.° E per le spese fisse di cui al § 2, dalla accertata decorrenza del diritto in capo dei titolari di stipendj, pensioni, o d'altra annualità determinata in somma fissa nei bilanci, ed in caso di morte dalla prova della qualità ereditaria.

Per mezzo di appositi regolamenti da approvarsi per Decreti Reali, cadaun Ministero, previo concerto con quello di Finanze, e colla Corte dei conti, prescrive i documenti necessarii secondo la specialità dei casi per la piena giustificazione delle varie spese.

Art. 184. Niun pagamento a carico dello Stato può eseguirsi se non in virtù di mandato spedito dal Ministero al parziale bilancio del quale si riferisce, o da chi ne abbia da esso l'incarico (3).

Art. 185. Nessun mandato è ammessq a pagamento se non è munito della vidimazione del Ministro delle finanze od in nome suo dai Funzionarj da esso delegati (4).

(1) Art. 35 della legge 43 novembre 1850.

(2) Art. 36 id. id.

(3) Art. 30 id. id.

(4) Art. 34 id. id.

Art. 186. Il pagamento dei mandati è fatto dalla Tesoreria centrale, e dai Tesorieri di Circondario, od a nome di questi dagli altri Contabili nel Circondario, dipendenti dal Ministero di finanze.

CAPO II.

SPESE LA CUI GIUSTIFICAZIONE DEVE ESSERE CONTEMPORANEA AL MANDATO.

SEZIONE I.

Spese al cui pagamento provvedono direttamente i Ministeri.

Art. 187. In ogni Ministero sono verificati i documenti giustificativi che gli pervengono (come all' art. 183), e riconosciuti regolari, viene liquidato il montare d' ogni spesa, e spedito il relativo mandato, ponendo a corredo del medesimo i documenti che lo riguardano.

Art. 188. Un mandato non può comprendere spese imputabili a più categorie del bilancio, nè spese proprie dell' anno che dà nome all' esercizio con altre relative agli anni precedenti; ma può estendersi a più articoli di una stessa categoria, purchè le spese vi siano distinte per cadaun articolo.

Art. 189. Ai mandati si deve dare un numero d' ordine continuativo per ogni categoria di cadaun bilancio e per ogni esercizio.

Inoltre sui medesimi sono indicati:

L' esercizio cui si riferiscono;

Il numero e la denominazione della categoria;

Il nome, cognome e qualità del creditore;

L' oggetto particolarizzato della spesa;

La somma da pagarsi, la quale debbe essere scritta in cifra ed in tutte lettere;

I documenti giustificativi;

La data della spedizione;

... Il Circondario ed il Mandamento in cui si domanda il pagamento (moduli n.° 7 e 8 secondo i casi).

Nessuna abrasione, cancellazione od alterazione è ammessa nel nome del titolare, del mandato, e nella somma scritta in tutte lettere.

Art. 190. I mandati dei quali il Ministro non si riserva la firma sono per lui sottoscritti dal Funzionario a ciò delegato; e dopo la debita registrazione nel Ministero, acclusi in duplice efede (modulo n.° 9), vengono trasmessi alla Corte dei conti.

Art. 191. Uno di detti elenchi, visto per ricevuta, e restituito al Ministero trasmettente, è conservato l'altro qual misura della responsabilità della Corte dei conti per documenti di cui all'art. 195.

Art. 192. Dalla Corte dei conti i mandati sono verificati tanto in rapporto al bilancio rispettivo, quanto relativamente alla legalità, liquidazione ed alla prescritta documentazione della spesa quindi riconosciutane la regolarità e l'esattezza, oltre la dichiara dell'Ufficio che il mandato è stato verificato e registrato, un membro della Corte, od un Funzionario da essa delegato, appone sul medesimo la sua vidimazione.

Art. 193. Occorrendo osservazioni su qualche mandato, si fanno al Ministero che lo spediva; e nel caso che la risposta del medesimo non fosse creduta soddisfacente, la Corte dei Conti rende noti per iscritto al Ministero i motivi per cui oreda doversi astenersi dalla vidimazione.

Art. 194. Qualora il Ministero creda dover insistere affinché il mandato abbia corso, egli sottopone le osservazioni della Corte dei conti all'esame del Consiglio dei Ministri, e se i Ministri giudicano che ciò non ostante debba essere autorizzato il pagamento sotto la loro responsabilità, la Corte vidima il mandato, ma quando non sia paga delle ragioni a lei comunicate, vidima con riserva.

In questo caso ella espone poi i suoi motivi nelle osservazioni che debbono andar a corredo del conto generale d'ammini-

strazione che il Ministro delle finanze deve presentare ogni anno al Parlamento (1)

Art. 195. Dai mandati spediti direttamente dai Ministeri, la Corte dei Conti ritira tutti i documenti annessi ed enunciatì nei medesimi, e restituisce a cadaun Ministero tutti i documenti parziali non indicati a corredo sui detti mandati.

Art. 196. I mandati vengono quindi dalla Corte dei conti trasmessi al Ministero di finanze accompagnati per cadaun bilancio da elenchi in doppia spedizione secondo il modulo n.° 10.

Art. 197. Esaminati detti mandati e trovati corrispondenti alle prescrizioni dei bilanci, il Ministro delle Finanze li ammette a pagamento, mediante vidimazione sua o fatta in di lui nome dai Funzionarj che ha delegati.

Restituisce quindi alla Corte dei conti una spedizione di detti elenchi, sulla quale per parte del Ministero è firmata la dichiara ivi stampata indicante che i mandati in esso elenco descritti sono stati ammessi a pagamento; occorrendo di escluderne alcuno, questo vien respinto alla Corte dei conti coll'indicazione del motivo.

Art. 198. Un mandato dopo la seguita vidimazione non può più essere nè annullato, nè ridotto, nè variato in alcuna sua parte, se non col concorso del Ministro che lo ha spedito, del Ministro delle finanze, e della Corte dei conti.

Art. 199. Il Ministero di finanze dirige a cadaun Ministero interessato la seconda spedizione dell'elenco accennato agli articoli 196 e 197.

Art. 200. Fatta questa comunicazione, il Ministero di Finanze rimane esclusivamente incaricato dell'ulterior corso dei mandati di tutti i Ministeri.

Il Ministero di finanze e la Corte dei conti sono incaricati della tenuta del conto dei pagamenti dei mandati suddetti.

(1) Articoli 33 e 38 di detta legge.

Art. 201. Il Ministero di finanze, dopo aver fatto per cadaun bilancio le opportune registrazioni, fa separare detti mandati per Circondario, e li trasmette al rispettivo Agente del Tesoro perchè provveda al loro pagamento.

Art. 202 I mandati sono dall' Agente del Tesoro registrati e quindi separati per essere, secondo il luogo indicato sui medesimi, distribuiti al Tesoriere od agli Esattori, ed ove d'uopo ad altri Contabili dipendenti dal Ministero di finanze. Nel relativo registro è annotato il Contabile cui il mandato fu trasmesso, ed a suo tempo l'eseguitone pagamento.

Art. 203. Di questo ricevimento i Tesorieri, gli Esattori e gli altri Contabili di cui all' articolo precedente sono tenuti di farne avvertire i titolari dei mandati. Essi effettuano quindi il pagamento dei mandati con tutte le avvertenze prescritte dal regolamento particolare del Tesoriere.

Art. 204. I Contabili di proventi annotano sommariamente i mandati pagati in un libro speciale per loro scarico provvisorio, ed all' occasione d' ogni versamento nella Tesoreria del Circondario, non più tardi della scadenza mensile, ricapitano alla medesima i mandati soddisfatti, e ne riportano una quitanza per versamento in conto prodotti che devono far registrare dall' Agente del Tesoro.

Art. 205. I mandati che il Tesoriere di Circondario riceve dai Contabili di proventi, e quelli che ha pagati direttamente, sono tutti registrati, e seralmente rimessi all' Agente del Tesoro nel modo e colle cautele prescritte dal regolamento per le Tesorerie.

Art. 206. L' Agente del Tesoro, a misura che riceve i mandati di cui all' articolo precedente, ne rilascia al Tesoriere ricevuta provvisoria, li registra separatamente per esercizio e per bilancio, e li rapporta colla nota del loro pagamento in altrettanti elenchi in duplice spedizione quanti sono i Ministeri cui si riferiscono (*modulo n.° 11*).

I mandati del bilancio finanze sono bensì compresi in un solo elenco, ma quelli relativi alle categorie del Debito Vitalizio vi sa-

ranza registrati, separatamente dagli altri, e con riepilogo in calce si farà risultare l'importo complessivo dell'elenco.

Al termine del mese l'Agente del Tesoro trasmette al rispettivo Direttore del Tesoro i mandati e gli elenchi, e questi ultimi reipilogati in una nota sommaria in duplice spedizione (*modulo numero 12*).

Art. 207. Il direttore del Tesoro ed il Delegato della Corte dei conti, dopo avere riconosciuta la regolarità dei pagamenti, e la precisione delle somme riportate nelle note ricapitolative sommarie, muniscono ambe le note del loro visto, e su una sola di esse rilasciano, inoltre dichiarazione di regolarità per servire a scarico del Tesoriere.

La nota contenente questa dichiarazione è dal Direttore del Tesoro trasmessa all'Agente del Tesoro del rispettivo Circondario, il quale previa registrazione, la fa passare al Tesoriere; l'altra nota, è dallo stesso Direttore del Tesoro trasmessa al Ministero di finanze assieme ai relativi mandati ed elenchi.

Art. 208. Il Ministero di finanze, riconosciuta la regolarità dei pagamenti, ritiene presso di sé la nota recapitolativa sommaria, e fa passare ogni mese alla Corte dei conti i mandati, assieme ai due elenchi descrittivi dei medesimi. Uno di tali elenchi è dalla Corte dei conti restituito al Ministero di finanze con dichiarazione di ricevimento dei mandati in esso descritti.

Art. 209. L'elenco che dalla Corte dei Conti viene restituito, come all'articolo precedente, al Ministero di finanze, e quello che rimane presso la Corte stessa, servono ad operare la registrazione dei pagamenti al libro maestro di amendue gli uffizj.

Art. 210. I mandati spediti direttamente dai Ministeri, esigibili nella città di Torino, sono pagati dal Tesoriere centrale al quale sono trasmessi dal Ministero di finanze (Direzione generale del Tesoro).

Art. 211. Al termine d'ogni mese il Tesoriere centrale trasmette al Ministero di finanze i mandati pagati, divisi ed ordinati nel modo che è prescritto agli Agenti del Tesoro dall'art. 206.

Art. 212. Una delle due note sommarie recapitolative gli elenchi in duplice spedizione ed i mandati sono dal Ministero di finanze trasmessi alla Corte dei conti, la quale, previa le occorrenti verificazioni, restituisce al Ministero di finanze una delle due spedizioni degli elenchi come all' art. 208, e la nota sommaria recapitolativa, dopo avervi apposta la sua vidimazione alla dichiarazione per servire di scarico al Tesoriere.

Tale nota (modulo n.° 13), munita di eguale vidimazione per parte del Ministero di finanze, è da questo restituita al Tesoriere centrale per suo scarico.

Art. 213. L' ufficio di controllo presso la Tesoreria centrale tiene i libri ed i registri corrispondenti a quelli del Tesoriere centrale che saranno indicati nelle proprie istruzioni, ed appone il suo visto a tutte le note e carte di contabilità che sono spedite dal Tesoriere centrale.

Art. 214. Eguali norme sono da osservarsi dagli Uffici di controllo nelle altre Tesorerie presso le quali fossero istituiti.

SEZIONE II.

Spese pel cui pagamento sono aperti crediti ai Funzionarj dei vari Ministeri.

Art. 215. A senso dell' art. 34 della legge, quando la natura o l' urgenza del servizio lo esiga, i Ministri possono domandare apertura di crediti a favore di Funzionarj da essi dipendenti.

I casi in cui convenga aprire tali crediti sono determinati di concerto fra il Ministro proponente, e quello delle finanze e la Corte dei conti.

Art. 216. Compiuto l' anno volgare che dà nome all' esercizio, non si possono più aprire i crediti sui fondi bilanciati per quell' esercizio se non in continuazione di quelli già aperti per lo stesso oggetto, e ciò limitatamente pel primo bimestre del nuovo anno.

Occorrendo dopo quell'epoca l'apertura di crediti per spese ripartite in più anni, i crediti dovranno applicarsi al bilancio del nuovo esercizio, trasportandovi ove d'uopo, anche prima del chiudimento dell'esercizio e mediante gli opportuni accordi tra i Ministeri e la Corte dei conti, tutti o parte dei fondi disponibili sull'esercizio precedente.

Art. 217. I crediti possono essere aperti soltanto in quei luoghi dove sono instituite Direzioni del Tesoro.

Ogni richiesta a tale scopo fatta dai vari Ministeri deve essere estesa separatamente per Direzione, per Funzionario, per esercizio e per categoria.

Essa deve avere un numero d'ordine speciale, ed indicare la natura delle spese da farsi, il montare del credito da aprirsi distinto in somma fissa per ogni articolo, ed il modo con cui devono essere giustificati i mandati che il Funzionario spedirà in dipendenza di detto credito (*modulo n.° 14*).

Art. 218. Dell'ammontare dei crediti che in seguito a dette richieste vengono aperti, è fatta imputazione provvisoria a carico delle relative categorie nei libri mastri del Ministero di finanze e della Corte dei conti.

Art. 219. Le richieste sono trasmesse alla Corte dei conti con duplice elenco (*modulo n.° 15*) per la loro verificaione, registrazione e vidimazione.

Art. 220. Per le osservazioni che potessero occorrere alla Corte dei conti si eseguisce il disposto dagli articoli 193 e 194 del presente.

Art. 221. Di detti elenchi la Corte dei conti ne firma uno per ricevuta, ed entrambi li trasmette colle richieste al Ministero di finanze, il quale, ove nulla osti, firmata la formola d'ammissione a pagamento sui due elenchi, trasmette il primo al Ministero richiedente, ed il secondo alla Corte dei conti.

Art. 222. Occorrendo osservazioni su tali richieste, il Ministero di finanze provvede, come è prescritto per i mandati all'art. 197.

Diversamente mediante la trasmissione dell'elenco menzionato all'art. 221, il Ministero cui il credito riguarda rimane prevenuto che il credito è stato ammesso, e ne fa esso pure l'imputazione provvisoria al libro mastro come all'art. 218.

Art. 223. Il Ministero di finanze, eseguite le debite registrazioni, estende sulle richieste l'ordine al Direttore del Tesoro di ammettere a pagamento, sino a concorrenza delle somme distinte come sopra, e previa vidimazione del Delegato della Corte dei conti, i mandati che vengono regolarmente spediti dal Funzionario al quale il credito è aperto.

Art. 224. Ricevuta la comunicazione di cui all'art. 221, ogni Ministero spedisce al Funzionario, di cui è caso, una copia della richiesta di credito fatta a di lui favore, ed il Ministero di finanze ne trasmette l'originale al Direttore del Tesoro, il quale ne dà tosto comunicazione al Delegato della Corte dei conti.

Art. 225. Il Direttore del Tesoro ed il Delegato della Corte dei conti, ricevute le suindicate richieste, aprono un conto per ciascuna delle medesime in un registro speciale (*modulo n.° 16*).

Art. 226. La somma di un credito può essere accresciuta o diminuita secondo le esigenze del servizio pel quale il credito fu aperto, salvo nella prima ipotesi il disposto degli articoli 215 e 216.

Art. 227. A tale effetto i Ministeri trasmettono alla Corte dei conti una nota di variazioni (*modulo n.° 17*).

Le note di che trattasi sono distinte come è prescritto per le richieste di aperture di crediti; senonchè al numero d'ordine progressivo per categoria sono sostituite lettere alfabetiche, e sia le note che i relativi elenchi (*modulo n.° 18*) seguono lo stesso corso segnato dai precedenti articoli per le richieste ed elenchi delle aperture di crediti.

Art. 228. I Funzionari, che in seguito all'apertura d'un credito possono disporre delle somme relative, spediscono gli occorrenti mandati, e sono responsabili dei pagamenti da essi indebitamente ordinati (1).

(1) Art. 37 di detta legge.

Art. 229. Il Funzionario deve attenersi strettamente ai limiti fissati nella concessione del credito per gli articoli e per le categorie, e conformarsi nella spedizione dei mandati alle norme stabilite dall' art. 189 e dai moduli n.° 19 e 20 secondo i casi.

Art. 230. Questi mandati registrati nei libri di conto corrente (modulo n.° 16) tenuti pure da cadaun Funzionario sono dal medesimo firmati e trasmessi al Delegato della Corte dei conti accompagnati da duplice elenco (modulo n.° 9).

Art. 231. Il Delegato della Corte dei conti, dopo esaminati e confrontati detti mandati colla concessione del credito, e riconosciuta la regolarità dei documenti annessivi, vi appone la sua firma, e poscia li fa passare assieme ai due elenchi al Direttore del Tesoro, il quale ove nulla osti, vidima in ciascun mandato l' ammissione a pagamento, fa pervenire, per mezzo dell' Agente del Tesoro, i mandati ai Contabili che li debbono pagare, e restituisce al Funzionario che li ha spediti ed al Delegato della Corte dei conti un elenco per ognuno, notandovi che i mandati ivi descritti sono trasmessi pel pagamento nei luoghi indicati sui medesimi.

Art. 232. Nella verificazione e nell' ammissione a pagamento dei mandati di cui è oggetto la presente Sezione e la Sezione I del Capo IV, i Delegati della Corte dei conti e i Direttori del Tesoro esercitano rispettivamente le funzioni che sono dal presente regolamento attribuite alla Corte dei conti ed al Ministero di finanze.

Presentandosi il caso previsto dall' art. 193, essi ne riferiscono, prima di dar corso al mandato, agli uffici superiori da cui dipendono, per averne le istruzioni, ed il Funzionario che ha spedito il mandato ne informa allo stesso oggetto il rispettivo Ministero.

Art. 233. I documenti che il Delegato della Corte dei conti avrà ritirato dai mandati analogamente al disposto dell' art. 195, saranno da lui riposti a corredo dei mandati stessi, allorchè questi ritorneranno a sue mani dopo essere stati pagati.

Art. 234. I Contabili, ricevuti detti mandati, eseguono le operazioni prescritte agli art. 203, 204 e 205.

Art. 235. L' Agente del Tesoro a misura che riceve i mandati pagati ne rilascia al Tesoriere ricevuta provvisoria come all' articolo 206, li registra separatamente per esercizio, per Ministero e per categoria; quindi al termine d' ogni mese li trasmette al rispettivo Direttore ricpilogati come infra:

a) I mandati in tanti elenchi (*modulo n. 21*) quante sono le categorie.

b) Gli elenchi in tanti riepiloghi (*modulo n. 22*) quanti sono i Ministeri.

c) I riepiloghi in due note recapitulative-sommario (*modulo n. 12*).

Gli elenchi, i riepiloghi e le note di cui sovra deggiono essere fatti separatamente per ogni esercizio, ed ove i mandati si riferiscano bensì ad un medesimo esercizio, ma riguardino spese dell' anno che dà nome all' esercizio, e spese degli anni precedenti, ne è fatta altra separazione limitatamente però agli elenchi di cui alla lettera (a).

Art. 236. Riconosciutasi dal Delegato della Corte dei conti e dal Direttore del Tesoro la regolarità dei pagamenti, e fattane annotazione nei libri di conti correnti di cui all' art. 225, il Direttore del Tesoro restituisce all' Agente del Tesoro una delle due note sommario recapitulative di cui alla lettera (c), come è prescritto dall' articolo 207, e per l' effetto ivi indicato, e trasmette l' altra nota sommario, gli elenchi, i riepiloghi ed i mandati al Ministero di finanze.

Art. 237. Il Ministero di finanze previe le occorrenti registrazioni trasmette i mandati coi relativi elenchi ed epilogo al Ministero da cui dipende il Funzionario che li spediva, e ritiene presso di se la nota recapitulative sommario.

Art. 238. Cadaun Ministero, a misura che riceve i mandati menzionati nel precedente articolo, provvede alla definitiva imputazione dell' ammontare dei singoli stati alle relative categorie del bilancio mediante note (*modulo n. 23*) divise per esercizio e per categoria,

ed aventi un numero d'ordine progressivo comune a quello dei mandati di cui al Capo II di questo titolo.

L'imputazione definitiva al bilancio debbe in ogni caso essere fatta prima della chiusa dell'esercizio cui le spese si riferiscono.

Art. 239. Tali note di definitiva imputazione al bilancio coi relativi stati e mandati a corredo sono dai rispettivi Ministeri trasmesse alla Corte dei conti, e comprese negli elenchi di cui all'articolo 190.

Art. 240. La Corte dei conti, operate le occorrenti annotazioni sui suoi registri, trasmette le note coi documenti a corredo al Ministero di finanze, comprendendole nel duplice elenco di cui all'articolo 196. Dette note e documenti sono poi dal Ministero di finanze, tosto eseguite le occorrenti annotazioni sui suoi libri, restituite alla Corte dei conti, accompagnate da due elenchi come agli art. 208 e 209 per l'effetto ivi indicato.

Art. 241. Al 31 di marzo (*terzo semestre dell'esercizio*) sono considerati perenti tutti i crediti non esausti; in conseguenza a cominciare dal 1.° del susseguente aprile non si devono più ammettere mandati relativi ai medesimi.

La provvisoria imputazione fatta al bilancio pel totale del credito intenesi ridotta di quella somma che rimase disponibile, e se ne fa il definitivo annullamento quando siano compiute le operazioni concernenti i mandati spediti a tutto il suddetto marzo, i quali producono imputazione definitiva.

Art. 242. I mandati spediti sino al 31 marzo suddetto, che nei primi dieci giorni del susseguente mese di aprile non siano pagati, deggiono considerarsi come non avvenuti, ed essere dagli Agenti del Tesoro ritirati dalla Tesoreria, e trasmessi non più tardi del 15 del mese stesso al rispettivo Direttore del Tesoro, il quale dopo averli fatti passare al Delegato della Corte dei conti per la cancellazione della sua firma, e per l'annotazione ne'suoi registri, ed aver fatto altrettanto dal suo canto, li restituisce ai Funzionari da cui vennero emessi.

Art. 243. Prima che scada il mese di aprile i Direttori del Tesoro trasmettono al Ministero di finanze una nota dei fondi rimasti disponibili su di ciascun credito aperto nella rispettiva loro Direzione, già tenuto conto dei mandati annullati come all'articolo precedente.

CAPO III.

S P E S E F I S S E

SEZIONE I.

Stipendj, fitti, censi e simili (escluso il debito vitalizio).

Art. 244. Le spese fisse che sono stanziare nei bilanci in somme determinate si possono pagare sopra mandati spediti dagli Agenti del Tesoro nei Circóndari, purchè dai Ministeri al cui bilancio si riferiscono sia notificato l'ammontare delle medesime mediante la spedizione di appositi ruoli rinnovabili per ogni anno (*modulo n. 24*).

La giustificazione del pagamento di tali spese sarà fatta alla Corte dei conti prima della scadenza dell'esercizio (1).

Art. 245. Ogni ruolo debb' essere esteso separatamente per Direzione e per categoria.

Esso debbè avere un numero d'ordine speciale per categoria, e contenere tutte le indicazioni specificate nel relativo modulo.

Art. 246. Tali ruoli sono dai Ministeri trasmessi alla Corte dei conti con duplice elenco (*modulo n. 15*) per la loro verifica, registrazione e vidimazione.

Art. 247. Imputazione provvisoria del complessivo ammontare d'ogni ruolo è fatta a carico delle rispettive categorie del bilancio tanto dal Ministero cui la spesa concerne, quanto dalla Corte dei conti e dal Ministero di finanze.

(1) Art. 35 della legge 43 novembre 1839

Art. 248. Per le osservazioni che potessero occorrere alla Corte dei conti ed al Ministero di finanze si eseguisce il disposto dagli art. 193, 194 e 197 del presente.

Art. 249. Dei due elenchi di cui all'art. 246 la Corte dei conti ne firma uno per ricevuta, ed entrambi li trasmette coi ruoli al Ministero di finanze, il quale provvede analogamente al disposto degli art. 221 e 222 del presente.

Art. 250. Il Ministero di finanze, eseguite le debite registrazioni, trasmette il ruolo al Direttore del Tesoro, il quale ne dà tosto comunicazione al Delegato della Corte dei conti.

Art. 251. Il Delegato della Corte dei conti apre separatamente per ogni Circondario e per ogni Ministero un registro di conti correnti individuali (*modulo n. 25*), aventi un numero d'ordine progressivo pure per ogni Circondario e per ogni Ministero, il qual numero è altresì da lui riprodotto nell'apposita colonna del ruolo.

Art. 252. Compiutesi le registrazioni di cui all'articolo precedente, il Direttore del Tesoro forma altrettanti estratti dei ruoli quanti sono i Circondari in cui deggiono essere operati i pagamenti (*modulo n. 26*), e trasmette all'Agente del Tesoro di ogni Circondario quello che lo concerne, munito del visto del Delegato della Corte dei conti.

Art. 253. L'Agente del Tesoro apre per ogni Ministero i suoi registri di conti correnti individuali (*modulo n. 25*) attenendosi in quanto al numero d'ordine progressivo a quello notato nel relativo estratto di ruolo come all'art. 251.

Art. 254. Occorrendo variazioni negli assegni iscritti nei ruoli, i Ministeri ne danno partecipazione con note (*modulo n. 27*), accompagnate da due elenchi (*modulo n. 18*).

Le note di variazioni sono distinte per categoria e per Direzione come è prescritto per i ruoli, se non che al numero d'ordine progressivo per categoria sono sostituite lettere alfabetiche; e sia le note medesime che i relativi elenchi seguono lo stesso corso segnato dai precedenti articoli per i ruoli e corrispondenti elenchi.

Art. 253. Nelle note di cui all' articolo precedente si possono soltanto comprendere le variazioni avvenute negli assegni già iscritti in quella Direzione cui la nota si riferisce.

Trattandosi del trasporto di un assegno da una ad altra Direzione, le occorrenti comunicazioni si fanno

A Per la Direzione dove cessa l' assegno, con nota di variazioni ;

B Per la Direzione dove l' assegno debbe essere iscritto, con nuovo ruolo.

Gli estratti delle note di variazioni che si trasmettono dal Direttore del Tesoro agli Agenti del Tesoro sono conformi al modulo num. 28.

Art. 256. L' Agente del Tesoro fa eseguire il pagamento delle spese fisse di cui nella presente Sezione mediante mandati staccati da apposito registro a matrice (*modulo n. 29*) aventi un numero di ordine progressivo per ogni Ministero, il qual numero è registrato in un coll' importo del mandato nel relativo conto individuale.

Art. 257. I mandati di cui all' articolo precedente sono trasmessi al Tesoriere, od a quell' altro Contabile del Circondario che ha da eseguire il pagamento, e non possono essere pagati fuori del Circondario in cui furono spediti.

Trattandosi di mandati per la cui spedizione si richieda, giusta le annotazioni apposte nei ruoli, qualche formalità, finchè questa non sia esaurita, ne rimane sospesa l' emissione.

Art. 258. I Contabili ricevuti detti mandati eseguono le operazioni prescritte agli articoli 203, 204, 205.

Art. 259. L' Agente del Tesoro annota nella parte madre del registro di cui all' art. 256 la data del pagamento d' ogni mandato, ed eseguisce il disposto dall' art. 235.

Art. 260. Il Delegato della Corte dei conti ricevendo dal Direttore del Tesoro i mandati, di cui ai precedenti articoli, accerta la regolarità dei pagamenti fatti mediante le debite verificazioni e la registrazione dei pagamenti stessi sui singoli conti individuali cui

si riferiscono, e quindi li restituisce al Direttore del Tesoro, il quale si attiene al disposto dell'art. 236.

Art. 261. Il Ministero di Finanze previe le debite registrazioni fa passare i mandati, gli elenchi ed il riepilogo al Ministero cui le spese riguardano, per gli ulteriori provvedimenti, secondo il disposto dall'art. 238 e seguenti.

Art. 262. Il trapasso di una spesa fissa da uno ad altro Circondario di una stessa Direzione è fatto eseguire dal Direttore del Tesoro, il quale ne informa i rispettivi Agenti del Tesoro, valendosi dei moduli num. 26 e 28, ed attenendosi per analogia al disposto dell'art. 255.

Art. 263. Dove risulti all' Agente del Tesoro del traslocamento ad altro Circondario di qualche individuo iscritto nei suoi conti correnti, o della cessazione di un assegno per qualsiasi causa, sospende l' emissione del relativo mandato, facendone nel conto corrente annotazione provvisoria, la quale sarà resa definitiva tosto gli siano pervenute le note delle variazioni di cui all'art. 255.

Trattandosi di semplice traslocamento da uno ad altro luogo dello stesso Circondario, l' Agente del Tesoro è autorizzato a cambiare senz' altro la destinazione del relativo mandato.

Art. 264. Con tutto il mese di marzo d'ogni anno è tolta la facoltà agli Agenti del Tesoro di emettere mandati per somme rimaste dovute sull' anno antecedente, e gli stessi Agenti del Tesoro ritirano i mandati già spediti che non siano stati pagati, e li annullano facendo le debite annotazioni sulla matrice da cui furono staccati e sul registro dei conti correnti individuali.

Occorrendo di far eseguire il pagamento di quelle somme, i Ministeri vi provvederanno con mandati spediti a norma della sezione prima, capo secondo del presente titolo.

Art. 265. La provvisoria imputazione fatta al bilancio pel totale dei ruoli intendosi ridotta di quella somma che rimase disponibile; e se ne fa quindi il definitivo annullamento quando siano compiute le operazioni concernenti i mandati spediti a tutto il suddetto marzo, i quali producono imputazione definitiva.

Art. 266. Ogni anno nei primi quindici giorni di aprile, gli Agenti del Tesoro trasmettono ai rispettivi Direttori del Tesoro una nota delle somme rimaste a pagare come all' art. 264, desumendola dalla matrice del registro (*modulo n. 29*) e dai singoli conti individuali.

In detta nota non sono compresi gli assegni annullati cogli stati di variazione di cui all' art. 255.

Art. 267. I Direttori del Tesoro consegnano tali note ai Delegati della Corte dei conti onde ne accertino l' esattezza mediante confronti coi risultamenti dei loro registri individuali, e quindi le trasmettono al Ministero di finanze dal quale sono fatte passare ai rispettivi Ministeri.

Art. 268. Al pagamento della prima rata di una spesa fissa, come pure a quello che a cagion di morte del titolare è da farsi agli eredi, provvede direttamente il Ministero cui la spesa concerne, coll' emissione di un mandato da sottoporsi, coi titoli giustificativi a corredo, alla preventiva vidimazione della Corte dei conti.

Sono pure direttamente spediti dai Ministeri i mandati delle spese fisse soggette a ritenenze, altre che quelle imposte dalla legge sugli stipendi ed altri assegnamenti personali.

SEZIONE II.

Debito vitalizio.

Art. 269. Ai pagamenti del debito vitalizio sono applicabili le norme contenute nella sezione prima del presente capo per le altre spese fisse, se non che:

1. I ruoli delle pensioni iscritte alle categorie del debito vitalizio *accertato* e del debito vitalizio *cessante* sono rinnovabili solamente di cinque in cinque anni (*modulo n. 30*).

2. Le imputazioni provvisorie a carico delle due categorie anzicite si fanno:

a) Nel primo anno del quinquennio dietro il risultamento dei ruoli di cui al § precedente ;

b) Nei quattro anni successivi sulla base dell'ammontare dei ruoli come alla lettera (a) e delle variazioni posteriormente introdotte risultanti da note conformi al (modulo n. 31), al quale effetto il Ministero di finanze trasmette nei primi giorni di gennaio d'ogni anno alla Corte dei conti uno stato dimostrativo (modulo n. 32), il quale, previe le debite verificazioni e registrazioni, è da quella Corte ritornato allo stesso Ministero ;

3. Gli estratti dei ruoli e delle note di variazioni da inviarsi dai Direttori del Tesoro agli Agenti del Tesoro, ed il registro dei conti correnti individuali da tenersi dai Delegati della Corte dei conti e dagli Agenti del Tesoro, saranno conformi ai moduli n. 33, 34 e 35 ;

4. I mandati pagati sono descritti in tanti elenchi (modulo n. 36) quante sono le categorie, e gli elenchi in un riepilogo in duplice spedizione (modulo n. 37), il quale terrà pur luogo della nota recapitolativa sommaria di cui agli articoli 235 e 236 ;

5. Il pagamento delle pensioni non può essere ordinato se l'avente diritto non presenta all'Agente del Tesoro del Circondario in cui esso dimora un regolare certificato della sua esistenza in vita e dell'ultimo domicilio da lui dichiarato, non che quelle altre giustificazioni che fossero prescritte secondo la specialità dei casi.

I certificati d'esistenza in vita dei pensionarii provvisti di assegnazioni eccedenti le L. 500 annue sono spediti su carta bollata.

Le stampe per la spedizione dei certificati di esistenza in vita, portano impressa a tergo la formola del mandato di pagamento (modulo n. 38) e, se hanno da essere in carta bollata deggiono gli interessati procurarsele a loro spese dagli spacciatori di carta bollata, se in carta semplice, sono somministrate dal Ministero di finanze.

I certificati d'esistenza in vita spediti dai Sindaci deggiono essere muniti del bollo Comunale.

6. L'Agente del Tesoro visto che l'assegnamento e le altre indicazioni riferite nel certificato concordano col suo registro dei conti correnti individuali, e chiesta, occorrendo, visione del certificato d'iscrizione, vidima il mandato di pagamento prenotandovi la somma da pagarsi al titolare, e quella della tassa da ritenersi in conto proventi del tesoro, e lo rimette quindi alla persona che lo presentava.

Ciascun mandato di pagamento, oltre al numero corrispondente a quello del conto individuale, ed alla indicazione della categoria, ha un numero progressivo come all'art. 256, il quale è pure riportato, assieme all'ammontare del mandato, nel relativo conto individuale.

7. Sulla richiesta dei titolari di pensioni domiciliati fuori del capo-luogo di Circondario che non intendano di recarsi dall'Agente del Tesoro per l'indicato scopo, i Sindaci fanno pervenire i relativi certificati d'esistenza in vita all'Agente del Tesoro cui spetta di ordinare il pagamento.

L'Agente del Tesoro dopo avere esauriti gl'incumbenti di cui al § precedente trasmette quei certificati direttamente ai Contabili incaricati del pagamento.

8. I Tesorieri e gli altri Contabili prima di operare il pagamento delle pensioni, sia che i mandati vengano direttamente spediti dal Ministero di finanze, sia che vengano spediti dagli Agenti del Tesoro come ai §§ precedenti, debbono farsi presentare dai titolari il certificato d'iscrizione di cui ciascuno è provvisto, ed apporvi il bollo della rata che sta per essere pagata, od una equivalente annotazione; quindi, fatta apporre la quitanza dal titolare in calco ai mandati di pagamento, o ritirato un regolare bianco segno, mediante le cautele prescritte dal Regolamento per le Tesorerie, pagano la somma che dal mandato risulta dovuta al titolare.

9. In caso di morte di un titolare del debito vitalizio, l'Agente del Tesoro ne informa il Ministero di finanze, ed eseguisce intanto il disposto dall'art. 263.

10. Oltre ai mandati di cui agli articoli 264 e 268 sono pure direttamente spediti dal Ministero di finanze i mandati a favore dei creditori del debito vitalizio autorizzati a fruire all'estero la loro pensione.

A tal fine cadauno di detti creditori munisce di procura speciale la persona che deve quitare il mandato per suo conto; questa presenta al Ministero suddetto, alle rispettive scadenze, il certificato d'esistenza in vita del titolare, previamente legalizzato dal Ministero dell'estero, e quegli altri documenti che secondo i casi fossero prescritti.

CAPO IV.

SPESE CHE POSSONO ESSERE ESEGUITE SENZA CONTEMPORANEA GIUSTIFICAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI.

SEZIONE I.

Spese per la riscossione dei proventi dello Stato e spese di giustizia criminale.

Art. 270. Le spese relative alla riscossione dei diversi generi di proventi, compresi gli aggi, possono essere pagate dai Contabili incaricati di detta riscossione prima che sianò state liquidate dalla Corte dei conti.

La giustificazione di tali spese deve essere fatta presso la Corte dei conti od i suoi Delegati nel termine di quattro mesi a contare dalla data del loro esequimento; nel caso di negligenza la Corte ne farà risultare nelle sue osservazioni.

Art. 271. La misura di tali spese ed il modo con cui si autorizzano e si compiono sono determinati per ogni provento da regolamenti speciali approvati con Decreto Ministeriale da comunicarsi alla Corte dei conti.

Art. 272. Attenendosi al disposto dell'art. 185 del presente, i Contabili che hanno soddisfatte tali spese fanno pervenire periodicamente, e non più tardi della scadenza del trimestre, i documenti colle ricevute giustificative degli eseguiti pagamenti, ai rispettivi Capi di servizio, i quali formano per ciascun Circondario altrettanti stati riassuntivi dei medesimi quante sono le categorie del bilancio cui dette spese si riferiscono, distinguendo in essi le spese per articolo. Detti capi di servizio emettono mandati di rimborso a favore dei Contabili creditori (*modulo n. 39*), e li trasmettono coi documenti a corredo al Delegato della Corte dei conti presso la Direzione del Tesoro accompagnati da due elenchi come all'art. 230.

Art. 273. Il Delegato della Corte dei conti, accertata la regolarità dei pagamenti fatti, vidima i relativi mandati, ritirando le carte che vi sono a corredo come all'art. 233, e li trasmette al Direttore del Tesoro, i quali li fa pervenire ai Tesorieri di Circondario per mezzo dei rispettivi Agenti del Tesoro.

Art. 274. Nei mandati di tal natura sono indicate in apposite colonne le somme da rimborsarsi con quitanze, e quelle da rimborsarsi in numerario.

Per le seconde occorre sempre la firma per quitanza del titolare del mandato; per le prime si supplisce alla quitanza con una dichiarazione del Tesoriere indicante i numeri delle quitanze a parte da lui emesse, ed allorchè i mandati fanno ritorno all'Agente del Tesoro, questi dopo essersi accertato dell'emissione delle quitanze, appone il suo visto alla dichiarazione del Tesoriere.

Art. 275. Questi mandati seguono il corso prescritto dagli articoli 231 a 240, e la spedizione dei medesimi debbe cessare due mesi prima della scadenza dell'esercizio.

Art. 276. Dove trattisi di spese fatte per conto di amministrazioni che non abbiano nelle Provincie Capi di servizio che possano attendere al disposto dell'art. 272, o per le quali i Ministri intendano di provvedere direttamente, i Contabili fanno pervenire nel modo che loro sarà prescritto i documenti constatanti le spese fatte

al rispettivo Ministero; esso provvede al rimborso con mandati (*modulo n. 40*) come alla sezione I, capo II del presente titolo.

Art. 277. Il Ministero di finanze, ricevuti dalla Corte dei conti questi mandati, li fa passare al Tesoriere centrale accompagnati da note divise per Ministero, nelle quali sono descritti tutti i mandati, ed il loro montare ricapitolato per ogni Contabile cui spetta il rimborso, e coll' indicazione inoltre dei Circondari cui i Contabili appartengono.

Art. 278. Il Tesoriere centrale colla scorta di dette note provvede all'estinzione dei mandati rilasciando su ogni Tesoreria di Circondario gli occorrenti vaglia del Tesoro a favore dei Contabili.

L'annotazione sui mandati della data sotto cui i vaglia sono stati emessi terrà luogo di quitanza dei mandati stessi.

Art. 279. Il Ministro di finanze fa pervenire i vaglia del Tesoro ai Ministeri da cui dipendono i Contabili per essere poi convertiti dai Tesorieri di Circondario in quitanze in conto proventi.

Art. 280. I mandati in tal modo pagati sono dal Tesoriere centrale trasmessi al termine del mese nei modi e per l'effetto di cui agli articoli 211 e 212.

Art. 281. Le spese di giustizia criminale sono soddisfatte dai Contabili preposti alle riscossioni e dipendenti dal Ministero di finanze secondo il prescritto dai regolamenti.

Art. 282. La giustificazione e la regolarizzazione degli effettuati pagamenti si fa a norma del disposto dagli articoli precedenti per le spese di riscossione.

SEZIONE II.

Anticipazioni per servizi da farsi ad economia.

Art. 283. Quando sia dimostrato che un servizio deve farsi ad economia e che per eseguirlo è necessaria un'anticipazione di fondi, i Ministri possono spedire mandati di pagamento a favore dei pro-

prii Delegati, non eccedenti però in complesso L. 30,000 per ogni servizio (1).

La giustificazione dell'impiego di quei fondi debb' essere fatta presso la Corte dei conti nel termine di quattro mesi a contare dalla vidimazione dei mandati di anticipazione.

Art. 284. Il modo di spedizione e di pagamento di dette anticipazioni è conforme a quello indicato nella sezione I capo II del presente titolo, se non che le spese sono giustificate sol quando si spediscono i mandati di saldo di tali anticipazioni nel termine fissato dalla legge (2).

La spedizione dei mandati di anticipazione per le competenze dei Corpi del R. Esercito può anche essere delegata mediante apertura di crediti a senso della sezione II del capo anzitutto, e può per quelle anticipazioni essere ecceduto il limite fissato dal precedente art. 283; bastando che esse siano regolate progressivamente nelle proporzioni dei fondi assegnati per tali spese nei bilanci, e che se ne dia conto nei termini prefissi dall'articolo precedente.

Art. 285. A misura che mediante dette anticipazioni il Delegato cui si corrispondono fa progredire il relativo servizio ad economia, deve essere sua cura di procurarsi alle epoche prescritte dalle proprie istruzioni i documenti giustificativi, a senso dell'art. 183 del presente, delle somme già da esso pagate, e li fa pervenire al Ministero da cui dipende accompagnati da elenco.

Art. 286. Il Ministero ricevente, riconosciuta ogni cosa regolare, spedisce un mandato di saldo in cui porta a credito del Delegato tutto il montare della spesa risultante dai citati documenti posti a corredo, poscia da tal somma sottrae tante anticipazioni o parti di esse quante il montare di detta spesa può coprire, salva una rimanenza di credito per la quale si spedisce questo mandato.

Art. 287. Nuove anticipazioni possono quindi spedirsi allo stesso Delegato fino a concorrenza delle somme come sovra giustificate.

(1) Art. 36 della legge.

(2) Id. id.

Art. 288. All'ultimo dei mandati che si spedisce da un Ministero per saldo di un servizio ad economia definitivamente terminato, si sottraggono tutte le anticipazioni pagate, non ancor ritenute nei precedenti mandati di saldo.

Art. 289. A tale effetto se a quell'epoca il Delegato ritiene ancora qualche fondo delle somme ricevute per anticipazione, lo deve versare nella Tesoreria di Circondario in somma alquanto superiore a detto fondo, cosicchè, rimanendo il Delegato, creditore, si possa al medesimo spedire un mandato di saldo definitivo per la rimanente somma spesa nella prosecuzione e termine del servizio, al quale viene unita la quitanza del Tesoriere per la somma versata.

L'ulterior corso di questi mandati, non che il loro pagamento non differiscono da quanto è prescritto per le spese giustificate contemporaneamente alla presentazione del mandato; ed in conseguenza devono eseguirsi in tutto le norme prescritte dalla sezione I, capo II del presente titolo.

Art. 290. Per ogni servizio eseguito ad economia a norma della presente sezione, è aperto un conto corrente di dare ed avere tanto dal Ministero da cui dipende il servizio, quanto dalla Corte dei conti.

CAPO V.

SERVIZI SPECIALI.

SEZIONE I.

Accettazione, acquisto e pagamento di cambiali.

Art. 291. Le cambiali che si traggono dall'estero per ispeze di qualunque ramo di servizio sono tratte sul Ministro al cui bilancio la spesa concerne, e gli devono essere presentate per l'accettazione.

Art. 292 I pagamenti di dette cambiali si fanno in quel modo che il Ministro suddetto giudica, secondo i casi, dover preferire fra quelli previsti dal presente regolamento.

Art. 293. Quando poi occorranno credenziali o compra di cambiali su piazze all'estero, il Ministro delle finanze vi provvede di concerto coi rispettivi Ministri.

SEZIONE II.

Buoni del Tesoro.

Art. 294. La emissione dei buoni del Tesoro, ed il *maximum* della somma che può trovarsi in corso, debbono essere determinati per legge.

La data dell'emissione determina l'esercizio cui debbesi applicare sia la riscossione, sia, alla scadenza dei buoni, la restituzione del capitale, ed il pagamento dei relativi interessi.

Art. 295. Le more dei buoni, il *minimum* ed occorrendo il *maximum* dell'ammontare di ciascuno di essi, come pure la quota dell'interesse da corrisondersi dallo Stato, e le Tesorerie presso le quali possono farsi i versamenti e le restituzioni del loro montare, sono stabiliti con R. Decreti da pubblicarsi ed inserirsi negli atti del Governo.

Art. 296. Quando l'interesse viene così aumentato o diminuito, la nuova quota è soltanto applicabile ai buoni da farsi, e non a quelli in corso; per questi è continuativa sino alla scadenza la quota in vigore al tempo della loro emissione.

Art. 297. I buoni del Tesoro sono emessi dal Ministero di finanze, e vengono muniti del visto della Corte dei conti.

La emissione si opera sulla presentazione a detto Ministero delle quitanze di versamento fatto nelle Tesorerie di Circondario, o nella Tesoreria centrale.

Art. 298. Secondo che ne è fatta la richiesta all'occasione del

versamento del capitale, come al seguente articolo, i buoni del Tesoro sono al portatore oppure nominativi, e questi pagabili all'ordine di chi fa il prestito mediante sua girata.

Art. 299. Il montare del prestito è versato indifferentemente nelle Tesorerie di Circondario o nella Tesoreria centrale.

Art. 300. Gli interessi sono pagati contemporaneamente alla restituzione del capitale, essendone aggiunto il montare nei buoni del Tesoro alla somma del capitale stesso.

Art. 301. I buoni pagati dai Tesorieri di Circondario sono da essi descritti in tre elenchi (*modulo N. 41*) e consegnati al termine del mese all'Agente del Tesoro, il quale li trasmette al rispettivo Direttore del Tesoro.

Uno di detti elenchi è restituito all'Agente del Tesoro munito di dichiarazione per servire a scarico a norma dell'art. 207, ed i buoni cogli altri due elenchi sono dal Direttore del Tesoro trasmessi al Ministero di finanze.

Art. 302. I buoni pagati dal Tesoriere centrale sono da lui trasmessi al termine del mese al Ministero di finanze accompagnati pure da tre elenchi (*modulo n.° 42*).

Uno di detti elenchi è restituito al Tesoriere centrale munito di dichiarazione per servire a scarico, come all'art. 212.

Art. 303. Alla imputazione al bilancio degli interessi portati dai buoni del Tesoro si provvede analogamente al disposto degli articoli 238 a 240 con note conformi al modulo n. 43.

SEZIONE III.

Giro di fondi per servizio del Tesoro e per comodo delle Amministrazioni e dei privati.

Art. 304. Mediante somministrazioni di fondi da una ad altra Tesoreria, il Ministero delle finanze dispone che ogni Tesoreria di Circondario sia provvista di fondi corrispondenti ai bisogni del servizio, e che il soprappiù sia concentrato nella Tesoreria centrale.

Il Tesoriere che somministra il fondo ne è scaricato colla quitanza che rilascia il Tesoriere ricevente, a norma dell' art. 95.

Sotto il titolo di fondi somministrati comprendonsi pure i pagamenti fatti dai Tesorieri di Circondario per conto dell' Amministrazione del Debito pubblico, del Ministero della Real Casa, e delle Amministrazioni delle Casse ecclesiastica, dei depositi, e della vecchiaia, i quali, come prescrivono le seguenti sezioni IV e V sono rimborsati con quitanza del Tesoriere centrale.

Art. 305. Le operazioni relative al trapasso di fondi da uno ad altro esercizio per coprire le eccedenze risultanti nei pagamenti a fronte delle riscossioni, sono, per ciò che concerne le Tesorerie di Circondario, eseguite sotto il titolo di fondi somministrati mediante scambio di quitanze col Tesoriere centrale; e quelle che si riferiscono alla contabilità del Tesoriere centrale risultano sotto un titolo speciale giusta il disposto del regolamento pel servizio delle Tesorerie.

Art. 306. Per mezzo di vaglia del Tesoro i fondi versati in una Tesoreria da Amministrazioni e da particolari sono restituiti in altra Tesoreria. Collo stesso mezzo si può provvedere alla facilitazione dei pagamenti.

I vaglia del Tesoro tengono luogo delle quitanze di cui all' art. 95 e vanno soggetti alle prescrizioni dell' alinea di detto articolo.

Le norme relative alla spedizione dei vaglia del Tesoro sono determinate dal regolamento speciale sulle Tesorerie.

Art. 307. Il Tesoriere centrale ed i Tesorieri di Circondario descrivono i vaglia pagati in tre elenchi (*modulo n. 44 e 45*) e ne ricevono dichiarazione per servire a scarico, secondo il disposto degli art. 301 e 302 pei buoni del Tesoro.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI INDISTINTAMENTE I PAGAMENTI DI SPESE.

SEZIONE I.

Sequestri.

Art. 315. Le sentenze dei Tribunali competenti colle quali sono ordinati sequestri od inibizioni sulle somme dovute dallo Stato a' suoi creditori deggono essere intimate al Tesoriere centrale, il quale unicamente è incaricato della contabilità dei sequestri.

Il Contabile è egli solo mallevadore della somma che deve ritenere al debitore sequestrato.

Art. 316. I creditori di mandati colpiti da sequestri non possono restringere la rispettiva quitanza alla somma soltanto che sotto deduzione di essi sequestri loro vien pagata, ma devono spedirla per lo intero montare di ogni mandato, restando poi a carico del Tesoriere centrale di procurarsi, per le somme ritenute, le quitanze dalle persone a favore di cui sono fatti i sequestri.

Art. 317. I fondi ed i conti relativi sono egualmente sottoposti alla vigilanza del Ministero di finanze, e dei Controllori alle casse, ed all'occasione delle verificazioni alle medesime ne è pur fatta la ricognizione, ed i conti devono essere resi come gli altri alla Corte dei conti nelle forme indicate all' art. 412 del presente.

Art. 318. Il montare, dei mandati colpiti da sequestro o da inibizione, i quali non si trovassero esatti alla scadenza del quinto anno cominciando dal 1.º gennaio di quello in cui furono spediti, è versato alla Cassa dei depositi e delle anticipazioni per conto di chi di ragione.

Questo versamento che coerentemente all' art. 42 della legge libera interamente lo Stato ed i Contabili, è fatto in seguito ad ordine del Ministero di finanze.

SEZIONE II.

Ritenenze e sovratassa.

Art. 319. La ritenuta e sovratassa stabilita cogli articoli 1 e 2 della legge 28 maggio 1852 è dichiarata nominatamente sui mandati di pagamento collettivi o particolari spediti direttamente da ciascun Ministero o dai suoi Funzionarj per stipendj, assegnamenti, aggi e pensioni ecc.

Art. 320. Della somma pagata al titolare, qualunque Tesoriere che abbia soddisfatto un mandato, deve produrre la ricevuta del creditore, e di quella ritenuta se ne da caricamento in conto proventi del Tesoro mediante spedizione di regolari quitanze di riscossione alle epoche e nel modo prescritto dal regolamento sul servizio delle Tesorerie.

SEZIONE III.

Norme generali.

Art. 321. Gli stipendj di attività e d'aspettativa, e gli assegnamenti fissi spettanti agli Impiegati provvisti di tali stipendii sono corrisposti a mesi maturati.

I provvisti di uno stipendio d'aspettativa deggono provare la loro esistenza in vita in quel modo che sarà prescritto dai Ministeri da cui dipendono.

Sono soddisfatte a trimestri maturati le pensioni vitalizie.

Art. 322. Le frazioni di mezzo centesimo ed oltre sono computate nei mandati per un intero centesimo; le inferiori al mezzo centesimo sono abbandonate.

Questa disposizione non è applicabile ai mandati pel pagamento delle spese fisse menzionate al capo 3. in ordine ai quali le frazioni di centesimo sono sempre abbandonate.

Art. 323. La somma del mandato è indicata in tutte lettere ed in cifre numeriche.

Occorrendo discrepanza fra l'una e l'altra somma, che non sia avvertita nell'atto del pagamento, la sola somma in tutte lettere è di misura nello scarico del Tesoriere.

Art. 324. I Tesorieri non possono pagare mandati ai procuratori dei titolari se non sono a ciò autorizzati coi mandati stessi. In tali casi si fa risultare nei mandati che il pagamento può essere eseguito tanto con quitanza del titolare, quanto con quella del procuratore.

Art. 325. La responsabilità delle quitanze sui mandati di pagamento è tutta a carico del Tesoriere.

Art. 326. I Funzionari cui è delegata la spedizione di mandati debbono attenersi al disposto degli articoli 188 e 189, salva l'eccezione di cui all'art. 256 relativamente al numero d'ordine dei mandati delle spese fisse.

Art. 327. In caso di smarrimento di mandati, se trattasi di un mandato spedito direttamente da un Ministero, spetta al Ministro delle finanze di autorizzarne un duplicato, mediante quelle cautele che saranno dallo stesso Ministro prescritte; se invece trattasi di mandati spediti dai Delegati dei Ministeri, spetta al Direttore del Tesoro, nel cui distretto il mandato fu smarrito, di autorizzarne un duplicato dietro quelle cautele che saranno prescritte dal Ministro delle finanze.

Art. 328. Tutti i mandati spediti in conformità della legge e del presente regolamento producono effetto definitivo, tanto riguardo alla contabilità dei Tesorieri, quanto a quella generale dello Stato, epperò la definitiva imputazione al bilancio di quelli di cui agli art. 238, 261, 272 e 302, non sarà impedita, quand'anche fossero occorsi errori nei mandati.

In tal caso però i rilevatisi errori si faranno parzialmente risultare sia in apposita colonna della relativa nota d'imputazione definitiva, sia, mediante annotazione, sui mandati in cui l'errore è occorso, dopo di che si provvederà:

SEZIONE II.

Accertamento dei proventi.

Art. 331. Sarà unito al progetto di legge per l'assestamento definitivo dei bilanci un quadro, il quale presenterà dei proventi;

Le somme presunte;

I diritti accertati;

Le somme riscosse;

Le somme rimaste a riscuotere.

Art. 332. Il montare delle contribuzioni dirette stabilito da regolari ruoli, quando a termini delle leggi e dei regolamenti sulla materia se ne debba dare caricamento agli Esattori od altri Ricevitori, sarà compreso fra le somme riscosse.

Quindi le somme che non saranno state versate nelle Tesorerie di Circondario alla scadenza dell'esercizio figureranno nei conti qual debito di cassa di quei Contabili.

SEZIONE III.

Trasporto ed appuramento dei proventi arretrati sull'esercizio corrente.

Art. 333. I proventi che alla scadenza dell'esercizio rimangono a riscuotersi verranno aggiunti al bilancio dell'esercizio corrente con applicazione alle categorie ed agli articoli cui per loro natura si riferiscono.

Qualora taluno di detti proventi per sua natura non sia applicabile ad alcuna delle categorie del bilancio, sarà conservata la categoria del bilancio precedente, con farne l'aggiunta al seguito di quelle ordinarie o straordinarie del bilancio, secondo ne sarà il caso.

Art. 334. I proventi così aggiunti al bilancio sono riscossi e compresi nel conto dell'esercizio corrente.

Essi sono però iscritti nei registri e nei conti in modo distinto da quelli proprii di detto esercizio.

Egualè distinta iscrizione avranno quelle somme, le quali sebbene non comprese fra le arretrate alla scadenza del precedente esercizio, verranno riconosciute dovute durante l'esercizio corrente, e siano in ragione di tempo, relative agli anni precedenti.

SEZIONE IV.

Accertamento delle spese.

Art. 335. Sarà unito al progetto di legge per l'assestamento definitivo dei bilanci un quadro, il quale presenterà per le spese:

Le somme autorizzate;

Le somme annullate per legge durante l'esercizio;

Le spese accertate;

a) *Mandati spediti e pagati*;

b) <i>Spese trasportate</i>	}	Mandati spediti e non pagati;
<i>all'esercizio successivo</i>		Mandati a spedirsi;

Le somme restate senza impiego, da annullarsi colla legge di assestamento dei bilanci.

Art. 336. Al 1.º di maggio d'ogni anno il Ministero di finanze non ammette più a pagamento mandati collettivi con applicazione all'esercizio che scade col mese di giugno immediatamente successivo, eccettuati però quelli di regolarizzazione *commutabili in Vaglia del Tesoro*.

Art. 337. Quelli di tali mandati che, spediti precedentemente, non siano interamente pagati con tutto il 20 dello stesso mese di maggio, saranno, tosto trascorsa tal epoca, restituiti al Ministero di finanze, accompagnati da note dei Tesorieri, divise per ogni Ministero, nelle quali siano indicati il numero, la categoria, e l'importo di ciascun mandato, la parte pagata, e quella rimasta a pagare, accennando, riguardo a questa ultima, in apposita colonna di annotazioni, la causa vera o presunta del non eseguitosene pagamento.

Detti mandati saranno quindi dai Tesorieri e dagli Agenti del

Tesoro definitamente compresi per la sola parte pagata nelle scritture e note del medesimo mese di maggio.

Dove non esistano mandati collettivi nella preaccennata circostanza, gli Agenti del Tesoro nei Circondarii ed il Tesoriere centrale in Torino avranno cura di darne avviso al Ministero di finanze.

Art. 338. I mandati collettivi di cui all' articolo precedente saranno dal Ministero di finanze trasmessi ai rispettivi Ministeri per lo immediato diffalco dai medesimi delle quote rimaste a pagare e, semprechè non vi siano ostacoli, per la contemporanea emissione sul medesimo esercizio cui essi appartengono di nuovi mandati parziali per le quote diffalcate.

Art. 339. Tuttavolta che la riduzione dei mandati collettivi abbia a farsi nell' anno successivo a quello della loro emissione, i nuovi mandati che contemporaneamente si spediranno in dipendenza di tale riduzione, acciochè non vadano soggetti a variazione nella data e sia eseguito il disposto dei seguenti art. 378, 379 e 380, verranno rilasciati per *estratto conforme* a quelli originali, epperiò :

a) Avranno la stessa data dei mandati collettivi originali, e lo stesso numero coll' aggiunta di un *bis*, un *ter*, ecc., secondochè abbiansi a spedire uno, due, o più mandati parziali ;

b) Si farà menzione nei medesimi del mandato collettivo originale onde essi derivano ;

c) Vi saranno trascritte le firme risultanti dai mandati originali, e vi si apporrà a tergo questa dichiarazione *Per estratto conforme valido ad essere pagato*, la quale sarà quindi munita di nuove firme per parte del Ministero che emette gli estratti, della Corte dei conti e del Ministero di finanze.

Art. 340. I Ministri cessano dal 16 giugno dell'anno successivo a quello da cui prende nome l' esercizio di sottoporre alla vidimazione della Corte dei conti mandati di pagamento e di regolarizzazione per spese applicabili a quell' esercizio.

Gli ultimi mandati sono dalla Corte dei conti trasmessi vi-

dimati al Ministero di finanze non più tardi del 20 giugno; dopo questo giorno non si fa più luogo dal Ministero di finanze all'ammissione di alcun mandato di pagamento o di regolarizzazione.

Art. 341. Cessata come sopra la spedizione dei mandati, si addiverrà ad un confronto generale delle scritture di contabilità del Ministero di finanze, della Corte dei conti e degli altri Ministeri onde accertarne l'accordo, ed eseguire le rettificazioni che si riconoscessero necessarie.

SEZIONE V.

Trasporto ed appuramento delle spese arretrate sull'esercizio corrente.

Art. 342. Se al chiudimento di un esercizio si trovassero in corso di esecuzione spese che formassero oggetto di determinate assegnazioni sul medesimo, se ne trasporta sull'esercizio successivo la parte necessaria per il saldo del pagamento, previa dimostrazione verificata dalla Corte dei conti (1).

Art. 343. Per effetto di tale disposizione si trasportano all'esercizio successivo le spese stanziata in bilancio, o fuori di esso debitamente autorizzate, per avere eseguitamento nel corso dell'anno volgare, semprechè siano state date in appalto per contratti debitamente approvati prima della scadenza del mese di dicembre dell'anno medesimo, e se eseguibili ad economia, siano prima della scadenza di quel mese state intraprese, quantunque non ancora terminate; come pure le somme relative al Debito pubblico; quelle necessarie a tacitare i diritti acquistati dai creditori dello Stato per assegnazioni personali, ed altre che in ragioni di tempo appartengono all'anno che dà nome all'esercizio.

Art. 344. S'intendono comprese fra le spese a trasportarsi, a tenore del precedente articolo, e per le somme ancora necessarie le parziali provviste ed opere non ancora appaltate, od incominciate.

(1) Art. 43 della legge 43 novembre 1859.

ad economia il 31 dicembre, le quali sebbene fra loro distinte, formano con altre già appaltate od incominciate ad economia un sol tutto, perchè dirette al compimento della provvista o dell'opera autorizzata, e dipendenti le une dalle altre.

Di tal natura non sono però le somme rimaste disponibili il 31 dicembre per servizj annuali, l'impiego di quali somme rimane vietato trascorso quel termine.

Art. 345. Le somme che al chiudimento dell'esercizio rimangono disponibili per una spesa straordinaria da eseguirsi in più anni, si trasportano senz'altro fino all'intero compimento della medesima dall'uno all'altro dei successivi esercizi.

Il trasporto delle somme necessarie al compimento della spesa debbe però essere giustificato alla Corte dei conti quando trattasi dell'ultima quota della spesa medesima.

Art. 346. Le somme autorizzate per ispese, che al chiudimento del relativo esercizio non trovansi effettuate, e non sono contemplate nei precedenti articoli, vengono annullate.

Art. 347. Sono pure annullate senza pregiudizio degli aventivi diritto le somme iscritte negli annui conti amministrativi dei Ministeri, che siano passate nei conti di cinque anni dopo quello da cui le somme medesime derivano, semprechè in quel periodo i creditori non abbiano chiesto l'aver loro, oppure non esista per tali somme vertenza amministrativa o giudiziaria, ovvero non siano esse colpite da inibizione o da sequestro; in questi casi le somme stesse continuano a trasportarsi sugli esercizi successivi.

Continuano pure a trasportarsi agli esercizi successivi le somme restanti pel servizio del Debito Pubblico, qualunque sia l'anno della loro provenienza.

Art. 348. Le somme che a mente del precedente art. 347 sono annullate nei conti, vengono trascritte con tutte le necessarie indicazioni in un registro apposito da tenersi in ciascun Ministero per avervi ricorso all'evenienza che di tali somme sia reclamato il pagamento dai creditori.

Art 349. Appena trascorso il 15 giugno di cadaun anno, i Ministeri formano lo stato generale di situazione delle spese relative all'esercizio scadente con tutto lo stesso mese, conservando le stesse ripartizioni del bilancio (*modulo n. 46*). Le spese autorizzate con leggi speciali vi saranno riferite nelle apposite categorie.

Questo stato comprende per cadauna delle categorie :

1. La somma della spesa autorizzata ;
2. La somma della spesa accertata.
 - a) Mandati spediti ed ammessi dalla Corte dei conti ;
 - b) Somma da trasportarsi all'esercizio successivo a termini dell'art. 43 della legge ;
 - c) Somma da trasportarsi all'esercizio successivo a termini dell'art. 44 della legge ;
3. La somma risultante libera, da annullarsi colla legge d'assettamento del bilancio.

Art. 350. A corredo di detto stato generale, i Ministeri uniscono altri due stati particolarizzati delle spese e trasportansi all'esercizio successivo, conformemente al precedente articolo 349 (*moduli n. 47 e 48*).

Art. 351. Nello stato (*modulo n. 47*) che comprende le spese impegnate a trasportarsi, in esequimento dell'art. 43 della citata legge, sono partitamente iscritti per cadaun articolo di ogni categoria i nomi dei creditori, i contratti od altri titoli di autorizzazione, l'oggetto del credito, e le somme dovute a saldo del credito medesimo.

Art. 352. Nello stato (*modulo n. 48*) che comprende le spese straordinarie eseguibili in più anni, sono iscritti i fondi di cadauna categoria disponibili alla scadenza dell'esercizio, e da trasportarsi all'esercizio successivo, a termini dell'art. 44 della legge suddetta e dell'art. 345 del presente regolamento.

Art. 353. Qualora all'atto della formazione degli stati, di cui agli articoli 349 a 352, venisse a riconoscersi la mancanza, o la insufficienza di fondi pel pagamento di qualche spesa, la quale sia

da trasportarsi all'esercizio successivo, i Ministri dovranno imman-
tinenti chiedere la assegnazione per legge.

Intanto la spesa medesima sarà iscritta in detti stati.

Art. 354. Gli stati sovracitati sono da ciascun Ministero tra-
smessi in triplice spedizione prima del 25 giugno alla Corte dei
conti, la quale, dopo averne accertata la regolarità, ne fa risultare
per apposita dichiarazione sui medesimi, e trasmette al Ministero di
finanze le tre spedizioni dello stato di situazione generale di cui
all'art. 349 accompagnate da una sola spedizione degli stati parti-
colarizzati di cui agli articoli 350 e 351. La Corte dei conti trasporta
quindi nei suoi libri all'esercizio successivo le somme pel pagamento
delle spese impegnate sull'esercizio scaduto, facendo da questo la
deduzione delle somme medesime. Tale trasporto si fa alle catego-
rie del bilancio, cui per loro natura sono applicabili le spese che vi
si trasferiscono; se non havvi categoria cui possano le spese ap-
plicarsi come a categoria propria, si mantiene quella del precedente
bilancio analogamente all'alinea dell'art. 333.

Art. 325. Il Ministero di finanze, eseguite le occorrenti opera-
zioni di deduzione e di trasporto ne' suoi libri relativi all'esercizio
scaduto ed a quello in corso, ritiene presso di sè uno degli stati
generali di situazione e quelli particolarizzati delle spese trasportate
all'esercizio successivo, e restituisce le altre due spedizioni dello
stato generale di situazione alla Corte dei conti, dopo averle munite
di dichiarazione degli effettuati trasporti.

Art. 356. Una di dette spedizioni coi relativi stati particolariz-
zati a corredo è dalla Corte dei conti restituita al Ministero cui essa
si riferisce, il quale eseguisce analoghe operazioni ne' suoi libri di
contabilità.

Art. 357. Eseguite le operazioni di trasporto, i Ministri possono
spedire i mandati di pagamento delle relative spese; ad eccezione
di quelle a riguardo delle quali non siano ancora emanati i prov-
vedimenti per l'assegnazione dei necessarj fondi.

Art. 338. I fondi aggiunti al bilancio per trasporti dagli esercizi

precedenti debbono figurare nei registri e conti delle spese dell'esercizio corrente, ma in modo distinto per mezzo di colonne o di parti separate.

Le spese di cadauna categoria si applicano ai fondi dell'anno corrente o degli anni precedenti secondo che vi appartengono.

Art. 359. Una serie speciale d'articoli viene stabilita a cadauna categoria per le spese che vi sono trasportate, relative agli anni precedenti.

Art. 360. È vietato lo storno di fondi da un articolo di spesa propria dell'anno corrente ad altro articolo di spesa propria degli anni precedenti e viceversa.

Art. 361. Occorrendo nel corso dell'esercizio il pagamento di qualche spesa riferibile in ragion di tempo agli anni precedenti, la quale non sia stata compresa nello stato delle spese trasportate, o siavi stata iscritta in somma inferiore, e non vi si possa sopperire con fondi disponibili per economie sovra altri articoli di spese della stessa categoria relative altresì agli anni precedenti, si provvederà per legge all'assegnazione dell'occorrente fondo in aggiunta a quello proveniente dall'esercizio scaduto.

Nello stesso modo si opererà rispetto alle somme annullate nei conti a termini dell'art. 347, le quali venissero in seguito richiamate dai creditori

Art. 362. Ai mandati di pagamento per spese provenienti dall'esercizio scaduto sarà posta l'indicazione: *anni precedenti*.

Art. 363. Le disposizioni degli articoli 358 a 362 non sono applicabili alle somme rimaste disponibili in fine d'esercizio per spese straordinarie ripartite in più anni.

Tali somme sono trasportate ed iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso in aggiunta alle quote successive stanziare per le stesse spese straordinarie, ed i relativi mandati di pagamento sono spediti con applicazione all'esercizio corrente ed ai fondi dell'anno che dà nome all'esercizio.

Allorchè però si tratta dell'ultima quota della spesa, il trasporto del fondo e la spedizione dei mandati ha luogo con applicazione agli anni precedenti.

CAPO II.

RENDIMENTO DEI CONTI AMMINISTRATIVI.

SEZIONE I.

Disposizione generale.

Art. 364. Dopo eseguite le operazioni relative al chiudimento dell'esercizio le quali devono essere compiute il 10 luglio di ciascun anno al più tardi, i Ministeri procedono alla formazione dei conti amministrativi prescritti dalla legge del 13 novembre 1859.

SEZIONE II.

Conti dei Ministri.

Art. 365. Al fine d'ogni esercizio ciascun Ministero forma il conto delle spese della propria amministrazione.

Art. 366. A tale effetto, oltre allo stato generale di situazione di cui all'art. 349, sarà compilato un quadro di sviluppo (modulo N. 49) in cui, per cadauno degli articoli onde si compongono le categorie, saranno iscritte le spese accertate, i mandati vidimati dalla Corte dei conti o da'suoi Delegati, ed ammessi a pagamento, e le spese trasportate all'esercizio successivo, a termini degli articoli 43 e 44 della legge 13 novembre 1859.

Art. 367. Il quadro di cui al precedente articolo è trasmesso entro il mese di luglio alla Corte dei conti accompagnato da una

nota preliminare, nella quale, a seconda della natura di ciascun servizio, saranno date circostanziate spiegazioni sulle spese iscritte e sulla differenza tra il montare delle spese accertate e quello delle spese autorizzate.

Art. 368. La Corte dei conti, esaminato il quadro di sviluppo e trovato regolare, lo munisce di certificato di parificazione, e lo invia al Ministero delle finanze, assieme alla nota preliminare di cui all'art. precedente, per essere unito al conto generale dell'Amministrazione delle finanze.

SEZIONE III.

Conto generale dell'Amministrazione delle finanze.

Art. 369. Il Ministro di finanze forma il conto generale dell'Amministrazione delle finanze.

Tale conto comprende in riassunto le operazioni relative alla riscossione ed all'impiego del pubblico denaro, le operazioni d'ordine, e la situazione finanziaria al chiudimento dell'esercizio.

Art. 370. Il conto generale, da formarsi in esecuzione dell'articolo precedente, sarà esteso giusta il modulo N. 50.

Art. 371. Il conto medesimo sarà corredato dai seguenti documenti :

1. Conto dei proventi dello Stato.

Questo conto indica per ogni ramo d'entrata (*modulo n. 51*) :

Li dritti accertati a carico dei debitori dello Stato ;

Le somme riscosse su tali dritti ;

Le somme restanti a riscuotere sui medesimi alla scadenza dell'esercizio.

A spiegazione di questo conto si uniscono li stati dei valori e delle materie che furono oggetto di tassa, e che hanno determinato i dritti riscossi.

2. *Conto delle spese dello Stato.*

Questo conto riassume le spese dello Stato, ed è diviso per Ministero e per categorie.

Esso presenta (*modulo n. 52*);

Le spese accertate;

I pagamenti effettuati;

I pagamenti rimasti ad effettuare.

3. *Conto del movimento dei fondi.*

Questo conto presenta i movimenti dei fondi tra i Contabili di riscossione di proventi, i Tesorieri di Circondario, ed il Tesoriere centrale (*modulo n. 53*).

4. *Situazione delle Tesorerie di Circondario.*

La situazione delle Tesorerie di Circondario presenta in riassunto per ciascuna Tesoreria: nel caricamento il debito, ossia il fondo di cassa alla scadenza dell'esercizio precedente, le esazioni per versamenti fatti dai Contabili preposti alla riscossione dei proventi e da altri debitori diretti, le riscossioni per acquisto di buoni del Tesoro, quelle per fondi somministrati, e per spedizione di vaglia del Tesoro; ed in scaricamento il credito della Tesoreria sull'esercizio precedente, i mandati pagati per conto del bilancio dello Stato, i buoni del Tesoro estinti, i fondi somministrati ad altre Tesorerie, non che i vaglia del Tesoro pagati.

La differenza tra il caricamento e lo scaricamento costituisce il debito od il credito della Tesoreria alla scadenza dell'esercizio (*modulo n. 54*).

5. *Situazione della Tesoreria centrale.*

La situazione della Tesoreria centrale presenta in caricamento il fondo di cassa alla scadenza dell'esercizio precedente, le esazioni

per versamenti fatti dai Tesorieri di Circondario, per acquisto di buoni del Tesoro, per spedizione di vaglia del Tesoro, ed ogni altra esazione eseguita dalla medesima durante l'esercizio: in iscaricamento presenta i pagamenti da essa fatti in conto delle spese dello Stato, i buoni del Tesoro estinti da essa, i fondi somministrati dalle Tesorerie di Circondario, i vaglia del Tesoro pagati ed ogni altra partita di scaricamento.

La differenza tra il caricamento e lo scaricamento costituisce il fondo di cassa alla scadenza dell'esercizio da trapassarsi a quello successivo (*modulo n. 55*).

6. *Conti dell'Amministrazione del Debito pubblico ed altri servizj speciali.*

Questi conti debbono presentare le operazioni eseguite durante l'esercizio, e la situazione alla scadenza del medesimo dei fondi per servizio del debito pubblico, e per quegli altri servizj che abbiano relazione col bilancio dello Stato.

Art. 372. Il conto generale dell'Amministrazione delle finanze con tutti i documenti a corredo viene dal Ministero delle finanze comunicato alla Corte dei conti, la quale, riconoscendolo regolare, lo riveste dell'attestato di parificazione e lo rinvia al Ministero stesso accompagnandolo delle osservazioni prescritte all'art. 38 della legge 13 novembre 1859.

Art. 373. Il Ministro delle finanze dispone quindi per la stampa del conto generale e delle osservazioni della Corte dei conti, non che dei conti particolari dei Ministri, e ne fa la presentazione al Parlamento col relativo progetto di legge per stabilirne le somme.

SEZIONE IV.

Conti delle amministrazioni dei proventi

Art. 374. Affinchè il Ministro delle finanze sia posto in grado di formare il conto generale di cui alla precedente sezione III per

la parte che concerne i proventi, i Ministeri ed altri uffizj ai quali ne è affidata l'amministrazione, debbono alla scadenza dell'esercizio formare il relativo conto particolare amministrativo, e farne l'invio al Ministero delle finanze.

Art. 375. Tale conto si desume dai conti particolari dei Contabili preposti alla riscossione dei proventi, dai registri e conti correnti esistenti presso le Amministrazioni centrali, e dagli specchi che alla scadenza di ciascun esercizio ogni Contabile debbe far pervenire alla rispettiva Amministrazione di tutte le somme rimaste a quell'epoca ad esigere nel proprio ufficio.

Art. 376. Il conto suddetto si compone dei seguenti documenti :

1. Conto riassuntivo per categoria e per articolo (*modulo n. 51*).
2. Conto dei proventi riscossi per categoria e per articolo e per Contabile (*modulo n. 56*).
3. Stato particolarizzato dei proventi restanti ad esigere alla scadenza dell'esercizio (*modulo n. 57*).
4. Conto di *Dare ed Avere* dei Contabili preposti alla riscossione dei proventi (*modulo n. 58*).

Art. 377. A corredo del conto suddetto sarà posta una nota preliminare in cui saranno indicati i motivi degli aumenti, e delle diminuzioni a fronte dei proventi presunti nel bilancio attivo.

SEZIONE V.

Conto dei mandati spediti e non pagati.

Art. 378. I mandati spediti e non soddisfatti prima del chiudimento di un esercizio potranno, senza essere rinnovati, avere effetto per cinque anni da contarsi dal primo giorno dell'anno in cui furono spediti, e figureranno come scaricamento nel conto speciale del Tesoro sull'esercizio dell'anno corrente all'epoca in cui si farà il pagamento (1).

(1) Art. 40 della legge 43 novembre 1869.

Art. 379. Il montare dei mandati, dei quali non sia stato chiesto il pagamento, nel termine fissato dall' articolo precedente, sarà versato al Tesoro dello Stato, riservata ai creditori la facoltà di far valere i diritti che loro possono tuttavia competere.

Alla disposizione del presente articolo non sono soggetti i mandati di pagamento colpiti da sequestro o da inibizione (1).

Art. 380. Spirati i cinque anni, il montare dei mandati di pagamento colpiti da sequestro od inibizione è versato nella cassa dei depositi e dei prestiti per conto di chi di ragione.

Questo versamento libera interamente lo Stato (2).

Art. 381. I mandati che risultano insoddisfatti alla scadenza dell' esercizio, a qualunque dei Ministeri appartengano, sono dal Ministero delle finanze e dalla Corte dei conti trascritti dai rispettivi libri mastri di detto esercizio in un registro speciale distinto per anno, secondo la data dei mandati stessi.

Art. 382. Durante i quattro anni consecutivi a quello da cui prende nome l' esercizio, i mandati, di cui all' articolo precedente, che verranno soddisfatti, saranno portati in ispesa nel conto dell' anno durante il quale ha luogo il loro pagamento, ma saranno però registrati separatamente da quelli *dell' esercizio corrente*, e compresi dagli Agenti del Tesoro in elenchi e note mensili separate, valendosi dei moduli n. 11 e 12, al primo dei quali sarà aggiunta una colonna, dopo quella del numero del mandato, onde annotarvi l' esercizio su cui detti mandati furono spediti. In testa degli elenchi e note di cui sopra scriveranno inoltre in tali casi le parole *mandati pagati per conto speciale del Tesoro*.

Il montare della ritenuta e sovratassa risultante dai detti mandati figurerà tra le riscossioni delle annate precedenti; per cui ne' primi sei mesi d' ogni anno ne' quali trovansi due esercizi contemporaneamente aperti, i Tesorieri si porteranno a scarico il pagamento di quei mandati sull' esercizio dell' anno corrente, all' epoca

2) Art. 44 id. id.
 (3) Art. 42 id. id.

del pagamento, e si daranno carico del montare della ritenuta e sovratassa sull'altro esercizio con applicazione del relativo provento agli anni precedenti.

Art. 383. Al 31 dicembre del quinto anno, a contare da quello in cui furono spediti, il Ministero delle finanze, ordina alle diverse Tesorerie di restituirgli tutti indistintamente i mandati, a riguardo dei quali il termine pel pagamento scade con quel giorno.

Esso si procura inoltre le ordinanze di inibizione o di sequestro da cui siano colpiti i suddetti mandati.

Art. 384. Colla scorta di detti mandati ed ordinanze, il Ministero delle finanze forma uno stato distinto per Ministero, nel quale sono da una parte iscritti i mandati il cui pagamento non è stato chiesto nel detto termine utile, ed il montare dei quali è da versarsi al Tesoro dello Stato; d'altra parte quelli che, colpiti da inibizione o sequestro, debbono essere versati alla Cassa dei depositi e dei prestiti.

Art. 385. Il detto stato viene comunicato alla Corte dei conti pel suo esame e per la sua vidimazione, dopo di che il Ministero delle finanze, mediante apposito ordine a tergo dei mandati da vidimarsi altresì dalla Corte dei conti, fa pagare dal Tesoriere centrale il montare integrale dei mandati colpiti da inibizione o da sequestro alla Cassa dei depositi e dei prestiti contro quitanze del Cassiere della medesima.

Il montare di detti mandati è portato in ispesa nei conti dell'anno in cui scade il termine utile al loro pagamento.

Art. 386. Il Ministero delle finanze forma e trasmette alla Cassa dei depositi e delle anticipazioni, contemporaneamente al detto pagamento, un inventario per doppio in cui siano indicati per ogni Ministero i creditori originarij a favore dei quali i mandati vennero spediti, le inibizioni ed i sequestri da cui sono colpiti, il nome, cognome, qualità e domicilio degli opposenti o sequestranti; rimette alla Cassa tutte le ordinanze e gli atti relativi alle inibizioni ed ai sequestri; le somministra infine tutti gli schiarimenti che possano

tornarle utili pel pagamento delle somme alla medesima versate quando ne sia il caso.

Un doppio di questo inventario, munito di ricevuta, è restituito dalla Cassa dei depositi al Ministero delle finanze.

Art. 387. Il Ministero delle finanze⁶ notifica alle parti interessate il versamento seguito alla Cassa dei depositi.

Qualunque atto giudiziale che successivamente modifichi l'inibizione od il sequestro di somme versate alla Cassa dei depositi debbe essere notificato direttamente alla Cassa medesima.

I Ministri e i Contabili delle finanze rimangono estranei a tali atti che concernono crediti, a riguardo dei quali il Tesoro è liberato a termini dell' articolo 42 della legge del 13 novembre 1859.

Art. 388. Il montare dei mandati dei quali non sia stato chiesto il pagamento nel termine fissato dall' art. 378, e che non sono colpiti da sequestro od inibizione, è portato in ispesa nei conti dell' anno in cui scade il termine utile al loro pagamento, e ne viene fatta riscossione effettiva per conto del bilancio attivo dell' anno medesimo.

Tale riscossione, a seguito d'ordine esteso dal Ministero delle finanze a tergo dei mandati, e sottoposto al visto della Corte dei conti, è fatta dal Tesoriere del Circondario di Torino; il relativo prodotto viene applicato a speciale categoria istituita per memoria nel bilancio attivo.

Art. 389. Il Ministero delle finanze forma annualmente il conto speciale dei mandati spediti e non soddisfatti *modulo n. 59*.

Questo conto è diviso per anno secondo la data dei mandati e comprende:

1. I mandati rimasti a pagare alla scadenza di ciascun esercizio;
2. I mandati pagati durante i quattro anni successivi a quello della loro emissione;
3. I versamenti effettuati nella Cassa dei depositi e dei prestiti sovra mandati colpiti da inibizione o da sequestro;
4. I mandati dei quali venne fatta riscossione per conto del Tesoro;

5. I mandati in circolazione a riguardo dei quali non è ancora scaduto il termine utile pel pagamento.

Art. 390. Il conto di cui all' articolo precedente è verificato e vidimato dalla Corte dei conti, e viene unito a corredo del conto generale dell' Amministrazione delle finanze.

Art. 391. Occorrendo che dai creditori venga reclamato il pagamento di una somma risultante da mandato riscosso dal Tesoro, il Ministero delle finanze, fatti i necessarj incumbenti per accertare le legalità del credito, spedisce agli aventi diritto un nuovo mandato pagabile coi fondi del proprio bilancio, nel quale viene annualmente stanziata un' apposita categoria per memoria.

CAPO III.

RENDIMENTO DEI CONTI GIUDIZIALI.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

Art. 392. I Tesorieri e tutti gli altri Contabili verso lo Stato in danaro od in materia rendono il conto della loro gestione alla Corte dei conti, direttamente o per mezzo delle rispettive Amministrazioni secondo le speciali convenienze di ciascun servizio.

Art. 393. I Contabili non sono risponsabili che degli atti della propria gestione.

Art. 394. Quando un ufficio è stato retto da più Contabili nel corso dell' esercizio, ciascuno di essi rende separatamente il conto pel tempo della propria gestione.

In detti casi di mutazione nel corso dell' esercizio, il Contabile che cessa dall' ufficio presenta nei termine di un mese il proprio conto all' Amministrazione da cui dipende.

Art. 395. In casi eccezionali, come dimissione, morte, *deficit* di Contabili, il Ministro, da cui questi dipendono, fissa i termini entro i quali i conti debbono essere presentati, ed ove d'uopo fa procedere d'ufficio alla loro formazione.

SEZIONE II.

Conto dei Contabili preposti alla riscossione dei proventi.

Art. 396. Tutti i Contabili senz'eccezione preposti alla riscossione dei proventi dello Stato presentano il loro conto annuale nel termine di un mese dopo il chiudimento dell'esercizio al Ministero da cui dipendono.

Art. 397. Il conto suddetto debbe presentare :

1. Il debito del Contabile alla scadenza dell'esercizio precedente, oppure il suo credito alla stessa epoca ;
2. Le riscossioni in caricamento, ed i versamenti in iscaricamento effettuati nel corso della gestione cui è relativo il conto.
3. Il debito od il credito del Contabile alla scadenza dell'esercizio, di cui sarà fatta ripresa nel conto dell'esercizio successivo.

Art. 398. I conti, di tutti i Contabili suddetti verificati dal Ministero cui riflettono sono dal medesimo riassunti in un quadro generale, e trasmessi assieme ai documenti giustificativi alla Corte dei conti per la loro liberazione.

SEZIONE III.

Conti dei debitori di proventi che pagano direttamente nelle Tesorerie.

Art. 399. Sarà presentato alla scadenza di cadaun esercizio alla Corte dei conti il conto di ciascun appaltatore di proventi od altro debitore tenuto a pagare direttamente nelle Tesorerie.

Art. 400. Tale conto sarà formato d'ufficio e presentato dal Ministro avente l'amministrazione del relativo provento.

Ogni categoria di provento formerà oggetto d'un conto distinto.

Art. 401. Il conto suddetto dovrà presentare :

1. Il debito od il credito di ciascun debitore alla scadenza del precedente esercizio ;
2. Il debito accertato per l'esercizio di cui si rende il conto ;
3. I pagamenti fatti nelle Tesorerie ;
4. Il debito od il credito del debitore alla scadenza dell'esercizio, di cui sarà fatta ripresa nel conto dell'esercizio successivo.

SEZIONE IV.

Conti dei Tesorieri di Circondario.

Art. 402. I Tesorieri di Circondario presentano al Ministero delle finanze il conto della loro gestione non più tardi del 30 settembre di cadaun anno per l'esercizio scaduto.

Art. 403. Il conto di ciascun Tesoriere di Circondario presenterà :

1. In caricamento :

Il debito del Tesoriere alla scadenza dell'esercizio precedente ;
Le esazioni per versamenti e pagamenti fattigli in conto proventi ;

Le riscossioni per acquisto di buoni del Tesoro ;

Le esazioni per vaglia del Tesoro ;

Le esazioni pei fondi somministrati.

2. In iscaricamento :

Il credito del Tesoriere alla scadenza dell'esercizio precedente ;

I pagamenti fatti in seguito a mandati dei diversi Ministeri ;

I Boni del Tesoro estinti ;

I vaglia del Tesoro pagati.

I fondi somministrati tanto materialmente, che mediante giro di carte.

3. Il risultamento dal quale apparirà il debito od il credito del Tesoriere alla scadenza dell'esercizio, di cui sarà fatta ripresa nel conto dell'esercizio successivo.

Art. 404. Le riscossioni saranno giustificate colla produzione delle madri delle quitanze e dei vaglia del Tesoro, che il Tesoriere di Circondario ha spediti ai Contabili e ad altri dai quali ha ricevuti fondi.

I pagamenti saranno giustificati colla produzione delle dichiarazioni di scarico spedite in conformità del presente regolamento, delle quitanze ricevute dal Tesoriere centrale e da altri Tesorieri di Circondario, come pure colla produzione dei decreti di scarico che fossero emanati nei casi debitamente comprovati di furti, o di perdite per forza maggiore.

Art. 405. Tutti i conti dei Tesorieri di Circondario relativi ad un medesimo esercizio sono dal Ministero delle finanze esaminati, e quindi, riassunti in uno specchio generale, vengono trasmessi coi documenti giustificativi alla Corte dei Conti per la loro liberazione.

SEZIONE V.

Conti del Tesoriere Centrale.

Art. 406. Il Tesoriere centrale dopo il chiudimento dell'esercizio, e non più tardi del 30 settembre, presenta al Ministero delle finanze il conto della sua gestione.

Essa presenta inoltre i conti di quei servizj speciali di cui fosse incaricato.

Art. 407. Il conto della Tesoreria centrale debbe presentare :

1.° In caricamento :

Il fondo di cassa ossia il debito del Tesoriere alla scadenza del precedente esercizio ;

Le esazioni per versamenti dei Tesorieri di Circondario, per acquisto di buoni del Tesoro, per spedizione di vaglia del Tesoro sulle Tesorerie di Circondario, e per altre cause che fossero occorse.

2.° In iscaricamento :

Il credito del Tesoriere alla scadenza dell' esercizio precedente ;

Il montare dei mandati pagati per spese a carico del bilancio dello Stato, comprese le assegnazioni pel servizio del Debito pubblico ;

I fondi somministrati ai Tesorieri di Circondario : i buoni del Tesoro estinti ; i vaglia del Tesoro pagati, e quegli altri pagamenti che fossero ordinati sulla Tesoreria centrale.

3.° Il risultamento dal quale apparirà il Debito per fondo di cassa od il credito del Tesoriere centrale alla scadenza dell' esercizio, di cui sarà fatta ripresa nel conto dell' esercizio successivo.

Art. 408. Tutte le esazioni e tutti i pagamenti mentovati nel precedente articolo saranno iscritti nel suddetto conto in modo separato.

Art. 409 Le esazioni saranno giustificate colla produzione delle madri delle quitanze, e dei vaglia del Tesoro.

I pagamenti saranno giustificati colla produzione delle dichiarazioni di scarico spedite in conformità del presente regolamento, delle quitanze ricevute dai Tesorieri di Circondario, ed altri ordini di pagamento debitamente quitanzati.

Art. 410. I conti suddetti sono verificati dal Ministero delle finanze ; quindi rivestiti di attestato di parificazione, trasmessi alla Corte dei Conti per la relativa liberazione.

Art. 411. il Tesoriere centrale al quale è affidata la contabilità speciale dei sequestri presenta pure annualmente il relativo conto al Ministero di finanze.

Art. 412. Tale conto presenterà :

1.° In caricamento :

Il fondo in cassa alla scadenza dell' anno precedente ripartito per ogni articolo di sequestro ;

Le esazioni complessive fatte in conto di ciascuna ordinanza di sequestro.

2.° In iscaricamento :

I pagamenti complessivamente fatti in conto di ciascun fondo sequestrato ;

Il fondo rimasto in cassa al 31 dicembre ripartito per ogni articolo di sequestro, di cui si farà ripresa nel conto dell' anno successivo.

Art. 413. Il conto della cassa dei sequestri debitamente accertato dal Controllore presso la Tesoreria centrale viene parificato dal Ministero di finanze, e da lui trasmesso alla Corte dei conti.

SEZIONE VI.

Conti dei Contabili di materie.

Art. 414. La contabilità in materia segue il corso dell' anno volgare.

Art. 415. Appena scaduto l' anno, ciascun Contabile forma pel medesimo il conto generale delle introduzioni e delle estrazioni dai magazzini, le quali verranno giustificate colla produzione dei documenti richiesti dalla specialità di ciascun servizio.

Art. 416. Tale conto viene trasmesso al Ministero da cui il Contabile dipende coi relativi documenti giustificativi.

Il Ministero, dopo esaminato e rivestito il conto dell' attestato dal quale risulti che il medesimo corrisponde con le scritture tenute presso il medesimo, lo trasmette alla Corte dei conti con tutti i documenti per la liberazione.

SEZIONE VII.

Disposizione comune a tutti i conti.

Art. 417. Ciascun Ministro determina con apposite istruzioni da approvarsi con Decreto Reale, previi i concerti col Ministro delle finanze e colla Corte dei conti, i moduli dei conti giudiziali che lo riguardano, e da quali documenti giustificativi debbono essere corredati in quanto non trovisi stabilito nel presente regolamento.

CAPO IV.

TRAPASSO SUI SOMMARJ DEMANIALI DEI DEBITI DEI CONTABILI
ED ALTRI CREDITI DELLO STATO.

Art. 418. I debiti accertati a carico dei Contabili preposti alla riscossione dei proventi e dei Tesorieri alla cessazione del loro impiego, i debiti a carico degli appaltatori di diritti delle finanze risultanti alla cessazione del loro appalto, ed in generale qualunque credito dello Stato, quando non sia stato pagato nel corso del relativo esercizio, saranno iscritti sui *sommarj demaniali* onde siano riscossi dagli Agenti dell'Amministrazione demaniale.

Art. 419. Sono eccettuati da tali disposizioni:

1. I reliquati e crediti per cui siasi dal debitore ottenuto dilazione al pagamento, o verta lite o trattativa;

2. Le somme di cui i Contabili possano comparire debitori per causa di rimborsi loro dovuti, o per qualunque siasi altro motivo di semplice regolarizzazione di partite.

Art. 420. In ogni anno, appena eseguita la presentazione al Parlamento del conto generale dell'Amministrazione delle finanze, sarà formato dai Ministeri lo stato delle partite da iscriversi sui *sommarj demaniali*, desumendolo dai conti amministrativi dei proventi, e per quanto concerne i debiti dei Tesorieri, dalle relative situazioni.

Art. 421. I suddetti stati saranno trasmessi al Ministero delle finanze corredati di tutte le carte e notizie atte a facilitare la riscossione delle partite da iscriversi sui *sommarj demaniali*.

Art. 422. Il Ministero delle finanze ricevuti detti stati provvede per l'iscrizione sui *sommarj demaniali* delle partite in essi stati comprese, ed alla loro iscrizione.

Art. 423. Eseguita tale iscrizione, il Ministero delle finanze ne trasmette un certificato ai Ministeri cui spetta.

Art. 424. I Ministeri noteranno a scaricamento nei conti amministrativi, ed essendone il caso, nelle situazioni dei Tesorieri per l'esercizio successivo, le partite state iscritte sui *sommarj demaniali*.

Le partite medesime saranno altresì notate a scaricamento nei conti giudiziali come partite che non avranno più a riprodursi in caricamento nei conti degli esercizi successivi, ed in tal parte i conti giudiziali saranno corredati dai certificati d'iscrizione di cui all'articolo precedente.

Torino 7 novembre 1860.

Visto d'Ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze

F. S. VEGEZZI.

(Si omettono i numerosi moduli citati nel presente Regolamento, sì ad economia di tempo e di spesa; e sì perchè non fanno essi parte della legge, ma non sono veramente che carte d'uffizio occorrenti alla esecuzione delle diverse operazioni della contabilità).

Decreto 7 Novembre 1860 N. 4442 che approva il Regolamento riguardante il servizio delle Tesorerie dello Stato, in esecuzione dell' art. 4 della Legge 13 Novembre 1859 sulla contabilità generale dello Stato

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. NEI REGI STATI

In virtù dell' autorità a Noi delegata ;

Veduto l' art. 1 della legge 13 novembre 1859 , n. 4746 ;

Veduto l' art. 13 dell' altra legge del 13 novembre suddetto numero 4747 ;

Sulla proposizione del Ministro delle finanze ;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :

Art. 1. È approvato il qui annesso Regolamento, firmato d' ordine Nostro dal Ministro delle finanze, riguardante il servizio delle Tesorerie dello Stato.

Art. 2. Questo Regolamento sarà obbligatorio a far tempo dall' esercizio 1861 in tutte quelle parti dello Stato in cui trovisi in vigore il Regolamento generale di contabilità approvato con altro Nostro Decreto in data d' oggi, sotto la riserva espressa nell' articolo seguente.

Art. 3. È riservato il definitivo stabilimento degli Uffici di Direzione e di Agenzia del Tesoro sino a che si possa coordinarlo col generale ordinamento amministrativo dello Stato, intanto le incumbenze di Direttore verranno interualmente riempite dagli Uffici di Governo nelle antiche Provincie ed in quelle di Lombardia, e dalle Sovr' Intendenze di finanza nelle Provincie dell'Emilia; e le incumbenze di Agente verranno disimpegnate in tutte le Provincie dagli Uffici di Intendenza di Circondario.

Art. 4. Sarà provveduto affinchè sia assegnato presso gli Uffici di Governo e le Sovr' Intendenze di finanza un conveniente locale ai Delegati della Corte dei conti, i quali sopperiranno alle loro spese di cancelleria colla indennità che sarà determinata dalla Corte medesima, fatta ragione della maggiore o minore importanza di cadaun ufficio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chi spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. Torino, addì 7 novembre 1860.

EUGENIO DI SAVOIA

F. S. VEGEZZI.

REGOLAMENTO

pel Servizio delle Tesorerie.



Art. 4 della Legge 13 novembre 1859, n. 3746.

Art. 13 della Legge 13 novembre 1859, n. 3747.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. È stabilita in ogni Capo-luogo di Circondario una Tesoreria pel maneggio dei fondi dello Stato, la quale è pure incaricata del maneggio dei fondi provinciali.

Art. 2. Nella città Capitale del Regno oltre la Tesoreria di Circondario è istituita una Tesoreria centrale, la quale riceve gli ordini direttamente dal Ministero di finanze.

Art. 3. Presso ciascuna Tesoreria è destinato un *Tesoriere* incaricato del relativo servizio.

In ogni Capo-luogo di Circondario un Agente del Tesoro sarà incaricato di disimpegnare le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi e dai regolamenti.

Delegati del Ministero di Finanze, e della Corte dei conti.

Art. 4. Direttori del Tesoro e delegati della Corte dei conti saranno destinati nei luoghi a designarsi per Decreto Reale, ad oggetto di adempiere, rispetto ai Circondari che ne dipendono, gli uffici loro demandati dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 5. Gli Agenti del Tesoro ed i Tesorieri di Circondario dipendono dal Ministero di finanze e dal rispettivo Direttore del Tesoro.

I Governatori delle Provincie e gl'intendenti di Circondario, per la loro qualità di rappresentanti governativi, e per quella di amministratori dei fondi provinciali conservano la loro sorveglianza sulla Tesoreria del rispettivo Circondario.

Art. 6. Il Tesoriere centrale ed i Tesorieri di Circondario sono sottoposti alla vigilanza ed alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Stipendj e spese d'ufficio.

Art. 7. Gli stipendi e le spese d'ufficio dei Direttori e degli Agenti del Tesoro non che dei Tesorieri saranno stabiliti dal Decreto Reale che approva le piante rispettive.

Nel fissare le spese d'ufficio sarà tenuto conto della pigione dei locali occorrenti quando non siano provveduti dall'Amministrazione.

La destinazione dei Direttori, degli Agenti del Tesoro e dei Tesorieri di Circondario è fatta per ordine Ministeriale.

Art. 8. Mediante le assegnazioni di cui all'articolo precedente dovrà ciascuno sopperire alle spese del proprio Ufficio, ivi compresa la paga degl'inservienti.

I Tesorieri avranno inoltre a loro carico gli stipendi dei Cassieri, degli Impiegati e dei commessi del rispettivo Ufficio.

Casse.

Art. 9. In ogni Tesoreria si tengono due casse, l'una denominata cassa corrente pel maneggio giornaliero dei fondi, l'altra cassa dei depositi per la custodia dei fondi eccedenti i bisogni giornalieri (1).

(1) B. Brevetto 24 giugno 1822.

Sicurezza delle Tesorerie.

Art. 10. Alla sicurezza delle Tesorerie sarà provveduto specialmente nelle ore di notte, con sentinelle militari, ed in difetto di queste con sentinelle della Guardia Nazionale.

A tale scopo saranno presi gli occorrenti concerti tra il Ministro delle finanze ed i Ministri della guerra e dell'interno.

Mobili spettanti allo Stato.

Art. 11. Tutti i mobili di spettanza dello Stato esistenti negli uffici dei Direttori ed Agenti del Tesoro e nelle Tesorerie debbono essere inventarizzati, e distinti in tre classi cioè: nuovi, usati, e fuori d'uso.

Un doppio dell'inventario sarà trasmesso al Ministero di finanze.

Art. 12. Nel corso del mese di gennaio d'ogni anno sarà trasmessa al Ministero predetto una nota delle variazioni occorse lungo l'anno precedente, nella consistenza dei mobili sovr' indicati.

Art. 13. Nei casi di furti o di perdite per forza maggiore i Tesorieri dovranno, secondo il disposto del regolamento di contabilità generale, produrre al Ministero di finanze le occorrenti giustificazioni onde ottenere, se ne sarà il caso, lo scaricamento.

Art. 14. È espressamente vietato ai Tesorieri di attendere a qualsiasi professione o commercio.

Malleverie ed assunzione di funzioni

Art. 15. I titolari delle Tesorerie di Circondario, ai quali sia prescritta una malleveria, non potranno assumere le loro funzioni prima d'avervi soddisfatto ne' modi stabiliti.

Il Ministro delle finanze può in casi eccezionali, ed in via provvisoria, autorizzare la immissione in funzioni senza la preventiva cauzione.

Il termine entro il quale i Tesorieri dovranno assumere le loro funzioni sarà determinato dall'ordine ministeriale di destinazione.

Art. 16. L'assunzione di funzioni dei Tesorieri avrà luogo mediante verbale a formarsi, previa ricognizione di tutte le contabilità avute dal Tesoriere cessante (moduli 1 e 2), dell'Agente del Tesoro, o da chi fosse specialmente delegato dal Ministero di finanze col concorso degli uffici di Governo, o d'intendenza dove trattasi dei Tesorieri di Circondario.

Impiegati dipendenti dai Tesorieri

Art. 17. La nomina degli Impiegati e dei Commessi debb'essere approvata dal Ministro delle finanze per la Tesoreria centrale, e per le Tesorerie di Circondario dal rispettivo Direttore del Tesoro.

I Cassieri di tutte le Tesorerie non potranno entrare in funzioni prima che la loro nomina sia stata approvata dal Ministro delle finanze.

I Tesorieri sono responsabili dei Cassieri, degl'impiegati e dei Commessi di cui si prevalgono nei loro uffizi, quantunque siano stati approvati dalle Autorità competenti, e sono tenuti civilmente di quanto essi faranno pei servizi loro affidati.

Art. 18. I Tesorieri non possono assentarsi dal loro posto se non previa autorizzazione speciale del Ministero di finanze.

Congedi

Art. 19. Si potranno concedere dal Ministero delle finanze ai Tesorieri congedi ordinari o straordinari.

Art. 20. Il congedo ordinario non può eccedere un mese per ogni anno, non porta diminuzione di stipendio, e può essere interrotto ogniqualvolta il bisogno del servizio lo richiegga.

Art. 21 Il congedo straordinario non può eccedere i sei mesi

ed occasiona dopo i due primi mesi la perdita del terzo dello stipendio, salvo il caso di malattia, come all' art. 24.

Art. 22. I Tesorieri di Circondario dovranno far pervenire al Ministero di finanze la loro domanda di congedo per mezzo degli Agenti del Tesoro; questi la trasmetteranno al rispettivo Direttore, il quale dovrà emettere al proposito il proprio parere.

Art. 23. I Direttori del Tesoro nei Circondari in cui risiedono, e negli altri Circondari gl' Intendenti possono per circostanze particolari ed urgenti concedere ai Tesorieri permessi d' assenza limitati a soli tre giorni.

In questo caso i Direttori e gl' Intendenti suddetti dovranno immediatamente renderne informati il Ministero di finanze e l' Agente del Tesoro, ed il Tesoriere dovrà dal canto suo indicare allo stesso Agente la persona incaricata di rappresentarlo durante la sua assenza.

Art. 24. Quando dopo grave malattia un Tesoriere non possa riprendere il servizio, gli si potrà concedere un congedo straordinario di quattro mesi senza perdita di stipendio e di altri quattro mesi colla perdita del terzo.

Se trascorsi detti termini non trovasi atto a riprendere il servizio della Tesoreria, sarà posto in aspettativa od a riposo.

Art. 25. In tutti i casi che per effetto di congedo o di permesso il Tesoriere di Circondario debba assentarsi dalla Tesoreria, non che in quello di malattia, esso deve affidare sotto la propria responsabilità il servizio della Tesoreria a persona di conosciuta probità ed idoneità, la quale sia accetta al rispettivo ufficio di Governo o d' Intendenza, ed approvata dal Ministro delle finanze dietro relazione del Direttore del Tesoro.

Quanto al Tesoriere centrale la persona che deve surrogarlo sarà approvata dal Ministro delle finanze sulla proposizione e sotto la responsabilità dello stesso Tesoriere centrale.

Nelle preaccennate circostanze si dovrà constatare l' effettiva situazione di tutte le contabilità della Tesoreria per mezzo d' apposita dichiarazione o di verbale, che verrà firmato, tanto dal Teso-

riere, quanto dal delegato a surrogarlo e dal Controllore che fosse addetto alla medesima.

Gerenza provvisoria del Tesoriere

Art. 26. In caso di morte del Tesoriere il Direttore, ricevendone avviso dall'Agente del Tesoro, ne informerà tosto il Ministero delle finanze.

Intanto presi i necessari concerti coll'ufficio di Governo o di Intendenza, provvederà immantinenti per la gerenza provvisoria della Tesoreria, previa verifica di tutte le contabilità avute dal defunto.

Si procederà a questa verifica dall'Agente del Tesoro coll'intervento d'un delegato dell'ufficio di Governo o d'intendenza.

Orario

Art. 27. Le Tesorerie debbono essere aperte al pubblico in ogni giorno feriale delle nove del mattino alle quattro pomeridiane.

Durante quel periodo di tempo i Tesorieri non possono dispensarsi dal ricevere versamenti, o fare pagamenti, di cui siano richiesti, dando sempre la preferenza ai primi venuti.

Art. 28. In casi speciali e d'urgenza i Governatori e gl'Intendenti, come pure i Direttori e gli Agenti del Tesoro, potranno prolungare l'orario della Tesoreria.

Art. 29. Nel primo e nell'ultimo giorno di ciascun mese i Tesorieri possono astenersi dal ricevere versamenti periodici dai contabili di proventi, salvo i casi speciali e di urgenza, o ne ricevano invito dai Funzionari di cui all'articolo precedente.

Uffici di Controllo

Art. 30. Gli uffici di Controllo presso la Tesoreria centrale e quelli che fossero stabiliti presso le Tesorerie di Circondario esten-

deranno la loro azione di vigilanza sul maneggio di tutti indistintamente i fondi costituenti la contabilità delle medesime a qualunque ramo di servizio appartengano.

I Controllori riterranno una chiave delle casse correnti diversa da quella del Tesoriere, vidimeranno tutte le quitanze previa disamina de' documenti, che vi si riferiscono, come pure tutte le carte di contabilità.

Assisteranno alle ricognizioni di cassa, che vengono operate, e procederanno a quelle verificazioni che credessero necessarie; il tutto ne' modi e secondo le norme designate dalle particolari Istruzioni.

I Controllori devono sempre trovarsi nelle Tesorerie nelle ore in cui esse rimangono aperte al pubblico servizio.

In caso di disparere tra il Tesoriere ed il Controllore sopra qualche operazione, se ne riferirà al Direttore del Tesoro, il quale, occorrendo, domanderà apposite istruzioni al Ministero delle finanze.

Art. 31. I Tesorieri non possono riscuotere somme, o ricevere depositi a qualunque titolo, se non in conformità delle leggi e dei regolamenti; i medesimi come depositari delle specie che ricevono nelle loro casse non possono farne il cambio diretto od indiretto contro altri valori, e dovranno uniformarsi alle leggi, ed alle istruzioni relative al corso legale, ed alle specie di monete che si ricevono e si pagano (art. 90 del regolamento generale).

Verificazioni di Cassa.

Art. 32. In fine di ogni mese dovrà venire effettuata dagli Agenti del Tesoro la verifica di cassa ai Tesorieri di Circondario coll' intervento degli uffici di Governo, o d'Intendenza (mod. num. 3).

Equal verificaazione sarà operata alle casse della Tesoreria centrale dall' Impiegato che vi sarà delegato dal Ministero di finanze (mod. num. 4).

Art. 33. Quando vi saranno due esercizi in corso si faranno due distinti atti di ricognizione di cassa, uno cioè per ogni esercizio; ma il fondo cassa sarà riepilogato sull'atto che concerne l'esercizio dell'anno corrente.

Saranno inoltre operate altre verificazioni impensate dai Direttori, e dagli Agenti del Tesoro, sia per propria iniziativa, che a seguito di ordini del Ministero di finanze, o di apposite istanze degli uffici di Governo o d'Intendenza.

Art. 34. I registri prescritti dal presente regolamento pel servizio della Tesoreria centrale e di quelle di Circondario, saranno attuati a cominciare dall'esercizio 1861.

Esercizio finanziario.

Art. 35. Per esercizio finanziario s'intende il periodo di tempo accordato dalla legge per la gestione del bilancio sì attivo che passivo, e pel definitivo appuramento delle contabilità ad essi relative (art. 9 della legge).

Art. 36. La durata di un esercizio è propriamente di un anno cominciante col primo di gennaio, e scadente con tutto il mese di dicembre; ma si protrae di sei mesi, cioè sino a tutto giugno dell'anno successivo per le operazioni qui appresso indicate.

Art. 37. Appartengono ad un esercizio tutti i proventi accertati a tutto dicembre, come pure tutte le spese siano compiute, siano date in appalto, per contratti definitivamente approvati prima della scadenza di detto mese, oppure cominciati ad economia durante l'anno solare, non meno che i diritti acquistati dallo Stato, e da' suoi creditori dal 1.º gennajo a tutto dicembre.

Art. 38. Durante i sei mesi successivi continueranno ad eseguirsi sullo stesso esercizio i pagamenti derivanti dagli accennati impegni, e si procederà a tutte le operazioni relative alle riscossioni rimaste a farsi sui crediti come sovra scaduti, non che alla liquidazione ed al pagamento di ogni spesa appartenente all'esercizio.

Art. 39. L'esazione dei proventi afferenti ad un anno sarà continuata dopo il 31 dicembre, e sino al chiudimento dell'esercizio sulla contabilità dell'anno medesimo.

Sono eccettuate da tale regola le rate dei proventi che, quantunque siano relative all'anno solare trascorso, hanno però una scadenza posteriore al detto mese di dicembre, a tenore di speciali regolamenti, o di contratti, come sarebbero i fitti, i censi e simili.

La riscossione di questi proventi rimarrà chiusa al 31 dicembre, e dopo tale epoca le somme relative a tempo anteriore saranno riscosse in conto del nuovo esercizio come partite proprie del medesimo.

Art. 40. Allo spirare del mese di giugno l'esercizio rimane chiuso definitivamente.

Art. 41. Tanto i Tesorieri di Circondario quanto il Tesoriere centrale dovranno il 1.º luglio portarsi a debito sull'esercizio corrente il fondo sopravanzato dall'esercizio precedente.

Art. 42. Le scritture di contabilità tanto per gli introiti quanto per le spese saranno tenute separatamente per ogni esercizio.

CAPO II.

RISCOSSIONE DEI PROVENTI, CASSE, E TRASPORTO FONDI.



SEZIONE I.

Riscossione dei proventi.

Versamenti.

Art. 43. I proventi del pubblico Erario di qualunque denominazione e natura, sia che vengano riscossi dai Contabili a ciò preposti, sia che abbiano ad essere pagati da debitori dello Stato diret-

tamente nelle Tesorerie, dovranno essere versati alla Tesoreria del proprio Circondario, eccettuati quelli che sono esigibili dalla Tesoreria centrale.

Proventi casuali.

Art. 44. I proventi casuali e quelli derivanti dalla vendita di oggetti mobili contemplati nell'art. 64 del Regolamento di contabilità generale, che non siano esigibili dai Contabili di cui all'articolo precedente, saranno egualmente versati nelle Tesorerie dello Stato; ma i Tesorieri non potranno farne la riscossione senza la preventiva autorizzazione del Ministero di finanze.

Vi saranno pure direttamente versati dai debitori dello Stato quegli altri proventi per cui sia così stabilito da speciali regolamenti, o disposizioni.

In tal caso i Tesorieri, disimpegnando le funzioni di Contabili di riscossione di proventi della Direzione generale del Tesoro, riceveranno speciali istruzioni al riguardo, a norma del 2.° alinea art. 91 del Regolamento di contabilità generale.

Art. 45. Allo scopo che la Corte dei conti possa accertare il caricamento dei Tesorieri per quanto concerne le esazioni casuali, ed altre sovra indicate all'art. 44, il Ministero di finanze dopo chiuso l'esercizio trasmette alla medesima il prospetto generale di tutte le somme di cui avrà come sovra autorizzata la riscossione durante l'anno finanziario.

Art. 46. I fondi disponibili di una Tesoreria di Circondario saranno versati o nella Tesoreria centrale, od in un'altra di Circondario nel modo che sarà prescritto dal Ministro delle finanze o dai Funzionari a ciò autorizzati.

Tali versamenti avranno luogo a titolo di fondi somministrati.

Quadro di classificazione dei proventi.

Art. 47. I Tesorieri dovranno darsi caricamento secondo il quadro di classificazione formato per ogni esercizio dal Ministero di finanze delle somme che loro saranno pagate, e spedite al Contabile od al debitore le relative quitanze in istampa; nelle quali, oltre la data del giorno, mese ed anno del versamento, dovrà essere chiaramente espressa in tutte lettere la somma, e la causale, non meno che la natura del provento, e l'esercizio cui appartiene, come pure la specie dei valori ricevuti.

Art. 48. Tutte le esazioni saranno registrate giornalmente l'una dopo l'altra sopra il registro giornale di entrata.

Art. 49. Le anzidette quitanze dovranno avere un sol numero d'ordine progressivo per ciascun esercizio, essere staccate da apposito registro (moduli n. 5 e 6), e registrate fra le 24 ore all'ufficio dell'Agente del Tesoro se spedite dai Tesorieri di Circondario, ed al Ministero di finanze (Direzione generale del Tesoro) se dal Tesoriere centrale, a cura di quegli che ha fatto il versamento, in difetto della quale registrazione non saranno riputate valide in caso di contestazione.

Art. 50. Le quitanze madri debbono essere conservate nelle Tesorerie per ordine di data sino alla presentazione del conto, e le contro-matrici saranno seralmente trasmesse dai Tesorieri di Circondario agli Agenti del Tesoro, e dal Tesoriere centrale al Ministero di finanze (Direzione gen. del Tesoro.)

Art. 51. Nella scritturazione delle quietanze non si ammetteranno variazioni di somma per mezzo di abrasione o raschiatura.

Art. 52. I Tesorieri non potranno spedire alcuna quitanza a favore di chicchessia senza riceverne contemporaneamente l'effettivo pagamento, eccettuati i casi in cui dai Contabili preposti alla riscossione dei proventi loro si rimettano nei periodici versamenti mandati od altre carte soddisfatte per conto della propria Tesoreria, e che riceveranno come denaro contante.

Quitanze per duplicata.

Art. 53. Occorrendo smarrimento delle quitanze, si potrà spedirne altre per duplicata in forza di apposito decreto del Ministro delle finanze, o dei suoi delegati.

Art. 54. Le domande per ottenere duplicati debbono essere estese su carta bollata, e corredate di una dichiarazione del Tesoriere, che ha spedita la quitanza originale comprovante tale spedizione.

Art. 55. Nelle domande di cui all'art. precedente debbesi indicare il numero e la data della quitanza, la somma versata, l'oggetto del versamento, nonchè il nome della persona che ha fatto il versamento e del Tesoriere che lo ha ricevuto.

Art. 56. Trascorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione di tale domanda nella Gazzetta ufficiale del Regno, senza che la quitanza sia presentata al Ministro di finanze, verrà rilasciato il decreto d'autorizzazione, di cui all'art. 53.

Art. 57. Nel caso di smarrimento di una quitanza, la cui matrice già sia stata trasmessa al Ministero delle finanze in senso dell'art. 50, il Ministero stesso supplisce al *duplicata* di cui sopra mediante un'equivalente dichiarazione.

Art. 58. Della quitanza per duplicata sarà fatta annotazione a tergo della quitanza madre originale, e sul registro giornaliero al numero d'ordine che essa vi occupa.

Il decreto d'autorizzazione sarà unito per originale al duplicata di quitanze.

Non è lecito ai Tesorieri di dar copia delle quitanze.

Art. 59. Avvenendo il caso che per impropria applicazione di un versamento, o per altro motivo, debbasi variare la relativa quitanza, vi si provvederà per mezzo di annotazione sulla medesima, previa autorizzazione del Ministero di finanze.

Art. 60. È vietato ai Tesorieri di accettare in pagamento verun credito verso il pubblico Erario, od altro titolo, a pena di nullità e

dell'immediato pagamento in proprio della somma illegalmente ammessa.

Art. 61. Tutti i versamenti di denaro, che si opereranno a qualunque titolo nelle Tesorerie, dovranno essere accompagnati da una nota delle specie, e degli altri valori.

Art. 62. Siffatte note dovranno portare la data, e la firma di chi versa, e se questi è un Contabile dovrà valersi di stampati (modulo n. 7.) in cui sarà inoltre indicata partitamente ciascuna carta di spesa, non meno che l'applicazione del provento, e l'esercizio, cui dovrà riferirsi la relativa quitanza del Tesoriere.

Art. 63. Dette note dovranno essere conservate in filza, anno per anno, presso le Tesorerie almeno durante quindici mesi per potervi ricorrere o darne comunicazione.

Avvertenze in ordine al ricevimento delle varie monete.

Art. 64. Non saranno ammessi, nei versamenti che si faranno nelle Tesorerie, sacchetti di denaro contenenti valute miste e di valore diverso.

Detti sacchetti non potranno essere di somma maggiore di quelle infra espresse, cioè:

Per l'oro	L. 10000 »
Per l'argento	» 2500 »
Per l'eroso misto.	» 1000 »
Pel rame o bronzo	» 50 »

Art. 65. Pei sacchetti di oro, di scudi, di spezzati dello scudo o d'eroso-misto, se saranno di somma minore di quella stabilita all'articolo precedente, dovranno escludersi le frazioni di centinaio, e per il rame e bronzo le frazioni di lira.

Art. 66. L'oro dovrà essere pesato, e se difetta nella tolleranza ammessa dalla tariffa, sarà ricusato. I sacchetti contenenti tali specie dovranno essere a doppia tela.

Art. 67. I sacchetti del contante che sarà versato dai Contabili

di proventi nelle Tesorerie dovranno essere tutti muniti di un polizzino legato colla cordicella del sacchetto. Sul polizzino sarà indicata la specie ed il montare del sacchetto, ed il nome del Contabile versante.

Art. 68. I sacchetti saranno aperti nella Tesoreria in presenza del Contabile per riconoscerne il contenuto, e dopo averli pesati, si indicherà su ciascun polizzino il loro peso decimale.

Qualora la risultanza del peso si trovi inferiore a quello cui dovrebbe rilevare per ragione di somma, il Tesoriere dovrà tosto numerare il sacchetto dubbioso in contraddittorio della parte versante, e fare rettificare la nota delle specie ed il polizzino in senso alla somma riconosciuta.

Art. 69. In qualunque versamento fatto, sia nelle Tesorerie di Circondario dai Contabili preposti alle riscossioni, che nella Tesoreria centrale dai Tesorieri di Circondario è in facoltà dei Tesorieri di riconoscere e numerare, presente la parte versante, quel numero di sacchetti che crederanno necessario, ed anche tutti occorrendo.

Art. 70. Qualora in seguito a tale numerazione in uno o più sacchetti si trovassero deficienze di numerario o pezzi falsi, il Tesoriere farà rettificare dal Contabile la nota del versamento, ed il polizzino dei sacchetti riconosciuti difettosi, e rilascerà la sua quietanza per la somma effettivamente ricevuta; e ciò sempre che il Contabile non ami meglio di reintegrare la differenza per non variare le primitive scritturazioni.

Monete false.

Le monete riconosciute false saranno tagliate e ritenute in Tesoreria a disposizione del Ministero di finanze, cui se ne darà avviso.

Art. 71. In caso di dubbio o di contestazione le monete d'oro e d'argento saranno trasmesse dal Tesoriere al rispettivo Direttore del Tesoro, il quale farà operare le analoghe verificazioni nella Zecca più vicina.

Nelle città ove esiste una Zecca, le monete che si riconoscessero false saranno dal Tesoriere per mezzo di un impiegato fatte passare alla Zecca medesima per esservi verificate in presenza del portatore e dell' impiegato stesso.

Eroso-misto, rame e bronzo.

Art. 72. Le monete di eroso-misto e quelle di rame e bronzo non potranno impiegarsi nei pagamenti se non nelle proporzioni stabilite da leggi e disposizioni speciali.

Art. 73. Tuttavia è fatta facoltà ai Direttori, ed in caso d'urgenza anche agli Agenti del Tesoro, di autorizzare i Tesorieri, quando occorranò circostanze affatto speciali, ad accettare dai Contabili nei versamenti una quantità di dette monete maggiore di quella stabilita.

I Direttori ed Agenti del Tesoro si accerteranno della provenienza di quelle monete col richiedere all' uopo dai Contabili la comunicazione dei documenti che giudicheranno necessari per concedere la facilitazione di versare alla Tesoreria la quota eccedente il limite prescritto.

Tale autorizzazione sarà notificata al Tesoriere dall' Agente del Tesoro sulla nota stessa delle specie.

Art. 74. Trattandosi di versamenti in cui si comprendano fondi provincjali od altri soggetti alla sorveglianza degli uffici di Governo, o d'Intendenza, l' autorizzazione di cui all' articolo precedente non potrà essere concessa se non previa la loro annuenza.

Art. 75. Qualora risultasse che per parte dei Tesorieri od altri Contabili si faccia mercimonio di monete, i Direttori e gli Agenti del Tesoro ne riferiranno tosto al Ministero di finanze.

Versamenti periodici.

Art. 76. Il Ministro delle finanze in principio di ogni anno trasmette ai Direttori del Tesoro gli ordini necessari per regolare i

versamenti periodici che dai Contabili di pubblico danaro debbono farsi nelle Tesorerie di Circondario, e per combinarne lo scompartimento in modo di evitare confusione nelle Tesorerie.

Gli uffici di Governo, o d'Intendenza, non che gli Agenti del Tesoro potranno ordinare ai Contabili della rispettiva provincia di effettuare il versamento immediato dei fondi disponibili.

SEZIONE II.

Casse nelle Tesorerie di Circondario.

Art. 77. Giusta l'art. 9 del presente regolamento due sono le casse di cui deve essere provveduta ciascuna Tesoreria di Circondario; cioè di una cassa corrente e di altra di deposito.

Cassa corrente.

Art. 78. La cassa corrente è destinata pel movimento giornaliero dei fondi sia per le riscossioni che per i pagamenti.

In questa cassa non potrà ritenersi fuorchè la somma presunta necessaria pel servizio corrente.

In ogni caso la somma in cassa corrente, ove non trovasi applicato un ufficio di controllo, non potrà mai eccedere il montare della malleveria prestata dal Tesoriere.

Cassa di deposito.

Art. 79. La cassa di deposito è destinata a ricevere i fondi eccedenti il necessario pel servizio corrente. Nella cassa medesima si custodiranno inoltre i fondi provenienti da depositi dei Comuni ed altri di qualunque natura debitamente autorizzati.

Una differente chiave della cassa di deposito dovrà rimanere

a mani dell'Agente del Tesoro, ed una terza presso l'ufficio di Governo o d'Intendenza.

Art. 80. Il trapasso di fondi dalla cassa di deposito a quella corrente, e viceversa si farà sempre nel Capi-luogo di Provincia coll'assistenza di un delegato dell'ufficio di Governo, e nelle altre Tesorerie di Circondario coll'assistenza dell'intendente o di chi lo rappresenta.

In tutti i casi vi sarà l'intervento dell'Agente del Tesoro.

Nelle Tesorerie di Circondario cui fosse applicato un Controllore, assisterà egli pure al trapasso di fondi dall'una all'altra cassa.

Art. 81. Per la cassa di deposito si terrà un registro di dare ed avere pei fondi dell'Erario, della Provincia, delle contabilità speciali, e dei Comuni e di altri.

Detto registro rimarrà in cassa; un altro simile si terrà dall'ufficio di Governo o d'Intendenza; un terzo dall'Agente del Tesoro; ed un quarto dal Tesoriere; ed ove siavi un ufficio di controllo se ne formerà un quinto da rimanere presso il medesimo.

Art. 82. In occasione delle verificazioni si ordinarie che straordinarie dovranno riconoscersi i fondi tanto della cassa corrente, quanto di quella di deposito.

SEZIONE III.

Trasporto dei fondi.

Art. 83. Spetta al Ministro delle finanze di regolare il movimento de' fondi, e quindi di ordinare il trasporto del numerario e di altri valori da una Tesoreria ad un'altra.

Sempre che il Ministro delle finanze non disponga altrimenti, i trasporti avranno luogo mediante l'adempimento delle prescrizioni seguenti.

Art. 84. Ricevuto l'ordine del trasporto, l'Agente del Tesoro si recherà nella Tesoreria per fare estrarre dalle casse la somma da

trasportarsi, ed avrà cura di disporre in modo che il convoglio, per quanto le circostanze il permettano, non giunga alla sua destinazione nelle ore in cui la Tesoreria, che debbe riceverlo, possa trovarsi chiusa.

Art. 85. Messi a parte i sacchetti di numerario da comprendersi nel trasporto, si riconoscerà il peso decimale di ciascuno di essi, il quale deve essere annotato sul polizzino d'ogni sacchetto, indicante inoltre il Circondario, la specie entrostante, la somma ed il nome del Tesoriere. I sacchetti verranno quindi suggellati a fuoco, e riposti nelle casse destinate al trasporto, le quali verranno chiuse a chiave e suggellate pure a fuoco.

Art. 86. Le chiavi chiudenti le casse saranno involte in un pacco, al quale verrà unito un originale del verbale, di cui al seguente articolo, e questo pacco pure suggellato a fuoco sarà per mezzo dell'ufficio della Posta indirizzato al Ministero di finanze, quando il denaro sia diretto alla cassa centrale, oppure all'Agente del Tesoro del Circondario cui il convoglio è diretto.

Art. 87. Si stenderà processo verbale di quanto è stato disposto per la spedizione di cui si tratta. Siffatto verbale dovrà essere firmato da tutti gl'intervenienti all'operazione di cui sopra, ed essere in triplice originale se il fondo è diretto alla Tesoreria centrale, ed in quadruplica se destinato ad altra Tesoreria di Circondario.

Nel primo caso un originale sarà consegnato al Tesoriere per suo scarico provvisorio; un altro sarà ritenuto dall'Agente del Tesoro, ed un altro sarà trasmesso al Ministero di finanze; nel secondo caso un quarto originale sarà indirizzato all'Agente del Tesoro del Circondario, alla cui Tesoreria viene fatta la spedizione.

Art. 88. L'Agente del Tesoro farà quindi richiesta all'Impiegato contabile della stazione della ferrovia pel ricevimento delle casse sovra menzionate accennando all'ammontare della somma nelle medesime rinchiusa. Nell'atto della consegna delle casse il Tesoriere ne ritirerà dal detto Impiegato apposita dichiarazione.

Art. 89. L'Agente del Tesoro del Circondario d'ond'è fatta la

spedizione debbe un giorno prima della medesima prevenire, se possibile, l'Agente del Tesoro presso la Tesoreria a cui è diretto il fondo, ovvero il Ministero delle finanze, se la spedizione sia fatta alla Tesoreria centrale, valendosi, ove ne sia il caso, della linea telegrafica.

Trasporto di fondi col mezzo dei veicoli ordinarij.

Art. 90. Per i trasporti che in difetto di strade ferrate debbonsi fare coi carri comuni il convoglio sarà accompagnato dal Tesoriere o da un delegato di sua confidenza.

Sarà fatto risultare nel verbale del nome e della qualità della persona che accompagna il convoglio, non che del nome del vetturale o conducente.

Art. 91. I trasporti di cui all'articolo precedente debbono sempre aver luogo colla scorta dei Carabinieri Reali, od in difetto di essi, di altra forza armata, mediante richiesta del Governatore della Provincia, o dell'Intendente del Circondario, sulla istanza dell'Agente del Tesoro.

Qualora si abbia a temere grave pericolo per la sicurezza del convoglio, si prenderanno i necessari concerti perchè la scorta sia rafforzata.

Art. 92. Il Tesoriere, od il suo delegato, dovrà nel viaggio limitare la propria ingerenza all'accompagnamento, lasciando al Comandante della scorta di determinare il tratto di strada a percorrerli in ciascun giorno, non che il luogo e la durata delle fermate del convoglio.

Art. 93. Pei trasporti a farsi per una parte di strada con carri comuni e per un'altra parte col mezzo delle ferrovie si applicheranno ai rispettivi casi le norme segnate dagli articoli precedenti.

Art. 94. Quando il fondo è spedito dalla Tesoreria centrale si osserveranno norme analoghe a quelle prestabilite, ed assisterà alle

relative operazioni, oltre il Controllore, un Delegato del Ministero di finanze che firmerà il verbale.

Art. 95. Giunte le Casse alla Tesoreria destinataria saranno ivi aperte per la verificaione del contante alla presenza del Tesoriere che debbe incassarlo, e del Controllore se vi è destinato, e coll' intervento di un delegato del Ministero delle finanze, se trattasi della Tesoreria centrale, e negli altri casi dell' Agente del Tesoro.

Se le casse giungono alla stazione della strada ferrata, non saranno ritirate, se non previa ricognizione dei sigilli e del peso relativo.

Art. 96. Risultando dalla fatta verificaione che il fondo corrisponde perfettamente a quello indicato nel verbale, il Tesoriere apporrà sul verbale stesso la dichiarazione di ricevimento, e spedirà a favore del Tesoriere versante un' analoga quitanza di fondo somministrato.

Tale quitanza verrà registrata al Ministero di finanze, se emessa dal Tesoriere centrale, e dall' Agente del Tesoro se rilasciata da un Tesoriere di Circondario, e quindi fatta pervenire al Tesoriere versante.

Deficenza nei fondi trasportati.

Art. 97. Riconoscendosi all' opposto qualche differenza, se ne farà menzione sul verbale, e si spedirà la quitanza soltanto per la somma realmente incassata.

Art. 98. Nell' uno e nell' altro caso il Ministero di finanze o l' Agente del Tesoro sarà sollecito di renderne informato l' Agente del Tesoro del Circondario d' onde sarà provenuto il fondo, colla trasmissione della quitanza quando sia stata spedita, e nel caso contrario indicandogli le differenze verificatesi, ed ogni altra circostanza relativa.

Ove il fondo sia spedito dalla cassa centrale, l' avviso di cui

sopra sarà dato al Ministero di finanze, cui sarà pure in tal caso trasmessa la quitanza.

Art. 99. Le spese relative ai trasporti sono a carico dello Stato secondo le norme stabilite dal Ministero di finanze.

CAPO III.

PAGAMENTI E SERVIZI SPECIALI.

SEZIONE I.

Dei pagamenti in genere.

Art. 100. Tutti i pagamenti debbono essere giornalmente registrati un dopo l'altro nel registro giornale d'uscita.

Art. 101. Nessun pagamento a carico dello Stato potrà eseguirsi dai Tesorieri se non trovasi ordinato in conformità degli articoli 30 e 34 della legge 13 novembre 1859 e delle disposizioni comprese nel tit. 4 del regolamento generale.

Art. 102. I Tesorieri ed altri Contabili, cui sono trasmessi i mandati pel pagamento, sono tenuti di fare avvertiti i titolari dei mandati loro pervenuti, ed effettueranno quindi il pagamento del medesimo osservando esattamente le seguenti avvertenze.

Art. 103. Presentandosi i titolari dei mandati, i Tesorieri e gli altri Contabili summentovati sono obbligati a soddisfarli, ove loro siano noti i creditori, e qualora non siano da loro personalmente conosciuti, i creditori dovranno far constare della loro identità per mezzo di persona nota al Contabile od altrimenti.

Art. 104. Le quitanze dovranno essere dai creditori apposte in calce ai mandati, ed in apposita colonna in presenza dei Contabili che pagano, colla indicazione del nome e cognome, i quali dovranno corrispondere alle indicazioni portate nei mandati.

Se il creditore è illetterato, vi apporrà il suo segno di croce in presenza di due testimoni che sottoscriveranno all'atto.

Art. 105. I Magistrati possono autorizzare una sola persona a riscuotere o quitanzare per tutti gli individui compresi nei rispettivi mandati.

La stessa autorizzazione può essere data dai Ministri relativamente agli Impiegati da essi dipendenti che ne facciano richiesta.

Di tale autorizzazione è fatta menzione nei relativi mandati, indicando il nome, cognome e la qualità della persona delegata.

Bianco-segni

Art. 106. Per quitanza di un mandato, o di una somma compresa in un mandato collettivo, potrà anche accertarsi una ricevuta estesa sopra un foglio staccato (bianco-segno), purchè sia presentato da persona nota ai Tesorieri, o Contabili pagatori, e purchè superiormente alla firma del creditore siavi scritto di mano del medesimo in tutte lettere — *Serve di quitanza per la somma di Lire . . .* — e siavi inoltre espresso l'oggetto del credito ed ove d'uopo il periodo di tempo sul si riferisce il pagamento.

Art. 107. È anche ammessa la ricevuta di un creditore analitico estesa da terza persona, purchè dopo il segno di croce stiano sottoscritti due testimoni presenti all'apposizione del segno medesimo.

Art. 108. Trattandosi di quitanza di una somma indivisa fra più creditori, quelli di essi che non firmano il mandato, e che spediscono un bianco-segno, deggiono farlo nei seguenti termini: *Serve di quitanza per la parte che mi spetta sulla somma di Lire dovuta per*

Art. 109. I Tesorieri e Contabili però non debbono fare il pagamento al portatore di un bianco-segno, se non hanno piena conoscenza della di lui persona; il portatore stesso è poi tenuto di sottoscrivere a tergo del bianco-segno; e se egli è illetterato, dovrà

apporvi il segno di croce alla presenza del Contabile, e di due testimoni che si sottoscriveranno.

In piè del bianco-segno il Contabile apporrà di proprio pugno la data del pagamento; sempre quando i Tesorieri od i Contabili non possono accertare la firma del titolare del mandato potranno richiedere la legalizzazione dell' Autorità locale.

Quitanze di procuratori

Art. 110. I Tesorieri e gli altri Contabili non possono fare il pagamento dei mandati ai procuratori di titolari dei medesimi a meno che sia autorizzato dal mandato stesso.

I medesimi non ammetteranno quitanze sotto condizione nè sui mandati, nè sui fogli volanti.

Pagamenti fatti dai Contabili di proventi

Art. 111. I Contabili di proventi terranno un registro speciale, in cui annoteranno per loro scarico provvisorio tutti i mandati pagati per ordine di data, e all' occasione d' ogni versamento nella Tesoreria di Circondario, e non più tardi della scadenza mensile, ricapiteranno al Tesoriere i mandati soddisfatti per di lui conto, e ne ritireranno quitanze in conto *proventi* da registrarsi all' Ufficio dell' Agente del Tesoro, entro le 24 ore.

Art. 112. I Tesorieri di Circondario registreranno destinate-
mente i mandati di cui all' articolo precedente nel modo stesso che
devono praticare per quelli da essi direttamente soddisfatti, con far
però menzione dei Contabili da cui vennero i primi estinti.

Art. 113. In caso di morte di titolari di mandati, i Tesorieri
gli altri Contabili non ne possono effettuare il pagamento agli eredi,
ma dovranno riconsegnarli all' Agente del Tesoro per essere dal me-
desimo restituiti agli uffioj da cui gli sono pervenuti.

Nel caso di mandati per spese fisse diverse o concernenti

debito vitalizio, spediti dall' Agente del Tesoro, questi dovrà annullarli d' ufficio, farne annotazione sul conto individuale, e tosto renderne partecipe il Ministero di Finanze.

Art. 114. Le norme fin qui segnate per il pagamento dei mandati sono pure applicabili per analogia ai buoni del Tesoro nominativi ed ai vaglia del Tesoro.

SEZIONE II.

Mandati per spese a carico del bilancio dello Stato.

Distinzione dei varj mandati

Art. 115. I mandati per spese a carico del bilancio dello Stato devono pel servizio delle Tesorerie tenersi distinti come segue:

1. Mandati spediti direttamente dai Ministeri divisi in
 - A. Mandati degli esercizj o dell' esercizio in corso;
 - B. Mandati degli esercizj scaduti, passati nel conto speciale del Tesoro;
2. Mandati spediti dai Funzionarj dei varii Ministeri:
 - In seguito ad apertura di crediti;
 - Per regolarizzazione delle spese di riscossione;
 - Per regolarizzazione delle spese di giustizia criminale;
3. Mandati spediti dagli Agenti del Tesoro;
 - A. Pel pagamento delle spese fisse diverse, escluso il debito vitalizio.
 - B. Pel pagamento delle spese fisse relative al debito vitalizio.

Art. 116. I mandati di cui all' articolo precedente sono dagli Agenti del Tesoro trasmessi ai Tesorieri di Circondario od ai Contabili che debbono eseguirne il pagamento, e quelli di cui al num. 1 dell' articolo stesso, che debbonsi pagare in Torino, sono soddisfatti dal

Tesoriere centrale, e vengono dal Ministero di finanze (Direzione Generale del Tesoro) direttamente trasmessi al medesimo.

Art. 117. Tanto i mandati soddisfatti direttamente dai Tesorieri, quanto quelli che sono pagati per loro conto dagli altri Contabili, come all'art. 111, sono dai Tesorieri di Circondario seralmente trasmessi al rispettivo Agente del Tesoro per gli effetti di cui all'art. 206 del Regolamento generale di contabilità.

L' Agente del Tesoro rilascia al Tesoriere apposita ricevuta (modulo num. 8), che in fin del mese viene ritirata dallo stesso Agente del Tesoro dopo che è firmato il verbale di ricognizione di cassa.

Art. 118. I mandati pagati dal Tesoriere centrale sono da lui trasmessi al termine del mese al Ministero di finanze (Direzione Generale del Tesoro) in conformità del prescritto dall' art. 211 del regolamento di contabilità generale.

Dichiarazioni di scarico

Art. 119. Allorchè i mandati risulteranno regolarmente soddisfatti, i Tesorieri ne riceveranno dichiarazioni di scarico a norma del regolamento suddetto.

Art. 120. I mandati di rimborso per spese di riscossione dei proventi e per aggi dei Contabili sono pagati od in numerario, o con quitanze, o con vaglia del Tesoro commutabili in quitanze secondo che sarà indicato dai mandati stessi.

Il Tesoriere corrisponde ai Contabili le somme che dai detti mandati risultano pagabili in numerario ; per tali somme fa quitare i mandati dai percipienti ; per le altre spedisce quitanze o vaglia del Tesoro e ne indica sul mandato il numero e la data, il che terrà luogo della quitanza del titolare.

I vaglia del Tesoro sui quali si annoterà con apposita stampiglia *commutabile in quitanze* saranno egualmente dai Tesorieri, senza che occorra la quitanza dei titolari, commutati in quitanze

coll' applicazione all' esercizio ed ai proventi che loro sarà indicata, facendovi risultare del numero e della data delle quitanze spedite.

L' indicazione del numero e della data delle quitanze tanto sui mandati, quanto sui vaglia del Tesoro, sarà vidimata dagli Agenti del Tesoro nei Circondarj, e dal Controllore nella Tesoreria centrale.

Art. 121. Le quitanze rilasciate giusta l' articolo precedente sono dagli Agenti del Tesoro fatte pervenire per la via gerarchica ai rispettivi Contabili.

Pagamenti relativi al debito vitalizio.

Art. 122. Trattandosi di mandati relativi al debito vitalizio, i Tesorieri, oltre alle generali avvertenze indicate nella sezione precedente, useranno ancora quella di non operarne il pagamento senza prima farsi presentare dai titolari il certificato d' iscrizione di cui ciascun pensionario è provvisto, ed apporvi il bollo della rata che sta per essere pagata, od una equivalente annotazione ; e ciò tanto per i mandati spediti direttamente dal Ministero di finanze, quanto per quelli spediti dagli Agenti del Tesoro.

Mandati collettivi.

Art. 123. Qualora un mandato collettivo non abbia potuto essere intieramente soddisfatto, si apporrà ad esso una nota delle somme non state pagate, indicando la causale reale o presunta del non effettuato pagamento.

Sintantochè un mandato collettivo non trovasi pienamente soddisfatto, ovvero debba essere ridotto delle somme per cui non si può più effettuare il pagamento, figurerà pel montare delle somme pagate qual fondo cassa in carte contabili.

I Tesorieri terranno a tal uopo un registro apposito onde si possa rilevare i pagamenti fatti per ogni Ministero sopra i mandati collettivi.

SEZIONE III.

Buoni del Tesoro.

Art. 124. La contabilità speciale dei Buoni del Tesoro è tenuta dal Ministero di finanze (Direzione Generale del Tesoro) ove sono concentrate tutte le operazioni concernenti le somme versate nelle diverse Tesorerie per acquisto dei Buoni stessi, come pure tutti i pagamenti fatti per l'estinzione dei medesimi.

I Buoni del Tesoro sono conformi al qui unito modulo n. 9.

Art. 125. I versamenti per l'acquisto dei Buoni del Tesoro sono fatti nella Tesoreria centrale o nelle Tesorerie del Circondario.

I Tesorieri emetteranno apposite quitanze a favore degli acquirenti dei Buoni, nelle quali indicheranno in tutte lettere la somma versata, la quantità ed il valore dei Buoni, il tempo per cui furono richiesti, e se pagabili all'ordine e di chi, od al portatore, e la Tesoreria da cui gli acquirenti intendono di ricevere il pagamento alla scadenza dei Buoni.

Art. 126. Le quitanze dei Tesorieri di Circondario, previa registrazione all'ufficio dell'Agente del Tesoro, vengono dal medesimo trasmesse al Ministero di finanze accompagnate da apposito elenco (mod. n. 10).

Art. 127. L'Agente del Tesoro nel ricevere la quitanza consegnerà all'esibitore della medesima una corrispondente ricevuta staccata da registro a matrice (modulo n. 11).

In tale ricevuta, su cui sarà apposto il bollo dell'ufficio, saranno riportate le principali risultanze della quitanza predetta.

Per le quitanze presentate al Ministero di finanze, la ricevuta di cui sopra verrà rilasciata ai titolari dal Ministero stesso.

Art. 128. Sulla presentazione delle quitanze del Tesoriere centrale, ed alla ricevuta di quelle provenienti dalle Tesorerie di Circondario, sono dal Ministero di finanze rilasciati i Buoni addiman-

dati, e previa vidimazione alla Corte dei conti sono dallo stesso Ministero consegnati ai titolari che versarono nella Tesoreria centrale, o vengono loro trasmessi nei Circondarj in cui ne fecero l'acquisto col mezzo dei rispettivi Agenti del Tesoro.

Art. 129. Nell'atto della rimessione del Buono, il Ministero di finanze e gli Agenti del Tesoro ritirano dagli acquirenti la ricevuta di cui all'art. 127.

Le ricevute ritirate dagli Agenti del Tesoro saranno riunite alle relative matrici.

Art. 130. Ricevendone avviso dal Ministero di finanze per mezzo degli Agenti del Tesoro, i Tesorieri inscrivono sopra apposito registro (modulo n. 12) assieme ai buoni pagabili dalle rispettive Tesorerie, quegli altri che sebbene acquistati in altra Tesoreria debbono essere da loro soddisfatti giusta l'apposita dichiarazione fattane all'atto dell'acquisto nel senso dell'art. 125.

*Tesorerie che operar possono il pagamento
dei Buoni del Tesoro.*

Art. 131. Il Ministero di finanze può autorizzare il pagamento di un Buono da una Tesoreria diversa da quella indicata dall'acquirente all'atto del versamento del prezzo d'acquisto.

In tal caso i Tesorieri ne riceveranno eziandio avviso per l'iscrizione sul registro di cui all'articolo precedente.

Art. 132. I Tesorieri non possono soddisfare alcun Buono se non alle rispettive scadenze, e se non trovasi iscritto sul registro preaccennato.

Il Tesoriere centrale, ed i Tesorieri di Circondario che fossero specialmente autorizzati a pagare alla rispettiva scadenza qualsiasi Buono riceveranno per cura del Ministero di finanze la nota di tutti i Buoni in scadenza, onde possano ricorrervi in occasione di pagamento.

Art. 133. Siccome la prescrizione dei Buoni tanto all'ordine

che al portatore ha luogo quando il loro pagamento non sia reclamato durante venticinque anni a partire dal giorno della loro scadenza, i Tesorieri debbono aver presente questa circostanza, ed astenersi dal pagare quei Buoni di tal natura che fossero loro presentati.

Elenco dei Buoni estinti.

Art. 134. Nel primi giorni di ciascun mese il Tesoriere centrale trasmette al Ministero di finanze i Buoni estinti nel mese precedente accompagnati da elenco descrittivo per triplice originale, e ne riceve apposita dichiarazione di scarico in senso dell'art. 212 del regolamento generale di contabilità.

Art. 135. Consimile trasmissione viene fatta dai Tesorieri di Circondario agli Agenti del Tesoro, i quali a loro volta inviano i Buoni ed il triplice elenco al rispettivo Direttore per gli effetti previsti dagli articoli 207 e 301 del regolamento predetto.

Art. 136. I Buoni del Tesoro saranno registrati separatamente secondo l'esercizio cui appartengono, e la trasmissione dei medesimi, come agli articoli precedenti, sarà fatta con elenchi separati per ogni esercizio.

Allorchè vi ha un solo esercizio in corso, i Buoni del Tesoro emessi nell'anno che dà nome a quell'esercizio, e quelli che furono spediti nell'anno precedente, saranno pur sempre compresi in elenchi separati.

Art. 137. La data dell'emissione dei Buoni del Tesoro determina l'esercizio su cui debbesi applicare, sia la riscossione alla scadenza dei Buoni, sia la restituzione del capitale ed il pagamento dei relativi interessi.

Spedizione di un Buono del Tesoro per duplicata.

Art. 138. Nel caso di smarrimento o distruzione di un Buono del Tesoro emesso all'ordine, se ne potrà ottenere la spedizione per

duplicata, ed il pagamento, mediante l'osservanza delle formalità e delle condizioni stabilite dalla Legge 4 aprile 1856, n. 1560, e dal R Decreto 26 stesso mese, n. 1603.

SEZIONE IV.

Vaglia del Tesoro.

Art. 139. Il Ministero di finanze può autorizzare il Tesoriere centrale, ed i Tesorieri di Circondario a ricevere dalle pubbliche amministrazioni, e dai privati, versamenti di somme pagabili da un'altra Tesoreria dello Stato.

Art. 140. Il Tesoriere cui vengono quelle somme versate rimette a chi versa un corrispondente vaglia chiamato *vaglia del Tesoro*.

Art. 141. Il vaglia del Tesoro è staccato da apposito registro (moduli nn. 13 e 14) e contiene le seguenti indicazioni:

1. Delle amministrazioni e del nome, prenome, e qualità del Contabile, o del particolare che versa;
2. Dell'ammontare della somma versata;
3. Della Tesoreria da cui debbesi fare il pagamento della somma predetta;
4. del nome, prenome, e qualità del Contabile o del particolare, a di cui mani debbe essere effettuato il pagamento.

Art. 142. Trattandosi di un vaglia diretto alla regolarizzazione dei conti di un pubblico Funzionario, epperiò commutabile in quietanza di una Tesoreria di Circondario, ne verrà fatto cenno sul vaglia stesso mediante apposita stampiglia, in conformità dell'articolo 120.

Art. 143. Nessun vaglia può essere spedito se non vi precede l'autorizzazione del Ministero di finanze o dei delegati che ne siano dal medesimo incaricati.

L'autorizzazione deve essere promossa da chi domanda

l' emissione del vaglia, e risultare da apposita dichiarazione (moduli nn. 15 e 16).

Art. 144. La dichiarazione di autorizzazione di cui all' articolo precedente è rilasciata dal Ministero di finanze (Direzione generale del Tesoro) pei vaglia da emettersi dalla Tesoreria centrale, e dagli Agenti del Tesoro per quelli a rilasciarsi dalle Tesorerie di Circondario.

Tale dichiarazione debbe essere rimessa al Tesoriere all' atto del versamento della relativa somma.

Art. 145. I vaglia debbono essere vidimati dal Controllore nelle Tesorerie presso cui esiste, e consegnati entro le ventiquattro ore colla relativa contro-matrice per la registrazione al Ministero di finanze, se sono spediti dalla Tesoreria centrale, ed all' Agente del Tesoro, se sono spediti da una Tesoreria di Circondario.

Il Ministero di finanze, e gli Agenti del Tesoro, contemporaneamente alla registrazione del vaglia, ne staccheranno la contro-matrice, e la trasmetteranno per mezzo del rispettivo Agente del Tesoro al Tesoriere cui spetta di fare il pagamento.

Le contro-matrici dei vaglia pagabili dalla Tesoreria centrale sono alla medesima trasmesse per mezzo del Ministero di finanze.

Il vaglia registrato sarà restituito al titolare.

Art. 146. Nei versamenti per ottenere vaglia del Tesoro è escluso l' eroso-misto, il rame ed il bronzo, a meno che si tratti di operazioni nell' interesse dello Stato.

Art. 147. I Tesorieri non possono pagare i vaglia se prima non hanno ricevuto la corrispondente contro-matrice.

Art. 148. I Tesorieri ricevendo le contro-matrici dei vaglia ne faranno registrazione, separatamente per ogni Tesoreria che li ha spediti, in un registro speciale (modulo n. 17), nel quale indicheranno altresì, nell' apposita colonna, l' eseguito pagamento dei medesimi.

Art. 149. Scaduto l' esercizio, i Tesorieri di Circondario, per mezzo degli Agenti del Tesoro, ed il Tesoriere centrale, direttamen-

Le, faranno pervenire al Ministero di finanze una nota (modulo n. 18) indicante, separatamente per ogni Tesoreria, l'ammontare dei vaglia portati a registro come all'articolo precedente, dei pagati, e dei rimasti a pagare, descrivendo questi ultimi un caduno.

Art. 150. I vaglia rimasti a pagare come sopra saranno ripresi un dopo l'altro nel registro del nuovo esercizio sotto l'intitolazione *Vaglia del Tesoro degli esercizi precedenti rimasti a pagare*, ed il successivo pagamento dei medesimi si farà risultare nel modo prescritto dai due articoli precedenti.

Vaglia del Tesoro estinti.

Art. 151. I vaglia del Tesoro estinti sono trasmessi al Ministero di finanze, accompagnati dalle contro-matrici nei primi giorni di ciascun mese, e nei modi stabiliti dal regolamento generale di contabilità per l'effetto ivi indicato.

Art. 152. Sovra un originale degli elenchi che accompagnano vaglia viene dal Ministero di finanze per il Tesoriere centrale, e da Direttori del Tesoro per i Tesorieri di Circondario, estesa la dichiarazione di scarico nei modi stabiliti dagli articoli 207 e 212 del regolamento generale di contabilità.

Art. 153. I vaglia del Tesoro hanno un numero d'ordine proprio e progressivo per ogni Tesoreria, e per ogni esercizio.

Spedizione di vaglia del Tesoro per duplicata.

Art. 154. Avvenendo il caso di smarrimento di un vaglia del Tesoro se ne può spedire un altro per duplicata mediante osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 54 e seguenti concernenti lo smarrimento di quitanze di Tesoreria.

In questo caso però la contro-matrice del vaglia smarrito viene restituita al Ministero di finanze, od all'Agente del Tesoro dalla Tesoreria, cui è stata la medesima trasmessa in senso dell'art. 145.

Art. 155. Tanto le esazioni quanto i pagamenti concernenti i vaglia del Tesoro sono applicati all'esercizio dell'anno in cui i mesimesi furono spediti.

SEZIONE V.

Fondi somministrati.

Art. 156. Spetta esclusivamente al Ministero di finanze di provvedere per la somministrazione di fondi dalla Tesoreria centrale a quelle di Circondario e viceversa, non che dall'una all'altra delle Tesorerie di Circondario.

Art. 157. Sotto la denominazione di fondi somministrati comprendonsi:

1. Le spedizioni di contanti che si fanno dall'una all'altra delle Tesorerie indicate nell'articolo precedente;

2. Il trapasso di fondi dalla contabilità del Tesoriere che cessa dall'ufficio a quella del Tesoriere che vi subentra;

3. I pagamenti fatti dai Tesorieri di Circondario per conto del Ministero della Real Casa, e delle Amministrazioni del Debito pubblico, della Cassa ecclesiastica, della Cassa dei depositi, e della Cassa della vecchiaia, i quali pagamenti, giusta il disposto della sezione seguente, sono rimborsati con quitanze del Tesoriere centrale;

4. Il trapasso di fondi che occorre di fare nelle Tesorerie di Circondario da un esercizio all'altro per coprire le deficienze che fossero cagionate da eccedenza nei pagamenti a fronte delle riscossioni.

Questo trapasso avrà luogo soltanto, ove ne sia il caso, una volta alla scadenza dell'esercizio, od in occasione di cessazione dal servizio di un Tesoriere di Circondario. Esso si effettuerà mediante scambio di quitanze col Tesoriere centrale, secondo le istruzioni che verranno date dal Ministero di finanze.

Art. 158. Il Tesoriere centrale ed i Tesorieri di Circondario si

daranno caricamento delle somme che loro saranno pagate, e per ciascun versamento e per ogni operazione prevista dall'articolo precedente, emetteranno quitanza, nella quale sarà chiaramente espresso in tutte lettere l'ammontare della somma, non che l'oggetto e l'esercizio relativi.

Art. 159. Le quitanze che pei fondi di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'art. 157 si spediscono dal Tesoriere centrale sono dal Ministero di finanze trasmesse ai Tesorieri di Circondario cui spettano per mezzo delle Direzioni del Tesoro; e sono per via dello stesso Ministero trasmesse al Tesoriere centrale quelle a di lui favore spedite dai Tesorieri di Circondario.

Le quitanze che si rilasciano a vicenda i Tesorieri di Circondario, sono dagli Agenti del Tesoro fatte pervenire al Contabile destinatario per mezzo pure delle rispettive Direzioni.

SEZIONE VI.

Trapasso di fondi da uno ad altro esercizio nella Tesoreria centrale.

Trapasso di fondi nella Tesoreria centrale.

Art. 160. Allorquando in fin di esercizio le spese fatte dalla Tesoreria centrale superano le entrate, si procederà al trapasso di fondi dall'altro esercizio nella somma necessaria a coprire la verificatasi deficienza.

Quest'operazione però non potrà aver luogo se non dietro apposite istruzioni del Ministero di finanze, e sarà riferita nei registri, negli stati di contabilità e nei conti del Tesoriere centrale sotto un titolo speciale, il quale formerà distinto articolo sia per accennare nel caricamento alla somma ricevuta, che per indicare nello scaricamento la somma trapassata

SEZIONE VII.

Pagamenti per conto dell'Amministrazione del Debito pubblico, del Ministero della Real Casa, della Cassa Ecclesiastica, della Cassa dei depositi e prestiti, e della Cassa della vecchiaia.

Art. 161. Le assegnazioni pel servizio del Debito pubblico dello Stato sono fatte sulla Tesoreria centrale.

Pagamenti per conto dell'Amministrazione del Debito pubblico.

I pagamenti si fanno dall'Amministrazione del Debito pubblico, e nelle Provincie, dai Tesorieri di Circondario per conto dell'Amministrazione stessa.

Art. 162. Per i pagamenti del Debito pubblico sono dalla Tesoreria centrale somministrati gli occorrenti fondi per mezzo di mandati spediti direttamente dal Ministero di finanze.

Le quitanze del Cassiere del Debito pubblico per l'esazione di quei mandati staccate dagli appositi registri a matrice saranno unite ai mandati stessi, previa vidimazione dell'Amministrazione del Debito pubblico e del Controllore applicato alla Cassa di detta Amministrazione.

Art. 163 I vaglia ed altri titoli rappresentanti i pagamenti fatti per conto dell'Amministrazione predetta dai Tesorieri di Circondario, saranno descritti in apposito registro, previa apposizione del prescritto bollo di pagamento alle cedole, ai vaglia ecc., ed in fine del mese, divisi e descritti in tanti elenchi (moduli numeri 19, 20 e 21) quanti sono i debiti, vengono assieme ad una nota recapitolativa sommaria (modulo n. 22) rivolti come nel seguente articolo all'Amministrazione del Debito pubblico per le occorrenti operazioni di confronto, di verifica e di rimborso.

Un doppio della nota ricapitolativa sommaria è dall' Agente del Tesoro trasmessa al Ministero di finanze.

Art. 164. Gli Agenti del Tesoro, nel procedere alla mensile ricognizione di cassa, accerteranno la esattezza dei sovr' indicati elenchi e note mediante confronto coi singoli vaglia e cogli altri simili documenti, vidimeranno sia gli elenchi che le note, ed assisteranno alla formazione ed alla spedizione dei pieghi in cui si contengono i documenti da trasmettersi, come nell' articolo precedente, all' Amministrazione del Debito pubblico, avvertendo che i pieghi debbono essere sigillati a fuoco, prima di essere diretti all' Amministrazione predetta.

Quitante della Tesoreria centrale per rimborso di somme pagate per conto dell' Amministrazione del Debito pubblico.

Art. 165. L' Amministrazione del Debito pubblico procede alla regolarizzazione dei pagamenti, facendo versare dal proprio cassiere la somma corrispondente nella Tesoreria centrale, dalla quale ritirerà una quitanza per ognuno dei Tesorieri creditori descritti nominativamente in una nota d' applicazione vista dal Ministero delle finanze.

Occorrendo all' Amministrazione fondi per effettuare tali rimborsi promuoverà la spedizione di mandati in senso dell' art. 162.

Art. 166. Sul dorso delle quitanze così rilasciate dalla Tesoreria centrale l' Amministrazione del Debito pubblico farà annotazione dei varii debiti cui le medesime si riferiscono, e delle relative parziali somme, e quindi l' Amministrazione stessa le trasmetterà al Ministero di finanze, che le fa pervenire ai rispettivi Tesorieri per mezzo delle Direzioni e degli Agenti del Tesoro.

Art. 167. I vaglia ed altri titoli pagati per conto dell' Amministrazione del Debito pubblico dai Tesorieri di Circondario sono portati in spesa nei conti dell' anno corrente all' epoca in cui ha luogo il pagamento dei medesimi.

*Ministro della Real Casa, Cassa ecclesiastica,
Cassa dei Depositi e dei prestiti, e Cassa della vecchiaia*

Art. 168. I Tesorieri di Circondario operano il pagamento dei mandati del Ministero della Real Casa e delle Amministrazioni della Cassa ecclesiastica, di quella dei depositi e dei prestiti, e di quella della vecchiaia, secondo le particolari istruzioni che al riguardo saranno date dal Ministero di finanze, di concerto col Ministero ed Amministrazioni predette.

Art. 169. I mandati così soddisfatti sono in fin del mese dall'Agente del Tesoro trasmessi, quelli della Real Casa al Ministero di finanze, e gli altri alle rispettive Amministrazioni; tanto il Ministero della Real Casa, quanto le Amministrazioni predette provvedono al rimborso delle somme portate dai mandati mediante quitanze della Tesoreria centrale, secondo una nota d'applicazione vista dal Ministero di finanze.

La trasmissione di dette quitanze ai rispettivi Tesorieri di Circondario sarà fatta dal Ministero di finanze a norma dell'art. 166.

Art. 170. I pagamenti per conto del Ministero della Real Casa e delle mentovate Casse ecclesiastiche, dei depositi e prestiti, e della vecchiaia, figurano in spesa nei conti dell'esercizio che si riferisce all'anno in cui vennero effettuati.

SEZIONE VIII.

Dei sequestri.

Art. 171. È stabilita presso la Tesoreria centrale una cassa speciale dei sequestri, ordinati come all'art. 315 del regolamento di contabilità generale.

Art. 172. Per le somme sequestrate, il Tesoriere centrale ri-

Scuoterà un aggio del 2 p. 010 in compenso della relativa sua responsabilità e delle analoghe spese.

Non si riscuoterà l'aggio sulle somme colpite da sola inibizione.

Ordinanze di sequestro

Art. 173. Le ordinanze di sequestro o d'inibizione saranno tutte intimato al Tesoriere centrale cominciando dal 1.º gennaio 1861.

Art. 174. Il predetto Tesoriere, avuta l'intimazione di un'ordinanza di sequestro o d'inibizione, ne prenderà nota nei propri registri, e ne darà tosto comunicazione in originale con apposita lettera al Ministero di finanze.

Art. 175. Il Ministero di finanze dispone perchè al pagamento delle somme colpite da sequestro o da inibizione si provveda con mandati spediti direttamente dai Ministeri, e pagabili dalla tesoreria centrale, e restituisce a questa l'ordinanza di sequestro o d'inibizione avuta come sopra in comunicazione.

Art. 176. Ove il sequestro o l'inibizione colpisca un mandato che sia già stato spedito a qualche Tesoreria di Circondario, il Ministero di finanze ne lo richiama per l'eseguimento del disposto dall'articolo precedente.

Art. 177. Il Tesoriere centrale, allorchè si tratterà del pagamento di mandati colpiti da sequestri, farà quitanzare per intero i medesimi dai rispettivi titolari, a cui pagherà solamente la somma restante libera, deduzione operata in virtù del sequestro, e del diritto al Tesoriere, di cui al precedente articolo 172.

Nel caso poi in cui fosse sequestrata tutta la somma risultante dal mandato, e che il titolare si rifiutasse di quitarlo, potrà anche bastare la sola quitanza del sequestrante in senso della relativa ordinanza o declaratoria; ma in questo caso esso sequestrante dovrà rimetterne al Tesoriere copia autentica nell'atto del pagamento al fine di poterla unire al mandato medesimo.

*Pagamento in Provincia
di somme portate da mandati colpiti da sequestro*

Art. 178. Qualora i titolari dei mandati colpiti da sequestro abbisognassero di ricevere in Provincia i loro averi, il Ministero di finanze autorizzerà l'emissione di corrispondenti vaglia sulle Tesorerie di Circondario rispettive; ma per ottenere tali vaglia i titolari suddetti dovranno far pervenire le loro quitanze da unirsi ai mandati; e, se pensionari, i certificati della loro esistenza in vita, muniti in calce della relativa quitanza.

I pensionari dovranno inoltre depositare il certificato d'iscrizione onde si possa praticare dal Tesoriere centrale il disposto dell'art. 269, n. 8 del regolamento generale di contabilità e 122 del presente.

Art. 179. Terminata che sia la ritenenza a saldo del montare di ciascun sequestro in capitale, interessi e spese, il Tesoriere dovrà senza ritardo darne avviso al Ministero di finanze, affinchè provveda a far cessare l'effetto del disposto dall'art. 175.

Contabilità speciale dei sequestri

Art. 180. Le somme provenienti dai sequestri saranno custodite nella suddetta cassa, per la quale sarà tenuta una contabilità speciale, e stabilito un conto corrente per ciascun interessato.

Art. 181. Il Tesoriere centrale dovrà trasmettere al Ministero di finanze il conto mensile di tale cassa da cui risultino gl'introiti ed i pagamenti.

Art. 182. In occasione delle verificazioni ordinarie e straordinarie di cassa sarà pure fatta quella dei fondi spettanti alla cassa dei sequestri.

Conto relativo ai sequestri.

Art. 183. In fine di ogni anno il Tesoriere formerà il conto dimostrativo delle esazioni e dei pagamenti per le somme sequestrate.

Tal conto parificato dall'ufficio di controllo applicato alla Tesoreria, come conforme ai risultati dei suoi registri, e munito poscia della parificazione del Ministero di finanze, sarà presentato alla Corte dei conti coi documenti giustificativi.

Art. 184. Il montare dei mandati colpiti da sequestro e da inibizione, i quali non si troveranno esatti alla scadenza del quinto anno, a contare dal 1.º gennaio di quello in cui furono spediti, sarà versato alla cassa dei depositi e delle anticipazioni per conto di chi di ragione.

Questo versamento che libererà intieramente lo Stato ed i Contabili sarà fatto in seguito ad ordine del Ministero di finanze.

SEZIONE IX.

Ritenenza e sovratassa.

Art. 185. I mandati soggetti a ritenenza a mente della legge 28 maggio 1852 sono dai Tesorieri portati in iscaricamento per le somme pagate ai titolari; e dell'ammontare della ritenuta si danno scaricamento soltanto l'ultimo giorno di ogni mese allorchè emettono le corrispondenti quitanze di caricamento in conto proventi del Tesoro.

Art. 186. Le quitanze di cui all'articolo precedente, saranno tante quante sono le qualità dei mandati secondo le distinzioni stabilite dall'art. 115 del presente regolamento, e debbono corrispondere al totale mensile delle colonne dei registri (moduli numeri 35 e 41) destinate specialmente alla registrazione delle ritenenze, ed essere spedite separatamente per ogni esercizio.

Art. 187. Gli Agenti del Tesoro, dopo riconosciuta l'esattezza delle quitanze spedite, mediante confronti coi corrispondenti registri, vi faranno a tergo la dimostrazione dei varii bilanci passivi cui si riferiscono i mandati che diedero luogo al provento, distinguendo quella parte di esso che applicar si debbe all'anno che dà nome all'esercizio, da quella che si riferisce ai precedenti esercizj.

I risultamenti di tale dimostrazione dovranno riuscire conformi a quelli delle note ricapitolative sommarie di cui agli articoli 207 e 236 del regolamento di contabilità generale; se non che saranno ristretti alle cifre che riguardano la ritenenza in conto proventi.

Art. 188. Dette quitanze vengono dall'Agente del Tesoro unite alle note ricapitolative sommarie dei pagamenti fatti dai Tesorieri, indicandone il numero e la data in calce delle note stesse, non che dei relativi elenchi, ed assieme ai mandati vengono spedite alla rispettiva Direzione del Tesoro per l'ulteriore corso prescritto dal regolamento di contabilità generale.

Il Tesoriere centrale farà egli stesso a tergo delle quitanze la dimostrazione di cui all'articolo precedente e le trasmetterà al Ministero di finanze (Direzione Generale del Tesoro) al termine di ogni mese assieme ai relativi mandati.

CAPO IV.

FONDI PROVINCIALI E DI SUSSIDIO, CONTABILITÀ SPECIALI E DEPOSITI.

SEZIONE I.

Fondi provinciali e di sussidio, e contabilità speciali.

Art. 189. I Tesorieri di Circondario terranno il conto dei fondi provinciali e di sussidio, e delle contabilità speciali, uniformandosi

alle istruzioni che riceveranno dagli Uffici di Governo o d'Intendenza del Circondario; e per quelle contabilità speciali che non siano di pertinenza degli Uffici predetti, saranno date le occorrenti istruzioni dal Ministero di finanze.

Art. 190. Essi non potranno fare la riscossione dei fondi provinciali e di sussidio senza avere preventivamente ricevuto dagli Uffici suddetti un doppio del quadro annuale di esazione regolarmente approvato.

Art. 191. Le quitanze che i Tesorieri rilasceranno per le somme riscosse per conto della Provincia (modulo n. 23) dovranno essere spedite con serie propria, la quale sarà una sola per i fondi provinciali e di sussidio, portate a registro particolare e registrate entro le 24 ore all'Ufficio dell'Agente del Tesoro.

Lo stesso modulo servirà per le quitanze a rilasciarsi per le contabilità speciali, le quali avranno altra serie propria, saranno portate sopra apposito registro, e verranno del pari registrate entro le 24 ore all'Ufficio dell'Agente del Tesoro.

Art. 192. I pagamenti delle spese provinciali e di sussidio, e quelli che riguardano le contabilità speciali, si faranno in conformità delle istruzioni che regolano quei servizi.

Art. 193. Le contabilità relative ai fondi predetti dovranno essere tenute in modo affatto distinto da quelle dell'Erario dello Stato, e dovranno essere come le altre comprese nelle verificazioni di cassa.

Art. 194. Nel mattino di ciascun giorno i Tesorieri di Circondario debbono trasmettere all'Agente del Tesoro una nota della situazione di cassa alla sera del giorno precedente, per rapporto alle riscossioni, ed ai pagamenti fatti sia per conto della Provincia, che per ognuna delle contabilità speciali autorizzate.

In detta nota saranno pure indicate le riscossioni e le restituzioni di somme per depositi comunitativi, ed altri di qualunque provenienza debitamente autorizzate.

Trapasso di fondi da un esercizio all' altro per la contabilità dei fondi provinciali, e di sussidio, pei depositi, e per le contabilità speciali.

Art. 195. In quella di tali note a formarsi pel giorno, che immediatamente succede a quello, in cui ha luogo la chiusa dell'esercizio per la contabilità provinciale, la somma ad iscriversi sotto la rubrica *Esazioni precedenti* dell'esercizio in corso comprenderà il fondo restante in cassa, ossia la differenza fra il totale delle esazioni e quello delle spese effettuate durante l'esercizio ultimo scaduto.

Art. 196. Il 1.º gennaio d'ogni anno nella nota del nuovo esercizio si iscriverà, in quanto ai depositi, sotto la rubrica *Esazioni precedenti*, l'ammontare dei depositi rimasti accesi la sera del giorno precedente, ed in ordine alle contabilità speciali si riprendono tutte le esazioni, e tutti i pagamenti fino al termine definitivo delle contabilità stesse.

Art. 197. I Tesorieri di Circondario non possono assumere il maneggio di contabilità per consorzi, nè per qualunque altro servizio non contemplato nel presente regolamento senza un preventivo decreto del Ministero delle finanze.

Gli Uffici di Governo e gl'Intendenti prima di permettere ai Tesorieri di accettare le funzioni di Cassiere per speciali contabilità ne dovranno rassegnare al Ministro delle finanze la proposta col loro motivato parere.

SEZIONE II.

Depositi.

Ricevimento di depositi nelle Tesorerie.

Art. 198. Nessun deposito di numerario, di effetti pubblici o di altri valori può essere fatto nelle Tesorerie dello Stato, se non è previamente autorizzato dal Ministero delle finanze.

Art. 199. I Tesorieri terranno per la contabilità dei depositi un registro speciale di caricamento e di scaricamento, nel quale saranno aperti tanti conti correnti, quanti saranno necessari per distinguere i singoli depositi.

Art. 200. Le quittanze che i Tesorieri rilasceranno per le somme ricevute in deposito (mod. n. 24) dovranno essere spedite con serie propria, portate nel registro di cui all'articolo precedente, ed essere registrate entro le 24 ore all'ufficio dell'Agente del Tesoro.

Ogniqualevolta occorrono restituzioni parziali di depositi debbesi annotare la somma restituita a tergo della relativa quittanza, e quando la restituzione vien fatta a saldo, la quittanza sarà ritirata ed unita alla relativa matrice.

Art. 201. Alla scadenza di ogni mese i Tesorieri renderanno conto al Ministero di finanze del movimento di entrata ed uscita occorso nel mese.

Depositi della gente di mare.

Art. 202. Nelle Tesorerie poste in città capi-luogo di una Direzione marittima sono a richiesta del Console di marina ricevuti i depositi della gente di mare, i quali formeranno oggetto di apposita contabilità regolata da speciali istruzioni.

Il conto di tali depositi sarà pure trasmesso al Ministero di finanze previa vidimazione del Console di marina.

Art. 203. I depositi fatti nelle Tesorerie di Circondario saranno custoditi nella cassa di deposito di cui all'art. 20, e quelli della Tesoreria centrale in una cassa particolare destinata ai depositi di ogni natura.

Art. 204. Nelle verificazioni ordinarie e straordinarie delle Tesorerie si riconoscerà ed accerterà la consistenza di detti depositi, facendone cenno nel verbale di verificazione in articolo separato dagli altri fondi della Tesoreria.

CAPO V.

TRASMISSIONI PERIODICHE, REGISTRI E RENDICONTI ANNUALI.

SEZIONE I.

Trasmissioni periodiche.

Tesoreria centrale.

Art. 205. Il Tesoriere centrale trasmetterà al Ministero di finanze:

In ogni sera di giorno feriale.

La nota delle esazioni, e dei pagamenti alla quale unirà le contro matrici delle quitanze da lui emesse nella giornata (mod. num. 25).

In fine d' ogni mese.

I mandati, buoni del Tesoro, e vaglia del Tesoro pagati nel mese, accompagnati da elenchi e note secondo il prescritto del regolamento di contabilità generale.

La situazione dei depositi autorizzati (mod. num. 26), e quella della cassa dei sequestri.

● Tesorerie di Circondario.

Art. 206. Dai Tesorieri di Circondario si trasmetterà:

Agli uffici di Governo, o d' Intendenza

In ogni sera di giorno feriale.

La nota delle esazioni e dei pagamenti fatti per conto della Provincia, delle contabilità speciali e dei depositi comunitativi, ed

altri debitamente autorizzati, nella quale sarà pure sommariamente indicato il fondo cassa dell'Erario dello Stato (mod. num. 27).

Agli Agenti del Tesoro.

In ogni sera di giorno feriale.

La nota delle esazioni e dei pagamenti fatti per conto dell'Erario dello Stato, nella quale saranno altresì indicate sommariamente le esazioni ed i pagamenti concernenti le contabilità provinciali, dei depositi ed altre ai medesimi affidate (mod. num. 28).

A tale nota andranno unite le contro-matrici delle quitanze da essi rilasciate in conto esazioni dello Stato ed i mandati pagati, nell'ordine prescritto dall'art. 115 del presente regolamento.

In fine d' ogni decade.

Il decadario delle esazioni e dei pagamenti fatti durante la decina per conto dell'Erario dello Stato per esserne nel giorno successivo inoltrato al Ministero, debitamente vidimato (mod. num. 29).

In cadaun mese.

1. La nota delle variazioni occorse nei depositi (mod. n. 30).

2. La nota delle monete componenti il fondo della cassa corrente e quella di deposito.

3. Tutte le carte di spesa non contemplate nell'art. 115 del regolamento, cioè buoni del Tesoro, vaglia del Tesoro, titoli del Debito Pubblico ecc., accompagnate da elenchi e note secondo il prescritto dal regolamento di contabilità generale, salvo in quanto ai titoli del Debito Pubblico le speciali avvertenze contenute negli articoli 163 e 164 del presente.

La nota di cui al n. 2 ed il verbale di ricognizione di cassa di cui all'art. 32 del presente, saranno trasmessi dagli Agenti del Tesoro al Ministero di finanze nei primi due giorni del mese, e la nota di cui al n. 1, non che i buoni ed i vaglia del Tesoro di cui al n. 3, saranno dagli Agenti del Tesoro trasmessi entro lo stesso termine ai rispettivi Direttori del Tesoro per l'ulteriore loro invio al Ministero di finanze.

Agenti del Tesoro.

Art. 207. Dagli Agenti del Tesoro si trasmetterà ai Direttori del Tesoro per cadaun mese:

1. Lo stato mensile in duplice spedizione delle esazioni e dei pagamenti fatti durante il mese dalla Tesoreria di Circondario, unendovi le contromatrici delle quitanze (mod. num. 31).

2. I mandati e le altre carte di spesa accompagnate da elenchi, riepiloghi e note, giusta il prescritto dal regolamento di contabilità generale.

Art. 208. I Direttori del Tesoro compiuti i proprj incumbenti faranno trasmissione al Ministero di finanze delle carte di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente.

Disposizioni comuni.

Art. 209. Quando vi saranno due esercizi contemporaneamente aperti, le note giornaliere, i decadari, gli atti di ricognizione di cassa e gli stati mensuali si faranno separatamente per ogni esercizio, ma il fondo cassa dei due esercizi sarà riepilogato sul documento che concerne l'esercizio dell'anno corrente.

Art. 210. Tutti gli elenchi, riepiloghi, note e stati di contabilità che sono da formarsi mensilmente avranno la data dell'ultimo giorno del mese, meno l'atto di ricognizione di cassa, che avrà la data del giorno in cui ebbe luogo.

In caso di cessazione dal servizio dei Tesorieri, alle carte di cui sopra, che riflettono le contabilità del Tesoriere cessante, sarà apposta la data del giorno in cui avrà luogo la rimessione del servizio.

SEZIONE II.

Registri.

Tesoreria Centrale.

Registro di cassa.

Art. 211. Si descriveranno giornalmente nel registro di cassa (mod. n. 32) tutte le operazioni attive e passive della Tesoreria centrale, per modo che esso presenti l'insieme del giornaliero caricamento e scaricamento, ed il fondo rimasto in cassa.

Giornale d'entrata.

Art. 212. Le esazioni fatte per conto dello Stato sono registrate nel giornale d'entrata (modulo n. 33) una dopo l'altra ed il totale ne è riportato per giorno e per mese in colonne apposite.

È pure ivi registrato lo scarico legale del Tesoriere, vale a dire le dichiarazioni di scarico e le quitanze dal medesimo ricevute per pagamenti fatti o per fondi somministrati alle Tesorerie di Circondario.

L'incasso proveniente dall'emissione di vaglia del Tesoro potendo dar luogo ad un'estesa registrazione, questa sarà effettuata in registro a parte, ma al chiudimento della giornata il totale delle esazioni risultante da tale registro sussidiario sarà riportato in una sola linea nel registro di cassa e nel giornale d'entrata.

Giornale d'uscita.

Art. 213. I pagamenti fatti coi fondi dello Stato sono registrati nel giornale d'uscita (mod. n. 34).

Quando per la molteplicità dei pagamenti risulti necessario di valersi di registri sussidiarj, il totale d'ogni giornata di tali registri sarà riportato nel giornale d'uscita, per modo che al termine d'ogni giornata si abbia la somma totale dei pagamenti.

Registro di sviluppo del giornale d'uscita.

Art. 214. I mandati pagati sono registrati cadauno con distinzione della diversa loro natura e delle somme pagate ai titolari, da quelle ritenute in conto proventi, giusta la legge 28 maggio 1852, in un registro di sviluppo (mod. n. 35).

I pagamenti dei buoni del Tesoro, dei vaglia del Tesoro, ed i fondi somministrati vi sono pure giornalmente registrati, ma dove per la loro abbondanza riescisse difficile di registrarli un cadauno, si potranno registrare in libri sussidiarj, salvo a riportarne giornalmente il totale in una sola cifra nelle apposite colonne di questo registro.

Le colonne di questo registro saranno addizionate e chiuse giornalmente onde accertare il perfetto accordo col giornale d'uscita, meno quelle destinate alla registrazione della ritenenza in conto proventi, le quali saranno addizionate di pagina in pagina e chiuse soltanto l'ultimo giorno d'ogni mese onde avere un mezzo sicuro di controllare l'esattezza delle quitanze che in ogni mese deggiono essere spedite in conto di tali proventi. Il montare di queste quitanze sarà portato contemporaneamente in entrata ed in uscita in tutti i registri nell'ultimo giorno di ogni mese.

Registri parziali dei mandati, e delle altre carte di spese pagate.

Art. 215. Valendosi dei fogli intermedi degli elenchi prescritti dal regolamento della contabilità generale per la trasmissione mensile al Ministero di finanze dei mandati ed altre carte di spesa pagate, il Tesoriere centrale registrerà i mandati separatamente per ogni Ministero, con distinzione ancora di quelli appartenenti all'esercizio od agli esercizi correnti, da quelli passati nel conto speciale del Tesoro, ed in egual modo opererà per la registrazione dei pagamenti fatti sui buoni del Tesoro e vaglia del Tesoro.

Art. 216. Il Controllore presso la Tesoreria centrale terrà i registri che gli saranno prescritti dalle proprie istruzioni.

Tesorerie di Circondario.

Registri dei Tesorieri di Circondario.

Registro di cassa.

Art. 217. Sono giornalmente in modo sommario riportati nel Registro di cassa (mod. n. 36) gl'introiti ed i pagamenti effettuati per tutte le contabilità affidate ai Tesorieri di Circondario, con risultamento del fondo cassa.

Registro giornale d'entrata dei fondi dello Stato.

Art. 218. Sono registrate nel giornale d'entrata (modulo n. 37) una dopo l'altra le esazioni, ed il totale ne è riportato per giorno, per decina e per mese in colonne apposite; le colonne nn. 6 e 7 sono addizionate soltanto ogni 10 giorni onde avere i risultati da consegnarsi negli stati decadarii, la colonna n. 8 è addizionata giornalmente, e la totale somma riportata in quella n. 9.

È pure registrato in detto giornale lo scarico legale del Tesoriere, vale a dire le dichiarazioni di scarico e le quitanze dal medesimo ricevute per pagamenti, o fondi somministrati ad altre Tesorerie.

Le registrazioni fatte nel giornale d'entrata saranno giornalmente riprodotte nella nota giornaliera da trasmettersi all'Agente del Tesoro a norma dell'art. 206.

Registro delle esazioni diviso per capi di proventi.

Art. 219. Oltre il giornale d'entrata di cui all'articolo precedente, i Tesorieri di Circondario dovranno tenere un registro di sviluppo (modulo n. 38), nel quale tutte le esazioni saranno registrate separatamente per ogni capo di proventi, e per ogni classe di Contabili, secondo il quadro di classificazione loro annualmente trasmesso dal Ministero di finanze. Si dovrà perciò lasciare fra l'uno e l'altro capo di proventi, e fra l'una e l'altra classe di Contabili, quella quantità di fogli che sarà presunta necessaria a registrare separatamente tutti i versamenti che possono essere effettuati durante l'esercizio.

Giornale d'uscita dei fondi dello Stato.

Art. 220. I pagamenti che si fanno coi fondi dello Stato sono registrati nel giornale d'uscita (modulo n. 39). Nelle Tesorerie dove i pagamenti sono abbandonati si potranno tener registri sussidiari, ma l'ammontare dei medesimi sarà giornalmente riportato nel giornale d'uscita.

Le somme pagate a conto sopra mandati collettivi sono registrate in colonna separata, e formano fondo cassa. Man mano che un mandato collettivo trovasi totalmente estinto se ne fa deduzione dalla relativa colonna, ed il trasporto in quella successiva.

Registro Riassuntivo dei pagamenti.

Art. 222. I risultamenti del registro di sviluppo si portano giornalmente ed in una sola riga nel registro riassuntivo (modulo n. 41).

Le somme qui riportate sono addizionate di decina in decina e di mese in mese per servire di base alla formazione degli stati periodici di contabilità; quelle relative alle ritenenze sono addizionate soltanto dopo registrata l'ultima giornata d'ogni mese, ed i totali che ne risultano sono trasportati, contemporaneamente alla emissione delle corrispondenti quitanze, nelle colonne del registro che costituiscono lo scarico della Cassa. Ciò eseguito, si farà l'addizione delle somme pagate nella terza decina del mese, e quella generale di tutte le somme pagate nel mese il cui complessivo ammontare deve riescire conforme a quello parimente risultante dal giornale d'uscita.

L'ammontare delle ritenenze sarà parimente registrato in una sola riga nel registro di sviluppo, e nel giornale d'uscita, dopo chiusa l'ultima giornata d'ogni mese, ed a guisa di appendice della giornata medesima.

Registri parziali.

Art. 223. Saranno tenuti registri parziali per ogni natura dei seguenti pagamenti, cioè:

- Buoni del Tesoro;
- Vaglia del Tesoro;
- Debito pubblico;
- Mandati del Ministero della Real Casa;
- Id. della Cassa ecclesiastica;
- Id. della Cassa dei depositi;
- Id. della Cassa della vecchiaia.

Questi registri si formeranno con fogli intermedi degli elenchi prescritti per la mensile trasmissione delle carte di spesa anzidescritte.

Il registro dei pagamenti riguardanti il Debito pubblico avrà inoltre tante divisioni quanti sono i debiti; al qual effetto si avrà cura di lasciare fra l'uno e l'altro debito quella quantità di fogli giudicata sufficiente per le registrazioni dell'intera annata.

Registro dei pagamenti fatti in acconto sui mandati collettivi.

Art. 224. Sarà tenuto separatamente per ogni Ministero un **registro** dei pagamenti fatti su mandati collettivi (modulo n. 42), onde **servire** di norma nella formazione dell'atto di ricognizione di cassa, e **somministrare** all'Agente del Tesoro i dati necessari a formare lo **stato** mensile.

Giornale dei Tesorieri provinciali per l'entrata e l'uscita dei fondi provinciali e di sussidio.

Art. 225. I Tesorieri nei Capi-luogo di Provincia registreranno **nel** giornale (modulo n. 40) le esazioni ed i pagamenti fatti tanto **da** essi direttamente quanto dai Tesorieri degli altri Circondari della **Provincia** in conto fondi provinciali e di sussidio, e terranno inoltre **un** conto corrente di dare ed avere di ogni Tesoriere di **Circondario** per i fondi suddetti.

Giornale dei Tesorieri di Circondario per l'entrata e l'uscita dei fondi provinciali e di sussidio.

Art. 226. I Tesorieri nei Circondari non Capi-luogo di provincia **descriveranno** in un giornale (Mod. n. 44) le esazioni ed i pagamenti **da** essi fatti per conto della Provincia, e **vi** annoteranno al-

tresi lo scarico avuto in quitanze del Tesoriere del Capo-luogo per versamenti al medesimo fatti sì in numerario, che in mandati pagati.

Giornale d' entrata e d' uscita per le contabilità speciali.

Art. 227. Per le contabilità speciali sarà tenuto in ogni Tesoreria un registro giornale d'entrata e d'uscita (modulo n. 46) nel quale saranno distinte in apposite colonne le singole contabilità cui le esazioni ed i pagamenti si riferiscono.

Registro d' entrata e d' uscita dei fondi della Cassa di deposito.

Art. 228. Sarà tenuto conto in un registro d' entrata e d' uscita (modulo n. 43) di tutte le somme introitate nella Cassa di deposito e dalla medesima estratte, tanto per conto dell'erario dello Stato, quanto per la Provincia e le contabilità speciali. Vi saranno inoltre registrati in apposita colonna i singoli depositi appartenenti ai Comuni, alle Opere pie, Corpi morali, particolari ed altri autorizzati.

Giornale d' entrata e d' uscita, e conti correnti de' depositi dei Comuni, Corpi morali, delle Opere pie ed altri autorizzati.

Art. 229. Per i depositi de' Comuni, Corpi morali, delle Opere pie, dei particolari ed altri autorizzati sarà inoltre tenuto un registro d' entrata e di uscita (modulo n. 47 A), nel quale sarà aperto un conto corrente per ogni depositante secondo il modulo n. 47 B.

Qualora un deposito appartenga a più Comuni ed Opere pie, si indicheranno nel relativo conto corrente tanto in entrata, che nell'uscita le somme spettanti a cadaun Comune od Opera pia. Dove per la molteplicità di simili depositi fosse difficile ottenere con un solo conto corrente per ogni Esattore di Mandamento la voluta chiarezza, si apriranno due conti correnti, cioè uno pei depositi de' Comuni, l'altro per quelli delle Opere pie od altri Corpi morali.

Registri degli Agenti del Tesoro.

*Registri dei mandati trasmessi al Tesoriere ed altri Contabili
del Circondario pel pagamento.*

Art. 230. I mandati che gli Agenti del Tesoro ricevono direttamente dal Ministero di finanze o quelli che loro pervengono dai rispettivi Direttori sono registrati in due separati registri conformi al modulo N. 48, ne' quali sarà altresì annotato il Contabile cui i mandati sono trasmessi pel pagamento, la data della fattane trasmissione ed a suo tempo quella dell' eseguitone pagamento.

Ogni variazione successivamente avvenuta nel corso di quei mandati sarà diligentemente notata nel registro perchè gli Agenti del Tesoro siano sempre in grado di dar ragione dei singoli mandati da essi ricevuti.

*Registro dei mandati emessi dagli Agenti del Tesoro per ispeze
relative al debito vitalizio.*

Art. 231. I mandati emessi dagli Agenti del Tesoro per ispeze relative al debito vitalizio sono registrati separatamente per ogni categoria in un registro (modulo n. 49), lasciando fra una categoria e l'altra quella quantità di fogli che, giusta i ruoli di tali ispeze, sarà creduta necessaria.

Questo registro serve per l'applicazione del numero d'ordine progressivo per ogni categoria ai mandati di cui sopra, ed a far conoscere i mandati spediti, i Contabili che deggiono eseguirne il pagamento, ed a suo tempo la data in cui il pagamento è stato eseguito.

*Registro giornale di cassa per tutte le contabilità
affidate alla Tesoreria.*

Art. 232. Gli Agenti del Tesoro registreranno nel giornale di cassa (modulo n. 50) distintamente per ogni serie, e nel loro numero d'ordine progressivo i vaglia del Tesoro, e le quitanze spedite dai Tesorieri di Circondario per tutte le contabilità ai medesimi affidate, e ne annoteranno l'importo nelle medesime colonne separatamente, per lo Stato, pei fondi provinciali, pei fondi di sussidio, per le contabilità speciali e pei depositi autorizzati.

In fine d'ogni giornata sarà fatta l'addizione delle esazioni, e vi sarà contrapposto il totale dei pagamenti della giornata stessa, diviso pure come sopra, desumendolo dalla nota giornaliera (modulo n. 28), e quindi si farà il riporto delle giornate precedenti sino al termine della decina.

Nella seconda e terza decina si farà il riporto delle decine precedenti per ottenere così il risultato mensile.

Registri parziali dei mandati d'ogni natura pagati.

Art. 233. Valendosi dei fogli intermedi, degli elenchi e riepiloghi prescritti dal Regolamento di contabilità generale per la trasmissione mensile de' mandati pagati, gli Agenti del Tesoro apriranno registri parziali per la registrazione dei mandati d'ogni natura, mantenendo le separazioni prescritte dal Regolamento di contabilità generale, per modo che la registrazione di un mese in ciascuno di detti registri risulti simile affatto a ciascuno degli elenchi e riepiloghi anzi indicati.

La registrazione di cui è qui proposito debb' essere fatta giornalmente, per quanto possibile, per potere di quando in quando riunirne i risultamenti per ogni natura di mandati, ed accertarne l'accordo con quelli del registro riassuntivo (modulo n. 41).

trapporranno le dichiarazioni di scarico e le quitanze ricevute in corrispondenza ed a scarico dei detti pagamenti.

*Registro delle variazioni in aumento
od in diminuzione degl' introiti e dei pagamenti.*

Art. 236. Sono consegnate in un registro (modulo n. 53) le variazioni in aumento od in diminuzione che, in seguito ad errori riconosciuti nelle contabilità dei Tesorieri, vengono ordinate dal Ministero di finanze o dai Direttori del Tesoro, ed i relativi risultati serviranno di norma per le occorrenti modificazioni da introdursi negli stati di contabilità. Le variazioni per la parte che concerne gl' introiti saranno notate in registro separato da quelle che riguardano i pagamenti.

*Registri per i Controllori presso le Tesorerie
di Circondario.*

Registro del Controllore.

Art. 237. Ove trovisi addetto un Controllore ad una Tesoreria di Circondario, esso terrà quei registri che gli saranno prescritti dalle proprie istruzioni.

Disposizione comune.

Separazione dei registri per esercizio

Art. 238. I registri devono essere tenuti separatamente per ogni esercizio.

SEZIONE III.

Conti annuali del Tesoriere centrale, e dei Tesorieri di Circondario.

TITOLO I.

FONDI DELLO STATO.

Art. 239. Non più tardi del 30 settembre di cadaun anno tanto il Tesoriere centrale, quanto i Tesorieri di Circondario presentano al Ministero delle finanze il conto della gestione da essi avuta durante l'esercizio ultimo scaduto dei fondi spettanti allo Stato.

Art. 240. Nella formazione di tale conto, e per la giustificazione delle somme nel medesimo iscritte si osservano le norme prescritte dagli art. 402 a 404 del regolamento generale di contabilità in quanto ai Tesorieri di Circondario, e dagli art. 406 a 413 dello stesso Regolamento pel Tesoriere centrale.

Conto ristretto ad una parte dell'esercizio

Art. 241. Se più Contabili presero parte al maneggio dei fondi d'uno stesso esercizio, ciascuno di essi debbe prima della scadenza di un mese dalla data della rimessione del servizio rendere il proprio conto pel tempo durante il quale ebbe il maneggio dei fondi stessi.

Art. 242. Il primo articolo di caricamento ad iscriversi nei suddetti conti parziali dai Tesorieri che entrarono in funzioni quando già era aperto l'esercizio di cui si rende il conto, rappresenta la

somma dal Contabile cessante somministrata in senso del § 2, art. 137 del presente Regolamento.

Art. 243. Il Contabile cessante giustifica in tal caso la fatta somministrazione di cui sovra mediante produzione della quitanza rilasciata dal Tesoriere che subentra.

Il relativo articolo di spesa debbesi far risultare nel conto in modo distinto, e figurare l'ultimo nel Capo dei fondi somministrati.

Art. 244. Quando il cambio del titolare di una Tesoreria ha luogo per effetto di dimissione, di morte, o deficienza di fondi constatata a carico del Contabile che viene rimpiazzato, debbesi in quanto al conto osservare il disposto dai precedenti articoli della presente sezione, eccettochè il Ministero di finanze fissa in tal caso il termine entro cui il medesimo debb'essere presentato; ed ove d'uopo, fa procedere d'ufficio alla formazione del conto stesso.

TITOLO II.

CONTABILITÀ DEI SEQUESTRI E DI ALTRI SERVIZI SPECIALI.

Art. 245. Entro il mese di marzo di cadaun anno il Tesoriere centrale presenta il conto speciale della contabilità dei sequestri per l'anno che immediatamente precede.

Art. 246. I Tesorieri tutti presentano pure il conto dei servizi speciali di cui fossero incaricati, nei modi e nelle epoche stabilite per ciascun servizio da apposite istruzioni.

TITOLO III.

FONDI PROVINCIALI E DI SUSSIDIO.

Art. 247. I Tesorieri di Circondario nei Capi-luogo di Provincia rendono annualmente il conto dei fondi provinciali e di quelli di

sussidio in conformità delle vigenti Leggi e relative istruzioni, e tanto della presentazione, quanto dell'approvazione del medesimo è dato avviso al Ministero delle finanze nel corso del mese successivo per cura degli uffici di Governo.

Torino, il 7 novembre 1860.

Visto d'Ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze

F. S. VEGEZZI.

(Si omettono i numerosi moduli citati nel presente Regolamento, si ad economia di tempo e di spesa; e si perchè non fanno essi parte della legge, ma non sono veramente che carte d'uffizio occorrenti alla esecuzione delle diverse operazioni della contabilità).

D C R E E T A

Art. 1. A tutto febbrajo 1861 tutte le intestazioni delle Mani-morte di qualsiasi genere dovranno essere, a cura degli Enfiteuti, o Livellari che le possedessero, separatamente poste nei Libri Cadastrali coll' enunciazione dell' individuo od Ente morale o religioso che ne è il proprietario.

Art. 2. Il Livellario od Enfiteuta che alla fine del futuro febbrajo non avrà adempiuto a quanto gli è prescritto, e che i regolamenti censuarj stabilivano fino dal 1823, sarà soggetto a tutte quelle pene cui sarà condannato dai Tribunali ordinarii, ai quali sarà deferito dall' autorità competente; ed inoltre pagherà una tassa dalle 100 alle 300 Lire a seconda delle operazioni d' Arte che saranno giudicate necessarie dalla direzione del Censo per giungere allo scoprimento del vero, e per ottenere la giusta intestazione dell' Ente morale e religioso che ne è il proprietario diretto.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella raccolta degli atti ufficiali di questo Regio Commissariato generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo, e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 17 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che sospende l'effetto dell'art. 20 del Decreto 15 corrente Dicembre N. 168, relativo alla raccolta dei libri, documenti, monumenti, oggetti d'arte appartenenti alle soppresse Corporazioni religiose.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Considerando che quanto è disposto all'art. 20 del Decreto 15 corrente mese Serie N. 168 riguardo ai libri, documenti, monumenti, oggetti d'arte appartenenti alle Corporazioni religiose con esso Decreto soppresse, non può intendersi emanato in concordanza di quanto fu disposto posteriormente col Decreto del 15 Serie N. 197 che circoscrisse le anteriori Provincie nella sola Provincia dell'Umbria.

D E C R E T A

Articolo Unico. È sospeso l'effetto del disposto dell'art. 20 del Decreto 15 corrente mese Serie N. 168; ed è data facoltà al nuovo Consiglio Provinciale di proporre una di-

sposizione sulla devoluzione e raccolta dei libri, documenti, monumenti, oggetti d'arte appartenenti alle sopresse Corporazioni Religiose.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella raccolta degli atti ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo addì 18 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che stabilisce la Pianta del personale per li uffici amministrativi e di pubblica sicurezza, dell'Intendenza generale della Provincia, residente in Perugia, e delle Intendenze dei Circondarj.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Visto l' Art. 9 del Decreto del giorno 15 corrente mese
Serie N. 197,

D E C R E T A

Articolo unico — La pianta del personale, di cui devono comporsi gli Uffici Amministrativi e di Pubblica Sicurezza dell'Intendenza Generale e delle Intendenze di Circondario nella Provincia dell' Umbria, è il seguente :

**PIANTA DEL PERSONALE
DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI**

**INTENDENZA GENERALE
DELLA PROVINCIA DELL'UMBRIA
*residente in Perugia.***

Intendente Generale a.	L. 7000	L. 7000	
2 Consiglieri.	» 4000	» 8000	
2 Consiglieri.	» 3000	» 6000	
1 Segretario Capo.	» 4000	» 4000	
3 Segretari	» 3000	» 9000	
3 Segretari	» 2200	» 6600	
4 Sotto Segretari	» 1800	» 7200	
4 Sotto Segretari	» 1500	» 6000	
10 Applicati	» 1200	» 12000	
5 Applicati	» 900	» 4500	
			L. 70300
INTENDENZA DEL CIRCONDARIO DI SPOLETO			
Intendente.	L. 5000	L. 5000	
1 Segretario	» 2200	» 2200	
1 Sotto Segretario,	» 1800	» 1800	
1 Sotto Segretario.	» 1500	» 1500	
2 Applicati	» 1200	» 2400	
2 Applicati	» 900	» 1800	
			» 14700
INTENDENZA DEL CIRCONDARIO DI RIETI			
Intendente	L. 5000	L. 5000	
1 Segretario	» 2200	» 2200	
1 Sotto Segretario.	» 1800	» 1800	
1 Sotto Segretario.	» 1500	» 1500	
2 Applicati	» 1200	» 2400	
2 Applicati	» 900	» 1800	
			» 14700
INTENDENZA DEL CIRCONDARIO DI FULIGNO			
Intendente.	L. 4000	L. 4000	
1 Segretario.	» 2200	» 2200	
1 Sotto Segretario.	» 1800	» 1800	
2 Applicati	» 1200	» 2400	
2 Applicati	» 900	» 1800	
			» 12200

Segue L. 111900

Riporto L. 411900

INTENDENZA DEL CIRCONDARIO DI TERNI		
Intendente.	L. 4000	L. 4000
1 Segretario.	» 2200	» 2200
1 Sotto Segretario.	» 1800	» 1800
2 Applicati	» 1200	» 2400
2 Applicati	» 900	» 1800
		L. 12200
INTENDENZA DEL CIRCONDARIO DI ORVIETO		
Intendente.	L. 4000	L. 4000
1 Segretario.	» 2200	» 2200
1 Sotto Segretario.	» 1800	» 1800
2 Applicati	» 1200	» 2400
2 Applicati	» 900	» 1800
		» 12200
Totale		L. 436300

PIANTA DEL PERSONALE

degli Uffici di Pubblica Sicurezza

INTENDENZA GENERALE

IN PERUGIA

4 Delegato Centrale a	L. 3000	
1 Delegato di Circondario di 1 Classe	» 2500	
1 Delegato Mandamentale di 1 Classe	» 1500	
2 Applicati di 1 Classe	» 2400	
2 Applicati di 2 Classe	» 2000	
		L. 11400
INTENDENZA DEL CIRCONDARIO DI SPOLETO		
1 Delegato di Circondario di 1 Classe	L. 2500	
1 Delegato Mandamentale di 1 Classe	» 1500	
1 Applicato di 1 Classe	» 1200	
1 Applicato di 2 Classe	» 1000	
		» 6200
Segue L. 17600		

Riporto L. 17600

INTENDENZA DEL CIRCONDARIO DI RIETI			
4 Delegato di Circondario di 1 Classe	L. 2500		
4 Delegato Mandamentale di 1 Classe	» 1500		
4 Applicato di 1 Classe	» 1200		
4 Applicato di 2 Classe	» 4000	L	6200
INTENDENZA DEL CIRCONDARIO DI FULIGNO			
4 Delegato di Circondario di 2 Classe	L. 2000		
4 Delegato Mandamentale di 2 Classe	» 1500		
4 Applicato di 1 Classe	» 1200		
4 Applicato di 2 Classe	» 4000	»	5700
INTENDENZA DEL CIRCONDARIO DI TERNI			
4 Delegato di Circondario di 2 Classe	L. 2000		
4 Delegato Mandamentale di 2 Classe	» 1500		
2 Applicati di 2 Classe a L. 4000	» 2000	»	5500
INTENDENZA DEL CIRCONDARIO DI ORVIETO			
4 Delegato di Circondario di 2 Classe	L. 2000		
4 Delegato Mandamentale di 1 Classe	» 1500		
2 Applicati di 2 Classe a L. 4000	» 2000	»	5500
MANDAMENTO DI CITTÀ DI CASTELLO			
1 Delegato Mandamentale di 1 Classe	L. 1500		
1 Applicato di 2 Classe	» 4000	»	2500
MANDAMENTO DI TODI			
1 Delegato Mandamentale di 1 Classe	L. 1500		
1 Applicato di 2 Classe	» 4000	»	2500
MANDAMENTO DI GUBBIO			
1 Delegato Mandamentale di 1 Classe	L. 1500		
1 Applicato di 2 Classe	» 1000	»	2500
			Segue L. 18000

Riporto L. 48000

MANDAMENTO DI NORCIA		
4 Delegato Mandamentale di 4 Classe	L. 4500	
4 Applicato di 2 Classe	» 4000	L. 2500
MANDAMENTO DI POGGIO MIRTETO		
4 Delegato Mandamentale di 4 Classe	L. 4500	
4 Applicato di 2 Classe	» 4000	» 2500
MANDAMENTO DI ASSISI		
4 Delegato Mandamentale di 4 Classe		» 4500
MANDAMENTO DI CITTÀ DELLA PIEVE		
4 Delegato Mandamentale di 4 Classe		» 4500
MANDAMENTO DI NARNI		
4 Delegato Mandamentale di 4 Classe		» 4500
MANDAMENTO DI AMELIA		
4 Delegato Mandamentale di 4 Classe		» 1500
MANDAMENTO DI FRATTA		
4 Delegato Mandamentale di 2 Classe		» 1200
MANDAMENTO DI MAGIONE		
4 Delegato Mandamentale di 2 Classe		» 1200
MANDAMENTO DI MONTEFALCO		
4 Delegato Mandamentale di 2 Classe		» 1200
MANDAMENTO DI BEVAGNA		
4 Delegato Mandamentale di 2 Classe		» 1200
MANDAMENTO DI TREVÌ		
1 Delegato Mandamentale di 2 Classe		» 1200

Segue L. 65000

MANDAMENTO DI CASCIA		
1 Delegato Mandamentale di 2 Classe	L.	1200
MANDAMENTO DI CANEMORTO		
1 Delegato Mandamentale di 2 Classe	»	1200
MANDAMENTO DI ROCCA SINIBALDA		
1 Delegato Mandamentale di 2 Classe	»	1200
MANDAMENTO DI GUALDO TADINO		
1 Delegato Mandamentale di 2 Classe	»	1200
MANDAMENTO DI CASTIGLION DEL LAGO		
1 Delegato Mandamentale di 2 Classe	»	1200
MANDAMENTO DI NOCERA		
1 Delegato Mandamentale di 2 Classe	»	1200
MANDAMENTO DI FICULLE		
1 Delegato Mandamentale di 2 Classe	»	1200
MANDAMENTO DI SPELLO		
1 Delegato Mandamentale di 2 Classe	»	1200
MANDAMENTO DI FARA		
1 Delegato Mandamentale di 2 Classe	»	1200
Totale	L.	73800

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 18 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.



Decreto che ordina pubblicarsi nelle Provincie dell' Umbria le leggi del Regno relativo alla Vaccinazione.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Considerando esser dovere del Governo di provvedere all' Igiene pubblica :

Considerando esser necessario che in questa Provincia siano in vigore i medesimi ordinamenti delle altre Provincie Italiane.

D E C R E T A

Articolo Unico — Si mandano pubblicare nella Provincia dell' Umbria le seguenti Leggi e Regolamento vigenti delle antiche Provincie di S. M. il Re Vittorio Emanuele II.

1. La Legge 14 Giugno 1859 Serie N. 3448 sulla Vaccinazione,

2. Decreto Regio 20 Novembre 1859 Serie N. 3792, che stende alle nuove Provincie l'ordinamento del servizio della Vaccinazione,

3. Legge 20 Novembre 1859 N. 3793 sull'amministrazione sanitaria,

4. Decreto Reale 18 Dicembre 1859 N. 3829 portante l'approvazione del Regolamento per l'esecuzione delle Leggi 14 Giugno e 20 Novembre 1859 sulle Vaccinazioni.

È ordinato che il presente Decreto sia inserito nella raccolta degli Atti Ufficiali di questo R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo di 19 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

(Si omette di riportare le Leggi Sarde cui si riferisce il presente Decreto, essendone stata fatta una edizione speciale per i tipi della Stamperia Reale a Firenze.)

Decreto che istituisce una ricevitoria provvisoria della Cassa Ecclesiastica, finchè la Cassa Ecclesiastica dello Stato non abbia date in proposito le occorrenti disposizioni: e detta analoghe disposizioni amministrative.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto di questo Regio Commissariato Generale 11 corrente mese col quale vennero soppresse le Corporazioni religiose e le altre istituzioni pie:

Considerando che è urgente provvedere per la provvisoria amministrazione dei beni già spettanti agli Enti sop-

pressi finchè la Cassa Ecclesiastica dello Stato non abbia dato in riguardo le occorrenti disposizioni:

Sulla proposta del Soprintendente delle Finanze

DECRETA

Art. 1. È istituito provvisoriamente un Ufficio di Ricevitore della Cassa Ecclesiastica in Perugia per la riscossione dei redditi e crediti derivanti dai beni posti nel distretto dell' Ufficio del Bollo-Registro.

Art. 2. La riscossione dei redditi e crediti derivanti dai beni della Cassa Ecclesiastica posti negli altri distretti è affidata ai rispettivi Preposti del Bollo-Registro.

Art. 3. La contabilità per la Amministrazione dei beni della Cassa Ecclesiastica sarà tenuta in modo affatto distinto da quella dei proventi dello Stato.

Art. 4. Il Ricevitore della Cassa in Perugia ed i Proposti del Bollo-Registro negli altri distretti, godranno un aggio sulle riscossioni dei proventi della Cassa Ecclesiastica nelle proporzioni stabilite per le riscossioni della stessa natura nelle antiche provincie del Regno.

Art. 5. Gli Ispettori del Bollo e Registro (ora Insinuazione e Demanio) sono incaricati di verificare e stabilire la situazione di cassa ogni volta che loro occorra di trasferirsi per visite ordinarie e straordinarie in qualcuno degli Uffici contabili aventi maneggio dei fondi appartenenti alla Cassa, ed in occasione del giro per lo assestamento della Contabilità annuale stabiliranno in stato a parte il caricamento e lo scaricamento di ciascun Contabile alla medesima relativa.

Art. 6. La Cassa Ecclesiastica avrà il diritto e privilegio della Mano-regia secondo le disposizioni contenute nella Se-

zione XIX. Tit, XVI, del Regolamento 10 Novembre 1834. e nello Editto 9 Luglio 1835, le quali restano in pieno vigore per la parte cui non sia stato espressamente derogato dai Decreti fin qui emanati, o dalle leggi richiamate in vigore per la Provincia dell' Umbria.

È ordinato che il presente Decreto sia inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 18 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.



Decreto che dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione del Ponte sul Sovara nella strada da Pistrino ad Anghiari, stanziata all' uopo un sussidio di L. 3000



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Considerando che le Comuni di Anghiari nel Territorio Toscano, e di Citerna nell' Umbria, intrapresero la costruzione di una Strada da Pistrino ad Anghiari medesimo, la quale aprendo una più breve comunicazione fra quei paesi facesse capo alla Strada che da Pistrino volge a Città di Castello, e giovasse così ai rapporti commerciali del Casentino con la valle superiore del Tevere ;

Considerando che per compiere la strada sopradetta occorre di costruire un Ponte sul Sovara ;

Considerando che il Comune di Citerna, a cui carico dovrebbe stare la spesa di tal ponte, si trova priva di mezzi a sostenerla :

Visto il Decreto di questo Regio Commissariato Generale in data del 15 Novembre prossimo passato ;

Visto il progetto e la perizia relativa all'edificazione di un tal Ponte ;

Vista l'istanza del Municipio di Citerna ;

D E C R E T A

Art. 1. La costruzione del ponte sul Sovara, per unire la strada che da Pistrino mette ad Anghiari, è dichiarata opera di pubblica utilità.

Art. 2. Il Comune di Citerna è autorizzato alla esecuzione di tale lavoro, secondo il Piano unito al presente Decreto, e sarà dall'erario pubblico sovvenuto di Lire 3000 sul fondo stanziato dal Decreto 5 prossimo passato Novembre.


È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella raccolta degli atti Ufficiali di questo Regio Commissario Generale mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 17 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che dichiarando opera di pubblica utilità il proseguimento della strada da S. Secondo alla via Castiglionesa, per il territorio di Città di Castello, stanziando all' uopo un sussidio di L. 35,000.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Considerando che il Comune di Città di Castello ha intrapresa la costruzione di una via la quale partendo da quella Città e seguendo il Tevere fino a Trestina, si volge poscia lungo il Nestore verso il confine delle provincie Toscane, per incontrarvi la strada che viene da Castiglion Fiorentino, e percorre il territorio di Arezzo presso il Nestore medesimo;

Considerando che tale strada serve non solo a congiungere Città di Castello col territorio dipendente, ma gli apre un adito alle provincie di Toscana, e per la ferrovia Senese al mare Mediterraneo;

Considerando che la suddetta via è di presente costruita fino presso S. Secondo, e che il Comune di Città di Castello

1166

per insufficienza di capitali non si trova in grado di compiere tale opera utilissima;

Visto il Decreto di questo Regio Commissariato Generale in data 5 p. p. Novembre:

Visto il progetto e la perizia relativa alla prosecuzione di tale strada:

Visto l'editto Pontificio sull'espropriazione per causa di utilità pubblica del 3 Luglio 1854:

Vista l'istanza del Municipio di Città di Castello:

D E C R E T A

Art. 1. Il proseguimento della strada di S. Secondo da questo Villaggio alla Castiglione per la valle del Nestore è dichiarata opera di pubblica utilità.

Art. 2. È autorizzato il Municipio di Città di Castello a compierne la esecuzione secondo il progetto unito al presente Decreto, e viene sussidiato a questo fine dal pubblico erario per la somma di L. 35,000 sul fondo stabilito dal Decreto 5 p. p. Novembre.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 17 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che pone a riposo il servente nella Direzione Postale di Terni.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

D E C R E T A

Articolo Unico. Battistoni Antonio, serviente nella Direzione Postale di Terni, è messo a riposo coll' annua pensione di lire trecento, a far tempo dal primo Gennajo 1861.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato

1168

Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo addi 17 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che pone in riposo Gaetano Pellerini impiegato Postale.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

D E C R E T A

Articolo unico. Pellerini Gaetano, serviente nella Direzione Postale di Spoleto, è messo a riposo coll' annuo assegnamento di lire cento, a far tempo dal primo Gennajo 1861.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato

1170

Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 17 Dicembre 1860.

Il Regio Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che ordina promulgarsi nelle Provincie dell' Umbria le Leggi Sarde 24 Gennaio 1856 N. 1297, e 13 Luglio 1857 N. 2307, e il Decreto del Governatore dell' Emilia 9 Marzo 1860 N. 70 relativi alla abolizione dei patti fidecommissarj nelle Enfiteusi, ed all' affrancazione delle proprietà da qualunque vincolo di enfiteusi, livello, o qualsiasi altro consimile.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

DECRETA

Art. Unico. Si mandano pubblicare le Leggi del Regno 24 Gennaio 1856 N.° 1297, e 13 Luglio 1857 N.° 2307, non che il Decreto del Governatore dell' Emilia 9 Marzo 1860 N.° 74, escluso di questo l' Art. 1.° derogando agl' Articoli 3 e 7 del Decreto di questo R. Commissariato Generale 21 Ot-

tobre 1860 N.º 62 in quanto escludono dal divieto e dall'abolizione i patti ed investiture enfiteutiche.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 19 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Seguono le Leggi e Decreto promulgati col presente

Legge Sarda 24 Gennajo 1856 N. 1297 che abolisce nelle Enfiteusi, ed in ogni altra consimile concessione di beni immobili le vocazioni fide-commissarie.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato.

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il dominio utile dei beni enfiteutici si devolve giusta la Legge di successione sì legittima che testamentaria, e senza riguardo alle vocazioni in favore di un determinato ordine di persone contenute nei contratti d'enfiteusi anteriori al Codice Civile.

Nulla è per ora innovato circa la durata dell'enfiteusi, e circa i diritti e i doveri del Direttore e dell'utilista.

Art. 2. Il disposto dall'Articolo precedente è applicabile eziandio alle costituzioni di rendite fondiari ed alle concessioni di beni immobili fatte a titoli di albergimento ed a qualsiasi altro consimil titolo.

Art. 3. I Corpi morali creditori di rendite fondiari soggette al riscatto non potranno quindi innanzi valersi della disposizione finale dell' Articolo 16 delle Regie Patenti 6 Dicembre 1837.

Art. 4. È derogato all' Articolo 2, delle Regie Patenti 11 febbrajo 1845, ed all' Articolo 16 della Legge 6 Dicembre 1837, in quanto sia contrario alla presente Legge.

Ordiniamo che la presente munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare, come Legge dello Stato.

Dato a Torino addì 24 Gennajo 1856.

VITTORIO EMANUELE

Per Copia conforme
FRANCESCO SUGANA.

Decreto del R. Commissario dell' Emilia 9 Marzo 1860, riguardante l'applicazione della Legge Sarda 13 Luglio 1857 sulla affrancazione delle proprietà immobiliari dalle enfiteusi e da ogni altro vincolo consimile di qualunque denominazione.

R E G N A N D O

S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLE RR. PROVINCE DELL' EMILIA

Art. 1. (omesso)

Art. 2. Il Decreto 20 Novembre ed il presente, e Leggi Sarde 24 Gennaio 1856 e 13 Luglio 1857, si applicano senza alcuna distinzione alle enfiteusi camerale ecclesiastiche o laicali, anche conosciute sotto nome di *livelli precarie usi e feudi improprij*, siano onerose o graziose, a canone invariabile o variabile, e sotto qualunque clausola o legge di affrancabilità.

Se il Canone fosse variabile l'affrancamento si opererà sul canone, qual'è determinato in denaro nell'ultima rinnovazione. Le mani morte però non potranno far uso del diritto di consolidamento concesso dagli Articoli 1 ed 8 della Legge 13 Luglio 1857 senza aver ottenuto il permesso dalla Autorità Governativa.

Art. 3. Le disposizioni della Legge Sarda 13 Luglio 1857 del Decreto 20 Novembre 1859 e del presente vengono estese anche alle enfiteusi temporanee colle regole seguenti:

1.° Nell' enfiteusi che debbono devolvere al direttario dopo un tempo determinato minore di anni 99 quando non si possa riconoscere obbligatoria per consuetudine, o altrimenti la indeterminata rinnovazione dell' investitura, al prezzo di affrancazione si formerà, secondo le regole stabilite dall' Art. 4 della Legge 13 Luglio 1857, aggiungendovi una somma la quale, cogl' interessi composti in ragione del 5 per cento per il tempo che resta a decorrere sino al giorno della pattuita devoluzione, formi il valore attuale e reale dell' utile dominio che dovrebbe devolvere al direttario.

2.° Nell' enfiteusi a numero limitato di generazioni, ogni generazione, compresa quella che è attualmente investita, si considera durevole anni trentatre.

3.° L' enfiteusi che avrebbero a durare per 99 anni per tre generazioni, compresa l' attuale, si riguardano perpetue ad ogni effetto, e come al N.° 5 dell' Art. 2 della Legge 13 Luglio 1857.

Art. 4. Le sotto enfiteusi, e sub-livelli, i sub-usi i sub-feudi e simili, si affrancheranno se perpetui com' è disposto dall' Art. 1944 del Codice Civile Sardo, capitalizzando alla ragione di 100 Lire per ogni 5, senza l' aggiunta della quota di laudemio di cui all' Art. 4 del N.° 3 della suddetta Legge 13 Luglio 1857.

Art. 5. Se le sotto enfiteusi sono temporanee si aggiungerà un Capitale rappresentante il valore che devolverebbe al concedente, colle regole prescritte nel precedente Art. 3 ai numeri 1 e 2.

Art. 6. Il diritto di affrancamento in faccia al direttario compete tanto al primo enfiteuta, quanto al sotto enfiteuta; quest' ultimo però sarà preferito e potrà far uso della prelazione a tenore dell' Art. 9 della Legge 13 Luglio 1857 per

obbligare il primo enfiteuta a rinunciare i diritti che esso aveva acquistati dal direttario.

Art. 7. Il presente decreto si applica alle locazioni perpetue ereditarie, vitalizie, e *ad longum tempus*, quando a tenore delle Leggi vigenti allorchè furono formate si riguardassero aver trasferito nel concessionario l'utile dominio.

Art. 8. Per l'affrancazione delle decime ed altre simili prestazioni si osserveranno le regole seguenti:

1.° Per le decime ed altre prestazioni in genere, derivate o denaro, nelle quali non possa verificarsi cosa di devoluzione del fondo soggetto alle medesime, si attenderanno le regole di affrancazione stabilite riguardo alle rendite perpetue dagli Articoli 1943 e seguito sino al 1948 del Codice Civile Sardo.

2.° Nella valutazione dei generi che formano oggetto delle decime e prestazioni raccolte in natura, dovrà desumersi, a stima di Periti, una media, così per quantità come per prezzo, sopra l'ultimo trascorso decennio.

3.° Determinato in tal modo il valore della prestazione, esso dovrà per opera dei Periti depurarsi da tutte le spese di percezione e raccolta; indi il risultato netto verrà capitalizzato in ragione del 100 per cinque.

4.° Quando nella costituzione della prestazione si è stipulato anche il carico di un laudemio, l'affrancazione di quest'onere ulteriore, si farà colle norme stabilite dall'Art. 4 della citata Legge Sarda.

5.° Quando la prestazione sia dovuta per contratto che vesta il carattere di enfiteusi, si osserveranno per la relativa affrancazione le prescrizioni superiormente stabilite per le enfiteusi sì perpetue che temporanee.

6.° Il diritto di affrancazione potrà esercitarsi soltanto

dal possessore del fondo soggetto alla prestazione ed in qualunque tempo.

7.° Allorchè il possessore del fondo soggetto al suddetto onere non voglia operarne l'affrancazione, avrà però la facoltà di convertire la prestazione di generi o derrate in una rendita fissa in denaro da stabilirsi colle norme dell' Articolo 8 N.° 2 e 3 del presente Decreto.

Art. 9. Qualora il prezzo di affrancazione di enfiteusi, livelli, sub-livelli, decime ed altre prestazioni sovraccennate, sia dovuto a mani morte, verrà nei legali modi depositato per essere investito in acquisto di titoli di rendite sullo stato.

Art. 10. I Ministri di Grazia e Giustizia e Culti, dell' Interno e delle Finanze sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto che sarà pubblicato nelle forme prescritte dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale li 9 Marzo 1860.

Per Copia conforme

Firmato FRANCESCO SUGANA

Firmato FARINI.

Legge Sarda 13 Luglio 1857 N. 2307, sulla affrancazione delle proprietà immobiliari dai vincoli enfiteutici, e da qualunque altro titolo con genere sotto qualsivoglia denominazione.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Nelle concessioni perpetue di beni immobili e di beni considerati a guisa di immobili fatte prima dell'osservanza del Codice civile a titolo d'enfiteusi, subenfiteusi, albergo, livello e qualsiasi altro consimile titolo e sotto qualsivoglia denominazione, è fatta facoltà all'utilista ed in difetto al direttario di svincolare il fondo e di consolidare l'utile col diretto dominio nei modi e colle norme e condizioni infra stabilite.

Art. 2. Sono perpetue o considerate come tali:

1.º Le concessioni dichiarate perpetue nei titoli e nei documenti che ne tengon luogo;

2.º Quelle di cui non sia espressa la durata:

3.° Quelle a cui riguardo si sia riconosciuta o si possa riconoscere obbligatoria per consuetudine, od altrimenti, la indeterminata rinnovazione dell'investitura;

4.° Le concessioni fatte a favore di una famiglia, linea o discendenza in infinito e senza limite di gradi o di generazioni;

5.° Quelle che dovessero ancora durare per cento o più anni.

La disposizione contenuta nel numero 4.° non sarà applicabile quando nessuno dei superstiti della famiglia chiamata sia in grado di continuare la discendenza per le circostanze del proprio stato, salva però sempre l'applicazione, ove vi sia luogo, della disposizione espressa al numero 3.°

La concessione si presume sempre perpetua, salvo consti del contrario dal titolo costitutivo.

Art. 3. Il possesso continuato per trent'anni senza interruzione, pacifico, pubblico, non equivoco, del diritto di esigere un canone, terrà luogo di titolo per l'effetto della presente legge.

Art. 4. Per operare la consolidazione in suo favore ed il conseguente svincolamento del fondo da tutti i vincoli dipendenti dalla concessione, l'utilista deve pagare al direttario un capitale composto:

1.° Dei canoni ed accessori liquidati in danaro colle norme indicate dall'articolo 1944 del Codice civile capitalizzati alla ragione di cento lire per ogni cinque;

2.° Del reddito presunto a giudizio di esperti delle piante, a favore però soltanto di quei direttari ai quali i titoli di concessione ne riservano espressamente e specificamente il diritto, capitalizzato tale reddito come al numero precedente;

3.º Della metà di un laudemio per le enfiteusi di cui ai numeri 1.º, 2.º e 3.º dell'art. 2 e di tre quarti per quelle menzionate ai numeri 4.º e 5.º dello stesso articolo, calcolato il laudemio tanto in un caso che nell'altro secondo la ragione stabilita dai rispettivi titoli o dal possesso in cui il direttario si trovi di esigerlo.

Art. 5. Nella stima del laudemio sarà considerato il valore venale del fondo nel suo stato di piena soggezione ai vincoli enfiteutici, e non saranno tenuti in conto quei miglioramenti per cui il direttario, per patto espresso nei titoli o in forza di leggi speciali anteriori, avrebbe dovuto risarcire l'utilista nel caso di consolidazione non proveniente da uso della prelazione.

Nella liquidazione dei canoni dell'enfiteusi fatte o reinvestite nel presente secolo, i tributi si dedurranno dal canone prima della capitalizzazione in quella proporzione nella quale dal titolo risultano a carico del direttario.

Quanto alle anteriori si dedurrà in ogni caso per i detti tributi il quinto del canone.

Art. 6. Promuovendosi questione sull'esistenza, sulla qualità e sull'estensione dell'enfiteusi, e per decidere se e per quali fondi debba esser luogo alla liquidazione, si osserverà in giudizio il procedimento ordinario, o sommario, giusta le norme e secondo i casi definiti dal Codice di procedura civile.

Ma per le operazioni della liquidazione si procederà in tutti i casi indistintamente nella forma sommaria.

Art. 7. Il pagamento del capitale complessivo, di cui nell'art. 4, dovrà farsi dall'utilista in contanti all'epoca della stipulazione dell'atto, ovvero nel termine d'anni nove a datare dal giorno della stipulazione dell'atto pubblico con cui

dovrà farsi risultare della liquidazione dello stesso capitale. Durante la mora, se ne dovranno corrispondere gli interessi alla ragione legale.

Sarà però in di lui facoltà di fare dei pagamenti a conto ed in estinzione di detto capitale, purchè ogni pagamento non sia minore di un quinto di esso, e sia preceduto da un preavviso di mesi tre.

Art. 8. Nel primo anno dalla pubblicazione della legge, il solo utilista avrà diritto di fare in capo proprio la consolidazione, di cui agli articoli precedenti; trascorso l'anno, tanto l'utilista quanto il direttario potranno promuovere la liquidazione ed ottenere la consolidazione a proprio favore, il primo nei modi prescritti all'art. 7, il secondo pagando all'utilista il valore del fondo enfiteutico a giudizio di periti, sotto deduzione dell'importare del capitale dovutogli, giusta la liquidazione che ne sarà fatta secondo le norme stabilite negli articoli 4 e 5.

Art. 9. Terminata però la liquidazione, se l'istanza fu promossa dal direttario, egli sarà obbligato di notificarla per atto di usciere personalmente all'utilista, il quale entro quindici giorni dalla significazione potrà ancora far uso della prelazione, notificando pure per atto d'usciere personalmente al direttario, in conformità dell'articolo 48 del Codice di procedura civile, volere egli stesso consolidare in capo proprio l'intera proprietà.

Trascorsi i quindici giorni senza che l'utilista abbia fatto la notificazione suddetta, dovrà addivenirsi alla stipulazione dell'istrumento di consolidazione a favore del direttario.

Art. 10. Quegli che ha fatto l'istanza o la dichiarazione di cui all'articolo precedente, è obbligato a compiere

la consolidazione, salva però sempre la prelazione di cui in esso a favore dell'utilista; e dal dì che da lui è stata fatta l'istanza o la dichiarazione per la consolidazione, cessa nel direttario il diritto di laudemio per i trapassi ed ogni altro consimile diritto enfiteutico sul fondo, salvo quello di conseguire sul medesimo i corrispettivi stabiliti all'articolo 4, e le garanzie di cui all'articolo 13.

Art. 11. Sarà applicabile alle liquidazioni e svincolamenti in conformità della presente legge il disposto dell'articolo 1066 del Codice civile.

Art. 12. L'istanza per la liquidazione e consolidazione contemplata nella presente legge dovrà essere fatta da tutti i comproprietari dell'utile o del diretto dominio, a meno che gli instanti paghino o si obblighino di pagare, giusta le norme stabilite negli articoli precedenti, la quota dei non intervenienti mediante il subingresso nelle ragioni del direttario o dell'utilista, secondo i casi, verso dei medesimi non intervenienti. Qualora però la quota di questi ultimi non sia pagata in contanti, l'utilista che subentra nelle ragioni dovrà dare un'ipoteca sufficiente per detta quota.

Art. 13. Per cautela del capitale da pagarsi dall'utilista al direttario, a termini degli articoli 4 e 7, competerà a questo il privilegio dell'alienante sui beni svincolati, che dovrà essere iscritto nel termine di tre mesi dopo la stipulazione dell'atto menzionato nel medesimo articolo; in difetto si risolverà in semplice ipoteca, la quale non prenderà grado che dal giorno della sua iscrizione.

Art. 14. I direttari delle enfiteusi ed altre simili concessioni che non si abbiano a considerare come perpetue a norma dell'articolo 2, e che perciò non sono svincolabili in forza di questa legge, dovranno nel termine di un anno far

seguire sui libri di catasto o censuarj l'iscrizione del fondo a propria colonna in unione all'iscrizione in capo dell'utilista, e inoltre far trascrivere il proprio titolo all'ufficio delle ipoteche nella conformità prescritta dall'art. 2304 del Codice civile.

Così pure saranno obbligati nel medesimo termine di fare aggiungere nella colonna dell'utilista la loro iscrizione in unione a quella del medesimo.

Gli stessi obblighi avranno i direttarj delle enfiteusi perpetue o considerate come perpetue nel termine di 18 mesi dalla promulgazione della legge, delle quali prima della scadenza di detto termine non sia stata promossa l'istanza per lo svincolamento.

In difetto delle iscrizioni e trascrizioni sopra prescritte i vincoli ed i rapporti dipendenti dalla concessione, i quali continueranno a sussistere fra i direttarj e gli utilisti, non avranno alcun effetto in pregiudizio dei terzi, i quali avessero preso ipoteca prima delle iscrizioni e trascrizioni eseguite dopo dette scadenze.

Per le trascrizioni all'ufficio delle ipoteche prescritte dalla presente legge non sarà dovuto alcuno di quei diritti che sono devoluti alle Finanze dello Stato.

Art. 15. Quando il direttario non sia munito di titolo, ed abbia entro l'anno instituito il giudizio per far riconoscere i suoi diritti, il termine per le iscrizioni e trascrizioni predette non scadrà che sei mesi dopo che la lite sia ultimata definitivamente.

Art. 16. Nulla è innovato alle disposizioni vigenti quanto alle concessioni d'acqua demaniale.

Art. 17. Per promuovere l'istanza ed effettuare lo svincolamento, a termini della presente legge, si potrà far uso

di titoli fatti all'estero, senza obbligo dell'insinuazione prescritta dall'articolo 51 della legge 9 settembre 1854.

Art. 18. Non si potrà derogare per convenzioni delle parti al disposto degli articoli 1, 8 e 9 della presente legge.

Art. 19. È derogato ad ogni legge contraria alla presente.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino il 13 luglio 1857.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo)
V. Il Guardasigilli
DE FORESTA.

DE FORESTA.



Decreto che ordina promulgarsi nella Provincia dell' Umbria le Leggi del Regno con le quali fu provveduto all' attuazione della nuova legislazione nell' Emilia per il prossimo 1861.



**IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA**

DECRETA

Art Unico. Si mandano pubblicare le Leggi del Regno colle quali è provveduto all' attuazione della nuova Legislazione nell' Emilia pel prossimo 1861.

Legge 26 Novembre 1860 N.º	4446
Id.	» 4448
Id.	» 4449
Id.	» 4450
Id.	» 4451
Id.	» 4452
Id.	» 4453
Id.	» 4460
Legge 4 Dicembre 1860	» 4461
Id.	» 4462

con i relativi Rego'amenti come all' annesso Volume.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 19 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Si riportano qui appresso le leggi nominatamente indicate nell'ordine di promulgazione del presente Decreto.

Quanto ai Regolamenti relativi, a forma della dichiarazione del Decreto medesimo si stampano in un volume a parte, che servirà di corredo al presente

Legge 26 Novembre 1860 N. 4446, contenente diverse disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile Albertino nelle Romagne.

VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia e di Genova, ec. Principe di Piemonte ec.

Visto l'art. 4 della Legge 27 ottobre 1860; — Nell'intendimento di dare i provvedimenti transitorii necessari all'attuazione del Codice Civile Albertino nelle Romagne; — Sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 4. Il figlio nato in paese straniero da padre che ha perduto il godimento dei diritti civili, benchè sia maggiore d'età al giorno in cui sarà in osservanza il Codice, può acquistare la qualità ed i diritti di cittadino, qualora entro l'anno successivo faccia la dichiarazione, di cui all'art. 20, ed adempia alle altre condizioni ivi prescritte.

2. Tutte le cure ai beni degli assenti decretate prima dell'osservanza del Codice, sono mantenute; però gli eredi presuntivi possono chiedere di essere surrogati ai precedenti curatori. — Ove la cura durasse da più di quattro anni, gli eredi presuntivi potranno far dichiarare l'assenza a termini dell'art. 79 del Codice. — Nulla è innovato pel caso in cui la morte presunta fosse stata dichiarata a mente del § 1647 del Regolamento giudiziario del 40 novembre 1834.

3. Le disposizioni dell'art. 485 del Codice relative alle indagini sulla paternità, non sono applicabili ai figli nati prima dell'osservanza del Codice medesimo. — Per essi si osserveranno a tale riguardo le Leggi anteriori.

4. L'usufrutto, che in forza della patria potestà compete al padre sui beni pervenuti al figlio prima dell'attuazione del Codice, sarà regolato in conformità del Codice medesimo; esso però non cesserà, salvi i casi contemplati negli articoli 225 e 240, prima che sia trascorso un quinquennio dall'osservanza del Codice stesso.

5. Le interdizioni, sia per causa di demenza, o furore, sia per causa di prodigalità, come pure le deputationi di tutore, curatore, consulente giudiziario od economo, pronunziate da qualsiasi Tribunale od Autorità, conserveranno il loro effetto. — Quelle però che non fossero state pronunziate da un Tribunale ordinario, saranno considerate come provvisorie, e, sull'istanza dell'interdetto, dell'inabilitato o degli aventi interesse, saranno assoggettate a revisione per essere confermate o revocate a termini del Codice. — Riguardo alla capacità di disporre per atto di ultima volontà si osserverà il disposto del Codice.

6. I tutori, curatori ed altri amministratori, di cui nell'articolo precedente, si uniformeranno alle disposizioni del Codice in quanto alla amministrazione loro affidata, e in quanto al rendimento del conto.

7. I testamenti fatti per atto di notaio secondo le forme prescritte dalle Leggi vigenti prima dell'osservanza del Codice, così per implicita come per esplicita nuncupazione, conserveranno, quanto alla forma, la loro efficacia, ancorchè il testatore muoia sotto l'impero del Codice. I testamenti fatti in ogni altra forma saranno senza effetto, ove il testatore muoia trascorso un mese dall'osservanza della nuova Legge.

8. Le disposizioni degli articoli 942, 943, 944, 945, 946, 947 e 948, per quanto riguarda le successioni che si deferiranno posteriormente all'osservanza del Codice, sono anche applicabili alle femmine dotate e collocate in matrimonio anteriormente, senza riguardo alle rinuncie puramente consuetudinarie che nell'atto dotale avessero fatte; ferme però quelle che si riconosceranno valide come contratte a titolo oneroso a termini di ragione; e salvo al dotante di valersi delle disposizioni dell'art. 4526 del Codice per fare stabilire in suo vivente l'ammontare della dote. In tal caso si prenderà per base il patrimonio posseduto dal dotante al tempo in cui farà la domanda, senza che però la dote costituita possa essere diminuita.

9. Le disposizioni del Codice contenute nel tit. 4 lib. 3 sono applicabili, rispetto alle successioni già aperte prima dell'osservanza del Co-

dice, all'erede che intenda godere del beneficio dell'inventario, se non sarà a quel tempo ancora istituito il giudizio di concorso; ma se tale giudizio già fosse istituito, si osserveranno le Leggi anteriori.

40. Le donazioni fra vivi, divenute perfette prima dell'osservanza del Codice, saranno regolate dalle Leggi anteriori in ciò che riguarda la revocabilità o riduzione di esse. — Quelle che al momento dell'attuazione del Codice non fossero peranco perfette per mancanza d'insinuazione, lo diverranno mediante l'omologazione fatta in qualunque tempo a norma del Codice.

Ordiniamo ec.

Dato a Napoli il 26 novembre 1860.

VITTORIO EMANUELE

V. Pel Guardasigilli
F. S. VEGEZI.

G. B. CASSINIS.

1192:

Legge 26 Novembre 1860 N. 4448 che ordina la promulgazione nelle Romagne delle RR. Lettere patenti 16 Aprile 1839 che modificarono le disposizioni del Codice Albertino relativamente alla successione dei trovatelli

VITTORIO EMANUELE II.

*Re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme,
Duca di Savoia e di Genova, ec. Principe di Piemonte ec.*

Visto l'articolo 5 della Legge 27 ottobre 1860 in quanto prescrive la pubblicazione ed attuazione delle varie Leggi necessarie all'uniforme esecuzione dei Codici nelle Provincie dell'Emilia; — Sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici, abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono pubblicate e saranno esecutorie, insieme al Codice Civile Albertino, nelle Provincie delle Romagne, le Regie Lettere Patenti 16 aprile 1839, colle quali sono modificate le disposizioni del detto Codice per ciò che riguarda la successione dei trovatelli ricoverati negli ospizj.

Ordiniamo ec.

Dato a Napoli addi 26 novembre 1860.

VITTORIO EMANUELE

V. Pel Guardasigilli
F. S. VEGEZZI.

G. B. CASSINIS.

Legge 26 Novembre 1860 N. 4449 contenente diverse disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di Commercio nell'Emilia.

VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia e di Genova, ec. Principe di Piemonte ec.

Visto l'articolo 3 della Legge 27 ottobre 1860; — Nell'intendimento di dar i provvedimenti transitorii per l'attuazione del Codice di commercio del Regno nelle Provincie dell'Emilia; — Sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 4. Nelle Provincie Modenesi o Parmensi terrà luogo della deliberazione del Consiglio di famiglia, richiesta per autorizzare il minore al commercio, l'ordinanza del Giudice di Mandamento emanata nei casi e colle forme stabilite dai Codici civili mantenuti in vigore.

2. Tuttavolta che il Codice di commercio si riferisce in modo espresso od implicito al Codice civile, si intenderanno richiamate le disposizioni della legislazione civile di ciascuna Provincia.

3. In tutte le materie che formano l'oggetto del Codice di commercio, le disposizioni dei Codici civili mantenuti in vigore, e di ogni altra Legge speciale, sono abrogate.

4. In tutti i casi nei quali dal Codice di commercio sono prescritti incumbenti, dichiarazioni, pubblicazioni, insinuazioni d'atti e simili, che non fossero previsti dalle Leggi anteriori, o fossero dalle medesime di-

1194

versamente regolati, dovranno essi eseguire secondo il nuovo Codice, entro i termini dal medesimo stabiliti a partire dalla sua osservanza.

5. Le cause in materia di commercio ora pendenti davanti ai Giudici e Tribunali civili, saranno proseguite e giudicate dai medesimi.

Ordiniamo ec.

Dato in Napoli addi 26 novembre 1860.

VITTORIO EMANUELE

V. Pel Guardasigilli
F. S. VEGEZI.

G. B. CASSINIS.

Legge 26 Novembre 1860 N. 4450 che ordina pubblicarsi nelle Provincie dell' Emilia insieme col Codice di Commercio la Legge 29 Maggio 1857 sulla istituzione dei Tribunali di Commercio.

VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia e di Genova, ec. Principe di Piemonte ec.

Visto l'art. 5 della Legge 27 ottobre 1860, in quanto prescrive la pubblicazione ed attuazione delle varie Leggi necessarie all' uniforme esecuzione dei Codici nelle Provincie dell' Emilia; — Sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e di Giustizia ed Affari Ecclesiastici, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È pubblicata e sarà esecutoria, insieme al Codice di commercio, nelle Provincie dell' Emilia, la legge 29 maggio 1857 sull' istituzione dei Tribunali di Commercio.

2. Conseguentemente i Tribunali di commercio da istituirsi nelle dette Provincie saranno composti secondo le forme stabilite nel libro 4, tit. 4, del Codice di commercio; omissa solo ed intanto l' Ufficio del Consultore legale contemplato nell' articolo 663 del detto Codice.

3. Le spese dei Locali che occuperanno i Tribunali di commercio saranno a carico delle Provincie rispettive.

4. I Tribunali di Commercio attualmente esistenti continueranno ad esercitare le loro funzioni nei limiti della competenza stabilita dal Codice, e nell' attuale giurisdizione, finchè non siano stabiliti altri Tribunali a norma del Codice.

Ordiniamo ec.

Dato in Napoli addì 26 novembre 1860.

VITTORIO EMANUELE

V. Pel Guardasigilli
F. S. VEGRZZI.

G. B. CASSINIS.

Legge 26 Novembre 1860 N° 4451 che ordina la pubblicazione nell' Emilia della Legge 1854 e relativo Regolamento, sopra li agenti di cambio e sensali.

VITTORIO EMANUELE II.

*Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,
Duca di Savoia e di Genova, ec. Principe di Piemonte ec.*

Visto l'articolo 5 della Legge 27 ottobre 1860 in quanto prescrive la pubblicazione ed attuazione delle Leggi correlative e necessarie all' uniforme e compiuta esecuzione dei Codici nelle Provincie dell' Emilia; — Sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono pubblicati e saranno esecutorii, insieme al Codice di commercio, nelle Provincie dell' Emilia, la Legge dell' 8 agosto 1854 sugli Agenti di cambio e Sensali, ed il Regolamento colla stessa data per l' esecuzione della medesima.

2. Fino a che le nuove tariffe contemplate nell' articolo 34 della Legge non siano state compilate, nulla è innovato alle disposizioni ed alle consuetudini in corso.

3. Fino a nuova disposizione nulla è ugualmente innovato per ciò che riguarda la tassa da pagarsi al Regio Erario, contemplata nell' articolo 34 della Legge; e gli Agenti di cambio e Sensali continueranno a corrispondere quella finora dovuta a norma delle disposizioni vigenti.

Ordiniamo ec.

Dato a Napoli addì 26 novembre 1860.

VITTORIO EMANUELE

V. Pel Guardasigilli
F. S. VEGEZZI.

G. B. CASSINIS.

Legge 26 Novembre 1860 N. 4452 che detta diverse disposizioni transitorie in relazione alla attuazione nell' Emilia del Codice di Procedura civile.

VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia e di Genova, ec. Principe di Piemonte ec.

Visto l'articolo 4 della Legge 27 ottobre 1860; — Volendo Noi provvedere all'attuazione del Codice di procedura civile nell' Emilia, mantenendovi ancora in vigore quelle parti della legislazione ivi esistente in tali materie che abbiamo riconosciute opportune nel presente periodo di transizione; — Sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e di Giustizia ed Affari Ecclesiastici, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 4. Le cause civili che, all'epoca nella quale entrerà in osservanza il Codice di procedura civile, si troveranno introdotte in primo o secondo grado di giurisdizione avanti a Giudicenze, Preture od Uffizj di conciliazione, a Tribunali di prima istanza o Tribunali civili, a Tribunali d'appello o Corti Regie, saranno portate, nello stato in cui si trovano, rispettivamente davanti ai Giudici di Mandamento, ai Tribunali di Circondario, ed alle Corti di appello alla cui cognizione appartengono secondo le regole di competenza stabilite dal Codice. — Tutte le cause però che all'epoca suddetta si troveranno introdotte avanti i Tribunali di prima istanza, od ai Tribunali civili, e che, a termini delle disposizioni del Codice, sarebbero in primo grado di competenza dei Giudici di Mandamento, saranno proseguite davanti ai Tribunali di Circondario sino a sentenza definitiva

2. Le cause che, a norma del precedente articolo, fossero demandate ad una diversa giurisdizione, verranno portate innanzi all' Autorità giudiziaria competente per mezzo di atto di citazione a cura della parte più diligente, ed i termini giuridici in corso saranno sospesi per giorni 30 a far tempo dall'epoca in cui entrerà in osservanza il Codice.

3. L'istruttoria delle cause già iniziate prima dell'attuazione del nuovo Codice di procedura sarà continuata in conformità del medesimo: però gli atti ed incumbenti già cominciati secondo le forme anteriormente prescritte, potranno compiersi secondo le forme stesse.

4. Le esecuzioni delle sentenze e degli atti di Notaio già intraprese avanti l'attivazione del Codice si proseguono e compiono col metodo stabilito dalle Leggi, sotto l'impero delle quali furono cominciate.

5. Rispetto al pignoramento dei mobili e degli stabili, l'esecuzione si intende intrapresa, se il pignoramento sia stato fatto prima del Codice, e riguardo al sequestro, quando prima di detta epoca sia stata fatta la domanda di esso al sequestrato, e la denuncia della domanda di conferma al sequestratario. — Quanto ai giudizi di graduazione o contributo, si osserveranno le disposizioni del Codice, salvochè innanzi all'attuazione di esso sia intervenuto il progetto di graduazione.

6. L'appellabilità delle sentenze sarà regolata dalla Legge vigente al tempo in cui vennero profferite.

7. Gli appelli delle sentenze profferite avanti l'attuazione del Codice di procedura saranno introdotti e proseguiti nelle forme stabilite dal Codice stesso. — I termini per introdurre le appellazioni, i quali avranno incominciato a decorrere prima dell'osservanza del Codice, saranno regolati dalle Leggi anteriori. — Nei casi però in cui siano concessi termini maggiori dal Codice, sarà il medesimo applicabile; salvo che i termini prima stabiliti fossero già scaduti.

8. Il disposto dall'articolo precedente dovrà pure applicarsi ai termini per le opposizioni alle sentenze contumaciali.

9. I giudizi che al 1.º gennaio 1861 si troveranno pendenti presso i Tribunali Supremi di Cassazione, di Revisione, oppure di terzo grado per le Provincie dell'Emilia, saranno portati, nello stato in cui si trovano, avanti la Corte di Cassazione del Regno, allorchè in essi si tratti solo di questioni di sua cognizione: e negli altri casi, avanti la Corte d'appello del Distretto in cui è situato il Tribunale che ha pronunciato in

prima istanza. — Concorrendo questioni di cognizione della Cassazione, con altre demandate come sopra alla Corte d'appello, ne conoscerà esclusivamente la Corte di appello. — La Corte d'appello alla quale la istanza sarà recata dovrà giudicare per gli effetti propri di tali giudizi in sezione composta di sette Giudici, dei quali nessuno sia concorso a proferire la sentenza impugnata. — Contro le sentenze pronunciate in tali giudizi dalle Corti d'appello non si farà luogo a ricorso per la cassazione.

40. Le sentenze pronunciate prima dell'attuazione del Codice, contro le quali sarebbe dalle Leggi ora vigenti ammesso il ricorso ai Tribunali menzionati nell'articolo precedente, potranno essere impugnate o in terza istanza, o pei motivi di cassazione, restituzione in intero, o con qualunque altro rimedio ordinario o straordinario da quelle Leggi autorizzato. — Alle istanze dirette ad impugnare le dette sentenze si applicheranno le norme di competenza stabilite nell'articolo precedente.

41. I provvedimenti che, secondo le procedure vigenti nelle Provincie suddette, avrebbero dovuto emanare da alcuno dei Supremi Tribunali che ivi rimangono soppressi, sopra oggetti dipendenti dalle sentenze dai medesimi proferite, saranno di competenza della Corte d'appello del Distretto in cui era stabilito il Tribunale che pronunciò la sentenza. — La domanda sarà fatta dalle parti interessate con atto di citazione, e verrà spedita nella via sommaria.

42. Tuttavolta che il Codice di procedura civile si riferisca in modo espresso od implicito al Codice civile del Regno, si osserveranno nelle Provincie Modenesi e Parmensi le disposizioni del rispettivo Codice civile mantenuto in vigore. — Qualora le disposizioni richiamate si trovassero inserite nei Codici di procedura civile delle dette Provincie, si osserveranno in tal parte i medesimi Codici.

43. Nei casi in cui i Codici civili che rimangono in vigore si riferiscono in modo espresso od implicito al Codice di procedura civile, si osserveranno le corrispondenti disposizioni del nuovo Codice; ed ove esse mancassero, si avranno come ancora vigenti quelle contenute negli attuali Codici di procedura civile, e nelle Leggi e Regolamenti relativi.

44. Si intenderanno senza effetto quelle ordinazioni del Codice di procedura civile da attuarsi, le quali sieno contrarie ad alcuna delle disposizioni del Codice civile di Modena e di Parma.

15. Ogni volta che il Codice di procedura civile si riporta al Codice civile nelle materie relative al sistema ipotecario, si osserveranno nelle Provincie Romane le corrispondenti disposizioni del Regolamento legislativo e giudiziario del 10 novembre 1834.

16. Tutti gli atti di volontaria giurisdizione pei quali, secondo le Leggi Parmensi e Modenesi, sono competenti i Pretori, i Giudicenti o i Giudici conciliatori, saranno devoluti ai Giudici di Mandamento.

17. La perenzione d'istanza non per anco incorsa o dichiarata al tempo in cui entrerà in osservanza il Codice, sarà regolata dalle disposizioni del Codice stesso, in modo però che essa non abbia mai luogo prima che siano trascorsi tre mesi dall'attuazione anzidetta, senza che siasi fatto alcun atto pei giudizj davanti ai Pretori, e sei mesi pei giudizj davanti ai Magistrati superiori.

18. Nei giudizj d'appello contro sentenze proferite prima dell'attuazione del Codice, si osserveranno, quanto all'ammissibilità di nuove prove, le disposizioni delle Leggi anteriori.

19. Nelle Provincie Romane l'atto di comando di cui all'articolo 785 del Codice, siccome correlativo all'atto di pignoramento menzionato nel § 216 del Regolamento legislativo e giudiziario del 10 novembre 1834, sarà trascritto, a mente del medesimo paragrafo, nei registri ipotecarj.

20. Nelle Provincie Modenesi la copia delle sentenze che abbiano cessato di essere esecutorie, e gli atti contrattuali stipulati anteriormente al 1.º gennajo 1861, potranno essere rivestiti della forma esecutiva, a norma del Codice, mediante l'autorizzazione prescritta nell'articolo 684, alinea 2, da concedersi dalla Magistratura surrogata a quella che le ha proferite, se si tratterà di sentenza; e se si tratterà di atti notariali, dal Presidente del Tribunale di Circondario, nel cui Distretto furono ricevuti.

21. Gli affari pei quali vennero sospesi i diritti fiscali, o che sono pendenti presso la Consulta gratuita degl'indigenti od altro Ufficio consimile, s'intenderanno senz'altro ammessi al beneficio dei poveri a termini delle nuove Leggi.

22. Dove gli atti della lite debbono, per il disposto delle Leggi attuali, rimanere depositati presso la Cancelleria dell'Autorità giudiziaria avanti la quale essa è pendente, il Segretario del Tribunale presso cui esisteranno, su richiesta di una delle parti interessate, trasmetterà gli atti stessi alla Segreteria di quello al quale essa intenderà di portare la

causa. — Tali atti serviranno all' ulteriore spedizione del giudizio in quella forma che si osserva avanti il Tribunale primitivo.

23. Dove le Leggi di procedura ora vigenti permettono che le copie delle sentenze per le notificazioni sieno fatte anche dagli uscieri e patrocinanti, nulla è in tal parte innovato alle dette Leggi.

24. Nelle Provincie Romane le innovazioni ipotecarie prescritte dalle Leggi per quei luoghi che, in forza della nuova circoscrizione, rimangono separati dagli Uffizj dell' iscrizione primitiva, saranno fatte nell' Ufficio nuovo. — Per i trasporti d' Ufficio, i Conservatori si trasmettono rispettivamente la copia delle iscrizioni da rinnovarsi almeno un mese prima della scadenza. — I certificati ipotecarj dovranno all' uopo essere estratti in ciascun ufizio; ma potranno essere richiesti sullo stesso foglio, senza che i Conservatori possano percipere più di una tassa.

Ordiniamo ecc.

Dato in Napoli li 26 Novembre 1860.

VITTORIO EMANUELE

V. Pel Guardasigilli
F. S. VEZZI.

G. B. CASSINIS.

Legge 26 Novembre 1860 N. 4153 che detta diverse disposizioni transitorie per l'attuazione nelle Provincie dell'Emilia del Codice di Procedura penale.

VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia e di Genova, ec. Principe di Piemonte ec.

Visto l'articolo 5 della Legge 27 Ottobre 1860; — Nell'intendimento di dare i provvedimenti transitorj per l'attuazione del Codice di Procedura penale nelle Provincie dell'Emilia; — Sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 4. Le cause penali, che, a tempo nel quale entrerà in osservanza il Codice, si troveranno pendenti avanti ai Giudicenti o Pretori, a Tribunali di prima istanza o Tribunali correzionali, ed a Tribunali di Appello o Corti Regie, saranno portate, nello stato in cui si trovano, rispettivamente davanti ai Giudici di Mandamento, ai Tribunali di Circondario, ed alle Corti d'Appello o di Assisie, alla cui cognizione sono dal Codice deferite.

2. L'istruzione delle cause penali incominciate prima dell'attuazione del Codice sarà continuata e compiuta in conformità del medesimo. Le cause però nelle quali fosse incominciato il dibattimento saranno proseguite o compiute davanti i Tribunali dove sono pendenti nelle forme prescritte dalle Leggi anteriori.

3. I giudizj penali nei quali fosse stata fatta la pubblicazione del processo o la conclusione in causa, a termini delle Leggi ora vigenti,

saranno portati a dibattimento secondo le norme del Codice, previa intima-
zione di un Atto d'accusa agli imputati di crimini

4. L'appellabilità delle sentenze è regolata dalla Legge vigente al
tempo in cui furono proferite.

5. I termini per introdurre le appellazioni che avranno incominciato
a decorrere prima della osservanza del Codice, saranno regolati dalle
Leggi anteriori. — Nei casi però in cui sieno concessi termini maggiori
dal Codice, sarà il medesimo applicabile, salvochè i termini stabiliti fos-
sero già scaduti.

6. Gli appelli dalle sentenze proferite prima dell'attuazione del Co-
dice saranno introdotti e proseguiti nelle forme stabilite dal medesimo. —
Però gli appelli dalle sentenze dei Tribunali di prima istanza portanti
condanna a pena criminale verranno deferiti alla Corte d'Appello del
Distretto, e saranno giudicati dalla Sezione incaricata degli appelli cor-
rezionali.

7. I Giudizj che al 4.º Gennaio 1864 si troveranno pendenti presso
i Tribunali Supremi di Revisione o Cassazione per le Provincie del-
l'Emilia, saranno portati, nello stato in cui si trovano, avanti la Corte
di Cassazione, allorchè si tratti esclusivamente di motivi soggetti alla
sua cognizione, e negli altri casi, avanti la Corte d'Appello del Distretto
in cui risiedeva il Tribunale che ha pronunciata la sentenza. — Concor-
rendo motivi di cognizione della Cassazione con altri come sovra deferiti
alla Corte d'Appello, ne conoscerà esclusivamente la Corte d'Appello. —
La Corte d'Appello, alla quale il ricorso sarà recato, dovrà giudicare in
sezione composta di otto Giudici, dei quali nessuno sia concorso a pro-
ferire la sentenza impugnata. — Contro le sentenze pronunciate in tale
giudizio dalle Corti d'Appello non si farà luogo a ricorso per la Cassa-
zione.

8. Le sentenze pronunciate prima dell'osservanza del Codice, contro
le quali sarebbe dalle Leggi ora vigenti ammesso il ricorso ai Tribunali
menzionati nell'articolo precedente, potranno essere impugnate in tutti i
casi nei quali dalle leggi in allora vigenti era ammessa la revisione o la
cassazione. — Pei ricorsi presentati a tale uopo, si osserveranno le norme
di competenza stabilite nell'articolo precedente. Quanto ai termini, si ap-
plicheranno le norme stabilite nell'articolo 5.

9. In tutti i casi nei quali il Codice di Procedura Penale si riferisce

al Codice Civile, s'intenderanno richiamate le disposizioni del Codice Civile vigente in ciascuna Provincia.

10. Ogniqualvolta si prescrive nel Codice che un atto qualunque venga sottoscritto, se alcuno di coloro che dovrebbero firmarlo non sappia, non possa o non voglia sottoscrivere, nelle Provincie dove non è ammessa altra sottoscrizione, che la firma, basterà che se ne faccia espressa menzione nell'atto stesso.

11. Pei fatti commessi prima dell'attuazione del Codice, contro i quali, giusta le disposizioni del Codice stesso, non può esercitarsi l'azione penale senza querela della parte offesa, non si farà luogo a procedimento, se la querela non fu già portata, o non sopravvenga.

12. Tutti i testimoni chiamati a deporre nel pubblico dibattimento dovranno essere ammessi al giuramento, ancorchè già lo avessero prestato nel processo scritto.

Ordiniamo ecc.

Dato in Napoli il 26 novembre 1860.

VITTORIO EMANUELE

V. Pel Guardasigilli
F. S. VERGIZI.

G. B. CASSINIS.

Legge 26 Novembre 1860 N. 4160, contenente diverse disposizioni transitorie in relazione alla attuazione nell' Emilia della Legge sull' ordinamento giudiziario.

VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme,

Duca di Savoia e di Genova, ec. Principe di Piemonte ec.

Visto l' articolo 4 della Legge 27 Ottobre 1860; Nell' intendimento di dare i provvedimenti transitorj occorrenti all' attuazione della Legge sull' Ordinamento Giudiziario, mantenendo ancora in vigore quelle parti di legislazione ivi in tali materie esistenti che abbiamo riconosciute necessarie in questo periodo di transizione; — Sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici, abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le Sezioni di Corti di Appello che fossero destinate ad una sede separata da quella della Corte alla quale appartengono, per quanto riguarda l' esercizio delle attribuzioni menzionate nei capi VI e VII del titolo 2 della Legge sull' Ordinamento Giudiziario, saranno considerate come Corti indipendenti. — Il Presidente ed il Procuratore Generale eserciteranno però esclusivamente le facoltà loro demandate negli articoli 41

alin. 52, 94 e 95 della Legge succitata, come pure quelle di presiedere ed intervenire personalmente alle riunioni, ed ogni altra relativa alla disciplina, la quale potrà anche essere esercitata, per loro delegazione, rispettivamente dal Presidente di Sezione, e dal Primo Sostituto Procuratore Generale presso la medesima. — Sarà applicabile anche alle dette Sezioni di Corti di Appello la disposizione dell'alea dell'art. 38 della Legge medesima.

2. Nei casi in cui è prescritta la riunione di due Sezioni delle Corti d'Appello, per le Corti composte di più Sezioni con separata sede, finchè non siasi altrimenti provveduto, si riterranno adempite le prescrizioni di Legge, ogni volta che si riuniscano undici Membri della stessa Sezione. — Ove poi fosse necessario, il primo Presidente potrà delegare uno o più Membri d'altra Sezione a compiere il detto numero.

3. Ove la lista annuale dei Giurati non possa raggiungere il numero d'individui indicato dalla Legge sull'Ordinamento Giudiziario, tutti quelli che sono compresi nella lista saranno egualmente tenuti a prestare il loro servizio come Giurati, con che il loro numero non sia mai inferiore a cento se si tratterà di Giurati ordinarj, ed a venti se di supplenti.

4. Nel primo riordinamento dei Tribunali dell'Emilia, la precedenza per la distribuzione degli stipendj sarà regolata sui titoli di grado e di anzianità che a ciascun Funzionario competono nel corpo della Magistratura alla quale attualmente appartiene, e senza alcun riguardo alla sua destinazione. — La posizione dei Funzionarj dell'Ordine Giudiziario che da altre Provincie del Regno fossero destinati a funzioni giudiziarie dell'Emilia, verrà determinata in base dei titoli di ciascuno, e secondo il grado e la carriera rispettivi. La stessa disposizione sarà applicabile ai Funzionarj delle Provincie contemplate nel presente Decreto che, venissero destinati ad altre Provincie del Regno. — Le norme relative all'applicazione degli articoli 232 e 233 della Legge sull'Ordinamento Giudiziario verranno ulteriormente determinate, ed indipendentemente dalla data delle nomine fatte nel frattempo.

5. Ai Funzionarj ed Impiegati dell'Ordine Giudiziario dell'Emilia che, per effetto del nuovo ordinamento ed in occasione della prima attuazione di esso, fossero traslocati dall'attuale residenza senza alcun aumento di grado o di stipendio, sarà corrisposta un'indennità non maggiore del quinto dello stipendio attualmente goduto

6. In quanto concerne le funzioni richieste per essere nominati a cariche ed uffizj istituiti col nuovo ordinamento, si terrà conto di quelle corrispondenti sostenute nell'ordinamento anteriore.

7. Gli avvocati ammessi ad esercitare le loro funzioni presso i supremi Tribunali di Cassazione e Revisione dell' Emilia s'intenderanno autorizzati, a mente dell' art. 2 del Decreto 12 Marzo 1860 del Governatore dell' Emilia, ad esercitare il loro ministero presso la suprema Corte di Cassazione del Regno.

8. Nelle Provincie dove è permesso l' esercizio simultaneo delle professioni di Avvocato e di Procuratore, o non è ammessa distinzione nell' esercizio delle funzioni rispettive, è concesso il termine di un anno per fare la scelta fra l' esercizio dell' una o dell' altra professione.

9. Gli attuali Segretarj e Commessi Segretarj delle R. Procure, ed i Cancellieri, Vice-Cancellieri, e Cancellieri aggiunti laureati in Legge che, a termini delle Leggi vigenti, erano ammessi a progredire nella Magistratura, non ostante che all' epoca del nuovo ordinamento sieno nominati ad un impiego di Segreteria, conserveranno i diritti di carriera che loro competono, e potranno essere nominati a funzioni giudiziarie, a norma della Legge nuova, anche prima di avere l' esercizio stabilito dalla medesima.

10. Il disposto del penultimo alinea dell' art. 235 della Legge è applicabile a tutti coloro che con qualunque titolo sono attualmente addetti agli uffizj Giudiziarj ed alle R. Procure dell' Emilia, onde compiere il tirocinio per aspirare alla Magistratura.

11. Gli Uscieri, Cursori o Nunzj in attuale servizio presso le Corti, i Tribunali e le Preture o Giudicenze, potranno essere provvisoriamente incaricati delle funzioni d' Usciere — Essi però non potranno essere confermati, se entro sei mesi dall' osservanza della nuova Legge non avranno subito l' esame prescritto dai Regolamenti: salvo sempre l' obbligo della cauzione; a meno che non ne vengano nel Decreto di conferma dispensati.

12. Gli Impiegati di Cancelleria saranno reputati idonei per essere nominati Uscieri senza obbligo d' esame.

13. Tutti i Presidenti ed i Giudici dei Tribunali di prima istanza o Tribunali civili e correzionali, i Membri delle Procure Regie o Fiscali addetti ai medesimi, i Giudicenti o Pretori, i Difensori d' ufficio, gli Impiegati di Cancelleria e gli Uscieri o Cursori applicati a ciascuno degli enun-

ciati giudizi, finchè non sieno effettivamente surrogati, continueranno ad esercitare rispettivamente le funzioni di Presidente e Giudice di Tribunale di Circondario, di Ministero Pubblico al medesimo addetto, di Giudice di Mandamento, di Avvocato dei Poveri, di Segretario, Sotto-Segretario ed Usciere, a forma e colle attribuzioni determinate dalle Leggi nuove, ed entro i limiti della circoscrizione dalle medesime stabilita. — I Membri della Magistratura che già prestarono giuramento in altre funzioni, e che ricevessero una diversa qualità o destinazione, dovranno assumere immediatamente l'esercizio della nuova carica secondo le istruzioni che verranno loro impartite dal Ministro della Giustizia.

44. In quelle fra le Provincie dell'Emilia nelle quali le spese menzionate nell'art. 228 della Legge, per le disposizioni o consuetudini vigenti, sono a carico delle Provincie, nulla rimane per ora a quel riguardo innovato.

45. I Segretarij e Commessi Segretarij delle Regie Procure nelle Provincie Parmensi, ed i Cancellieri, Vice-Cancellieri e Cancellieri Aggiunti delle altre Provincie che, per effetto del nuovo ordinamento, rimanessero fuori di pianta, conserveranno provvisoriamente il loro stipendio, e potranno essere applicati, anche in eccedenza del numero stabilito, ai diversi Uffizj Giudiziarj, o ad altro Amministrativo o Governativo, con quelle incombenze che loro verranno assegnate.

46. Rimane esteso, ed applicabile anche in futuro agl'Impiegati di Cancelleria che non fossero nominati ad alcun Ufficio istituito col nuovo ordinamento, il disposto dell'art. 237 della Legge. — Essi conserveranno pure temporariamente il loro stipendio e la qualità d'Impiegati governativi, e potranno essere applicati come scrivani alle Segreterie delle Corti, dei Tribunali e delle Giudicature o di altri Uffizj. — Ove vengano applicati a Segreterie di Corte, di Tribunale o di Giudicatura, tale stipendio verrà loro corrisposto o direttamente dal Governo o dal Segretario secondo le disposizioni che verranno in seguito impartite dal Ministro della Giustizia, e prelevato sui diritti di copia e fino alla concorrenza dei medesimi, detratte però prima le spese d'ufficio.

47. Tutti i Funzionarj ed Impiegati dell'Ordine Giudiziario dell'Emilia, e gl'inservienti addetti al medesimo, che, in forza del nuovo ordinamento, rimanessero senza collocamento, e pei quali non fossero applicate le di-

sposizioni degli articoli precedenti, potranno essere ammessi alla pensione
pei servizi anteriormente resi, purchè questi non abbiano una durata
minore di anni 40. — Il conferimento di un pubblico impiego farà ces-
sare di pien diritto la pensione che già fosse stata concessa.

Ordiniamo ecc.

Dato a Napoli il 26 Novembre 1860.

VITTORIO EMANUELE

V. Pel Guardasigilli
F. S. VEGEZZI.

G. B. CASSINIS.

Legge 4 Dicembre 1860 N. 4461 che determina la circoscrizione territoriale giudiziaria nell' Emilia, in relazione all' ordinata attuazione della Legge sull' ordinamento giudiziario.

VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna di Cipro, e di Gerusalemme,

Duca di Savoia e di Genova, ec. Principe di Piemonte ec.

Visto l' art. 5 della Legge 27 ottobre 1860; — Visto l' art. 4 del Decreto 12 marzo 1860 del Governo dell' Emilia; — Nell' intendimento di provvedere, nel modo che il presente periodo di transizione esige, all' attuazione della Legge sull' ordinamento giudiziario nell' Emilia, e segnatamente alla circoscrizione territoriale giudiziaria, coordinandola colle Province finitime, e con la circoscrizione amministrativa in quanto questa è connessa con quella; — Sulla proposta del nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici, abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico. La circoscrizione territoriale e la sede delle Corti di Appello, delle Corti di Assisie, dei Tribunali di Circondario e delle Giudicature di Mandamento e di Polizia, nonchè la pianta del rispettivo loro Personale, sono per ora determinate nel modo che risulta dalle Tabele annesse al presente Decreto, e firmate d' ordine nostro dal Guardasigilli anzidetto.

Ordiniamo ec.

Palermo, il 4 dicembre 1860.

VITTORIO EMANUELE

V. Pel Guardasigilli
F. S. VEGEZZI.

G. B. CASSINIS.

Legge 4 Dicembre 1860 N. 4462 che ordina pubblicarsi nelle Provincie dell' Emilia diverse Leggi, Decreti, e Regolamenti del Regno in correlazione alla decretata attuazione in quella Provincia dei Codici, e della Legge sull' ordinamento giudiziario.

VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia e di Genova, ec. Principe di Piemonte ec.

Visto l'art. 5 della Legge 27 ottobre 1860 in quanto prescrive la pubblicazione ed attuazione delle Leggi correlative e necessarie all' uniforme e compiuta esecuzione dei Codici e della Legge sull' ordinamento giudiziario delle Provincie dell' Emilia; — Sulla proposizione del nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Sono pubblicati col presente Decreto, per essere posti in osservanza all'epoca dell'attuazione dei Codici di procedura civile e di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario nelle Provincie dell' Emilia, le Leggi, i Decreti e Regolamenti seguenti:

1. Il Real Decreto 15 aprile 1860, N. 4069 della Raccolta degli Atti del Governo, coll' annesso Regolamento per la Suprema Corte di Cassazione.

2. La tariffa dei diritti dovuti per gli atti occorrenti davanti il Magistrato di Cassazione, pubblicata con Reale Decreto del 26 aprile 1848, N. 709.

3. Il Reale Decreto 15 aprile 1860, N. 4067 della Raccolta degli Atti del Governo, coll' annesso Regolamento per l'esecuzione del Codice di procedura civile.

4. Le disposizioni contenute nei titoli I e IV e nella parte terza della tariffa della Legge 9 settembre 1854, N. 206 della Raccolta degli Atti del Governo, e relative alla tassa di emolumento giudiziario, colle modificazioni portate dalla Legge 16 febbraio 1850, N. 3255.

5. La Legge 19 marzo 1855, N. 676 della Raccolta degli atti del Governo, coll'annessa tariffa dei diritti in materia civile.

6. La Legge 17 aprile 1859, N. 3368 degli Atti del Governo, relativa all'esercizio della professione di Procuratore.

7. Il Reale Decreto 14 settembre 1860, N. 3611 degli Atti del Governo, coll'annesso Regolamento per l'esecuzione della Legge sull'esercizio della professione di Procuratore.

8. Il Reale Decreto 15 aprile 1859, N. 4063 della Raccolta degli Atti del Governo, coll'annesso Regolamento per l'esecuzione del Codice di Procedura penale.

9. La tariffa criminale pubblicata con Reale Decreto del 26 aprile 1848, N. 708.

10. La Legge 17 dicembre 1854, N. 332 degli Atti del Governo portante alcune modificazioni alla tariffa criminale.

11. Le Regie Lettere Patenti in data del 20 novembre 1847, N. 646, relative al beneficio dei poveri pel patrocinio gratuito.

12. Altre Regie Lettere Patenti colla stessa data, al N. 647, relative all'istituzione del beneficio dei poveri.

13. Il R. Decreto 2 Gennaio 1856, N. 1290 della Raccolta degli Atti del Governo, relativo all'ammissione ed esercizio delle funzioni di Usciere.

14. La Legge 26 giugno 1856, N. 4703 della Raccolta degli atti del Governo, che regola la riscossione ed erogazione dei proventi di Segreteria.

15. Il Reale Decreto 18 luglio 1856, N. 4738 degli atti del Governo, per l'esecuzione della Legge sui proventi delle Segreterie, salve quelle ulteriori modificazioni che vi verranno introdotte.

16. La Legge 20 novembre 1859, N. 3782 degli Atti del Governo, sugli stipendj dei Funzionari dell'Ordine Giudiziario.

17. Il Reale Decreto 4 giugno 1860, N. 4102 degli Atti del Governo, relativo al cerimoniale da seguirsi nelle Corti d'Assisie.

18. Il Regio Decreto 24 giugno 1860, N. 4129 degli Atti del Governo, relativo alle ferie delle Corti e dei Tribunali.

Art. 2. Per tutti gli atti di procedura, tanto volontaria che contenziosa, i quali, dopo l'osservanza di questa Legge, dovranno compiersi a termini dei Codici, delle Leggi o di altre disposizioni che rimangono in vigore, restano ferme le tasse stabilite dalle tariffe relative.

Art. 3. Coerentemente al disposto del Reale Decreto 7 ottobre 1859 il montare della mallevadoria da prestarsi, a termini della Legge 17 aprile 1859, per l'esercizio della professione di Procuratore, rimane determinato come segue:

Per la Corte d' Appello di Bologna L.	45,000
Per la Corte d' Appello di Parma »	10,000
Pel Tribunale di Bologna »	8,000
Pei Tribunali di Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Reggio e Ravenna »	5,000
Per tutti gli altri »	2,000

Art. 4. In applicazione della disposizione della Legge 27 giugno 1860, il termine fissato dall'art. 66 della Legge ai Procuratori esercenti per prestare la mallevoria, è prorogato al 4.º gennaio 1863.

Art. 5. Nelle Sezioni di Corti d' Appello aventi separata sede dalla Corte cui appartengono, il primo Sostituto Segretario incaricato della Segreteria è investito per intero dei diritti di copia, col carico di far fronte agli stipendj degli Scrivani ed alle spese di cancelleria, giusta lo art. 4 della Legge 20 novembre 1859, sugli stipendj.

Art. 6. Ogni Legge, Decreto, Regolamento o Disposizione contraria ai provvedimenti sovra enunciati rimane abrogata.


Ordiniamo ec.

Dato a Palermo il 4 dicembre 1860.

VITTORIO EMANUELE

V. Pel Guardasigilli
F. S. VEGEZZI.

G. B. CASSINIS.



Decreto che pone in disponibilità diversi impiegati delle Delegazioni di Rieti e di Perugia.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto N.° 197 col quale furono sopresse le anteriori Provincie di Perugia, Rieti e di Spoleto.

DECRETA

Art. Unico. Sono posti in disponibilità all' intero loro stipendio i Signori *Latini Francesco Maria* già Segretario Generale della Delegazione di Rieti collo stipendio annuo di Sc. 420.

1216

Pèrotti Domenico già Segretario Capo Contabile nella
Delegazione di Rieti collo stipendio annuo di Sc. 300.

Bombardi Spiridione già impiegato nella Contabilità
della Delegazione di Perugia collo stipendio annuo di Sc. 180.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella
Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato
Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno
20 Dicembre 1860,

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che accorda la giubilazione all' Archivista della Delegazione di Perugia.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto N.º 197, col quale furono soppresse le anteriori Province di Perugia, Spoleto e Rieti.

DECRETA

Art. Unico. Col 1.º Gennajo 1861, è accordata la pensione di ritiro coll'intero suo Soldo attuale di Sc. 144, al Sig. *Michele Tassi* archivista fino dal 1819, impiegato nella Delegazione di Perugia.

1218

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 20 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che stabilisce il Bilancio dell' Amministrazione dell' Umbria per l' anno 1861.



**IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA**

Considerando che a procedere ordinatamente è indispensabile al Governo di conoscere le proprie rendite, e come regolare su di esse le proprie spese :

Considerando che sarebbe troppo ritardato un Bilancio per l' Umbria se si lasciasse da compiere al Parlamento non ancora convocato, mentre è imminente il principio della gestione del nuovo anno :

D E C R E T A

Art. 1. Il Bilancio attivo della Provincia dell' Umbria per l' anno 1861 è approvato nella complessiva somma di L. it. 8,959,642 22

Rendite ordinarie . . L. 8,403,782 22

Rendite straordinarie . » 555,860 00

L. 8.959,642 22

Art. 2. Il Bilancio passivo è approvato nella complessiva somma di	L. it.	5,348.199 18
Spese ordinarie	L.	4,485,082 78
Spese straordinarie	»	863,116 40
		<hr/>
	L.	5,348,199 18

Art. 3. Unitamente al presente Decreto, le Tabelle relative saranno depositate in questo pubblico Archivio, a norma di Legge.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella raccolta degli Atti ufficiali di questo Regio Commissariato generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 20 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

(Seguono le tabelle dimostrative dei diversi titoli costituenti il bilancio sia attivo, che passivo).

BILANCIO ATTIVO

dell' Esercizio 1861

PER LA PROVINCIA DELL'UMBRIA






TABELLE ANNESSE AL DECRETO DEL 20 DICEMBRE 1860 N. 221.

TABELLA I.^a

BILANCIO ATTIVO DELL'ESERCIZIO 1861 PER LA PROVINCIA DELL'UMBRIA.

ESTRA- zioni	CATEGORIE DI PROVENTO		Proventi	
	N.º	DENOMINAZIONE	ORDINARI	STRAORDINARI
		TITOLO PRIMO		
		PROVENTI ORDINARI		
		Imposte		
belle	1	Dogane L.	450,000	"
	2	Sali "	1,200,000	"
	3	Tabacchi "	1,300,000	"
		Imposte		
tributi e manio	4	Contribuzioni prediali o Dativa reale "	2,037,870	20
	5	Decimo sulla suddetta per ispeze militari (Decreto 29 Ottobre 1860 N. 84) "	203,787	02
	6	Contribuzione di un milione di Lire sopra i Comuni dell'Umbria, in luogo della sop- pressa tassa del Macinato (Decreto 26 No- vembre 1860 N. 145) "	1,000,000	"
	7	Centesimi di sovrimposta sulle contribu- zioni Dirette per le spese di riscossione "	100,874	57
	8	Diritti d'insinuazione "	500,000	"
	9	Diritti di emolumento "	75,000	"
	10	Diritti d'ipoteca "	50,000	"
	11	Diritti di successione "	250,000	"
	12	Carta bollata "	280,000	"
	13	Carta filigranata per le carte da giuoco e pei tarocchi "	4,500	"
	14	Tassa sul reddito dei Beni di mano-morta, posta in vigore nell'Umbria col Decreto 24 Ottobre 1860 N. 74 "	89,000	"
	15	Diritti per passaporti all'estero, visto dei medesimi, porto di armi, e permessi di carica "	30,000	"
	16	Multe e pene pecuniarie "	10,000	"
		<i>Da riportarsi L.</i>	7,581,031	79

Amministrazioni	CATEGORIE DI PROVENTO		Proventi	
	N.º	DENOMINAZIONE	ORDINARI	STR.
		<i>Riporto L.</i>	7.584.031	79
		Redditi diversi		
<i>Seguono le Contribuzioni e Demanio</i>	17	Redditi Demaniali »	75.000	»
	18	Libretti degli operai e delle persone di servizio »	1.000	»
	19	Depositi per le cause di revisione »	500	»
	20	Lotto »	311.220	»
		Rimborsi e proventi d'ordine		
	21	Ricuperamento delle spese di giustizia. »	5.320	»
		Redditi diversi		
Lavori pubblici	22	Telegrafi elettrici »	10.000	»
	23	Poste. »	200.000	»
		Imposte		
Industria e Commercio	24	Marchio »	1.000	»
		Imposte		
	25	Ritenuta e sovratassa sugli stipendi, e tassa sulle pensioni »	50.000	»
		Redditi diversi		
	26	Casuali »	1.000	»
		Rimborsi e proventi d'ordine		
Tesoro	27	Proventi delle Segreterie dei Corpi giudiziari e delle Giudicature di Mandamento »	50.000	»
	28	Concorso di Corpi morali in ispeze di stipendi ed altre simili, pagate sul Bilancio dell' Umbria. »	34.410	»
	29	Concorso della Provincia e del Comune di Visso nella spesa di arginatura e regolarizzazione del fiume Ussita, nella misura di $\frac{1}{3}$ della somma totale a carico dei detti cointeressati »	83.300	43
		<i>A riportarsi L.</i>	8.103.782	22

Amministrazioni	CATEGORIE DI PROVENTO		Proventi	
	N.°	DENOMINAZIONE	ORDINARI	STRAORDINARI
		<i>Riporto L.</i>	8,403,782 22	»
		TITOLO SECONDO		
		PROVENTI STRAORDINARI		
Contribuzioni e emanio	30	Tassa straordinaria del 2 per % sull'Estimo censuario urbano e rustico dei Beni spettanti alle Corporazioni religiose, Prebende, e Luoghi Pii, riferibilmente all'intero anno 1860, pagabile in due rate nel 1861 (<i>Decreti 9 e 27 Novembre 1860 N. 117 e 145</i>) »	»	500,000 »
	31	Rimborso per parte dei Comuni dell'Umbria delle somme ricevute a mutuo dal Regio Commissariato Generale, onde far fronte alle loro proprie spese »	»	55,860 »
Tesoro		TOTALI L.	8,403,782 22	555,860 »
		TOTALE GENERALE L.	8,959,642 22	

V.° Il Soprintendente delle Finanze
CARIGNANI.



BILANCIO PASSIVO

dell' Esercizio 1861

PER LA PROVINCIA DELL' UMBRIA






TABELLA II.^a

BILANCIO PASSIVO DELL'ESERCIZIO 1861 PER LA PROVINCIA DELL'UMBRIA.

CATEGORIE DI SPESA		Spese	
N.°	DENOMINAZIONE	ORDINARIE	STRAORDINARIE
CAPO PRIMO			
FINANZE			
—			
TITOLO PRIMO			
SPESE ORDINARIE			
Debito Vitalizio			
4	Debito vitalizio accertato L.	71,752	85
2	Debito vitalizio da accertarsi »	50,000	»
Annualità.			
malleverie, interessi di capitali			
3	Malleverie di contafili e funzionari pubblici . »	40,000	»
Stampe di generale servizio			
4	Stampa del bilancio, del conto amministrativo, e stampati di contabilità generale »	6,000	»
Soprintendenza delle Finanze			
5	Personale della Soprintendenza »	418,000	»
6	Spese d'ufficio »	9,000	»
7	Fitto di locali »	3,200	»
Servizio delle contribuzioni dirette			
8	Stipendi, competenze, e spese d'ufficio del personale superiore delle contribuzioni dirette . »	90,326	»
9	Spese di riscossione delle contribuzioni dirette (Personale) »	94,090	74
10	Spese di riscossione delle contribuzioni dirette (Materiale) »	6,000	»
Servizio dell'Insinuazione e del Demanio			
11	Stipendi, spese d'ufficio, e indennità di giro del personale »	24,310	40
A riportarsi L.		479.679	99

CATEGORIE DI SPESA		Spese	
N.º	DENOMINAZIONE	ORDINARIE	STRAORDINARIE
	<i>Riporto L.</i>	479,679 99	»
42	Aggio d'esazione ai Contabili demaniali, e provvigione agli spacciatori della carta bollata . . . »	46,000 »	»
43	Restituzione di diritti e rendite demaniali . . . »	2,000 »	»
44	Carta filigranata per il bollo, e per le carte da giuoco e pei tarocchi . . . »	10,000 »	»
45	Conservazione e manutenzione degli edifici demaniali . . . »	10,600 »	»
46	Spese di perizia, trasferte e retribuzioni in servizio delle proprietà demaniali . . . »	600 »	»
47	Contribuzioni sulle proprietà demaniali . . . »	28,000 »	»
48	Spese diverse in servizio dell'Insinuazione e del Demanio . . . »	6,000 »	»
	<i>Servizio del Lotto</i>		
49	Vincite . . . »	85,200 »	»
20	Aggio ai Ricevitori . . . »	21,000 »	»
21	Spese diverse . . . »	13,000 »	»
	<i>Servizio delle Dogane</i>		
22	Personale . . . »	85,054 88	»
23	Spese d'ufficio e di attività, lumi e fuoco, tanto pegli uffici che pei corpi di Guardia . . . »	11,600 »	»
24	Paghe ai Preposti . . . »	118,000 »	»
25	Fitto di locali . . . »	8,000 »	»
26	Restituzione di diritti . . . »	2,500 »	»
27	Piombamento colli (Materiale) . . . »	4,000 »	»
28	Contravvenzioni . . . »	4,200 »	»
29	Spese diverse . . . »	20,000 »	»
	<i>Servizio dei Sali e Tabacchi</i>		
30	Personale in attività . . . »	83,070 48	»
31	Personale in quiescenza . . . »	3,607 »	»
32	Spese d'ufficio, di attività, e trasporto fondi . . . »	4,000 »	»
33	Aggio agli Intendenti, e Dispensieri dei Sali e Tabacchi . . . »	10,400 »	»
34	Indennità ai Gabellotti sulla vendita del Sale . . . »	134,000 »	»
35	Fitto di locali . . . »	2,000 »	»
36	Riparazioni ordinarie agli Edifici governativi in servizio de' Sali e Tabacchi . . . »	4,064 »	»
37	Compra Sali . . . »	114,000 »	»
38	Compra Tabacchi . . . »	400,000 »	»
39	Nolo e trasporto Sali . . . »	300,000 »	»
	<i>A riportarsi L.</i>	2.004.576 35	»

CATEGORIE DI SPESA		Spese	
N.º	DENOMINAZIONE	ORDINARIE	STRAORDINARIE
	<i>Riporto L.</i>	2,004,576 35	»
40	Trasporto dei Tabacchi »	34,000 »	»
41	Contravvenzioni »	4,000 »	»
42	Provvista di carta e stampa della medesima . . . »	4,000 »	»
43	Spese diverse »	25,000 »	»
Servizio delle Tesorerie			
44	Tesoreria centrale e Tesorerie di Circondario . . »	27,000 »	»
45	Trasporto fondi, e spese varie »	2,000 »	»
46	Perdita sulla rifusione di monete calanti, e fuori di corso »	4,000 »	»
47	Assegnamenti di aspettativa »	20,000 »	»
48	Casuali »	10,000 »	»
TITOLO SECONDO			
SPESE STRAORDINARIE			
»			
49	Pensioni ai Sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> per causa di atti di libertà e di amor patrio »	»	14,400 »
50	Stipendi e competenze di due Ispettori straordi- nari dell'Insinuazione. »	»	7,000 »
54	Spesa di stampe e registri per l'impianto del- l'amministrazione demaniale »	»	10,000 »
52	Trasporti delle suddette stampe, e dei registri di primo impianto »	»	4,000 »
	L.	2,128,576 35	32,400 »
TOTALE DEL CAPO PRIMO		L.	2,160,976 35

CATEGORIE DI SPESA		Spese	
N.º	DENOMINAZIONE	ORDINARIE	STRAORD.
CAPO SECONDO			
GRAZIA E GIUSTIZIA ED AFFARI ECCLESIASTICI			
—			
TITOLO PRIMO			
SPESE ORDINARIE			
<i>Giudiziario</i>			
4	Corte di Appello — Sezione residente in Perugia (Personale) L.	404,500	»
2	Corte di Appello — Sezione residente in Perugia (Spese d'ufficio) »	6,000	»
3	Tribunali di Circondario (Personale) »	448,500	»
4	Tribunali di Circondario (Spese d'ufficio) »	42,300	»
5	Tribunale di Commercio in Fuligno (Personale) »	638	40
6	Giudicature (Personale) »	440,400	»
7	Spese di Giustizia criminale, indennità e spese di trasferta ai membri della Corte di Assisie ed ai Giurati, spese pei Giudizi d'interdizione, ed altre contemplate dagli Art. 25, a 404 della Legge sull'ordinamento giudiziario »	400,000	»
8	Statistica giudiziaria »	4,000	»
9	Riparazioni ordinarie e manutenzione dei locali ad uso del Giudiziario »	6,000	»
<i>Spese diverse e comuni</i>			
10	Spese dello stato civile »	500	»
11	Assegnamenti provvisori e di aspettativa »	8,000	»
12	Spese postali »	3,000	»
13	Stampa della raccolta delle leggi e degli atti Governativi »	6,000	»
14	Casuali »	5,000	»
TITOLO SECONDO			
SPESE STRAORDINARIE			
15	Spese pel primo stabilimento della Corte e del pubblico Ministero »	»	20.000
16	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione »	»	15.000
	L.	544,538 40	35.000
TOTALE DEL CAPO SECONDO		L.	576,538 40

CATEGORIE DI SPESA		Spese	
N.º	DENOMINAZIONE	ORDINARIE	STRAORDINARIE
CAPO TERZO			
ISTRUZIONE PUBBLICA			

TITOLO PRIMO			
SPESE ORDINARIE			
<i>Amministrazione degli Studi</i>			
1	Regi Provveditori degli studi (Personale) . . . L.	14,800	"
2	Regi Provveditori degli studi (Materiale) . . . "	5,830	"
3	Regi Ispettori degli studi (Personale) . . . "	7,640	"
4	Regi Ispettori degli studi (Materiale) . . . "	4,400	"
<i>Insegnamento classico secondario</i>			
5	Licci Regi (Personale) "	32,460	"
6	Licci Regi (Materiale) "	46,850	"
7	Sussidi ai Ginnasi "	63,000	"
<i>Insegnamento normale magistrale</i>			
8	Scuole normali Magistrali "	23,800	"
<i>Spese Comuni e diverse</i>			
9	Sussidi alle Biblioteche "	20,000	"
10	Corrispettivo annuo di beni stabili ceduti al Governo dal Municipio di Perugia, coll'obbligo in questo di erogare la somma ad oggetto d'Istruzione pubblica "	24,823	07
TITOLO SECONDO			
SPESE STRAORDINARIE			
1	Spese per impianto degli uffici dei Regi Provveditori "	"	2,480 "
2	Spese per impianto degli uffici dei Regi Ispettori. "	"	2,200 "
	L.	210,603	07
			4,680 "
	TOTALE DEL CAPO TERZO		
	L.	215,283	07

CATEGORIE DI SPESA		Spese	
N.°	DENOMINAZIONE	ORDINARIE	STRAORDINARIE
CAPO QUARTO			
INTERNO			
—			
TITOLO PRIMO			
SPESE ORDINARIE			
<i>Intendenza Generale dell' Umbria ed Intendenze di Circondario</i>			
1	Personale L.	442,060	»
2	Indennità di rappresentanza »	43,000	»
3	Spese d' ufficio »	25,000	»
4	Indennità di trasferte, e spese di cancelleria ai Commissari di Leva »	2,500	»
5	Riparazioni ordinarie degli Edifici Governativi in servizio delle Intendenze, e fitto dei locali condotti in locazione pel servizio medesimo . . . »	7,000	»
6	Spese diverse »	40,000	»
Opere Pie			
7	Assegno per sussidi a stabilimenti di pubblica beneficenza »	40,000	»
Carceri di Pena			
8	Personale »	25,660	»
9	Spese d' ufficio »	440	»
10	Spese di mantenimento dei forzati »	150,920	»
11	Opere di miglioramento »	7,000	»
12	Spese diverse »	4,400	»
Carceri Giudiziarie			
13	Personale »	48,890	»
14	Spese di mantenimento »	79,863	»
15	Trasporto di detenuti e condannati »	49,940	»
16	Fitto di locali »	4,000	»
17	Riparazioni ordinarie »	40,640	»
<i>A riportarsi L.</i>		555,313	»

CATEGORIE DI SPESA	Spese	
	ORDINARIE	STRAORDINARIE
<i>Riporto I.</i>	555,313 »	»
<i>Sicurezza Pubblica</i>		
servizio segreto (somma in aumento di quella stanziata nel Bilancio Generale del Ministero dell'Interno, quindi a disposizione del Ministero medesimo) »	50,000 »	»
carabinieri reali (gratificazioni e compensi) . . . »	2,300 »	»
ufficiali di pubblica sicurezza (Personale) . . . »	82,200 »	»
ufficiali di pubblica sicurezza (Spese d'ufficio) . . »	15,000 »	»
Guardie di pubblica Sicurezza (Personale) . . . »	58,820 »	»
affitto di locali e minute riparazioni »	5,000 »	»
spese di Casermaggio e diverse »	10,000 »	»
<i>Servizi diversi</i>		
indennità di via e trasporto d'indigenti »	8,500 »	»
conservazione di monumenti antichi »	2,000 »	»
pubbliche e solenni funzioni, e feste nazionali. . »	2,000 »	»
ricompense per azioni generose »	1,500 »	»
Guardia Nazionale (spese ordinarie di armamento) »	2,000 »	»
<i>Spese comuni a tutti i rami</i>		
spese di stampa »	5,000 »	»
assegnamenti di aspettativa »	16,000 »	»
casuali »	4,000 »	»
TITOLO SECONDO		
SPESE STRAORDINARIE		
assegno da erogarsi in sussidi ad emigrati, specialmente Viterbesi »	»	30,000 »
spese d'organizzazione, corredo, ed armamento della Guardia Nazionale mobilitata. »	»	50,000 »
acquisto di Dieci mila fucili per le Guardie Nazionali »	»	310,000 »
<i>A riportarsi I.</i>	819.633 »	390,000 »

CATEGORIE DI SPESA		Spese	
N.º	DENOMINAZIONE	ORDINARIE	STRAORDI
	<i>Riporto L.</i>	819.633	390.000
36	Somma riservata sull'importare della Tassa straordinaria del 2 per % sui beni Ecclesiastici, da essere erogata come appresso, e cioè <i>(a)</i> In sussidio ad asili d'infanzia, ripartibile fra quei Comuni che dimostrino di essere pronti ad attivare tali benefici istituti L. 50,000 <i>(b)</i> In sussidi che abbian titolo d'incoraggiamento al lavoro, e di somministrazioni di mezzi necessari al medesimo . . . » 25,000 <i>(c)</i> In sussidi caritatevoli a famiglie bisognose di operai. » 25,000 L. 100,000	"	100.000
37	Rata 1861 del sussidio assegnato alla Commissione artistica ed al Municipio di Asisi, all'effetto di provvedere che le antiche pitture esistenti nei pubblici Edifici di quella città siano o restaurate o levate dai muri, trasportandole in tela secondochè occorra per la loro conservazione. . . »	"	2,000
38	Quota 1861 dell'assegno fissato dal cessato Governo pel ristauo dell'antico Palazzo pubblico di Perugia. »	"	3.300
39	Sussidio al Comune di Perugia, già disposto dal cessato Governo, per essere erogato nel ristauo del finestrone a Mosaico della Chiesa di S. Domenico »	"	3,721
40	Quota 1861 dell'assegno stabilito dal cessato Governo pel ristauo dell'Arco di Augusto in Perugia »	"	5.320
41	Fondo per ristauri straordinari da giudicarsi necessari ai Monumenti dell'Umbria dalla Commissione artistica istituita col Decreto 29 Settembre 1860 N. 33. »	"	3.000
	L.	819.633	507.241
	TOTALE DEL CAPO QUARTO L.	1.326.877	»

CATEGORIE DI SPESA		Spese	
N.°	DENOMINAZIONE	ORDINARIE	STRAORDINARIE
CAPO QUINTO			
LAVORI PUBBLICI			
—			
TITOLO PRIMO			
SPESE ORDINARIE			
CATEGORIA COMUNE AI DIVERSI SERVIZI			
<i>Aspettative</i>			
1	Assegnamenti di aspettativa e provvisori . . . L.	4,915 20	"
LAVORI PUBBLICI			
<i>Real Corpo del Genio Civile</i>			
2	Personale "	27,478 88	"
3	Spese diverse "	47,900 "	"
4	Fitto di locali ad uso di ufficio e di magazzino. "	359 60	"
<i>Acque, Ponti e Strade</i>			
5	Spese di annua manutenzione "	64,000 "	"
6	Spese di miglioramento (Via Flaminia) "	165,000 "	"
7	Spese di miglioramento (Via Lauretana) "	8,000 "	"
8	Spese di miglioramento (Via Cortonese) "	600 "	"
9	Concorso dello stato in lavori stradali ed idraulici. "	1,600 "	"
10	Lavori idraulici speciali di riparazione ed arginature, la di cui spesa è in parte rimborsabile. "	122,653 83	"
11	Casuali per lavori pubblici ordinari "	5,000 "	"
<i>Telegrafi elettro-magnetici</i>			
12	Personale "	39,232 48	"
13	Materiale "	13,000 "	"
14	Spese di manutenzione "	27,100 "	"
15	Rimborsi e spese diverse "	44,000 "	"
<i>A riportarsi L.</i>		504,839 99	"


CATEGORIE DI SPESA		Spese	
N.°	DENOMINAZIONE	ORDINARIE	STRAORDINARIE
	<i>Riporto L.</i>	37,336 64	»
	TITOLO SECONDO		
	SPESE STRAORDINARIE		
6	Spese di compilazione e pubblicazione di rapporti statistici, a cura del R. Commissariato Generale dell' Umbria. »	»	12,000 »
	L	37,336 64	12,000 »
	TOTALE DEL CAPO SESTO . . . L.	49,336 64	

RIEPILOGO DEL BILANCIO PASSIVO



Capi	RAMI DI SERVIZIO	SPESE		
		<i>Ordinarie</i>	<i>Straordinarie</i>	<i>Totali</i>
I	Finanze L.	2,128,576 35	32,400 »	2,160,976 35
II.	Grazia e Giustizia . . »	541,538 40	35,000 »	576,538 40
III.	Istruzione pubblica . . »	210,603 07	4,680 »	215,283 07
IV.	Interno »	819,633 »	507,244 »	1,326,877 »
V.	Lavori pubblici »	747,395 32	271,792 40	1,019,187 72
VI.	Agricoltura, Industria e Commercio »	37,336 64	42,000 »	49,336 64
	TOTALI . . L.	4,485,082 78	863,446 40	5,348,499 18

V.° *Il Soprintendente delle Finanze*
CARIGNANI.



Decreto che ordina dei lavori di miglioramento nella Strada Provinciale Assisiana, ed assegna all' uopo un sussidio di L. 40,000.



**IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA**

Visto il Decreto di questo Regio Commissariato Generale in data 5 prossimo passato Novembre;

Visto il Decreto 11 Dicembre corrente:

Considerando che il promuovere ed il sovvenire le opere di pubblica utilità prepara lo svolgimento della nazionale ricchezza, e provvede agli operaj di lavoro:

Considerando come segnatamente in Assisi le sopresse corporazioni religiose alimentassero nell'ozio considerevole numero di accattoni:

Considerando che col sostituire alla mal consigliata ed improduttiva elemosina il frutto dell'onorato lavoro, si ottiene che prosperi ed arricchisca il Paese, e che le classi povere avvantaggino di stato, acquistando quella miglior coscienza di se medesimo, che è fondamento delle virtù cittadine:

Considerando che nella Via Provinciale Assisana, e massime sul tratto verso Fuligno, si trovano eccessive pendenze che importa di correggere a rendere il piano stradale più agevole e sicuro:

Considerando che il Comune di Assisi ha assunto l'obbligo di compiere siffatto lavoro a proprio carico, ma che ora è sprovvisto dei mezzi necessarj a porvi mano:

DECRETA

Art. 1. Il Comune di Assisi presenterà al Superiore Governo nel più breve termine il piano delle modificazioni che assunse di fare nella strada provinciale Assisana.

Art. 2. Approvato il piano suddetto darà opera immediatamente alla esecuzione del lavoro.

Art. 3. Allo stesso Comune è assegnato per tal fine un sussidio di L. 10,000 (diecimila), sul fondo stabilito dal Decreto 5 prossimo passato Novembre.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella Raccolta degli Atti Ufficiali del Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 20 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di diversi Ponti nella nuova Strada di Collelungo fra la Cassia-Orvietana, e la Provinciale Castiglione verso Toscana, assegna all' uopo un Sussidio di L. 10,000.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Considerando che un consorzio fra i Comuni di Città della Pieve, Pacciano, Vajano e Castiglione del Lago, ha preso a costruire una strada denominata di Collelungo, che partendo dalla Cassia-Orvietana presso il torrente Mojano, e traversando i territorj delle Comuni sopraindicate mette alla Provinciale Castiglione verso Toscana.

Considerando che detta via oltre al tornare di grandissimo giovamento ai rapporti commerciali di quei Comuni fra loro; vale ad aprire la più breve comunicazione con Orvieto, Cortona ed Arezzo.

Considerando che al compimento di quest' opera mancano tuttavia quattro ponti sui fossi Mojano e Pacciano, sul torrente Tresa e sul Rio Maggiore.

Considerando che il consorzio dei Comuni suddetti già estremamente gravato per la costruzione della via, non ha mezzi che bastino alla edificazione dei ponti.

Visto il Decreto di questo Regio Commissariato Generale 5 novembre pross. pass.

Visto il progetto e la perizia dei quattro ponti sopra indicati.

Vista l'istanza delle Comuni interessate alla costruzione dei medesimi.

DECRETA

Art. 1. La costruzione dei Ponti sul Rio Maggiore, sul torrente Tresa e sui fossi Paceiano e Mojano nella via di Collelungo, è dichiarata opera di utile pubblico.

Art. 2. Il consorzio dei Comuni di Città della Pieve, Pacciano, Vajano e Castiglion del Lago è autorizzato a procedere all'erezione de' Ponti suddetti secondo i piani allegati al presente Decreto, e per tale opera riceverà dal Pubblico Erario un sussidio di lire ital. 10,000 sul fondo stabilito dal Decreto del 5 pross. pass. novembre.

È ordinato che il presente Decreto sia inserito nella raccolta degli atti ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 20 Dicembre 1860.

Il Regio Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che dichiara Opera di pubblica utilità la nuova strada fra Montefalco e Ponte Ruscitolo, stanziata all' uopo un sussidio di L. 8,000.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Considerando come nella strada che da Montefalco conduce a Fuligno, il tratto compreso fra Montefalco stesso e il Ponte Nuscitolo riesca per la sua eccessiva acclività, e per la sua esposizione settentrionale disagevole e pericoloso, massime nella stagione d' inverno.

Considerando che a dare all' importante commercio e ai rapporti di ogni maniera fra Montefalco e Fuligno una via comoda e sicura, conviene costruirla di nuovo in migliore situazione e con più facile pendio.

Visto il Decreto del 5 pross. pass. novembre di questo Regio Commissariato Generale ;

Visto il progetto ed il piano di esecuzione relativo alla nuova linea stradale suddetta ;

Visto l'editto Pontificio del giorno 3 Luglio 1854 sulla espropriazione per causa di utile pubblico.

Vista l'istanza del Municipio di Montefalco ;

DECRETA

Art. 1. La costruzione della nuova strada da Montefalco a Ponte Ruscitolo è dichiarata opera di pubblica utilità.

Art. 1. Il Municipio di Montefalco è autorizzato a provvedere alla costruzione di tal lavoro a seconda del piano e della perizia allegata al presente Decreto.

Art. 3. Sul fondo delle lire ital. 200,000 stanziato col Decreto del 5 pross. pass. novembre, il Municipio medesimo sarà sovvenuto della somma di lire ital. 8,000.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella raccolta degli atti ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo Governativo questo giorno 20 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che pone a riposo Settimio Baldieri impiegato Postale a Fuligno.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

DECRETA

Articolo Unico. Il Sig. Baldieri Settimio Sotto Ispettore di terza classe presso la Direzione delle R. Poste a Fuligno è messo a riposo coll'annua pensione di lire millecinquecento a far tempo dal primo Gennajo 1861.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato

1250

Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

**Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno
19 Dicembre 1860.**

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che stabilisce diverse norme relative al ricevimento della moneta di rame del cessato Governo, nei pagamenti alle casse dello stato, — e rettifica il Decreto 30 Novembre 1860 N. 85 quanto alla valutazione del Francescone.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto di questo Regio Commissariato Generale in data del 30 u. s. Novembre, col quale in relazione alle disposizioni vigenti nelle antiche Provincie del Regno si è stabilito non dovesse la moneta *erosa-mista* o di rame oltrepassare il decimo della somma totale nei pagamenti o versamenti da farsi dalle, o nelle Casse pubbliche governative;

Considerando che la immensa quantità delle monete di rame di conio del cessato Governo esistenti in queste Pro-

vincie consiglia di adottare un provvisorio temperamento per agevolarne lo scambio in commercio:

DECRETA

Art. 1. Provvisoriamente, e fino a nuove disposizioni del Ministero delle Finanze, le Casse pubbliche governative, ed ogni altro Contabile avente maneggio di danaro dello Stato, o caricamento di generi di privativa, riceveranno nella valuta di rame il pagamento delle somme inferiori ad *una Lira Italiana*.

Art. 2. Gli Spacciatori dei Sali e Tabacchi ed ogni altro rivenditore di generi di privativa regale come pure gli Uffici postali sono autorizzati a comprendere nei pagamenti o versamenti superiori a *cinquanta Scudi* la valuta in rame corrispondente alla metà della stessa somma oltre il decimo sull' eccedente.

Hanno la stessa facoltà gli intendenti e dispensieri dei Sali e Tabacchi, soltanto però nei versamenti di somme superiori a *scudi cento*.

Tanto gli intendenti e dispensieri quanto gli altri contabili sovraccennati non potranno godere della facoltà come sopra loro concessa nei pagamenti di somme non eccedenti i limiti come sopra rispettivamente fissato.

Art. 3. A rettificazione dell' errore occorso nel succitato Decreto del 30 Novembre 1860 N.º 153, pubblicato nel foglio ufficiale di Perugia in data del 10 Dicembre 1860 N.º 85, si dichiara che il *Francescone o Livornina* deve essere accettato al ragguaglio di Romani Scudi 1. 05. pari a Lire Italiane 5. 60.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno
20 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.



Decreto che convoca per la seconda volta il Collegio Elettorale del Comune di Monte Rubbiaglio.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Sul rapporto e sulla proposta del Regio Commissario per le Province di Perugia ed Orvieto:

DECRETA

Art. Unico. Il Collegio elettorale del Comune di Monte Rubbaglio è riconvocato il giorno 23 del corrente mese per le elezioni dei Consiglieri tanto Comunali che Provinciali.

1256

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 20 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che ordina la riunione dei due Battaglioni della Guardia Nazionale di Perugia in Legione.



**IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO
PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA**

DECRETA

Art. Unico. I due Battaglioni di Guardia Nazionale in Perugia sono riuniti in Legione.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 20 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.



Decreto che istituisce una Camera di Procuratori presso la R. Corte d' Appello in Perugia.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Visto l' Art. 10 del Decreto di questo R. Commissariato Generale 24 Ottobre 1860 N. 74.

Sulla proposizione della Corte di Appello residente in Perugia.

DECRETA

Art. Unico. È istituita una Camera di disciplina per i Procuratori esercenti presso la corte di Appello di Perugia composta dei Signori :

1260

Dott. Raffaele Angeletti
Dott. Enrico Pernossi
Dott. Giovanni Scarlattini
Dott. Luigi Brizi
Dott. Alessandro Calderini

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo R. Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 23 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che nomina alcuni Avvocati abilitati all'esercizio presso la Corte d' Appello in Perugia.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Sulla proposizione della Corte di Appello residente in Perugia,

D E C R E T A

Articolo Unico. Sono nominati Avvocati ed abilitati all'esercizio delle relative funzioni presso questa Corte di Appello di Perugia i Signori:

Dott. Raffaele Giamboni

Dott. Lodovico Luzi

Dott. Camillo Angelini

1262

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 23 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che dichiarando opera di pubblica utilità la Strada dal paese di Pacciano alla via di Collelungo, autorizza il Comune di Pacciano suddetto ad eseguirla, e stanziava all' uopo un sussidio di L. 4.000



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto di questo Regio Commissariato in data 5 Novembre p. p. e quelli in data 15 e 20 Dicembre corrente.

Considerando che per la nuova circoscrizione della Provincia dell' Umbria manca al Comune di Pacciano una via diretta per Orvieto capo-luogo del Circondario cui esso appartiene.

Considerando che il paese di Pacciano e fra quelli che concorsero alla costruzione della Strada di Collelungo, dalla quale lo separa una distanza di circa due miglia senzachè abbia un tronco di strada per condurvisi direttamente, e profittarne come tornerebbe utile:

Considerando che un nuovo tratto di via che parta dal detto paese e metta alla strada di Collelungo provvede all'uno ed all'altro scopo:

Visto il piano e la perizia relativa :

Visto l'Editto Pontificio del 3 Luglio 1854 sull'espropriazione per opera di pubblica utilità ,

Vista l'istanza del Comune di Pacciano ,

D E C R E T A

Art. 1. Il nuovo tratto di strada che deve congiungere il Paese di Pacciano alla via di Collelungo, è dichiarato di pubblica utilità.

Art. 2. Il Comune di Pacciano è autorizzato a farlo eseguire secondo il piano allegato al presente Decreto.

Art. 3. È dato per tal fine al Comune medesimo un sussidio di lire 4,000 pagabili dall'Erario pubblico sul fondo stanziato dal Decreto 5 p. p. Novembre.

È ordinato che il presente Decreto sia inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali del Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo, e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 23 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che dichiarata di pubblica utilità la costruzione della strada da Calvi alla Nazionale Flaminia presso Narni, autorizza il Comune di Narni ad eseguirla; e stanziava all' uopo un sussidio di L. 10.000.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Considerando che al Territorio di Calvi manca una strada comoda ed agevole che lo ponga in comunicazione coi limitrofi paesi, e massime coi Capi-luoghi di Circondario e di Mandamento, per renderne facili i rapporti e favorire l'esportazione dei suoi prodotti e gli scambj commerciali;

Considerando che a tale urgente bisogno può provvedersi con una strada, la quale parta dalla Terra di Calvi, e, distendendosi alle falde dei Monti Umbro Sabini per Poggiolo e Poggio di Narni, faccia capo alla Nazionale Flaminia nel punto denominato la *Madonna Scoperta*, non lungi da Narni:

Considerando che il Comune di Calvi è sprovvisto di mezzi necessarj per la costruzione di tale strada.

Visto il Decreto del 5 p. p. Novembre.

1266

Visto l' Editto Pontificio sull' espropriazioni per utile pubblico, del 3 Luglio 1854.

Visto il progetto e il piano di esecuzione, relativo a tale strada.

Visto l' istanza del Municipio di Calvi.

DECRETA

Art. 1. È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione della strada che da Calvi, passando pel Poggiolo e pel Poggio di Narni, raggiunga la Nazionale Flaminia alla *Madonna Scoperta*, presso Narni medesimo.

Art. 2. Il Comune di Calvi è autorizzato a procedere all' esecuzione di tale lavoro a norma del Piano del Sig. Ingegnere Mannoni, ed a tal fine viene dal pubblico erario sussidiato di L. 10,000 sul fondo stabilito col Decreto 5 p. p. Novembre.

È ordinato che il presente Decreto sia inserito nella Raccolta Ufficiale degli Atti di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato dal Palazzo del Governo questo giorno 23 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che ordina la promulgazione nella Provincia dell' Umbria del Decreto del Commissario Generale delle Marche 20 Dicembre corrente, Serie N. 582, col quale fu stabilita la nuova appartenenza dei Mandamenti di Gubbio e di Visso.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Visti gli Art. 5, 6, 7, 8 del Decreto Serie N.° 197 dato da questo Regio Commissariato Generale il giorno 15 Dicembre 1860 per gli effetti relativi agli Articoli medesimi.

DECRETA

Art. 1. Si manda pubblicare il Decreto Serie N.° 582 dato dal Regio Commissario Generale per le Provincie delle

1268

Marche il giorno 20 Dicembre corrente, col quale è anche per sua parte decretata la nuova appartenenza dei Mandamenti di Gubbio e di Visso.

Art. 2. Con separato Decreto verranno date le opportune disposizioni relativamente spettanti a questo Regio Commissariato Generale.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 23 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

(Segue il Decreto del Commissario della Provincia delle Marche, promulgato col presente).

I N N O M E
DI S. M. VITTORIO EMANUELE II.

IL GOVERNATORE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO DELLE PROVINCE
DELLE MARCHE

In seguito ai concerti presi col Signor Ministro dell'Interno di sua Maestà il Re Vittorio Emanuele II. e col Sig. Commissario Generale Straordinario del Re nell' Umbria.

In virtù dei poteri conferitigli col Real Decreto 12 Settembre 1860.

D E C R E T A

Art. 1. La Giurisdicenza di Gubbio viene distolta dalle Provincie delle Marche ed aggregata alla Provincia di Perugia (Umbria); le Giurisdicenze di Cagli e Pergola che facevano parte del Circondario di Gubbio sono aggregate a quello di Urbino.

Art. 2. Il Mandamento di Visso, finora parte dell' Umbria, viene annesso alle Provincie delle Marche, ed aggregato a quella di Camerino.

Art. 3. Le Autorità amministrative dell' Umbria, e delle Marche daranno le disposizioni necessarie per l' esecuzione del presente Decreto rispettivamente nel Circondario di Gubbio, e nel Mandamento di Visso.

Art. 4. Il presente Decreto avrà effetto immediato per la parte politica ed amministrativa; all'incontro per gl'interessi Finanziarii, tanto rispetto al Governo, quanto rispetto alle Provincie, a cui i territorii suddetti erano aggregati, avrà effetto al primo Gennajo 1861.

Il presente Decreto sarà inserito nel Corriere delle Marche, Giornale Ufficiale di queste Provincie, pubblicato, ed inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali del Regio Commissariato Generale Straordinario, mandando a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona il 20 Dicembre 1860.

Firmato — LORENZO VALERIO

Decreto che dichiarata di pubblica utilità la Strada da Gualdo-Tadino alla Provinciale Amerina, stanziata un sussidio di L. 6000 al Comune di Monte-Costrilli per la esecuzione di codesto lavoro.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Considerando che i Comuni di Amelia e di Monte Castrilli hanno assunto reciproco obbligo di aprire una via rotabile che da Gualdo-Tadino sulla Provinciale Taderte traversando i loro territorii si congiunga colla Provinciale Amerina; e che mentre il Comune di Amelia per ricchezza di mezzi ha potuto provvedere alla costruzione del tratto che gli spettava, l'altro di Monte-Castrilli non fu in grado di proseguire i lavori intrapresi.

Considerando, che il compimento di tale strada, oltre tornar utile a Monte Castrilli medesimo racchiuso fra monti senza vie agevoli e sicure per comunicare coi prossimi paesi, serve anche a congiungere la via rotabile di Viterbo presso Orte colla Provinciale di Todi, con vantaggio del territorio Umbro e Viterbese.

1272

Visto il Decreto del 5 p. p. novembre ;

Visto l'Editto Pontificio del 3 Luglio 1854 sull'espropriazione per causa di utile pubblico ;

Vista la perizia del tratto che rimane a farsi di tale strada ;

Vista l'istanza del Municipio di Monte Castrilli :

D E C R E T A

Art. 1. Il compimento della strada che da Gualdo-Tadino passando per i territorj di Monte-Castrilli ed Amelia si dee congiungere con la Provinciale Amerina è dichiarato opera di pubblica utilità.

Art. 2. Il Comune di Monte-Castrilli vien sussidiato dal Pubblico Erario sul fondo stabilito dal Decreto 5 p. p. novembre con lire 6,000, perchè possa procedere a tal compimento.

È ordinato che il presente Decreto sia inserto nella raccolta degli Atti Ufficiali del Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo dì 23 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che proroga al primo Febbraio 1861 l'attuazione dei Codici e Leggi relative, indicate nell'Ordine 1 e 2 del Decreto 5 Novembre 1860, ad eccezione del Codice penale, che andrà in osservanza il primo Genajo.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Considerando che la pubblicazione della legge sulla circoscrizione giudiziaria, la quale necessariamente deve precedere la pubblicazione dei nuovi Codici, non ha potuto a tutt'oggi eseguirsi.

Considerando che l'innovazione e l'aumento del Personale Giudiziario da eseguirsi sulle norme del nuovo sistema non può eseguirsi che compiuta l'annessione di queste alle antiche Province del Regno.

Considerando che anche circostanze materiali per l'adattamento dei locali necessarj alle nuove Magistrature si oppongono all'attuazione dei suddetti Codici.

Considerando che questi motivi non hanno alcuna relazione coll'attuazione del Codice penale perchè rimanga ferma l'attuale procedura criminale.

Sentito il parere della Commissione sull'ordinamento Giudiziario e Legislativo.

DECRETA

Art. 1. È prorogata al 1.º febbraio 1861 l'attuazione dei Codici e Leggi relative, indicate nell'art. 1 e 2 del Decreto 5 novembre 1860, ad eccezione del Codice penale che andrà in osservanza col 1.º gennaio 1861 ma colla procedura criminale attualmente vigente.

Art. 2. È prorogata al 1.º febbraio 1861 la sospensione di cui all'art. 13 del suddetto Decreto 5 novembre 1860.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo di Governo questo di 23 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale

G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale

A. A. SERPIERI.

Decreto che in sequela della aggregazione della Giurisdicenza di Gubbio alla Provincia dell' Umbria, di che nei Decreti 15 e 23 Dicembre corrente N. 196 e 233 dice dover quel territorio prendere il titolo di Mandamento di Gubbio; e col Gennaio 1861 andare ivi in vigore tutte le Leggi, Regolamenti, e ordini pubblicati dal Commissariato Generale nelle Provincie dell' Umbria



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Visti i Decreti Serie N.° 197 e 233 dati da questo Regio Commissariato Generale i giorni 15 e 23 Dicembre corrente, coi quali fu statuita l' aggregazione dei Comuni componenti il Mandamento di Gubbio alla Provincia dell' Umbria :

Visti gli Articoli 1, 2, 4 del Decreto del Regio Commissario Generale per le Provincie delle Marche in data 20 stesso mese, coi quali fu statuita la stessa aggregazione :

Considerando essere necessario che il nuovo Mandamento sia equiparato per tutte le disposizioni legislative alla Provincia cui viene aggregato :

D E C R E T O

Art. 1. La Giusdienza di Gubbio sarà d'or innanzi chiamata Mandamento di Gubbio.

Art. 2. I Comuni componenti la già Giusdienza ora Mandamento di Gubbio sono aggregati alla Provincia dell'Umbria, precisamente al Circondario di Perugia, ed alla Giurisdizione della Sezione di Corte d'appello, e del Tribunale di prima Istanza residenti in Perugia.

Art. 3. Tutte le leggi, regolamenti, massime, disposizioni definitive e transitorie emanate da questo Regio Commissariato Generale dell'Umbria avranno pieno vigore col 1.º Gennaio 1861 nel Mandamento di Gubbio.

Art. 4. Saranno partitamente date quelle disposizioni eccezionali che risultassero opportune.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 24 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che manda pubblicarsi nella Provincia dell' Umbria la Legge Sarda 25 Maggio 1852 Serie N. 1376 sullo Stato degli Ufficiali, e le Leggi 3 Aprile 1855 Serie 725. e 30 Marzo 1856 Serie 1540 sull' avanzamento dell' Esercito.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto 6 Novembre 1860 Serie N.º 110 col quale furono mandate pubblicare alcune leggi Decreti e Regolamenti riguardanti la Leva militare vigenti negli stati di S. M. il Re Vittorio Emanuele II.

Considerando esser necessario provvedere anche allo stato degli Ufficiali ed agli avanzamenti nell' Esercito colle Leggi vigenti nei medesimi Stati.

D E C R E T A

Art. Unico. Si mandano pubblicare nella Provincia dell' Umbria la Legge Sarda 25 Maggio 1852 Serie N.° 1376 sullo stato degli Ufficiali, e le Leggi 4 Aprile 1855 Serie N.° 725 e 30 Marzo 1856 Serie N.° 1540 sull' avanzamento nell' Esercito.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 24 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

(Seguono le suddette Leggi relative allo stato degli Ufficiali, ed all' avanzamento nell' Esercito.

VITTORIO EMANUELE II.**RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,****DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.****PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.**

**Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato ;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue :**

TITOLO I.**DEL GRADO.**

Art. 1. Il grado conferito dal Re costituisce lo stato dell' Ufficiale.

Il grado è distinto dall'impiego.

Art. 2. L' Ufficiale non può perdere il suo grado fuorchè per l'una delle cause seguenti :

- 1.** Dimissione volontaria accettata dal Re ;
- 2.** Condanna a pena criminale ;
- 3.** Condanna a pena correzionale pei reati previsti nel libro secondo, titolo decimo, capo secondo, sezione seconda, e negli articoli duecento ottantuno, trecento novantaquattro, trecento novantasei, quattrocento trentaquattro, seicento settantacinque, seicento settantasette e seicento settantotto del Codice penale comune ;

4. Condanna per reato qualunque, che a tenore del Codice penale comune importi la pena del carcere, coll'aggiunta della sospensione dai pubblici uffizj e della sorveglianza speciale della polizia;

5. Destituzione o dimissione pronunciata da un Consiglio di Guerra;

Oltre i casi previsti dalle vigenti Leggi, la dimissione sarà pure dai Consigli di Guerra pronunciata per l'accettazione di funzioni, pensioni ed onorificenze dai Governi stranieri, o per soggiorno oltre quindici giorni fuori dello Stato senza autorizzazione del Governo emanata per organo del Ministero della Guerra o della Marina;

6. Rimozione per offesa alla persona del Re, o per manifestazione pubblica di un'opinione ostile alla Monarchia costituzionale, alle istituzioni fondamentali dello Stato, alle libertà garantite dallo Statuto;

7. Rimozione per mala condotta abituale, o per mancanza contro l'onore.

Art. 3. La rimozione ha luogo per Decreto Reale sulla relazione del Ministro della Guerra o della Marina, e dietro la proposta di un Consiglio di disciplina.

L'Ufficiale rimosso conserva l'assegnamento accordato agli Uffiziali rivotati dall'impiego.

TITOLO II.

DELLE VARIE POSIZIONI DEGLI UFFICIALI.

Art. 4. Le posizioni dell'Ufficiale sono:

1. Il servizio effettivo;
2. La disponibilità;
3. L'aspettativa;
4. La riforma;
5. La rivoazione;
6. La giubilazione.

CAPO I.**DEL SERVIZIO EFFETTIVO.**

Art. 5. Il servizio effettivo comprende tanto il servizio attivo, quanto il servizio sedentario.

È in servizio effettivo:

1. L'Ufficiale appartenente ad uno dei quadri costitutivi dell'esercito di terra o dell'armata di mare, o ad uno dei vari Stabilimenti, Uffici ed Istituti militari sia attivi, sia sedentari, e provvisto d'impiego secondo tale quadro;

2. L'Ufficiale incaricato temporaneamente di un servizio speciale o di una missione.

CAPO II.**DELLA DISPONIBILITÀ.**

Art. 6. La disponibilità è la posizione dell'Ufficiale idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri, e senz'impiego.

Tale posizione è assegnata per Decreto Reale, in seguito a decisione presa in Consiglio dei Ministri, ed è speciale agli Ufficiali Generali ed ai Comandanti di reggimento o di corpo.

Art. 7. Il ricollocamento in servizio effettivo degli Ufficiali in disponibilità ha luogo per Decreto ed a scelta del Re.

CAPO III.**DELL'ASPETTATIVA.**

Art. 8. L'aspettativa è la posizione dell'Ufficiale idoneo al servizio, che sia fuori dei quadri dell'esercito di terra, o dell'armata di

mare, sprovvisto d'impiego e non contemplato nei precedenti articoli quinto e sesto.

Art. 9. L'Ufficiale in servizio effettivo è collocato in aspettativa con Decreto Reale per una delle seguenti cagioni :

1. Scioglimento o riduzione di corpo ;
2. Soppressione d'impiego ;
3. Ritorno da prigionia di guerra, quando durante la medesima l'Ufficiale sia stato rimpiazzato nel suo impiego ;
4. Infermità temporarie incontrate per ragione di servizio;
5. Infermità temporarie non provenienti dal servizio;
6. Motivi di famiglia in seguito a spontanea domanda dell'Ufficiale ;
7. Sospensione dall'impiego.

Nel Decreto di collocamento in aspettativa sempre sarà espresso quale delle dette cagioni vi abbia dato luogo.

I motivi indicati ai numeri quarto, quinto, sesto dovranno essere stati giustificati in quelle forme che verranno stabilite con Decreto Reale.

SEZIONE 1.

Ufficiali in aspettativa per scioglimento o riduzione di corpo, soppressione d'impiego, ritorno da prigionia di guerra, infermità incontrate per ragioni di servizio.

Art. 10. Nel caso di riduzione di corpo, sarà collocato in aspettativa quel numero d'Ufficiali che ecceda nei varii gradi la forza stabilita dai nuovi quadri del corpo e di preferenza :

1. Gli Ufficiali che ne facciano domanda ;
2. Gli Ufficiali meno anziani di ciascun grado.

Art. 11. Gli Ufficiali collocati in aspettativa per scioglimento o riduzione di corpo, soppressione d'impiego, ritorno da prigionia di guerra, od infermità incontrate per ragione di servizio, dovranno

occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del loro grado ed arma, nell'ordine di data del loro collocamento in aspettativa, cominciando da quelli che vi rimangono da più lungo tempo, ed a parità di data nell'ordine di anzianità di grado.

Quest'ordine di data si osserverà solo in quanto non ne venga lesa il diritto all'avanzamento che spettasse ad altro Ufficiale in aspettativa.

È riservata però al Governo la facoltà di stabilire con Decreto Reale quelle norme e prescrizioni che valgono ad accertare che i detti Ufficiali hanno conservata l'idoneità a proseguire nel servizio.

Quelli che fossero in tal guisa giudicati inetti al servizio effettivo saranno considerati come sospesi dall'impiego, a tenore della sezione terza di questo capo.

SEZIONE 2.

Ufficiali in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio o per motivi di famiglia.

Art. 12. Gli Ufficiali in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, o per motivi di famiglia, riniarranno in tale condizione per un anno.

Spirato questo termine, essi concorreranno cogli Ufficiali contemplati nella sezione precedente, e secondo le stesse norme, ad occupare due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma, se non che il tempo utile per il loro collocamento in servizio effettivo sarà calcolato solamente dal dì in cui sarà scorso l'anno anzidetto.

Nel caso di chiamata straordinaria sotto le armi, gli Ufficiali contemplati in quest'articolo potranno essere richiamati in servizio ancorchè non sia scorso il termine di un anno dianzi stabilito.

Art. 13. Gli Ufficiali in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio che, spirato il termine di un anno divisato nel precedente articolo, siano richiamati al servizio secondo le norme nel medesimo articolo dichiarate, e che non fossero in grado di riassumerlo per effetto delle dette infermità, saranno giubilati ovvero riformati a tenore del capo quinto della presente Legge.

SEZIONE 3.

Ufficiali in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Art. 14. L' Ufficiale è collocato in aspettativa per sospensione dall' impiego con Decreto Reale motivato sulla relazione del Ministro della Guerra o della Marina.

Incorre eziandio nella sospensione dall' impiego l' Ufficiale condannato ad una pena qualsiasi per tutto il tempo della pena, salvo, ove occorra, l' applicazione del disposto dall' articolo ventisettesimo.

Art. 15. La sospensione dall' impiego, di cui al 1. § dell' articolo precedente, non può durare più di un anno.

In questo tempo il posto dell' Ufficiale sospeso sarà conservato vacante.

Però se tale posto non possa per sua natura rimanere neppure temporaneamente vacante, l' Ufficiale sarà bensì surrogato, ma potrà essere chiamato ad occupare un altro impiego del suo grado ed arma che si faccia vacante nel corso dell' anno.

Art. 16. Qualora trascorra l' anno senza che l' Ufficiale sospeso venga riammesso, egli deve essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina.

Questo potrà proporre la continuazione della sospensione per un tempo non maggiore di un altro anno, ovvero la revocazione a termini del seguente capo sesto del presente titolo.

Art. 17. L' Ufficiale sospeso ha sempre diritto ad essere sotto-

posto a Consiglio di disciplina in seguito a sua domanda, anche prima che sia trascorso l'anno di sospensione.

In questo caso il Consiglio terrà luogo di quello di cui al precedente articolo, e gli spetteranno le attribuzioni ivi indicate.

Art. 18. Saranno riempiti i posti degli Ufficiali ai quali sia continuata la sospensione dell'impiego oltre l'anno.

Gli Ufficiali cui, cessi tale sospensione prolungata, saranno per Decreto Reale ammessi a concorrere con quelli contemplati nelle sezioni antecedenti e secondo le stesse norme, per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma; al qual effetto il tempo utile pel loro collocamento in servizio effettivo sarà calcolato solamente dalla data dell'anzidetta Regia determinazione.

SEZIONE 4.

Disposizioni comuni alle varie classi d'Ufficiali in aspettativa.

Art. 19. Nei corpi e nei gradi dove l'avanzamento abbia luogo per corpo, gli Ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di corpo, o soppressione d'impiego (quando la riduzione o soppressione sia comune a tutti i corpi dell'arma rispettiva), per ritorno di prigionia di guerra, per infermità temporarie qualunque siano per motivi di famiglia, o per sospensione dall'impiego confermata da un Consiglio di disciplina, concorreranno ad occupare i due terzi di quegli impieghi soltanto che si facciano vacanti nel corpo cui appartenevano.

Art. 20. Gli ufficiali che all'epoca del loro collocamento in aspettativa esercitavano cariche o funzioni speciali, occuperanno bensì, secondo le norme suddivisate, gli impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma o corpo, ma non avranno diritto a rioccupare le cariche od esercitare le precedenti loro speciali funzioni.

Art. 21. Gli Ufficiali in aspettativa, i quali siano richiamati al servizio effettivo, e comprovino di non poterlo riassumere per infermità, potranno essere conservati nella posizione in cui si trovano per un ulteriore termine non maggiore di un anno se la malattia non sarà proveniente dal servizio, e di diciotto mesi se sia invece conseguenza d' infermità o ferite incontrate per ragione di servizio, in capo ai quali termini sarà provveduto a tenore del precedente articolo tredicesimo.

Sono eccettuali dal disposto di quest' articolo gli Ufficiali che già trovansi in aspettativa per infermità provenienti dal servizio.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA DISPONIBILITÀ ED ALL' ASPETTATIVA.

Art. 22. Gli Ufficiali in disponibilità ed in aspettativa non possono essere promossi a maggior grado.

Quelli in disponibilità possono bensì esserlo quando sono richiamati in servizio effettivo, come quelli in aspettativa per le cause divise nella sezione prima del capo terzo, ma nel solo caso questi ultimi, in cui vi abbiano diritto secondo la legge di avanzamento.

Art. 23. Gli Ufficiali in disponibilità, e quelli in aspettativa contemplati nelle due prime sezioni del precedente capo 3.°, possono far valere i loro diritti alla giubilazione.

Il tempo scorso nella disponibilità e nell' aspettativa è computato per l' anzianità, l' avanzamento e la giubilazione, come servizio effettivo attivo o sedentario, secondochè l' Ufficiale apparteneva a questo od a quello allorchè venne collocato in disponibilità od in aspettativa.

Nondimeno non sono computati nè per l'avanzamento, nè per l'anzianità, e sono computati per la metà soltanto quanto alla giubilazione ed alla riforma :

1.° L'anno trascorso in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio ;

2.° Il tempo scorso in aspettativa per sospensione dall'impiego prima della Regia Determinazione indicata nell'alinea dell'articolo diciottesimo ;

3.° Il tempo scorso in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio di cui nell'articolo ventunesimo.

Il tempo scorso in aspettativa per motivi di famiglia, ed il tempo di pena, o scorso in aspettazione di giudizio e seguito da condanna, non è computato.

Art. 24. Gli Ufficiali in disponibilità ed in aspettativa rimangono soggetti alla subordinazione, alla disciplina, ed alle Leggi militari.

CAPO V.

DELLA RIFORMA.

Art. 25. La riforma è la posizione dell'Ufficiale senza impiego che per infermità incurabili non è più ammissibile al servizio effettivo, e non ha diritto alla giubilazione.

La riforma si applica pure agli Ufficiali riconosciuti inabili al servizio effettivo, a termini del penultimo alinea dell'articolo undecimo.

Art. 26. La riforma ha luogo per Decreto Reale. Il Governo determinerà pure con Decreto Reale le norme con cui si abbia ad accertare la natura delle infermità che vi diano luogo, e le forme che si dovranno osservare nel collocamento in riforma.

CAPO VI

DELLA RIVOCAZIONE DALL' IMPIEGO.

Art. 27. La revocazione dall'impiego è la posizione dell'Ufficiale, il quale non avendo diritto alla giubilazione, e divenuto non più ammissibile al servizio effettivo per alcuna delle cause seguenti:

1.° Persistenza nelle cause che diedero luogo alla sospensione dall'impiego, a tenore del primo alinea dell'articolo sedicesimo;

2.° Sospensione recidiva, confermata a termini dello stesso articolo sedicesimo;

3.° Negligenza abituale o mancanza grave in servizio o contro la disciplina;

4.° Matrimonio contratto senza autorizzazione del Governo;

5.° Condanna alla pena del carcere di oltre sei mesi, salvo quanto è disposto nell'articolo secondo per le mancanze contro l'onore.

Art. 28. La revocazione dall'impiego ha luogo per Decreto Reale sulla relazione del Ministro della Guerra e della Marina, e dietro il parere di un Consiglio di disciplina.

CAPO VII.

DELLA GIUBILAZIONE.

Art. 29. La giubilazione è la posizione ultima dello stato militare.

L'Ufficiale giubilato cessa definitivamente dal militare servizio, ed è provveduto di una pensione annua. Egli può tuttavia essere riammesso al servizio in tempo di guerra.

La Legge sulle pensioni militari determina i casi in cui il militare ha diritto alla giubilazione, e le forme in cui essa ha luogo.

Il Governo ha facoltà di giubilare gli Ufficiali anche in tempo di guerra nei casi in cui, giusta la Legge ora detta, essi hanno diritto alla giubilazione.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA RIFORMA, ALLA RIVOCAZIONE E GIUBILAZIONE.

Art. 30. Gli Ufficiali riformati, rivotati o giubilati non sono soggetti alla subordinazione, alla disciplina ed alle leggi militari, salvo il disposto dal titolo primo della presente Legge per ciò che concerne il grado loro.

TITOLO III.

DEGLI ASSEGNAMENTI

SEZIONE 1.

Ufficiali in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa.

Art. 31. La paga degli Ufficiali in servizio effettivo è determinata dalle tariffe stabilite per Legge

Art. 32. Gli Ufficiali in disponibilità e gli Ufficiali in aspettativa per riduzione o scioglimento di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra, o per infermità temporarie, avranno ragione:

Se Ufficiali Generali, o Superiori, o Capitani, alla metà della paga di cui godevano, non tenuto conto degli accessorj di paga, e delle indennità qualunque;

Se Luogotenenti o Sottotenenti, ai tre quinti di essa paga;

Gli Ufficiali ai quali pel loro grado, arma o corpo erano assegnate razioni di foraggio mentre erano in servizio effettivo avranno ragione: gli Ufficiali Generali a due razioni di foraggio, gli altri ad una.

Art. 33. Gli Ufficiali in aspettativa per sospensione d'impiego avranno ragione:

Se capitani o di maggior grado ai due quinti della paga di cui godevano, non tenuto conto degli accessorj e delle indennità qualunque;

Se Luogotenenti o Sottotenenti alla metà della paga medesima.

Detti Ufficiali avranno ragione inoltre alle razioni di foraggio stabilite nel precedente articolo, e giusta le norme stesse ivi divise.

Art. 34. Gli Ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia andranno privi di ogni paga e vantaggio finchè siano ammessi a concorrere, a termini dell'articolo dodicesimo, per occupare i posti che si facciano vacanti nei gradi loro, dal qual tempo essi riceveranno gli assegnamenti stabiliti all'articolo tredicesimo.

Art. 35. Gli stipendj ed altri assegnamenti degli Ufficiali in servizio effettivo, in disponibilità, ed in aspettativa, non possono essere in qualsivoglia guisa alienati.

Ciò nullameno possono i medesimi venir sequestrati ad istanza dei creditori sino alla concorrenza del quarto, per gli Ufficiali sino al grado di Capitano inclusivamente; del terzo per tutti gli altri Ufficiali di maggior grado.

Non sono computati nello stipendio soggetto a sequestro le somministranze in natura, le indennità d'alloggio, le indennità per spese d'ufficio e di rappresentanza, ed il soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare.

SEZIONE 2.

Ufficiali riformati, rivotati o giubilati.

Art. 36. Gli Ufficiali riformati o rivotati non avranno ragione ad alcun assegnamento se non avranno prestato un servizio almeno di otto anni.

Sarà però accordata loro una gratificazione eguale ad un trimestre di paga all'epoca della riforma o della rivotazione.

Art. 37. Gli Ufficiali riformati che hanno prestato un servizio maggiore di otto anni e minore di venti, avranno ragione per un numero di anni uguale alla metà della durata del servizio loro ad un assegnamento di riforma eguale a due terzi del *minimum* della pensione di ritiro assegnata al loro grado, giusta le leggi sulle pensioni di ritiro dei militari dell'esercito di terra e dell'armata di mare.

Ove i detti Ufficiali abbiano prestato un servizio di venti o più anni, riceveranno una pensione di riforma eguale ad altrettante quote del *minimum* della pensione di ritiro assegnata al loro grado, quanti saranno gli anni di servizio per essi prestati.

Nell'applicazione di quest'articolo si osserveranno le norme prescritte dalle Leggi sopraddette, eccettuati i casi di favore nelle stesse contemplati.

Art. 38. Gli Ufficiali rivotati avranno ragione ad un assegnamento uguale ai tre quarti della pensione od assegnamento che loro spetterebbe, a tenore dell'articolo precedente, ove fossero riformati.

Art. 39. La pensione e l'assegnamento vitalizio fissati dai precedenti articoli trentasettesimo e trentottesimo sono considerati come pensione di ritiro, retti colle norme stesse di questa, e cessano o sono sospesi nei casi stessi in cui cessa ed è sospesa la pensione medesima.

Sono pur retti colle medesime norme e sono sospesi nei casi stessi suindicati gli assegnamenti temporanei di cui nei detti articoli trentasettesimo e trentottesimo.

Art. 40. L'ammontare della pensione di ritiro è determinata dalla Legge sulle pensioni militari.

TITOLO IV.

DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA.

CAPO I.

FORMAZIONE COMPETENZA ED ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA.

Art. 41. I Consigli di disciplina prescritti dagli articoli terzo, sedicesimo, venticinquesimo e ventottesimo di questa Legge si compongono di cinque membri di vario grado, secondo il grado d'Ufficiale sottoposto al Consiglio, conformemente alle Tabelle annesse alla presente Legge.

Tali membri saranno designati per turno di anzianità e grado da chi convoca il Consiglio. L'Ufficiale ha il diritto di ricusare un membro senza addurne i motivi, purchè ne faccia la dichiarazione al Comandante la Divisione entro due giorni da quello del ricevuto avviso.

In questo caso il Comandante la Divisione surrognerà il membro ricusato con altro membro a turno fra gli stessi Uffiziali.

SEZIONE 1.

Esercito di terra.

Art. 42. I Consigli di disciplina per l'esercito di terra sono di due specie:

- 1.° Consigli di disciplina reggimentali;
- 2.° Consigli di disciplina divisionali.

Art. 43. I Consigli di disciplina reggimentali sono formati in ciascun corpo presso lo Stato Maggiore del medesimo per deliberare intorno ai fatti apposti agli Uffiziali subalterni di esso corpo.

Art. 44. I Consigli di disciplina divisionali sono formati al Capoluogo delle Divisioni militari territoriali di Uffiziali in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa stanziati o residenti nel territorio della Divisione, e di preferenza nel Capoluogo, esclusi quelli in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Essi deliberano intorno ai fatti apposti:

- 1.° Agli Uffiziali superiori e Capitani in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa stanziati o residenti nella Divisione;
- 2.° Agli Uffiziali subalterni appartenenti ad un corpo, stato maggiore, istituto militare, e generalmente ad un grado qualunque dell'esercito, il quale o per la sua formazione o per altra circostanza non possa somministrare il Consiglio reggimentale;
- 3.° Agli Uffiziali subalterni in aspettativa residenti nella Divisione;
- 4.° Agli Uffiziali superiori ed inferiori che siano nel caso contemplato nel penultimo alinea dell'articolo sessantesimo;
- 5.° Agli Uffiziali subalterni dei Carabinieri Reali e dei Cavalleggeri di Sardegna.

Art. 45. Ove nella Divisione militare dopo fatta l'applicazione del disposto del seguente articolo cinquantatreesimo non fosse un numero di Uffiziali sufficiente a formare il Consiglio divisionale,

secondo le norme prescritte nella presente Legge, ne sarà riferito al Ministro della Guerra, il quale disporrà onde si completi il Consiglio con Uffiziali i più anziani di egual grado della guarnigione del Capoluogo della Divisione più prossima.

SEZIONE 2.

Armata di mare.

Art. 46. I Consigli di disciplina per l'armata di mare siedono nel luogo di residenza del Comando Generale della Regia Marina e sono di due specie:

1.° Consigli di disciplina ordinarj;

2.° Consigli di disciplina superiori.

Art. 47. I Consigli di disciplina ordinarj sono composti di Uffiziali del corpo a cui appartiene l'Ufficiale posto sotto Consiglio; nel solo caso di mancanza od impossibilità d'Uffiziali del corpo vengono surrogati Uffiziali di altro corpo della Regia Marina.

Questi Consigli deliberano intorno agli Uffiziali subalterni in servizio effettivo nei corpi della Regia Marina.

Art. 48. Il Consiglio superiore di disciplina è composto di Uffiziali dei corpi della Regia Marina in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa, stanziati e di preferenza di quelli residenti nel luogo dove siede il Comando generale della Regia Marina, esclusi quelli in aspettativa per sospensione d'impiego, ed è chiamato a deliberare intorno agli Uffiziali superiori e Capitani dei corpi medesimi in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa, non che intorno agli Uffiziali subalterni in aspettativa degli stessi corpi.

Art. 49. Ove nel luogo di residenza del Comando generale della Regia Marina, dopo fatta l'applicazione del disposto del seguente articolo cinquantatreesimo, non vi fosse un numero d'ufficiali sufficiente a formare tanto un Consiglio ordinario, quanto un Consiglio

superiore, detto Comando della Marina disporrà onde si completi il Consiglio medesimo con Uffiziali i più anziani di egual grado altrove stanziati e residenti.

Art. 50. Qualora poi pel grado e l'anzianità dell' Uffiziale sottoposto a consiglio, o per mancanza di altri Uffiziali non si potesse comporre il Consiglio superiore, tale Consiglio sarà completato con Uffiziali dell' esercito di terra a termini degli articoli quarantaquattresimo e quarantacinquesimo.

SEZIONE III.

Consigli di disciplina per gli Uffiziali generali dell' esercito di terra e dell' armata di mare.

Art. 51. I Consigli di disciplina per gli Uffiziali generali tanto dell' esercito di terra che dell' armata di mare, sono formati di Uffiziali generali in servizio effettivo, ed in disponibilità od in aspettativa, per deliberare intorno ai fatti apposti ai Maggiori generali o Luogotenenti generali.

Gli Uffiziali generali d' un armata sono però chiamati a completare i Consigli concernenti gli Uffiziali generali dell' altra nel solo caso in cui non ve ne sia in sufficiente numero in quella.

SEZIONE IV.

Disposizioni comuni a tutti i Consigli di disciplina delle due armate.

Art. 32. Non possono far parte dei Consigli di disciplina :

1.° I congiunti od affini dell' Uffiziale, sui fatti del quale si ha a deliberare, sino al quarto grado inclusivamente di computazione civile ;

2.° Gli autori della lagnanza o del rapporto speciale che ha dato luogo alla convocazione del Consiglio ;

3.° I Comandanti del corpo e della compagnia cui l' Ufficiale appartiene, ed il relatore del Consiglio d' amministrazione per l' Ufficiale che vi fosse addetto, o come membro, o come Ufficiale contabile, e per gli Ufficiali dell' armata di mare, il Comandante della nave a bordo della quale trovavasi l' Ufficiale, non che il Luogotenente incaricato del dettaglio sullo stesso bastimento.

Art. 53. In caso di mancanza di uno o più Ufficiali del grado prescritto dalle Tabelle per la composizione dei Consigli di disciplina, gli Ufficiali mancanti saranno rimpiazzati da altri del grado rispettivamente inferiore, purchè più anziani di quello sottoposto al Consiglio medesimo: e qualora ciò non sia possibile si dovrà risalire ad Ufficiali del grado rispettivamente superiore, di modo che in nessun caso trovisi membro di un Consiglio un Ufficiale inferiore o meno anziano di grado di colui che vi è sottoposto.

In caso d' impedimento legittimo di uno o più membri fra i designati, gli Ufficiali mancanti saranno rimpiazzati da altri dello stesso grado, ed in difetto nel modo prescritto nel precedente paragrafo di questo articolo.

Art. 54. Se il Consiglio è chiamato a deliberare intorno a fatti apposti ad un Ufficiale del corpo dei Carabinieri Reali e del reggimento Cavalleggeri di Sardegna, finchè questo corpo attende alle attuali sue incumbenze, o del corpo sanitario, dovrà in ogni caso farne parte un Ufficiale del corpo rispettivo.

Se il Consiglio è chiamato a deliberare su fatti apposti ad un Cappellano o ad un Veterinario, dovrà farne parte eziandio un Cappellano od un Veterinario.

Per l' effetto di quest' articolo potrà, occorrendo, esser chiamato a far parte del Consiglio reggimentale od ordinario un Ufficiale sanitario od un Veterinario di altro corpo.

Art. 55. Con Decreto Reale saranno stabilite le ulteriori norme da osservarsi per l' applicazione del presente capo.

CAPO II.

PROCEDIMENTO DEI CONSIGLI.

Art. 56. I Consigli di disciplina sono convocati per ordine del Ministro della Guerra o del Ministro della Marina, secondo che trattasi di Ufficiali dell' una o dell' altra armata; e ciò dietro rapporti uffiziali indirizzati ai detti Ministri, ed anche senza preventivo rapporto.

I rapporti sono fatti sia spontaneamente, sia dietro una lagnanza, dai Comandanti di corpo, o dai Comandanti territoriali da cui l' ufficiale dipende, se trattasi di Ufficiali dell' esercito di terra, e dal Comando generale della Marina se trattasi d' Ufficiali dell' armata di mare.

La lagnanza può essere inoltrata da qualunque persona si creda lesa, o d' ufficio da uno dei superiori dell' Ufficiale che essa concerne.

L' ufficiale, qualunque ne sia il grado che riceve una lagnanza, deve indirizzarla per la via gerarchica al Ministro della Guerra od a quello di Marina, secondochè dipende dall' uno o dall' altro dicastero.

Art. 57. Occorrendo un Consiglio di disciplina reggimentale o divisionale, il Ministro della Guerra ordinerà al Comandante la rispettiva Divisione militare territoriale di convocare il Consiglio, e gli trasmetterà contemporaneamente i documenti atti ad illuminare il Consiglio medesimo.

Occorrendo un Consiglio di disciplina ordinario o superiore, quest' ordine sarà dato dal Ministro della Marina al Comando generale della Marina, mediante l' uguale comunicazione di documenti.

Se si tratta di un Ufficiale in aspettativa per sospensione dall' impiego da oltre un anno, i documenti dovranno farne conoscere i motivi non che le informazioni ricevute in quel periodo di

tempo dalle autorità civili e militari sulla sua condotta, e sul suo stato fisico.

Se si tratta di un Ufficiale condannato ad una prigionia di oltre sei mesi, fra i documenti sarà annoverata la sentenza.

Art. 58. Chi convoca il Consiglio, designa i membri del Consiglio, a termini del precedente articolo quarantunesimo, nomina a Relatore uno fra i membri che dovrà sempre essere di grado superiore a quello dell' Ufficiale sottoposto al Consiglio, trasmette al Presidente, per essere quindi rimessi al Relatore, i documenti ricevuti dal Ministero, indica a ciascun membro il giorno, l' ora, il luogo ed il motivo della convocazione, ordina all' ufficiale medesimo di presentarsi al Consiglio.

L' Ufficiale soggetto all' inchiesta riceve pure dal Relatore, tre giorni prima almeno, comunicazione degli atti e documenti, e può presentarne o richiederne dei nuovi all' udienza o prima.

Art. 59. Quanto ai Consigli per gli Ufficiali generali, gli incumbenti assegnati dall' articolo precedente al Comandante della Divisione od al Comandante generale della Marina, saranno adempiti direttamente dal Ministro della Guerra o da quello della Marina.

Art. 60. Radunato il Consiglio, il Presidente fa chiamare l' Ufficiale che vi è sottoposto, ed invita il Relatore a leggere l' ordine di convocazione del medesimo, gli articoli secondo, terzo, undecimo, sedicesimo, venticinquesimo, ventisettesimo e ventottesimo di questa Legge, e tutti i documenti relativi al procedimento.

Le persone chiamate ad attestare innanzi al Consiglio sono quindi separatamente introdotte, e ne sono udite le attestazioni.

I membri del Consiglio e l' Ufficiale soggetto all' inchiesta possono, per organo del Presidente, avere da tali persone gli schiarimenti che stimano opportuni.

Finalmente l' Ufficiale di cui si tratta porge le sue osservazioni.

Il Presidente consulta in seguito i membri del Consiglio per sapere se sono sufficientemente illuminati; nel caso affermativo egli

fa ritirare l' Ufficiale, oggetto dell' inchiesta, ed in caso contrario continua l' esame.

Ad ogni modo la deliberazione sarà pronunciata seduta stante, a meno che trattisi di un fatto accaduto in altra Divisione militare se l' Ufficiale soggetto ad inchiesta appartiene all' esercito di terra, per cui il Consiglio non possa avere sufficienti informazioni; pel qual caso esso deve sospendere la deliberazione, e può esprimere il voto che l' affare sia trattato da un Consiglio residente nella Divisione militare dove il fatto ebbe luogo.

Per gli individui appartenenti all' armata di mare, quando il fatto che motivò la convocazione del Consiglio sia stato compiuto fuori del luogo di residenza del Comando generale della Regia Marina, e manchino al detto Consiglio sufficienti schiarimenti, il Presidente potrà spedire sul luogo uno dei membri per assumere quelle informazioni e ragguagli che potrebbero essere riconosciuti all' uopo necessarj.

Art. 61. Ove l' Ufficiale non si presenti, nè faccia constare di legittimo impedimento, il Consiglio delibererà non ostante l' assenza del medesimo facendone menzione nel processo verbale.

Art. 62. Terminata l' inchiesta e ritiratosi l' Ufficiale che ne fu oggetto, il Presidente, secondo i casi, e nei termini qui appresso, stabilisce le seguenti questioni:

Per la rimozione;

« 1. Il signor è egli nel caso di essere rimosso per offesa alla persona del Re?

« 2. Per manifestazione pubblica d' opinione ostile alla Monarchia costituzionale, ed alle istituzioni fondamentali dello Stato? »

« 3. Per manifestazione pubblica ostile alle libertà guarentite dallo Statuto?

« 4. Per mala condotta abituale?

« 5. Per mancanza contro l' onore?

Per la sospensione:

« 1. Il signor in aspettativa per sospensione dall' impiego

« da oltre un anno è egli nel caso di essere confermato in tale sospensione? »

« 2. Il signor in aspettativa per sospensione dall'impiego è egli nel caso di esser confermato in tale sospensione? Ed in caso positivo, dovrà siffatta sospensione prolungarsi oltre l'anno? »

Per la revocazione:

« 1. Il signor in aspettativa per sospensione dallo impiego, è egli nel caso di essere revocato per persistenza nelle cause che diedero luogo alla sua sospensione? »

« 2. Il signor in aspettativa per sospensione recidiva confermata, è egli nel caso di essere revocato dall'impiego? »

« 3. Il signor è egli nel caso d'essere revocato per negligenza abituale? »

« 4. Per mancanza grave in servizio? »

« 5. Per mancanza grave contro la disciplina? »

« 6. Per matrimonio contratto senza autorizzazione del Governatore? »

« 7. Il signor condannato per oltre sei mesi di carcere con sentenza del è egli nel caso d'essere revocato? »

Art. 63. Il Consiglio non potrà deliberare sopra nessun'altra questione che su quelle indicate nel precedente articolo.

Il Presidente potrà provocare separatamente, secondo i casi, tante votazioni quanti sono i motivi che a tenore di questa Legge danno luogo alla rimozione, alla sospensione, od alla revocazione.

I membri del Consiglio voteranno sopra ciascuna delle questioni proposte per ordine inverso d'anzianità.

La votazione avrà luogo per scrutinio segreto; la maggioranza costituirà il parere del Consiglio.

Art. 64. Detto parere sarà espresso nel processo verbale, il quale verrà compilato dal membro Relatore, sottoscritto da tutti i membri del Consiglio, e mandato da chi convocò il Consiglio al Ministro della Guerra o della Marina, insieme coi relativi documenti.

Art. 65. Le sedute del Consiglio hanno luogo a porte chiuse.

Il Consiglio è sciolto di pien diritto tosto che abbia espresso il suo parere sull' affare per cui è stato convocato.

Art. 66. In tempo di guerra il Comandante in capo d' un esercito, ed i Comandanti dei corpi distaccati, hanno facoltà di convocare i Consigli di disciplina, e di sottoporvi gli Ufficiali da essi dipendenti.

Un Decreto Reale prescriverà la speciale applicazione delle norme della presente Legge al caso di guerra.

Art. 67. Il Comandante di una Divisione navale all' estero sì in tempo di pace che di guerra, potrà convocare a bordo un Consiglio di disciplina ordinario, seguendo le norme prescritte dalla presente Legge; ed ove l' Ufficiale sottoposto al Consiglio sia riconosciuto colpevole, sarà sospeso dalle proprie funzioni, e colla prima occasione spedito al luogo di residenza del Comando generale della Marina, al quale dovranno pure essere trasmessi i relativi documenti onde siano rivolti al Ministro della Marina.

Nella stessa guisa detto Comandante potrà convocare un Consiglio superiore di disciplina, quando la formazione del medesimo sia possibile. In caso diverso gli Ufficiali che vi dovrebbero essere sottoposti saranno inviati al luogo di residenza del Comando generale della Marina per essere chiamati colà davanti al Consiglio.

Art. 68. Il parere dei Consigli di disciplina non può essere modificato dal Governo che in favore dell' Ufficiale.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 69. Le disposizioni della presente Legge sono applicabili ai Cappellani, agli Ufficiali di Sanità Militare ed ai Veterinari, ed a tutti gli altri impiegati, la cui carica a tenore di speciali regolamenti, corrisponde ad un grado militare secondo il grado a cui gli uni e gli altri siano assimilati.

Art. 70. Gli Ufficiali che attualmente appartengono a categorie o sono in condizioni non contemplate nella presente Legge, continueranno a rimanersi nella loro condizione attuale finchè il Governo abbia specialmente determinato per ciascuno di essi, avuto riguardo alle loro ragioni ed ai motivi per cui furono collocati in dette categorie o condizioni.

Gli ora detti Ufficiali e gli Ufficiali prima d'ora collocati in aspettativa, finchè rimarranno nell'attuale loro posizione, non che gli Ufficiali riformati prima della promulgazione della presente Legge, continueranno a godere degli attuali loro assegnamenti.

I Ministri della Guerra e della Marina sono incaricati dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserta nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. Stupinigi addì 25 maggio 1852.

VITTORIO EMANUELE

V.º C. BONCOMPAGNI.

V.º CIBRARIO.

V.º COLLA.

*Registrato al Controllo Generale
addì 28 Maggio 1852
Req.º 8. Atti del Governo a c. 151*

MORENO.

ALFONSO LA MARMORA.

TABELLE

della composizione dei Consigli di disciplina secondo il grado
degli Ufficiali rimandati innanzi ai medesimi.

Esercito di terra.

TABELLA I.

Consigli Reggimentali.

<i>Sottotenente</i>	}	L' Ufficiale Superiore che segue immediatamente il Comandante del Corpo, <i>Presidente</i> .
		1 Capitano.
		1 Luogotenente. 2 Sottotenenti.
<i>Luogotenente</i>	}	L' Ufficiale Superiore che segue immediatamente il Comandante del Corpo, <i>Presidente</i> .
		1 Maggiore.
		1 Capitano. 2 Luogotenenti.

TABELLA II.

Consigli Divisionali.

<i>Sottotenente</i>	}	1 Maggior Generale, <i>Presidente</i> .
<i>Luogotenente</i>		1 Tenente Colonnello.
<i>Capitano</i>		1 Maggiore.
		1 Capitano.
		1 Ufficiale del grado stesso dell' Ufficiale chiamato innanzi al Consiglio.
<i>Maggiore</i>	}	1 Maggior Generale, <i>Presidente</i> .
		1 Colonnello.
		1 Luogotenente Colonnello. 2 Maggiori.

<i>Luogotenente nello</i>	<i>Colon-</i>	} <ul style="list-style-type: none"> 1 <i>Maggior Generale, Presidente.</i> 2 <i>Colonnelli.</i> 2 <i>Luogotenenti Colonnelli.</i>
<i>Colonnello</i>		
		} <ul style="list-style-type: none"> 1 <i>Luogotenente Generale, Presidente.</i> 2 <i>Maggior Generali.</i> 2 <i>Colonnelli.</i>

Armata di mare.

TABELLA III.

Consigli Ordinarij e Superiori.

<i>Guardia Marina di prima Classe o Sot- totenente</i>	} <ul style="list-style-type: none"> L' Ufficiale Superiore che sarà immediatamente dopo il Comandante del Corpo, o quell' Ufficiale Superiore designato dal Comando Generale della Regia Marina, <i>Presidente.</i> 1 Luogotenente di vascello di prima o seconda Classe, o Capitano. 1 Sottotenente di vascello, o Luogotenente. 2 Guardia Marina di prima Classe, o Sottotenente.
<i>Sottotenente di vascello o Luogotenente</i>	
<i>Luogotenente di vascello di prima o seconda Classe o Capitano</i>	} <ul style="list-style-type: none"> L' Ufficiale Superiore che segue immediatamente il Comandante del Corpo, o quell' Ufficiale Superiore designato dal Comando Generale, <i>Presidente.</i> 1 Capitano in 2.^o di vascello, o Maggiore. 1 Luogotenente di vascello di prima o seconda Classe, o Capitano. 2 Sottotenenti di vascello, o Luogotenenti.
	} <ul style="list-style-type: none"> L' Ufficiale Superiore che sarà immediatamente dopo il Comandante del Corpo, o quell' Ufficiale Superiore designato dal Comando Generale, <i>Presidente.</i> 2 Capitani in 2.^o di vascello o Maggiori. 2 Luogotenenti di vascello di prima o seconda Classe, o Capitani.

<i>Capitano in 2.° di vascello o Maggiore</i>	}	1 Contr' Ammiraglio, o Maggior Generale, Presidente.
		1 Capitano di vascello di prima o seconda Classe, o Colonnello.
		1 Capitano di fregata, o Luogotenente Colonnello.
		2 Capitani in 2.° di vascello, o Maggiori.
<i>Capitani di fregata o Luogotenenti Colonnelli.</i>	}	1 Contr' Ammiraglio, o Maggior Generale, Presidente.
		2 Capitani di vascello di prima o seconda Classe, o Colonnelli.
		2 Capitani di fregata, o Luogotenenti Colonnelli.
<i>Capitano di vascello di prima o seconda Classe o Colonnello</i>	}	1 Vice Ammiraglio, o Luogotenente Generale, Presidente.
		2 Contr' Ammiragli, o Maggiori Generali.
		2 Capitani di vascello di prima o seconda Classe, o Colonnelli.

Comune alle due Armate.


TABELLA IV.

Consigli per gli Uffiziali Generali.

<i>Maggior Generale o Contr' Ammiraglio</i>	}	1 Generale d'Armata, od Ammiraglio, <i>Presidente.</i>
		2 Luogotenenti Generali, o Vice Ammiragli.
		2 Maggiori Generali, o Contr' Ammiragli.
<i>Luogotenente Generale o Vice Ammiraglio</i>	}	1 Generale d'Armata, od Ammiraglio, <i>Presidente.</i>
		4 Luogotenenti Generali, o Vice Ammiragli.

Il Ministro Segretario di Stato

ALFONSO LA MARMORA.



N. 282

25 Dicembre 1860

Circolare del Regio Commissario Generale Straordinario ai Commissarj, Vice-Commissarj, e Sindaci nella Provincia dell' Umbria, per eccitarli a procurare il maggiore sviluppo ed estensione alla istruzione pubblica, e la fondazione di Asili Infantili.

Illustrissimo Signore

Non occorre rammentare a VS. lo stato a cui venne ridotta l' Istruzione Pubblica nei paesi dell' Umbria pei mali influssi del cessato regime. Nel breve spazio che VS. diede mano alla cosa pubblica avrà potuto verificare coll' esperienza ciò che il senso civile del Popolo aveva segnalato da lungo tempo con parole di dolore.

Quel che ora torna in acconcio richiamare a memoria di VS. sono i rimedj indicati e le deliberazioni prese intorno ad una parte sì rilevante della Pubblica Amministrazione.

VS. non ignora quanto stia a cuore di questo Governo che l' istruzione Elementare, siccome quella che è volta al bene del maggior numero, sia diffusa e perfezionata nel più breve intervallo possibile.

A questo intento vennero distribuiti a parecchi Comuni i beni già spettanti alla soppressa Compagnia di Gesù: mentre al resto si provvedeva stanziando nel Bilancio della Cassa Ecclesiastica una somma considerevole per sovvenire all' Istruzione Elementare dei Comuni più poveri.

Questi aiuti però non sortiranno l'effetto che il Governo e la Società se ne promettono, se i Municipj non faranno anch'essi quanto è in poter loro per istituire scuole Elementari ovunque sono mancanti, e perfezionarle laddove si mantengono ancora coi difetti del passato.

Il Governo desidera caldamente che sieno osservate a questo proposito le disposizioni della Legge Sarda già pubblicata; ed il sottoscritto nutre speranza che la SV. non ometterà cura affinchè il tutto sia puntualmente adempiuto.

L'altra parte ove si raccomanda l'opera pronta dei Municipj, e segnatamente dei Capi-Luoghi di Circondario, è la istruzione tecnica di primo grado.

Se altrove questa specie d'insegnamento fece prove di grandi utilità in quanto prepara le intelligenze a svolgere e fecondare l'industria, l'agricoltura e gli scambj, nei paesi dell'Umbria è da aspettarsene eziandio un altro vantaggio; quello cioè di correggere l'affluenza improvvida agli studj classici. I quali oltrechè non possono assorbire la parte dovuta alla restante cultura, senza guastare l'armonia richiesta fra i diversi rami dell'attività Sociale, quando non sieno coltivati temperatamente, riescono spesso infruttuosi e dannevoli a coloro stessi che vi si dedicano.

Il Governo dal canto suo non lascia nulla affinchè sieno aperti quanto prima gl'Istituti Tecnici decretati. Ma qui giova riflettere che questi non riusciranno di verun utile, se i Municipj non danno opera sollecita ad istituire le Scuole Tecniche primarie, che sono un avviamento indispensabile a ben profittare dell'Istruzione Tecnica Secondaria.

Il sottoscritto coglie questa occasione per ritornare a mente di VS. quanto interessi che anche l'Istruzione classica dei Ginnasj sia prontamente riformata. La qual cosa tanto

più deve riuscire agevole, che non v'ha forse città di qualche rilievo a cui il Governo non abbia apprestato a questo oggetto ragguardevoli sussidj.

Col primo del venturo Febbrajo avrà principio l'insegnamento nei tre Licei Regj di Perugia, Spoleto e Rieti; ed il sottoscritto si augura che ciò torni a stimolo dei Municipj per coadiuvare il Governo a mettere l'Istruzione Pubblica di questi Paesi a quell'altezza che la civiltà dei tempi richiede.

Anche l'Università di Perugia ebbe in dote convenevoli mezzi per ampliare e ridurre a maggior perfezione gli studj. Onde è che il Governo avendo provveduto con Leggi e sussidj a tutti i gradi dell'insegnamento, se l'attività e la solerzia dei Municipj si mostrano pari all'impulso ricevuto, non andrà guari e la bella Provincia dell'Umbria sarà in grado di gareggiare nell'Istruzione con ogni più colta parte del Regno.

Havvi finalmente la fondazione degli asili d'infanzia a cui il sottoscritto vorrebbe interessare lo zelo e l'operosità della SV. Il Governo ha già raccomandato altre volte questi pietosi istituti: e perchè le sue premure riuscissero vieppiù efficaci, assegnava un soccorso a quei Comuni che si mostrassero più solleciti a fondarli. Questa benefica istituzione è commendevole non solo come opera di carità, ma altresì come mezzo vevolissimo d'incivilimento e di prosperità sociale. Essa sottrae i figli del povero dalla corruzione dell'ozio e dell'accattonaggio; li educa a sentimenti di rettitudine e di religione; svolge in essi il senso della propria personalità: infonde loro di buon ora, amore all'ordine, al lavoro, alla patria.

Voglia la SV. secondare colle sue cure una istituzione

1312

di tanto rilievo: chè migliorando in tal modo le classi minute, avremo ottenuto il più bel vanto di un popolo libero: quello di aver sostituito l'educazione e l'istruzione, alle carceri ed alle processure.

Perugia 25 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Circolare del Commissario Generale Straordinario ai Commissarj, Vice-Commissarj, e Sindaci delle Provincie dell' Umbria, relativa alla esecuzione della Legge sullo Stato civile.

Perugia 24 Dicembre 1860.

Le ragioni che mi persuasero a non ritardare a queste popolazioni i beneficj dei profondi studj dei più valenti Giureconsulti della maggior parte della Nazione, tanto più che essi erano di pubblica ragione, furono per me accennate nelle considerazioni della Legge 31 Ottobre prossimo passato Serie N. 92 colla quale fu nell' Umbria istituito lo Stato Civile. Pure, meritandolo l' importanza dell' oggetto, nel venire a raccomandare alle SS. LL. Illme. la regolare e piena esecuzione di tale disposto, ho voluto svolgere alquanto le ragioni stesse, perchè le SS. LL. ne facciano conto presso i loro amministrati.

Primo beneficio della libertà è indubitamente il Voto a cui gli amministrati sono chiamati per l' elezione dei loro rappresentanti tanto nei Consigli Comunali e Provinciali, quanto nel Parlamento. Era dovere del Governo protezionale in nome del più Magnanimo dei Re di provvedere a che

questo diritto fosse esercitato su liste esatte ed ineccezionabili, ma le cure a tal uopo di tutti i pubblici funzionarii dell' Umbria venivano ad urtare contro lo scoglio della mancanza di Stato Civile, al quale senza norma, nè classificazione di sorta non suppliva che imperfettamente il così detto *Stato delle anime* tenuto dai Parrochi senza alcuna responsabilità nè sorveglianza. In fatti il Vescovo di Città di Castello in apposite sue istruzioni insegnava ai Parrochi di significare, se fossero stati richiesti, che essi non tenevano alcuno Stato Civile, e solo tenean copia di un registro di nascite e di morti. E tanto era irresponsabile quest' obbligo dei Parrochi, che il Comune di Sigillo dovette deputare persone che casa per casa assumessero lo stato della popolazione, constando che quel Parroco non avea mai tenuto registro nè di nascite, nè di morti, nè di matrimonii. S'aggiunge che a tutto ciò si associava la gravità dei noti casi di coscienza che poneva la Penitenzieria di Roma per chi esercitasse la libertà del voto, e in tale opposizione si schieravano più che quattro mila persone appartenenti alle corporazioni religiose, assorbenti in generale il 25 per 100 delle proprietà fondiarie, e in alcun luogo più popolato il 30 e il 40 per 100. In presenza di queste circostanze non potea il Governo non stimare necessaria una Legge che provvedesse opportunamente; per cui non esitò il sottoscritto di sottoporre al Ministero il progetto di divenire all' istituzione di un esatto Stato Civile, adottando gli studj fatti per la relativa riforma del Codice Albertino: ed avutane l' approvazione, ne fece la Legge di cui si discorre. Era logica conseguenza che anche gli atti di matrimonio fossero da assumersi civilmente, se non voleasi rendere frustranea la Legge stessa: e quindi vennero inclusi in tal legge anche i prov-

vedimenti relativi. Ed a ciò persuadeva maggiormente il fatto delle istruzioni date dal Vescovo di Città della Pieve ai suoi Parrochi di rifiutarsi a consacrare i matrimoni, offerendosi persone che avessero partecipato ad atti ostili al cessato Governo. Poichè è evidente che da ciò sarebbe derivato un turbamento nelle famiglie, al quale dovendo necessariamente provvedere il Governo, si sarebbero verificati casi in cui il potere avesse dovuto intromettersi col proprio diritto a scapito della stessa dignità Ecclesiastica. Doveasi quindi provvedere, e colla Legge in discorso ho creduto preservare debitamente il decoro della Religione da ogni spiacevole contingenza, e nello stesso tempo far sì che i ministri dell' altare non possano venire per estranei rapporti a turbare ed impedire un atto che è dei principali fondamenti della cristiana Civiltà. Non credo necessario rammentare alle SS. LL. Illme. come non venga per questo momentaneamente tolto al Matrimonio il suo sacro carattere; e sia loro cura di rappresentare ai loro amministrati tale verità, non occorrendo dimostrare che il Governo del Re non solo rispetta la Religione degli avi, ma la tiene supremamente in cuore.

Per quanto è fin qui esposto risulta che le SS. LL. Illme nulla debbono lasciar trascurato perchè si ottenga pienamente l' effetto della Legge, curando che gli Ufficiali incaricati adempiano esattamente alle loro funzioni, e niuno si sottragga al prescritto della Legge stessa, per evitare che il Governo debba ricorrere alle misure di rigore che sono ai refrattarj comminate. Perchè i benefici portati dal nuovo Governo e dalla libertà abbiano il loro pieno effetto, è necessario che i pubblici funzionarii abbiano presente nell' adempimento dei loro doveri che è alla causa della civiltà e

†316

dell' onore nazionale che servono, e specialmente nel porre tutta la cura a che un esatto Stato Civile sia sottoposto all'esame del Governo, si viene a dargli chiari ed evidenti elementi a norma dei quali esercitare la propria azione e benefica sorveglianza.

Mi credano colla dovuta stima

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Decreto che ordina pubblicarsi nella Provincia dell' Umbria le Leggi Sarde 20 Novembre 1859, e 18 Agosto 1860 relative all' Amministrazione delle Opere pie, col Regolamento annesso a questa ultima legge.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

DECRETA

Art. 1. Si mandano pubblicare per avere effetto in questa Provincia col 1.º Gennaio 1861 la Legge Sarda 20 Novembre 1859 sulle Opere Pie, e la legge 18 Agosto 1860 che approva il Regolamento per l' Amministrazione delle stesse Opere Pie, non che il Regolamento stesso.

Art. 2. Gli esemplari delle leggi e Regolamenti pubblicati già distribuiti a tutti i Comuni saranno depositati in questo pubblico archivio, a norma di Legge.

Art. 3. È abrogata ogni disposizione anteriore contraria al presente Decreto.

1318

È ordinato che il presente Decreto sia inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 26 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

(Si omette di qui riportare le suddette Leggi e Regolamento, essendone stata fatta una edizione separata per i tipi della Stamperia Reale a Firenze.)

Decreto che proroga al primo febbrajo 1861 l'attuazione delle Leggi Sarde promulgate con Decreto del Commissario Generale nell' Umbria 40 Novembre 1860 N. 124. relative alle tasse d' insinuazione, successione, carta bollata.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Visto il Decreto di questo Regio Commissariato Generale in data del 23 corrente mese N.° 231, con cui venne prorogata al 1.° febbrajo 1861 l'attuazione dei Codici e leggi relative indicate nello Articolo 1.° e 2.° del Decreto 5 Novembre 1860.

Considerando che differita l'applicazione delle leggi civili col succitato Decreto introdotte in questa Provincia, si rende pur necessario prostrarre alla stessa epoca sovrindicata

l'effetto delle leggi finanziarie che contemplano gli atti e contratti della vita civile:

D E C R E T A

Art. 1. È prorogata al 1.º Febbraio 1861 l'attuazione delle leggi Sarde 9 Settembre 1854 N.º 206 e 207, e 16 Febbraio 1859 pubblicate col Decreto di questo Regio Commissariato Generale 10 Novembre 1860 N.º 121, e concernenti le imposte dell'insinuazione, e successione, delli emolumenti e della carta bollata.

Art. 2. Fino all'epoca suddetta rimangono in vigore le disposizioni del cessato Governo sull'imposta del bollo e registro.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 26 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che dichiarando Opera di pubblica utilità il compimento della Strada dalla Terra di Cerreto alla Provinciale Norcina presso Triponza, accorda perciò al Comune di Cerreto un sussidio di L. 4000.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Considerando che il Comune di Cerreto è privo di una strada che lo ponga in grado di comunicare coi paesi limitrofi :

Considerando le ristrette finanze in cui versa quel Comune per patite calamità, onde non è a sperare che possa compiere di per se il tronco di strada che intraprese a costruire dal Paese alla Provinciale Norcina verso Triponzo :

Considerando che tale tronco di strada pone la terra di Cerreto in diretta comunicazione col capo-luogo del Circondario cui è soggetta, e con le città di Norcia e di Visso colle quali ha continui rapporti commerciali :

Visto il Decreto del giorno 5 p. p. Novembre :

Visto l'Editto Pontificio sull'espropriazione per causa di utile pubblico del 3 Luglio 1854 :

1322

Visto il progetto e la perizia per il complemento della strada suddetta :

Vista l' Istanza del Comune di Cerreto :

D E C R E T A

Art. 1. Il compimento della strada che dalla terra di Cerreto mette alla Provinciale Norcina presso Triponzo è dichiarato opera di utile pubblico.

Art. 2. Il Comune di Cerreto verrà sovvenuto dal pubblico erario per tal lavoro della somma di Lire 1000 sul fondo stabilito col Decreto del 5 p. p. Novembre.

È ordinato che il presente Decreto sia inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali del Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal palazzo del Governo questo dì 26 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che dichiara in disponibilità diversi Impiegati Pontificii emigrati, ai quali sarà corrisposta la metà del loro ultimo stipendio.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCIE DELL' UMBRIA

Considerando che dopo aver provveduto stabilmente a molti di quegli Impiegati nella Provincia di Viterbo, i quali dopo aver prestata la loro opera al Governo protezionale del Re dovettero sottrarsi alle persecuzioni del Governo restaurato, è debito soccorrere anche agli altri fino a che non sieno nuovamente chiamati alle loro funzioni.

D E C R E T A

Art. 1. Sono dichiarati Impiegati in disponibilità col 1.° Gennajo 1861 percependo metà dell'ultimo loro stipendio, i seguenti Impiegati emigrati.

Dott. Francesco Desantis Governatore in Sutri.

Giuseppe Monaci Giusdicente in Bagnorea.

Domenico Dedominicis Comandante del Forte di Sorciano.

Marcelliano Lucchetti Cancelliere.

Giuseppe Segarelli Cancelliere della Giurisdizione di Acquapendente.

Giuseppe Bartoli Ispettore di Polizia in Civita Castellana.

Bonaventura Valletti Delegato di Pubblica Sicurezza in Toscanella.

Gustavo Morelli Impiegato postale in Viterbo.

Eugenio Rivelli Impiegato nella Cancelleria del Censo in Viterbo.

Art. 2. I pagamenti degli stipendj come all' articolo precedente saranno da eseguirsi sui fondi stanziati a beneficio dell' Emigrazione.

Art. 3. Perchè abbiano corso tali pagamenti, dovranno gli assegnatarj giustificare alla Soprintendenza di Finanza la loro qualifica e nomina governativa, nonchè le cause che gli hanno costretti ad emigrare.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella Raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno 27 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Il Segretario Generale
A. A. SERPIERI.

Decreto che detta diverse disposizioni transitorie, e regolamentarie per l'effettiva attuazione nella Provincia dell' Umbria delle Leggi già pubblicate relativamente al servizio della Insinuazione, e del Bollo.



IL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA

Visti i decreti di questo Regio Commissariato Generale in data del 5 e 10 Novembre u. s. e 23 e 26 corrente mese, coi quali vennero posti in attività in queste Provincie a partire dal 1.° del p. v. Febbrajo il Codice Civile Albertino, il codice della procedura civile Sarda, le leggi d' imposta Sarde 9 Settembre 1854 N.° 206, 207 e 16 Febbrajo 1859 sull' insinuazione, sulle successioni, sugli emolumenti giudiziarij, e sulla carta bollata:

Visto il Decreto di S. A. il Luogotenente Generale S. M. nei Regj Stati in data 17 corrente mese con cui provide per l'attivazione del Codice Civile nelle Romagne nella parte che riguarda l'insinuazione:

Visto pure il Decreto Regio 18 Maggio 1854 nella parte che riguarda il servizio del Bollo:

Considerando la necessità di coordinare le disposizioni delle sovrindicate leggi con quelle vigenti nell'Umbria sull'archiviazione che continueranno ad essere in osservanza in quanto non vennero variate, e modificate, onde assicurare ai cittadini i benefici effetti delle une e delle altre nelle loro transazioni contrattuali, e nei loro rapporti giuridici, ed alla pubblica Finanza l'introito delle tasse stabiliti sugli atti legali.

Considerando inoltre la convenienza di assimilare i provvedimenti transitorj, e di esecuzione a quelli in vigore nelle antiche Provincie, ed applicati di recente alle Romagne.

Sulla proposta del Sprointendente delle Finanze

Ha decretato, e decreta quanto in appresso:

CAPO I.

Servizio dell'Insinuazione.

Art. 1. Dall'epoca in cui il Codice Civile Albertino andrà in vigore nella Provincia dell'Umbria li Notaj, Segretari e chiunque sia ivi autorizzato a ricevere atti pubblici saranno in obbligo di rimettere all'Ufficio dell'Insinuazione nel cui distretto tengono la loro residenza, una copia di tutti gli atti e contratti che sono soggetti all'insinuazione a ter

mini delle disposizioni del Codice Albertino, e che riceveranno dopo l'attivazione del medesimo.

Art. 2. Dovranno egualmente essere sottoposti all'insinuazione gli atti pubblici stipulati anteriormente al Codice Civile, e della natura di quelli che vi sono soggetti a termini del medesimo quando non fossero stati presentati alla registrazione nei termini stabiliti dalle relative leggi.

Art. 3. L'insinuazione degli atti pubblici dovrà farsi entro il termine indicato nell'Art. 38, della legge Sarda 9 Settembre 1854 N.º 206, pubblicata col Decreto di questo R. Commissariato Generale 10 Novembre u. s. N.º 121, quale termine per gli atti anteriori all'attivazione del Codice Civile comincerà a decorrere dall'epoca di questa stessa attivazione.

Art. 4. Le copie di detti atti e contratti da rimettersi all'insinuazione potranno essere spedite separatamente le une dalle altre, accompagnate da copia delle fattevi inserzioni, scritte in disteso con inchiostro di buona qualità ed in carattere chiaro ed intelligibile senza alcuna abrasione, nè cancellatura che non possa leggersi, nè postilla che non sia sottoscritta dal Notajo od altro ufficiale che ha ricevuto l'atto, e senza abbreviazione di parole o di somme, e dovranno essere da lui debitamente certificate vere e conformi all'originale, firmate col suo nome, cognome, qualità e munite del rispettivo segno, e ciò sotto le penalità portate dalle vigenti leggi sul notariato.

Art. 5. L'insinuatori dovranno rifiutarsi d'ammettere alla formalità copie d'atti che non fossero spediti nelle solite forme, e solo le riterranno per cautela diffidando però i funzionarj da cui vennero presentate che con tale ritenzione non si ha per adempito all'obbligo dell'insinuazione onde ne presentino nel termine stabilito altre copie in debita forma.

Art. 6. Li Notaj ed altri Uffiziali autorizzati a ricevere atti soggetti all'insinuazione assieme alla copia da rimettersi per la formalità a tenore delle precedenti disposizioni continueranno ad esibire contemporaneamente allo Ufficio dell'Insinuazione l'originale matrice che verrà loro dall'Insinuatore restituita munita della ricevuta per anno, mese, giorno, coll'indicazione in carattere disteso della somma totale percetta pel diritto d'insinuazione e del numero d'ordine del Registro Compendio, e previe le solite recognizioni e vidimazioni prescritte dalli vigenti Regolamenti al cui riguardo nulla resta innovato.

Art. 7. Cominciando dall'epoca in cui andrà in vigore nell'Umbria il Codice Civile le scritture private che si vorranno insinuare riceveranno tale formalità mediante deposito della scrittura originale in quell'Ufficio nel cui distretto è compreso il luogo in cui siasi fatto il contratto, od il luogo in cui una delle parti abbia il suo domicilio od ancora nell'Ufficio stabilito nel luogo di residenza di quel Tribunale da cui li medesimi luoghi dipendono.

Art. 8. Non potranno essere insinuate le scritture private erette nell'Umbria dopo l'attivazione del Codice Civile che contenessero atti e contratti per cui è prescritta la stipulazione dell'atto pubblico.

Le scritture della specie di data anteriore all'attivazione del Codice Civile che contengono contratti per cui a termini del Codice stesso è prescritta la stipulazione dell'atto pubblico, e che non fossero ancora state registrate dovranno essere presentate all'insinuazione entro il termine di sessanta giorni dall'epoca suddetta.

Art. 9. Gli atti esteri anteriori alla attuazione del Codice Civile contenenti contratti della natura indicata nell'art. 49

della legge 9 Settembre 1854, N.° 206, i quali all'epoca suddetta non fossero ancora stati sottoposti alla formalità della registrazione a tenore delle vigenti leggi, dovranno essere sottoposti all'insinuazione nei termini seguenti, cioè di otto mesi se fatti in Europa, e di mesi diciotto se fatti fuori di Europa, a decorrere dalla data dell'attivazione del suddetto Codice.

Art. 10. L'insinuazione degli atti esteri seguirà in conformità del disposto dall'art. 1427 del Codice Civile, e mediante deposito all'Archivio dell'atto originale o copia vengente dall'estero, previa apposizione del bollo straordinario o visto per bollo.

Art. 11. Le scritture private e gli atti esteri insinuati saranno dai preposti riuniti in appositi, distinti e speciali volumi da conservarsi nell'Archivio del loro Ufficio per essere a suo tempo passati nell'Archivio notarile nello stesso modo e colle stesse regole prescritte per gli atti pubblici.

Art. 12. Gli Insinatori sono autorizzati a rilasciare copia delle scritture private e degli atti esteri insinuati e depositati nell'Archivio del loro Ufficio se gli vengono richieste, e dovranno uniformarsi nel rilascio di tali copie alle prescrizioni contenute nell'articolo 4. del presente Decreto, senza che possano in niun caso rifiutare la ricevuta dei percetti diritti.

Art. 13. Per la spedizione delle copie delle scritture private e degli atti esteri insinuati oltre al rimborso del valore della carta bollata gli Insinatori esigeranno dai richiedenti il dritto di Cent. 30 per ogni facciata di scritturazione, e delle somme a tale titolo percette dovranno passare ricevuta sulla copia medesima.

Tali dritti che saranno devoluti in proprio all'Insinuatore dovranno essere annotati sul registro dei Casuali.

Art. 14. L'inosservanza delle prescrizioni contenute negli articoli 3, 8, e 9 del presente decreto sarà punita colla sovratassa stabilita dall'art. 41 della citata legge Sarda 9 Settembre 1854 N.º 206.

Saranno dovute altrettante sovratasse quanti saranno gli atti che formano oggetto delle contravvenzioni, e per le scritture private, ed atti esteri saranno dovute dalle parti contraenti in solidum.

Art. 15. I Notaj, Segretarj ed altri pubblici Ufficiali che in atti da insinuarsi inseriranno od enuncieranno un atto estero, od altro soggetto all'insinuazione e non statovi sottoposto, salvo nel modo autorizzato dal N.º 2 dell'art. 42 della legge 9 Settembre 1854, N.º 206, incorreranno nelle penalità di cui nell'art. 42 di detta legge, oltre la responsabilità personale della tassa.

Art. 16. I Magistrati, Tribunali e Giudici dovranno astenersi dal profferire ordinanze o sentenze sovra domande o contestazioni che traggono origine da atti fatti all'estero od altri soggetti alla insinuazione quando loro non consti che vi sieno stati sottoposti.

Le sentenze ed ordinanze che venissero profferite in dipendenza di atti non insinuati, ancorchè il difetto dell'insinuazione non fosse opposto, non saranno eseguibili se non previa insinuazione degli atti medesimi.

Art. 17. La produzione od ammissione fra le prodotte per parte dei Causidici, Procuratori, Avvocati e Segretarj di atti esteri od altri soggetti all'insinuazione e non sottoposti a tale formalità sarà punita colla penale prescritta dall'arti-

colo 43 della citata legge Sarda 9 Settembre 1854, N.º 206. Sotto la medesima pena è proibito ai Conservatori delle Ipotecche ed altri Uffiziali regj, ai Segretarj delle Amministrazioni Comunali, ed agli Impiegati del Censo o Catasto di procedere ad operazioni del loro Ministero in dipendenza di atti esteri od altri soggetti a detta formalità, e non muniti della prova di adempimento della medesima.

Art. 18. Li Magistrati, Tribunali e Giudici, Segretarj, Conservatori delle Ipotecche ed altri Uffiziali regj, le Amministrazioni Comunali ed i Segretarj delle medesime, gli impiegati Censuarj o Catastarj ogni qualvolta verrà prodotto avanti loro un atto estero od altro soggetto alla insinuazione non statovi sottoposto, dovranno ritenerlo sotto sequestro e darne notizia all' Insinuatore affinchè proceda a termini di dritto sotto la penalità in quanto ai Segretarj, Conservatori delle Ipotecche ed impiegati Censuari stabilite dal succitato art. 43 della detta legge Sarda 9 Settembre 1854, N.º 206.

Art. 19. L'azione del Fisco per la consecuzione delle tasse e penalità, non che per il rimborso della spesa incontrata dall' Amministrazione per far seguire la insinuazione degli atti esteri od altri sottratti a questa formalità, sarà solidaria contro le parti contraenti ed i loro eredi quando si tratti di quegli atti che devono essere insinuati entro un termine fisso.

Per gli altri atti la cui formalità è soltanto obbligatoria per il caso che se ne voglia far uso, le dette tasse, penalità e spese saranno a carico di quella delle parti nel cui interesse se ne sarà fatto uso.

Art. 20. Per gli atti eretti in altre parti dello stato regolate da una legislazione diversa in materia di tariffa d'insinuazione, di registro, di controllo, od a lire corrispondenti,

avrà effetto il Regio Decreto 29 Luglio 1860 N.º 4235 che a cura della Soprintendenza delle Finanze verrà fatto pubblicare.

Art. 21. La nuova formalità dell'insinuazione non sarà in nessun caso obbligatoria per gli atti che nell'Umbria siano già stati registrati, ed abbiano acquistato data certa anteriormente all'attivazione del Codice Civile Albertino. Potranno però tali atti essere insinuati senza pagamento delle relative tasse sull'istanza degli interessati all'oggetto di venire custoditi negli Archivi.

Art. 22. Delle copie degli atti pubblici, civili e giudiziarii, delle originali scritture private e degli atti venienti dall'estero che si consegneranno agli archivii notarili dopo essere stati sottoposti all'insinuazione, dovranno gli archivisti formare volumi distinti per gli atti pubblici, per le scritture private e per gli atti esteri.

Art. 23. Le disposizioni del §. 5. Tit. 6. lib. 3 del Codice Civile nella parte riguardante le copie degli atti e scritture tratti dagli archivii dell'insinuazione saranno applicabili alle copie rilasciate dagli Insinuatori e dalli attuali Archivisti notarili.

Art. 24. Tutte le disposizioni attualmente vigenti nell'Umbria riguardo all'archiviazione ed agli archivj degli atti e contratti continueranno ad essere in osservanza in quanto non vennero variate o modificate dal presente Decreto e dalle leggi e decreti relativi.

CAPO II.

Servizio di Bollo

Art. 25. La carta bollata d'ogni specie fabbricata per cura dello Stato è distribuita a tutti i Contabili dell'insinuazione, e demanio, che ne tengono il deposito, e ne fanno lo smercio tanto nel proprio ufficio, quanto per mezzo dei Distributori secondarj.

Art. 26. È accordato ai Contabili demaniali un aggio speciale dell'uno e mezzo per cento sul prodotto totale della carta bollata coll'obbligo di corrispondere ai distributori secondarj la retribuzione di cui all'art. 31.

Art. 27. Sono distributori secondarj *preferibilmente* ad ogni altro i rivenditori del sale e tabacco.

La nomina ne sarà fatta in tutte le località, ove possa esservi qualche smercio di carta da bollo.

Basteranno per costituire la possibilità di quello smercio la domanda del Consiglio Comunale tendente ad ottenere che ne sia attuata la distribuzione, ovvero una delle circostanze di fatto seguenti; che in quel Comune, o frazione di Comune, abbiano domicilio fisso Notaj pubblici, il Giudice di Mandamento, l'Esattore, o Verificatore delle contribuzioni dirette, che vi esista un ufficio di Posta, o vi sia un mercato pubblico.

I Gabellotti così nominati non potranno rifiutarsi ad assumere l'incarico, e saranno soggetti a tutte le prescrizioni degli articoli seguenti.

Art. 28. I Contabili demaniali hanno l'obbligo di rimettere contro pagamento del prezzo ai suddetti Rivenditori

muniti del titolo che conferisce loro l'esercizio del Gabellotto tutte quella quantità e qualità di carta che verranno loro richieste.

Il rifiuto che in qualsivoglia tempo, è per qualunque specie di carta facesse il Contabile ai rivenditori, darà luogo a quelle misure di rigore che saranno determinate dal Ministero.

Art. 29. È imposto ai suddetti rivenditori l'obbligo di tenersi sempre provvisti del fondo necessario delle specie di carta da bollo, che come indispensabili pel servizio del pubblico, saranno specificate nella loro commissione di nomina, con facoltà ai medesimi di provvedersi di detta carta presso qualunque dei Contabili demaniali che ne hanno il deposito, ed a misura del bisogno.

Essi debbono smerciare tutte le qualità, e quantità di carta che loro vengono richieste, ai prezzi stabiliti dalla Legge, in tutti li giorni dell'anno, ed in tutte le ore in cui tengono aperto il loro banco per lo smercio degli altri generi gabellari.

Art. 30. Ogni qualvolta sovra reclamo del pubblico, appoggiato a sicure testimonianze, od in seguito ad accertamento operato per parte degli Agenti invigilatori delle Gabelle, o delle Finanze, venisse a constare della mancanza della carta nelle botteghe destinate alla distribuzione, o della vendita di essa ad un prezzo eccedente quello stabilito dalla Legge, i rivenditori incorreranno nella sospensione, o rimozione dell'esercizio del Gabellotto, secondo la gravità dei casi.

Il titolare del Gabellotto è responsabile dei mancamenti dei suoi commessi, o subaffittavoli.

Art. 31. Sul prezzo che i detti rivenditori debbono pa-

gare al momento in cui ritirano la carta bollata, il Contabile demaniale depositario fa loro lo sconto dell' 1. per 100 quale retribuzione dello smaltimento.

È ordinato che il presente Decreto venga inserito nella raccolta degli Atti Ufficiali di questo Regio Commissariato Generale, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Perugia dal Palazzo del Governo questo giorno
27 Dicembre 1860.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Per il Segretario Generale
VIVIANI.



N. 289

28 Dicembre 1860

Circolare del Commissario Generale ai Commissarj e Vice-Commissarj dell' Umbria per eccitarli a cooperare alla riunione dei dati statistici delle Provincie.

Perugia 28 Dicembre 1860.

Appena chiamato al Governo delle Provincie dell' Umbria ebbi cura della istituzione di un Ufficio di Statistica che colla osservazione e col linguaggio dei fatti facesse palese le risorse materiali intellettuali e morali di questa eletta parte d' Italia, e mostrando gli ostacoli opposti dal Dominio dei Preti al loro sviluppo accennassero alle necessità di togliere i vizj e i difetti di una cattiva amministrazione, e di procurarne gli opportuni rimedj.

Non volendo però che questa Scienza politica e Sociale, onde vantaggi considerevoli derivano ai Paesi dai lumi che essa porge ai beni ordinati Governi, consistesse puramente, come per il passato, in ampie ed esagerate espressioni, ma mirasse invece alla felicità e al benessere degli abitanti, io mi adoperai perchè la Statistica non si limitasse ad una mal regolata e tarda enumerazione della Popolazione ma sibbene si estendesse alla cognizione delle cose più interessanti il paese per completare coi dati che ne saranno raccolti il Rapporto della mia gestione. Così diramai quesiti sullo stato della pubblica e privata Istruzione, con tanta tenacità fin qui

avversata ; chiesi esatte indicazioni sulle Strade Nazionali, Provinciali e Comunali, mezzi indispensabili per lo sviluppo e per il progresso della civiltà e della ricchezza ; mi occupai in pari modo di conoscere lo stato dell' industria, dell' agricoltura, delle amministrazioni Comunali, della pubblica Igiene e della Beneficenza ; nè trascurai la classe più misera dell' umana specie cercando notizie sullo stato dei delinquenti, sulla natura dei delitti e sui sistemi penali, per cui nelle carceri pubbliche s' insegna a quei condannati ad abituarsi al delitto ed alla pena.

Per tutti questi lavori, nonchè pegli altri che per ragione di brevità tralascio di numerare, trovai efficace cooperazione nei Signori Commissarj e Vice Commissarj e in tutti pubblici Funzionarj dell' Umbria, che perfettamente intesero l' oggetto delle mie ricerche ; ma come va a cessare la mia missione in queste Provincie assai più sollecitamente di quello che non siano pervenute le repliche ai molti quesiti trasmessi, così mi faccio a pregare le SS. LL. Illme perchè procurino che anco nel tempo avvenire le Autorità Politiche e Comunali mi siano cortesi della loro cooperazione finchè non siano raccolti tutti i dati necessarj a corredare il mio rapporto, e così venga ad ottenersi il fine che mi sono proposto nella pubblicazione di una buona ed esatta statistica, giudice inesorabile di ogni cattivo Governo.

Il R. Commissario Generale
G. N. PEPOLI.

Indirizzo del Commissario Marchese G. N. Pepoli ai Cittadini dell' Umbria, che annunzia il compimento della propria missione.



CITTADINI DELL' UMBRIA

Un Decreto del Re nostro vi chiama stabilmente, legalmente a far parte del suo forte Regno; vi chiama a partecipare ai beneficj di un vivere libero, civile, vi chiama a divider con lui i sacrificj, i pericoli, le glorie del riscatto d' Italia. Non più divisi fra loro oggi i popoli italiani si stringono tutti attorno a quel vessillo tricolore che or fa pochi anni in segreti pericolosi ritrovi era custodito a prezzo sovente della libertà, della vita, e che oggi sventola dalle Alpi all' estrema Sicilia riverito, applaudito da tutta Europa civile.

La mia missione è quindi compiuta. Ad un vostro illustre Concittadino il Ministero affida il regolare governo di questa Provincia.

Io sento nell'abbandonarvi profondo cordoglio. Voi circondaste di affetto l'opera mia, e vi mostraste lieti, riconoscenti che qui si svolgessero quei benefici principj che iniziarono in tutta Europa una nuova era di civiltà e di progresso.

CITTADINI !

del vostro concorso, del vostro affetto serberò indelebile memoria ; ma lasciate che l'ultima volta che io ho il diritto di rivolgervi la parola vi dica con sicura coscienza e col cuore commosso : Rammentate che voi formate l'avanguardia dell'armata della civiltà alle porte di Roma ; rammentate che sta a voi ottenere la prima vittoria morale collo spettacolo della vostra concordia, della vostra fermezza, della vostra annegazione. Sta a voi il mostrare che libertà e religione prosperano l'una a canto all'altra, mentre dove stanno disgiunte si trasmutano in licenza e in fanatismo.

Perugia li 29 Dicembre 1860.

PEPOLI.

ELENCO

DEI FUNZIONARI SUPERIORI

DEI LORO PRINCIPALI DIPENDENTI PER CIASCUN UFFICIO

E DELLE COMMISSIONI SPECIALI GRATUITE

durante il **Regio Commissariato Generale nell'Umbria**

Regio Commissariato Generale.

CONSIGLIERI

Barone Niccola Danzetta
 Luigi Silvestrelli
 Conte Zeffirino Faina
 Conte Carlo Viti
 Dottor Giuseppe Bonanni

SEGRETARIO GENERALE

Intendente Avv. Cav. Achille Serpieri

SEGRETARIO CAPO DI GABINETTO

Conte Vittorio Gabardi

SEGRETARI CAPI RIPARTO

ISTRUZIONE PUBBLICA

Dottor Luigi Palmacci *Provveditore*
 Dottor Giuseppe Cecchini *Ispettore*
 Conte Dottor Ferdinando Gabardi *Ispettore*

AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avv. Angelo Viviani

AFFARI INTERNI

Dottor Cesare Salvi — *specialmente per la
Statistica*Francesco Amadio — *specialmente per le
Carceri*Conte Dottor Francesco Sugana
Giuseppe Casati

ISPETTORE GENERALE DI PUBBLICA SICUREZZA

Filippo Curletti

**Regio Commissariato Provinciale
di Perugia ed Orvieto.**REGIO COMMISSARIO PROVIN-
CIALEMarchese Cav F. A. Gualterio Deputato al
Parlamento Nazionale

CONSIGLIERE DI COMMISSARIATO

Avv. Pietro Boggio

CONSIGLIERE AGGIUNTO

Avv. Giuseppe Basini

SEGRETARIO CAPO

Avv. David Silvagni

DELEGATO CENTRALE DI PUB-
BLICA SICUREZZA

Domenico De Angelis

DELEGATI DI CIRCONDARIO

Pietro Tomassuzzi

Domenico Lorenzini

Regio Commissariato Provinciale di Spoleto.REGIO COMMISSARIO PROVIN-
CIALE

Conte Pompeo Campello

CONSIGLIERI DI COMMISSARIATO

Avv. Conte Edoardo Bermondi

Avv. Francesco Toni

CONSIGLIERI AGGIUNTI

Dottor Federico Fabbri

Dottor Andrea Giorgi

SEGRETARIO CAPO

Dottor Gaetano Zini

DELEGATO CENTRALE DI PUB-
BLICA SICUREZZA

Luigi Serafini

R. DI DELEGATO DI CIRCON-
DARIO

Giovanni Polidori

Regio Commissariato Generale di Rieti.

REGIO COMMISSARIO PROVINCIALE	Conte Oreste Biancoli Deputato al Parlamento Nazionale
CONSIGLIERE DI COMMISSARIATO	Avv. Pietro Giorgi
CONSIGLIERI AGGIUNTI	Dottor Michele Micheli Avv. Francesco Cozzani
SEGRETARIO CAPO	Francesco Maria Latini
DELEGATO CENTRALE DI PUBBLICA SICUREZZA	Giacinto Chiaves
DELEGATO DI CIRCONDARIO	Ludovico Pettini

Regio Commissariato Provinciale di Viterbo.

REGIO COMMISSARIO PROVINCIALE	Duca Don Lorenzo Cesarini Sforza Deputato al Parlamento Nazionale.
-------------------------------	--

Regio Vice Commissariato di Orvieto.

REGIO VICE COMMISSARIO	Luigi Moraschi-Mastricola
SEGRETARIO	Pietro Guerrini
DELEGATO DI CIRCONDARIO DI PUBBLICA SICUREZZA	Pio Cattaneo

Regio Vice Commissariato di Folligno.

REGIO VICE COMMISSARIO	Avv. Tiberio Berardi
SEGRETARIO	Dottor Giacomo Gervasi-Benincasa
DELEGATO DI CIRCONDARIO DI PUBBLICA SICUREZZA	Antonio Dolcibene

Regio Vice Commissariato di Terni.

REGIO VICE COMMISSARIO	Dottor Gio. Batt. Polidori
SECRETARIO	Agostino Tiscornia
DELEGATO DI CIRCONDARIO DI PUBBLICA SICUREZZA	Luigi Courtial

Regio Vice Commissariato di Città di Castello.

REGIO VICE COMMISSARIO	Dottor Consigliere Francesco Vannetti
DELEGATO DI CIRCONDARIO DI PUBBLICA SICUREZZA	Cesare Gallo

Regio Vice Commissariato di Todi.

REGIO VICE COMMISSARIO	Alessandro Righetti
SECRETARIO	Dottor Aristide Rossi
DELEGATO DI CIRCONDARIO DI PUBBLICA SICUREZZA	Francesco Sarti

Regio Vice Commissariato di Norcia.

REGIO VICE COMMISSARIO	Avv. Carlo Galli
SECRETARIO	Norberto Cherubini
DELEGATO DI CIRCONDARIO DI PUBBLICA SICUREZZA	Andrea Chellini

Regio Vice Commissariato di Poggio Mirteto.

REGIO VICE COMMISSARIO	Avv. Agostino Soragni
II. DI DELEGATO DI CIRCONDARIO DI PUBBLICA SICUREZZA	Dottor Gaetano Capecci

Soprintendenza delle Finanze.

SOPRAINTENDENTE	Paolo Carignani	
CONSULTORE (<i>gratuito</i>)	N. U. Evelino Waddington	
CAPISIPARTO	{ Marco Contarini Giovanni Querci Dario Rossini	
		Stanislao Giaccheri
		Augusto Serpieri
SECRETARI CAPISIPARTO	{ Ubaldo Bettelli Francesco Zuffi Giuseppe Panighetti	

DIREZIONE CENTRALE

delle Poste, Telegrafi e Lavori pubblici.

DIRETTORE CENTRALE	Conte Filippo Bianconcini	
	Ingegnere Odoardo Poggi	
CAPISIPARTO	{ Carlo Vercelli Antonio Lenchantin Giovanni Scoppola	

COMMISSIONI SPECIALI.

Commissione

PER L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

Prof. Avv. Francesco Bartoli
Avv. Giacomo Negroni
Avv. Raffaele Giamboni
Prof. Avv. Emilio Barbanera

Commissione

ESAMINATRICE DEI TITOLI E DIRITTI DEGL' IMPIEGATI
DAL GOVERNO PONTIFICO DESTITUITI.

PRESIDENTE — Nobil uomo Francesco Guardabassi
Marchese Francesco Donini-Alfani
Vincenzo Viti
Dottor Gabriele Bruschi
Gustavo Sanguinetti
Nobil uomo Guerriero Guerrieri

Commissione

ARTISTICA PER LA CONSERVAZIONE DEGLI OGGETTI DI BELLE ARTI
NEI PUBBLICI STABILIMENTI E TEMPJ.

PRESIDENTE — Conte Reginaldo Ansidei
Prof. Silvestro Valeri
Prof. Filippo Cecchini
Prof. Vincenzo Baldini

Commissione**PER LA VISITA DELLE CARCERI.**

Conte Giuseppe Capocci-Camporeali
 Avvocato Giuseppe Mattioli
 Dottor Alessandro Bruschi

Commissione**PER LA REVISIONE DEI TITOLI DI CREDITO
 VERSO IL CESSATO GOVERNO.**

PRESIDENTE — Paolo Carignani Sovrintendente delle Finanze
 Evelino Waddington Consultore di Finanza
 Conte Filippo Bianconcini Direttore Centrale delle Poste
 Conte Reginaldo Ansidei
 Avvocato Angelo Senesi

Commissione**PER LE LIQUIDAZIONI CONSEGUENTI ALL' ABOLIZIONE
 DELLA TASSA SUL MACINATO.**

Cavaliere Federigo Rinaldi
 Conte Giuseppe Capocci-Camporeali
 Evelino Waddington

Commissione

**PER ESAMINARE I DIRITTI DEI PARROCHI
AI SUSSIDJ PER LA CONGRUA.**

PRESIDENTE — Nobil uomo Francesco Guardabassi
VICE PRESIDENTE — Dottor G. Bonanni
SEGRETARIO — Dottor Tito Orsini
Vincenzo Viti
Marchese Bartolomeo Vecchiarelli
Dottor Angelo Senesi
Dottor Domenico Torelli.

Proclama del Marchese F. A. Gualtiero nominato Intendente Generale della Provincia dell' Umbria alla cessazione dell' Ufficio del Commissario Generale Straordinario.



POPOLI DELLA PROVINCIA DELL' UMBRIA

In nome del governo di Sua Maestà il RE VITTORIO EMANUELE II. assumo il governo di questa Provincia. I vostri voti sono compiti, siete entrati nella famiglia italiana, fate parte ancor voi della grande Nazione, siete raccolti ancor voi all'ombra dello scudo glorioso della Casa di Savoia. Questi giorni avventurati, che invocaste unanimi nella sciagura, che sapeste meritare con il coraggio, con l'abnegazione, con la concordia e con una saggia e costante re-

pulsa alle insidie delle fazioni, questi giorni di pace e di libertà segnano un'era nuova per voi.

Ora a voi spetta il mostrarvi degni dei novelli destini, serbando gratitudine a quel Re e a quel Governo che bravando morali e materiali ostacoli snudò per voi la spada, e porse benevolo ascolto al vostro grido di dolore. Questo ricordo tramandato come sacro legato ai figli vostri, sarà nelle venture generazioni fondamento d'imperituro affetto, che parrà non dissimile, non meno devoto, non meno sincero di quello che per lungo volger di secoli le nobili provincie dell'antico Piemonte serbarono alla Reale Casa di Savoia che ne reggeva i destini, e maturava col senno e con la spada i maggiori, dei quali ora noi siamo testimoni.

Quelle antiche provincie del Regno che col sangue dei loro figli e coi sacrifici incessanti dei loro averi cooperarono all'opera generosa iniziata dal nostro Principe prode e leale, vi accolgono come fratelli, come parte della stessa famiglia. Emulatene le civili e militari virtù per mostrarvi degni del loro consorzio. Alle loro glorie, alle loro tradizioni accomunate le vostre, e sia così unito e indivisibile ed a tutti comune il patrimonio delle glorie italiane.

Popoli dell'Umbria, voi non siete indegni del consorzio e della fratellanza dei belligeri popoli del Piemonte, ed io ho fede che potrete rinnovare le prove già date da molta parte della vostra gioventù sui campi di battaglia, crescendo (quando a Dio piaccia serbarci a nuovi cimenti) di nuovi allori l'onore delle armi italiane. Io ho fede che la terra che vide nascere in gran copia i più valorosi capitani di ventura i Fortebracci, i Vitelli, i Biordi, i Piccinini, i Baglioni, la terra ove quei capitani reclutavano le valorose loro schiere, darà all'esercito nazionale una gioventù non

indegna delle sue militari tradizioni, non indegna dei fratelli d'arme coi quali andrà a dividere gloria e pericoli.

E come col vostro valore io faccio a fidanza col vostro senno. I gentili costumi, il savio e moderato sentire che sempre vi distinse, renderà a me più agevole il governo, e farà cogliere a Voi più copioso il frutto delle libere istituzioni, delle quali comincerete a godere. Lo statuto largito ai suoi popoli con affetto di padre dal Magnanimo Re Carlo Alberto segna oramai i vostri diritti di liberi cittadini. Delle costituzionali libertà l'uso anche per voi sarà sacro ed inviolabile; ed io confido che saprete largamente usarne, e comprenderne e rispettarne i confini. Ogni passione però vorrete sacrificare sull'altare della patria, ed alle estreme fazioni, qualunque sia il manto di cui volessero coprirsi, darete voi medesimi quella ripulsa e quell'ostracismo del quale le colpiste nei giorni del vostro dolore, allorchè si maturavano i vostri attuali destini.

Popoli dell'Umbria! Riuniti in una sola Provincia, anzi in una sola famiglia, altra gara non sia tra voi se non quella di accrescere la gloria della Nazione Italiana, e di migliorare le sorti delle città vostre manomesse ed impoverite in molti secoli di sciagura. Ridestate tutti quei germi di prosperità dei quali vi fu larga la natura più che a molte altre provincie, e ricercate quella grandezza di cui fruiste in tempi remoti, della quale i vostri monumenti e la vostra storia fanno solenne testimonianza.

Quanto a me troverò un conforto ed un aiuto alle gravi cure del governo nell'antico e scambievole affetto che mi ha sempre legato a questa bella provincia. Le mie cure indefesse saranno egualmente dedicate a tutte le nobili città che ne fanno parte, come agli angoli più remoti della me-

desima. Non ignoro quanto vi è da operare, e quanti sieno i bisogni di un vasto territorio fino ad ora abbandonato. Confido però nel savio concorso di tutti i buoni cittadini, ai quali non sarà non meno che a me a cuore di vedere condotta questa provincia a tal segno di prosperità che non abbia nulla a invidiare alle altre provincie sorelle. Congiunti tutti in un medesimo affetto per il Re e per la patria, lavoriamo concordi a questa opera gloriosa, e mentre ci prepariamo con animo lieto a tutti quei sacrificj che ci saranno da entrambi richiesti per assicurare la magnanima impresa già così innanzi condotta, poniamo tutta l'opera nostra a sviluppare quella prosperità che alla nazione Italiana finalmente risorta dovrà rendere quel grado di grandezza e di potenza che le si conviene fra le Nazioni d'Europa, e che il suo passato altamente reclama.

Perugia 2 Gennaio 1861.

L'Intendente Generale della Provincia dell' Umbria
F. A. GUALTERIO.

I N D I C E

DELLA RACCOLTA DEGLI ATTI DEL GOVERNO DELL' UMBRIA

DURANTE IL COMMISSARIATO STRAORDINARIO

DEL MARCHESE

G. N. PEPOLI

DEPUTATO AL PARLAMENTO EC. EC.



I N D I C E

DELLA RACCOLTA DEGLI ATTI DEL GOVERNO DELL' UMBRIA

emanati sotto il Commissariato Straordinario

DEL MARCHESE. G. N. PEPOLI. (a)

Num. d'ordine generale	N.° della SERIE	D A T A DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina della Raccolta
1	»	1860 12 Settembre	Decreto R. che nomina il Marchese Gioacchino Napoleone Pepoli Commissario generale straordinario per le Provincie dell' Umbria.	3
2	»	» Detto	Proclama del Marchese Gioacchino Napoleone Pepoli Commissario straordinario nelle Provincie dell' Umbria per annunziare la sua missione	5
3	1	16 Detto	Decreto relativo alla promulgazione e conservazione delle Leggi	7
			Legge sarda 20 Giugno 1854 sul tema della promulgazione delle Leggi, pubblicata nelle Provincie dell' Umbria col suddetto Decreto del Commissario generale del 16 Settembre 1860.	9
4	2	» Detto	Decreto che ordina dover tutti i funzionarij corrispondere col R. Commissario; — dall'ordine di questo dipendere i pagamenti delle Casse Erariali; — e dichiara mantenuti in vigore fino a nuove disposizioni li Ordini del cessato Governo relativi alle Finanze .	13
5	3	17 Detto	Decreto che prescrive la intestatura degli Atti giudiciali, notariali, e amministrativi . .	15
6	4	» Detto	Decreto che conferma provvisoriamente nel loro ufficio tutti i Magistrati e Funzionarij.	17
7	5	» Detto	Decreto che sciogliendo li attuali Consigli e Magistrati Comunali, provvede per il tempo di transizione, finché non possano aver luogo le elezioni Comunali.	18
8	6	» Detto	Decreto che stabilisce il periodo delle Ferie autunnali del corrente Anno per i Tribunali dell' Umbria dal 18 Settembre a tutto Ottobre.	21

(a) L'ordinamento del presente Indice è sostanzialmente cronologico; ma qua e là trovasi qualche inversione di date, a motivo specialmente della saltuarietà della data di alcuni Atti che avevano la loro posizione determinata necessariamente dal numero di Serie, dall'ordine cioè del loro deposito e registro nell'archivio del Governo del Commissariato in Perugia.

IV

Num. d'ordine generale	N.º della SERIE	D A T A DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagine della Raccolta
9	7	1860 17 Settembre	Decreto che, fino a nuove disposizioni per la costituzione del Tribunale d'Appello per l'Umbria, detta le norme da osservarsi per li Appelli e ricorsi dalle Sentenze.	23
10	8	18 Detto	Decreto che, dichiarata la disgiunzione dei poteri giudiziarij da quelli amministrativi e politici, provvede per l'esercizio dei primi che si tolgono a' Governatori, restando a questi solamente i giudiziarij. — Disposizioni speciali per la Provincia d'Orvieto	25
11	9	» Detto	Decreto che diminuisce il prezzo del sale tanto bianco che comune	27
12	»	» Detto	Notificazione del Dirigente la Finanza che dichiara cessata la sospensione dei versamenti delle Casse Erariali subalterne nelle Casse Centrali; — e per i pagamenti ai creditori dello Stato doversi osservare l'Art. 2 del Decreto 17 Settembre corrente	29
13	»	» Detto	Notificazione del Dirigente la Finanza relativa al ricevimento delle giuocate del Lotto per la estrazione del 22 Settembre corrente.	31
14	10	» Detto	Decreto che al Sig. Paolo Carignani, come Dirigente la Finanza del R. Commissariato dell'Umbria, delega la firma degli Ordini di pagamento sulle Casse Erariali	33
15	11	» Detto	Decreto che abolisce le Congregazioni Governative che risiedevano presso le cessate Delegazioni, istituisce un Consiglio presso il R. Commissariato generale, e provvede ai Commissariati Provinciali	33
16	11	18 Detto	Decreto che abolisce la Tassa di barriera	37
17	13	19 Detto	Decreto che dichiara in vigore nelle Province dell'Umbria la Legge Sarda 23 Agosto 1848 per la soppressione dei Gesuiti, e delle Dame del Sacro Cuore, — con alcune modificazioni.	39
18	14	20 Detto	Decreto che abolisce il Tribunale della Sacra Inquisizione, e Sant' Ufficio	43
19	»	» Detto	Circolare del Commissario generale ai Commissarij, Vice-Commissarij e capi delle Amministrazioni Comunali dell'Umbria, che comunica le vedute ond'è animato il Governo del Re in quelle Provincie, e secondo	

Num. d'ordine generale	N.° della SERIE	DATA DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pag. na della Raccolta
			le quali il Governo medesimo deve esservi organizzato	47
		1860		
20	15	20 Settembre	Decreto che abolisce la tassa del bollo sui Giornali	53
21	16	21 Detto	Decreto che nomina una Commissione incaricata di proporre le conferme e nomine dei Giudici si collegiali che singolari	57
22	17	» Detto	Decreto che ordina un Processo d'inchiesta sui danni avvenuti in Perugia per i fatti del 20 Giugno 1859, e successivamente.	59
23	18	22 Detto	Decreto che, abolito per il 10 Ottobre le Dogane dell'Umbria con il Regno Italiano, ordina che in quel giorno debbano andare in vigore le tariffe e regolamenti doganali sardi.	61
24	19	» Detto	Decreto che stabilisce in Perugia una Soprintendenza di Finanze, e detta le norme organiche per la pubblica Amministrazione	63
25	20	23 Detto	Decreto che annulla la iscrizione ipotecaria per Sc. 100.m accesa a carico di diverse persone nel 14 Luglio 1859 per ordine del Generale Schmidt	67
26	21	» Detto	Decreto che ordina doversi fare le opportune verificazioni nei Magazzini, dispense, e spacci dei Sali e Tabacchi.	69
27	22	24 Detto	Decreto che nomina provvisoriamente il Sig. Avv. Francesco Pantanelli a Pretore straordinario di Spoleto	71
28	23	» Detto	Decreto che rimuove dall'impiego il Sig. Tommaso Mancini Soprintendente dei Sali e Tabacchi in Spoleto	73
29	24	26 Detto	Decreto che accorda una pensione alle vedove Tassi e Fattorini che perirono i loro mariti nel combattimento del 14 Settembre 1860.	75
30	25	» Detto	Decreto che dichiara dimessi li impiegati sotto il precedente Governo, che senza accettabili giustificazioni non si trovino al loro ufficio al finire del corrente Settembre	77
31	26	25 Detto	Decreto che promulga, per aver vigore nelle Provincie dell'Umbria, la Legge Sarda del 9 Aprile 1850 sulla abolizione dei Privilegi di Foro ecclesiastico, d'immunità e d'Asilo.	79

Num. d'ordine generale	N.º della SERIE	DATA DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina della Raccolta
			Testo della Legge Sarda 9 Aprile 1860 sulla abolizione dei privilegj del Foro ecclesiastico, d'immunità, e d'asilo, promulgata col surriferito Decreto 28 Settembre	81
32	27	1860 26 Settembre	Decreto col quale si promulga nelle Provincie dell'Umbria la Legge Sarda 19 Giugno 1848, che toglie, agli effetti civili e politici, la differenza di culto	85
			Testo della Legge Sarda 19 Giugno 1848, abolitiva, agli effetti civili e politici, della differenza di culto, promulgata col surriferito Decreto 28 Settembre 1860	87
33	28	26 Detto	Decreto che reintegra nei loro gradi li impiegati destituiti dal cessato Governo in pena di fatti o sensi patriottici; ed ammette ad ottenere un compenso i figli e le vedove di codesti impiegati defunti	89
34	29	» Detto	Decreto che ordina al Conservatore delle Ipotecche in Orvieto di cancellare la iscrizione per Scudi 100m. accesa a carico del Conte Zefirino Faina nel 13 Luglio 1860 per ordine del Generale Schmidt	93
35	30	28 Detto	Decreto che accorda alla vedova Migno una pensione di Scudi 8 mensili per l'avvenuta perdita del suo marito Domenico Migno nel combattimento del 14 Settembre 1860	95
36	»	27 Detto	Circolare del Commissario straordinario ai Capi delle Amministrazioni comunali, che chiede l'elenco di tutti li Uffizj contabili di denaro e generi di privativa esistenti nei rispettivi Comuni	97
37	31	28 Detto	Decreto che scioglie tutti li Istituti di educazione e istruzione, sia pubblici che privati, dalla soggezione ai Vescovi, sottoponendoli invece al R. Governo	99
38	32	30 Detto	Decreto che stabilisce un Regolamento organico provvisorio per la Soprintendenza delle Finanze delle Provincie dell'Umbria	101
39	33	29 Detto	Decreto che istituisce e nomina una Commissione incaricata di fare una Nota generale degli oggetti di belle Arti, esistenti nei pubblici Stabilimenti, e nei Tempj di Perugia e sua Provincia; e ne proibisce l'alienazione e la traslocazione senza permesso Governativo	117

Num. d'ordine generale	N.° della SERIE	DATA DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina della Raccolta
40	34	1860 29 Settembre	Decreto che vieta a tutti i Corpi morali l'acquisto di stabili senza superior permesso; e proibisce sì le donazioni che le disposizioni di ultima volontà a favore dei detti Corpi Morali	121.
41	35	» Detto	Decreto che dichiara ineseguibili le disposizioni ecclesiastiche non riguardanti il Foro interno, o pratiche puramente religiose, e nulli li Atti posteriori al presente Decreto riguardanti i beni amministrati dagli Ecclesiastici	133
42	36	30 Detto	Decreto che incarica la Commissione istituita per il riordinamento del personale giudiziario, di proporre le Leggi di urgente necessità, e di dare il parere sulle cose in cui ne sia richiesta dal Governo	123
43	37	» Detto	Decreto che ordina pubblicarsi nelle Province dell'Umbria la Legge Sarda 23 Ottobre 1859 sopra l'ordinamento Comunale, e Provinciale, con alcune modificazioni (*). . .	127
44	38	1 Ottobre	Decreto che ordina*per il 5 Ottobre corrente l'attivazione della Tariffa postale Sarda. .	129
45	»	» Detto	Tabella delle tasse postali a norma della suddetta Tariffa Sarda	131
46	39	» Detto	Decreto che ordina la pubblicazione nelle Province dell'Umbria delle Leggi Sarde sulla Guardia Nazionale; stabilisce la formazione della detta Guardia secondo il disposto di quelle leggi; e detta diverse dichiarazioni per la esecuzione (*).	135
47	40	» Detto	Decreto che ammette li Studenti dell'Università di Perugia, e quelli che avrebber voluto esservi ammessi nell'Anno precedente, a dar li esami dal 1 al 20 Novembre prossimo, per conseguire i gradi accademici, o le ammissioni loro competenti per il perduto Anno.	139
48	»	» Detto	Circolare del Soprintendente delle Finanze ai Funzionarj di codesta branca, che avvisa essere la Soprintendenza entrata in quello stesso giorno in funzione; e dà istruzioni e comunicazioni in coerenza	141

* Non si inseriscono le leggi sarde promulgate con i due surriferiti Decreti 37, 39, perchè stampati in separata edizione speciale.

Num. d'ordine generale	N.° della SERIE	DATA DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina della Borsa
49	»	1860 1 Ottobre	Regolamento interno degli Uffici della Soprintendenza delle Finanze per le Province dell' Umbria	143
50	»	3 Detto	Circolare del Commissario generale delle Province dell' Umbria ai Commissarj e Vice-Commissarj, che dichiarando di assumere la direzione degli studj chiede relative informazioni, per compilare poi una statistica della pubblica istruzione	151
51	»	» Detto	Circolare del Commissario generale delle Province dell' Umbria ai Commissarj e Vice-Commissarj relativa all' attuazione della Legge sull' ordinamento Comunale e Provinciale,	153
52	41	» Detto	Decreto che ordina apporsi alle Sentenze pronunziate sotto il cessato Governo, non ancora eseguite, la clausola — in nome del R. Commissario straordinario per le Province dell' Umbria — senza la quale non sarebbero eseguibili	159
53	42	30 Settembre	Decreto che stabilisce la Moneta Italiana-Franco - con suoi spezzati e multipli, aver corso legale nelle Province dell' Umbria	161
54	43	5 Ottobre	Decreto che ordina pubblicarsi per andare in vigore nelle Province dell' Umbria nel 15 Novembre prossimo la Legge Sarda 13 Novembre 1859 sull' ordinamento della Pubblica Sicurezza (*).	165
55	44	» Detto	Decreto che stabilisce le indennità dovute agli impiegati, per viaggi, traslocazioni ec. per ragione di servizio	167
56	45	» Detto	Decreto che stabilisce il sistema da tenersi per la pronunzia delle interdizioni, economici, consulenze ec.; e dichiara rivedibili le sentenze di tal specie già in vigore	169
57	46	» Detto	Decreto che sottopone ai Tribunali ordinarj i Crimini dei quali conosceva eccezionalmente la Consulta	171
58	47	6 Detto	Decreto che, soppresso nella Soprintendenza delle Finanze il Riparto Posta e Telegrafi, ne istituisce una Direzione Centrale	173

(*) Non si è riportata la suddetta Legge Sarda sulla pubblica sicurezza, perchè stampata separatamente in una edizione speciale.

Num. d'ordine generale	N.º della SERIE	D A T A DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina della Raccolta
59	48	1860 8 Ottobre	Decreto che nella assenza del R. Commissario incarica degli affari correnti il Marchese A. F. Gualterio.	175
60	49	9 Detto	Decreto che approva il Regolamento per la Guardia di Pubblica Sicurezza nelle Provincie dell' Umbria	177
			<i>Regolamento per la Guardia di pubblica sicurezza, promulgato col surriferito Decreto del 9 Ottobre 1860. ,</i>	179
61	»	10 Detto	Circolare del Soprintendente delle Finanze ai Capi d' Ufficio e Funzionarj in tutti i rami governativi, per richiedere i preventivi parziali, e l'elenco delle cauzioni	197
62	»	» Detto	Circolare del Soprintendente delle Finanze ai Capi d' Ufficio e Funzionarj in tutti i rami governativi, sul pagamento degli stipendj	199
63	»	» Detto	Circolare del Soprintendente delle Finanze ai Capi d' Ufficio e Funzionarj di tutti i rami governativi relativamente al pagamento delle spese	201
64	»	12 Detto	Circolare del Soprintendente delle Finanze che porta diversi provvedimenti consequenziali alla soppressione delle Dogane fra le Provincie Toscane e quelle dell' Umbria	203
65	50	15 Detto	Decreto che dà la Fortezza di Perugia in libera proprietà del Comune.	205
66	»	» Detto	Ordinanza del Soprintendente alle Finanze sulla inammissibilità di qualsiasi pagamento per somme già dovute al cessato Governo, che non siano fatti nelle Casse delle Amministrazioni dipendenti dalla stessa Soprintendenza	207
67	51	» Detto	Decreto che, dichiarando aboliti i Franco-bolli Pontificj, sostituisce quelli Sardi.	209
			<i>Regolamento relativo all' uso dei detti Franco-bolli</i>	212
68	52	13 Detto	Decreto che istituisce una Tesoreria generale; ed approva un Regolamento transitorio per l'organizzazione di codesta Tesoreria, e per il servizio delle Tesorerie Provinciali.	213

Num. d'ordine generale	N.° della SERIE	D A T A DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagine della Raccolta
		1860	Regolamento per il servizio delle Tesorerie generale e provinciali, delle Province dell' Umbria	215
69	53	15 Ottobre	Decreto che autorizza il Tesoriere generale ad emettere assegni o tratte sulle Tesorerie Provinciali o altre Casse dipendenti, per comodo di privati che versino il corrispondente numerario.	223
70	54	» Detto	Decreto che dichiara obbligati i Conventi a ricoverare la emigrazione	227
71	55	» Detto	Decreto che chiama la Guardia Nazionale delle Province dell' Umbria a somministrare un Battaglione distaccato per servizio di guerra.	229
72	56	» Detto	Decreto che determina i contingenti e il modo d'organizzazione del Battaglione di Guardia Nazionale distaccato per servizio di guerra, ordinato con altro Decreto di questo stesso giorno	231
73	57	16 Detto	Decreto che proroga il termine per la compilazione delle liste elettorali Comunali, e fissa il giorno per le elezioni.	233
74	58	17 Detto	Decreto che nomina l' Avv. A. Viviani a supplire il Segretario generale A. Serpieri assente.	235
75	59	19 Detto	Decreto che stoppone li stipendj ed altri assegnamenti di pubblici Funzionarj ad una ritenuta o soprattassa proporzionale.	237
76	»	19 Detto	Circolare del Soprintendente delle Finanze ai Capi d' Ufficio e Funzionarj delle Province dell' Umbria relative alle ritenute sugli stipendj	241
77	»	» Detto	Circolare del Soprintendente delle Finanze ai Capi d' Ufficio e Funzionarj delle Province dell' Umbria sulla circolazione di false monete papali	243
78	60	20 Detto	Decreto che istituisce e nomina una Commissione incaricata di visitare le Carceri nelle Province dell' Umbria, e riferirne	245
79	61	» Detto	Decreto che stabilisce il Quadro dei Consiglieri Provinciali da eleggersi da ognuna delle Province soggette al Commissario generale dell' Umbria	247

Num. d'ordina- generale	N.° della SERIE	D A T A DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina della Raccolta
			Tabella del numero dei Consiglieri per comporre il Consiglio di ciascuna delle Province dell' Umbria.	249
80	»	1860 20 Ottobre	Decreto che stabilisce la Pianta numerica del personale della Soprintendenza delle Finanze, con lo stanziamento dei relativi stipendj.	253
81	62	21 Detto	Decreto che, subordinatamente a certe dichiarazioni e limitazioni, abolisce le sostituzioni e i vincoli fidecommissarj	257
82	63	22 Detto	Decreto che, vietando per il futuro le disposizioni testamentarie per via di fiducia, stabilisce il termine e il modo per la manifestazione delle fiducie di precedenti disposizioni.	261
83	64	21 Detto	Decreto che intima per i giorni 4 e 5 Novembre 1860 i Comizj per il Plebiscito sulla unione delle Province dell' Umbria alla Monarchia Costituzionale del Re Vittorio Emanuele.	263
84	65	24 Detto	Decreto che proroga all' 11 Novembre prossimo l' elezione dei Consiglieri Comunali e Provinciali.	267
85	66	19 Detto	Decreto che approva la Pianta provvisoria del personale e relativi stipendj per la Direzione generale delle Poste, Telegrafi e Lavori pubblici nelle Province dell' Umbria	269
86	67	23 Detto	Decreto che dichiara abolite le Dogane di confine delle Province dell' Umbria con quelle del Governo di Napoli	273
87	68	24 Detto	Decreto che dichiara dovere nelle Province dell' Umbria provvedere all' insegnamento della facoltà teologica l' Autorità Ecclesiastica.	275
88	69	» Detto	Decreto che dichiara cessato a carico della Università di Perugia lo Stipendio ai Sign. Egisto Ceccucci; e Bonfilio Mura	277
89	70	» Detto	Decreto che fissa al 12 Novembre prossimo la riapertura dell' Università	279
90	71	» Detto	Decreto che promulga e dichiara vigente nelle Province dell' Umbria la Legge Sarda del 23 Maggio 1851 che impose una tassa sul reddito dei beni di Manomorta: portandovi peraltro alcune modificazioni	281

Num. d'ordine generale	N.º della SERIE	DATA DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagine della Raccolta
			Testo della Legge Sarda 23 Maggio 1834 promulgata col Decreto qui sopra riferito 24 Ottobre 1860.	284
91	72	1860 24 Ottobre	Decreto che per il primo Dicembre prossimo, parifica le Guardie di Finanza dell' Umbria ai Preposti Doganali Sardi.	289
92	73	» Detto	Decreto che ordina l'attivazione di una linea doganale tra l' Umbria e le Province tuttora soggette al dominio pontificio	291
93	74	» Detto	Decreto che istituisce provvisoriamente per le Province rette dal R. Commissario generale dell' Umbria un Tribunale d' Appello, e ne determina il modo	293
94	75	26 Detto	Decreto che stabilisce in Orvieto una dispensa di sali e tabacchi con diversi spacci subalterni	297
95	76	» Detto	Decreto che istituisce in Orvieto una Tesoreria provinciale	299
96	77	» Detto	Decreto che abolisce per le Province soggette al R. Commissariato per l' Umbria la tassa per lo scarso raccolto delle Uve	301
97	78	29 Detto	Decreto che abolisce la tassa sul Macinato; dichiarando che sarà studiato il modo di sostituire altre entrate a quella che derivava dalla suddetta tassa	303
98	79	» Detto	Decreto che autorizza il Municipio di Perugia a far li studj di una Ferrovia, che, congiungendosi con l' Aretina, e passando per Perugia, vada a raggiungere la centrale Romana	305
99	80	» Detto	Decreto che ordina la istituzione dei Licei, da regolarsi in conformità delle disposizioni vigenti nel Regno Sardo	307
100	81	» Detto	Decreto che, dichiarando le Opere pie sciolte dalla dipendenza e tutela esclusiva di Autorità e Funzionarj Ecclesiastici, stabilisce il modo e le norme con le quali dovranno codeste Opere governarsi ed essere amministrate	309
101	82	» Detto	Decreto che pone in vigore nelle Province dell' Umbria la tariffa Sarda per la corrispondenza Telegrafica	313

Num. d'ordine generale	N.° della SERIE	DATA DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina della Raccolta
102	83	1860 29 Ottobre	Decreto che istituisce una Commissione per l'esame dei crediti verso il cessato Governo per spese fatte nell'interesse delle Province dell'Umbria, e per servizi prestati alle medesime, e per decidere se e come siano ammissibili, e da doversi soddisfare . . .	315
103	84	» Detto	Decreto che, dichiarata la cessazione per le Comuni del carico delle spese pel Casermaggio e per i trasporti militari, le quali vanno a carico diretto dello Stato, ordina un aumento sulla tassa della Dativa reale, da servire a titolo « rimborso spese militari » .	319
104	85	» Detto	Decreto che ordina pubblicarsi, per avere effetto il primo Gennaio 1861, i titoli IV. V. della Legge Sarda 15 Novembre 1859 sulla Pubblica Istruzione	321
			Titolo IV della suddetta Legge Sarda sul riordinamento della Pubblica Istruzione, - della Istruzione Tecnica	323
			Titolo V della stessa suddetta Legge, - della Istruzione elementare	334
105	86	» Detto	Decreto che, abolite le Decime e Primizie Ecclesiastiche, stabilisce che ai Parrochi mai provveduti siano stanziati dei sussidj a carico dello Stato	353
106	87	30 Detto	Decreto che proroga a tutto il corrente anno il termine assegnato per i reclami contro il nuovo Censimento fondiario	355
107	88	» Detto	Decreto che dichiara la Gazzetta di Perugia ufficiale per le Province dell'Umbria . . .	357
108	89	29 Detto	Decreto che determina la pianta numerica del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza .	359
109	90	» Detto	Decreto che ordina la pubblicazione, per avere effetto con questo Decreto medesimo, del Regolamento 8 Gennaio 1860, per la esecuzione della Legge Sarda 13 Novembre 1859 sulla Pubblica Sicurezza	361
110	91	» Detto	Decreto che ordina pubblicarsi per avere effetto nelle Province dell'Umbria col 15 Novembre prossimo, il R. Decreto Sardo 13 Novembre 1857 e le relative istruzioni sui Passaporti	363

Num. d'ordine generale	N.° della SERIE	DATA DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina della Rivista
			Legge Sarda del 15 Novembre 1857 pubblicata nelle Province Sarde col precitato Decreto 29 Ottobre 1860	365
			Istruzioni intorno ai Passaporti pubblicate come sopra col detto Decreto 29 Ottobre 1860 .	373
111	92	1860 31 Ottobre	Decreto che ordina promulgarsi, per avere effetto nelle Province dell' Umbria il primo Dicembre prossimo, i Titoli V. VI. XIII. del Progetto di revisione del Codice civile Albertino, relativi i primi due al Regolamento civile del Matrimonio, e il terzo all' adempimento e conservazione degli Atti di Stato civile	395
			Titolo V del suddetto Progetto di revisione del Codice civile Albertino, promulgato nelle Province dell' Umbria col riferito Decreto 31 Ottobre 1860 e relativo specialmente « Agli Sponsali »	399
			Titolo VI come sopra, relativo specialmente « al Matrimonio »	400
			Titolo XIII come sopra, relativo specialmente « Agli Atti di Stato civile »	429
112	»	6 Dicembre	Circolare del Commissariato generale ai Sindaci dei Comuni dell' Umbria relativa alla Legge sullo Stato civile, e che accompagna alcune istruzioni per la esecuzione	445
114	»	3 Novembre	Notificazione del Direttore delle Poste nell' Umbria, relativa ai « Vaglia postali » .	457
115	93	5 Detto	Decreto che alla giurisdizione del Tribunale di Prima Istanza e di Appello, per le cause civili e criminali, nella Città e Provincia di Orvieto, sostituisce il Tribunale di Perugia.	459
116	94	» Detto	Decreto che autorizza le Province di Perugia, Spoleto e Orvieto, a riprendere la esecuzione di alcune rispettive strade	461
117	95	» Detto	Decreto che, abolite le disposizioni relative ai Servi di Pena, sostituisce a quelle i Regolamenti di disciplina carceraria vigenti nelle antiche Province del Regno	463
118	96	» Detto	Decreto che autorizza il Comune di Orvieto a far li studj per una ferrovia, che da Chiusi vada al Confine della Provincia Viterbese .	467

m. line tale	N.° della SERIE	D A T A DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina della Raccolta
19	97	1860 8 Novembre	Decreto che accorda al Municipio di Città di Castello un sussidio per l'esecuzione dei lavori del nuovo Ponte sul Tevere nella Strada di San Secondo.	469
20	98	» Detto	Decreto che stanziava una somma di L. 200,000 da erogarsi in sussidj a quei Comuni che nel corso del 1861 proporranno il compimento, o l'apertura di nuove strade di cui sia riconosciuta la utilità	471
21	99	» Detto	Decreto che ordina la pubblicazione nelle Province dell' Umbria, per avere effetto col 1.° del 1861, del Codice Albertino, meno i titoli riguardanti le ipoteche, il matrimonio e lo Stato civile — del Codice di Procedura civile — della Legge sul riordinamento giudiziario — del Codice di Commercio, e della relativa legge 14 Aprile 1853; — e della diverse norme opportune alla circostanza	473
22	100	» Detto	Decreto che manda pubblicarsi nelle Province dell' Umbria le Leggi Sarde sulla stampa (*).	479
23	101	6 Detto	Decreto che stabilisce il giorno 8 Novembre per lo spoglio delle Schede pel suffragio universale.	481
24	102	7 Detto	Decreto che dichiara il Gran Priorato di Malta destituito del diritto di Privativa di panizzazione e di forno panciolo nel Comune di Magione, ed in altri.	483
25	103	6 Detto	Decreto che nomina il personale della Commissione per la revisione dei titoli di credito contro il cessato Governo, e delle pensioni; e detta diverse prescrizioni relative	487
26	104	» Detto	Decreto che stabilisce lo tasso per le Licenze e per i libretti da rilasciarsi in ordine alla Legge Sarda sulla Pubblica Sicurezza, pubblicata con Decreto de' 4 corrente — e per le permissioni di caccia da darsi in ordine alla Legge sarda del 26 Giugno 1853, il cui testo va unito al presente Decreto.	489
			Legge Sarda del 26 Giugno 1853, relativa alle permissioni di caccia ec., pubblicata col surriferito decreto	491

(*) Non sono state inserite nella presente raccolta le suddette Leggi Sarde sulla stampa, perchè impilate a parte per i Tipi della Stamperia Reale, Firenze.

Num. d'ordine generale	N.° della SERIE	D A T A DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina della Raccolta
		1860		
127	105	5 Novembre	Decreto che stabilisce una nuova circoscrizione divisionale degli uffici d'ispezione relativi al Bollo, Registro e Ipotecho. . .	493
128	106	6 Detto	Decreto che, dichiarata l'abolizione della Carta bollata finora in corso nelle Province dell'Umbria, promulga la sostituzione di nuova carta; rimanendo poi ferme le disposizioni attinenti a questo ramo di pubblico servizio	496
129	107	» Detto	Decreto che, dichiarata l'abolizione degli Uffici dell'Intendenze Doganali, e delle Dogane principali, detta diverse analoghe disposizioni	499
130	108	5 Detto	Decreto, che in sequela dell'attuazione di una linea doganale con le Province ora soggetto allo Stato Pontificio, stabilisce i relativi Uffici, non che le Stazioni per i Picchetti dei Preposti; e detta le prescrizioni occorrenti al corrispondente servizio doganale	501
			Tabella delle Dogane, e delle Stazioni dei Picchetti dei Preposti, annessa al sopriferito Decreto del 5 Novembre 1860 . .	505
131	109	6 Detto	Decreto che stanZIA la somma di Lit. 12,000 per la pubblicazione della Raccolta delle Leggi, Ordinamenti e Rapporti Statistici .	511
132	110	» Detto	Decreto che ordina la promulgazione nelle Province dell'Umbria delle Leggi, Decreti, e Regolamenti, riguardanti la Leva militare, che sono in vigore nel Regno (*). .	513
133	»	» Detto	Circolare del Soprintendente delle Finanze ai Funzionarj, e Capi d'ufficio dei rami governativi, che dichiara considerarsi come esteri li Atti che vengono dalle Province sottoposte al Dominio Pontificio.	517
134	111	7 Detto	Decreto che nomina la Commissione istituita col precedente Decreto del 29 Ottobre per regolare quanto riguarda l'abolizione della tassa sul Macinato	519
135	112	» Detto	Decreto che stabilisce le responsioni per indennità, o per spese di Rappresentanza, ai	

(*) Le Leggi, Decreti, e Regolamenti cui appella il qui sopriferito Decreto sono stampate in una Raccolta a parte, per i Tipi della Stamperia Reale a Firenze.

Num. d'ordine generale	N.° della SERIE	DATA DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina dell'a Bacchetta
			Consiglieri del Commissariato generale, al Commissario generale, ed ai Commissarij delle Province	521
		1860		
136	113	8 Novembre	Decreto che ordina la destituzione, dispensa e riposo, di alcuni impiegati dell'Ordine giudiziario.	523
137	»	10 Detto	Notificazione della Soprintendenza delle Finanze, che richiama i Preposti della Finanza appartenenti alle ispezioni delle Romagne, ed assentatisi, a restituirsi ai loro posti entro un termine assegnato	525
138	114	13 Detto	Decreto che nomina una Commissione per esaminare i titoli dei Parrochi cui possano essere assegnati sussidj, in ordine al Decreto del 29 Ottobre 1860	527
139	115	6 Detto	Decreto che approva il Regolamento per la esecuzione della Legge 23 Maggio 1851 relativa alla tassa sul reddito dei beni di Manomorta	529
140	116	8 Detto	Decreto che, destituendo l'attual Conservatore delle Ipoteche in Perugia, nomina il suo successore	531
141	»	» Detto	Notificazione del Direttore centrale delle Poste, relativa alle spedizioni di denaro col mezzo di Vaglia Postali.	533
142	117	9 Detto	Decreto che stabilisce la imposizione di una tassa straordinaria del due per cento sui beni delle Mense, delle Corporazioni religiose, dei Benefizj ec.	535
143	118	» Detto	Decreto che stabilisce la nuova giurisdizione per le cause che, sotto il cessato governo, erano di competenza dei Tribunali del contenzioso amministrativo.	539
144	119	» Detto	Decreto che dichiara opera di pubblica utilità l'allargamento della Piazza del Duomo in Città della Pieve	541
145	120	» Detto	Decreto che riproduce le disposizioni delle Leggi vigenti relativamente alla privativa regale dei sali e tabacchi	543
146	121	10 Detto	Decreto che promulga nelle Province dell'Umbria le Leggi Sarle del 9 Settembre 1854 e del 16 Febbraio 1859 relative alle tasse d'in-	

Num. d'ordine generale	N.° della SERIE	D A T A DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina della Fascia
			sinuazione, di successione, d' emolumento giudiziario, e di carta bollata, con alcune speciali modificazioni	549
			Legge Sarda del 9 Settembre 1854 relativa alle tasse d' insinuazione ec., promulgata col surriferito Decreto del Commissario straordinario delle Province dell' Umbria del 10 Novembre 1860	553
			Titolo I. Disposizioni comuni alle tasse d' insinuazione, di successione, e di emolumento giudiziario	»
			Titolo II. Delle tasse d' insinuazione	558
			Capo I. Disposizioni generali	»
			Capo II. Disposizioni particolari per la insinuazione degli Atti esteri	566
			Titolo III. Delle tasse di successione	570
			Titolo IV. Delle tasse d' emolumento giudiziario	576
			Disposizione generale	583
			Tariffa delle Tasse d' insinuazione, di successione, e di emolumento giudiziario, in ordine alla Legge del 9 Settembre 1854	585
			Legge Sarda 9 Settembre 1854 relativa ai diritti di Bollo e della Carta bollata	625
			Capo I. Del diritti di bollo e della Carta bollata	»
			Capo II. Degli Atti e scritti che posson farsi in carta libera, salva ripetizione del diritto di bollo, all' evenienza dei casi	632
			Capo III. Dell' impiego della Carta filigranata col bollo ordinario	633
			Capo IV. Degli Atti e scritti soggetti al bollo, ed ammessi al bollo straordinario o visto per bollo	637
			Capo V. Degli Atti e scritti che posson farsi in carta libera, ma che devono esser bollati prima di farne uso.	641

Num. d'ordine generale	N.° della SERIE	D A T A DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina della Raccolta
			Capo VI. Degli Atti o scritti che posson farsi li uni di seguito agli altri . . .	644
			Disposizioni eccezionali: Disposi- zioni generali	650
			Legge Sarda del 16 Febbraio 1859 che porta alcune modificazioni, o aggiunte alla Legge del 9 Settembre 1854 relativa alle tasse d'insinuazione ec.	653
147	122	1860 10 Novembre	Decreto relativo alla fabbricazione e smercio delle Carte corte, e da Tarocchi	657
148	123	» Detto	Decreto che ordina l'attivazione nelle Pro- vince dell'Umbria per il 1. Gennaio 1862 del sistema metrico-decimale per i pesi e mi- sure ; e ne detta le norme	667
			Tabella, annessa alla suddetta legge, dei pesi e delle misure metrico-decimali, e loro divisioni e multipli	672
149	124	» Detto	Decreto che ordina doversi avere la moneta d'argento in lire Italiane per moneta legale nelle Province dell'Umbria, a partire dal 1 Gennaio 1861, alla quale devansi raggiun- gliare tutte le altre in circolazione ; e detta le norme pratiche all' uopo.	673
			Tabella di corrispondenza delle monete Romane, con le Italiane	678
150	125	» Detto	Decreto che promulga nelle Province dell'Um- bria la Legge 6 Luglio 1860, e il Decreto del 22 detto, relativi alla esposizione Ita- liana di prodotti agricoli industriali e di belle arti, da tenersi in Firenze nel Settembre 1861	679
			Legge suddetta del di 8 Luglio 1860 che decreta la Esposizione in Firenze nel Set- tembre del 1861	681
			Ordinanza del Ministro del Commercio che nomina la Commissione per soprinten- dere alla suddetta Esposizione del 1861, in Firenze	683
151	126	» Detto	Decreto che restituisce la Dogana provinciale di Perugia al grado più elevato in cui era prima del 20 Giugno 1860	685

Num. d'ordine generale	N.° della SERIE	D A T A DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina della Raccolta
152	127	1860 10 Novembre	Decreto che diminuisce la tassa detta del <i>Bollettino</i> a carico dei pescatori sul Lago Trasimeno	687
153	128	» Detto	Decreto che destituisce il Preposto del Bollo in Magliano	689
154	129	» Detto	Decreto che assegna in proprietà al Municipio di Città di Castello i beni della soppressa Compagnia di Gesù, determinando la erogazione delle Rendite	691
155	130	» Detto	Decreto portante la giubilazione del Canonico Lippi dall' insegnamento delle Istituzioni canoniche nella Università di Perugia	693
156	131	» Detto	Decreto che fonda un Istituto Tecnico per le Province amministrate dal R. Commissariato generale per l' Umbria	695
157	132	» Detto	Decreto che abolisce l' azione penale per le contravvenzioni alle Leggi pontificie sulla esportazione dei grani	699
158	133	11 Detto	Decreto che istituisce nell' Università di Perugia una Cattedra speciale di Fisiologia, ed altra pure speciale di Medicina legale e Polizia medica	701
159	134	12 Detto	Decreto che ordina pubblicarsi nelle Province dell' Umbria la Legge 5 Giugno 1837, abolitiva della tassa degli interessi convenzionali. Legge Sarda suddetta del 5 Giugno 1837 sulla tassa degli interessi convenzionali	703 703
160	135	11 Detto	Decreto che estende a favore degli Umbri i Brevetti delle medaglie commemorative delle Campagne del 1848 e 1849	707
161	136	12 Detto	Decreto che destituisce diversi impiegati della Provincia di Spoleto	709
162	137	12 Detto	Decreto che ordina pubblicarsi nelle Province dell' Umbria le leggi 20 Novembre 1839, 31 Ottobre 1860, relative alla elezione dei Deputati al Parlamento (*). Nota relativa alla promulgazione di altra legge elettorale del 17 Dicembre per	711

(*) Non son riportate nella Raccolta le leggi elettorali promulgate col surriferito decreto di N. 37, perchè stampate separatamente

Num. ordine naturale	N.° della SERIE	D A T A DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina della Raccolta
			cui quella suddetta del 12 Novembre ha cessato di essere in vigore.	712
163	138	1860 12 Novembre	Decreto che incarica i Commissarj Provinciali d'instituire inchieste a carico dei funzionarj del cessato Governo, contro i quali esistano dubbj o reclami di prevaricazione	713
164	139	» Detto	Decreto che abilita i Procuratori laureati esercenti presso i Tribunali delle Province dell'Umbria ad esercitare anche avanti al Tribunale d' Appello nuovamente istituito in Perugia.	715
165	140	» Detto	Decreto che dichiara la strada da Porta Reatina all'Osteria del Molino, Opera di pubblica utilità, ed assegna un relativo sussidio al Municipio di Piediluco.	717
166	»	» Detto	Circolare del Commissario straordinario ai Commissarj e Vice-Commissarj dell'Umbria, con la quale s' invitano a raccogliere ampli dati statistici per poter poi procurare a quelle Province ben intesi miglioramenti in ogni rapporto.	719
167	141	13 Detto	Decreto che autorizza la Commissione artistica istituita col Decreto 29 Settembre 1860 a trasportare in tela, ove occorra, li antichi affreschi esistenti nei pubblici edifizj d' Assisi	723
168	142	» Detto	Decreto che al Commissario generale, ed al Segretario generale assenti, sostituisce temporariamente altri funzionarj.	725
169	143	13 Detto	Decreto che sopprimendo le diverse Direzioni del Censo nell'Umbria, ne istituisce una Centrale in Perugia	727
170	144	» Detto	Decreto che esonera la Università di Perugia dal peso dell' annua prestazione di Ln. 500 a quel Seminario	729
171	»	» Detto	Circolare del Commissario generale alle Commissioni comunali provvisorie che cessano dall' ufficio per la installazione delle nuove Commissioni elettive	731
172	»	16 Detto	Circolare del R. Commissario generale ai Commissarj, Vice-Commissarj, e Delegati, perchè sorvegliino alle fraudolente alienazioni che si facessero nei beni ecclesiastici.	733

Num. d'ordine generale	N.° della SERIE	D A T A DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina della Raccolta
173	145	1860 12 Novembre	Decreto che stabilisce per il 1861 una imposta di Sc. 188,000 da repartirsi fra tutti i Comuni delle Province dell'Umbria in sostituzione della abolita tassa sul macinato; e detta le norme per la esecuzione . . .	735
174	146	26 Detto	Decreto che istituisce il servizio doganale fra la Provincia dell'Umbria e la Provincia Pontificia della Comarca.	739
173	147	27 Detto	Decreto che stabilisce le norme per la esazione della Tassa del 2 per cento imposta sulle proprietà immobiliari degli Enti Ecclesiastici	743
176	»	» Detto	Notificazione del Soprintendente delle Finanze che detta le norme per l'attivazione, al 1.° Gennaio 1861 del servizio della legge sul Bollo » ed ivi. »	745
			Della nuova carta fabbricata e bollata per conto dello Stato	746
			Dei doveri dei Contabili riguardo al Bollo straordinario o Visto per Bollo . . .	753
177	»	28 Detto	Circolare del Soprintendente delle Finanze al Comando dei Preposti doganali nell'Umbria sulla organizzazione del Corpo dei RR. Preposti doganali « ed ivi » Nuovi gradi — Soldi — Massa — Attribuzioni — Ordine di dipendenza — Istruzione — Regolamenti e Piante normali. — Stampe — Disposizioni transitorie. — . . .	755
178	148	29 Detto	Decreto che convoca la seconda volta il Collegio Elettorale d'Otricoli per la elezione dei Consiglieri Comunali	763
179	»	» Detto	Circolare del Soprintendente delle Finanze sul concentramento dei Proventi nelle Tesorerie Provinciali.	765
180	149	» Detto	Decreto che stabilisce la destinazione dei Beni della Compagnia di Gesù nella Provincia di Rieti al sovvenimento della pubblica Istruzione nella Provincia medesima.	767
181	150	» Detto	Decreto che, dichiarata opera di pubblica utilità la strada fra la Tuderte Orvietana e quella della Collina, fra Marsciano e Querceto, riunisce li interessati Comuni in consorzio, e stanza loro un sussidio	769

N.° della serie	N.° della SERIE	DATA DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina della Raccolta
		1860		
32	151	30 Novembre	Decreto che ordina la formazione dello stato di consistenza delle proprietà mobili e immobili dello Stato nelle Province dell' Umbria; e, salva qualche speciale eccezione, incarica della esazione di tutti i redditi e crediti relativi li Insinuatori, già Preposti del Bollo e Registro	771
33	»	14 Detto	Notificazione del Soprintendente delle Finanze sulla riduzione del locale del soppresso Tribunale del Sant' Ufficio a Magazzini per il Sale	775
34	152	30 Detto	Decreto che stanziava la somma di Ln. 12,000, per la compilazione e pubblicazione dei rapporti statistici	777
35	»	16 Detto	Circolare del Soprintendente delle Finanze agli Ufficiali Governatori delle Province dell' Umbria, relativa al pagamento degli stipendj	779
36	»	19 Detto	Circolare del Soprintendente delle Finanze sulla compilazione dello Stato generale del personale degli impiegati dipendenti dalla stessa Soprintendenza delle Finanze	783
37	»	23 Detto	Circolare del Soprintendente delle Finanze agli ufficiali governativi delle Province dell' Umbria sulle formalità e termini necessarj per la spedizione de' Mandati	785
38	153	30 Detto	Decreto che stabilisce il ragguglio da osservarsi nei pagamenti dalle ed alle Casse governative per le monete Sarde e Toscane, o per lo Scudo Romano.	789
39	154	» Detto	Decreto che istituisce una Commissione per la distribuzione dei sussidj ai danneggiati dal terremoto avvenuto nel 22 Agosto 1859 nella Città di Norcia	791
40	153	» Detto	Decreto che accorda una pensione ai Sacerdoti sospesi a divinis per causa di atti di libertà	795
41	156	» Detto	Decreto che stabilisce il modo per la esecuzione nelle Province dell' Umbria delle Sentenze pronunziate dai Tribunali tuttora posti nel dominio Pontificio, non contemplate nei Decreti 31 Ottobre N. 41, e 8 Novembre N. 99.	797

Num. d'ordine generale	N.º della SERIE	D A T A DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina della Raccolta
192	157	1860 30 Novembre	Decreto che stabilisce le norme da osservarsi per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, relative ai vincoli fidecommissarij, primogeniali ec.	799
193	158	» Detto	Decreto che ordina la pubblicazione dei Regolamenti Sardi 22 Settembre 1860 sulle scuole mezzane e secondarie; e del 19 Settembre 1860 sulla istruzioe Tecnica (*).	803
194	159	» Detto	Decreto che ordina la destinazione della vendita del patrimonio dei Padri Gesuiti in Orvieto alla pubblica istruzione	805
195	160	» Detto	Decreto che ordina la istituzione in Assisi di un Asilo infantile, e destina l'assegnamento occorrente alla sua fondazione e manutenzione	807
196	161	» Detto	Decreto che concede alla Città di Fuligno un Istituto Teorico commerciale, e dispone quanto occorre per la parte economica . . .	809
197	162	3 Dicembre	Decreto che convoca la seconda volta il collegio elettorale del Comune di Sellano . . .	811
198	»	» Detto	Notificazione del Soprintendente delle Finanze che assegna un termine ai detentori delle vecchie carte da giuoco a presentarne la nota, per proceder poi al cambio con le nuove.	813
199	163	6 Detto	Decreto che convoca per la seconda volta il Collegio elettorale del Comune di Montegabbione	815
200	»	» Detto	Notificazione del Soprintendente delle Finanze che richiama a rigorosa osservanza li ordini esistenti relativamente alla Pesca del Lago Trasimeno, finchè non sopraggiungano nuove disposizioni	817
201	164	8 Detto	Decreto che dichiara quali edizioni dei Codici promulgati nelle Provincie dell' Umbria devono considerarsi Officiali	819
202	165	» Detto	Decreto che convoca per la seconda volta i Collegi elettorali di diversi Comuni nella Provincia di Rieti	821
203	166	11 Detto	Decreto che stabilisce diverse norme relativamente ai reclami che accada di dover fare	

(*) I Regolamenti relativi alle istruzioni promulgate col surriferito Decreto di N. 158 non son riportati nella presente raccolta, perchè stampati separatamente.

Ordine seriale	N.º della SERIE	DATA DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina dalla Raccolta
			contro le stime censuarie delle proprietà immobiliari	823
104	167	1860 11 Dicembre	Decreto che stanziava un assegnamento di Lire 6000 per lavori di riduzione della Rocca di Spoleto a stabilimento di reclusione e lavoro per i servi di pena	827
105	168	» Detto	Decreto portante la soppressione delle Corporazioni religiose, dei Capitoli, delle Chiese Collegiate dei benefici semplici, Cappellanie ec.	829
106	»	14 Detto	Circolare del Commissario Generale ai Commissarij Provinciali di Spoleto, Rieti, e Perugia, sulla esecuzione del Decreto di questo stesso giorno relativo alla soppressione delle Corporazioni religiose	843
107	»	» Detto	Circolare del Commissario generale al Presidente della Corte d' Appello, ed ai Presidenti di Tribunali di prima istanza, relativa alla esecuzione del Decreto di soppressione delle Corporazioni religiose	847
108	»	14 Detto	Circolare del Commissario generale ai Commissarij Provinciali di Spoleto, Rieti, e Perugia, relativa alla esecuzione del Decreto 11 corrente sulla soppressione delle Corporazioni religiose	849
109	»	» Detto	Circolare del Soprintendente delle Finanze agli impiegati del ramo finanziario, relativamente alla esecuzione del Decreto 11 Dicembre corrente sulla soppressione delle Corporazioni religiose	853
110	169	11 Detto	Decreto che, dichiarando opera di pubblica utilità la strada da Guardea a Lagnana, stanziava all' uopo un sussidio di L. 4000	855
111	170	» Detto	Decreto che dichiarando opera di pubblica utilità il Ponte sul Chiagio nella Strada Salara Fabrianese, stanziava all' uopo, sotto certe condizioni, un sussidio di L. 20000.	857
112	171	» Detto	Decreto che autorizza la Società generale delle strade ferrate Romane, ad eseguire li studj occorrenti per due Ferrovie nel territorio dell' Umbria.	861
113	172	» Detto	Decreto che detta diverse disposizioni per la esecuzione dell' altro decreto 29 Settembre p. p., relativamente al distacco degli Affreschi,	

Num. d'ordine generale	N.º della SERIE	D A T A DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina della Raccolta
			pei quali sia riconosciuta le necessità di tale operazione	863
214	173	1860 11 Dicembre	Decreto che pone a riposo il Direttore Postale Enrico Daddi	863
215	174	» Detto	Decreto che pone a riposo il Direttore Postale Carlo Paolucci	867
216	175	» Detto	Decreto che pone a riposo l'impiegato postale Tommaso Romanelli	869
217	176	» Detto	Decreto che, in sequela di qualche avvenuta rinunzia, completa la commissione istituita con Decreto del 7 Novembre p. p. per le liquidazioni conseguenti all'abolizione del Macinato	871
218	177	11 Detto	Decreto che stabilisce onorificenze e pensioni per chi prese parte ai fatti di Perugia del 26 Giugno 1839, e per li individui delle famiglie di quelli che vi perdettero la vita	873
219	178	» Detto	Decreto che esonera il Comune di Norcia dell'arretrato di certa Tassa, purchè l'eroghi in oggetti di pubblica utilità; e cede in sua proprietà il Forte della Casellina	877
220	179	» Detto	Decreto che estende ai militari destituiti in pena di fatti patriottici le benevole disposizioni del Decreto 26 Settembre Serie n.º 28 per li Impiegati civili	879
221	180	12 Detto	Decreto che dichiara obbligatorio per tutti li impiegati, per li ufficiali della G. N. ec. il giuramento di fedeltà al Re ed allo Statuto	881
222	181	11 Detto	Decreto che provoca a cinque giorni il termine già fissato a 24 ore per la denunzia dei casi di morte	883
223	182	» Detto	Decreto che dichiara opera di pubblica utilità il Ponte sul torrente Caina nella Strada da Coreiano a Montignana, e stanZIA all'uopo un sussidio di L. 3000	883
224	183	» Detto	Decreto che dichiara opera di pubblica utilità il tratto di strada dal Cotodino al Carrese nel Comune di Fara, e stanZIA all'uopo un sussidio di L. 3000	»
225	184	12 Detto	Decreto che pone in disponibilità alcuni impiegati del Tribunale di Spoleto	889

Num. d'ordine generale	N.° della SERIE	DATA DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina della Raccolta
		1860		
226	n	12 Dicembre	Notificazione del Soprintendente delle Finanze, che stabilisce le norme per la liquidazione delle pensioni ad antichi impiegati e loro famiglie, da farsi dalla Commissione nominata con Decreto 28 Ottobre p. p. Serie 83 per la liquidazione dei crediti contro il cessato Governo	891
			Categoria 1. ^a Giubbilazioni	892
			" 2. ^a Pensioni a Vedove senza figli.	893
			" 3. ^a Pensioni a vedove con figli .	"
			" 4. ^a Pensioni a figli orfani . .	894
			" 5. ^a Pensioni a genitori . . .	"
			" 6. ^a Assegnazioni a vedove, figli, genitori d'impiegati morti in giubbilazione. .	895
227	183	13 Detto	Decreto che distribuisce fra le Province e Comuni dell'Umbria l'annuo assegnamento di L. 110,000, che con Decreto 11 Dicembre corrente N.° 168, fu stanziato sulle rendite dei beni delle soppresse Corporazioni Religiose, a sussidio per la istruzione, e per la beneficenza	897
228	186	" Detto	Decreto che stanziava e distribuisce ad oggetti di beneficenza la somma di L. 100,000 per una sola volta sulla tassa del 2 per cento della vendita dei beni Ecclesiastici	899
229	187	" Detto	Decreto che revocando l'altro del 1 Ottobre 1860 N.° 44 relativo all'indennità agli impiegati per traslocamento, missione, ec. pone questo tema sotto l'influenza delle Leggi Sarde	901
230	188	11 Detto	Decreto che, derogando in parte a precedenti ordini, stabilisce la misura delle diverse tasse di Bollo ec. per licenze di caccia, libretti d'operaj, passaporti ec.	903
231	189	12 Detto	Decreto che approva e ordina attendersi le istruzioni per l'eseguimento del Decreto 11 Dicembre corrente N.° 168 portante la soppressione degli Stabilimenti religiosi	905
			Istruzioni della Soprintendenza delle Finanze approvate dal Decreto qui sopra ri-	

Num. d'ordine generale	N.º della SERIE	DATA DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina della Facolta
		1860	tato, di N.º 189. sul tema delle Corporazione religiose soppresse	907
232	»	18 Dicembre	Ordinanza del Soprintendente delle Finanze portante un' appendice alle Istruzioni del 12 corrente per l'eseguimento del Decreto di soppressione degli Stabilimenti religiosi ed Ecclesiastici	917
233	190	13 Detto	Decreto che ordina la cancellazione delle Inscrizioni accese dal cessato Governo per contravvenzioni alle leggi sulla esportazione del grano	919
234	191	» Detto	Decreto che stabilisce le norme per la esigibilità delle Ordinanze di mano regia rilasciate sotto il cessato Governo.	921
235	192	» Detto	Decreto che dichiarando Opera di pubblica utilità la strada da Poggio Mojano alla Provinciale Quinzia presso il Ponte dei Masacci in Comune di Poggio a Mojano, stanZIA un sussidio in Ln. 12,000.	923
236	193	12 Detto	Decreto che ordina la promulgazione dei Regolamenti Sardi 24 Giugno 1860 per le Scuole normali e magistrali, e 15 Settembre 1860 sulla istruzione elementare (*).	925
237	194	15 Detto	Decreto che restituisce alla Università Perugina la facoltà di conferir laurea in Chirurgia e Medicina, e tutti i gradi accademici al pari delle altre R. Università.	927
238	195	14 Detto	Decreto che assegna ai diversi Comuni dell' Umbria per usi di pubblico interesse 12 Conventi delle soppresse corporazioni religiose	929
239	196	13 Detto	Decreto che dichiara la opera di pubblica utilità il riordinamento della Via Nazionale in Fuligno, stanZIA all'uopo un sussidio di Ln. 15,000	933
240	197	15 Detto	Decreto che dichiarata la riunione delle Province di Perugia, Spoleto, Orvieto, Rieti in una sola col nome « Provincia dell' Umbria » ne stabilisce la partizione in Circondarj e Mandamenti, e detta diverse disposizioni relative.	935

(*) I regolamenti relativi alla pubblica istruzione promulgati col surriferito Decreto N. 133. non son riportati nella presente raccolta, perchè stampati separatamente.

Num. d'ordine generale	N.º della SERIE	DATA DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina della Raccolta
		1860		
241	198	13 Dicembre	Decreto che in sequela della riunione dell'Umbria e della Sabina in una sola Provincia scioglie i diversi Consigli Provinciali, e ne istituisce uno solo della Provincia dell'Umbria	941
242	»	17 Detto	Proclama del Commissario generale ai Cittadini dell'Umbria, nella occasione della decretata riunione delle diverse Province dell'Umbria e della Sabina in una sola Provincia dell'Umbria, con Perugia per Capoluogo	943
243	199	16 Detto	Decreto che dichiarata Opera di pubblica utilità la nuova Strada fra Todi e Marsicana, istituisce per essa un consorzio fra diversi Comuni che vi sono interessati, e stanZIA all' uopo un sussidio di Ln. 30,000	947
244	200	» Detto	Decreto che nomina alcuni Avvocati presso il Tribunale d'Appello in Perugia	949
245	201	13 Detto	Decreto che ordina nominarsi dal nome dei Fondatori l' Istituto agrario di Perugia, e i due Asili d' infanzia in Todi	
246	202	16 Detto	Decreto che assegna una pensione a Monsignor Lippi, già professore d' istituzione Canoniche nella Università di Perugia	953
247	203	» Detto	Decreto che dichiara l' Università di Perugia Università libera	955
248	204	17 Detto	Decreto che ordina doversi portare al posticipato il pagamento degli stipendj agli impiegati, procedendo per ritardo progressivo di due in due giorni	957
249	205	14 Detto	Decreto che pone in aspettativa alcuni impiegati presso il Tribunale di Spoleto, e la giurisdicenza di Montefalco	959
250	206	» Detto	Decreto di giubilazione del Dottor Pascali Procurator fiscale al Tribunale di Prima Istanza di Perugia.	961
251	207	17 Detto	Decreto che ordina la pubblicazione nella Provincia dell' Umbria delle Leggi Sarde 16 febbrajo 1854 N. 1664 sulle Cauzioni — 18 Novembre 1854 sui depositi della Cassa del Debito Pubblico, — 12 Novembre 1859 N. 3746 sulla contabilità generale dello Stato — e dei Decreti 7 Novembre 1860 che appro-	

Num. d'ordine generale	N.º della SERIE	DATA DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina della Raccolta
			vano i Regolamenti per la esecuzione di quest'ultima legge	963
			Seguono le qui sopra citate Leggi e Decreti come appresso	"
			Legge 10 febbrajo 1854, N. 1664 che stabilisce il modo delle cauzioni da prestarsi dai Contabili governativi	966
			Legge 18 Novembre 1850 N. 1097, relativa ai depositi nella Cassa del Debito pubblico.	969
			Capo I. Dei depositi	"
			Capo II. Dell'impiego dei fondi di Cassa.	973
			Capo III. Dell'amministrazione della Cassa.	975
			Capo IV. Disposizioni transitorie.	976
			Legge 13 Novembre 1859, N. 3746 sulla contabilità generale dello Stato	977
			Decreto 7 Novembre 1860 n.º 4441 che approva il Regolamento per la esecuzione della Legge qui avanti riferita 13 Novembre 1859 n.º 3746, sulla contabilità generale dello Stato.	981
			Regolamento generale per la esecuzione della Legge 13 Novembre 1859	983
			Titolo I. — Bilanci	"
			Capo I. Compilazione dei Progetti	"
			Capo II. Presentazione dei Progetti di Bilancio, e loro approvazione	988
			Capo III. Aggiunte e variazioni ai bilanci	989
			Titolo II. — Patrimonio dello Stato e proventi	993
			Capo I. Patrimonio dello Stato	"
			Capo II. Proventi e loro riscossione	999
			Capo III. Disposizioni comuni al Patrimonio dello Stato ed ai Proventi	1003

Num. d'ordine generale	N.° della SERIE	DATA DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina della Raccolta
			Titolo III. — Contratti	1006
			Capo I. Disposizioni preliminari	»
			Capo II. Stipulazione dei Contratti	1012
			Capo III. Forma e approvazione dei Contratti	1018
			Capo IV. Esecuzione dei Contratti	1020
			Capo V. Collaudazione delle provviste ed opere	1021
			Titolo IV. — Esecuzione e pagamento delle spese	
			Capo I. Norme preliminari	1022
			Capo II. Spese la cui giustificazione deve esser contemporanea ai mandati	1024
			Sezione I. Spese al cui pagamento prov- vedono direttamente i Ministri	»
			Sezione II. Spese pel cui pagamento sono aperti crediti ai funzionarj dei varj Ministeri	1029
			Capo III. Spese fisse	
			Sezione I. Stipendj, fitti, censi, e simili, escluso il debito vitalizio	1033
			Sezione II. Debito vitalizio	1039
			Capo IV. Spese che possono essere ese- guite senza contemporanea giustificazione alla Corte dei Conti	1042
			Sezione I. Spese per la riscossione dei Proventi dello Stato, e spese di giustizia criminale	»
			Sezione II. Anticipazioni per servizj da farsi ad economia	1044
			Capo V. Servizj speciali	1046
			Sezione I. Accettazione, acquisto e pa- gamento di Cambiali	»
			Sezione II. Buoni del Tesoro	1017

Num. d'ordine generale	N.° della SERIE	D A T A DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina della Raccolta
			Sezione III. Giro di fondi per servizio del Tesoro, e per comodo delle Amministrazioni e dei privati	1048
			Sezione IV. Debito pubblico	1049
			Sezione V. Ministero della R. Casa, Cassa Ecclesiastica, Cassa dei depositi, e Cassa della vecchiaia	1051
			Capo VI. Disposizioni comuni a tutti indistintamente i pagamenti di spese	1052
			Sezione I. Sequestri	"
			Sezione II. Ritenenze e sovra tassa	1053
			Sezione III. Norme generali	"
			Titolo V. — Assestamento definitivo dei Bilanci, e Rendimento dei conti	1053
			Capo I. Assestamento dei Bilanci	"
			Sezione I. Disposizioni generali	"
			Sezione II. Accertamento dei Proventi	1056
			Sezione III. Trasporto e apparamento dei Proventi arretrati sull'esercizio corrente	"
			Sezione IV. Accertamento delle spese	1057
			Sezione V. Trasporto e apparamento delle spese arretrate sull'esercizio corrente	1059
			Capo II. Rendimento dei conti amministrativi	1064
			Sezione I. Disposizioni generali	"
			Sezione II. Conti dei Ministri	"
			Sezione III. Conto generale dell'amministrazione delle Finanze	1065
			Sezione IV. Conti delle Amministrazioni dei proventi	1067
			Sezione V. Conto dei mandati spediti e non pagati	1068
			Capo III. Rendiconto dei conti giudiziali	1072

Num. ordine generale	N.° della SERIE	D A T A DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina della Raccolta
			Sezione I. Disposizioni generali	1072
			Sezione II. Conto dei Contabili preposti alla riscossione dai Proventi	1073
			Sezione III. Conti di debitori di proventi che pagano direttamente alle Tesorerie . . .	»
			Sezione IV. Conti dei Tesorieri di Circondario	1074
			Sezione V. Conti dei Tesorieri centrali	1075
			Sezione VI. Conti dei Contabili di materie	1077
			Sezione VII. Disposizione comune per tutti i conti	»
			Capo IV. Trapasso sui sommarj demaniali dei debiti dei Contabili ed altri crediti dello Stato	1078
			Decreto 7 Marzo 1860, n.° 4442, che approva il Regolamento riguardante il servizio delle Tesorerie dello Stato, in esecuzione dell' Articolo 2 della Legge 13 Novembre 1859, sulla contabilità generale dello stato	1080
			Regolamento pel servizio delle Tesorerie approvato col surriferito Decreto n.° 4442	1082
			Capo I. Disposizioni generali	»
			Capo II. Riscossione dei Proventi, Casse, e Trasporto di Fondi	1090
			Sezione I. Riscossione dei Proventi	»
			Sezione II. Casse nelle Tesorerie di Circondario	1097
			Sezione III. Trasporto dei Fondi	1098
			Capo III. pagamenti e servizj speciali	1103
			Sezione I. Dei pagamenti in genere	»
			Sezione II. Mandati per spese a carico dei bilanci dello Stato	1103
			Sezione III. Buoni del Tesoro	1108

Num. d'ordine generale	N.° della SERIE	D A T A DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina della Raccolta
			Sezione IV. Vaglia del Tesoro	1111
			Sezione V. Fondi somministrati	1114
			Sezione VI. Trapasso di fondi da uno ad altro esercizio nella Tesoreria centrale .	1115
			Sezione VII. Pagamenti per conto del- l'Amministrazione del Debito pubblico, del Ministero della R. Casa, della Cassa Eccle- siastica, della Cassa dei depositi e prestiti, e della Cassa della vecchiaia.	1116
			Sezione VIII. Dei sequestri	1118
			Sezione IX. Ritenenza e soprattassa .	1121
			Capo IV. Fondi Provinciali e di sussidio, contabilità speciali, depositi	1122
			Sezione I. Fondi Provinciali e di sus- sidio, e contabilità speciali	»
			Sezione II. Depositi	»
			Capo V. Trasmissioni periodiche, regi- stri e rendiconti annuali	1126
			Sezione I. Trasmissioni periodiche .	»
			Sezione II. Registri	1129
			Sezione III. Conti annuali del Teso- riere centrale, e dei Tesorieri di circondario	1141
			Titolo I. Fondi dello Stato	»
			Titolo II. Contabilità dei sequestri, e di altri servizi speciali	1142
			Titolo III. Fondi provinciali e di sussidio.	»
252	208	1860 17 Dicembre	Decreto che ordina a tutti i livellari di beni di diritto dominio delle Mani-Morte, di farne a tutto Febbraio 1861. speciali impostazioni, con la indicazione dell'Ente morale proprie- tario	1145
253	209	18 Detto	Decreto che sospende l'effetto dell' art. 20 del Decreto 15 corrente Dicembre n.° 168, re- lativo alla raccolta dei libri, monumenti, documenti, oggetti d' arte appartenenti alle soppresse Corporazioni religiose	1147

Num. d'ordine generale	N.° della SERIE	DATA DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina della Raccolta
254	210	1860 18 Dicembre	Decreto che stabilisce la Pianta del personale per gli uffizj amministrativi e di pubblica sicurezza, dell'Intendenza generale della Provincia, residente in Perugia, e delle Intendenze dei Circondarj	1149
255	211	19 Detto	Decreto che ordina pubblicarsi nelle Province dell'Umbria le leggi del Regno relative alla Vaccinazione (*)	1157
256	212	18 Detto	Decreto che istituisce una Ricevitoria provvisoria della Cassa Ecclesiastica, finchè la Cassa Ecclesiastica dello Stato non abbia date in proposito le occorrenti disposizioni: e detta analoghe discipline amministrative	1159
257	213	17 Detto	Decreto che dichiarata Opera di pubblica utilità la costruzione del Ponte sul Sovana nella Strada da Pistrino ad Anghiari, stanza all' uopo un sussidio di L. 3000	1163
258	214	» Detto	Decreto che dichiarando Opera di pubblica utilità il proseguimento della Strada da S. Secondo alla via Castiglionesa per il Territorio di Città di Castello, stanza all' uopo un sussidio di L. 35,000	1165
259	215	» Detto	Decreto che pone a riposo il servente nella Direzione postale di Terni	1167
260	216	» Detto	Decreto che pone in riposo Gaetano Pellerini impiegato postale	1169
261	217	19 Detto	Decreto che ordina promulgarsi nelle Provincie dell'Umbria le Leggi Sarde 24 Gennaio 1856 n.° 2307, e il Decreto del Governatore dell'Emilia 9 Marzo 1860 n.° 60, relativi alla abolizione dei patti fidecommissarj nelle Enfiteusi ed all'affrancazione delle proprietà da qualunque vincolo di enfiteusi, livello, o qualsiasi altro consimile	1171
			Testo della, qui sopracitata, legge sarda 21 Gennaio 1856, abolitiva di qualunque vocazione fidecommissaria nelle Enfiteusi, ec.	1173
			Testo del Decreto qui sopra citato del Reo Commissario della Emilia, riguardante l'applicazione della suddetta Legge Sarda del 13 Luglio 1857, sulla affrancazione	1175

(*) È omessa la inserzione delle leggi relative al suddetto tema della Vaccinazione, perchè ne è stata fatta una edizione separata.

Num. d'ordine generale	N.° della SERIE	D A T A DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina della Raccolta
262	218	1860 19 Dicembre	<p>Testo della suddetta Legge Sarda del 13 Luglio 1857, sulla affrancazione degli immobili dai vincoli enfiteutici, e da ogni altro congenere quantunque con diversa denominazione</p>	1179
			<p>Decreto che ordina promulgarsi nelle Province dell' Umbria le Leggi del Regno con le quali è provveduto all'attuazione della nuova legislazione nell' Emilia per il prossimo 1861 (*)</p>	1187
			<p>Son riportate testualmente le Leggi direttamente promulgate col qui sopra citato Decreto di n.° 218 come appresso</p>	»
			<p>Legge 26 Novembre 1860 n.° 4446, contenente diverse disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Albertino nelle Romagne</p>	1189
			<p>Legge 26 Novembre 1860 n.° 4449 contenente diverse disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di Commercio nell' Emilia</p>	1193
			<p>Legge 26 Novembre 1860 n.° 4450 che ordina pubblicarsi nelle Province dell' Emilia insieme col Codice di Commercio la Legge 29 Maggio 1857 sulla istituzione dei Tribunali di Commercio</p>	1195
			<p>Legge 26 Novembre 1860 n.° 4451 che ordina la pubblicazione nell' Emilia della Legge 8 Agosto 1854; e relativo regolamento sopra li agenti di cambio e sensali</p>	1196
			<p>Legge 26 Novembre 1860, n.° 4452 contenente diverse disposizioni transitorie in relazione alla alienazione nella Emilia del Codice di Procedura Civile</p>	1197
			<p>Legge 26 Novembre n.° 4453 contenente diverse disposizioni transitorie per l'attuazione nelle Province dell' Emilia del Codice di Procedura Civile</p>	1202
			<p>Legge 26 Novembre 1860 n.° 4460 contenente diverse disposizioni transitorie in</p>	

(*) Mentre son riportate le diverse Leggi nominatamente indicate nel testo del citato Decreto di N. 218 si omettono i Regolamenti che il Decreto medesimo dice esser riuniti in un volume a parte — e che di fatti sono stampati in una separata Raccolta per i tipi della Stamperia Reale a Firenze.

Num. d'ordine generale	N.° della SERIE	DATA DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina della Raccolta
			relazione all'attuazione nell'Emilia della Legge sull'ordinamento giudiziario	1205
			Legge 4 Dicembre 1860 n.° 4461 che determina la circoscrizione territoriale giudiziaria nell'Emilia, in relazione alla ordinata attuazione della Legge sull'ordinamento giudiziario	1210
			Legge 4 Dicembre 1860 n.° 4462 che ordina pubblicarsi nelle Province dell'Emilia diverse Leggi, Decreti, e Regolamenti del Regno, in correlazione alla decretata attuazione in questa Provincia dei Codici, e della Legge sull'ordinamento giudiziario	1211
263	219	1860 20 Dicembre	Decreto che pone in disponibilità diversi impiegati nelle Delegazioni di Rieti, e di Perugia	1215
264	220	» Detto	Decreto che accorda la Giubilazione all'Archivista della già Delegazione di Perugia	1217
265	221	» Detto	Decreto che stabilisce il Bilancio dell'Amministrazione dell'Umbria per l'anno 1861	1219
			Bilancio Attivo di corredo al suddetto Decreto di n.° 221	1221
			Bilancio passivo, come sopra	1227
			Riepilogo del Bilancio passivo	1241
266	222	» Detto	Decreto che ordina dei lavori di miglioramento nella Strada Provinciale Assisiana ed assegna all'uopo un sussidio di L. 10,000	1243
267	223	» Detto	Decreto che, dichiarata Opera di pubblica utilità la costruzione di diversi ponti nella nuova strada di Colle Lungo fra la Cassia Orvietana, e la Provinciale Castiglione verso Toscana, assegna all'uopo un sussidio di L. 10,000	1245
268	224	» Detto	Decreto che dichiarata Opera di pubblica utilità la strada fra Montefalco Ponte Ruscitolo, stan- zia all'uopo un sussidio di L. 8000	1247
269	225	19 Detto	Decreto che pone a riposo Settimio Baldieri, impiegato postale a Fuligno	1249
270	226	20 Detto	Decreto che stabilisce diverse norme relative al ricevimento delle monete di rame del	

Num. d'ordine generale	N.° della SERIE	D A T A DEGLI ATTI	TITOLO E ARGOMENTO DEGLI ATTI	Pagina della Fascia
			di Cerreto alla Provincia Norcina presso Triponzo, accorda perciò al Comune di Cer- reto un sussidio di L. 1000	1321
287	241	1860 27 Dicembre	Decreto che dichiara in disponibilità diversi impiegati Pontificii emigrati, ai quali sarà corrisposto la metà del loro ultimo stipendio	1323
288	242	» Detto	Decreto che detta diverse disposizioni transi- torie regolamentarie per l'effettiva attuazione nelle Provincie dell'Umbria delle Leggi già promulgate reativamente al servizio della insinuazione e del Bollo	1325
289	»	28 Detto	Circolare del Commissario generale ai Com- missarj e Vice-Commissarj della Provincia, per eccitarli a cooperare alla riunione dei Dati statistici della provincia	1337
290	»	29 Detto	Indirizzo del Commissario generale Marchese G. N. Pepoli ai cittadini dell'Umbria per annunziar loro il compimento della propria missione	1339
			Elenco dei Funzionarj superiori, dei loro prin- cipali dipendenti per ciascun ufficio, e delle Commissioni speciali gratuite durante il Re- gio Commissariato Generale dell'Umbria	1341
291	»	1861 4 Gennajo	Proclama del Marchese F. A. Gualterio nomi- nato Intendente generale della Provincia dell'Umbria alla cessazione dell'Ufficio del Commissario Generale Straordinario	1349

AVVERTENZE IMPORTANTI

L'Indice Alfabetico per materie, che non poteva essere ordinato finchè non fosse compiuta la stampa della Raccolta, è ora, sotto il torchio, e sarà pubblicato con tutta sollecitudine.

Fanno corredo, o seguito alla Raccolta degli Atti Ufficiali del Commissariato Generale Straordinario dell'Umbria — un'Appendice — e diverse Raccolte speciali di Leggi e Regolamenti del Regno promulgati nell'Umbria; — come appresso.

Appendice alla Raccolta — che contiene alcuni Atti Ufficiali promulgati dopo la cessazione del Commissariato straordinario, per la esecuzione di Decreti e Regolamenti precedenti.

Legge del Regno relativa all'ordinamento Comunale e Provinciale. — promulgata con Decreto 29 Dicembre 1860, serie n. 37.

Raccolta delle Leggi, Decreti, Regolamenti, e Ordinanze riguardanti la Guardia Nazionale — promulgata con Decreto 4 Ottobre 1860, serie n. 39.

Legge per l'ordinamento della pubblica sicurezza — promulgata con Decreto del 5 Ottobre 1860, serie n. 43.

Leggi sulla stampa — promulgate con Decreto 5 Novembre 1860, serie n. 100.

Leggi, Decreti, e Regolamenti riguardanti la leva militare — promulgati con Decreto 6 Novembre 1860, serie n. 110.

Leggi elettorali — promulgate con Decreto 13 Novembre 1860, serie numero 137.


Regolamenti per le Scuole mezzane e secondarie — e per la istruzione tecnica — promulgati con Decreto 30 Dicembre 1860, serie n. 158.


Regolamenti per le Scuole Normali e Magistrali — e sulla istruzione elementare — promulgati con Decreto 12 Dicembre 1860, serie n. 193.

Legge e Regolamento relativi alla Vaccinazione — promulgati con Decreto 19 Dicembre 1860, serie n. 211.

Regolamenti riguardanti l'attuazione dei Codici del Regno, e l'ordinamento giudiziario ecc. — promulgati con Decreto 19 Dicembre 1860, serie numero 218.

Leggi e Regolamenti relativi alla amministrazione delle Opere Pie — promulgati con Decreto 26 Dicembre 1860, serie n. 238.









PUBBLICAZIONI

DELLA STAMPERIA REALE

- Assemblea toscana.*
Parlamentare del Regno, 4 Marzo 1848.
- Legge del Regno, con il quadro di circoscrizione
dei Comuni elettorali, 17 Dicembre 1860.*
- Legge del Regno sull'ordinamento Comunale e Provinciale,
23 Ottobre 1859.*
- Leggi sulla Stampa con le disposizioni relative alle Corti
d' Assise per la cognizione dei delitti di stampa; promulgate
in Toscana con Decreto 5 Giugno 1860.*
- Leggi del Regno sulla leva militare con i relativi Regola-
menti, attivati nelle nuove Province con la Legge del
30 Giugno 1860.*
- Regolamenti del Regno relativi alle somministrazioni ed asse-
gni alle Truppe in marcia, distaccate, e agli alloggiamenti.*
- Regolamento per il supremo Tribunale di Guerra, 2 Mag. 1860.*
- Raccolta delle Leggi, Decreti, e Regolamenti sulla G. Nazionale.*
- Regolamento delle Dogane, e delle Privatine dello Stato, san-
cita per tutte le Province del Regno con Decreto Reale,
12 Settembre 1860.*
- Legge sull'ordinamento della pubblica sicurezza sancita per
le Province Toscane con Decreto Reale 11 Agosto 1860.*
- Legge sulle Opere pie, 26 Novembre 1859 con il Regola-
mento per la relativa esecuzione, 18 Agosto 1860.*
- Nuove Leggi e Tariffe Postali del 1859 e 1860.*
- Regolamenti e Tariffe per la corrispondenza Telegrafica.*
- Legge Ipotecaria Toscana del 17 Marzo 1860 riformata e
rifusa con la Legge del Regno del dì 8 Luglio 1860,
con l'aggiunta delle discussioni parlamentari, ed altri
documenti relativi.*
- Regolamenti sulla istruzione pubblica: Segnatamente - Re-
golamento 24 Giugno 1860 per le Scuole Normali - 15
Settembre 1860 per le Scuole elementari. - 22 Settembre
1860 per l'istruzione secondaria. - 19 Settembre 1860
per l'istruzione Tecnica.*
- Leggi relative al servizio sanitario per la Vaccinazione; pro-
mulgate nelle Province dell' Umbria con Decreto del
Commissario straordinario 19 Dicembre 1860.*
- Leggi del Regno relative all'abolizione dei vincoli fidecommis-
sarij, ed all'assrancazione delle Enfiteusi, promulgate
nelle Province dell' Umbria con Decreto del Commis-
sario straordinario 19 Dicembre 1860.*
- 
- 

Raccolta degli atti



APPENDICE

ALLA

**RACCOLTA DEGLI ATTI DEL GOVERNO
DEL REGIO COMMISSARIATO GENERALE STRAORDINARIO
DELLE PROVINCE DELL'UMBRIA**

CONTIENENTE


**ALCUNI ATTI CHE INTERESSANO LA ESECUZIONE
DI CORRELATIVI DECRETI DEL R. COMMISSARIO STRAORDINARIO**

E

L'INDICE GENERALE ALFABETICO PER MATERIE

DELLA DETTA RACCOLTA





APPENDICE

ALLA

**RACCOLTA DEGLI ATTI DEL GOVERNO
DEL REGIO COMMISSARIATO GENERALE STRAORDINARIO
DELLE PROVINCE DELL'UMBRIA**

CONTENENTE

ALCUNI ATTI CHE INTERESSANO LA ESECUZIONE
DI CORRELATIVI DECRETI DEL R. COMMISSARIO STRAORDINARIO

e

L'INDICE GENERALE ALFABETICO PER MATERIE

DELLA DETTA RACCOLTA



FIRENZE
STAMPERIA REALE
1861.

15.

E L E N C O

DEGLI ATTI COMPRESI NELLA PRESENTE APPENDICE



Ordinanza del Soprintendente delle Finanze del 12 Gennaio 1861, che, in esecuzione del Decreto del Commissario Generale Straordinario 27 Dicembre 1860 num. 212, promulga il Decreto Reale 29 Luglio 1860 num. 1235, sulle tasse d'atti fatti, e successioni apertesì in paesi diversi da quelli ove debbono avere esecuzione, ed ove vige una diversa legislazione.

Notificazione del Soprintendente alle Finanze, che in relazione ai diversi Decreti del R. Commissario Generale Straordinario sul tema della insinuazione, sulle tasse del bollo, registro, passaporti ec. ec., stabilisce le norme regolamentarie per il relativo servizio nell'Amministrazione Demaniale.

Istruzioni circolate nel 3 Gennaio 1861 dal Soprintendente delle Finanze agli Insinuatori per la provvisoria amministrazione dei beni dei soppressi Stabilimenti Religiosi.

Decreto Reale 24 Gennaio 1861 num 4597 che, in relazione ai Decreti dei Commissarj Straordinarj delle Marche e dell'Umbria 10 e 21 novembre 1860 num. 121 e 544, ordina non potersi usare della carta bollata per le Marche e per l'Umbria, fuori di quelle Provincie; e dovervisi perciò apporre una speciale leggenda limitativa



Vertical line of text on the left side of the page.

Small mark or character.

Small mark or character.

Small mark or character.

Ordinanza del Soprintendente delle Finanze del 42 Gennaio 1861. che in esecuzione del Decreto del Commissario Generale Straordinario 27 Dicembre 1860 num. 242, promulga il Decreto Reale 29 Luglio 1860 num. 4235, sulle tasse d'atti fatti, e successioni apertesi in paesi diversi da quelli ove debbono avere esecuzione, ed ove vige una diversa legislazione.



NOTIFICAZIONE



IL SOPRINTENDENTE DELLE FINANZE

PER LA PROVINCIA DELL' UMBRIA

Visto l'art. 20 del Decreto del R. Commissariato Generale in data del 27 u. s. Dicembre N. 242, con cui si è prescritto a questa Soprintendenza di far pubblicare nell' Umbria il R. Decreto 29 Luglio 1860 N. 4235, già in vigore nelle antiche provincie del Regno, nella Toscana, nella Lombardia e nell' Emilia.

In esequimento di tale prescrizione

NOTIFICA :

È pubblicato colla presente il Regio Decreto 29 Luglio 1860 N. 4235 già in vigore nelle antiche provincie del Regno, nella Toscana, nella Lombardia e nell' Emilia inserito al N. 4235 della raccolta degli atti del Governo, concernente le tasse dovute sugli atti legali eretti, e sulle successioni aperte in parti dello Stato regolate da una legislazione diversa da quella vigente nella parte dove si deve far uso dei suddetti atti, e dove sono situati i beni che ne formano oggetto, o delle successioni apertevisi.

Perugia 12 Gennaio 1861.

Il Soprintendente
CARIGNANI.

Legge 29 Luglio 1860 N. 4235.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Viste le Leggi 15 aprile 1860. N. 4059 e 4060 :

Visto il Nostro Decreto 1. ottobre 1859. N. 3630 :

Sentito il Consiglio dei Ministri :

Sulla proposta del Nostro Ministro delle finanze :

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. 1. Gli atti stipulati in una parte del Regno coi quali si trasmetta la proprietà, l'usufrutto, l'uso od il godimento di beni immobili o riputati tali, situati in altra parte del Regno, che in materia di tasse di insinuazione, di registro, di controllo od altre corrispondenti è regolata da una legislazione diversa, o quando contengano società di tali beni o divisione di essi, imposizione sopra li medesimi di servitù, d'ipoteche od altri pesi, affittamenti loro, sublocazioni o cessioni di tali affittamenti, non che gli atti portanti spiegazioni, variazioni o rivocazioni di quelli avanti accennati, saranno sottoposti alla formalità ed al pagamento di quelle tasse minime che dalle leggi vigenti nel luogo della stipulazione fossero stabilite per li contratti della suddetta natura riflettenti beni situati fuori Stato, e saranno poi soggetti nella parte dello Stato, ove sono situati i beni, alle formalità ed al pagamento delle tasse proporzionali e fisse, si e come è stabilito dalle leggi che vi sono in vigore.

A tale effetto, ferme le disposizioni delle rispettive leggi relativamente alle formalità cui fossero soggetti gli atti nel luogo della loro stipulazione, per la presentazione, notifica, registrazione o denuncia degli atti medesimi nel luogo della situazione dei beni, essa si dovrà fare quanto agli atti aventi data posteriore all'attivazione della presente legge, nel termine di giorni 60, non compreso quello della data dell'atto, e quanto agli altri aventi data anteriore alla detta attivazione, nel termine d'otto mesi dal giorno della stipulazione.

Art. 2. L'Ufficio cui incumbe la riscossione della nuova tassa, nel procedere alla liquidazione della medesima, terrà conto dell'imposta che mediante regolare quietanza, si farà constare essersi pagata nell'Ufficio entro il cui distretto fu stipulato l'atto, e ne dedurrà l'importo dal montare della nuova tassa dovuta.

Nulla verrà esatto quando il montare della nuova tassa risulterà uguale od inferiore alla tassa precedentemente pagata.

Art. 3. La quitanza nel precedente articolo accennata, quando non sia letteralmente trascritta nell'atto che si presenta, dovrà unirsi all'atto stesso, ed in mancanza di tale quitanza, verranno riscosse per intero le tasse o competenze dovute.

Art. 4. Gli atti non contemplati nell'art. 4. dei quali si volesse far uso in una parte del Regno diversa da quella della stipulazione, dovranno essere previamente, ed in quanto vi siano soggetti, insinuati, notificati, denunziati o registrati ai competenti Uffici della parte del Regno in cui se ne voglia far uso, giusta le leggi ivi vigenti.

Anche in questo caso avrà luogo la compensazione stabilita dall'articolo 2.

Art. 5. Si fa uso degli atti:

1. Quando si producono avanti una Autorità giudiziaria od amministrativa, o qualunque Ufficio governativo o comunale.

2. Quando se ne fa l'inserzione o la semplice menzione in qualche atto pubblico.

Si potrà tuttavia, senza contravvenire alle disposizioni del presente Decreto o di altre precedenti Leggi, citare in un atto soggetto all'insinuazione, notifica, registrazione o denuncia, un atto od una scrittura non ancora insinuata, notificata, registrata o denunciata, purchè il Notaio od altro Ufficiale pubblico che ha ricevuto l'atto dichiarare nel medesimo, che

insinuerà, notificherà, registrerà o denuncierà con esso anche l'atto o la scrittura citata, nel qual caso egli rimarrà personalmente e solidariamente tenuto colle parti al pagamento delle tasse dovute e delle spese relative all'atto od alla scrittura che venne citata.

3. Quando alcuno assuma avanti le Autorità e gli Uffici sovra menzionati la qualità di proprietario, usufruttuario, affittavolo, subaffittavolo, creditore o cessionario, che tragga origine dall'atto.

Art. 6. La ritardata insinuazione, notifica, registrazione o denuncia degli atti pei quali tale formalità è obbligatoria nella parte dello Stato ove sono situati i beni, darà luogo al pagamento per ciascun atto, ed a carico solidariamente delle parti contraenti, d'una sopratassa eguale all'ammontare della metà della tassa dovuta.

Sono soggetti a questa disposizione tutti gli altri atti dei quali si fosse fatto uso prima di uniformarsi alle disposizioni del precedente articolo 4.

Art. 7. La circostanza che le disposizioni d'un atto fatto in una parte, siano state ripetute in un atto stipulato in altra parte dello Stato, soggetta prima dell'annessione ad altro Governo, non esime l'atto stesso dall'applicazione delle disposizioni del presente Decreto, sia per l'obbligo dell'insinuazione, della notifica, della registrazione o della denuncia, sia pel pagamento della tassa e della sopratassa: ma in tal caso la stipulazione identica contenuta nel contratto posteriore non sarà più soggetta a verun pagamento d'imposta.

Art. 8. Per gli atti che verranno come sopra insinuati, notificati registrati o denunciati, non sarà più dovuta alcuna tassa e competenza di bollo quando i medesimi risultino già bollati in altra parte dello Stato.

Si eccettuano gli atti e le scritture che nelle antiche Provincie del Regno ed in Lombardia sono soggetti al pagamento dell'importo proporzionale o graduato di bollo; del quale importo si terrà bensì conto nei modi accennati all'art. 2 del presente Decreto per l'occorrente deduzione nella liquidazione e nel pagamento delle nuove tasse ivi contemplate, ma gli atti soggiaceranno all'applicazione del bollo vigente nel luogo ove se ne debbe far uso.

Art. 9. L'azione per la consecuzione delle tasse, imposte e sopratasse, non che pel rimborso delle relative spese incontrate dall'Amministrazione finanziaria, sarà solidale contro le parti contraenti ed i loro cre-

di, quando si tratti di quegli atti che debbono, essere insinuati, notificati, registrati o denunciati entro un termine fisso.

Per gli altri atti la cui insinuazione, notifica, registrazione o denuncia è soltanto obbligatoria pel caso che se ne voglia far uso, le tasse, imposte, sovratasse e spese saranno a carico di quella delle parti nel cui interesse se ne sarà fatto uso.

Starà fermo per ogni caso il privilegio o garanzia sulle cose cadenti in contratto, che per la consecuzione di dette tasse son riservati in favore delle finanze dalle Leggi vigenti rispettivamente nelle antiche e nelle nuove Provincie.

Art. 10. Le azioni per il conseguimento della tassa e dei relativi supplementi, non che per le restituzioni, andranno soggette alla prescrizione secondo le norme stabilite dalle Leggi vigenti sulla materia nelle diverse parti dello Stato.

Art. 11. Per le trasmissioni di proprietà, d'usufrutto e d'uso che si operano per successione testamentaria od *ab intestato* di beni mobili od immobili esistenti nello Stato, come pure per gli atti di donazione portanti mutazione di proprietà che si verifichi soltanto colla morte del donante, si osserveranno per la consegna, notifica, dichiarazione, assegno o denuncia, e per il pagamento delle tasse e competenze relative le Leggi al riguardo vigenti nella parte del Regno ove esistono i beni mobili od immobili.

Quanto ai crediti, la relativa consegna, notifica, dichiarazione, assegno o denuncia, ed il pagamento della imposta, si faranno a quell'Uffizio da cui dipende il luogo del domicilio del defunto, e nel quale si è aperta la successione.

Art. 12. Le sentenze, le ordinanze ed i provvedimenti delle Corti, dei Magistrati e dei Tribunali saranno soggette alle tasse imposte, e competenze portate dalle Leggi, Patenti Sovrane, dai Decreti e Regolamenti e dalle Notificazioni in vigore nella parte dello Stato ove furono pronunciati.

Art. 13. Degli atti e documenti in genere, delle lettere di cambio, biglietti a ordine ed altri effetti di commercio eretti in una parte del Regno, e muniti di bollo o visto per bollo, si potrà far uso in altra parte soggetta, prima dell'annessione, ad altro Governo, senza il bisogno di farvi apporre una nuova bollatura.

Tale disposizione sarà anche applicabile agli atti ed agli effetti di commercio provenienti dall'estero, che avessero già ricevuta l'apposizione del bollo o del visto per bollo in qualche parte dello Stato.

Art. 44. Le disposizioni del presente Decreto andranno in vigore il 4 Settembre 1860. Dal detto giorno s'intenderà abrogato il Decreto 4 Ottobre 1859, N. 3630.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato in Torino, addì 29 Luglio 1860.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei Conti
addì 30 Luglio 1860
Reg.º 15 Atti del Governo a c. 162
WEHRLIN.

(Luogo del Sigillo)
V.º il Guardasigilli
G. B. CASSINIS.

F. S. VEGEZZI.



Notificazione del Soprintendente alle Finanze, che in relazione ai diversi Decreti del R. Commissario Generale Straordinario sul tema della Insinuazione, sulle tasse del bollo, registro, passaporti ec. ec., stabilisce le norme regolamentarie per il relativo servizio nell'Amministrazione Demaniale.



NOTIFICAZIONE

IL SOPRINTENDENTE DELLE FINANZE

PER LA PROVINCIA DELL' UMBRIA

Visti i Decreti del R. Commissariato Generale 5 Novembre e 23 Dicembre p. p. N. 99 e 235 con cui venne ordinata l'attivazione del Codice Civile Albertino nella provincia dell' Umbria a partire dal primo del p. v. Febbrajo.

Visti i Decreti successivi 10 Novembre, 26 e 27 Dicembre N. 121 239 e 242 con cui vennero stabilite nell'Umbria a far tempo dall'epoca suddetta le tasse in vigore nelle antiche provincie del Regno sull'Insinuazione, sulle Successioni, sugli Emolumenti e sulla Carta bollata, e si è prescritto che i relativi servizi venissero riordinati sul sistema in vigore nelle antiche provincie.

Visto il Decreto del 30 Novembre u. s. N. 141 con cui nell'accordare agli Insinuatori dell'Umbria l'aggio sulle riscossioni delle tasse predette in misura eguale a quella stabilita per gli Insinuatori delle antiche provincie, si è pure ordinato che venisse regolata, e sistemata la consistenza dell'asse demaniale secondo le speciali norme colà in vigore.

Visti pure i Decreti 24 Ottobre e 6 Novembre u. s. N. 71 e 115 con cui venne estesa all'Umbria la legge sarda 23 Maggio 1851 sull'imposta della manomorta, ed attuata con identiche norme.

Visti infine i Decreti 10 Novembre Num. 122 sul bollo delle carte da giuoco, 29 Ottobre Num. 91, 6 Novembre N. 104, 11 Dicembre N. 188 sulle tasse pei Passaporti all'estero, per li permessi di caccia, per le licenze di pubblica sicurezza, e per li libretti degli operai e delle altre persone di servizio.

In esequimento delle disposizioni contenute negli articoli 8 del citato Decreto 1.º Novembre N. 121, e 1.º del successivo Decreto 30 Novembre N. 151;

E prevalendosi della facoltà concessagli.

NOTIFICA quanto in appresso:

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Istituzione dell' amministrazione Demaniale

È istituita nella Provincia dell'Umbria l'Amministrazione dell'Insinuazione e del Demanio sulle basi e colle norme che reggono la stessa Amministrazione nelle antiche provincie del Regno.

Art. 2.

Direzione centrale del Servizio.

Provvisoriamente, e fino a nuove superiori determinazioni, la Soprintendenza delle Finanze in Perugia sotto la dipendenza del Regio Ministero delle Finanze, ha la direzione centrale del servizio per l'Amministrazione dell'Insinuazione e del Demanio e l'immediata vigilanza sugli impiegati che ne dipendono.

Art. 3.

Composizione dell' Amministrazione.

Fanno parte dell'Amministrazione dell'insinuazione e del Demanio:

Gli impiegati del 4. riparto della Soprintendenza delle Finanze adetti al ramo demanio,

Gli ispettori attuali del Bollo-registro che si intitoleranno ispettori dell'insinuazione e del demanio,

Gli attuali preposti titolari del Bollo-registro che si intitoleranno insinatori,

I Ricevitori del bollo	}	(1)
I Verificatori del bollo		
I Bollatori		

1. Impieghi a crearsi collo stabilimento della Direzione Demaniale.

I Preposti soprannumeri del Bollo-registro, che s' intitoleranno volontari demaniali,

I Conservatori delle Ipoteche,

L' Amministratore del Lago Trasimeno.

Art. 4.

Incumbenze dell' amministrazione.

Le attribuzioni dell' amministrazione sono:

1. La conservazione degli atti e scritture nell' interesse del pubblico e dei privati, quella delle ipoteche, e quella delle proprietà e ragioni demaniali;

2. L' esazione delle tasse, dritti redditi e proventi infraspacificati.

Tasse.

a Tasse d' insinuazione degli atti e scritture

b Tasse d' emolumento sulle Sentenze definitive e interlocutorie contumaciali o contraddittorie di qualsiasi Magistrato, Tribunale o Giudice.

c Tasse di successione sulle eredità defertesi nelle linee collaterali di parentela, ad estranei, o ad affini parificati agli estranei.

d Tasse di Bollo, ossia prezzo di vendita della carta filigranata bollata ordinaria, e dritti del bollo straordinario o visto per bollo.

e Tasse di bollo sulle carte da giuoco; ossia prezzo di vendita della carta filigranata e delle bende per le carte da giuoco.

f Tasse dei francobolli per passaporti all' estero.

g Tasse sui permessi di caccia.

h Tasse sui libretti degli operai e delle persone di servizio.

i Tasse sulle mani-morte.

l Tassa annua sui repertorj dei Notai ed Archivisti imposta dal motu-proprio pontificio 31 maggio 1822.

m Due decimi sulle Tombole, riffe, ed altre lotterie particolari dovuti in forza delle disposizioni del cessato Governo in data del gennaio 1818 e 14 novembre 1821.

n Residui della tassa sul clero.

o Tassa straordinaria del 2 per 100 sull' estimo delle mani-morte residua 1860.

Altri prodotti.

p Redditi e crediti demaniali distinti in cinque categorie, di cui la prima comprende i redditi dei beni rurali e fabbricati, la seconda i redditi dei porti, ponti, canali, dritti d'acqua e di pesca, e li canoni annui per concessioni d'acqua derivante da fiumi o torrenti per dar moto ad opificii; la terza comprende i censi, canoni, rendite ed altre prestazioni periodiche pagabili in denaro od in natura per enfiteusi perpetua o temporaria di stabili, come pure gli interessi dei capitali non restituibili ad epoca determinata; la quarta comprende le esazioni di capitali fruttiferi i crediti per vendita mobili, piante deperite, taglio straordinario boschi, indennità ed ogni altro credito demaniale di qualunque natura e provenienza; la quinta comprende i prezzi e relativi interessi dovuti per la vendita dei beni stabili,

q Multe, pene pecuniarie e spese di giustizia criminali.

Art. 5.

Leggi e disposizioni che regolano il servizio.

Il servizio dell'insinuazione e del demanio è regolato dalle disposizioni contenute.

1. Nelle leggi, decreti e regolamenti relativi alle singole imposte e dritti surriferiti;

2. Nelle leggi del cessato Governo lasciate ancora in vigore;

3. Nell'istruzione generale approvata col R. Decreto 30 settembre 1838, e nella parte dichiarata applicabile a questa provincia colla presente notificazione;

4. Nel R. Decreto 18 maggio 1854; N. 4726.

5. Nell'istruzione ministeriale 30 maggio 1854 per l'eseguimento di detto R. Decreto;

6. Dei Decreti del Regio Commissariato Generale 5. Novembre u. s. N. 405, 30 Novembre N. 451, e 27 u. s. Dicembre N. 242;

7. Nell'istruzione speciale relativa al servizio delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia in data del 25 Novembre 1853 che verrà diramata;

8. Nella Notificazione di questa Soprintendenza in data del 27 u. s. Novembre concernente il servizio della legge sul bollo.

9 Nella presente Notificazione, e nelle successive istruzioni che si impartiranno in seguito.

Art. 6.

Facoltà della Soprintendenza delle Finanze.

Tutte le facoltà ed attribuzioni che nelle riferite leggi e decreti sono demandate ai Direttori Demaniali si intendono per ora riservate alla Soprintendenza delle Finanze in Perugia.

Le sono applicabili le disposizioni concernenti gli Uffizii di Direzione di cui nel Capo 4. tit. 4. della citata istruzione generale 30 Settembre 1838.

Art. 7.

Incompatibilità di funzioni.

Le funzioni d'ogni grado nell'amministrazione dell'insinuazione e del Demanio sono incompatibili con quelle di membro delle autorità amministrative, o giudiziarie, di Notaio, Segretario, Avvocato Patrocinante, Procuratore, Causidico, od altro impiego civile o militare.

Art. 8.

Giuramento e malleveria.

Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni gli Impiegati di qualunque grado e li Contabili prestano il giuramento prescritto dai veggianti Regolamenti.

Quelli che hanno maneggio di denaro, di fondi e di generi ed effetti regali prestano inoltre una malleveria sul valore determinato per rispettivi Ufficii.

Per la prestazione della malleveria si osserverà il disposto dalla legge 16 Febbraio 1854, promulgata col Decreto di questo R. Commissariato generale 47 u. s. Dicembre, e per le contabilità cui si estendono si applicherà l'art. 78 dell'istruzione generale.

Si osserveranno pure le disposizioni degli articoli 86. 91. 92. 93. 94 95. 96 della citata istruzione generale

Ar. 9.

Ritardo nell' assumere le funzioni.

L'impiegato a soldo fisso che non assume l'esercizio delle sue funzioni entro il termine stabilito, incorre indipendentemente, dalle altre vensure che sono del caso, nella perdita dello stipendio dal giorno della destinazione a quello dell'effettiva assunzione di funzioni.

Tutti gli impiegati osserveranno il disposto dall'art. 419. 422 della citata istruzione; i contabili però faranno la spedizione prescritta nell'art. 422 coll'inventario suppletivo delle spese del mese di Dicembre

Art. 10.

Decorrenza dell'aggio.

L'impiegato Contabile cui è attribuito un aggio sulle riscossioni offerenti allo Ufficio a cui viene destinato, non ne gode che dal giorno dell'effettiva assunzione della contabilità.

Ne' casi di traslocazione si osservi il disposto dall'art. 421 della citata estrazione.

Art. 11.

Indolenza nel servizio.

L'impiegato che ritarda i riscontri o le spedizioni periodiche agli Uffici da cui dipende, sopporta in proprio le spese straordinarie cui dà luogo la sua trascuranza.

Sono applicabili in tali casi gli articoli 438, e 439, della citata istruzione generale.

Art. 12.

Abbandono del servizio.

L'impiegato che abbandona il suo Ufficio senza superiore permesso, e quello che non è di ritorno alla scadenza del termine accordatogli,

sono puniti colla perdita integrale dell'aggio o stipendio, e colla sospensione secondo le circostanze.

Art. 13.

Subordinazione, gerarchia.

Tutte le disposizioni inoltre della citata istruzione generale sulla dipendenza, subordinazione degli impiegati verso i loro superiori, sulla gerarchia e sui rapporti fra di loro saranno applicabili, e segnatamente quelle contenute negli articoli 97. 128. 129. 134. 135. 138. 163. 164. e 165.

Art. 14

Divieto del cambio delle monete.

I Contabili dell'Insinuazione e del Demanio sono depositarii delle specie di monete che ricevono nelle loro casse, nè possono farne il cambio. Devono inoltre conformarsi alle leggi ed alle istruzioni relative al corso legale ed alle specie di moneta che si ricevono o si pagano.

Art. 15.

Responsabilità dell'operato dei commessi.

Sono responsabili degli impiegati o commessi di cui si prevalgono nel loro Ufficio, quantunque siano stati autorizzati dalle autorità competenti, e sono tenuti civilmente di quanto essi faranno pei servizi loro affidati.

Art. 16.

Responsabilità delle esazioni.

Sono pure responsabili delle riscossioni dei crediti dello Stato la cui riscossione è loro affidata, e non ne sono scaricati nei loro conti annuali se non giustificano d'averne adempiuto in tempo utile gli atti contro i debitori morosi, serbato il disposto dall'art. 282 dell'istruzione generale. Essi hanno inoltre tutta la responsabilità pei fatti enunciati negli articoli

279, 282, 289, 294, 295, 316, 505, e 748 di detta istruzione che si dichiarano loro applicabili unitamente agli articoli 455, 456, 457.

I contabili se trovansi in esercizio devono versare in cassa il montare delle somme di cui sono stati dichiarati responsabili, e se non si trovano più in funzioni vi sono compelliti.

I funzionarii retribuiti dello Stato e specialmente incaricati delle verificazioni dei Contabili rimangono rispnsali delle somme di cui il Tesoro andasse perdente per loro colpa.

Subentrano però gli uni e gli altri, pagando del proprio, nei diritti dello Stato a termini del Codice Civile.

Art. 47.

Distribuzione della carta bollata.

Tutti indistintamente i Contabili dell'Amministrazione dell'Insinuazione e Demanio, meno quelli particolarmente eccettuati distribuiscono la carta bollata.

Art. 48

Attribuzioni degli Insinuatori.

L'Insinuatore oltre la custodia del provvisorio suo archivio e la percezione delle tasse d'insinuazione, riscuote tutti li prodotti indicati nello art 4, meno quelli per l'esazione dei quali evvi nel distretto del suo Ufficio uno speciale Contabile.

Art. 49.

Registri d'introito dei proventi dell'Insinuazione e Demanio.

I Contabili dell'Insinuazione e Demanio si danno caricamento, ossia si addebitano sui seguenti registri e stati delle somme riscosse:

1. Per le tasse d'insinuazione:

Sul registro Compendio che provvede l'amministrazione Mod. N. 4, e di cui è cenno nell'articolo 44 della presente.

Per le tasse d'Emolumento:

Sul registro diviso in caselle Mod. N. 5, pure provvisto dalla amministrazione.

3. Per le tasse di successioni,

Per la tassa sui repertorii,

Pei due decimi sulle tombole,

Pei redditi e crediti Demaniali non soggetti a distinzione di esercizio.

Per le multe, pene pecuniarie e le spese di giustizia :

Sul Giornale delle esazioni demaniali Mod. N. 15, provvisto come sopra.

4. Per li redditi demaniali soggetti a distinzione di esercizio.

Per la tassa annua delle mani-morte.

Sull'altro Registro giornale dei prodotti demaniali soggetti a distinzione d'esercizio Mod. N. 15 provvisto pure come sopra.

5. Pei residui della tassa sul Clero, per la tassa straordinaria del 2 per 400 sull'estimo delle mani-morte :

Sopra distinti giornali a matrice, ossia sopra due bollettari speciali provvisti pure come sopra.

6. Per la tassa del bollo straordinario e del visto per bollo: Sugli appositi registri moduli N. 32 provvisti come sopra.

7. Per il prezzo della carta filigranata bollata, delle bende per le carte da giuoco, dei francobolli pei passaporti all'estero, dei permessi di caccia, dei libretti degli operai e per le persone di servizio, sullo stato di situazione a pagina 44 della minuta mensile (stampata Mod. N. 4).

9. Per le ipoteche sui registri d'ordine in carta filigranata bollata e stampata che pure la Amministrazione provvede.

Provvisoriamente però per le tasse d'ipoteca, pei proventi del Lago Trasimeno, e per i canoni di Castiglion del Lago continueranno i rispettivi contabili a servirsi degli antichi registri fino a nuove superiori disposizioni.

Art. 20.

Caricamento sui registri.

A mente del disposto dallo art. 403 dell'istruzione generale 30 Settembre 1838, tutte le riscossioni indicate dal N. 1 al 6 dello articolo

precedente, devono essere registrate all'istante in cui si operano, sul registro cui si riferiscono.

Le riscossioni del prezzo della carta bollata e le altre indicate al N. 7 del detto articolo si addebitano solo in fine di mese dietro le risultanze dello stato di situazione di cui al foglio 44 della detta minuta mensile mod. N. 4.

Art. 21.

Tenuta dei registri d'introito.

Si richiamano inoltre in ispeciale osservanza le disposizioni dell'articolo 98 della citata istruzione per la regolare e nitida tenuta dei registri, dell'art. 99 per la loro chiusura giornaliera, dell'art. 401 e 402 sulla proibizione delle abrasioni, cancellature, ed interlinee, ed emarginazioni, dell'art. 403 e 406 sulla proibizione di ricevere somme in deposito, od acconti, dell'art. 404 sul modo di formulare gli articoli.

Art. 22

Epoche ed imputazioni dei versamenti

Avvertiranno li signori Contabili che le disposizioni dell'art. 109 dell'Istruzione generale in ordine ai versamenti vennero modificate dall'art. 30 del R. Decreto 48 Maggio 1854 N. 4726, secondo cui i Contabili residenti in Capo luogo ove trovasi stabilita una Tesoreria, devono ivi versare i fondi della loro cassa almeno una volta ogni otto giorni, e tutte le volte che avranno un fondo eccedente le lire scimila; gli altri Contabili devono versare i fondi loro una volta in ciascun mese ed ogni qualvolta hanno in cassa un fondo eccedente le lire tremila.

Tutti i versamenti di fondi provenienti dai prodotti dell'insinuazione e demanio da chiunque siano operati ed a qualunque categoria appartengano in bilancio, verranno operati ed allibrati ne' registri delle Tesorerie colla sola seguente imputazione — Prodotti dell'insinuazione e del demanio

Art. 23.

Autorizzazione necessaria per le spese.

Ad eccezione dei versamenti nessun altro pagamento può essere eseguito dai Contabili dell'Insinuazione e Demanio, senza la preventiva autorizzazione scritta dall'Ufficio superiore.

Art. 24.

Classificazione delle spese

Le spese dell'Amministrazione demaniale si classificano secondo la varia loro natura nei titoli seguenti:

Restituzioni di dritti, frutti e redditi qualunque

Multe attribuite

Contribuzioni

Porto di lettere

Trasporto registri e carta bollata

Minute spese di bollo

Spese d'istanza e simili

Dritti di verificaione

Aggio d'esazione del Contabile

Spese di giustizia anticipate, o pagate:

PER CONTO DEL DICASTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

anticipate	}	Esami di testimonii	
		Relazioni di periti	
		Tasse per custodia di sigilli ed animali,	
		Tasse per trasporto di carte impugnate di falsità	
		Trasferte giudiziarie	nei procedimenti ordinarii nei giudizj di assisie
		Spese relative ai giudizi d'interdizione	
pagate	}	Diritti di copie anticipati ai Segretari a tenore del Codice di procedura civile.	
		Emolumenti ai Segretarij	
		Rimborso ai Collegi notarili.	

PER CONTO DEL DICASTERO DELLA GUERRA

anticipate	}	a testimonii
		ai periti
		per trasferte giudiziarie
pagate		Emolumenti ai Segretarii ed altri.

PER CONTO DEL DICASTERO DELLA MARINA

anticipate	}	a testimonii
		a periti
		per trasferte giudiziarie
pagate		Emolumenti ai Segretarii ed altri.

Art. 25.

Giornale di Spesa.

I versamenti ed ogni altra spesa autorizzata di mano che si eseguono devono registrarsi sul Giornale delle spese coll'indicazione della data del pagamento e dell'ordine, del numero della quitanza o bolletta, e della persona cui si è effettuato.

Le carte relative a ciascuna spesa vengono secondo la varia loro natura riunite in distinti fascicoli e descritte quindi negli inventarj parziali o *camicie* di cui infra.

Art. 26.

Registrazione dell'aggio sul giornale.

L'aggio d'esazione deve soltanto essere portato sul giornale dopo la sua liquidazione, e descritto nello inventario suppletivo del mese di Dicembre, cioè nell'inventario da spedirsi colla tabella annuale dei prodotti che deve servir di base alla liquidazione del medesimo.

Art. 27.

Concentramento dei prodotti nelle casse dello Stato.

Hassi inoltre ad avvertire che giusta il prescritto dall'art. 88 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, devono tutti i pro-

venti entrare nelle casse dello Stato e comparire nei conti per l'integrale loro somma senza alcun compenso o deduzione, neanche per le spese di riscossione.

Occorrendo che un debitore fosse ad un tempo creditore non può operarsi nella scrittura di contabilità il reciproco sconto, ma invece con operazioni distinte si eseguisce la riscossione del credito ed il pagamento del debito.

Art. 28.

Addizione delle somme iscritte sui registri.

Le somme iscritte sui registri di riscossione e sul Giornale di spesa devono essere giornalmente addizionate in fin di pagina e totalizzate in fine di ciascun mese.

Le somme totali si riportano sulla minuta mensile Mod. N. 4.

Art. 29.

Notizie Statistiche.

I Contabili devono pure tenere giornalmente al corrente lo stato delle notizie statistiche Mod. N. 84 e 85, riportandovi le somme riscosse in ciascun giorno sopra tutti i prodotti ivi enunciati, salvo per la carta bollata smerciata, per la quale basterà l'indicazione dello smercio totale alla fine del mese

Art. 30.

Spedizioni periodiche.

Eseguito il disposto dagli articoli precedenti devono i Contabili nei primi cinque giorni di cadun mese trasmettere all'Ufficio superiore lo Stato di tutte le riscossioni e spese operate nel mese precedente sul Mod. N. 2 accompagnato dalle ricevute dei versamenti, e da tutte le altre carte giustificanti le operate spese e descritte in inventarii parziali o camicie riepilogate sull'inventario generale Mod. N. 5.

Unitamente allo Stato predetto trasmetteranno pure li Signori Insinuatori gli Statini degli articoli riscossi sui diversi Sommarii Modulo Numero 7.

Le notizie ossia li rimandi di successione Mod. N. 9.

Le copie degli articoli iscritti sui Sommarii delle Categorie demaniali.

Lo Stato delle notizie statistiche di cui all' articolo precedente.

Faranno inoltre alle epoche prefisse tutte le spedizioni indicate nella tabella unita alla istruzione generale 30 Settembre 1848 con quelle variazioni che verranno successivamente accennate.

Art. 31.

Esercizio Finanziario.

In relazione alle disposizioni sui bilanci dello Stato di cui fan parte li proventi e le spese sovrandicate, l'esercizio di tutte le contabilità dell'Insinuazione e Demanio è l'esercizio finanziario che giusta il disposto dell'art. 44 della legge 23 Marzo 1853 comprende i proventi accertati e le opere compiute o date in appalto o cominciate ad economia, non meno che i dritti acquistati dallo Stato e dai suoi creditori nell'epoca decorsa dal 1 gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.

Quest' esercizio però si protrae di sei mesi, cioè sino a tutto giugno dell' anno successivo, unicamente per le operazioni relative alle riscossioni dei proventi.

In altri termini l'esercizio finanziario abbraccia i dodici mesi dell'anno volgare, da cui l'esercizio prende il nome, ed i primi sei mesi dell'anno successivo, cosicchè durante i primi sei mesi di ciascun anno due sono gli esercizi aperti uno per continuare le operazioni contabili dei proventi e delle spese riguardanti in ragion di tempo l'anno volgare scaduto il 31 Dicembre, l'altro per le operazioni contabili dell'anno volgare in corso.

Art. 32.

Liquidazione dell'aggio.

L'aggio competente ai Contabili in forza dei Decreti del Regio Commissariato Generale 30 Novembre N. 451 e 27 Dicembre u. s. N. 242 deve essere però liquidato sulle riscossioni dell'anno volgare risultanti dalla relativa tabella indicativa Mod. N. 66 di cui infra.

Art. 33.***Riepiloghi delle riscossioni
e formazione della tabella annuale dei prodotti.***

Alla fine di ciascun anno volgare ossia dopo il 31 Dicembre i Contabili devono formare sui registri di introito il riepilogo dei totali delle riscossioni operate nei dodici mesi precedenti.

In base a questi riepiloghi compilano in triplo la tabella annuale dei prodotti Mod. 66, e stabiliscono la liquidazione dell'aggio competente sul Mod. N. 44, tenuto conto delle avvertenze segnate nello stesso Modulo.

Art. 34.***Distinzione d'esercizio.***

Le norme per determinare i prodotti e le spese per cui ha luogo la distinzione d'esercizio, ossia le riscossioni ed i pagamenti, che operati dopo la scadenza dell'anno volgare devono figurare tuttavia nella contabilità dell'anno anteriore, la tenuta dei registri, ed ogni altra operazione relativa a detta distinzione faranno oggetto di speciali istruzioni.

Art. 35.***Conto annuale.***

Qualunque sia il numero delle gestioni di ciascun Ufficio, ovvero qualunque sia il numero delle persone che disimpegnano le funzioni nel periodo di tempo assegnato all'esercizio finanziario non si stabilisce per ciascun ufficio che un solo rendiconto annuale alla chiusura dell'esercizio suddetto.

Questo conto viene reso dall'impiegato che trovasi in funzioni all'atto dell'assestamento di cui infra.

Art. 36.

Conti speciali per le remissioni di servizio.

In occasione di surrogazioni ciascun impiegato contabile nel rimettere l'Ufficio al suo successore è tenuto a rappresentargli in denari od in carte di spesa regolari tutte le somme che risultano riscosse dai registri e dalla Minuta mensile, oltre all'importare del residuo debito risultante dal conto assestato per l'ultimo esercizio chiuso.

Il successore diventa responsabile di dette somme.

Lo stampato Mod. N. 51 per situazioni di cassa serve per questi speciali rendiconti a stabilirsi in triplo, dovendo un esemplare essere trasmesso all'Ufficio superiore.

Ciascun Contabile risponde però in proprio degli errori di computisteria e d'ogni altro occorso nelle proprie gestioni che si verrà a riconoscere dalle verifiche.

Art. 37.

Base del conto annuale.

Avvertiranno li Sigg. Ispettori che i conti annuali devono essere stabiliti in base alle risultanze della tabella dei prodotti di cui infra per le riscossioni verificatesi nell'anno volgare, per conseguenza gli errori di computisteria, le omissioni di caricamento, ed ogni altra differenza a pregiudizio dell'Erario, dovrà essere riparata mediante caricamento da darsi ai Contabili alla data corrente in cui si riconosce lo errore, se i Contabili cui sono attribuibili trovansi ancora in funzioni, oppure se più non vi si trovano mediante iscrizione d'un articolo al Sommario certo a loro carico.

Per riparare agli errori rilevati a pregiudizio dei Contabili si daranno in ciascun caso le occorrenti disposizioni dall'ufficio superiore

Art. 38.

Giro per l'assestamento dei conti.

La verifica e l'assestamento di tutte le contabilità della Insinuazione e Demanio, si operano annualmente dagli Ispettori dopo la chiusura dello esercizio finanziario.

Li art. 27 e 28 dell'istruzione generale 30 Settembre 1838 trovansi al riguardo dei giri ispettoriali modificati dall'art. 4 del Regio Brevetto 15 Maggio 1848 che li ridusse ad un solo per anno, e lasciò al Ministero la facoltà di determinarne l'epoca. L'epoca consueta però è fissata dal 10 luglio al 25 Agosto.

Art. 39.

Operazioni ispettoriali in occasione dei giri

Tutte le prescrizioni contenute nel Capo II. Tit. I. della citata Istruzione generale riguardanti li Ispettori e Sott'Ispettori sono in pieno vigore, salve le modificazioni accennate nell'art. precedente riguardo al numero ed all'epoca dei giri.

Essi pertanto dovranno esattamente attenervisi sia nei giri per l'assestamento della Contabilità, come nelle verifiche che loro verranno semestralmente ordinate.

Art. 40.

*Registri di Consistenza e Sommarii
a tenersi negli Uffici d' Insinuazione.*

In conformità delle prescrizioni della citata Istruzione generale per la conservazione e tutela delle proprietà e ragioni demaniali, per tenerle in evidenza per assicurare l'esazione dei redditi e crediti e l'andamento di tutte le altre parti del servizio, gli insinuatori devono tenere nei rispettivi Uffici li seguenti registri e Sommarii:

1. Registro di consistenza o Catasto sul Mod. N. 13 per la descrizione dei beni detti di 1 Categoria indicati nella lettera p dello art. 4 della presente.

2. Altro registro o Catasto per la descrizione dei beni detti di 2. Categoria indicati come sopra.

Le proprietà immobiliare verranno descritte sui predetti registri in altrettanti distinti articoli quanti sono le tenute, i poderi e gli aggruppamenti di pezze di terreno che costituiscono o possono costituire un atto.

3. Sommario delle tasse d' Emolumento formato colla riunione delli Stati mensili delle sentenze proferte dai Magistrati, Tribunali e giudici che devono spedire i Segretarj rispettivi, giusta il prescritto dall'art 5 della legge 16 Febbraio 1858 pubblicata col Decreto del Commissariato generale N. 121.

4. Cinque distinti Sommarii Mod. N. 14 per caduna delle Categorie di proventi indicati alla lettera p dell'articolo 4 della presente notificazione.

Questi Sommarii verranno stabiliti a norma delle disposizioni contenute negli articoli 272 273 274 275 276 277 e 278 della citata istruzione

5. Un Sommario certo Mod. N. 10 per il ricupero delle tasse di successione dovute in base alla liquidazione attergata alla consegna delle eredità, o per rilievi operati in seguito ad indagini e verifiche posteriori.

6. Un Sommario certo Mod. N. 2 per il ricupero delle tasse suppletorie di insinuazione dovute in risultato di indagini e verifiche posteriori alle liquidazioni che seguirono nell'atto della formalità.

7. Sommario dubbioso Mod. N. 9 per tutte le notizie che vengono a conoscenza dei Contabili e da cui può emergere qualche ragione di credito a pro delle Finanze.

8. Sommario delle multe e spese di giustizia.

9. Registro dei dritti di copie Mod. N. 40.

10. Registro dell'ingiunzioni Mod. N. 44 ossia delli Atti di mano regia.

11. Registro di corrispondenza Mod. N. 17, prescritto dall'art. 31 della citata istruzione.

Oltre tutti li Registri e Giornali d'introito e di spesa già indicati o che verranno ulteriormente prescritti e le tabelle di cui infra per le successioni.

È però cessato l'obbligo negli Insinuatori di tenere la tavola alfabetica di archiviazione attualmente in uso, supplendovi il Registro Com-

pendio di cui sovra e le rubriche dei Volumi prescritte dall'art. 219, dell'istruzione generale.

CAPO II.

DISPOSIZIONI SPECIALI PEI SINGOLI RAMI DI SERVIZIO

INSINUAZIONE

Art. 41.

Formalità dell' Insinuazione.

Secondo il combinato disposto dalli Articoli 4422, 4425, e 4427. del Codice Civile Albertino, e dall'art. 4. del Decreto di questo Commissariato Generale 27 u. s. dec. N. 242, l'insinuazione degli atti pubblici consiste nella rimessione d'una copia autentica dei medesimi da farsi agli officj che ne sono competenti in carta bollata e per *extensum* dai Notaj ed altri pubblici Uffiziali autorizzati a riceverli, in conformità delle prescrizioni contenute nell'art. 2 del citato Decreto di questo R. Commissariato Generale 27 u. s. Dicembre.

L'insinuazione delle scritture private consiste invece nella rimessione dell'originale stesso delle medesime, da farsi agl'ufficii che ne sono competenti; da ambi ed anche da un solo dei contraenti.

L'insinuazione degli atti esteri consiste nella rimessione della copia dei medesimi o dell'originale rivestiti del bollo straordinario o del visto per bollo, ed accompagnati da una versione italiana o francese se li atti si troveranno estesi in lingua diversa da queste.

Art. 42.

Competenza degli Ufficj d' Insinuazione.

Gli Uffici d'insinuazione competenti a dare la formalità dell'insinuazione alli atti suddetti sono a termini dei precitati articoli del Codi-

ce, che modificarono, nel senso di cui infra, le disposizioni analoghe degli articoli 498 e 499 della generale istruzione precitata.

Per gli atti pubblici.

Gli Uffici nel cui distretto hanno residenza i Notaj, o li Segretarj autorizzati a riceverli:

Per le scritture private.

Gli Uffici nel cui distretto è compreso il luogo in cui siasi fatto il contratto o il luogo in cui una delle parti abbia il suo domicilio, od ancora gli Uffici stabiliti nel luogo di residenza del Tribunale da cui dipendono li medesimi luoghi.

Per gli *atti esteri* contenenti convenzioni contemplate nel N. 4. dell'art. 1412 del Codice Civile, l'Ufficio d'Insinuazione stabilito nel Capo luogo del Tribunale di Prima Istanza nel cui distretto sono situati i beni che ne formano in tutto od in parte l'oggetto.

Riguardo agli altri atti esteri, li Uffici stabiliti in qualunque dei Capi luoghi in cui siede un Tribunale di Prima Istanza

Art. 43.

Registrazione degli atti nel Compendio.

Appena ricevute le copie degli atti pubblici colle rispettive originali matrici li Insinatori eseguiscano anzi tutto li confronti, e le ricognizioni e vidimazioni che prescrivono le leggi e decreti in vigore, segnatamente quelle sull'archiviazione, trovandosi competenti a riceverle, a norma degli articoli precedenti, le registrano sul giornale di deposito, di cui riceveranno il modulo.

Questa registrazione è pur prescritta per le scritture private e per gli atti esteri.

Art. 44.

Liquidazione delle tasse

Letti ed esaminati in seguito attentamente gli atti ne liquidano e percevono le tasse dovute, e le allibrano colla descrizione degli atti per

ordine di data della loro presentazione, sopra il già menzionato *Registro Compendio d'insinuazione*, che provvede pure l'Amministrazione.

Art. 45.

Richiamo di disposizioni diverse dell'istruzione generale sul servizio dell'insinuazione.

Per la regolare tenuta e chiusura giornaliera del registro compendio per le annotazioni che si debbono fare tanto sul medesimo, quanto sugli atti insinuati, per la distinzione e formazione dei volumi, per l'inventario delle carte e registri, per le rubriche, per la disamina dell'archivio, e delle rubriche nei casi di remissione di servizio da un insinuatore all'altro, per la sorveglianza sui Notaj, e per ogni altra operazione relativa a questa parte di servizio si osserveranno le norme prescritte dagli articoli 101. 102. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 222. 223. 228. 230. 235. 236. 237. 238. 239. della già citata istruzione generale.

Art. 46.

Archiviazione—Inapplicabilità delle relative disposizioni dell'istruzione generale.

Le disposizioni contenute negli articoli 210. 211. 212. 213. 220. 221. 224. 225. 226. 227. 229. 231. 232. 233. 234. della citata istruzione e concernenti i locali degli archivj, il ritiramento dei minutarj dei Notaj defunti, la spedizione delle copie degli atti ritirati, il riparto dei dritti relativi, non sono applicabili nella Provincia dell'Umbria per effetto dell'art. 24 del Decreto del R. Commissariato Generale 27 Dicembre u. s. che lasciò in vigore le leggi del cessato Governo riguardo all'archiviazione ed agli archivj.

Art. 47

Atti insinuati fuori termine.

Agli articoli 6. e 7. delle patenti 26 Marzo 1836 citati nello articolo 205. della suddetta istruzione 30 Settembre 1838, si intenderanno rispet-

tivamente sostituiti gli art. 41 e 23 della legge 9 Settembre 1854 Numero 206

Art. 48.

Carta bollata per gli atti da insinuarsi.

Al Regio editto 6 Marzo 1836 menzionato nell'art. 206. di detta istruzione si intende sostituita la legge 9 Settembre 1854 N. 207 (articolo 30 N. 28).

Art. 49.

Custodia temporaria degli atti.

Le copie degli atti pubblici, gli originali delle scritture private, gli originali o le copie degli atti esteri, che a mente del combinato disposto dalli articoli 214 dell'istruzione generale 30 Settembre 1838 ed art. 44. del riferito Decreto 27 Dicembre u. s. devono riunirsi per ordine progressivo del numero del Registro e compendio in volumi mensili, si custodiranno nell'archivio dei singoli Uffizii d'insinuazione per essere poi passati all'Archivio notarile nei modi e tempi stabiliti dai relativi regolamenti.

Art. 50.

Indagini per scoprire atti non insinuati.

Indipendentemente dall'obbligo imposto alli contraenti d'insinuare entro li termini legali gli atti menzionati nell'art. 4. 2. 7 8. 9. del Decreto di questo R. Commissariato Generale 27 u. s. Dicembre gli Insinuatori cui venisse a cognizione l'esistenza di atti di tale natura non presentati in tempo utile alla formalità, dovranno prenderne nota formandone articolo sul Sommario dubbioso per domandare alle parti la insinuazione di essi e procedere al ricupero delle dovute tasse, penalità e spese

Art. 51.

Confronto del sistema d'insinuazione con quello di registrazione.

Per potere poi avere un'idea chiara e precisa del nuovo sistema di insinuazione ed esattamente applicarlo conviene confrontare anzitutto la legislazione civile che sta per cessare con quella che sta per entrare in vigore rapporto alla forma dei contratti, e quindi le disposizioni dell'antico Regolamento del 24 Dicembre 1832 sul Registro con quelle della nuova legge sull'insinuazione nelle parti che designano gli atti e contratti soggetti alle indicate rispettive formalità.

Art. 52.

Contratti soggetti alla solennità dell'atto pubblico nella legislazione Albertina.

Secondo l'art. 1412 del Codice Civile Albertino devono farsi per atto pubblico a pena di nullità assoluta:

1. Le convenzioni portanti alienazione di proprietà od usufrutto di beni immobili o reputati tali, le società o divisioni di essi, o imposizione sopra di medesimi di servitù, ipoteche od altri pesi, come pure le locazioni d'immobili per un tempo eccedente i nove anni.

2. Le donazioni, i contratti di matrimonio, di costituzione ad accrescimento di dote, anche per l'ingresso in religione, le rendite ed altre obbligazioni vitalizie o perpetue.

3. Le convenzioni portanti cessione o rinuncia ai dritti ereditarij, le vendite agli incanti anche di beni mobili, qualora questi eccedano il valore di lire trecento, le procure *ad lites*, le generali *ad negotia*, ed anche le speciali, quando queste abbiano per oggetto l'alienazione od obbligazione di un immobile od altro contratto od atto fatto o da farsi per atto pubblico.

4. Le cessioni di dritti od azioni costituite o che si debbano costituire per atto pubblico, e generalmente tutti i contratti accessorj, o dipendenti da quelli fatti o da farsi per atto pubblico, e tutte le spiegazioni, variazioni e rievocazioni dei medesimi, e transazioni su di essi, come

pure le quietanze delle obbligazioni in esse contenute, ad eccezione però di quelle per gli interessi, fitti, rendite ed altre annualità.

Art. 53.

*Contratti soggetti alla solennità dell'atto pubblico
nella legislazione pontificia.*

Secondo le leggi che stanno per cessare (il regolamento 10 novembre 1834), non è richiesta la solennità dell'atto pubblico che per i contratti d'enfiteusi e di censo, e le donazioni irrevocabili tra vivi per un valore eccedente li scudi 500.

Art. 54.

Differenze fra le due legislazioni.

Ma mentre il Codice civile albertino dichiara soggetti alla insinuazione in modo obbligatorio solo gli atti pubblici contenenti i contratti descritti nel citato art. 1412, e nell'art. 1423, meno le eccezioni di cui nell'articolo 1424, le leggi attuali assoggettano alla formalità della registrazione in modo obbligatorio qualunque atto o scrittura di cui si voglia o si debba far uso in giudizio.

Ora siccome nei surriferiti articoli del Codice civile albertino si contemplano per la formalità dell'atto pubblico la maggiore parte degli atti che occorrono nelle civili transazioni sottoposti in modo obbligatorio alla registrazione (volendosene far uso) dal regolamento Leonino, è ovvio il riconoscere che le differenze, massime per li effetti finanziari, sono più apparenti che reali fra il nuovo sistema dell'insinuazione, e quello antico della registrazione: tali differenze possono riassumersi difatti nelle seguenti:

A. Rapporto agli atti e rogiti notarili e giudiziarij.

Nel sistema che sta per cessare tutti indistintamente i rogiti notarili e giudiziarij, meno per questi ultimi poche eccezioni, erano soggetti alla registrazione; nel nuovo sistema vanno esenti dall'insinuazione le procure *ad lites* e gli altri rogiti notarili indicati nell'art. 1424 del Codice civile.

Sono pure esenti dalla insinuazione nel nuovo sistema gli atti di procedura, ed anche le sentenze ed ogni altro provvedimento giuridico meno le aggiudicazioni ed i deliberamenti di beni immobili, gli atti di presentazione dei testamenti ai Senati e Tribunali di prima istanza, gli atti di tutela, o conferma di essa, di emancipazione, abilitazione, cauzione giudiziale.

Le sentenze però tanto in contraddittorio che contumaciali, definitive e interlocutorie soggiacciono nel nuovo sistema alla speciale *tassa d'emo-
lumento* che forma oggetto del titolo 4 della legge 9 Settembre 1854 numero 206, e della parte terza dell'annessavi tariffa modificata dalla legge 16 Febbraio 1859.

B. Rispetto agli atti amministrativi.

Nel nuovo sistema soggiacciono all'insinuazione i soli atti delle Comuni od altri Corpi, contenenti deputazioni ad assumere in nome loro qualche obbligazione o per stipulare contratti, o spedire quietanze e fare altri atti soggetti all'insinuazione; invece secondo il succitato Regolamento del Registro erano registrabili tutti gli atti delle amministrazioni provinciali, e quelli che si rogavano o si rilasciavano dai Segretarij amministrativi. ~~Ma~~ meno le copie dei loro atti già registrati.

C. Rispetto agli atti privati.

Nel nuovo sistema l'insinuazione degli atti privati è facoltativa (articolo 1424 del Codice civile), nello antico sistema era invece obbligatoria come in appresso meno per la specie d'atti contemplati nell'articolo 1 del Regolamento Leonino 24 Dicembre 1832. Tenuto però conto di queste eccezioni, della circostanza che la registrazione non era, sotto l'antico sistema, una formalità essenziale per la validità degli atti, ma unicamente necessaria per renderli producibili in giudizio o farne altro uso legale, e riflettendo al picciol numero di contratti che possono farsi per iscrizione privata sotto la legislazione del Codice Albertino, ne consegue che anche rispetto a questi atti la differenza fra i due sistemi è poco sensibile, tanto più mentre la pluralità degli atti che l'antico sistema colpisce ed il nuovo esclude non andavano soggetti che ad una *tassa fissa*. come per es. i certificati, le perizie, i progetti di opere e lavori, quaderni di condizione ec. ec.

D. Rispetto ai contratti verbali.

Qualche maggior differenza si riscontra invece fra i due sistemi rapporto ai contratti verbali, mentre secondo il sistema della registrazione erano soggetti a tassa sol che ne venisse fatta menzione in un atto registrato: invece secondo il nuovo conviene che l'enunciativa di questi contratti in atti soggetti all'insinuazione, abbia un diretto rapporto colla dispositiva degli atti dove si riferiscono, ed inoltre si trovino li stessi contratti esplicitamente od implicitamente confermati dalle parti contraenti per dar luogo ad una tassa distinta da quella del contratto principale. Inoltre se l'enunciativa è fatta in una sentenza non dà ora luogo a tassa se non nel caso che si tratti di una convenzione il cui oggetto sia di natura da richiedere un atto pubblico, p. es., se la sentenza ha per fondamento semplici obbligazioni di somme o contratti mobiliari verbali che non richiedono atto pubblico, non è dovuta tassa d'insinuazione per questi contratti quantunque vengano canonizzati, ma solo la tassa d'emolumento.

Art. 55.

*Modificazione apportata alla tariffa sarda
dal Decreto di promulgazione.*

Nell'applicazione della tariffa d'insinuazione avranno poi ben presente li Signori Insinuatori la notevole modificazione apportatavi dell'art. 2 del Decreto di promulgazione 40 Novembre 1860 num. 121, il quale ha ridotto dal 5 al 4 per cento le tasse dovute per le alienazioni a titolo oneroso degli stabili e degl' altri oggetti considerati a guisa di stabili.

Per alienazioni a titolo oneroso intendonsi quelle fatte mediante corrispettivo, sia che questo consista nel pagamento di un prezzo, sia che abbia luogo per accollamento di pesi corrispondenti al valore dell'oggetto alienato.

Art. 56

Oggetti considerati a guisa di stabili

Per conoscere gli oggetti che devono essere considerati a guisa di stabili si avrà ricorso alle disposizioni degli articoli 402, 3, 4, 5, 6 e 407 del Codice civile che dettagliatamente e chiaramente li enumera.

Art. 57.

Prezzo cumulativo nelle vendite di stabili e mobili.

Avvertiranno inoltre i Signori Insinuatori che se nelle vendite cumulative de' beni stabili e mobili non trovasi stipulato un prezzo particolare e distinto per i mobili, è dovuta la tassa del 4 per cento sull'intero ammontare del prezzo (art. 25 della nuova legge).

Art. 58.

Contratti già soggetti a tassa fissa, ed ora a tassa proporzionale.

Si richiama pure l'attenzione dei Signori Insinuatori sovra i contratti che la nuova tariffa colpisce di tassa proporzionale e l'antica assoggettava a semplice tassa fissa. Tali sono per esempio i riscatti di stabili ossia le ricompre operate in virtù di precedente patto di ricupero e in termine utile, le costituzioni dotali fatte dagli ascendenti o collaterali, aventi obbligo di dotare per somma inferiore a lire 5320, e infine le quitanze ed i riscatti di censi.

Art. 59.

Donazioni e costituzioni dotali.

Per quanto alle donazioni fatte da persone che si trovino fuori della linea retta di parentela col donatario è pure importante il ritenere che non soggiacciono più nè alla tassa fissa, nè alla tassa graduale delle successioni, nè all'obbligo dell'assegna, ma unicamente alla tassa proporzionale sull'atto che le contiene, in ragione del 5 per cento, se l'oggetto della donazione è in stabili, od in oggetti considerati a guisa di stabili; del 2 per cento se in danaro, obbligazioni di somme, od altri mobili.

Avvertasi ancora nei contratti di costituzione dotale, che se la dote fu costituita o pagata in stabili stimati colla dichiara che ne passerà la proprietà allo sposo si hanno due disposizioni distinte e soggette a tassa diversa; cioè la costituzione dotale, e la cessione delli stabili, da chiunque sia stata fatta la costituzione.

Art. 60.

Transazioni.

Li contratti di transazione dovranno pur fissare bene l'attenzione dei Signori Insinuatori prima di essere sottoposti alla tassa, perchè l'art. 74 della nuova tariffa e nella qualità delle tasse e nelle regole di percezione ha essenzialmente modificato il num. 3 dell'art. 29 del citato Regolamento Leonino 23 Dicembre 1832, secondo cui le transazioni soggiacevano al mezzo per cento sulle somme determinate, ovvero sui valori delle cose date e rimesse da una parte e dall'altra; ora a termini dell'articolo 74, sono bensì colpite di una semplice tassa fissa, ma allora soltanto che non apportano nè cangiamento nello stato di possesso anteriore alla lite, nè innovazioni alle ragioni apparenti delle parti secondo i titoli anteriori, nè stipulazione alcuna di somme o valori.

Queste condizioni rendono pertanto rarissimi i casi di applicazione della semplice tassa fissa, essendo ben difficile che gli oggetti delle transazioni non possano apprezzarsi, e non si verifichi una modificazione nelle ragioni delle parti che darà luogo alla tassa proporzionale secondo la natura della convenzione che ne sarà per derivare.

Art. 61.

Atti stipulati in altre parti del Regno.

Non sono a considerarsi atti esteri nè vanno soggetti alle disposizioni del capo secondo della Legge 9 Settembre 1854 num. 206, gli atti pubblici stipulati nelle altre parti del Regno regolate da una legislazione diversa in materia di tasse d'insinuazione, registro, ed altre tasse corrispondenti.

Dovrà però osservarsi per questi atti il Regio Decreto 29 Luglio 1860 num. 4235 mandato pubblicare col Decreto del R. Commissario Generale dell'Umbria in data del 27 ultimo scorso Dicembre num. 242.

Avvertano inoltre gl'Insinuatori che essi non debbono preoccuparsi della regolarità, e meno dell'applicazione fattasi nelle altre provincie delle Tasse stabilite dalle rispettive leggi, ma devono limitarsi a tener conto

delle somme che si giustificheranno pagate in complesso per poterne eseguire il compenso prescritto dall'articolo 4 del Regio Decreto dianzi accennato.

SUCCESSIONE

Art. 62.

Epoca dell' apertura delle successioni.

A termini dell'art. 963 del Codice civile, la successione si apre al momento della morte; quindi la consegna ed il pagamento dei dritti debbono essere fatti fra i termini prescritti dall'art. 70 di siffatta legge, da computarsi dal dì del decesso; le consegne presentate posteriormente, cioè dopo il giorno del mese che corrisponde a quello della morte, o all'indomani, se il giorno perentorio fosse festivo, danno luogo alla soprattassa di cui al secondo alinea dell'art. 73 della legge.

Per gli eredi o donatarii ammessi in possesso provvisorio dei beni di un assente, a norma dell'art. 84 del Codice civile, siffatti termini decorrono dalla data della immissione in possesso, se questa ha luogo in seguito a dichiarazione legale di assenza, oppure dalla data dello intimo della manoregia che si rilascia dall'Agente demaniale, ove si tratti di possesso di fatto.

Li corpi morali, ancorchè non abbiano ancora riportata la voluta autorizzazione per accettare il lascito, debbono cionondimeno farne la consegna nel termine fissato dall'art. 70; se non che dalla data del detto provvedimento hanno poi ancora il termine di tre mesi per eseguire il pagamento dei dritti.

Art. 63.

Apertura dei testamenti suggellati.

Nei casi nei quali esiste testamento suggellato, e non aperto nel termine prescritto per fare la consegna, se questa non fu presentata, gli Insinuatori e Ricevitori rilasceranno la ingiunzione ossia l'atto di manoregia contro l'erede legittimo conosciuto, considerata intanto l'eredità

deferta *ab intestato*; e non essendo cognito l'erede, contro il possessore dell'asse ereditario, salvo a domandare ogni supplemento che venga a riconoscersi dovuto quando abbia luogo l'apertura del testamento segreto; per conseguire qual tassa suppletiva non può correre prescrizione salvo dalla data di tale apertura, mercè la quale unicamente si viene a conoscere il debitore del dritto di successione relativo.

Art. 64.

Tassa sulle eredità giacenti.

La riscossione della tassa rimane sospesa per le eredità giacenti finchè si presenta l'erede, ben'inteso però che i curatori debbono, come per ogni altra eredità, consegnarle nel prescritto termine.

Art. 65.

Rifiuti delle consegne fatte ad Uffizj incompetenti.

Sarà rifiutata la consegna non fatta all'Uffizio competente, oppure presentata da chi non è chiamato ad eseguirla, cioè se non si fa dagli eredi legittimi o testamentarii, ed altri nominati nell'art. 68 della legge, o da persona che legittimamente li rappresenti.

Art. 66.

Registrazione delle consegne.

Tosto che gli viene presentata la consegna, l'insinuatore, debbe registrarla sul registro d'insinuazione, e spedire alla parte analoga ricevuta in carta libera che indichi la data della fatta presentazione, ed il numero del detto registro, eccetto che tale consegna venga presentata per doppio originale, nel qual caso la ricevuta sarà estesa sovra uno degli originali da restituirsi alla parte.

Quando l'erede non presenta la consegna entro il termine fissato dalla legge, l'insinuatore, previe le occorrenti indagini ed informazioni sulla consistenza e valore della successione, rilascia l'ingiunzione ossia l'atto di manoregia pel pagamento della tassa principale e della sopra-tassa.

Art. 67.

Norme per la compilazione delle consegne.

I moduli stampati per le consegne si rimettono dagl' insinuatori contro il solo pagamento del dritto di Bollo.

L'ordine a tenersi nelle consegne è il seguente:

1. I beni immobili per natura, che trovansi accennati dall'art. 399 del Codice civile, distinti almeno per cadun tenimento o conglobazione di terre, coll'indicazione di territorio, delle regioni, del quantitativo per caduna natura di beni e del loro valore in comune commercio.

Trattandosi di beni staccati gli uni dagli altri, saranno descritti separatamente colle stesse indicazioni.

2. Gl' immobili per destinazione (art. 404 del Codice) annotati in massa, e colla sola distinzione del tenimento di cui fanno parte.

3. I crediti e censi col loro valore determinato dal capitale risultante dai rispettivi atti di costituzione. I canoni, livelli e decime, ed altre rendite e prestazioni, capitalizzati a venti volte i perpetui, e gli altri a dieci, e le pensioni vitalizie anche per anni dieci.

4. Il valore collettivo dei mobili lasciati dal defunto, colla sola distinzione del danaro che ne fa parte tanto in numerario che in carta monetata;

Il valore dei fondi di negozio sarà regolato sull'inventario o dall'atto giudiziale di descrizione se esiste; diversamente si descriveranno nella consegna singolarmente e si estimeranno secondo il loro valore in comune commercio serbate, le avvertenze di cui nel successivo articolo 92 della presente.

Si distingueranno inoltre i crediti commerciali dagli altri crediti particolari del defunto, le merci ed utensili del negozio dal danaro che ne fa parte.

Per gli effetti di mobiglio si osserverà il disposto dell'art. 76 ultimo alinea della legge 9 Settembre 1854 num. 206 che ne stabilisce il presuntivo valore, salvo ai consegnanti la prova in contrario.

Art. 68.

Proibizione di spedir copie delle consegne.

Si asterranno i Contabili dallo spedire copie di consegne a coloro, che non figurano fra li compartecipi all'eredità, o non vestono la qualità di Amministratori di esse.

Art. 69.

Proibizione di ricevere somme in acconto.

Si rinnova la proibizione ai Contabili di ricevere delle somme a conto senza la superiore autorizzazione, ed è ai medesimi pure vietato di sospendere la riscossione della sopratassa, per qualsiasi motivo, anche per quello di ricorso in via di grazia.

Art. 70.

Documenti da presentarsi colle consegne.

Li ricevitori delle tasse di successione hanno diritto di farsi comunicare dai dichiaranti una copia del testamento o dell'atto di donazione li documenti atti a giustificare la parentela degli eredi o legatarii, ove siavi fondato di credere infedele l'albero genealogico.

Quanto all'inventario, ai titoli costitutivi delle rendite e crediti, ai documenti atti a giustificare l'allegata comunione di beni tra il defunto ed altri, si limiteranno a far loro un urbano invito a comunicarli; ma nel caso di rifiuto, dovranno ricorrere agli elementi che ritengono nel proprio Ufficio, ovvero in quello dei loro colleghi o presso li archivisti che saranno tenuti a somministrare loro gratis li necessari schiarimenti, o sunti d'atti.

Art. 71.

Distinzione sul registro di riscossione delle tasse e delle sovratasse.

Avvertiranno, che la riscossione delle sopratasse deve essere, tanto nel giornale d'esazione quanto altresì sul sommario e sui conti, allib-

brata con quella delle tasse in modo distinto e tale da potersi discernere a colpo d'occhio il prodotto totale delle une e delle altre, per ciascun mese e per ogni anno.

Art. 72.

Norme per la liquidazione delle tasse.

Giusta il prescritto dalli art. 3 e 64 della legge, sono soggetti alla tassa i beni in ragione del loro valore in comune commercio senza riguardo ai vincoli di riversibilità, quindi i Ricevitori delle tasse avvertiranno a questa circostanza, nei casi, sebbene rari, in cui si verifichi.

Art. 73.

Distinzione degli Istituti di carità e di beneficenza.

La riduzione della tassa al 5 per cento essendo limitata agl' istituti di carità e beneficenza, ne avviene, che tutti gli altri corpi morali indistintamente vanno soggetti alla tassa del 40 per cento.

Per distinguere li detti istituti dagli altri corpi morali gli Agenti demaniali dovranno fissare la loro attenzione alle distinzioni espresse nelle leggi che li riguardano.

Insorgendo difficoltà o contestazioni sulla natura d'un corpo morale. gli agenti demaniali si rivolgeranno all'Intendente della Provincia, nel cui distretto il medesimo ha sede, onde accertare se tale corpo morale sia o non amministrato secondo le regole e discipline, che dalle preaccennate leggi sono prescritte per gl' istituti di carità e beneficenza.

Art. 74.

Modo di liquidare la tassa.

Il penultimo alinea dell'art. 3 della legge dichiara che la riscossione della tassa sarà regolata di venti in venti lire sulle somme o sui valori.

Nell'applicare questa massima i Contabili demaniali avvertiranno di fare un calcolo complessivo, quando un'eredità, ancorchè deferta a più individui, sia soggetta ad una medesima quota di tassa, e di fare all'op-

posto tanti calcoli, quante saranno le diverse quotità della tassa da applicarsi ad una medesima successione.

Art. 75.

Esenzioni.

Tre specie d'esenzioni vengono accordate dalla legge: la prima riflette le successioni in linea ascendente e discendente, qualunque ne sia il valore, per effetto dell'art. 3 del Decreto di promulgazione 10 Novembre 1860; la seconda concerne le rendite sul Debito Pubblico dello Stato; la terza riguarda i lasciti di danaro o di generi in natura, dei quali si debba far la distribuzione ai poveri entro l'anno.

La seconda esenzione essendo limitata alle rendite sul Debito pubblico dello Stato, non possono per conseguenza godere di tale esenzione i crediti di ogni altra natura verso lo Stato medesimo, li quali all'epoca dell'apertura della successione fossero bensì stati proposti in liquidazione, ma non ancora convertiti in rendite sul Debito pubblico, come pure le rendite del Debito pubblico Pontificio. Quanto alla terza esenzione, i termini adoperati dalla legge sono talmente chiari che non occorre veruna maggiore spiegazione, per dimostrare che non possono di essa godere quei lasciti i quali dovessero avere una consecutività, ed essere adempiuti entro un termine più lungo di quello prescritto dalla legge.

Sarà solo da avvertirsi che, anche pei lasciti continuativi per più anni, l'esenzione s'intenderà accordata per il primo anno.

Art. 76.

Distinzione delle quote di tassa fra gli eredi e legatarii.

Per l'esecuzione dell'art. 69 dalla legge importa che gl'Insinuatori procedano con esattezza alla liquidazione della tassa, facendo conoscere le porzioni che sono a carico dell'erede, distintamente da quelle poste a carico di ciascun legatario, onde l'erede stesso che è tenuto ad anticipare il pagamento di queste ultime porzioni, sia munito di un titolo valevole per esperire del regresso riservatogli dalla legge.

Avvenendo il caso previsto dall'ultimo aliena del citato art. 69 in cui diverse consegne sieno presentate in tempo utile da due coeredi.

L'Agente demaniale si attiene a quella di esse che in risultato della liquidazione presenta maggior profitto all'Erario.

Art. 77.

Successione degli assenti.

L'art. 71 della legge riguarda le tasse dovute sulle successioni degli assenti.

Il conseguimento di tali tasse potendo in gran parte dipendere da indagini, devono perciò gl'insinuatori, Emolumentari ed altri Agenti demaniali esaminare con diligenza gli atti, le sentenze, ordinanze ed ogni altro titolo che vi si possa riferire, e risultando che taluno siasi immesso nel possesso dei beni di un esente, lo ingiungeranno tosto ad effettuare la consegna ed il pagamento della relativa tassa, ovvero trasmetteranno le occorrenti notizie all'Insinuatore cui spetta di ricevere tale consegna, nei modi già prescritti dalle veglianti istruzioni.

Art. 78.

Modo di fissare il domicilio del defunto.

In ordine all'art. 72 della legge, credesi opportuno di accennare, che, ove il defunto fosse stato solito a dimorare in due o più luoghi, per cui riescisse difficile assai il determinare in quale di essi abbia avuto l'ultimo suo domicilio, la fissazione di questo dovrà dipendere dalle circostanze, per le quali sia riconosciuto, che il defunto avesse più nell'uno che nell'altro luogo il suo principale stabilimento, a tenore dell'art. 66 del Codice civile; e ciò salvo il defunto stesso non abbia fatto in sua vita una formale dichiarazione di domicilio.

Quanto alle successioni delle persone non aventi domicilio fisso nello Stato, la competenza degli Uffici d'insinuazione, per ricevere la consegna, facendosi dipendere dalla maggior parte dei beni che siano posti nel circolo di cadaun Ufficio, vuolsi osservare, che, nel senso della legge, devesi considerare maggiore quella parte di beni situati in un circolo, la quale abbia un maggiore valore di quella posta in un'altro, ancorchè quest'ultima constasse di un quantitativo maggiore della prima.

I dubbi, o le questioni che per avventura intervenissero fra gl'Insi-

nuatori, circa la competenza, saranno risolte dall'ufficio superiore immediato.

Art. 79.

Responsabilità dei Tutori, Curatori ed altri Amministratori.

Il contesto delle disposizioni di cui all'art. 74 della legge, dimostra chiaramente, come i tutori, curatori ed altri amministratori, nei casi in cui sia dovuta una sopratassa, sieno tenuti di quella pagare insieme alla tassa, anche allorquando potesse farsi luogo al loro regresso verso gli amministratori.

Art. 80.

Ammissione di seconda consegna.

Colla disposizione di cui all'art. 73, volle la legge introdurre una maggiore facilitazione a favore delle parti, ammettendole alla presentazione di una seconda consegna, ed esonerandole dal pagamento della sopratassa nella quale sarebbero incorse, quando non avessero riparato in tempo utile le infedeltà emergenti dalla prima consegna.

È però a ritenersi che questa seconda consegna non sarebbe più ammissibile quando venisse presentata dopo scaduto il termine prescritto pel pagamento della tassa; siccome del pari non sarebbe ricevibile, ove invece di riparare i difetti d'infedeltà avesse per iscopo di diminuire l'estimo risultante dalla prima consegna, o di altrimenti attenuare la tassa che per questa sarebbe dovuta.

Anche in ordine alla seconda consegna si osserveranno le regole stabilite nell'art. 66 della presente, salvo di aggiungere le occorrenti annotazioni di richiamo dall'una all'altra consegna.

Art. 81

Scrutinio delle consegne

È intenzione precisa della Amministrazione che li Ricevitori abbiano a scrutinare le consegne fin dal momento della loro presentazione.

Per quest'oggetto essi dovranno ricavare dagli atti di vendita che esistono nel loro Ufficio di data non lontana, di beni stabili posti nel distretto della tappa o nei tenimenti circonvicini, il prezzo rispettivo d'ogni natura di beni, e bisognando, procurarsi dai Cancellieri del Censo le opportune notizie a tale riguardo, formando una tabella da ritenersi nel loro Ufficio, da cui risulti quale sia in comune commercio il valore di cadaun ettare dei campi, dei prati, delle vigne, dei boschi, dei gerbidi ec. posti nelle diverse parti dei Comuni dipendenti dalla tappa, o negli altri vicini, estendendo una tale indicazione anche alle case ed altri edifizj.

Art. 82.

Tabella dei prezzi correnti.

La tabella prescritta dall'art. precedente dovrà essere compiuta non più tardi del 31 del prossimo venturo mese di Maggio, e li Signori Ispettori nei loro giri si assicureranno della sua esistenza, e della sua esattezza, con farne apposito cenno nel loro rapporto.

Art. 83.

Prescrizione di diverse tavole.

Terranno inoltre le seguenti tavole alfabetiche in altrettanti distinti registri, i cui moduli stampati saranno trasmessi dalla Soprintendenza, cioè:

1. Tavola dei decessi, in cui verranno iscritti tutti gl'individui che dai registri dello stato Civile, o da notizie in altro modo procurate, risultano deceduti;
2. Tavola degl'Inventarj;
3. Tavola degli atti di divisione;
4. Tavola dei Testamenti pubblici e segreti;
5. Tavola delli atti alligati a condizioni sospensive.
6. Tavola delle donazioni.

Art. 84.

Notizie ad iscriversi dagli Ispettori nelle Tavole.

Gl' Ispettori e sotto Ispettori demaniali in occasione delle verifiche o delle visite tabellionali, iscriveranno essi medesimi sulle anzidette tavole le notizie emergenti dagli atti verificati, le quali si riferiscono a successioni che non fossero state consegnate, ed occorrendo faranno le opportune trasmissioni o rimandi delle notizie medesime agli Uffizj d' Insinuazione cui spetta di riscuotere le tasse dovute.

Art. 85.

Incumbenti ed ufficii ad esaurirsi nell' atto della presentazione delle consegne.

Muniti di tutti li sovraindicati elementi i Contabili saranno in grado di rilevare nell' atto istesso della consegna le insufficienze di valore, ed indurre buonamente li dichiaranti a rimediarvi.

Art. 86.

Successive pratiche per componimento amichevole delle differenze.

Se a malgrado le possibili precauzioni prese nell'atto della consegna, le ulteriori indagini a farsi lasceranno ancora motivo a credere infedele la consegna nel valore, o nel quantitativo dei beni stabili, e sarà forza di chiedere una perizia; è pure intenzione dell'Amministrazione che siffatta istanza sia sempre preceduta da un tentativo di amichevole componimento, e se si può, in tempo ancora utile per le parti, onde possano rettificare la consegna, e andar esenti dalla sopratassa a norma dell'art. 43

Affine quindi di evitare il pregiudizio cui troverebbesi esposto l'Era-rio, tuttavolta che l'importare del supplemento di tassa derivante dalla perizia non fosse bastevole per far fronte alle spese di esca, le quali in tal caso dovrebbero essere sopportate dalle finanze, gli agenti demaniali dovranno sempre prima di ciò eseguire, procurarsi li veri dati sulla convenienza della perizia.

Art. 87.

Autorizzazione necessaria nei procedimenti di perizia.

Avvertiranno inoltre gl' Insinuatori e Contabili demaniali che, allorchè possa essere il caso di proporre il giudizio di perizia, autorizzato dall' art. 42 della legge, essi non debbono giammai scostarsi dalle norme segnate nell' Istruzione generale delli 30 Settembre 1838, a tenore delle quali non possono istituire il relativo procedimento senza il previo assenso della superiore Amministrazione.

L' ufficio superiore immediato tenendo conto dell' obbligo imposto dall' art. 43, di dichiarare il valore da attribuirsi ai beni soggetti a tassa, e delle conseguenze di tale dichiarazione, la quale, a senso delle disposizioni dell' art. 46 serve di misura al pagamento delle spese di perizia, non dovrà giammai impegnare lo Stato in simili discussioni, quando non risulti, in modo a non poterne dubitare, dai documenti che le saranno somministrati, o da informazioni direttamente assunte, che il valor di perizia sia per eccedere quanto meno di un ottavo quello fissato dalle parti.

Art. 88.

Avvertenze per l' intimo della mano-regia.

Nell' atto di formulare le istanze demaniali, occorrenti per il ricupero delle tasse e sopratasse di successione, i Contabili avranno presenti le seguenti avvertenze:

Se si è fatta la consegna, la ingiunzione, ossia l' intimo della mano-regia pel pagamento dei supplementi di tassa sui mobili, crediti, ec. (giacchè per quelli presunti dovuti sulla pluripalenza delli stabili si richiede necessariamente l' istanza della perizia) debb' essere rivolta contro i debitori e loro amministratore secondo i casi.

Ove poi non siasi eseguita la consegna, l' intimo della mano-regia pel pagamento dei dritti si deve rilasciare contro gli eredi se si conoscono, e si trovano in maggior età costituiti; e quando trattisi di minori, o di altre persone privilegiate, la mano-regia debb' essere diretta contro il tutore, od altro legittimo rappresentante, o in mancanza di essi, quando

non sono noti gli eredi, contro chi si trova al possesso dell'eredità, esclusi così gli usufruttuarii e legatarii, a meno che nel testamento non siavi istituzione d'erede universale; in quale caso l'intimo della mano-regia può essere rilasciato contro i legatarii medesimi collettivamente, e colla distinzione del dritto di successione a carico d'ognun di essi, ai quali tutti però verrà individualmente significata; sebbene questo caso sarà per succedere di rado, perchè allorquando non s'instituisce l'erede, viene quasi sempre nominato un esecutore testamentario.

Art. 89.

Base delle istanze per le tasse sui mobili.

La mano-regia pel pagamento dei dritti sui mobili, o fondi di negozio che non sieno crediti, censi, ed altre simili rendite, nè effetti di mobiglio contemplati nell'art. 445 del Codice Civile, avrà unicamente per base l'inventario dell'eredità a cui siasi proceduto, ovvero gli atti di divisione o di cessione della medesima da cui consti dell'entità e valore di essi. Per gli effetti di mobiglio la base è determinata dall'art. 76 ultima alinea della legge 9 Settembre 1854 N. 206.

Art. 90.

Offerta di maggior valore.

Se la parte cui fosse notificato l'avviso stragiudiziale, e l'istanza giudiziale di perizia, e prima che questa sia seguita, si determina di presentare all'Ufficio d'Insinuazione una dichiarazione di maggior valore, munita della sottoscrizione, e dei segni nei modi e casi prescritti dall'art. 4433 del Codice civile, con offerta di pagare il corrispondente supplemento di tassa e la relativa sopratassa, la Amministrazione superiore, ove la ravvisi conveniente, accetterà tale offerta, autorizzando la riscossione e la desistenza da ogni maggior pretesa.

Art. 91.

Transazioni.

In ogni caso di transazione non potrà mai porvisi per condizione l'abbandono della sopratassa; li convegni si potranno bensì aggirare sopra

una riduzione del valore presunto dei beni immobili e mobili, ogni qualvolta però cotal valore è dubbioso, e non esiste al riguardo verun documento positivo.

Art. 92.

Divieto di eccessive fiscalità.

Si rammenta inoltre a tutti gli Agenti dell'Amministrazione demaniale che, mentre é ferma intenzione del Governo, ch'essi concorrano colla loro operosità, avvedutezza ed imparzialità a rendere proficue all'Erario le tasse che hanno il mandato di riscuotere, vuole il medesimo egualmente bandita ogni soverchia fiscalità e minutezza d'investigazioni sulle consegne di successione dei mobili non contemplati sotto la parola *mobiglia* nell'art. 445 del Codice civile, e specialmente su quelle relative ai fondi di negozio, allorchè questi non risultano da inventario od altro atto di giudiziale descrizione, e non siano detti Agenti in grado di appoggiare le loro istanze a qualche irrecusabile documento; tenendo per base delle loro operazioni che, trattandosi di successione di qualche membro di società commerciale, l'eredità tassabile si deve comporre dei beni proprii di esso membro, e di quella parte soltanto che gli spetta sull'attivo netto della società risultante dal bilancio della medesima, per l'importante riflesso, che il fondo sociale, pendente la durata della società appartiene esclusivamente alla massa dei socj che forma un ente morale, il quale è creditore, o debitore sia verso i terzi, che verso ciascun socio, e non ha e non può avere sul fondo sociale che un diritto eventuale e subordinato ai risultati della liquidazione e della divisione della società.

Art. 93.

Prescrizione, Vigilanza per antivenirla.

L'art. 78 e susseguenti della legge stabiliscono i termini, entro i quali si prescrive l'azione del Demanio per la domanda delle tasse e dei supplementi di tassa non che l'azione delle parti per ottenere la restituzione delle tasse pagate.

L'opera solerte ed assidua degli Agenti demaniali potendo ovviare ai pregiudizj che deriverebbero al pubblico Erario dal compimento delle prescrizioni, devono essi adoperarsi con ogni impegno e diligenza, nel raccogliere ed inscrivere prontamente le occorrenti notizie sulle diverse tavole alfabetiche accennate all'art. 83 della presente; nel compulsare con frequenza le tavole medesime e nel curare che la domanda giudiziale, prevista dalla legge, sia a tempo debito intimata a coloro cui deve essere impedito il corso della prescrizione. Così facendo avranno la soddisfazione di adempiere esattamente al proprio dovere, e gl'Insinuatori in specie scanseranno il pericolo di essere tenuti contabili in proprio di quelle somme, che per loro negligenza si rendessero inesigibili

Art. 94.

Domande di rimborso.

Onde accertare in ogni occorrenza la data delle domande di rimborso di tassa, che loro venissero fatte, in conformità dell'art. 49 della legge, dovranno le medesime essere dai Contabili demaniali registrate sopra il principale registro di riscossione che loro corre obbligo di chiudere giornalmente, ritenendo che, qualora fosse per riconoscersi una differenza tra la data, sotto cui avessero essi rilasciata dichiarazione di ricevuta alle parti, e quella della effettiva registrazione della domanda, l'Amministrazione si atterrà ognora alla data risultante dai registri per esperire delle sue ragioni di regresso verso quei Contabili, che avessero, per effetto di simili errori, determinato il rimborso di tasse già colpite da prescrizione.

Art. 95.

Sovratasse.

Gli Agenti dell'Amministrazione demaniale avranno presente, che a tenore dell'art. 73 la sopratasta per omissione di consegna delle successioni soggette a tassa, venne portata al quinto della tassa principale.

Essi avvertiranno parimente, che lo stesso art. 63 dichiara inoltre dovuta la sopratasta del decimo pelle omissioni di pagamento entro i termini stabiliti dagli art. 70 e 71; donde la conseguenza che somma

debbe ognor essere l'esattezza dei Contabili nel chiudere giornalmente i registri di riscossione, a senso di quanto prescrive l'art. 99 della generale Istruzione, e che la vigilanza degli Ispettori e sotto-Ispettori per l'osservanza di tale disciplina debbe esercitarsi colla massima severità, onde prevenire ogni danno delle Finanze, ed evitarne la responsabilità.

Debbesi però ritenere, che l'applicazione di detto art. 73, come dell'intera legge, non può aver luogo che per le successioni aperte dopo il 31 Dicembre dello andante Anno.

Art. 96.

Computazioni dei gradi di parentela.

Nell'applicare le tasse ai diversi gradi di parentela ed affinità debbono aver presente gli Insinuatori che nella linea collaterale si computano i gradi dalle generazioni, cominciando da uno dei parenti e salendo fino allo stipite, esso non compreso, e discendendo da questo sino all'altro parente (art. 921 del Codice).

Art. 97.

Successioni apertesi in altre parti del Regno.

A termini dell'art. 44 del Regio Decreto 29 Luglio 1860 N. 4235, mandato publicarsi in questa Provincia col Decreto del R. Commissario Generale 27 Dicembre 1860 N. 242, le successioni delle persone resesi defunte in parti del Regno diverse da quelle dove lasciarono i loro beni e le donazioni a causa di morte fatte dalle stesse persone dovranno essere consegnate negli ufficii ed assoggettate alle imposte esistenti nella parte del Regno dove trovansi i beni mobili od immobili da quelle persone lasciate o donate.

Art. 98.

Massime di giurisprudenza per stabilire le quote dovute ai coniugi superstiti in forza di testamento o di legge.

In fine per l'uniformità di sistema intorno al modo di liquidare le diverse tasse di successione dovute a termini dell'art. 95 della tariffa

modificato dall'art. 3 del Decreto di promulgazione della medesima 10 u. s. Novembre N. 121 sulle quote ereditarie che da uno dei coniugi si lasciano a quello superstite, o che spettano a quest'ultimo in forza di legge si riterranno le seguenti norme:

1. Onde stabilire la porzione disponibile devoluta ai coniugi in virtù di testamento, oppure la porzione loro spettante a tenore degli art. 959 e 960 del codice, non si debbono conferire alla massa le donazioni precedentemente fatte, e le doti anteriormente costituite e già pagate.

2. Quando l'usufrutto è lasciato da un coniuge all'altro in compagnia dei figli, è bipartibile tra questi e il loro padre o la loro madre, semprechè nel testamento siano i figli nominati congiuntamente; vuole poi essere considerato della sola virile, quando i figli sono chiamati compartecipi all'usufrutto individualmente.

3. Nella successione dei binubi, se la parte d'eredità lasciata dal testatore al figlio (o figlia) il meno favorito eccede la legittima di esso, la porzione del coniuge superstite (la quale sarà sempre regolata sul piede dell'assoluta proprietà) si potrà calcolare sulla quota lasciata al figlio il meno favorito; nel caso però tale quota non arrivi alla legittima, la porzione del coniuge superstite sarà ciò nondimeno calcolata (sempre sul piede dell'assoluta proprietà) sull'ammontare della legittima medesima.

EMOLUMENTO

Art. 99.

Norme per il servizio degli Emolumenti.

Per il servizio delle tasse d'Emolumento che si perceivono sulle sentenze definitive, interlocutorie, contraddittorie o contumaciali di qualsiasi Magistrato, Tribunale o Giudice, si osserveranno le disposizioni contenute nel Capo 7 Sezione I Tit. I dell'Istruzione generale succitata.

Avvertasi però che li diritti giudiziarii vennero aboliti coll'art. 40 della legge sul bollo 9 Settembre 1854 N. 207 essendovisi sostituita la carta di protocollo col bollo da una lira epperò tutto quanto in dette disposizioni riguarda gli atti di procedura non può ricevere applicazione di sorta, così ad esempio li due ultimi paragrafi dell'art. 244 si riterranno come non scritti.

DEMANIO

Art. 100.

Norme per il servizio del Demanio.

Per ciò che concerne la amministrazione dei beni demaniali l'impianto dei registri, gli affitti, le testimoniali di Stato dei beni demaniali, le riparazioni dei fabbricati, le contribuzioni, le vendite de' beni aggiudicati al Fisco, dei mobili e legnami fuori di servizio, li successivi incanti, le iscrizioni ipotecarie nell'interesse del Fisco, le radiazioni e cancellazioni loro, si osserveranno le norme contenute nelle quattordici Sezioni del Capo 9 di detta Istruzione generale, in quanto non vennero modificate dal R. Decreto 48 Maggio 1854 e relativa istruzione 30 detto anno, ed in quanto non si trovano in opposizione colle leggi ancor in vigore del cessato Governo, e coi contratti in base alle medesime stipulati.

BOLLO

Art. 101.

Norme per il servizio del Bollo.

Le disposizioni del tit. 3 Capo 3. 4, 5, 6 e 7 della suddetta generale istruzione concernenti il servizio del bollo e della carta bollata, sono pure applicabili in tutte quelle parti che non si trovano in opposizione col decreto di questo Regio Commissariato Generale 27. u. s. Dicembre N. 242, e colla notificazione di questa Soprintendenza 17 u. s. Novembre, e colle istruzioni speciali pei francobolli sui passaporti all'estero, facenti seguito al relativo R. Decreto 13 Novembre 1857.

Art. 102.

Atti documenti ed effetti di Commercio provenienti col bollo da altre provincie del Regno.

Per effetto della disposizione contenuta nell'art. 13 del Regio Decreto 29 Luglio 1860 N. 4235 qualunque atto o documento in genere, come

tutti gli effetti di commercio provenienti dalle altre provincie del Regno muniti di bollo o visto per il bollo apposto in alcuna delle suddette provincie non devono essere assoggettati a nuova bollatura per farsene uso nell' Umbria.

IPOTECHE

Art. 103.

Doveri e responsabilità dei Conservatori delle Ipoteche.

Gli speciali doveri e le responsabilità dei Conservatori delle ipoteche sono determinati dalle leggi del cessato governo lasciate ancor in vigore nelle parti che specialmente li riguardano.

Essi però devono uniformarsi alle disposizioni generali stabilite per il servizio dell' insinuazione e Demanio e a quelle che riguardano in ispecial modo il personale e la contabilità.

CONTENZIOSO

Art. 104.

Conservazione del privilegio della Mano-regia.

All' epoca in cui saranno attivate nell' Umbria le tasse di insinuazione e successione, emolumento e le altre surriferite, andrà pure in vigore col Codice Civile Albertino il Codice di procedura civile promulgato nelle antiche provincie del Regno colla legge del 20 Novembre 1859.

Il Codice di procedura civile avendo unicamente per iscopo di stabilire le regole e le norme dei giudizi ordinarii senza che per nulla accenni a metodi speciali di procedere per le tasse e diritti esigibili dal R. Erario e dalli stabilimenti governativi e pii si deve intendere conservato a loro favore il privilegio della mano-regia secondo le norme stabilite dalle leggi del cessato Governo infrariportate rimaste ancor per tal parte in vigore come meglio si evince dall' art. 3 del Decreto del R. Commissario Generale 18 u. s. Dicembre per la provvisoria amministrazione dei beni della Cassa Ecclesiastica: però laddove le leggi del cessato Go-

verno si riportano per la esecuzione alle leggi sui giudizi ordinarii. devono osservare le norme stabilite sui giudizi della sorta che sono quelle del detto Codice di procedura civile.

Inoltre si avvertirà che col Decreto del Commissariato Generale 9 u. s. Novembre N. 418 essendosi deferite alla cognizione dei Tribunali ordinarii tutte le cause d'interesse del Regio Erario che anticamente erano di competenza dei Giudici del contenzioso amministrativo, la forma da osservarsi nei giudizi che verranno introdotti avanti detti Tribunali per opposizione agli atti di mano-regia, o per qualsiasi altro mezzo, sarà sempre quella prescritta dal detto codice di procedura civile.

Appena poi occorre notare che nella parte del contenzioso sono totalmente inapplicabili a questa provincia tutte le disposizioni contenute nel tit. 4 della citata Istruzione generale del 30 Settembre 1838.

Art. 405.

Uso Carta libera per li atti d'intimo della mano-regia.

A tenore del N. 2 dell'art. 28 della legge l'imposta 'sul bollo 9 Settembre 1854 N. 207 essendo permesso l'uso della carta libera per tutti gli atti nell'interesse immediato dello Stato salva la ripetizione del dritto di bollo all'evenienza dei casi, l'atto di intimo della mano-regia sarà redatto sopra carta libera ed annotato sul Registro delle ingiunzioni Mod. N. 44 onde curare a suo tempo l'esazione del relativo dritto col recupero del credito principale

CAPO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 406.

Verbali di chiusura dei registri attuali.

Alla sera del 31 del corrente mese li Preposti del Bollo-registro, chiuderanno gli attuali loro registri di riscossione e tireranno una linea di inchiostro nero in tutti i fogli rimasti in bianco in segno di annulla-

mento accennandone il numero nel verbale di chiusura a redigersi nella sera stessa.

Art. 107.

Titolo, stemma, e leggenda.

A partire dal 1 Febbraio 1861 gli attuali preposti del Bollo e Registro smetteranno questa qualifica nei loro atti ufficiali, ed assumeranno quella di *Insinuatori*; muteranno lo stemma e bollo del loro ufficio apponendovi lo Scudo Sabauda con attorno la leggenda seguente che sarà pure la denominazione dell'Ufficio — *Ufficio di Insinuazione e Demanio di*

Art. 108.

Tasse dovute sugli Atti anteriori.

Gli atti anteriori al 4 Febbraio 1861 saranno assoggettati alle tasse vigenti all'epoca della loro data con che

1. Siano nella categoria di quelli sottoposti a termini delle antiche leggi o del Decreto del R. Commissariato Generale 27 u. s. Dicembre N. 212 entro un termine fisso alla registrazione, od alla isinuazione.

2. Vengano presentati entro il sovrascritto termine alla formalità dell'insinuazione sostituita alla registrazione.

Art. 109.

Tasse dovute pelle successioni anteriori.

In ordine alle successioni avvertiranno li Signori Insinuatori che sono soggetti alle nuove tasse quelle sole eredità che verranno aperte dopo il 31 Gennaio del corrente anno, e che quelle apertesi fino a tale epoca devono essere assoggettate alle tasse fissate dal cessato Governo, quantunque la consegna ne sia fatta posteriormente.

Art. 110.

Cambio carta bollata.

Per il concambio della carta bollata si osserveranno le disposizioni contenute nella Notificazione di questa Soprintendenza in data del 27 u. s. Novembre.

Art. 111.

Proroga termini.

Le operazioni prescritte in detta notificazione per il 31 Dicembre 1860, e 1 Febbraio 1861 si intenderanno rispettivamente prorogate al 31 gennaio e 1 Marzo 1861.

Art. 112.

Invio carta per intimo Mano-regia.

Dovranno però li Signori Insinuatori e Conservatori delle Ipoteehe trasmettere al 1 Febbraio p. v. alla Soprintendenza accompagnata da duplice nota descrittiva tutte le quantità di carta bollata e stampata loro rimaste per intimo mano-regia.

Art. 113.

Servizio bollo, straordinario.

Il servizio per l'applicazione del bollo straordinario in Perugia sarà provvisoriamente disimiegato dall'Insinuatore di detta Città.

Il preposto soprannumero che è applicato all'ufficio dell'insinuazione farà le veci di Verificatore.

Perugia il 12 Gennaio 1861

Il Soprintendente delle Finanze
CARIGNANI.

Parte dell' antica legislazione sul privilegio , e sulla procedura della mano-regia, che rimarrà in vigore al primo Febbrajo 1867.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO LEGISLATIVO E GIUDIZIARIO

(10 Novembre 1854 Tit. 46 Sez. 49)

§ 1655. In tutti i casi ai quali sia per legge, sia per concessione sovrana compete il diritto di procedere con la mano-regia si dovranno osservare le norme contenute nei §§ seguenti.

§ 1656. La mano-regia sarà intimata tre giorni prima della esecuzione.

§ 1657. L'atto d'intimo enuncierà :

1. La somma da pagarsi :
2. La causa od il titolo pel quale essa è dovuta :
3. La comminatoria che non effettuandosi il pagamento sarà rilasciata la ordinanza esecutiva.

§ 1658. L'intimo sarà preceduto dalla produzione del titolo o documento nella Cancelleria del Tribunale Civile della Provincia.

§ 1659. Se trattasi di dazj fiscali o di gabelle comunitative avrà luogo di titolo o documento una nota dei debitori morosi e delle somme dovute da ciascuno. Questa nota sottoscritta dall'amministratore o agente fiscale o comunitativo incaricato della esigenza.

§ 1660. Nel caso del § precedente se il numero dei debitori da esentarsi è maggiore di cinque potranno tutti essere compresi in un solo intimo : tale intimo sarà notificato col mezzo dell'affissione in istampa.

§ 1661. L'affissione si farà dal cursore.

1. Alla porta dell'Uditorio del Tribunale.
2. Alla porta del Palazzo comunitativo del luogo ove sono posti i beni gravati dal dazio.

3. In tutti i luoghi ove sogliono affiggersi gli atti governativi.

§ 1662. Negli altri casi l'atto d'intimo dovrà presentarsi alla persona o nel domicilio di ciascun debitore.

§ 1663. L'affissione o la presentazione dell'intimo si farà con le forme stabilite per gli atti di citazione.

§ 1664. Se nel termine assegnato dal § 1656 il debitore non avrà eseguito il pagamento della somma dovuta, il Presidente del Tribunale rilascerà le ordinanze esecutive della mano-regia.

§ 1665. La ordinanza esecutiva della mano-regia conterrà:

1. I nomi e cognomi dei debitori:

2. Le somme da pagarsi e la indicazione della causa o titolo del pagamento:

3. La menzione dell'intimo affisso ovvero presentato e prodotto in Cancelleria:

4. L'ordine al cursore di costringere i debitori al pagamento con tutti i mezzi di ragione:

5. La sottoscrizione del Presidente e del Cancelliere:

§ 1666. La ordinanza non sarà nè intimata nè notificata: nè sarà consegnata al cursore una copia autentica munita delle forme prescritte dai §§ 609. 610. Il cursore estenderà i processi verbali di esecuzione con le regole indicate nel Tit. XIV.

§ 1667. È permesso ai debitori di fare opposizione alla mano-regia.

§ 1668. La opposizione si farà con atti di citazione libellata e contenente i motivi a comparire innanzi al Tribunale Civile: il Presidente potrà abbreviare il termine della comparsa senza aggiungere veruna clausola sospensiva onibitiva: tale clausola sarebbe nulla o di niun valore come al § 1654.

§ 1669. Apparterrà al Trib. di sospendere, inibire, annullare o revocare la mano-regia: fintantochè la sospensione la inibizione, l'annullamento o la revoca non sarà ordinata, la mano-regia potrà eseguirsi liberamente non ostante la opposizione.

§ 1670. Il Tribunale non potrà mai ordinare la sospensione o la inibizione prima di proferire il giudizio definitivo, quando trattasi di dazi Fiscali o comunitativi: qualunque controversia che potesse insorgere sulla quota del dazio o gabella sarà decisa amministrativamente e trattata in devolutivo innanzi l'Autorità competente a forma della legge. Negli altri

casi potrà sospendere la esecuzione quando il debitore opponente produca una prova scritta da cui risulti il pagamento.

§ 1671. L'annullamento o la revoca della mano-regia non potrà ordinarsi che allorquando concorra alcuna delle seguenti circostanze:

1. Se non furono osservate le forme stabilite nei §§ 1656 a 1658 e dai §§ 1661 al 1663.

2. Se non compete il diritto di procedere con la mano-regia.

3. Se la somma richiesta non fosse ancora esigibile:

4. Se il debitore giustifica che la somma stessa fu pagata.

§ 1672. La prova del pagamento dovrà essere scritta e legale: non sarà ammissibile il pagamento se non è fatto in quella causa ed in esenzione di quella rata di debito per la quale si è proceduto con la mano-regia:

Non saranno valide nè efficaci le ricevute se non siano fatte da persone autorizzate a ricevere e nelle forme richieste dalle leggi fiscali.

§ 1673. Ogni altra eccezione di qualunque specie abbenchè ammissibile nei giudizi sommari e privilegiati, compresa quella di compensazione ed ogni altra prova di pagamento, fuorchè la prova scritta e legale a termini del § precedente, non sarà deducibile contro la mano-regia.

§ 1674. La competenza dei Tribunali è limitata alle sole eccezioni ed alle sole prove che sono enunciate nei §§ 1671 al 1673.

Le sentenze che ammettono altre eccezioni ed altre prove saranno nulle per mancanza od eccesso di potere.

§ 1675. La nullità indicata nel § precedente si deduce in via di gravame avanti il Tribunale della piena Camera come Tribunale di Appello.

La questione sarà decisa con gli stessi metodi che sono stabiliti per le controversie relative alla esecuzione provvisoria de' giudicati.

La sentenza della piena Camera non sarà soggetta ad ulteriore appello, reclamo o revisione.

§ 1676. La legge non accorda in verun caso l'effetto sospensivo all'appello o reclamo interposto dai debitori contro le sentenze che riguardano la esecuzione della mano-regia.

È vietato il ricorso al Tribunale d'appello per ottenere la inibizione: le inibizioni che venissero chieste od accordate saranno nulle ed

inefficaci di pieno diritto senzachè faccia d'uopo di ordinarne l'annullamento.

§ 1677. Non v'è bisogno di sentenza per procedere alla vendita dei beni pignorati.

§ 1678. La vendita sarà annunciata col mezzo di pubblici avvisi: gli avvisi saranno affissi anche alla porta della Casa di abitazione del debitore: tale affissione equivale alla notifica.

§ 1679. Non potranno pubblicarsi gl'avvisi se il cursore non avrà prodotto in Cancelleria il processo verbale del pignoramento, e non sarà decorso il termine di tre giorni da tale produzione.

§ 1680. Quando ha luogo la stima per procedere all'incanto, il perito sarà nominato dal presidente del Tribunale sopra semplice memoria di colui che procede con la mano-regia: negl'avvisi dovrà enunciarsi il primo prezzo dell'incanto, a forma del § 1299, e la produzione della perizia.

§ 1681. Non sarà tenuto il pignorante a produrre il capitolato per la vendita dei beni immobili: sarà indicato negl'avvisi il primo prezzo dell'incanto, come ai §§ 1310 e 1339.

§ 1682. Gli avvisi per la vendita degli immobili saranno sottoscritti dal Cancelliere del Tribunale.

§ 1683. La vendita dei mobili non potrà eseguirsi che dopo cinque giorni dalla pubblicazione degli avvisi, quella dei beni immobili non potrà eseguirsi che dopo il termine di dieci giorni.

§ 1684. Si eseguirà la vendita definitiva nel primo incanto, abbenchè non concorrano tre oblatori.

§ 1685. I mobili soggetti a stima, gl'immobili e le azioni o diritti reali si venderanno definitivamente al maggiore oblatore, quante volte la offerta superi il primo prezzo dell'incanto.

§ 1686. L'atto di vendita, allorchè si tratta di mobili, sarà esteso dal cursore: allorchè si tratta d'immobili sarà esteso dal cancelliere del tribunale: vi sarà unita la perizia e l'estratto dei registri censuari.

§ 1687. Se nell'incanto non compariscono offerenti, o non vi sono offerte superiori al primo prezzo, potrà colui che procede con la mano-regia, farsi aggiudicare i beni o diritti pignorati, osservando il disposto del Cap. V. della Sezione VII., Tit. XIV., con le seguenti modificazioni.

1. L'aggiudicazione non sarà ordinata dal Tribunale: si farà pei

mobili dal Cursore, e, per gl'immobili ed azioni reali, dal Cancelliere: l'uno e l'altro ne farà menzione nel processo verbale della vendita:

2. Trattandosi di mobili non stimati prima dell'incanto, la stima si farà da un perito, che dovrà nominarsi dal presidente del tribunale, come al § 1680: in questo caso si dichiarerà, nel processo di vendita, che i mobili sono aggiudicati per la somma corrispondente a due terzi della stima che sarà fatta dal perito, la stima sarà quindi inserita nel processo.

§ 1688. La nullità degl'atti esecutivi della mano regia, e le opposizioni di terzi saranno conosciute e giudicate dal Tribunale Civile. — Gli atti di esecuzione non rimarranno mai sospesi od impediti: non è ammesso verun ricorso al Tribunale supremo di Segnatura.

§ 1689. L'appello delle sentenze dei tribunali nelle controversie di nullità e delle dimande incidenti, anche sulla opposizione de' terzi sarà sempre devolutivo a termini de' §§ 1423 e 1424: è vietato al tribunale d'appello di accordare qualunque inibizione, come al § 1676.

§ 1690. Sarà valida la esecuzione della mano-regia per tasse e dazi fiscali o comunitativi, quantunque fatta e consumata mediante la vendita o aggiudicazione sopra beni ritenuti dal debitore in comunione con altri, salvo al terzo il diritto di rivalsa contro lo stesso debitore, come di ragione.

§ 1691. La regola che è prescritta dal § 1389 intorno all'arresto personale per gl'affari di commercio, è comune all'arresto del debitore, in esecuzione della mano-regia.

§ 1692. Se il debitore viene arrestato per tasse diritti o crediti dell'erario, non sarà luogo al deposito degli alimenti: dovrà al medesimo somministrarsi il vitto ordinario che viene somministrato ai detenuti dal fornitore del tesoro: il tesoro ne avrà il rimborso dagli Amministratori o Appaltatori che avranno assunta la obbligazione di escutere i debitori a loro spese.

§ 1693. Le spese per gli atti di pignoramento, di affissione o notifiche, d'incanto, di vendita, di aggiudicazione, di arresto, e quelle pure per le stime de' periti, saranno a carico dei debitori, non ostante il disposto nella seconda parte del § 1651.

§ 1694. Gli atti d'intimo e di esecuzione della mano-regia si faranno

dai cursori ordinarii legalmente approvati, ed esercenti presso i giudici e tribunali.

§ 1695. In tutto il resto si osserveranno, anche in ordine alla mano-regia, le prescrizioni contenute nel titolo XIV.

§ 1696. Non è derogato agli speciali regolamenti per gli amministratori camerati, per le tasse o diritti esigibili dall'amministrazione del bollo e del registro, e dalle altre amministrazioni fiscali in tutto ciò che non fosse espressamente contrario alle presenti disposizioni.

§ 1697. Allorchè si procede con la mano-regia, non è luogo al ricorso, per l'avocazione o per l'unione delle cause, al tribunale supremo di Segnatura: gli altri ricorsi allo stesso tribunale, enunciati nel § 338 non avranno mai effetto sospensivo.

E D I T T O

9 *Luglio* 1835.

§ I. Il disposto nel § 4655 del Motu-proprio 40 Novembre 1834 ha lasciato fermo il diritto o privilegio competente al pubblico Erario, alle Amministrazioni fiscali ed agli aventi causa dall'uno e dalle altre di procedere con la mano-regia per l'esigenza

1. dei dazi, tasse, censi, tributi, canoni e corrisposte:

2. di tutti i crediti liquidi, qualunque ne sia la natura il titolo della provenienza, ed abbenchè derivino da fatti non adempiuti.

§ II. In tutti i casi ne' quali per disposizione del diritto comune può il Fisco convenire direttamente i debitori de' suoi debitori compete pure al medesimo il privilegio di astringerli al pagamento della mano-regia

§ III. Occorrendo di procedere al sequestro esecutivo sul danaro od effetti dei debitori Fiscali l'atto d'intimo della mano-regia presentato al debitore dopo scorso il termine di 3 giorni si ritiene come sentenza di condanna: le somme dovute o dichiarate dal sequestratario si esigeranno con la mano-regia fino all'intero pagamento del credito Fiscale.

§ IV I debitori dei fondi che appartengono alla Camera Apostolica saranno astretti a rilasciarli col mezzo della mano-regia.

1. Se li ritengono senza titolo.

2. Se il titolo è risoluto.

3. Se li fondi stessi sono destinati ad uso pubblico governativo.

§ V Nel 3 caso del § precedente è vietato ai Tribunali di accordare qualunque inibizione o di conoscere o giudicare sul valore dell'atto che destina i fondi all'uso indicato.

Negli altri casi l'inibizione non può accordarsi che allorquando si giustifichi l'esistenza o la durata di un titolo scritto e munito delle forme stabilite dalla legge.

§ XIV. Gli Amministratori Camerali gli Esattori, Appaltatori o cessionarj in ordine ai crediti di cui nei §§ precedenti eserciteranno il suddetto privilegio durante l'appalto o la gestione: proseguiranno ad esercitarlo per lo spazio di mesi sei dopo il termine dell'uno e dell'altra contro i debitori di somme arretrate, salve però le parti; colle condizioni per le quali non fosse luogo a questa proroga ovvero si accordasse per un tempo maggiore o minore.

Saranno essi costretti al pagamento dalle somme o corrisposte dovute ed in generale all'adempimento delle loro obbligazioni con lo stesso mezzo della mano-regia.

§ XV La disposizione del § 4658 del citato motuproprio concernente la produzione del titolo o documento può essere adempiuta mediante la produzione di un estratto dei preventivi, delle scritture, dei libri, o dei registri sottoscritto dal Segretario, dal Contabile o altro impiegato che ne abbia la custodia per l'ufficio.

§ XVI. Allorchè il credito da esigersi con la mano-regia nasce da decisioni dei Dicasteri Amministrativi la copia autentica della decisione tiene luogo del titolo o documento di cui nel § 4658. Non v'è bisogno di renderla esecutiva nelle forme prescritte dal § 4704 per ottenere la ordinanza esecutiva della mano-regia.

§ XVII. Le prescrizioni contenute ai §§ 4659 4660 e nella prima parte del § 4670 intorno ai dazi fiscali o gabelle comunitative, sono applicabili alle tasse provinciali.

§ XVIII. Nelle note da affiggersi in istampa a forma del § 4660 potranno essere manoscritti i nomi ed i cognomi dei creditori e dei debitori: i titoli, le somme dovute e le altre indicazioni variabili secondo la diversità dei casi

§ XIX. Quando il privilegio della mano-regia derivi da speciale concessione fatta o da farsi dall'Autorità Sovrana dovrà il creditore produrre in Cancelleria l'originale od una copia autentica, ovvero indicare la produzione che ne avesse fatta anteriormente.

§ XX. La vendita dei mobili pignorati in virtù di mano-regia si eseguirà nei luoghi stessi, ove si fanno le vendite degli altri mobili pignorati in virtù di sentenze giudiziali, cioè ne' luoghi, ove si fecero i pignoramenti: purchè vi esista un ufficio di depositaria, o vi risieda un pubblico depositario.

autenticato con la firma del cancelliere e col sigillo del Tribunale, ed avrà la forza e gli effetti attribuiti alla copia dal § 4666.

L'emolumento dovuto per tale estratto, qualunque sia il numero delle persone comprese nell'ordinanza, è limitato a soli bai. cinque pei cancellieri dei Tribunali civili delle provincie, è accresciuto della metà per la cancelleria della congregazione civile del A. C.

§ XXVIII. I testimoni, che assistono il cursore negl'atti di esecuzione di mano-regia non hanno diritto ad alcuna mercede: se ricusano di assisterlo, farà egli menzione nel processo verbale de' loro nomi e della ricusa: gli atti di esecuzione saranno validi, abbenchè i testimoni non vi siano stati presenti.

La forza dovrà prestarsi gratuitamente.

§ XXIX. Gli atti di mano-regia per qualunque credito, ancorchè non sia fiscale o comunitativo, e contro qualunque persona, si faranno sempre innanzi i tribunali designati dal § 328 del motu-proprio 40 Novembre 1834: saranno inoltre osservate, quando abbiano luogo, le formalità prescritte dai §§ 364 al 363.

§ XXX. Per le tasse o diritti esigibili dall'Amministrazione generale del bollo e del registro, si osservano i metodi di procedura, di cui nei §§ 405 e seg. dell'istruzione in data 31 marzo passato.

Istruzioni del 31 Marzo 1835.

§ 405. Essendosi conservati dal § 4696 del regolamento legislativo e giudiziario i metodi speciali di procedura per le tasse e diritti esigibili dall'amministrazione del bollo, registro, ipoteche in tutto ciò che non sia espressamente contrario alle disposizioni in esso regolamento contenute, si dichiara che dovranno osservarsi le norme ivi prescritte con le seguenti modificazioni.

§ 406. Ha luogo la mano-regia non solo per le tasse, supplementi di tasse, e multe liquidate, o liquidabili dal Preposto, o altro impiegato dell'amministrazione del bollo, registro ed ipoteche; ma inoltre per costringere i morosi a dare le assegni e dichiarare i valori; al quale effetto i Preposti e gli altri impiegati continueranno a valersi del mezzo delle gravatorie.

§ 107. All'intimo giudiziale di qualunque mano-regia dovrà il Preposto incaricato dell'esigenza premettere un avviso stragiudiziale al debitore; quest'avviso conterrà l'ingiunzione di presentarsi all'Ufficio entro otto giorni per pagare la tassa, o multa, o per dare l'assegna o dichiarazione, sotto pena di esservi astretto con la mano-regia: vi sarà distintamente indicata la specie della tassa o multa, la somma e la causa del debito, od il motivo che dà luogo alla dichiarazione od assegna.

La mancanza dell'avviso non produce nullità degli atti di mano-regia; dovrà però l'amministrazione vegliare che i Preposti li facciano presentare; e punirà i Preposti contravventori.

§ 108. Quando la mano-regia abbia per oggetto gravatorie, o tasse di registro, e supplementi di tasse non dipendenti da ripetizioni approvate dall'Amministrazione generale, o da processi verbali sanzionati da essa, non potrà essere intimata senza precedente approvazione della medesima Amministrazione generale.

§ 109. Scorso il termine dell'avviso stragiudiziale si procederà all'intimo della mano-regia, ed agli atti successivi nelle forme prescritte dal citato Regolamento legislativo e giudiziario tit. XVI. sez. XIX. L'intimo si fa ad istanza della Camera Apostolica e per essa dell'Amministrazione del bollo, registro ed ipoteche, a diligenza del Preposto o Conservatore: il domicilio del Preposto o Conservatore si ritiene costituito di diritto nel di lui Ufficio.

Ogni intimo dovrà presentarsi separatamente alla persona, o domicilio di ciascun debitore.

110. Se il pagamento, l'assegna o dichiarazione che si richiede deve farsi un Ufficio esistente fuori del luogo ove risiede il Tribunale, il termine da decorrere dopo l'intimo a forma del § 1656. del suddetto Regolamento sarà accresciuto di un giorno per ogni venti miglia di distanza.

§ 111. La produzione del titolo o documento ordinata dal § 1658 dello stesso Regolamento sarà strettamente adempiuta in tutti i casi nei quali il titolo esiste, come ne' casi di processi verbali, di supplementi di tasse ordinati dall'Amministrazione, o dagl'Ispettori: negli altri casi discendendo l'azione fiscale dal fatto della liquidazione delle tasse di registro, dall'iscrizione, o trasporto delle Ipoteche, e simili, basta ciò che è contenuto nella stessa mano-regia e cessa l'obbligo della produzione.

§ 112. L'intimo della mano-regia per avere una assegna o dichiara-

zione indicherà la somma, per la quale in ciascun giorno sarà gravato il moroso, ed enuncierà che la stessa mano-regia sarà eseguita pel tempo di un mese senz'altra formalità, finchè l'assegna o dichiarazione non siasi fatta nella forma legale: la gravatoria non sarà minore di baiocchi cinquanta, nè maggiore di tre scudi per ogni giorno di ritardo.

L'ordinanza esecutiva conterrà le medesime enunciazioni.

§ 443. Se dopo eseguite le gravatorie per lo spazio di un mese l'intimato è ancora moroso, si procederà ad un nuovo intimo di mano-regia senza bisogno di precedente avviso, per una somma da determinarsi approssimativamente: non si ammette verun reclamo contro questa somma, se non che allorquando sarà data l'assegna o la dichiarazione nel modo prescritto dalla Legge.

§ 444. I Tribunali non sospenderanno la mano-regia che a forma del disposto nel § 4670 e seguenti del Regolamento legislativo e giudiziario.

§ 445. L'eccezione di prescrizione equivale all'eccezione di pagamento contemplata dai §§ 4670 e 4671 N. 4 del Regolamento legislativo e giudiziario.

CONFRONTO
DELLE STAMPE E REGISTRI
GIÀ IN USO SECONDO IL SISTEMA DELLA REGISTRAZIONE
CON LI STAMPATI E REGISTRI PRESCRITTI
SECONDO IL SISTEMA DELL'INSINUAZIONE.



N. DELLA STAMPA	DENOMINAZIONE DELLA STAMPA ATTUALMENTE IN USO	N. DELLA STAMPA	DENOMINAZIONE DELLA NUOVA STAMPA A CUI CORRISPONDE	<i>Osserva</i>
	BOLLO REGISTRO		INSINUAZIONE	
1	Giornale d'operazioni. Ispettori.	52	Giornale per gl' Ispettori.	Sono nel sistema a cui gl' Impiegati do di cam
2	Inventari di documenti di spesa.	»		
3	Stati della carta bollata.	46	Stato di situazione della carta bollata.	
4	Quietanze di rimessa.	44	Liquidazione dell'aggio.	
7	Situazioni di cassa.	51	Situazione di cassa.	
8	Inventari della carta bollata.	01	Minuta, stati riscossioni e spese.	
40	Conti trimestrali.	18	Conto annuale, riscossioni e spese.	
	<i>Frontespizi.</i>			
43	Osservazioni.	57	Rapporto sulle operazioni del giro.	
	<i>Intermedi.</i>			
45	Stati di mese.	2	Stato riscossioni e spese mensili.	
47	Domanda di carta bollata.	22	Nota della carta bollata di cui si domanda la spedizione.	
49	Stati di porti di lettere.	42	Stato analitico delle lett.	
20	Conti delle stampe di Polizia.	46	Stato di situazione della carta bollata.	
21	Trimestrali per gl' Ispettori.	16	Idem	
22	Note de' morti.	66	Stato nominativo delle persone decedute.	
23	Domande di stampe politiche.	22	Nota della carta bollata di cui si domanda la spedizione.	
24	Processi verbali per le copie.	»		Rimane l' andamento soriamente.
27	Stati di versamento.	4	Stato de' versamenti.	
30	Idem di ripetizioni e restituzioni.	54	Proposte per supplemento o restituzione.	Manoscritt
34	Nota di registri ed impressioni.	»		
39	Boni per il bollo straordinario.	31	Bollette per il bollo straordinario.	
41	Note per la vendita delle stampe politiche.	4	Minuta, stati riscossioni e spese.	
45	Progetti di restituzioni.	54	Proposte per supplemento o restituzione.	

DENOMINAZIONE DELLA STAMPA ATTUALMENTE IN USO	N. DELLA STAMPA	DENOMINAZIONE DELLA NUOVA STAMPA A CUI CORRISPONDE	<i>Osservazioni</i>
Stati di confronto.	24	Paralello dei prodotti.	
Avvisi per debitori.	58	Avviso di pagamento.	
Stati delle cause criminali	34	Indice Sommario delle sentenze ed ordinanze.	
Stati di spoglio.	47	Conto annuale riscossioni e spese.	
Processi verbali di tombole.	»		Mantenuti.
Situazione de' sommari — Preposti.	46	Stato numerico di situazione de' Sommari.	
Idem Conservatori.	»	Come sopra.	
Rinvii.	9	Rimando per successioni.	
Stati per i Cancellieri del Censo.	49	Stato generale di tutte le mutazioni.	
Idem degli articoli prescritti.	»		Come sopra
Stati delle registrazioni sospensive.	»		Come sopra.
Querelari.	»		Come sopra.
Camicie per i documenti di spesa.	5	Inventario delle carte che stabiliscono la spesa.	
Mano-regie.	60	Ingiunzione per dritti.	Si osserva però
Nota degli errori di contabilità.	61	Idem per crediti diversi.	che continuano ad
Conti delle carte da giuoco.	53	Quadro dimostrativo degli atti e scritture.	essere in uso gli antichi stampati nulla
	16	Stato di situazione della carta bollata.	essendosi innovato
Richiesta delle carte da giuoco.	47	Conto annuale di riscossioni e spese.	intorno alle disposizioni che regolano il privilegio e la procedura della mano-regia.
	22	Nota di carta bollata di cui si domanda la spedizione.	
IPOTECHE			
Stati delle iscrizioni per le volture d'ufficio.	61	Ingiunzioni per crediti diversi.	Non essendosi mutato il sistema ipotecario, rimangono in uso tutti gli antichi stampati.
Mano-regia.	32	Stato delle Ipoteche prese a favore delle finanze.	
Stati d'iscrizioni d'interessi dell'Erario.	58	Avvisi di pagamento.	
Avvisi per i debitori.			
Avvisi per i debitori.			

NOTA

delle vecchie stampe che vengono abolite.

N. DELLA STAMPA	DENOMINAZIONE	Osservazioni
41	Trimestrali per gli emolumenti de' Cursori.	Da gran tempo aboliti. Aboliti da più. Aboliti
42	Mensili per gli emolumenti de' Cursori.	
68	Dimostrazione per l' aumento de' prodotti.	
69	Camicia, lettera num. 40080.	

NOTA

delle nuove stampe che non hanno corrispondenti con le vecchie.

N. DELLA STAMPA	DENOMINAZIONE	Osservazioni
3	Stato generale di riscossione e spesa.	Per uso dei torì.
6	Ricevuta provvisoria di carte di spesa.	
7	Stato degli articoli riscossi nel mese.	
8	Sommario, copia letterale degli articoli.	
40	Conto de' dritti giudiziali e d' iscrizione delle cause.	
43	Estratto del Ruolo della contribuzione fondiaria.	
44	Stato ricapitolativo delle diverse spese d'amministrazione.	
45	Idem delle spese di giustizia.	
49	Conto annuale di riscossione e spesa nell' Ufficio di	
23	Stato della carta bollata trasmessa dal Custode.	
24	Paralello de' prodotti (Direttori).	
bis		
28	Stato mensile del Custode magazzino.	
29	Stato generale, carte da giuoco e permessi di caccia.	
34	Elenco indicativo delle sentenze ed ordinanze.	
bis		
35	Tabella d' attribuzione delle multe e pene.	

NUM. DEI REGISTRI	DENOMINAZIONE DEI REGISTRI ATTUALMENTE IN USO	NUM. DEI REGISTRI	DENOMINAZIONE DEI NUOVI REGISTRI A CUI CORRISPONDONO	Osserv.
2	Sommari de' dritti incerti.	9	Sommario dubbioso.	Provvisi rimane.
3	Idem processi verbali.			
4	Idem per le formalità in debito.			Come sq
5	Idem dei dritti certi.	2	Sommario certo.	
9	Bollettari per le carte da giuoco.		Bollettario delle carte da giuoco.	
11	Tavole de' testamenti.	64	Tavola alfabetica de' testa- menti e delle pote.	
12	Tavole de' morti.	63	Idem dei decessi.	Aboliti.
16	Idem di archiviazione.	bis		
17	Registri degli atti civili.	4	Registri d'insinuazione.	
18	» atti privati.		Suddetti.	
19	» atti giudiziali.	5	Registri di tasse d'emo- lumento.	
21	» successioni.	45	Giornale dell'esazioni de- maniali.	
22	» bollo straordin.	32	Bollo straordinario e visto per bollo.	
24	» visto per bollo.		Giornale delle spese.	
25	Giornale d'esito.	4	Registri di corrispondenza.	Aboliti. Aboliti.
26	Registri di corrispondenza.	47		
31	Bollettari per le stampe legali.			
33	Registri di carta bianca.			
34	Tavole delle donazioni.	66	Tavole delle donazioni tra vivi.	
35	» degl'inventari.	68	Tavola degl'inventari.	
43	Registri per gl'incassi di Cancelleria.	45	Giornale delle esazioni de- maniali.	
52	Bollettari per le contrav- venzioni al dazio bollo, carte da giuoco. Registro miserabili.	6	Registro tasse d'emolu- mento e dritti di bollo in debito.	Mantenut

**Rimangono provvisoriamente tutti i Registri
per uso ipotecario.**

Registri per le iscrizioni da vidimarsi per bollo.
Sommarj per le rinnovazioni e pei trasporti in debito.
Repertorj per le iscrizioni.
Repertorj per i vincoli fidecommissarj.
Tavole dei repertorj.
Idem per i vincoli fidecommissarj.
Idem per le trascrizioni.
Registri degli emolumenti dei Conservatori.

Registri nuovi che non hanno corrispondenti.

Registro di consistenza.
Sommario generale demaniale.
Registro dell'ingiunzione.
Registro di deposito d'atti e scritture.
Tavola degli atti alligati a condizione sospensiva.



S T A T O
DI CIRCOSCRIZIONE DEGLI UFFIZJ
D'INSINUAZIONE, DEMANIO, E DELLE IPOTECHE
NELLA PROVINCIA DELL'UMBRIA



INDICAZIONI DEGLI UFFIZI	COMUNI DIPENDENTI DA CIASCUN UFFIZIO
	ISPEZIONE DELLA DIVISIONE DI PERUGIA
1 ASSISI (insinuazione)	Assisi — Bastia — Bettona.
2 CITTÀ DI CASTELLO (idem)	Città di Castello — S. Giustino — Monte Citerna — Pietralunga.
3 CITTÀ DELLA PIEVE (insinuazione)	Città della Pieve — Castiglione del Lago — teleone — Piegaro — Pacciano.
4 FOLIGNO (idem)	Foligno — Bevagna — Cannara — Colen — Giano — Gualdocattaneo — Monteb Spello — Trevi.
5 FULIGNO (ipoteche)	Foligno — Spello — Cannara — Colenan
6 GUBBIO (insinuazione)	Gubbio — Scheggia — Costacciaro — Pasi
7 NOCERA (idem)	Nocera — Gualdo Tadino — Valtopina — sato — Sigillo.
8 ORVIETO (idem)	Orvieto — Castel Giorgio — Castel Viscari Monte Rubbiano. — Parrano — S. Ve — S. Vito — Ficulle — Allerona — G jola — Fabbro — Monte Gabbione — I Giove — Porano — Baschi.
9 ORVIETO (ipoteche)	Orvieto — Castel Giorgio — Castel Viscari Monte Rubbiano — Parrano — S. Ven S. Vito — Ficulle — Allerona — Car — Fabbro — Monte Gabbione — Monte ve — Porano — Monte Leone.
10 PERUGIA (insinuazione)	Perugia — Corciano — Deruta — Marscia Torgiano — Magione — Lisciano — F gnano — Tuoro — Fratta — Panicale — fabbrica.
11 PERUGIA (ipoteche)	Perugia — Corciano — Deruta — Marscia Torgiano — Valfabbrica — Panicale — gione — Lisciano — Passignano — Tu Bastia — Bettona — Castiglione del La Città della Pieve — Città di Castello — Giustino — Cisterna — Montone — P lunga — Pacciano — Piegaro — Assi Fratta — Gualdo Tadino — Fossato — — Nocera — Valtopina — Todi — Bas Colazzone — Fratta di Todi — Massa — tecastello.
12 PERUGIA (demanio)	S. Feliziano — Monte del Lago — Torrice Passignano — Isola Maggiore — Borgh Castiglione — Frusta — Perugia.
13 TODI (insinuazione)	Todi — Colazzone — Montecastello — Fra Massa.


pro- ogni gua- ri- 1858,	MONTARE della mallevèria asse- gnata a ciascun Ufficio.	MEDIA dell' ag- gio percepito da ciascun Conta- bile nel trien- nio 1857, 1858, 1859.	TESORERIA ove ciascun conta- bile deve ese- guire i versa- menti.	<i>Osservazioni</i>
76	3493, »	1438, 53	Perugia	
68	3492, »	1596, »	Idem	
54	4596, »	1336, 73	Idem	
44	5320, »	2649, 89	Idem	
56	12.236, 80	928, 87	Idem	
35	3492, »	1276, 80	Idem	
79	1596, »	891, 93	Idem	
44	3492, »	1318, 31	Orvieto	
30	40640, » 2128, »	929, 87	Idem	
	12768, »			
31	7980, »	1233, 60	Perugia	
43	59200, » 5320, »	1487, 82	Idem	
	58520, »			
»	»	»	Idem	
84	3492, »	1544, 92	Idem	L'Ufficio del Demanio con- troindicato al num. 43 ha per esclusiva attribuzione la am- ministrazione dei prodotti del- la pesca nel Lago Trasimeno;

INDICAZIONI DEGLI UFFIZI	COMUNI DIPENDENTI DA CIASCUN UFFIZIO
	ISPEZIONE DELLA DIVISIONE DI SPOLI
14 AMELIA (insinuazione)	Amelia — Alviano — Attigliano — G
15 CANEMORTO (idem)	Guardea — Lignano — Penna — Por Canemorto — Aserea — Scandriglia — glia — Petescia — Collalto — Ne Collegiove — Marcellini — Paganico stel Vecchio — Posticiola — Varco — Mojano — Monteleone.
16 CASCIA (idem)	Monteleone — Cascia — Poggiodomo.
17 MAGLIANO (idem)	Magliano — Montebuono — Forano — M — Colvecchio — Torri — Stinigi Selci — Vacone — Cottanello.
18 NARNI (idem)	Narni — Otricoli — Calvi.
19 NORCIA (idem)	Norcia — Cerreto — Preci — Visso.
20 POGGIO MIRTETO (idem)	Poggio Mirteto — Aspra — Bocchinario talupo — Casaprota — Castelnuovo — — Forano — Frasso — Mompeo — M — Montopoli — Rocca Antica — Pog tino — Monte S. Maria — Poggio Na Salisano — Toffia.
21 RIETI (insinuazione)	Rieti — Contigliano — Cerchiera — C caro — Greccio — Labro — Monte vanni — Montenero — Morro — P. — P. Fidone — Rivodutri — S. Bene S. Elia — S. Giovanni Reatino — R nibalda — Belmonte — Concerviano gone — Oliveto — Torricella — Po Lorenzo.
22 RIETI (ipoteche)	Rieti — Cerchiera — Collebaccaro — Co — Greccio — Labbro — Montenero S. Giovanni — Morro — Poggio Ba Poggio Fidone — Rivodutri — S. Ben S. Elia — S. Giovanni Reatino — Ci — Collalto — Colle Giove — Mar Nespolo — Paganico — Pozzaglia — — Scandriglia — Fara — Casaprota stel Nuovo — Frasso Mompeo — Mon ria — Poggio Nativo — Salisano — Poggio Mirteto Aspra — Bocchignanc talupo — Colvecchio — Confini — nella — Forano — Montasola — Mo — Montopoli — Poggio Catino — R

lei pro- a ogni aggiu- l trien- , 1858, 9.	MONTARE della mallevoria asse- gnata a ciascun Ufficio.	MEDIA dell'ag- gio percepito da ciascun Conta- bile nel trien- nio 1857, 1858, 1859.	TESORERIE ove ciascun conta- bile deve ese- guire i versa- menti.	Osservazioni
2, 57	1596. »	1035, 27	Spoleto	<p>Impiegati in quest' Ufficio so- no: l' Amministratore con sti- pendio fisso di lire annue 3000, 9 Ministri gabellieri per l' esi- genza delle tasse cogli stipen- dii in complesso di annue lire 3532. 48, tre Caporali e sei Guardie per la sorveglianza del Lago collo stipendio annuo in complesso di lire 4077. 58.</p> <p>I canoni responsivi di Casti- glione del Lago sono per con- tratto d' appalto riscossi dal- l' Esattore di Perugia che li versa direttamente in Tesore- ria, ove pure si versarono fi- nora direttamente dagli affit- tuari i fitti dei beni allodiali; in totale i prodotti demaniali rilevano a lire 75 mila annue circa e le spese d' esazione.</p>
8, 03	1596. »	897, 83	Rieti	
4, 04	3192. »	1169, 35	Spoleto	
8, 72	1596. »	928, 87	Rieti	
6, 73	3192, »	1509, 46	Spoleto	
5, 77	3192, »	1509, 45	Idem	
3, 17	3192. »	1544, 92	Rieti	
4, 71	5320. »	1610, 18	Idem	
8, 98	31920, »	1438, 52	Idem	
	3192, »			
	35212 »			

	INDICAZIONE DEGLI UFFIZI	COMUNI DIPENDENTI DA CIASCUN UFFIZIO
23	SPOLETO	<p>tica — Rocchette — Selci — Stin- Farano — Torri — Vaccone — Mag- Rocca Sinibalda — Ascrea — Belmont stelvechio — Concerviano — Lon- Monteleone — Oliveto — Poggio Mojan- gio S. Lorenzo — Postricola — Torri Varco.</p> <p>Spoletto — Campello — Castel Ritaldi — S. Giovanni — Meggiane — S. Anato- stel S. Felice — Ceselli — Scheggino lano — Montesanto — Vallo.</p>
24	SPOLETO (ipoteche)	<p>Spoletto — Campello — Cerreto — Cast- lice — Castel S. Giovanni — Castel — Ceselli — Ferentillo — Meggiane — tolia — Scheggino — Vallo — Bev- Gualdo Cattaneo — Montefalco — G- Trevi — Montesanto — Sellano — N- Preci — Cascia — Monteleone — Pog- — Visso — Terni — Acquasparta — — Castel di Lugo — Capitone — Colle Collescipoli — Cesi — Montecastrilli tefranco — Papigno — Piediluco — F- Portataria — S. Gemini — Stroncone re Orsinia — Amelia — Alviano — A- — Giove — Guardea — Lugnano — I- Porchiano — Narni — Calvi — Otri</p>
25	TERNI	<p>Terni — Acquasparta — Arrone — C- Luco — Capitoni — Collestata — poli — Consigni — Cesi — Papigno diluco — Polino — Portataria — Fere Montecastrilli — Montefranco — S. G- Stroncone — Torre Orsinia.</p>

i pro- ogni ggua- trien- 1858,	MONTARE della malleveria asse- gnata a ciascun Ufficio.	MEDIA dell'ag- gio percepito da ciascun Conta- bile nel trien- nio 1857, 1858, 1859.	TESORIERE ove ciascun Conta- bile deve ese- guire i versa- menti.	<i>Osservazioni</i>
61	5320. »	2170. 56	Spoleto	
84	42560. » 3192. »	1544. 92	Idem	
	45752. »			
90	5320. »	1744. 96	Idem	



INDICE ANALITICO

delle materie contenute nella Notificazione della Soprintendenza delle Finanze dell'Umbria in data 12 Gennaio 1861.

CAPO I.*Disposizioni generali.*

<i>Art.</i>	1. Istituzione dell'amministrazione demaniale	<i>Pag.</i>	15
	2. Direzione centrale del servizio	»	ivi
	3. Composizione dall'Amministrazione	»	ivi
	4. Incombenze dell'Amministrazione	»	16
	5. Leggi e disposizioni che regolano il servizio.	»	17
	6. Facoltà della Soprintendenza delle Finanze	»	18
	7. Incompatibilità di funzioni.	»	ivi
	8. Giuramento e malleveria	»	ivi
	9. Ritardo nell'assumere funzioni	»	19
	10. Decorrenza dell'aggio	»	ivi
	11. Indolenza nel servizio	»	ivi
	12. Abbandono del servizio.	»	ivi
	13. Subordinazione, gerarchia.	»	20
	14. Divieto del cambio delle monete.	»	ivi
	15. Responsabilità dell'operato dei commessi	»	ivi
	16. Responsabilità delle esazioni	»	ivi
	17. Distribuzione della carta bollata.	»	21
	18. Attribuzioni degli Insinuatori.	»	ivi
	19. Registri d'introito dei proventi dell'Insinuazione e Demanio	»	ivi
	20. Caricamento nei registri	»	22
	21. Tenuta dei registri d'introito	»	23
	22. Epoche ed intenzione dei versamenti	»	ivi
	23. Autorizzazione necessaria per le spese	»	24
	24. Classificazione delle spese.	»	ivi
	25. Giornale di spesa	»	25
	26. Registrazione dell'aggio nel giornale	»	ivi

<i>Art.</i> 27. Concentramento dei prodotti nella cassa dello Stato	<i>Pag.</i> 25
28. Addizione delle somme iscritte in registri	» 26
29. Notizie statistiche	» ivi
30. Spedizioni periodiche	» ivi
31. Esercizio finanziario	» 27
32. Liquidazione dell'aggio	» ivi
33. Riepilogo, delle riscossioni e formazione della tabella annuale dei prodotti	» 28
34. Distinzione d'esercizio	» ivi
35. Conto annuale	» ivi
36. Conti speciali per la rimessione di servizio	» 29
37. Dare del conto annuale	» ivi
38. Giro per l'assestamento dei conti	» 30
39. Osservazioni ispettorali in occasione dei giri	» ivi
40. Registri di consistenza e sommarj da tenersi negli uffizii	» ivi

CAPO II.

Disposizioni speciali pei singoli rami di servizio

INSINUAZIONE

41. Formalità dell'insinuazione in che consiste	» 32
42. Competenze degli uffizii di insinuazione	» ivi
43. Registrazione degli atti nel compendio	» 33
44. Liquidazione delle tasse	» ivi
45. Richiamo di disposizioni diverse dell'istruzione gene- rale sul servizio dell'insinuazione	» 34
46. Archiviazione — Inapplicabilità delle relative disposi- zioni dell'istruzione generale	» ivi
47. Atti insinuati fuori termine	» ivi
48. Carta bollata per gli atti da insinuarsi	» 35
49. Custodia temporaria degli atti	» ivi
50. Indagini per scoprire atti non insinuati	» ivi
51. Confronto del sistema di insinuazione con quello della registrazione	» 36

<i>Art.</i> 52. Contratti soggetti alla solennità dell'atto pubblico nella legislazione Albertina	<i>Pag.</i> 36
53. Contratti soggetti alla solennità dell'Atto pubblico nella Legislazione Pontificia.	» 37
54. Differenza fra le due legislazioni	» ivi
55. Modificazioni apportate alla tariffa Sarda dal Decreto di promulgazione	» 39
56. Oggetti considerati a guisa di stabili	» ivi
57. Prezzo cumulativo nelle vendite di stabili e mobili.	» 40
58. Contratti già soggetti a tassa fissa ed ora a tassa pro- porzionale	» ivi
59. Donazioni e costituzioni dotali	» ivi
60. Transazioni	» 41
61. Tasse dovute sugli atti stipulati in altre parti del Regno	» ivi

Successioni

62. Epoca dell'apertura delle successioni	» 42
63. Apertura dei testamenti suggellati	» ivi
64. Tassa sulle eredità giacenti	» 43
65. Rifiuti delle consegne fatte ad uffizii incompetenti	» ivi
66. Registrazione delle consegne	» ivi
67. Norme per la compilazione delle consegne	» 44
68. Proibizione di spedir copie delle consegne.	» 45
69. Inibizione di ricevere somme in acconto	» ivi
70. Documenti a prodursi colle consegne	» ivi
71. Distinzione sul registro di riscossione delle tasse e delle sovrattasse	» ivi
72. Norme per la liquidazione della tassa	» 46
73. Distinzione degli istituti di carità e di beneficenza.	» ivi
74. Modo di liquidare la tassa	» ivi
75. Esenzioni	» 47
76. Distinzione delle quote di tassa tra gli eredi ed i le- gatarii	» ivi
77. Successioni degli assenti	» 48
78. Modi di fissare il domicilio del defunto.	» ivi
79. Responsabilità dei tutori, curatori ed altri amministratori	» 49
80. Ammissione di seconda consegna	» ivi
81. Scrutinio della consegna	» ivi

<i>Art.</i> 82. Tabella dei prezzi correnti	<i>Pag.</i> 50
83. Prescrizione di diverse tavole	» ivi
84. Notizie ad iscriversi dagli Ispettori sulle Tavole	» 51
85. Incumbenti prescritti per riparare agli errori delle con- segne nell'atto della presentazione	» ivi
86. Successive pratiche per componimento amichevole delle differenze	» ivi
87. Autorizzazione necessaria pei procedimenti di perizie	» 52
88. Avvertenze per l'intimo della mano regia	» ivi
89. Base delle istanze per le tasse sui mobili	» 53
90. Offerte di maggior valore	» ivi
91. Transazioni	» ivi
92. Divieto di eccessive fiscalità	» 54
93. Prescrizione, Vigilanza per antivenirla	» ivi
94. Domanda di rimborso	» 55
95. Sovratasse	» ivi
96. Computazione dei gradi di parentela	» 56
97. Successioni apertesì in altre parti del Regno	» ivi
98. Massime di giurisprudenza per stabilire le quote dovute ai congiugi superstiti in forza di testamento o di legge	» ivi

Emolumento

99. Norma per il servizio degli Emolumenti	» 57
--	------

Demanio

100. Norme per il servizio del Demanio	» 58
--	------

Bollo

101. Norme per il servizio del Bollo	» ivi
102. Atti, documenti ed effetti di Commercio provenienti col bollo da altre Provincie del Regno	» ivi

Ipoteche

103. Doveri e responsabilità dei Conservatori delle Ipoteche	» 59
--	------

Contenzioso

<i>Art.</i> 104. Conservazione del privilegio della Mano-Regia	<i>Pag.</i> 59
105. Uso di carta libera per li atti d'intimo della mano-regia	» 60

CAPO III.

Disposizioni transitorie

106. Verbali di chiusura dei registri attuali	» ivi
107. Titolo stemma, e leggenda	» 61
108. Tasse dovute sugli Atti anteriori	» ivi
109. Tasse dovute pelle successioni anteriori	» ivi
110. Cambio Carta bollata	» 62
111. Proroga termini	» ivi
112. Invio carta per intimo Mano-Regia	» ivi
113. Servizio bollo straordinario	» ivi
Parte dell'antica legislazione sul privilegio e sulla pro-	
cedura della mano-regia, che rimarrà in vigore al 1.	
Febbrajo 1864	» 63
Editto 9 Luglio 1835	» 69
Istruzioni del 31 Marzo 1835	» 72
Confronto de' vecchi stampati e registri coi nuovi	» 75
Circoscrizione degli Uffizii	» 83



Istruzioni circolate nel 3 Gennaio 1861 dal Soprintendente delle Finanze agli Insinatori per la provvisoria amministrazione dei beni dei soppressi Stabilimenti Religiosi.



IL SOPRINTENDENTE DELLE FINANZE

PER LA PROVINCIA DELL'UMBRIA

In virtù delle facoltà conferitegli dall'art. 22 del Decreto di questo Regio Commissariato Generale in data dell'11 ultimo scaduto Dicembre.

Dovendo provvedere all'Amministrazione provvisoria dei beni già spettanti agli stabilimenti religiosi soppressi, ed ora di proprietà della Cassa Ecclesiastica.

DETERMINA

Art. 1. In esecuzione dell'art. 5 del Decreto di soppressione 11 Dicembre 1860 pubblicati il successivo giorno 18, tutti i religiosi do-

vranno aver lasciato i loro Conventi nel giorno ventinove del corrente mese di gennaio.

Nello stesso giorno dovranno pure aver lasciato i loro Monasteri le Monache che non avessero fatto pervenire all'autorità politica locale la dichiarazione accennata nel secondo § del citato Articolo del Decreto di soppressione.

Art. 2. Il giorno 28 del corrente mese, o quello antecedente al giorno fissato pella partenza, gli Insinuatori (già Preposti del Bollo e Registro), dovranno recarsi personalmente o delegare persone di loro fiducia e sotto la loro responsabilità ad assumere la riconsegna dei Conventi e Monasteri posti nel rispettivo distretto e di tutti li oggetti entrostantivi, facendone constare da Verbale, sul modulo che loro sarà trasmesso.

Nel caso che i Capi o Superiori dei Conventi non vogliano eseguire quella riconsegna, o si rifiutino a sgombrare i Conventi, gli Insinuatori ne daranno avviso alla autorità politica per le opportune provvidenze. riferendone pure immediatamente all' Amministrazione superiore.

Art. 3. Gli Insinuatori od i loro incaricati verificheranno, in seguito ed a seconda delle istruzioni che loro verranno date dall' Amministrazione Superiore, l' esattezza degli stati redatti dai Delegati alla presa di possesso e dai Capi o Superiori dei Conventi; formeranno stati suppletivi per gli oggetti omessi; riconosceranno i sigilli apposti; ritireranno i libri maestri, giornali, libri di compra, di contratti d' affitto, conti correnti, ed ogni altra carta relativa all' Amministrazione.

Art. 4. In caso che non vengano rappresentati gli oggetti compresi negli Stati, in caso di dilapidazione ne sarà formato processo verbale che verrà trasmesso immediatamente alle autorità politiche e giudiziarie del luogo per le opportune provvidenze, con istanza che sia trattenuto il Superiore del Convento, e costretto a rispondere alle interpellanze che gli verranno fatte, riferendone contemporaneamente all' Amministrazione Superiore.

Art. 5. I Sigilli continueranno a rimanere apposti sugli Archivj. I Conventi verranno e resteranno chiusi fino a che siano state prese misure generali per il trasporto dei titoli e degli oggetti entrostantivi, per la vendita dei generi e mobili e l' affitto dei locali.

Le chiavi dovranno essere ritirate e custodite sotto la propria responsabilità dagli Insinuatori.

Art. 6. Colla scorta degli stati e titoli surriferiti verrà redatto lo inventario delle sostanze di ciascun Stabilimento, che saranno descritte nell'ordine seguente, sullo stato modulo N. 3.

1. Denaro contante, biglietti di banca, cedole di Debito pubblico, obbligazioni dello Stato, cedole od effetti di valore esigibili o realizzabili negli Stati esteri, cartelle delle azioni emesse da banche o Società per oggetti di commercio od industria.

2. Titoli, scritture, libri e registri d'amministrazione ed ogni altra carta relativa allo stato attivo e passivo dello Stabilimento.

3. Generi e scorte d'ogni specie, cioè frumento, frumentone, olio, vino, legnami, vasi vinarii, attrezzi di campagna, bestiami ec. sullo stato modulo N. 6.

4. Gli immobili, cioè fabbricati civili, molini ed altri opifizj, terreni e fabbricati rurali, distinguendo quelli affittati dagli altri occupati o condotti a mezzadria od in economia.

Art. 7. Per evitare duplicazione di scritturazione, ed ove gli stati e processi verbali formati precedentemente siano stati riconosciuti esatti, basterà che nell'inventario si riporti la cifra complessiva risultante dai medesimi che si saranno annessi per allegati cogli opportuni numeri di riferimento.

Art. 8. Dopo l'inventario verrà redatta la tabella della situazione economica dei beni di cadaun Stabilimento posto nel distretto dei rispettivi Uffici di Insinuazione.

Art. 9. Li funzionarj predetti sistemeranno o faranno sistemare alle epoche che verranno prefisse, i conti coi fattori, coi coloni e coi capi, valendosi per le occorrenti registrazioni dei libri d'amministrazione di ciascun Stabilimento.

Art. 10. Proporranno la vendita del bestiame, e delle altre scorte vive e morte non comprese nei contratti d'affitto, e non necessarie alla coltura dei terreni condotti ad economia o mezzadria.

Art. 11. Giusta il prescritto dall'art. 2 del Decreto di questo Regio Commissariato Generale il Ricevitore della Cassa Ecclesiastica in Perugia, e negli altri Distretti gli Insinuatori, già preposti del Bollo Registro, sono incaricati di riscuotere e far passare al Cassiere della Cassa Ecclesiastica in Torino i seguenti introiti classificati in quattro categorie, oltre le quote di concorso :

- | | | |
|----------------|---|--|
| I. CATEGORIA | } | <ul style="list-style-type: none"> 4. Fitto fabbricati civili ed opifizii. 2. Fitto terreni e fabbricati rurali. 3. Prodotto beni tenuti in economia. 4. Prezzo di taglio ordinario boschi. |
| II. CATEGORIA | } | <ul style="list-style-type: none"> 5. Rendite sul Debito pubblico, Civico, od Estero. 6. Annualità diverse, cioè le rendite dei censi, canoni, livelli ed altre prestazioni periodiche pagabili in denaro od in natura per enfiteusi perpetue o temporarie di stabili, come pure gli interessi dei capitali non restituibili ad epoca determinata. |
| III. CATEGORIA | } | <ul style="list-style-type: none"> 7. Esazioni di capitali fruttiferi 8. Interessi d'azioni di società bancarie ed industriali. 9. Riscatto di censi. 10. Rimborso spese d'amministrazione. 12. Ricupero spese di liti, perizie, compulsioni, contestazioni e simili. 43. Prezzo vendita mobili ed oggetti fuori d'uso. 44. Prodotto taglio straordinario di boschi. 45. Capitali sborsati in surrogazione del prelevamento dei beni. 46. Prodotto vendite effetti pubblici. 47. Quota del terzo dei beneficii vacanti. 48. Prodotto casuali imprevisi. |
| IV. CATEGORIA | } | <ul style="list-style-type: none"> 19. Prezzo fabbricati alienati. 20. Prezzo terreni alienati. 21. Interessi di prezzi di vendita stabili. 22. Quote di concorso. |

Art. 12. Per la conservazione e tutela delle proprietà immobiliari e mobiliari della Cassa Ecclesiastica, per tenere in evidenza i proventi, le fonti da cui derivano i titoli che vi si riferiscono, e curarne in modo regolare ed esatto la riscossione, i contabili, che ne sono incaricati, terranno nei rispettivi uffici i seguenti registri, sommari, giornali e ruoli, sopra i moduli che loro verranno trasmessi dalla Amministrazione.

1. Un registro di consistenza, ossia catasto dei fabbricati civili ed opificii dei terreni e fabbricati rurali, non che d'ogni altra ragione di natura immobiliare già spettante agli stabilimenti soppressi.

2. Quattro distinti Sommarii pei proventi a riscuotersi indicati dal num. 4 al 21 dell'articolo precedente, cioè:

Sommario detto di prima Categoria in cui verranno descritti in altrettanti distinti articoli li proventi indicati alli numeri 4, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente.

Sommario detto di seconda Categoria in cui verranno descritti li proventi indicati alli num. 5, 6 dello articolo precedente.

Sommario di terza Categoria in cui si descriveranno i proventi indicati alli num. 9 e seguenti fino al 18 inclusive dell'articolo precedente.

Sommario di quarta Categoria in cui si descriveranno i proventi indicati alli num. 19, 20 e 21 dello articolo precedente.

3. Un Ruolo per le quote di concorso.

4. Un registro giornale per lo allibramento di tutte le riscossioni indicate precedentemente.

5. Un giornale di cassa, ossia una minuta giornaliera di riscossione, in cui si anoteranno in altrettante colonne le somme riscosse in cadauna giornata sui singoli proventi indicati nell'articolo 44 del presente.

Art. 43. Le proprietà immobiliari verranno descritte sui registri di consistenza in altrettanti distinti articoli quante sono le tenute, poderi od aggruppamenti di pezze di terreno che costituiscono o possono costituire un affitto.

Art. 44. Li proventi verranno descritti sui Sommarii delle Categorie sovrindicate, e nella facciata a sinistra della pagina coll' intestazione ai debitori, l' indicazione dei nomi, cognomi, paternità, dimora di essi debitori e dei loro cauzionarii, dell'oggetto e somma del debito, della natura, data e rogito del titolo costitutivo, delle epoche e rate in cui sonosi prese le iscrizioni a cautela, ed ogni altra nozione essenziale per poter conoscere la provenienza, natura del credito o reddito ed assicurare la esazione delle somme dovute.

Sulla facciata a destra dei sommarii ed a margine di ciascun articolo si anoteranno i pagamenti effettuati in conto od a saldo dei rispettivi proventi coll' indicazione della data e numero d'ordine del giornale di riscossione dove vennero portati in caricamento

Art. 15. Saranno iscritti nel Sommario di prima Categoria le somme che risultano dovute dai fattori o mezzadri, allora però soltanto che se ne opera la riscossione, oppure ne è accertato e liquido il credito per chiusura dell'annata agraria, per congedo od altra causa qualunque che ponga termine alle rispettive aziende dei suddetti fattori o coloni.

Questi crediti dovranno però sempre esser liquidati ed apparire dai libri appositi d'amministrazione di cui all'art. 9 del presente.

Art. 16. Nella compilazione degli articoli del Registro di consistenza e dei Sommarii delle quattro Categorie gli agenti della Cassa Ecclesiastica, tranne le variazioni necessitate dalla specialità dei casi, si uniformeranno scrupolosamente ai moduli stabiliti; consegneranno un solo articolo per pagina, indicando la data della consegna nella colonna delle osservazioni, e procureranno che gli articoli siano chiaramente e nitidamente scritturati.

Art. 17. A misura che hanno luogo le riscossioni dei prodotti devono essere nell'istante stesso del pagamento, ed in presenza di chi le eseguisce allibrate sul *Registro giornale* di cui al num. 4 dell'art. 12 del presente.

Questo Registro giornale deve essere chiuso ogni giorno e tenuto nitidamente in conformità dei moduli che saranno trasmessi, e sotto la osservanza delle prescrizioni contenute nello art. 404 dell'istruzione generale per il servizio dell'insinuazione e demanio 30 settembre 1838.

Art. 18. Osserveranno pure li Signori Insinuatori il disposto dall'articolo 406 e dall'ultimo alinea dell'art. 286 della citata istruzione relativamente alla imputazione dei pagamenti ed all'incasso delle somme in acconto.

Art. 19. Le somme introitate per conto della Cassa Ecclesiastica dovranno sempre essere tenute distinte da quelle degli altri proventi la cui riscossione è affidata agli Insinuatori, e versate integralmente nelle rispettive Tesorerie alle epoche e colla osservanza delle norme fissate pei versamenti dei prodotti demaniali.

Saranno detratte però le somme pagate sovra regolari mandati od ordini dell'Amministrazione superiore.

Art. 20. Tranne dei versamenti niuna spesa nè altro pagamento di somme dovute dalla Cassa Ecclesiastica potrà essere effettuata senza la previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Superiore.

Art. 21. Le spese della Cassa Ecclesiastica si classificano secondo la varia loro natura nei seguenti titoli:

Versamenti.

Aggio dei Contabili.

Spese d'amministrazione

Spese di liti.

Imposta prediale.

Idem fabbricati.

Idem manomorta.

Spese concernenti i fabbricati ed i terreni per riparazioni e simili. e relative perizie.

Concentramento di Religiosi.

Annualità diverse.

Spese di compulsione.

Restituzione di capitali.

Spese per vendita stabili, e perizie relative.

Restituzioni di varia natura.

Spese casuali ed impreviste.

Art. 22. Le quietanze ossia bollette di versamenti effettuati nelle Tesorerie, e le ricevute degli altri pagamenti, dovranno essere iscritte nel Registro detto Giornale delle spese di mano in mano che vengono operate e quindi riunite e descritte in distinti involti secondo la diversa loro natura.

Si indicherà nel giornale di spesa la data del versamento o pagamento, il numero della quietanza o bolletta, il nome, cognome della persona cui si è effettuato, la somma pagata in tutte lettere, la data dell'ordine di pagamento e la autorità da cui fu emesso.

Art. 23. Le addizioni delle somme iscritte sul registro giornale e sulla minuta giornaliera di riscossione non che sul registro di spesa, devono essere tenute giornalmente al corrente e chiuse alla fine di ciascun mese. Ai totali che ne risulteranno si riporteranno quelli del mese antecedente.

Art. 24. Formati alla fine di ciascun mese i totali del registro di riscossione che dovranno concordare con quelli della minuta; formati pure i totali del registro di spesa si compilerà lo stato delle riscossioni e delle spese in doppio (Mod. num. 42), da trasmettersi all'Ufficio superiore nei primi cinque giorni del mese successivo

Tale stato sarà accompagnato da altro stato in doppio (Mod. n. 43) di tutti gli articoli riscossi durante il mese cui si riferiscono, e da tutte le pezze giustificanti gli operati versamenti e le occorse spese descritte in appositi inventarii.

Art. 25. L' Ufficio Superiore spedirà ricevuta provvisoria delle pezze giustificative di cui nell' articolo precedente, e rimborsando od ammettendo a definitivo scarico le somme relative; dette ricevute provvisorie saranno dai Contabili restituite.

Art. 26. Gli Insinuatori sono tenuti di attivare le riscossioni delle somme iscritte sui Sommarii della Cassa Ecclesiastica appena ne è scaduta l' epoca del pagamento; facendo compiere ove d' uopo gli atti prescritti dalle leggi o Regolamenti speciali contro i debitori morosi.

Essi sono responsabili dei proventi di cui la riscossione è loro affidata, e non ne sono scaricati nei loro conti se non giustificano d' aver compiuti in tempo utile gli atti contro i debitori morosi.

Art. 27. Gli Insinuatori oltre alla riscossione e liquidazione dei proventi della Cassa Ecclesiastica, devono eseguire tutti gli atti ed incumbenti che loro verranno commessi.

Art. 28. Per la formazione dei registri di consistenza e dei Sommarii demaniali, per la liquidazione delle quote di concorso, per lo accertamento delle Contabilità coloniche, per l' affitto dei beni tenuti in economia od a mezzadria, per l' assicurazione dei redditi e crediti accertati, per il procedimento contenzioso, la formazione dei Conti annuali, la situazione di Cassa e verifiche degli Ispettori in giro, come pure per ogni altro atto occorrente all' andamento del servizio della Cassa Ecclesiastica, si riserverà l' amministrazione di dare in seguito le occorrenti disposizioni ed istruzioni.

Art. 29. Fino a che il Governo del Re non abbia diversamente provveduto l' Amministrazione superiore dei beni della cassa Ecclesiastica nella Provincia dell' Umbria rimarrà nella Soprintendenza delle finanze in Perugia.

Perugia il 3 Gennaio 1861.

Il Soprintendente delle Finanze
CABIGNANI.

Decreto Reale 24 Gennaio 1861 N. 4597 che in relazione ai Decreti dei Commissarj Straordinarj delle Marche e dell' Umbria 10 e 21 Novembre 1860 num. 121 e 544, ordina non potersi usare della carta bollata per le Marche e per l' Umbria, fuori di quelle Provincie; e doversi perciò apporre una speciale leggenda limitativa.

VITTORIO EMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visti i decreti dei Commissarj generali straordinarj nell' Umbria e nelle Marche del 10 e 21 novembre dello scorso anno n. 121 e 544, coi quali venne pubblicata in esse Provincie la legge 9 settembre 1854 n. 207, che regola nelle antiche provincie del Regno le tasse del bollo e l' uso della carta bollata;

Visto il Nostro decreto 10 febbraio 1855 n. 530, stato parimente pubblicato nelle Marche, col quale nel mentre si stabilirono le forme della carta bollata e dei varj bolli, vennero fatte altre disposizioni concernenti l' esecuzione della suddetta legge;

Vista la notificazione del Soprintendente delle finanze di Perugia 27 novembre ultimo in cui furono riprodotte per le Provincie dell' Umbria disposizioni analoghe a quelle contenute nel citato nostro decreto 10 febbraio 1855;

Visto per ultimo il nostro decreto 5 luglio 1859 n. 3482, col quale fra le altre disposizioni venne a titolo di sovrimposta di guerra stabilito

l'aumento del decimo sul prezzo della carta bollata e sul montare dei diritti di bollo in vigore nelle antiche provincie del Regno;

All'oggetto di impedire che la carta bollata ordinaria smaltita nelle Provincie delle Marche e dell' Umbria senza il prementovato aumento del decimo, o quella ivi munita del bollo straordinario venga, con detrimento dell' Erario, impiegata per atti e scritti da erigersi nelle altre parti del Regno, nelle quali sono in vigore tanto la citata legge 9 settembre 1854 n. 207 quanto l'accennato decreto 5 luglio 1859 n. 3482;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. La carta bollata ordinaria di protocollo e di commercio che nelle Provincie delle Marche e dell' Umbria verrà smaltita dagli Agenti a ciò autorizzati dal Governo è riserbata esclusivamente per gli atti e scritti da erigersi in carta da bollo nelle Provincie medesime

Lo stesso sarà della carta d'ogni natura che in dette Provincie verrà sottoposta al bollo straordinario od al visto per bollo.

Art. 2. A tale effetto la carta bollata ordinaria da smaltirsi nelle Marche e nell' Umbria, oltre il bollo ordinario, secondo la forma rispettivamente stabilita dal Regio Decreto 10 febbraio 1855 n. 530, e della notificazione del Soprintendente di Perugia 27 novembre 1860, sarà munita in ciascun foglio della leggenda — *servizio esclusivo per le Marche e l' Umbria* — da apporsi al disotto del bollo ordinario, o mediante un secondo bollo di forma ovale, ovvero mediante analoga scritturazione a mano, autenticata colla firma di uno degli impiegati Demaniali Contabili di dette Provincie, o di altri funzionari che saranno a tale uopo designati dall' *Intendenza Generale d' Ancona per le Marche*, e dalla Soprintendenza delle finanze di Perugia per l' Umbria.

Di questo secondo bollo, o delle medesime scritturazioni e firma, dovrà eziandio essere munito qualunque foglio o documento cui venisse applicato il bollo straordinario negli uffizj delle Marche e dell' Umbria a ciò destinati.

Art. 3. È vietato, per gli atti e scritti da erigersi in carta da bollo nelle altre parti del Regno, l'uso della carta bollata tanto all' ordinario quanto allo straordinario, la quale contenga o nell' una o nell' altra delle sovraindicate forme la leggenda prescritta col precedente articolo.

Ai contravventori saranno applicabili le penalità comminate dall'articolo 44 della legge 9 settembre 1854 n. 207.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino addì 24 gennaio 1861.


VITTORIO EMANUELE

*Registrato alla Corte dei Conti
addì 24 Gennaio 1861
Registro 16 Atti del Governo a c. 261.*

WEHRLIN.

F. S. VEGEZZI.

Luego del Sigillo
V. Il Guardasigilli.
G. B. CASSINIS.



INDICE ALFABETICO PER MATERIE

DEGLI ATTI DEL GOVERNO

DEL REGIO COMMISSARIO GENERALE STRAORDINARIO

PER LE PROVINCE DELL' UMBRIA



AFFRANCAZIONE DELLE PROPRIETÀ FONDIARIE — Son promulgate nell' Umbria le leggi Sarde portanti l' abolizione dei patti fidecommissarj nelle Enfiteusi, e relative alla affrancazione dei beni da qualunque vincolo di enfiteusi, livello, e da ogni altro consimile — Decreto 19 Dec. — pag. 1171.

Testo della Legge Sarda 21 Genn. 1856 n. 4297 sulla abolizione delle vocazioni fidecommissarie — pag. 1173 — Della Legge 13 Luglio 1857 n. 2307 sull' affrancazione — pag. 1179 — Del Decr. del Commissario dell' Emilia che pubblicò questa ultima legge nel 9 Marzo 1860 — pag. 1173.

AFFRESCHI ANTICHI — *nei pubblici edifizj d' Assisi* — La Commissione artistica creata con Decreto del 29 Sett. è autorizzata a trasportare in tela, quando occorra, li antichi affreschi esistenti nei pubblici edifizj di Assisi — Decr. 13 Nov. — pag. 723.

-- Disposizioni regolamentarie circa la esecuzione dei suddetti distacchi d' affreschi ec. — Decr. 11 Dec. — pag. 863.

AGENTI DI CAMBIO E SENSALI — Vedi *Cambio (agenti di)* — e anche *Sensali*.

ALIENAZIONE — *quanto ai beni amministrati dagli Ecclesiastici* — È proibito qualunque atto d' alienazione, presa la parola nel suo più lato senso — Decr. 29 Sett. 1860 — pag. 123

ALIENAZIONE — È commessa alle Autorità governative locali la sorveglianza perchè non avvengano tali alienazioni, o siano represses ec.
— Circol. 16 Nov. — pag. 733.

AMMINISTRAZIONI COMUNALI — son richiamate a dar l'elenco di tutti li uffizj contabili di denaro e generi di privativa esistenti nei rispettivi Comuni — Circ. 27 Sett. 1860 — pag. 97.

AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE ED UFFIZJ GOVERNATIVI —
Vedi — *Preventivo delle Amministrazioni.*

— **DELLE OPERE PIE** — *tolta agli Ecclesiastici ec.* — Vedi — *Opere pie.*

AMMINISTRAZION DEMANIALE — Notificazione del Soprintendente delle Finanze per la Provincia dell' Umbria, che detta le norme per l'organamento e conducimento del servizio relativo alla detta Amministrazione — Appendice pag. 13 — *Disposizioni generali* — ed ivi — Istituzione, direzione, composizione dell' Amministrazione pag. 15 — Specificazione delle tasse pag. 16 — Leggi, decreti, istruzioni che regolano il servizio pag. 19 — Disposizioni e norme di dettaglio per il conducimento del servizio pag. 18-23 — Classificazione delle spese a carico dell' Amministrazione demaniale pag. 24 — Statistiche del servizio e conti d' amministrazione o esercizio degli Uffizj pag. 26-30. — Operazioni ispettoriali — pag. 30 — Registri e sommarj da tenersi dagli insinuatori nei singoli Uffizj — pag. 30-31 — *Disposizioni speciali per i singoli rami di servizio* — Insinuazione — pag. 32-41 — Successione — pag. 42-56 — Emolumento o tasse di sentenze ec. — pag. 57 — Demanio — pag. 58 — Bollo — ivi — Ipotecche — pag. 59 — Contenzioso — ivi — *Disposizioni transitorie* — pag. 60-62 — ed ivi della Mano-regia secondo il disposto delle leggi Pontificie conservate fino al 1.º Febr. 1861 — pag. 63-74 — *Stampe e registri* occorrenti al servizio della Amministrazione demaniale in confronto fra l'antico sistema della Registrazione, e il nuovo dell' Insinuazione — pag. 75-81 — *Stato di circoscrizione* degli Uffizj di insinuazione, demanio, ipotecche, nella Provincia dell' Umbria — pag. 83-89 — *Indice analitico* della citata Notificazione 12 Genn. 1861 pag. 91-95.

APPELLI E RICORSI DALLE SENTENZE — Si dettano disposizioni transitorie per li appelli e ricorsi dalle sentenze, finchè non sia co-

- stituito il Tribunal d' Appello per l' Umbria — Decr. 17 Sett. — pag. 23.
- APPELLO TRIBUNALE DI** — Istituzione del Tribunale d' Appello per l' Umbria — Disposizioni pel suo ordinamento ec. — Decr. 24 Ott. — pag. 293.
- ARCHIVII, ED ARCHIVIAZIONE DEI CONTRATTI ED ATTI** — *quanto alle Leggi e discipline che devon reggerli nell' Umbria* — Ove non siano specialmente variate o modificate da leggi ed ordini promulgati nell' Umbria, e specialmente dalle Leggi, Decreti e Regolamenti riguardanti la materia del Registro o Insinuazione, restano in osservanza tutte le disposizioni che riguardo agli Archivj, ed alla archiviazione degli Atti e Contratti, sono attualmente in vigore — Decr. 27 Dec. — Art. 24 pag. 1332.
- ASILO — DIRITTO DI — NELLE CHIESE** — Sua abolizione — Vedi — *Immunità ecclesiastica.*
- ASILO INFANTILE IN TODI** — Dovrà denominarsi *Instituto Crispoldi*, dal nome del fondatore, canonico Luigi Crispoldi — Decr. 15 Dec. — pag. 951.
- ASILI INFANTILI** — È ordinata la istituzione di un Asilo infantile in Assisi, e stanziato l' assegnamento occorrente alla sua fondazione e manutenzione — Decr. 30 Nov. — pag. 807.
- Eccitazione ai Commissarj, Vicecommissarj, e Sindaci nella Provincia dell' Umbria a procurare il maggiore sviluppo alla Istruzione pubblica, ed alla fondazione d' Asili infantili — Circol. del Commiss. Straord. 25 Dec. — pag. 1807.
- ASPETTATIVA PER LI IMPIEGATI** — Son posti in aspettativa alcuni impiegati del Tribunale di Spoleto, e della giurisdicenza di Montefalco. — Decr. 14 Dec. — pag. 959.
- ASSISI** — È ordinata la fondazione in quella città di un Asilo infantile, e stanziato l' assegnamento occorrente alla sua fondazione, e manutenzione — Decr. 30 Nov. — pag. 807.
- È accordato al Comune d' Assisi un sussidio di L. 10,000 perchè si facciano dei lavori di correzione e miglioramento nella *Strada provinciale assisiana* — Decr. 20 Dec. — 1223.
- ASSISIE CORTI DELLE** — *quanto ai giudizj di stampa ec* — Vedi — *Stampa.*

ASSISIE CORTI DELLE — *quanto al cerimoniale per la loro apertura nei Comuni* — È promulgato, in ordine al Decr. 19 Dec. n. 248 pag. 4487, il Decr. Reale 4 Giugno 1860 n. 4102 relativo al suddetto tema — E il testo è stampato insieme con altre Leggi, Regolamenti ec. nella collezione a parte col titolo — *Leggi del Regno per l'attivazione della nuova Legislazione nelle Provincie dell' Umbria* — la quale, a mente del precitato Decreto, fa corredo essenziale alla presente Raccolta.

ATTI — *Intestatura degli* — Vedi — *Intestatura ec.*

— *provenienti dalle Provincie tuttora Pontificie, si considerano come Atti esteri* — Circol. del Soprint. delle Finanze 6 Nov. — pag. 517.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI — È ordinata la promulgazione delle Leggi 4 Aprile 1855 n. 725 e 30 Marzo 1856 n. 4540 relative a codesto tema — Decr. 24 Dec. pag. 4277 — Il testo delle dette Leggi trovasi alle pag. 4300-4307.

AVVOCATI presso il Tribunale d' Appello — I Professori Bartoli Francesco; Barbanera Emilio, e il Dott. Calderini Francesco, son nominati Avvocati presso il Tribunale d' appello in Perugia — Decr. 16 Dec. — pag. 949.

— *Nomina di alcuni altri Avvocati con abilitazione ad esercitare presso la Corte d' Appello di Perugia* — Decr. 23 Nov. — pag. 4264.

BARRIERA — *tassa della* — Sua abolizione — Decr. 18 Sett. 1860 — pag. 37.

BELLE ARTI — *oggetti di, in Perugia e sua Provincia* — È istituita una Commissione per farne una nota generale — Decr. 29 Sett. 1860 — pag. 417 — Ne è proibita l'alienazione e la traslocazione senza permesso.

— È sospeso in parte l'incarico della suddetta Commissione, e data facoltà al nuovo Consiglio Provinciale dell' Umbria di proporre sulla disposizione, devoluzione, e raccolta dei libri, documenti, monumenti, oggetti d'arte ec. appartenenti alle sopresse Corporazioni religiose — Decr. 18 Dec. — pag. 4447.

BENEFICENZA — È stanziata e distribuita ad oggetti di beneficenza la somma di L. 100,000 per una sola volta sulla tassa del 2 per cento prelevabile dalla rendita dei beni ecclesiastici — Decr. 13 Dec. — pag. 899.

- BENI DI MANO-MORTA** -- Sono assoggettati alla tassa sul reddito, stabilita dalla Legge Sarda 23 Maggio 1851 -- Decr. 24 Ott. -- pag. 284. -- Testo della detta Legge del 1851 -- pag. 285.
- **DELLE MENSE, BENEFIZI, CASE RELIGIOSE** ec. ec. sono assoggettati ad una tassa straordinaria del 2 per 100 per l'anno 1860. -- Norme per la esazione ec. -- Decr. 9 Nov. -- pag. 535. -- E nuovamente Decr. 27 Nov. -- pag. 743.
- **DELLE CORPORAZIONI RELIGIOSE SOPPRESSE**, sono amministrati per conto della Cassa Ecclesiastica dai locali *Insinuatori*. (cioè li antichi Preposti del Bollo o Funzionarii del Demanio) -- Per le relative disposizioni, e istruzioni -- Vedi -- *Corporazioni religiose ec.* -- *Insinuatori* -- *Cassa ecclesiastica ec.*
- BILANCIO dell' Amministrazione dell' Umbria per l'anno 1861.** -- È approvato il Bilancio sudd. -- per l'attivo in L. 8,959,642. 22 -- per il passivo in L. 5,348,199. 18. -- Decr. 20 Dec. pag. 1219.
- *Tablelle di dimostrazione del Bilancio attivo* -- pag. 1221. -- *Id. del Bilancio passivo* -- pag. 1229.
- BOLLO, IPOTECHE, REGISTRO** - - *quanto alla circoscrizione divisionale dei relativi Uffici d' ispezione* -- Vedi -- *Circoscrizione ec.*
- BOLLO, REGISTRO, DIRITTI GIUDIZIARI** ec. -- Col Gennaio 1861 saran regolati con le disposizioni delle Leggi Sarde. -- È poi prorogata l'attivazione delle relative leggi al Febbraio -- Vedi -- *Tasse d' insinuazione ec.*
- BOLLO E CARTA BOLLATA** -- *quanto ai relativi diritti, e prescrizioni regolamentarie* -- dipendono dalla Legge Sarda 9 Sett. 1854. Decr. 10 Nov. -- pag. 549.
- Testo della sudd. legge sarda -- 625 -- ed ivi -- Diritti di bollo e carta bollata pag. 625. -- Atti che posson farsi in carta libera, salva la ripetizione del diritto all'evenienza di casi 632. -- Carta filigranata con bollo ordinario 633. -- Ammissione al bollo straordinario o visto per bollo 637. -- Atti e scritti che possan farsi in carta libera, ma da bollarsi prima di farne uso 641. -- Atti e scritti che possan farsi piu in uno stesso foglio 644. -- Procedimento e pene 645. -- Disposizioni eccezionali -- id. generali 650.
- Norme per l'attivazione al 1 Gennaio 1861 del servizio della Legge

- sul bollo — Decr. 27 Nov. — pag. 749. — È prorogata l'attivazione al 1. Febbraio — Decr. 26 Dec. pag. 1319.
- BOLLO — TASSA DEL** — *sui giornali* — è abolita. — Decr. 20 Sett. 1860 — pag. 55.
- BOLLO TASSA DI** — *per le licenze di Caccia, libretti d'operai, passaporti ec.* — Con Decreto 6 Novembre furono stabilite in moneta Romana le tasse di bollo per i sudd. documenti — Se ne determina la misura nella nuova Moneta italiana. — Decr. 11 Dec. — pag. 903.
- *Disposizioni transitorie e regolamentarie* per l'attivazione delle leggi pubblicate già come sopra, e da andare in vigore con l'attivazione del Codice civile Albertino al 1. Febbraio 1861 per il servizio della insinuazione e del Bollo — Decr. 27 Dicembre 1855 — e precisamente per ciò che riguarda il servizio del Bollo, detto Decr. pag. 1333.
- Il bollo si ordinario che straordinario, ed il *Visto per bollo*, posto alla carta, e ai documenti nelle Province delle Marche e dell'Umbria, non è valido che per le Province medesime; — Però nella carta, e nei documenti che hanno il bollo, o il *Visto per bollo*, delle Marche e dell'Umbria, deve essere aggiunta o per altro bollo, o manoscritta, la leggenda — *Servizio esclusivo per le Province delle Marche e dell'Umbria* — Decr. R. 24 Gennaio 1861 — nell'Appendice pag. 405.
- CACCIA PERMISSIONI DI** — È promulgata la legge Sarda 26 Giugno 1853 riguardante a codesto tema, e le relative tasse — Decr. 6 Nov. — pag. 489.
- Testo della sudd. Legge Sarda — pag. 491.
- Dichiarazioni relative all'importare delle suddette tasse, specialmente per il rapporto della moneta Romana con l'Italiana — Decr. 11 Dicembre — pag. 903.
- CAMBIO AGENTI DI, E SENSALI** — Insieme col Codice di Commercio son promulgate nell'Umbria la Legge 8 Agosto 1854 sugli agenti di Cambio e sensali, e il Regolamento con la stessa data per la esecuzione, pubblicati già nell'Emilia con legge 26 Nov. 1860 — pag. 1196.
- CAMERE DI COMMERCIO** — Promulgata la legge del 29 Maggio 1857 n. 2215 relativa alla istituzione delle dette Camere, dal Decreto del Commis. straordin. 19 Dec. n. 218 pag. 1187.
- Il testo di essa, insieme con le altre diverse leggi e Regolamenti per l'Attivazione dei Codici Sardi nell'Umbria, è stampato nella Collezione

a parte col titolo — *Leggi del Regno per l'attivazione della Nuova Legislazione nell' Umbria*, — la quale, a mente del precitato Decreto, fa corredo alla presente Raccolta.

CARCERI — È istituita una Commissione incaricata di visitare le Carceri dell' Umbria, e riferirne — Decr. 20 Ott. — pag. 243.

CARCERARIA DISCIPLINA — *Regolamenti della* — Vedi — *Servi di pena*. — È destinata per luogo di reclusione a codesto oggetto la Rocca di Spoleto — e stanziata una somma per i lavori di riduzione — Decr. 41 Dec. — pag. 827.

CARTA BOLLATA — Si dettano le norme per l'attivazione al 1. Gennaio 1864 della Legge Sarda 10 Febbraio 1855 relativa al tema Bollo, Registro ec.

— Notificazione del Soprintendente della Finanza 27 Nov. — pag. 745.

— Prorogata la detta attivazione fino al 1. Febbraio Decr. 26 Dec. — pag. 1319.

— La Carta bollata per le Province delle Marche e dell' Umbria, che in relazioni alle disposizioni emanate da quei Governi locali non va soggetta all'aumento del decimo stabilito nelle antiche Province come sovrimposta di guerra, non può essere usata che nelle stesse Province delle Marche e dell' Umbria. — A tale scopo deve in ciascun foglio essere aggiunta sotto al bollo ordinario, o per mezzo di secondo bollo, o per scritturazione a mano, la leggenda — *Servizio esclusivo per le Marche e per l' Umbria* — E della stessa leggenda deve esser munito qualunque foglio o documento cui negli Uffizj delle Marche venisse applicato il bollo straordinario, o posto il — *Visto per bollo*. — Per i contravventori procedono le sanzioni penali dell' Art. 44 della Legge Sarda 9 Sett. 1854 n. 207. — Tutto ciò è stabilito nel Decreto R. 24 Genn. 1861 — Appendice pag. 105.

— Per molte cose relative alla *Carta bollata*, e relativo servizio, si veda alle Caratteristiche — *Bollo, Registro ec*

CARTE DA GIUOCO — Si dichiara libera la fabbricazione delle Carte da gioco, corte e da tarocchi — disposizioni regolamentarie relative — Decr. 10 Nov. — pag. 657

— È assegnato un termine ai detentori delle vecchie carte da giuoco a presentarne la nota, per cambiarle poi con le nuove — Decr. 3 Dec. — pag. 813.

CASERMAGGIO E TRASPORTI MILITARI — Vèdi — *Spese militari.*

CASSA DEI DEPOSITI — *presso il debito pubblico* — È promulgata la Legge Sarda relativa alla detta Cassa, del 18 Nov. 1850 — Decr. 17 Dec. — pag. 963. — Testo della detta Legge — pag. 969.

CASSA ECCLESIASTICA — Passano a questa tutti i patrimoni e beni delle Corporazioni monastiche, e generalmente degli Enti morali religiosi o pii, soppressi col Decr. del Commiss. straordin. 14 Dec. — Disposizioni regolamentarie quanto alla presa di possesso, alla formazione degli Stati e Inventarj, alla soddisfazione degli oneri, alla destinazione delle rendite ec ec. — Decr. sudd. 14 Dec. — pag. 827.

— *Agenti della Cassa Ecclesiastica* sono li Insinuatori e Ricevitori demaniali, cioè li antichi Preposti del Bollo e Registro — Istruzioni sul modo d'esercizio dell' ufficio di tali agenti — e generalmente per tutto ciò che riguarda, relativamente all'economico, l'esecuzione del Decreto di soppressione delle Corporazioni religiose ec. — Circostrizione del Commissario generale ai Commissarj provinciali 14 Dicembre — pag. 843. — Altra Circolare dello stesso data il 14 Dec. ai Presidenti dei Tribunali — pag. 847. — Ed altra, stessa data, ai Commissarj provinciali di Spoleto, Rieti, e Perugia — pag. 849 — Sul tema stesso è diramata pure una circolare nel medesimo giorno 14 Dec. dal Soprintendente delle Finanze agli impiegati di quella branca — pag. 853

— *provvedimenti provvisorj d'amministrazione* — Finchè la Cassa Ecclesiastica dello Stato non abbia date le occorrenti disposizioni, è istituita una ricevitoria provvisoria della Cassa Ecclesiastica per l'Umbria — Disposizioni relative — Decr. 18 Dec. — pag. 1159. — Istruzioni del Soprintendente delle Finanze agli Insinuatori, 3 Gennaio 1861 — Appendice — pag. 97.

— *Ha il privilegio della Mano-Regia* in ordine alle disposizioni della Sezione XIX Tit. XVI Regol. 10 Nov. 1834 — e dell'Editto 9 Luglio 1833, ove dagli Ordini finora pubblicati nell'Umbria non sia a quelle derogato — Decr. sudd. 18 Dec. — pag. 1159.

CASSE ERARIALI PAGAMENTI DALLE ai creditori dello Stato — Fino a nuove disposizioni non possono esser fatti senza un ordine del R. Commissario straordinario, o suo Delegato. — Notif. del Soprint. alle finanze 18 Sett. 1860 — pag. 29. — È poi delegata la firma per li

- ordini relativi al Soprintendente delle Finanze — Decr. 18 Sett. — pag. 33
- CASSE NEI DIVERSI COMUNI**, — *si per denaro che per generi di privata* — Le Amministrazioni Comunali son incaricate a darne l'elenco — Circol. 27 Sett. — pag. 97.
- CASSE. CENTRALE. E PROVINCIALI** — Vedi — *Tesoreria ec.*
- CATTEDRE D'INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO** — quanto alla fondazione di nuove Cattedre ec. — o soppressione ec. — Vedi — *Università.*
- CAUSE PENDENTI al cambiamento della Legislazione** — Disposizioni diverse speciali, e di transizione, alla circostanza dell'attivazione dei Codici Sardi stabilita per il 1. Genn. 1861 — Decr. 5 Nov. — pag. 473.
- CAUZIONI DEI CONTABILI** — È promulgata, per doversi applicare ai Contabili governativi dell'Umbria, la Legge Sarda 16 Febbraio 1854 — n. 1664 — relativa alle Cauzioni di detti Contabili. — Decr. 47 Dec. — pag. 963. — Testo della detta Legge Sarda — pag. 966
- CENSIMENTO FONDARIO** — È prorogato a tutto il 1860 il termine assegnato ai reclami contro il nuovo Censimento — Decr. 30 Ottobre — pag. 355. — Si stabiliscono certe norme per la esecuzione di tali reclami — Decr. 11 Dicembre — pag. 823.
- CENSO DIREZIONE del** — Sopprese le diverse Direzioni del Censo nelle Provincie dell'Umbria, ne è istituita una sola centrale in Perugia — Decr. 13 Nov. — pag. 727.
- CERRETO COMUNE di** -- Li è stanziato un sussidio per il compimento della Strada dal paese stesso alla via provinciale Norcina, con dichiarazione della pubblica utilità del lavoro -- Decr. 26 Dec. -- pag. 4321.
- CHUSI** - *Ferrovia per il confine Viterbese* -- Vedi - - *Ferrovia ec.*
- CIRCOSCRIZIONE DEGLI UFFICJ D'ISPEZIONE DEL BOLLO, REGISTRO, IPOTECHE** - E cambiata codesta circoscrizione in relazione al cambiamento politico avvenuto nelle Provincie dell'Umbria — Decr. 5 Nov. — pag. 493.
- *degli Uffici distrettuali dell'Amministrazione demaniale* -- In credo alla Notificazione 42 Gennaio 1861 del Soprintendente delle Finanze, relativa all'organamento, e conducimento dell'Amministrazione demaniale, trovasi -- Lo stato di circoscrizione degli Uffici d'Insinuazione, Demanio, e Ipoteche nella Provincia dell'Umbria, con l'in-

dicazione dei Comuni dipendenti da ciascuno ufficio, e delle Tesorerie ove ciascun contabile deve versare — Appendice — pag. 83-89 — Vedi — *Amministrazione demaniale ec.*

CITERNA — *Costruzione di un ponte sul torrente Sovara* nella strada che sul territorio di quel Comune conduce ad Anghiari — È dichiarata opera di utilità pubblica, e sussidiata con L. 3,000 — Decr. 47 Dec. — pag. 4463.

CITTÀ DI CASTELLO — *quanto a costruzione di Strade ec.* — Vedi — *Strade e Ponti — costruzione di.*

— Sono assegnati i beni della soppressa Compagnia di Gesù al Municipio di Città di Castello, e determinatane la erogazione — Decr. 40 Nov. — pag. 694.

CITTÀ DELLA PIEVE — È dichiarato opera di pubblica utilità l'allargamento della Piazza del Duomo — Dec. 9 Nov. — pag. 544.

CODICE DI COMMERCIO — Disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di Commercio nell'Emilia, sancite con Legge 26 Nov. 1860 — e questa poi promulgata nell'Umbria con Decr. 49 Dec. — pag. 4493 — Vedi — *Tribunali di Commercio.*

Le Leggi, Decreti e Regolamenti relativi al tema del Commercio, di cui è in genere ordinata la promulgazione nel suddetto Decr. del 49 Dec. Serie n. 248, sono stampati nella Collezione a parte col titolo — *Leggi del Regno per l'attivazione della nuova legislazione nelle Provincie dell'Emilia* — che fa corredo alla presente Raccolta.

CODICE CIVILE ALBERTINO — Disposizioni transitorie per la sua attuazione nelle Romagne, sancite con Legge del 26 Novembre 1860, poi promulgata nell'Umbria — Decr. 49 Dec. — pag. 4489.

— *Disposizioni speciali per la successione dei trovatelli*, modificative delle relative disposizioni del Codice Albertino. RR. Lettere Patenti 26 Nov. 1860 promulgate col suddetto Decr. 49 Dec. — pag. 4492

CODICE DI PROCEDURA CIVILE — Promulgato con Decr. 5 Nov. — pag. 473 — Disposizioni transitorie in relazione all'attuazione del detto Codice sancite per l'Emilia con Legge 26 Nov. 1860 — e questa poi promulgata nell'Umbria con Decr. 49 Dec. — pag. 4487 — Promulgazione del Regolamento per l'esecuzione del detto Codice — Legge Sarda 4 Dec. 1860 n. 4462 — pag. 4244.

— Detto Regolamento è riportato nella Collezione a parte intitolata —

Leggi del Regno per l'attivazione della nuova legislazione nelle Provincie dell' Umbria — che, in ordine al precitato Decr. del Commissario straordinario del 19 Dec., fa corredo della presente Raccolta.

CODICE DI PROCEDURA PENALE — Disposizioni transitorie per l'attivazione del detto Codice sancite per l'Emilia con Legge 26 Novembre 1860, e questa poi promulgata nell'Umbria con Decr. 19 Dec. — pag. 1202.

— Le Leggi e Regolamenti per la sua esecuzione promulgati in massima col Decr. 16 Dec. n. 218 a pag. 1187 — son riportati nella Collezione a parte, col titolo — *Leggi, Decreti, e Regolamenti del Regno per l'attivazione della nuova legislazione nell' Umbria* — che fa corredo della presente Raccolta.

CODICI SARDI — PROMULGAZIONE dei — Son pubblicati per avere effetto nelle Provincie dell'Umbria al primo Gennajo 1861 — il *Codice Albertino*, meno i titoli riguardanti le ipoteche, il matrimonio, e lo stato civile, — il *Codice di Procedura civile*, — La *Legge sul riordinamento giudiziario* — il *Codice di Commercio* — la *Legge del 14 Aprile 1853, relativa ad esso Codice*. Decr. 5 Nov. — pag. 473.

— Disposizioni diverse speciali, o transitorie all'occasione di tal promulgazione --- Decr. sudd. — pag. 475. .

— Prorogata al primo febbrajo l'attivazione dei suddetti Codici ec. — che era come sopra stabilita per il primo Genn. 1861 — Decr. 23 Dec. — pag. 1274.

— *edizioni ufficiali quali?* — Si dichiara quali edizioni dei Codici Sardi promulgati nell'Umbria si devono dichiarare ufficiali — Decr. 8 Dec. — pag. 819 -- Vedi — *Legislazione del Regno da pubblicarsi nell' Umbria insieme con i Codici*.

CODICI E LEGGI DEL REGNO — *quanto all' attivazione nell' Umbria ec.*

-- Si promulgano tutte quelle Leggi e regolamenti che già furon pubblicati nell'Emilia per l'attuazione dei Codici, -- e le diverse Leggi e Regolamenti Sardi per l'esecuzione dei Codici medesimi, — per l'ordinamento giudiziario ec. -- Decr. 19 Dec. pag. 1187 — E più si promulgano anche per l'Umbria diverse leggi speciali del Novembre e Dicembre 1860, pubblicate già nell'Emilia, contenenti *disposizioni transitorie* in relazione alla attuazione dei Codici Sardi — pag. 1189 e seg. — Più specialmente la legge 4 Dicembre 1860, che contiene

l'elenco delle Leggi, Decreti, e Regolamenti da esser posti in attività nell'Emilia all'epoca dell'attuazione dei Codici di Procedura civile. e di Procedura penale, e dell'Ordinamento giudiziario — pag. 4244.

CODICI — LIBRI — OGGETTI DI BELLE ARTI ec. — *esistenti nei Conventi, e locali delle Corporazioni religiose soppresse* — È data facoltà al Consiglio Provinciale dell'Umbria di proporre sulla disposizione, devoluzione, e raccolta dei Monumenti artistici, storici ec. esistenti nei soppressi Monasteri — Cessa però in questa parte l'incarico che precedentemente era stato affidato ad una special Commissione — Decr. 18 Dec. — pag. 4147.

COMARCA PROVINCIA della — *quanto alle Dogane con l'Umbria* — Vedi — *Dogane* ec.

COMMERCIO CODICE del — e *Legge regolamentaria relativa* — Loro promulgazione per il Gennajo 1864 — Decr. 5 Nov. pag. 473 — Vedi — *Codice di Commercio — Codici e leggi Sarde promulgazione delle* ec.

COMMISSARIO STRAORDINARIO — *per le Provincie dell'Umbria* — March. G. N. Pepoli — Decr. R. 12 Sett. — pag. 3 — Suo Proclama ai popoli dell'Umbria — pag. 5 — Con esso devon corrispondere tutti i funzionarj — da esso dipendere i pagamenti delle Casse erariali — Decr. 16 Sett. — pag. 43.

— *assente* — È incaricato di supplirlo per li affari correnti il March. A. F. Gualterio — Decr. 8 Ott. — pag. 475 — Più tardi incaricato il Consiglier Silvestrelli — Decreto 13 Nov. — pag. 725.

— Li è stanziata una resposione mensile di L. 2000 per le spese di rappresentanza — Decr. 7 Nov. — pag. 521.

— Suo Proclama ai Cittadini dell'Umbria nella occasione della decretata riunione delle diverse Provincie dell'Umbria e Sabina in una sola. — Decr. 17 Dec. — pag. 945.

— Suo indirizzo ai Cittadini dell'Umbria alla circostanza della cessazione del suo ufficio — 29 Dec. — pag. 1339.

COMMISSIONE *per li oggetti di belle arti in Perugia, e sua Provincia* — Sua istituzione, suoi incarichi ec. — Decr. 29 Sett. pag. 447 — e Decr. 13 Nov. — pag. 723 — Sua sospensione — Vedi — *Belle Arti* ec.

- COMMISSIONE** — *per l'ordinamento giudiziario* — Sua istituzione, suoi incarichi ec. — Decr. 30 Sett. — pag. 125.
- *per la visita delle Carceri* — Sua istituzione, nomina, incarichi ec. — Decr. 20 Ott. — pag. 245.
- *per l'esame dei crediti contro il cessato Governo* — Sua istituzione e incarichi — Decr. 29 Ott. — pag. 315 — Nomina dei componenti, e prescrizioni diverse di regolamento — Decr. 6 Nov. — pag. 487.
- *per l'assegnazione di sussidii a Parrochi privati delle Decime* — Nomina del personale della Commissione istituita fino dal 29 Ott. — Decr. 13 Nov. — pag. 527.
- *per la esposizione italiana del Sett. 1861* — Sua istituzione — nomina del personale — incarichi ec. — Ordinanza ministeriale 22 Luglio — pag. 685.
- *per i danni del terremoto di Norcia* — È incaricata codesta Commissione della distribuzione dei sussidii ai danneggiati dal terremoto del 22 Agosto 1859 — Decr. 30 Nov. — pag. 791.
- *per le liquidazioni conseguenti alla abolizione della Tassa sul macinato.* — Sua istituzione ed incarichi — Decr. 6 Nov. — pag. 487 — nomina del personale — Decr. 7 Nov. — pag. 519 — cambiamento di qualche membro — Decr. 11. Dec. — pag. 871.
- COMMISSIONI DIVERSE** — *quanto al loro personale* Vedasi lo *Stato del Personale dei funzionarj, e Commissarj dell' Umbria* sotto il Commissariato generale straordinario di quella Provincia, che trovasi in fine della Raccolta degli Atti del Governo dell' Umbria — pag. 1341.
- COMPAGNIA DI GESÙ** — *in Città di Castello* — I beni appartenenti già alla detta Compagnia nella Casa di Perugia, sono assegnati al Municipio di quella Città, per determinata erogazione d'utile pubblico — Decr. 10 Nov. — pag. 691.
- *in Rieti* — I beni già appartenenti a codesta compagnia nella Provincia di Rieti son destinati a sovvenire, nella Provincia medesima, la istruzione elementare — Decr. 29 Nov. — pag. 767.
- COMPETENZA** — *nella cognizione dei delitti o crimini* — Vedi — *Delitti o crimini ec.*
- COMUNALE E PROVINCIALE ORDINAMENTO** — *Legge del* — Vedi — *Ordinamento ec.*
- COMUNALI RAPPRESENTANZE** — Il Commissario generale ringrazia o

loda le Commissioni Municipali provvisorie, alla circostanza dell'assunzione dell'ufficio per parte delle Rappresentanze elettive — Circol. 13 Nov — pag. 731.

CONGREGAZIONI GOVERNATIVE — *del cessato Governo presso le Delegazioni* — sono disciolte; e sono loro sostituiti un Consiglio di Governo presso il R. Commissariato generale, e alcuni Consiglieri presso i Commissariati provinciali — Decr. 18 Sett. 1860 — pag. 35.

CONSIGLIO DI GOVERNO — *presso il Commissariato generale* — e **CONSIGLIERI DI GOVERNO** — *presso i Commissariati provinciali* — sostituiti alle Congregazioni governative presso le cessate Delegazioni Pontificie — Decr. 18 Sett. 1860 — pag. 33.

— *presso il Commissariato generale* — È loro stanziato un credito di L. 4000 a titolo d'indennità per essere stati chiamati da altre Province — Decr. 7 Nov. — pag. 521.

CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI — *elezione dei* — Vedi — *Elezioni* — *Ordinamento comunale e provinciale* — *Rappresentanze comunali ec.*

— È convocato per la seconda volta il Collegio elettorale d'*Otricoli* per la elezione dei consiglieri comunali — Decr. 29 Nov. — p. 763

— È convocato come sopra il Collegio del Comune di *Sellano* — Decr. 3 Dec. pag. 811.

— È convocato come sopra il Collegio elettorale di *Montegabbione* — Decr. 6 Dec. — pag. 815.

— Son convocati nella stessa guisa e per lo stesso scopo i Collegj elettorali di diversi Comuni della *Provincia di Rieti* — Decr. 8 Dec. — pag. 821.

— Convocazione alla stessa guisa del Collegio elettorale del Comune di *Monterubboglio* — Decr. 20 Dec. — pag. 1255.

CONSIGLI PROVINCIALI — È stabilito il numero dei membri per tutti i Consigli delle Province dell'Umbria — e il riparto di essi per i diversi Comuni componenti le singole Province — Decr. 20 Ott. — pag. 247.

— *quanto alle elezioni ec.* — Vedi — *Consigli comunali e provinciali* — *Elezioni* — *Ordinamento comunale e provinciale ec.*

— Unita l'Umbria e Sabina in una sola Provincia, sono sciolti i Consigli

delle diverse preesistenti Provincie, per dar luogo ad un solo *Consiglio Provinciale dell' Umbria* — Decr. 15 Dec. pag. 941.

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'UMBRIA — Sua istituzione in luogo dei Consigli delle diverse Provincie, che restano sciolti con la cessazione delle Provincie — Si forma di 50 Consiglieri, ripartiti per i distretti governativi o *Mandamenti* — È stabilita per il 23 Dec. la convocazione dei Collegj elettorali — Decr. 15 Dec. — pag. 943.

CONSIGLI DI DISCIPLINA — *per i militari* — Della loro formazione, competenza ed attribuzioni, e del loro procedimento, vedasi nella legge Sarda 25 Maggio 1852 promulgata col Decr. 14 Dec. pag. 1277 — Il testo della qual legge è riportato di seguito al citato Decr. — e segnatamente — pag. 1292.

— *Tabella della loro composizione secondo il grado degli Uffiziali da giudicarsi* — pag. 1303.

CONTABILITÀ DELLO STATO — Son promulgati — la legge Sarda 13 Nov. 1859 — e i Regolamenti 7 Nov. 1860, per la esecuzione di codesta legge, sulla Contabilità generale dello Stato e sul servizio delle Tesorerie — Decr. 17 Dec. — pag. 963 — Testo della detta legge 13 Nov. 1859 — pag. 978 — Testo del Regolamento — 7 Nov. — pag. 981 — Testo del Regolamento riguardante il servizio generale delle Tesorerie dello Stato — pag. 1080.

NB. — Per l'indicazione dettagliata delle materie di codeste leggi, ed in specie dei Regolamenti, vedasi l'indice cronologico della presente Raccolta, che per i detti Regolamenti è anche analitico.

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO — Le cause che sotto il cessato Governo appartenevano agli speciali Tribunali del Contenzioso amministrativo, son deferite alla cognizione dei Tribunali di prima istanza, e in appello ai Tribunali d'Appello ordinarij — Decr. 9 Novembre — pag. 539.

CONVENTI IN GENERALE — Obbligazione per i Conventi di ricevere e alloggiare l'emigrazione dalle prossime Provincie Pontificie — Decr. 15 Ott. — pag. 227.

CONVENTI — FABBRICHE DEI — Dodici fra i Conventi delle Corporazioni Religiose soppresse sono assegnati a diversi Comuni dell'Umbria per usi di pubblico interesse. — Decr. 14 Dec. — pag. 929.

CORPORAZIONI RELIGIOSE — È decretata la soppressione di tutte le Corporazioni monastiche e religiose, sì regolari che secolari, esistenti nelle Provincie dell' Umbria — Eccezione di alcune case, in numero di otto, che sono quattro di Scolopj, e quattro di Fatebene Fratelli — Permissione di restare nei loro Conventi in comunità religiosa, finchè siano almeno tre, ai Conventuali d' Assisi, ai Cassinensi di S. Pietro in Perugia, alle Cappuccine in Città di Castello — Si determina il modo della presa di possesso dei beni, della formazione degli inventarj e stati — Le religiose tutte, e i frati mendicanti potranno restare nei loro conventi, o in altri destinabili, se lo richiedono entro 40 giorni — Si statuisce quanto alle pensioni individuali — Si dettano disposizioni e norme quanto agli Archivj, Codici, Libri ec. — così quanto ai monumenti ed oggetti d' arte — Decr. 11 Dec. — p. 827.

CORPORAZIONI RELIGIOSE — Vedi — *Enti moral^e religiosi*.

— *Per ciò che riguarda l' esecuzione, nei rapporti economici, della decretata soppressione e indemanimento dei beni*, — si veda — *Circol. del Commissario straordinario*. 14 Dec. — pag. 843 — Ed altra *Circol. dello stesso ai Presid. dei Trib.* — pag. 847.

— Sono approvate le *Istruzioni della Soprintendenza delle Finanze* per l' eseguimento del Decreto di soppressione degli Stabilimenti Religiosi ed Ecclesiastici, ai *Funzionari delegati di prender possesso ec.* — Decr. 12 Dec. — pag. 905 — Testo delle dette istruzioni — pag. 907.

— Appendice alle istruzioni medesime — pag. 917. — *Altre istruzioni agli Insinuatori* — 3 Genn. 1861 — Appendice — pag. 97.

— Dodici fra i Conventi dei soppressi ordini religiosi sono assegnati a diversi Comuni per usi di pubblico interesse — Decr. 14 Decemb. — pag. 929.

CORPI MORALI — È loro proibito l' acquisto di beni stabili senza permesso — Son del pari proibite di fronte ad essi le donazioni, come pure i lasciti per atto di ultima volontà — Decr. 29 Sett. — pag. 121.

CORCIANO — *Comune di* — Li è stanziato un sussidio di L. 3000 per la costruzione di un Ponte sul torrente *Caina* — Decr. 11 Dec. — pag. 885.

CORTE DI CASSAZIONE — Si promulga il Decreto R. 15 Aprile 1860 n. 4069 già pubblicato nell' Emilia, con l' annesso Regolamento per la

Corte di Cassazione; e con la tariffa dei diritti dovuti per li atti occorrenti avanti quel Supremo Magistrato — pag. 424.

NB. Il testo non è riportato nella presente Raccolta, ma nella collezione a parte — col titolo — *Leggi e Decreti per l'attivazione nell' Umbria della nuova Legislazione* — che in ordine al Decr. del Commissario generale dell' Umbria 19 Dec. n. 218 inserto a p. 1187 fa corredo alla Raccolta medesima.

CREDITI CONTRO IL CESSATO GOVERNO — È istituita una Commissione per esaminare tali crediti, in quanto appellino a spese fatte nell' interesse delle Provincie dell' Umbria — Decr. 29 Ott. — pag. 315 — Nomina della detta Commissione, e prescrizioni diverse regolamentarie — Decr. 6 Nov. — pag. 487.

CULTO — DIFFERENZA DEL — *agli effetti civili e politici* — È promulgata nella Provincia dell' Umbria la legge Sarda del 19 Giugno 1848 che ordinava la parificazione, agli effetti civili e politici, dei cittadini non professanti il culto cattolico — Decr. 26 Sett. — pag. 85.

DAME DEL SACRO CUORE — *soppressione delle* — È dichiarata in vigore nelle Provincie dell' Umbria, con qualche modificazione, la Legge relativa Sarda del 25 Agosto 1848 — Decr. 19 Sett. — p. 39.

DEBITO PUBBLICO — CASSA DEL — *quanto ai depositi* — È promulgata la Legge Sarda 18 Nov. 1850 relativa ai Depositi nella Cassa del Debito pubblico — Decr. 17 Dec. — pag. 963 — Testo della citata Legge Sarda — pag. 969.

DECIME ECCLESIASTICHE — Sono abolite, portando a carico dello Stato il provvedere ai Parrochi poveri — Decr. 29 Ott. — pag. 353.

DELITTI O CRIMINI — *quanto alla competenza di conoscerne* — La competenza che per la cognizione di tali reati apparteneva eccezionalmente alla Consulta è deferita ai Tribunali ordinarij — Decr. 5 Ottobre — pag. 471.

DEMANIO — *quanto all' organamento e conducimento del relativo servizio* — Vedi — *Amministrazione demaniale*.

DEPOSITI nella Cassa del Debito pubblico — Vedi — *Debito pubblico*.

DESTITUZIONE D' IMPIEGATI — È stata pronunziata a carico di diversi funzionarij con speciali decreti, come appresso. — Per diversi impiegati dell' ordine giudiziario — Decr. 7 Nov. — pag. 523. — Pel Conservatore delle ipoteche in Perugia — Decr. 8 Nov. — pag. 531 —

- Del Preposto del Bollo in Magliana — Decr. 40 Nov. — pag. 689 —
 Di alcuni impiegati di diversi Uffici, nella Provincia di Spoleto —
 Decr. 12 Nov. — pag. 709.
- DIREZIONE DEL CENSO** — Soppresse le direzioni provinciali del Censo,
 ne è istituita una centrale in Perugia — Decr. 43 Nov. — pag. 727.
- DISPONIBILITÀ D'IMPIEGATI.** — Son posti in disponibilità alcuni im-
 piegati presso il Tribunale e Cancelleria di Spoleto — Decr. 42 Dec.
 — pag. 889.
- Come sopra per diversi impiegati delle Delegazioni di Rieti, e di Pe-
 rugia — Decr. 20 Dec. — pag. 1245.
- DISPOSIZIONI D'ULTIMA VOLONTÀ E DONAZIONI** — *a favore di*
Corpi morali — son vietate. — Decr. 29 Sett. — pag. 424.
- DISPOSIZIONI ECCLESIASTICHE** — son dichiarate ineseguibili quando
 non riguardino il foro interno, o pratiche puramente religiose. —
 Decr. 29 Sett. — pag. 423.
- DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE PER VIA DI FIDUCIA** — Loro asso-
 luta proibizione — Assegnato un termine e stabilito il modo della
 manifestazione della fiducia per le esistenti — Decr. 22 Ottobre —
 pag. 264.
- DOGANA DI PERUGIA** — È riposta nel grado più elevato in cui era
 prima del 20 Giugno 1859. — Decr. 40 Nov. — pag. 685.
- DOGANE ABOLIZIONE delle** — *fra l'Umbria ed il Regno Italiano* —
 Decr. 22 Sett. 1860 — pag. 61.
- **TARIFFE, E LEGGI delle** — Si pongono in vigore per il 40 Ott. 1860
 le tariffe e regolamenti doganali Sardi — Decr. sudd. — pag. 64.
- Disposizioni consequenziali alla decretata abolizione delle Dogane fra
 le provincie toscane e quelle dell'Umbria — Notificazione del So-
 printendente alle Finanze 42 Ott. — pag. 203.
- Abolizione delle Dogane di Confine delle Provincie dell'Umbria con le
 Provincie del già Regno di Napoli — Decr. 23 Ott. — pag. 273.
- È attivata una linea Doganale fra le Province dell'Umbria e quelle
 tuttora soggette al dominio Pontificio — Decr. 24 Ott. — pag. 294
- Sono aboliti li Uffici delle Intendenze Doganali, e delle Dogane prin-
 cipali, relativi alle Dogane della cessata linea verso lo Stato Italiano
 — Decr. 6 Nov. — pag. 499.
- sono stabiliti li Uffici, e li occorrenti Picchetti di Preposti, per la nuova

- linea doganale fra l'Umbria e le Provincie tuttora soggette al dominio pontificio — Decr. 6 Nov. — pag. 504.
- DOGANE** — *Tabella o Quadro delle Dogane, e dei Picchetti di Preposti* sopra la sudd. nuova linea verso le Provincie Pontificie — pag. 505.
- È istituito il servizio doganale fra la Provincia dell'Umbria, e la Provincia Pontificia della Comarca — Decr. 26 Nov. — pag. 739.
- ordini e norme sulla organizzazione del Corpo dei *RR. Preposti Doganali* — Circolare del Soprintendente alle Finanze 28 Nov. — pag. 735.
- ECCLESIASTICI** — *quanto ai beni da loro amministrati* — È loro proibito, e sarebbe nullo, qualunque Atto che portasse alienazione della proprietà dei beni da essi amministrati, presa la parola nel suo latissimo significato. — Decr. 29 Sett. — pag. 423.
- ECCLESIASTICHE AUTORITÀ** — O **FUNZIONARJ** — è loro tolta l'amministrazione delle Opere pie. — Vedi — *Opere pie.*
- ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI** — Si stabilisce il termine per la compilazione delle liste elettorali — e si fissa il giorno per le elezioni delle Rappresentanze Comunali e Provinciali — Decr. 16 Ott. — pag. 233. — Vedi — *Ordinamento Comunale e Provinciale* — *Consigli Comunali* — *elezione dei* — ec.
- Son prorogate all' 4 Nov. — Decr. 24 Ott. — pag. 267. — Vedi — *Consiglio Provinciale dell' Umbria ec. ec.*
- ELEZIONE DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO.** — Si promulgano nelle Provincie dell'Umbria le Leggi del Règno relative a tale elezione, del 20 Nov. 1859 — e 31 Ott. 1860 — Decr. 12 Dec. pag. 714.
- EMIGRAZIONE** — Si dichiarano obbligati i Conventi a ricoverare l'emigrazione — Decr. 15 Ott. — pag. 227.
- EMIGRATI IMPIEGATI PONTIFICII.** Agli impiegati Pontificii della Provincia di Viterbo, che emigrarono dopochè fu ivi restaurato il Governo Romano, è stanziata la corresponsione della metà del loro stipendio — Decr. 27 Dec. — pag. 4323.
- ENTI MORALI O RELIGIOSI** — cioè *Capitoli di Chiese Collegiate, Abbazie, Cappellanie sì ecclesiastiche che laicali, benefizj non aventi cura d'anime, patrimoni ecclesiastici, fondazioni e legati pii,* — son tutti compresi nella Legge di soppressione portata dal Decr. 11 Dicembre — pag. 827.
- Quanto al concetto della soppressione per i patrimoni e beni appar-

- tenenti ai detti Enti morali e religiosi, quanto al modo del possesso dei beni, alla soddisfazione dei carichi che vi posino ec. lo stesso sudd. Decr. pag. 827. — Ed altra Circolare dello stesso ai Presidenti dei Tribunali 44 detto — pag. 847. — Altra circolare dello stesso ai Commissarij Provinciali nella stessa data. — Ed altra, con la medesima data, del Soprintendente delle finanze a tutti i funzionari di quella branca — pag. 853.
- ESPORTAZIONE DI GRANI** — Abolita l'azion penale per contravvenzione al divieto di tale esportazione, e soppresse le relative procedure — Decr. 40 Nov. — pag. 699.
- ESAZIONE DEL REDDITI E CREDITI DELLO STATO** — L'incarico di tale esazione tanto in corrente che per li arretrati, è affidata agli Insinuatori, già Preposti del Bollo, con una partecipazione a loro favore in certe proporzioni sugli incassi — Decr. 30 Nov. — pag. 771.
- ESPOSIZIONE ITALIANA NEL 1861.** — È promulgata la Legge sancita dal Parlamento e dal Re nel 6 Luglio 1860 per la esposizione in Firenze nel Settembre 1861 di prodotti Agricoli, industriali, di belle Arti — Decr. 40 Nov. — pag. 680.
- Testo della suddetta legge — pag. 684.
- È nominata una Commissione che debba soprintendere alla detta esposizione, — nominare le Giunte subalterne ec. — Ordinanza ministeriale 22 Luglio — pag. 684.
- FAINA CONTE ZEFIRINO** — È ordinata la cancellazione della ipoteca per R. Sc. 400,000, accesa a suo carico per ordine del Generale Schmidt. — Decr. 26 Sett. n. 29 — pag. 93.
- FAVA COMUNE DI** — È dichiarata di pubblica utilità, e sussidiata la costruzione di un tronco di strada in questa Comune, fra il Cotodino, e il passo del Correse — Decr. 41 Dec. pag. 887.
- FERIE AUTUNNALI** — Si stabilisce per quest'Anno il periodo delle Ferie pei Tribunali dell'Umbria dal 18 Sett. a tutto Ott. — 47 Sett. — pag. 21.
- *Disposizioni generali relative alle Ferie delle Corti e dei Tribunali* — Son contenute nel Decr. R. 24 Giugno 1860 n. 4129. — Promulgato in genere codesto Decreto con altre leggi del Regno per l'attivazione dei Codici, dal Decr. del Commiss. straordin. 19 Dec. n. 218 — pag. 1187 — Il testo poi del Decreto stesso come delle altre leggi,

è stampato nella Collezione a parte, col titolo — *Leggi del Regno per l'attivazione della nuova legislazione dell' Umbria.*

- FERROVIA** — *fra l' Aretina e la centrale Romana per Perugia* — È autorizzato il Municipio di Perugia a far li studj per codesta linea — Decr. 29 Ott. — pag. 305.
- *da Chiusi al confine Viterbese* — È autorizzato il Comune di Viterbo a fare li studj per codesta strada. — Decr. 5. Nov. — pag. 467.
- *nel territorio dell' Umbria* — È autorizzata la Società delle Strade Ferrate Romane a fare li studj per due Strade Ferrate — una delle quali dall' Aretina alla Centrale Romana — l'altra dalla Senese per Chiusi verso Roma — Decr. 11 Dec. — pag. 862.
- FIDECOMMISSARIE SOSTITUZIONI E VINCOLI** — Son vietate per il futuro — abolite con certe limitazioni le esistenti — Decr. 21 Ott. — pag. 257.
- Norme da osservarsi per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie relative ai suddetti vincoli oggi aboliti. — Decr. 30 Nov. — pag. 799.
- FIDECOMMISSARJ PATTI NELLE ENFITEUSI** — Sono aboliti, e stabilita l'affrancabilità dei beni da ogni specie di vincoli enfiteutici — Promulgazione a tale scopo delle relative leggi Sarde. — Decr. 49 Dec. — pag. 1171.
- FIDUCIE** — *nelle disposizioni testamentarie* — È assolutamente vietato codesto modo di disposizione per il futuro — Quanto alle disposizioni esistenti, è assegnato un termine, e stabilito il modo, alla manifestazione della fiducia — Decr. 22 Ott. — pag. 261.
- FINANZE** — **ORDINI DELLE** — *del cessato Governo* — restano in vigore fino a nuove disposizioni — Decr. 16 Sett. — pag. 43.
- **SOPRINTENDENZA DELLE** — Istituzione di codesto Dicastero in Perugia — norme organiche per la pubblica amministrazione — Decr. 22 Sett. — pag. 63. — È stabilito per essa un Regolamento provvisorio — Decr. 30 Sett. — pag. 101 — Vedi *Regolamento ec.*
- FORO** — **PRIVILEGIO DEL** — *per li Ecclesiastici* — È promulgata la legge Sarda del 9 Aprile 1850 portante l'abolizione di codesto privilegio — Decr. 25 Sett. — pag. 79 — Testo della sudd. Legge Sarda del 9 Aprile 1850 — pag. 81
- FORTEZZA DI PERUGIA** — È data in libera proprietà al Comune — Decr. 15 Ott. — pag. 205.

- FRUTTO O INTERESSE DEL DENARO** — Abolizione della tassa legale dell'interesse o frutto convenzionale — Decr. 12 Nov. — p. 703.
 — Testo della Legge Sarda 5 Giugno 1859 portante l'abolizione della tassa legale dell'interesse convenzionale, promulgata col surriferito Decr. 12 Nov. — pag. 705.
- FRANCOBOLLI POSTALI** — Sono sostituiti a quelli Pontificii i Francobolli del Regno — Decr. 15 Ott. — pag. 209 — Regolamento per l'attivazione di tali nuovi Francobolli — pag. 212.
- FULIGNO** — È istituito in quella città un istituto tecnico-commerciale, e provveduto al relativo economico — Decr. 30 Nov. — pag. 809.
 — È dichiarato opera di pubblica utilità, e sussidiato con lire 15,000, il riordinamento della strada denominata — *Via Nazionale* — Decreto 13 Dec. — pag. 933.
- FUNZIONARJ E MAGISTRATI** — *del cessato Governo* — Loro provvisorietà conferma nel rispettivo ufficio — Decr. 17 Sett. — pag. 47 — Son dichiarati dimessi se assenti, senza giustificazione, a tutto Settembre 1860 — Decr. 26 Sett. — pag. 77.
 — Incaricati i Commissarii provinciali di istituire inchieste a carico dei funzionarj del cessato Governo, sospetti di prevaricazione — Decr. 12 Nov. — pag. 713.
- FUNZIONARJ E COMMISSIONI SPECIALI, durante il R. Commissariato generale nell' Umbria** — Elenco relativo, ordinato come appresso — R. Commissariato generale — Commissariato Provinciale di Perugia e Orvieto — Commissariato Provinciale di Spoleto — Commissariato Provinciale di Rieti — Vicecommissariati — Soprintendenza delle Finanze — Direzione Poste, Telegrafi, Lavori pubblici — Commissioni speciali gratuite — pag. 1344.
- GAZZETTA DI PERUGIA** — È dichiarata giornale ufficiale per le Province dell' Umbria — Decr. 30 Ott. — 357.
- GESUITI — SOPPRESSIONE dei** — È dichiarata in vigore nelle Province dell' Umbria con qualche modificazione la Legge Sarda 25 Agosto 1848 — Decr. 19 Sett. — pag. 39.
- GINNASII** — Loro fondazione in diverse città — loro dotazione ec. — Decr. 10 Nov. — pag. 695.
- GIORNALI** — È abolita per essi la Tassa del bollo — Decr. 20 Settembre 1860 — pag. 55.

- GIUBBILAZIONI MILITARI** — Si promulga nelle Provincie dell' Umbria la Legge Sarda 27 Giugno 1850 sulle giubbilazioni dei militari — Decr. 6 Nov. — pag. 313.
- GIUBBILAZIONE D' IMPIEGATI** — *per parte del Commissariato generale* — Vedi *Riposo ec.*
- GIUDIZI PENDENTI** — *al cambiamento della legislazione* — Vedi — *Cause pendenti ec.*
- GIURAMENTO** — *di fedeltà al Re e allo Statuto* — È ordinata la prestazione di tal giuramento a tutti li impiegati stipendiati, ai Sindaci, agli Uffiziali della G. N. ec. — Formula del giuramento — avanti a chi deva esser prestato ec. — Decr. 12 Dec. pag. 881.
- GOVERNATORI** — *Ufficiali politici e giudiziarij di distretto sotto il cessato Governo* — Si tolgono ad essi i poteri amministrativi e politici, che vengono affidati ad altri funzionarij governativi; restando ai primi i soli giudiziarij; prendono però la qualificazione di Giudicenti — Decreto 18 Sett. — pag. 25.
- GOVERNO PONTIFICIO CESSATO** — *ordini del* — Li ordini del cessato Governo in materia di Finanze restano in vigore fino a nuove disposizioni — Decr. 16 Settembre — pag. 43.
- GOVERNO DEL RE** — *nelle Provincie dell' Umbria* — Da quali vedute sia animato — come deva in relazione a quelle essere organizzato — Circol. del Commiss. gener. — 20 Sett. — pag. 47
- GRANI** — **ESPORTAZIONE dei** — È abolita l' azion penale per contravvenzione al divieto di esportazione dei grani, e soppresse le Procedure incoate per questo titolo — Decr. 10 Nov. — p. 699.
- GUALTERIO MARCH. A. F.** — È incaricato di supplire agli Ufficj del Commissariato per li affari correnti nell' assenza del Commissario Straordinario il Marchese A. F. Gualterio — Decr. 8 Ott. — p. 475. — Nominato *Intendente della Provincia dell' Umbria* — alla cessazione dell' Ufficio del Commissario generale straordinario Marchese Pepoli — Suo indirizzo ai Popoli dell' Umbria — 3 Genn. 1861 — pag. 4349.
- GUARDEA** — *Comune di* — È stanziato un sussidio di L. 4000 al detto Comune, per la prosecuzione della *Strada fra la Guardia, e Lugnano* — Decreto 11 Dec. — pag. 856.
- GUARDIA NAZIONALE** — Promulgazione delle Leggi, Decreti, e Regolamenti vigenti sulla G. N. del Regno — Disposizioni speciali per

il tempo e modo dell'attuazione della G. N. nell'Umbria in relazione alle suddette Leggi e Regolamenti del Regno — Decr. primo Ott. — pag. 135.

GUARDIA NAZIONALE — *delle Provincie dell' Umbria* — è chiamata in servizio di distaccamento — 15 Ott. — pag. 229 — Sono stabiliti i contingenti, e il modo d'organizzazione del battaglione delle G. N. dell'Umbria, distaccato in servizio di guerra — Decr. 15 Ott. — pag. 231. — *di Perugia* — I due battaglioni della Guardia nazionale di Perugia sono riuniti in Legione — Decr. 20 Dec. — pag. 1257.

GUARDIE DI FINANZA — Le guardie di finanza dell'Umbria sono equiparate ai *Preposti Doganali Sardi* — Decr. 24 Ott. — pag. 289.

GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA — Determinazione della Pianta numerica della detta Guardia nell'Umbria — Decr. 29 Ottobre — pag. 359.

GUBBIO MANDAMENTO di — Avulsione di codesto distretto dal territorio delle Marche, ed aggregazione a quello dell'Umbria — segnatamente al Circondario di Perugia — Decr. 15 Dec. — pag. 935.

— Promulgazione del Decreto 20 Dec. n. 582 del Commissario straordinario delle Marche per l'avulsione, e rispettiva aggregazione del precitato Comune — Decr. 23 Dec. — pag. 1267.

— Testo del Decreto precitato del Commissario delle Marche — pag. 1269.

— Si dichiarano estese al territorio del Mandamento di Gubbio a partire dal primo Genn. 1861 tutte le Leggi, Regolamenti, massime, disposizioni definitive e transitorie, emanate dal R. Commissariato generale dell'Umbria — Decr. 24 Dec. — pag. 1275.

IMMUNITÀ ECCLESIASTICA — *abolizione della* — È promulgata la Legge Sarda del 9 Aprile 1850 portante l'abolizione dell'immunità ecclesiastica, dell'asilo, non che del privilegio del Foro per li ecclesiastici — Decr. 25 Sett. — pag. 79 — Testo della suddetta Legge Sarda — pag. 81.

IMPIEGATI DESTITUITI DAL GOV. PONT. per cause politiche — Sono reintegrati nei loro gradi — I figli e le vedove di codesti impiegati sono ammessi ad ottenere un compenso — È nominata una Commissione per l'esame dei rispettivi titoli — Decr. 26 Sett. — pag. 89.

IMPIEGATI DESTITUITI DAL GOV. PONT. — Estesa l'applicazione di codesto Decr. ai militari — Decr. 44 Dec. — pag. 879.

— **TRASLOCATI, IN MISSIONE** cc. — Indennità che possono essere loro dovute — Decr. 5 Ott. — pag. 467 — Revoca di questo Decr. ponendo la cosa sotto l'influenza della Legge Sarda — Decr. 43 Dec. — pag. 904.

— *Tassa imposta sopra i loro stipendii* — Vedi — *Stipendii dei pubblici funzionari.*

— *Riposo — dispensa — destituzione* cc. — Vedi a codesti diversi titoli.

IMPIEGATI DELLA SOPRINTENDENZA DELLE FINANZE — È ordinata la compilazione di uno stato generale del personale degli impiegati dipendenti dalla suddetta Soprintend. — Circol. 49 Nov. — pag. 783.

IMPIEGATI DEL CESSATO GOVERNO — DIMISSIONE degli — È decretata la dimissione di questi impiegati del cessato Governo, che al finire del Sett. 1860 siano senza giustificazione assenti dal loro Ufficio — Decr. 26 Sett. — pag. 77.

— *nei rapporti delle giubilazioni, pensioni alle vedove* cc. — Alla Commissione istituita per la liquidazione dei crediti contro il cessato Governo, è deferito anche l'incarico relativo alle giubilazioni degli antichi impiegati, delle pensioni cui abbian titolo essi, o le loro famiglie; — e son stabilite le norme regolamentarie all'uopo — Decr. 42 Dec. — pag. 894.

IMPIEGATI IN ATTIVITÀ — *quanto al pagamento degli stipendj* — Vedi — *Stipendii* cc.

— *Pianta del personale* nelle diverse amministrazioni ed Uffiej della Provincia dell'Umbria, *con i relativi appuntamenti* — Decr. 48 Sett. — pag. 449.

— **EMIGRATI dalla Provincia di Viterbo dopo la restaurazione del Gov. Pontificio** — È loro stanziato la metà dello stipendio dei loro impieghi — Decr. 27 Dec. — pag. 4323.

IMPOSTA STRAORDINARIA PER IL 1864 — *in sostituzione della abolita tassa del Macinato* — Decr. 42 Nov. — pag. 735.

INDENNITÀ DI VIAGGI, TRASLOCAZIONI cc. — agli impiegati che si trovino in codesti casi per ragione di servizio — Decr. 5 Ott. — pag. 467.

- INQUISIZIONE. E S. UFFIZIO — *tribunale del* — sua soppressione — Decr. 20 Sett. — pag. 45.
- INSCRIZIONE IPOTECARIA — *contro i protagonisti dei fatti di Perugia del 20 Giugno 1859* — È ordinata la cancellazione della iscrizione presa per ordine del generale Schmidt contro le preindicate persone per la somma di scudi 400,000 — Decr. 23 Sett. — pag. 67.
- *Contro il conte Faina per consimile causa* — Ne è ugualmente ordinata la cancellazione — Decr. 26 Sett. — pag. 93.
- INSEGNAMENTO FILOSOFICO-LETTERARIO — È dato nelle Provincie dell' Umbria nei Licei, dei quali deve essere istituito almeno uno per Provincia — Decr. 29 Ott. — pag. 307.
- INSINUAZIONE — *diritti, uffizj, impiegati ec.* — Vedi — *Bollo, Registro, Tasse d' insinuazione ec.*
- *Disposizioni transitorie e regolamentarie per l' effettiva attuazione nella Provincia dell' Umbria delle leggi e decreti già pubblicati relativamente al servizio dell' insinuazione e del bollo* — Decr. 27 Dec. — pag. 4325. — Ed ivi — *Servizio della insinuazione* — pag. 4326 — *Servizio di Bollo* — pag. 4333.
- *Degli atti e contratti, successioni ec. eseguibili in una parte d' Italia diversa da quella ove furon posti in essere, e che avesse quanto a insinuazione o registro diverse leggi* — È applicabile a tali casi il Decreto Sardo 29 Luglio 1860 n. 4235, promulgato per l' Umbria con Ordinanza del Soprintendente delle Finanze 12 Genn. 1861 — Appendice — pag. 5 — Testo del detto Decreto — ivi — pag. 7.
- INSINUAZIONE — BOLLO — IPOTECHE — DEMANIO *ec. come costituenti l' Amministrazione demaniale* — Per l' organamento e conduimento di questa Amministrazione nell' Umbria, furon dettate molte disposizioni dal Soprintendente delle Finanze con notificazione 12 Gennaio 1861; che trovasi nell' Appendice — pag. 43-74 — Vedasi il dettaglio delle materie al titolo — *Amministrazione demaniale.*
- INSINUATORI — *ufficiali sostituiti ai Preposti del Bollo del cessato Governo* — Oltre al servizio del bollo e registro, sono incaricati della esazione dei redditi e crediti dello Stato tanto in corrente che per li arretrati, con partecipazione sugli incassi — Decr. 30 Nov. — p. 771.
- *È affidato a questi funzionarj il servizio della Cassa Ecclesiastica* — Vedi — *Cassa Ecclesiastica ec.*

- INTENDENTE DELLA PROVINCIA DELL'UMBRIA.** — Alla cessazione dell'ufficio del Commissario generale straordinario Marchese Pepoli, è nominato Intendente della Provincia il Marchese A. F. Gualterio — Suo indirizzo ai popoli dell'Umbria — 2 Genn. 1861 — pag. 4349.
- INTERDIZIONI** — *giudizj e sentenze di* — si stabilisce il sistema da tenersi per codesti giudizj e pronunzie: le sentenze già in vigore in codesto rapporto son dichiarate rivedibili — Decr. 5 Ott. — p. 469.
- INTERESSE O FRUTTO DEL DANARO** — È promulgata per aver vigore nelle Provincie dell'Umbria la Legge Sarda 5 Giugno 1857 abolitiva della tassa degli interessi convenzionali — Decr. 42 Nov. — pag. 703.
- Testo della legge Sarda promulgata col surriferito Decr. — p. 705.
- INTESTATURA** — *degli Atti giudiziali, notariali e amministrativi* — Prescrizione della relativa formula — Decr. 47 Sett. — p. 45.
- IPOTECHE** — **LEGGI SULLE** — Son conservate eccezionalmente in vigore per questo tema le leggi Pontificie, non ostante la promulgazione del Codice civile Albertino — Decr. 5 Nov. — pag. 473.
- IPOTECHE, BOLLO, REGISTRO** — *quanto alla circoscrizione divisionale degli Uffici* — Vedi — *Circoscrizione ec.*
- IPOTECHE RELATIVE A FIDECOMMISSI ec.** — Prescrizione delle norme da osservarsi per la cancellazione delle iscrizioni relative a vincoli per fidecommissi, maggioraschi, feudi ec. oggi aboliti — Decr. 30 Nov. — pag. 799.
- ISTITUTO TECNICO** — È fondato un Istituto tecnico per le Provincie dell'Umbria, che dovrà risiedere in Terni — Decr. 40 Nov. — p. 695 — Vedi — *Istruzione tecnica.*
- ISTITUTO TECNICO-COMMERCIALE** — È decretata la fondazione di tale istituto in Fuligno, e provveduto all'economico — Decr. 30 Nov. — pag. 809.
- ISTITUTO AGRARIO IN TODI** — Deve intitolarsi — *Istituto Bianchi* dal nome del fondatore cav. Gio. Batta. Bianchi — Decr. 45 Dec. — pag. 954.
- ISTITUTI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE** — *quanto alla loro dipendenza* — Sono sciolti dalla soggezione ai Vescovi, e posti sotto la dipendenza Governativa. — Decr. 28 Sett. — pag. 99.

- ISTRUZIONI** — *per l'attuazione della Legge sull'ordinamento Comunale e Provinciale* — Circol. del Commiss. Gener. 3 Ott. — pag. 453.
- *relative allo Stato Civile* — Son diramate ai Sindaci dei Comuni dell'Umbria con Circolare del Commissariato generale del 6 Dec. — pag. 445. — Testo delle dette Istruzioni, 447. — Articoli diversi del titolo I. Lib. IV. del progetto di revisione del Codice Albertino, relativi specialmente agli Atti interessanti lo *Stato delle persone* — pag. 449.
- *relative alla soppressione dei Conventi e delle Corporazioni ed Enti religiosi ec.* — Norme per la esecuzione date ai Commissarj e Vice-commissarj dal Commissario generale con Circolare 44 Dec. — pag. 843. Circolare ai Presidenti dei Tribunali 44 Dec. — pag. 847. — Istruzioni ai funzionarj incaricati della presa di possesso per parte del Soprintendente alle finanze — pag. 907 — Appendice alle dette istruzioni — pag. 917 — Istruzioni dello stesso Soprintendente, 3 Gennaio 1864 agli Insinuatori (già Preposti del Bollo, o funzionarj del Demanio) per la esecuzione del decreto di soppressione, e per l'amministrazione provvisoria dei beni spettanti ora alla Cassa ecclesiastica — Appendice — pag. 97.
- ISTRUZIONE E EDUCAZIONE** — **ISTITUTI** di — *quanto alla loro dipendenza. V. Istituti ec.*
- ISTRUZIONE PUBBLICA** — *Statistica della* — Si chiedono alle Autorità Governative delle Province dell'Umbria ampie informazioni per formare sul tema della *pubblica istruzione* una *Statistica generale* — Circol. del Commiss. gener. 3 Ott. — pag. 451.
- È destinata specialmente alla istruzione pubblica una prelevazione di L. 100,000 annue sui redditi dei beni delle sopresse Corporazioni ed Enti morali e religiosi — Decr. 44 Dec. — art. 47 e segg. — pag. 839.
- È determinato il modo della distribuzione del suddetto assegnamento fra le Province e Comuni dell'Umbria — Decr. 43 Dec. — pag. 897.
- Eccitazione ai Commissarj, Vice-Commissarj e Sindaci della Provincia dell'Umbria ad estendere la pubblica istruzione, e la fondazione d'Asili — Circolare del Commissario straordinario 25 Dec. — pag. 4309.
- È ordinata, per avere effetto il 4 Gen. 1861, la promulgazione dei Tit. IV. V. della Legge Sarda 45 Nov. 1859 sulla pubblica istruzione — Decr. 29 Ott. — pag. 321. — Testo della detta Legge — pag. 323.
- Vedi — *Licei* — *Ginnasii* — *Scuole* — *Istituto Tecnico ec.*

ISTRUZIONE TECNICA — È promulgato per Decr. del 29 Ott. il tit. IV. della legge Sarda 43 Nov. 1859 sul riordinamento della pubblica istruzione — Testo del suddetto titolo, relativo alla istruzione tecnica — pag. 323. — Ed ivi — soggetto e gradi dell'istruzione tecnica — Stabilimenti tecnici — Persone insegnanti — Alunni e uditori — Diritti d'esami e ammissioni — Ispezione e direzione — Disposizioni speciali, generali, transitorie.

— È promulgato il Regolamento Sardo del 19 Sett. 1860 sopra la istruzione tecnica — Decr. 30 Nov. — pag. 803

ISTRUZIONE ELEMENTARE — È promulgato per Decr. del 29 Ott. del Commissario straordinario il Tit. V. della Legge Sarda 43 Nov. 1859 sulla pubblica Istruzione — Testo del suddetto titolo — pag. 334 — Ed ivi — Oggetto ed obbligo dell'insegnamento — Dei Maestri — Stipendii, sussidii, pensioni — Scuole private — Scuole normali — Disposizioni finali, e generali.

— È promulgato il Regolamento Sardo sulla istruzione elementare del 15 Sett. 1860 — Decr. 12 Dec. — pag. 925.

ISTRUZIONE TECNICO-COMMERCIALE — Vi si provvede con la fondazione di un Istituto tecnico-commerciale in Fuligno — Decr. 30 Nov. — pag. 809.

LAGO TRASIMENO — *quanto alla pesca* — Son richiamati in rigorosa osservanza li ordini esistenti relativamente al Lago Trasimeno, finchè non sopraggiungano altre disposizioni — Decr. 6 Dec. — pag. 817.

— È diminuita la *tassa* detta del *Bollettino* a carico dei pescatori del detto lago — Decr. 19 Nov. — pag. 685.

LEGISLAZIONE DEL REGNO *da pubblicarsi nell' Umbria ed attivarsi insieme con i Codici* — È ordinata tal pubblicazione dal Decreto del Commissario straordinario 19 Dec. n. 218 — pag. 1187.

Le Leggi, Decreti e Regolamenti contemplati dal detto Decreto, son stampati in una *Collezione a parte, che fa corredo alla presente Raccolta.*

LEGGI — **PROMULGAZIONE E CONSERVAZIONE delle** — Si dichiara vigente a questo scopo, salva qualche modificazione, la Legge Sarda del 23 Giugno 1851. — Decr. 16 Sett. — pag. 7.

— *quanto alla pubblicazione della relativa raccolta* — Vedi — *Pubblicazione ec.*

LEVA MILITARE — È ordinata la promulgazione nelle Provincie dell'Umbria delle Leggi, Decreti, Regolamenti ec. del Regno, riguardanti la leva militare — Decr. 6 Nov. — pag. 543.

NB. Si omettono le indicazioni di dettaglio perchè le suddette Leggi, Decreti ec. non si trovano nella Raccolta, essendo stati stampati a parte.

LIBRETTI D'OPERAI, E PERSONE DI SERVIZIO — *quanto alla relativa tassa.* Si determina la detta tassa — e si dettano disposizioni relative — Decr. 6 Nov. — pag. 489. — Riporto della tassa al ragguaglio della Moneta Italiana — Decr. 44 Dec. — pag. 903.

LICEI — È ordinata la istituzione di Licei, almeno uno per ciascuna delle Provincie dell'Umbria per l'insegnamento filosofico letterario — Decr. 29 Ott. — pag. 307 — Loro ordinamento — come si deva provvedere alla relativa spesa ec. — ivi.

— Loro fondazione nelle Città di Perugia, Spoleto, Rieti — Dotati in complesso di L. 49,340 annue a carico delle dette Provincie — Decr. 40 Nov — pag. 695.

LISTE ELETTORALI — per le *Rappresentanze Comunali e Provinciali* — Vedi — *Elezioni ec. — e Ordinamento Comunale e Provinciale.*

LIVELLI DELLE MANIMORTE — Si ordina a tutti i livellari di beni di diretto dominio delle mani-morte di fare a tutto febbraio 1861 speciali impostazioni dei loro livelli con la indicazione dell'Ente morale a cui appartengono — Sanzione penale contro i trasgressori — Decr. 47 Dec. — pag. 4445.

LIVELLI QUANTO AI VINCOLI FIDECOMISSARJ, ALLE AFFRANCAZIONI ec. — Si promulgano le Leggi Sarde relative all'abolizione dei patti fidecomissarj nelle enfiteusi, ed alla affrancazione delle proprietà da qualunque vincolo di enfiteusi, livello, o qualsiasi altro consimile — Decr. 49. Dec. — pag. 4471. — Testo della Legge Sarda 24 Gennaio 1856, n. 4297, abolitiva delle vocazioni fidecomissarie nelle enfiteusi, ed in altre consimili concessioni di beni — pag. 4473 — Testo della Legge Sarda 13 Luglio 1857 n. 2307 sull'affrancazione dai vincoli enfiteutici ed altri consimili — pag. 4479 — Decr. relativo del R. Commissario dell'Emilia 9 Marzo 1860 — pag. 4475.

LOTTO — *giuoco del* — Si determina il tempo del ricevimento delle

giocate per la estrazione del 22 Sett. — Notif. del Sopr. alle Fin. 18 Sett. 1860 — pag. 34.

MACINATO TASSA DEL — SUA ABOLIZIONE — *ma per dovervisi sostituire altro modo di rendita* — Decr. 29 Ott. — pag. 303 — Incaricata una Commissione di proporre le liquidazioni e indennità per l'abolizione di codesto Dazio — Decr. 29 Ott. — e Decr. 6 Nov. — pag. 487 — Nomina del personale della suddetta Commissione — Decr. 7 Nov. — pag. 549 — Sostituzione di alcuni membri nella detta Commissione — Decr. 44 Dec. — pag. 871.

— È decretata una imposta straordinaria di Sc. 168,000 per il 1861 in sostituzione della entrata della abolita *tassa del Macinato*; norme per la esazione ec. — Decr. 42 Nov. — pag. 735.

MAGISTRATI E FUNZIONARJ — *del cessato Governo* — Loro provvisoria conferma nel rispettivo ufficio — Decr. 47 Sett. — pag. 47.

MAGISTRATURE COMUNALI — Si ordina lo scioglimento di quelle esistenti al cessare del governo pontificio; e si provvede per la transizione fino alla elezione delle nuove — Decr. 47 Sett. 1860 — pag. 48

MALTA GRAN PRIORATO DI — È abolita la *privativa* nel Gran Priorato di Malta *della panizzazione e forno panicolo* pel Comune di Magione ed altri — Decr. 7 Nov. — pag. 483.

MANGINI TOMMASO — *Soprintendente dei Sali e Tabacchi in Spoleto* — è rimosso dall'impiego — Decr. 24 Sett. — pag. 73.

MANIMORTE — BENI delle — *quanto alla tassa sul reddito* — È attivata nelle Provincie dell'Umbria la Legge Sarda 23 Maggio 1851 che impose una tassa sul reddito dei beni di mano-morta — Decr. 24 Ott. — pag. 284 — Testo della suddetta Legge Sarda del 1851 — pag. 284 — È sancito un Regolamento per la esecuzione della suddetta Legge — Decr. 6 Nov. — pag. 529 — Norme per la esecuzione della precitata Legge — Decr. 27 Nov. — pag. 743.

— *quanto ai Livelli di loro diretto dominio* — Vedi — *Livelli delle Mani-morte ec.*

MANO-REGIA — *ordinanze di* — *sotto il cessato governo* — Norme per la eseguibilità di codeste ordinanze — Decr. 43 Dec. — pag. 921.

— Il privilegio della Mano-Regia è attribuito anche nell'Umbria alla Cassa Ecclesiastica, a norma delle disposizioni relative delle Leggi Sarde, ove

ordini speciali promulgati nell'Umbria non vi abbiano derogato — Decr. 18 Dec — pag. 1159.

— *Disposizioni e norme Pontificie — relative a questo tema, conservate in vigore nell'Umbria fino al primo febbrajo 1861 — Appendice — pag. 63-75.*

MATRIMONIO COME ATTO CIVILE — È ordinata la promulgazione nell'Umbria dei Titoli V, e VI del Progetto di revisione del Codice civile Albertino, relativi al Regolamento civile del matrimonio — Decr. 31 Ott. — p. 395.

2 — *Testo dei suddetti due titoli — Titolo V — degli Sponsali — p. 399 — Titolo VI — del Matrimonio — p. 400 — ed ivi — Capacità a contrarlo — pag. 400 — forme della celebrazione — pag. 411 — dei cittadini all'estero e viceversa — pag. 413 — prove della celebrazione — pag. 414 — nullità — pag. 415 — disposizioni penali — pag. 418 — diritti e doveri che ne derivano — pag. 420 — separazione dei coniugi, scioglimento del matrimonio — pag. 423 — seconde nozze — 427.*

— quanto agli atti e registri di Stato civile — Vedi — *Stato civile.*

— quanto all'ordinamento d'esecuzione della legge — Vedi — *Istruzioni sulla legge dello Stato civile.*

MEDAGLIE — per le Campagne 1848-1849 — È applicata anche agli Umbrj la concessione dei Brevetti delle suddette medaglie — come e da chi saranno stanziate — Decr. 11 Nov — pag. 707.

MILITARI DESTITUITI PER FATTI PATRIOTTICI — È estesa anche ai militari l'applicazione delle disposizioni del Decr. 26 Sett. serie 28 a favore degli impiegati civili destituiti dal cessato Governo per ragione di fatti patriottici — Decr. 11 Dec. — p. 879.

MISURE E PESI — *metrico-decimali* — dovranno essere attivati col Gennaio 1862 — Decr. 10 Nov. — pag. 667 — Quanto alle disposizioni di dettaglio — Vedi — *Pesi e misure.*

— *Tabella o quadro dei pesi e misure metrico-decimali, con loro divisioni e multipli, annessa al sudd. Decr. 10 Nov. — pag. 672.*

MONETA ITALIANA — La moneta italiana — *franco* — deve aver corso legale nelle provincie dell'Umbria — Se ne determina il rapporto con la moneta romana tanto per l'oro che per l'argento — Decr. 30 Settembre — pag. 161.

MONETE FALSE — Si notifica la scoperta fabbricazione di monete false per opera di un tal Brunetti di Fossombrone — Circol. del Soprint. delle finanze — 19 Ott. — pag. 243.

MONETA LEGALE TIPICA — Col 1.º Gennaio 1864 la moneta d'argento in lire italiane pari ai franchi sarà la moneta legale nelle Provincie dell' Umbria — Le monete romane finchè non sian tolte di circolazione saranno spendibili al ragguglio stabilito — Obbligo di enunciare la nuova moneta in tutti li atti notarili, giudiziarij ec., e di montare in coerenza i libri di scrittura dei Reali Dicasteri e delle pubbliche amministrazioni — Decr. 10 Nov. — pag. 675.

— *Tabella di corrispondenza* delle monete d'argento romane con le monete italiane — annessa al sudd. Decreto 10 Nov. — pag. 678.

— Si determina il ragguglio da praticarsi nei pagamenti dalle, e alle casse Governative per le monete sarde e toscane, e per lo scudo romano — Decr. 20 Nov. — pag. 789.

— Correggendo un errore incorso nel Decr. 30 Nov. 1860 relativamente alla *valutazione del francescone*, si dichiara che codesta moneta deve esser ricevuta al ragguglio di rom. Sc. 4. 05 pari ad it. L. 5. 60 — Decr. 20 Dec. — p. 1251.

MONETA DI RAME O EROSA — Si dettano alcune disposizioni relative al ricevimento di codesta moneta nei pagamenti alle casse dello Stato, in relazione segnatamente agli spacciatori di Sali e Tabacchi — Decr. sudd. — pag. 1252.

MONTECASTRILLI — *Comune di* — Stanziatoli L. 6.000 per la costruzione della strada da *Gualdo-Tadino alla Provinciale Amerina*, dichiarando codesto lavoro Opera di utilità pubblica — Decr. 23 Dec. — pag. 1274.

MONTEFALCO — È dichiarata Opera di pubblica utilità la nuova strada da quel paese a *Ponte Ruscitolo*, e sussidiata con L. 8.000 — Decr. 20 Dic. — pag. 1247.

MONTEGABBIONE — È convocato per la seconda volta il Collegio elettorale di quel Comune per la elezione dei Consiglieri comunali e provinciali — Decr. 6 Dec. — pag. 845.

MONUMENTI DI BELLE ARTI — *Storici ec. — delle Corporazioni religiose sopresse* — È data facoltà al nuovo Consiglio Provinciale del-

l'Umbria di proporre sulla disposizione, devoluzione e raccolta di codesti oggetti in tutta la Provincia — Decr. 18 Dec. — p. 4147.

MORTI — *quanto alla denunzia allo Stato civile* — È prorogato a 5 giorni il termine di 24 ore stabilito dalla Legge sullo Stato civile ad aver fatto la dichiarazione dei casi di morte al rispettivo ufficio ec. — Decr. 11 Dec. — pag. 883.

MUNICIPALI RAPPRESENTANZE ec. — Vedi — *Comunali rappresentanze ec*

NARNI — *Comune di* — È assegnato al detto Comune un sussidio di L. 40,000 per la costruzione della *strada fra Calvi e la Nazionale Flaminia*, dichiarandola Opera di pubblica utilità — Decr. 23 Dec. — pag. 1265.

NORCIA — *quanto ai danni del Terremoto* — È istituita una Commissione per provvedere alla distribuzione dei sussidii ai danneggiati dal terremoto del 22 Agosto 1859 — Decr. 30 Nov. — pag. 794.

— In considerazione dei danni del succitato disastro è condonato alla Città di Norcia l'arretrato di certe tasse, perchè venga erogata la somma in opere di pubblica utilità — Le è ceduto in proprietà il Forte detto la Castellina — Decr. 11 Dec. — pag. 878.

OPERE PIE — *Amministrazione delle* — È tolta dalla dipendenza esclusiva delle Autorità, o funzionarj ecclesiastici — Con quali norme dovranno esser governate e amministrate. — Decr. 29 Ott. — pag. 309.

— È ordinata la promulgazione delle Leggi Sarde 20 Nov. 1859 18 Agosto 1860 relative alla Amministrazione delle Opere pie, col Regolamento annesso a questa ultima legge — Decr. 26 Dec. — pag. 4317.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO — È istituita all'uopo una Commissione incaricata di proporre le leggi di urgente necessità, e dare il parere ove sia richiesta dal Governo. — Decr. 30 Sett. — pag. 125.

— *Legge dello* — Sua promulgazione per avere effetto col Gennaio 1861 — Decr. 5 Nov. — pag. 473.

— Disposizioni transitorie in relazione all'attuazione della Legge Sarda sull'ordinamento giudiziario, sancita per l'Emilia con legge 26 Nov. 1860 — e questa poi promulgata nell'Umbria con Decr. 19 Dec. — pag. 1205.

Le diverse leggi relative all'ordinamento giudiziario, quali le leggi sul *benefizio dei poveri*. — sui *Proventi di Segreteria*. — sulle *Fun-*

zioni d' Usciere, — sugli stipendj dei funzionarj dell' ordine giudiziario, — sul cerimoniale per le Corti d' assisie — sulle Ferie delle Corti e Tribunali, promulgate in genere col Decr. del Commissario straordinario 19 Dec. n. 218, inserito a pag. 4187. — sono stampate nella Collezione a parte col titolo — *Atti del Regno per l'attivazione della nuova legislazione nelle Provincie dell' Umbria*, che a mente del suddetto decreto 19 Dec. fa corredo alla presente Raccolta.

ORDINAMENTO COMUNALE E PROVINCIALE — È ordinata la promulgazione della Legge Sarda 23 Ott. 1859 relativa a codesto tema. — Decr. 30 Sett. — pag. 427.

— Si diramano al Capi di governo delle Province le istruzioni occorrenti all'attuazione della Legge 23 Ott. 1859 relativa all' Ordinamento Comunale e Provinciale — Circol. del Commiss. gener. 3 Ottobre — pag. 453.

ORVIETO — Vi è istituita una Dispensa di sali e tabacchi, e diversi spacci subalterni — Decr. 26 Ott. pag. 297.

— Vi è istituita una Tesoreria Provinciale — Decr. 26 Ott. — pag. 299.

— *Quanto alla giurisdizione giudiziaria* — La giurisdizione per le cause sì civili che criminali della Provincia d'Orvieto, che già apparteneva ai Tribunali di Viterbo, è trasferita sì per la prima istanza che in Appello ai Tribunali di Perugia — Decr. 5 Nov. — pag. 459.

— *quanto a costruzione di strade*, insieme con Spoleto, e Perugia. — Vedi — *Strade costruzione di*

— *quanto a pubblica istruzione* — È ordinata la destinazione della rendita del patrimonio dei PP. Gesuiti in Orvieto alla pubblica istruzione — Decr. 30 Nov. — pag. 805.

ORVIETO PROVINCIA — È abolita, per dover far parte della sola Provincia dell' Umbria — Decr. 15 Dec. — pag. 935.

OTRICOLI Comune di — È convocato per la seconda volta il collegio elettorale di quel Comune per la elezione dei Consiglieri — Decr. 29 Nov. — pag. 763.

PACCIANO Comune di — Stanziatoli un sussidio di L. 4,000 per la costruzione del tronco di strada dallo stesso paese alla via di Collelungo, dichiarato il lavoro Opera di pubblica utilità — Decr. 23 Dec. — pag. 4263.

PAGAMENTI SULL'ERARIO DELL'UMBRIA — Finchè non siano attivate le relative disposizioni normali, per tutti i pagamenti da farsi anche nelle Provincie deve essere staccato il Mandato dalla Soprintendenza delle Finanze in Perugia — Circol. del Soprintendente delle Finanze 40 Ott. — pag. 204.

— *di somme dovute al cessato governo* — Non possono esser fatti, e in caso diverso non sarebbero riconosciuti, se non nelle Casse delle Amministrazioni dipendenti dalla Soprintendenza delle Finanze — Decr. 45 Ott. — pag. 207.

PARROCHI POVERI — Abolite le Decime ecclesiastiche, saranno ai Parrochi poveri stanziati sussidj a carico dello Stato — Decr. 29 Ott. — pag. 353 — È nominata la Commissione che deve esaminare i loro titoli e riferirne — Decr. 43 Nov. — pag. 527.

PASSAPORTI — È promulgato il R. Decreto Sardo 43 Nov. 4857 sui Passaporti con le relative Istruzioni — Decr. 29 Ott. — pag. 363.

— Testo del Decreto Sardo 43 Nov. 4857 promulgato come sopra — pag. 365.

— Istruzioni per la esecuzione del Decreto R. Sardo 43 Nov. 4857 — ed ivi — Istruzioni generali pel servizio dei passaporti — pag. 376 — Rapporti fra li ufficiali per il servizio dei Passaporti, e li Impiegati Demaniali — pag. 388. — Istruzioni relative agli impiegati Doganali — pag. 392.

— *quanto alla tassa di bollo ec.* — Vedi — *Bollo* — *Tassa ec.*

PATRONATO DI BENEFIZI ec. — Disposizioni quanto alla preservazione dei diritti, e al modo ec. in relazione alla ordinata soppressione — Decr. 44 Dec. — pag. 827.

PENSIONI — *stanziamento di* — È accordata una pensione alle Vedove Tassi, e Fattorini, i cui mariti perirono nel combattimento del 44 Sett. 1860 — Decr. 26 Sett. detto — pag. 75.

— Alla Vedova di Domenico Migno, per lo stesso titolo — Decr. 28 Sett. — pag. 95.

— *stanziato dal cessato Governo* — È nominata una Commissione per rivedere così i titoli di tali pensioni, come in genere dei crediti contro il cessato Governo — Decr. 6 Nov. — pag. 487

— *Ai Sacerdoti sospesi a divinis* per causa di libertà — Decr. 30 Nov. — pag. 795.

- PENSIONI, E ONORIFICENZE** — *agli attori nei fatti Perugini del 20 Giugno 1859, e loro famiglie* — Si ordina lo scolpimento in tavola di bronzo o marmo, da porsi nell'Albo Pretorio della Città, dei nomi dei morti in quei fatti — Tutti che vi ebber parte, son dichiarati benemeriti della patria — Ai divenuti inabili per ferite, e alle famiglie bisognose dei morti, saranno stanziate pensioni ec. — Norme per tale stanziamento — Decr. 41 Dec. — pag. 873.
- *Agli antichi impiegati, o loro vedove* — Alla Commissione istituita con Decr. 28 Ott. Serie 83 per la liquidazione dei crediti contro il cessato Governo è deferito l'incarico di occuparsi delle pensioni che possano esser dovute agli antichi impiegati giubilati, alle loro vedove, o figli ec. — Decr. 42 Dec. — pag. 891.
- PENSIONI STANZIAMENTO DI** — È assegnata una pensione a Monsignor Lippi, già Prof. d'Istituzioni Canoniche nell'Università di Perugia -- — Decr. 46 Dec. — pag. 953.
- PEPOLI — MARCHESE GIOACCHINO NAPOLEONE** — nominato Commissario Generale Straordinario per le Province dell'Umbria — Decr. 42 Sett. — pag. 3 — Vedi — *Commissario Straordinario*.
- Suo indirizzo ai Cittadini dell'Umbria alla circostanza della cessazione del suo Ufficio di Commissario Straordinario di quella Provincia — 29 Dec. — pag. 4339.
- PERUGIA** — *quanto ai danni avvenuti per i fatti del 20 Giugno 1859 ec.* — Si ordina un Processo d'inchiesta per verificare i fatti — Decr. 24 Sett. — pag. 60.
- *Quanto alla costruzione di strade*, insieme con i Comuni di Spoleto, e Orvieto — Vedi — *Strade costruzione ec.*
- *Stanziamento di onorificenze e pensioni a chi prese parte ai fatti del 20 Giugno 1859* — Vedi — *Pensioni ec.*
- È dichiarata Capitale della Provincia complessa -- *l'Umbria* — istituita alla soppressione delle diverse preesistenti Province di Perugia, Spoleto, Rieti, e Orvieto — Decr. 45 Dec. — pag. 935.
- PERSONALE DEGLI IMPIEGATI** — È stabilita la pianta normale degli Uffici, e degli stipendii per la Intendenza generale, e Intendenze di Circondario dell'Umbria — e per li Uffici di pubblica sicurezza — Decr. 48 Dec. — pag. 1149.

- PESI E MISURE** — È ordinato che al Gennaio 1862 dovrà essere attivato nelle Provincie dell' Umbria il sistema metrico-decimale dei pesi e misure — Decr. 10 Nov. — pag. 667 — *Base delle Misure lineari di capacità — di peso* — p. 668.
- *Tabella o quadro dei pesi e misure metrico-decimali, loro divisioni e multipli* — annessa al suddetto Decr. — 10 Nov. — pag. 672.
- PIEDILUCO** — *Municipio di* — È dichiarata di pubblica utilità *la strada dalla Porta Reatina all'Osteria del Mulino* — e stanziato un sussidio di L. 4000 — Decr. 12 Nov. — pag. 719.
- PITTURE A FRESCO** — *trasporto delle* — Vedi — *Affreschi antichi ec.*
- PLEBISCITO** — *per la unione dell' Umbria alla Monarchia costituzionale Sarda* — Decr. 24 Ott. — pag. 263.
- È stabilito il giorno 8 Novembre pross. per lo spoglio delle schede, e il luogo e il modo — Decr. 6 Nov. — pag. 484.
- POGGIO A MOJANO** — È dichiarata di pubblica utilità e sussidiata con L. 12,000 la costruzione della strada in codesto Comune, che *dal paese stesso di Poggio a Mojano conduce alla provinciale Quinzia* — Decr. 13 Dec. — pag. 923.
- PONTI E STRADE** — Per tuttociò che riguarda le speciali dichiarazioni di utilità pubblica, stanziamenti di sussidii ec. — Vedi — *Strade e Ponti.*
- POSTE** — È ordinata per il 5 Ott. 1860 l'attivazione della Tariffa postale Sarda — Decr. 4.º Ott. — pag. 429.
- È autorizzata la Direzione delle Poste a pagare, e a rilasciare *Vaglia postali*, fino alla concorrenza di lire cento — Notif. 3 Nov. — p. 457 — Vedi — *Vaglia postali.*
- POSTE E TELEGRAFI** — Soppresso nella Soprintendenza delle Finanze il riparto di codesti servizj, ne viene istituita una distinta Direzione centrale — Decr. 6 Ott. — pag. 473.
- È approvata la Pianta provvisoria del personale della detta Direzione centrale, e ne son fissati li stipendj — Decr. 19 Ott. — p. 269.
- POTERI AMMINISTRATIVI, POLITICI E GIUDIZIARJ** — Si dichiara la loro disgiunzione — agli attuali Governatori si lasciano solamente i giudiziarij, col titolo di giudicenti — li amministrativi e i politici son dati ai Commissarij, Vicecommissarij, Delegati di pubblica sicurezza e Sindaci — Decr. 18 Sett. — pag. 25.

PREPOSTI DOGANALI SARDI — Sono equiparate a questi le *Guardie di Finanza dell' Umbria* — Decr. 24 Ott. — pag. 289.

— quanto alla organizzazione di codesto Corpo — Circolare del Soprint. della Finanza — 28 Nov. — p. 755.

PREVENTIVI D'AMMINISTRAZIONE — Il Soprintendente alle Finanze chiede a tutti li Uffizj governativi il preventivo delle rispettive aziende; e l'elenco delle cauzioni di tutti i funzionarj — Circol. 40 Ott. — pag. 497.

PRIVATIVA DI PANIZZAZIONE E FORNO — a favore del gran Priorato di Malta. — Vedi — *Malta gran Priorato di*

PROCEDURA CIVILE CODICE DI — Sua promulgazione per il Gennaio 1861 — Decr. 5 Nov. — pag. 473. — Vedi — *Codice di Procedura civile.*

— *Decreti e Regolamento per la sua attivazione nell' Umbria* — Dec. 49 Dec. — pag. 4487.

NB. Il testo di esso Regolamento, con le altre leggi decreti e Regolamenti relativi alla Procedura Civile, sono stampati nella Collezione a parte — col titolo — *Leggi del Regno per l'attivazione della nuova legislazione nelle Provincie dell' Umbria* — in corredo alla presente Raccolta.

PROCURATORI — I procuratori laureati, ed esercenti presso i tribunali delle provincie dell' Umbria posson comparire ed esercitare anche innanzi al Tribun. d' Appello in Perugia — Decr. 12 Nov. — pag. 747.

— *Quanto all' esercizio della Professione* — È promulgata la Legge Sarda del 17 Aprile 1859 n. 3368 relativa al suddetto tema, e il Regolamento del 14 Settembre 1860 — n. 3614 per la esecuzione della stessa legge. — La Promulgazione è ordinata dal Decreto del Commissario straordinario 49 Dec. n. 218, inserito nella presente Raccolta a pag. 4487 — Ma il testo della suddetta Legge e Regolamento è stampato nella Collezione a parte, col titolo — *Leggi del Regno per l'attivazione della nuova legislazione nell' Umbria* — che fa corredo alla presente Raccolta.

PROCURATORI — *Camera di disciplina di* — È istituita una Camera di disciplina dei Procuratori presso la Corte d' Appello di Perugia — Decr. 23 Dec. — pag. 4259

PROMULGAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE LEGGI — Vedi — *Leggi promulgazione delle*

PROPRIETÀ MOBILI E IMMOBILI DELLO STATO *nelle Provincie dell' Umbria* È ordinata la formazione di uno stato di consistenza di tutte tali proprietà — Dec. 30 Nov. — pag. 774.

PROVVISIONI AGLI IMPIEGATI — Devono esser rimesse mensualmente alla Soprintendenza delle Finanze le Note preventive. — Circol. del Soprintend. 10 Ott. — pag. 499.

— Sono assoggettate ad una soprattassa o ritenuta proporzionale — Decr. 19 Ott. — pag. 237. — Istruzioni relative della Soprintendenza delle Finanze — Circolare 19 Ott. — pag. 244.

PUBBLICAZIONE della Raccolta Leggi, Ordinamenti ec. — È stanziata la somma di L. 42,000 per la pubblicazione di codesta Raccolta, e dei Rapporti statistici. — Decr. 6 Nov. — pag. 544.

RAPPRESENTANZA SPESE DI — *per i Consiglieri del Commissariato, e per i Commissarij delle Provincie* — Sono stanziare proporzionate responsioni per il suddetto titolo, o per indennità, ai nominati funzionarij — Decr. 7 Nov. — pag. 524.

RAPPRESENTANZE COMUNALI E PROVINCIALI — Vedi — *Ordinamento Comunale e Provinciale — Elezioni — Consigli Provinciali.*

REGISTRO, BOLLO, IPOTECHE — *quanto alla circoscrizione divisionale degli ufficij d' ispezione ec.* — Vedi — *Circoscrizione ec.*

— Son pubblicate le Leggi Sarde relative alle tasse di Registro, bollo, successione ec. ma con qualche modificazione — i diritti, e li ufficij di Registro son detti d' *Insinuazione* — li impiegati del Bollo, e Registro si dicono *Insinatori* — Decr. 10 Nov. — pag. 549 — Vedi — *Tasse d' insinuazione ec.*

— *Quanto agli Atti che ebber vita in un paese d' Italia diverso da quello ove debbono essere eseguiti, ed ove vige una legislazione daziaria diversa.* — La Legge del Regno 29 Luglio 1860 n. 4235 stabiliva le norme da praticarsi, e le tasse e competenze da pagarsi in siffatti casi, tanto per i Contratti, come per li Atti e recapiti Commerciali, e sì per i passaggi delle proprietà per Atto di ultima volontà — Questa Legge è promulgata con Ordinanza del Soprintendente Generale alle Finanze 12 Gennaio 1861 — Appendice pag. 5. — Testo della Legge — ivi — pag. 7.

- REGOLAMENTO ORGANICO per la Soprintendenza alle Finanze** — Decr. 30 Sett. 1860 — pag. 404 — Composizione della Soprintendenza — pag. 402 — Delle attribuzioni della Soprintendenza — pag. 403 — Dei bilanci — pag. 404 — delle riscossioni, dei pagamenti, della contabilità — pag. 409 — Disposizioni speciali — pag. 414.
- REGOLAMENTO INTERNO degli Uffici della Soprintendenza delle Finanze** — Testo di codesto Regolamento comunicato a tutti i funzionarj della branca delle Finanze — Circol. del Soprintendente — primo Ott. — pag. 444.
- REGOLAMENTO per la Guardia di Pubblica Sicurezza** — È sanzionato e promulgato con Decr. 9 Ott. — pag. 477 — Testo del detto Regolamento — pag. 479.
- REGOLAMENTO per la Leva ec.** — Vedi — *Leva militare* — Decr. 6 Nov. — pag. 515.
- *pel Supremo Tribunale di Guerra* Dec. 2 Maggio 1860 — promulgato nelle provincie dell'Umbria con Decr. 6 Novembre — pag. 513.
- *per le somministrazioni militari* — promulgato nelle dette Provincie con lo stesso Decreto soprariferito — 6 Nov. — pag. 513.
- RELIGIOSI D'AMBEDUE I SESSI** — *in relazione alla soppressione* — Quali ne siano eccettuati — come possan restare uniti anche i soppressi — stanziamento di pensioni ec. — Decr. 44 Dec. — pag. 827.
- RIETI — PROVINCIA DI** — *quanto alla istruzione elementare* — Son destinati alla pubblica istruzione elementare nella Provincia di Rieti i beni della soppressa Compagnia di Gesù nella Provincia medesima — Decr. 29 Nov. — pag. 767.
- *Soppressione di questa come delle altre antiche Provincie dell'Umbria e della Sabina, per entrare a far parte della Provincia — Umbria* — Resta Capo-luogo di Circondario — Decr. 45 Dec. — pag. 935.
- RIPOSO O GIUBBILAZIONE D'IMPIEGATI** — Decretato, o accordato a diversi con speciali Decreti come appresso — Valenti ajuto Cancelliere nel Tribunale di prima istanza a Perugia — Torelli, e Angeli nell'istesso ufficio ad Assisi — Decr. 7 Nov. — pag. 523 — Lippi professore d'istituzioni canoniche nell'Università di Perugia — Decr. 10 Nov. — pag. 693 — Daddi, Direttore postale — Decr. 11 Dec. — pag. 865 — Paolini Carlo, altro Direttore postale — Decr. 11 Dec. — pag. 867 — Ravanelli Tommaso, impiegato postale — Decr. 44

- Dec. — pag. 869 — Dott. Pascali Procuratore Fiscale presso il Tribunale di prima Istanza di Perugia — Decr. 44 Dec. — pag. 964 — Servente della Direzione postale a Terni — Decr. 17 Dec. — pag. 4167 — Pellerini Gaetano, impiegato postale a Spoleto — Decr. 17 Dec. — pag. 4169 — Tassi Michele Archivistà delle Delegazioni di Perugia — Decr. 20 Dec. — pag. 4217 — Baldieri Settimio impiegato postale a Fuligno — Decr. 19 Dec. — pag. 4249.
- RITENSIONI O TASSE** — *sugli stipendj* — ed altri assegnamenti dei pubblici funzionarj — Vedi — *Stipendj degli impiegati ec.*
- SACERDOTI SOSPESI A DIVINIS** — È accordato una pensione ai Sacerdoti sospesi a Divinis per causa di libertà — Decr. 30 Novemb. — pag. 795.
- SALE — PREZZO DEL** — È diminuito tanto per il Sal bianco, che per il Sal comune — Decr. 18 Sett. — pag. 27.
- SALI E TABACCHI** — È ordinata la verificaione e stato di consistenza al 30 Sett. nei Magazzini, dispense, e spacci di codesti generi di regalia — Decr. 22 Sett. — pag. 69.
- È istituita una dispensa in Orvieto, e diversi spacci subalterni — Decr. 26 Ott — pag. 297.
- Son riprodotte a maggior notizia pubblica le disposizioni delle veglianti Leggi relativamente a codesta privativa regale — Decr. 9 Nov. — pag. 543.
- È destinato al servizio dei Magazzini per i Sali il locale del soppresso Tribunale del Sant' Uffizio.
- SANTO UFFIZIO — E SACRA INQUISIZIONE** — *Tribunale del* — sua soppressione — Decr. 20 Sett. — pag. 45 — Il locale che serviva a quel Tribunale è destinato a Magazzino dei Sali — Decr. 14 Nov. — pag. 775.
- SCUOLE ELEMENTARI, TECNICHE, NORMALI** — *relativamente alla loro fondazione nelle diverse Città e paesi dell' Umbria, loro dotazione ec.* — Decr. 10 Nov. — pag. 695 — Vedi — *Istruzione pubblica — Istruzione elementare — Istituto tecnico ec.*
- SCUOLE MEZZANE E SECONDARIE** — È ordinata la promulgazione del Regolamento Sardo 22 Settembre 1860 relativo alle dette Scuole — Decr. 30 Nov — pag. 803.
- SCUOLE TECNICHE** — È ordinata la promulgazione del Regolamento

Sardo 49 Sett. 1860 sopra la istruzione tecnica — Decr. 30 Nov. — pag. 803.

SCUOLE NORMALI E MAGISTRALI — È ordinata la promulgazione del Regolamento Sardo 24 Giugno 1860 relativo alle dette Scuole — Decr. 12 Dec. — pag. 925.

SEGRETARIO GENERALE ASSENTE — È incaricate di supplirlo l'Avvocato A. Viviani — Decr. 17 Ott. — pag. 235 — Più tardi è incaricato nuovamente — Decr. 13 Nov. — pag. 725.

SELLANO COMUNE DI. È convocato per la seconda volta quel collegio elettorale per la elezione dei consiglieri comunali e provinciali — Decr. 3 Dec. — pag. 811.

SEMINARIO DI PERUGIA — È decretata la cessazione della prestazione di annui Sc. 500 di cui era gravata a favore del Seminario la Università di Perugia — Decr. 13 Nov. — pag. 729.

SENSALI O AGENTI DI CAMBIO — Son pubblicate le leggi 8 Agosto 1854 n. 85 — e il Regolamento dello stesso giorno n. 86 — relativi al tema dei sensali e agenti di Cambio, dal Decr. del Commissario straordinario 19 Dec. n. 218 a pag. 1187.

Il testo però della detta legge e Regolamento con molti altri pell'attivazione dei Codici nell'Umbria è stampato nella Collezione a parte col titolo — *Leggi del Regno per l'attivazione della nuova legislazione nella Provincia dell' Umbria* — la quale a mente del citato Decr. 19 Dec. fa corredo alla presente Raccolta.

SENTENZE PRONUNZiate SOTTO IL PASSATO REGIME — *quanto alla eseguibilità* — Codeste sentenze non sono eseguibili nelle Province dell' Umbria se non quando vi sia apposta la Clausula — *In nome del R. Commiss. straordin. per le Province dell' Umbria* — Decr. 3 Ott. — pag. 459.

— *dei Tribunali posti tuttora nel dominio Pontificio* — Forme da osservarsi per la esecuzione di codeste sentenze nelle Province dell' Umbria. — Dec. 30 Nov. pag. 797.

SERVI DI PENA — Sono abolite le disposizioni relative a codesta istituzione penale vigente nello Stato Pontificio; e vi sono sostituiti i Regolamenti di *disciplina carceraria* vigenti nelle antiche Province del Regno — Decr. 5 Nov. — pag. 463.

— All'istituto di reclusione dei servi di pena, oggi sottoposti alla disci-

plina carceraria, è destinata la Rocca di Spoleto; — si stanziava la somma di L. 6000 per relativi lavori ec. — Decr. 11 Dec. — pag. 827.

SICUREZZA PUBBLICA — Si promulga, per aver vigore nelle Provincie dell'Umbria col 15 Nov. prossimo, la Legge Sarda 13 Nov. 1859. — Decr. 5 Ott. 1860 — pag. 465. — In quanto questa Legge si riferisce al Codice penale Sardo saranno invece conestate, finchè restino in vigore, le Leggi attuali — Decr. sudd. — menochè per quello che riguarda i Passaporti — id. —

— *Regolamento della* — Approvazione di codesto Regolamento — Decr. 9 Ott. — pag. 477. — Costituzione e forza della detta Guardia, — divisa — armamento — pensioni — pag. 479 — Disposizioni di disciplina del Corpo. — pag. 483. — Vestiario e Armamento — 490 — Pensioni — 495. —

— È promulgato il Regolamento Sardo 8 Gennaio 1860 per l'esecuzione della Legge 13 Nov. 1859, qui sopra citata, sulla pubblica sicurezza — Decr. 29 Ott. — pag. 361.

SILVESTRELLI CONSIGLIERE — Vien delegato a rappresentare il Commissario generale assente — Decr. 13 Nov. — pag. 725.

SOMMINISTRAZIONI MILITARI — È promulgato nelle Province dell'Umbria il Regolamento Sardo — 9 Agosto 1836 — pag. 513.

SOPPRESSIONE DEI GESUITI — E DELLE DAME DEL SACRO CUORE — Si dichiara in vigore nelle Provincie dell'Umbria, con qualche modificazione, la Legge Sarda del 25 Agosto 1848 — Decr. 19 Sett. — pag. 39.

— **DEL TRIBUNALE DELLA INQUISIZIONE E S. UFFIZIO** — Vedi — *Inquisizione ec.*

— **DELLE CORPORAZIONI RELIGIOSE** — e degli enti morali e religiosi, come Capitoli, Abbazie, Cappellanie, Patrimoni ecclesiastici, fondazioni pie ec. ec. — Vedi — *Corporazioni Religiose* — ed anche — *Enti morali ec.*

SOPRINTENDENTE ALLE FINANZE — Firma come Delegato del Commissario straordinario li ordini di pagamento sulle Casse Erariali. — Decr. 18 Sett. — pag. 33.

SOPRINTENDENZA ALLE FINANZE — Sua istituzione, e regolamenti relativi per la pubblica amministrazione — Decr. 22 Sett. — pag.

63. — Suo Regolamento organico provvisorio — Decr. 30 Sett. 1860 — pag. 401 — Vedi — *Regolamento ec.*

SOPRINTENDENZA ALLE FINANZE — Entra in funzione col 4. Ottobre 1860. — Ne è data comunicazione, con alcune relative istruzioni, ai Funzionarj di quella branca — Circol. del Soprintendente alle Finanze — 4 Ott. — pag. 444.

— Regolamento interno degli Ufficj della Soprintendenza, comunicata ai funzionarj di quella branca con Circol. del Soprintendente del 4. Ott. — pag. 443.

— Si determina la Pianta numerica del relativo personale, e la cifra degli stipendj — Decr. 20 Ott. — pag. 253.

SOCIETÀ COMMERCIALI — *anonime, in accomandita con azioni al portatore* — È promulgata la legge del Regno 30 Giugno 1853 n. 4564 insieme con le diverse leggi per l'attivazione del Codice di Commercio, dal Decreto del Commissario straordinario per l'Umbria 19 Dec. n. 218 — pag. 4187. — Vedi — *Codice di Commercio ec.*

SOSTITUZIONI FIDECOMMISSARIE — Son vietate assolutamente per il futuro. — Non son comprese nel divieto — le Sostituzioni volgari e pupillari — le riserve di semplice usufrutto — i patti e provvidenze nelle investiture enfiteutiche — le riserve dei Giuspatronati. — Decr. 21 Ott. pag. 257. — Sono abolite le esistenti; ma con certe limitazioni e dichiarazioni — ivi —

SPESE MILITARI — *per casermaggio, e trasporti* — Ne è tolto il carico alle Comuni, e son portate a carico dello Stato — Si ordina per tale oggetto un aumento sulla *Dativa reale*, col titolo, *rimborso spese militari* — Decr. 29 Ott. — pag. 319.

SPOLETO — *Tribunale di* — Pendente la riorganizzazione del Tribunale di quella Provincia, vi è nominato provvisoriamente un Pretore straordinario — Decr. 24 Sett. — pag. 74.

— Quanto a costruzione di *strade insieme con i Comuni di Perugia, e di Orvieto* — Vedi — *Strade costruzione di* —

SPOLETO ROCCA DI — Stanziamento della somma di L. 6000 per la riduzione della detta Rocca a Stabilimento di reclusione dei Servi di pena, e relativi opificii — Decr. 41 Dec. — pag. 827.

SPOLETO PROVINCIA — È abolita, per entrare a far parte della unica

Provincia — l' *Umbria*, — nuovamente istituita — Decr. 15 Dec. — pag. 935.

STAMPA LEGGI SULLA — È ordinata la promulgazione della Legge Sarda relativa a questo tema 26 Marzo 1848 — e dei successivi Decreti RR. 26 Febbraio 1852, e 20 Giugno 1858 — Decr. 5 Nov. — pag. 479.

NB. Il testo della suddetta Legge, e dei relativi Decreti è stampato a parte. — Se ne omettono perciò nel presente indice specificate indicazioni.

STATISTICA DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE — Si chiedono ai Capi del Governo delle Provincie ampie informazioni per formare una Statistica generale — Circol. del Commiss. gener. 3 Ott. — pag. 454.

STATISTICA GENERALE delle provincie dell' Umbria — Invito ai Commissarj e Vicecommissarj delle Provincie dell' Umbria a raccogliere quanto più possono di *dati statistici*, allo scopo di poter procurare alle Provincie medesime benintesi miglioramenti — Circolare del Commissario generale 12 Nov. — pag. 719.

— È stanziata la somma di It. L. 42,000 per la pubblicazione dei Rapporti statistici — Decr. 30 Nov. — pag. 777.

— Sono eccitati i Commissarj e Vice-Commissarj a procurare che le autorità politiche comunali spieghino la più attiva cooperazione per riunire i materiali alla compilazione di una completa Statistica della Provincia dell' Umbria. — Circol. del Commiss. straordin. 28 Dec. — pag. 1337.

STATO CIVILE ATTI DELLO — È ordinata la promulgazione nell' Umbria del titolo XIII del Progetto di Revisione del Codice civile Albertino, sul tema — *Atti dello Stato civile* — Decr. 31 Ott. — pag. 395.

— Testo del suddetto Tit. XIII del progetto di revisione del codice — pag. 429. — Ed ivi, — disposizioni generali, 429 — Atti di nascita, dichiarazione e ricognizione di filiazione, legittimazione, adozione, emancipazione, 432 — dichiarazioni di cittadinanza, e domicilio, sentenze che privano dei diritti civili, dichiarazioni d'assenza, d'interdizione, d'inabilitazione, 436 — degli Atti di matrimonio, 437 — degli Atti di morte, 438 — Atti di stato civile dei militari all'estero, 440 — Atti di stato civile fatti in paese straniero, 441 — rettificazione degli Atti di stato civile, 442 — disposizioni penali, 443.

È prorogato a 5 giorni il termine di 24 ore assegnato dalla Legge alla denuncia delle morti — Decr. 41 Dec. — pag. 883

STATO CIVILE ATTI DELLO — *Istruzioni d'uffizio per l'esecuzione* — Vedi — *Istruzioni sulla legge dello Stato civile.*

— Circolare del Commissario generale ai Commissarj Vice-Commissarj e Sindaci per chiarire il concetto della legge sullo stato civile, ed eccitarli ad istruirne le popolazioni — pag. 4313.

STIPENDII AGLI IMPIEGATI — Si devono inviare al Soprintendente delle Finanze le Note mensuali degli stipendj, in prevenzione — Circolare del Soprintendente 40 Ott. — pag. 499. — Modificazione della succitata disposizione — Circol. 46 Nov. — pag. 779.

— Sono assoggettati ad una sopratassa, o ritenuta proporzionale — Decr. 49 Ott. — pag. 237. — Istruzioni relative della Soprintendenza delle Finanze — Circol. 49 Ott. — pag. 241.

— *quanto all'epoca del pagamento* — Il pagamento degli stipendj agli impiegati deve esser fatto posticipatamente — vi si porterà col progressivo ritardo di due giorni per ogni mese — Decr. 47 Dec. — p. 957.

— *dei funzionarj dell'Ordine giudiziario* — La legge Sarda del 20 Nov. 1859 n. 3782, relativa a questo tema, è promulgata in ordine al disposto del Decreto del Commissario Straordinario 49 Dec. n. 218 inserito nella presente Raccolta a pag. 1187. — Il testo della legge è stampato nella Collezione a parte col titolo — *Leggi del Regno per l'attivazione della nuova legislazione nell'Umbria* — la quale a mente del precitato Decreto fa corredo della presente Raccolta.

STRADE E PONTI — *costruzione o compimento di opere nell'interesse di varii Comuni* — come appresso.

— È stanziato un sussidio di Sc. 4000 al Municipio di *Città di Castello*, per un *Ponte sul Tevere nella strada di S. Secondo* — Decr. 5 Nov. — pag. 469.

— È stanziato un sussidio ai Comuni di *Orrieto, S. Vito, S. Venanzio e Marciano*, riuniti in consorzio, per la costruzione di una strada di congiunzione fra la *Tulerte-Orvietana*, e quella della *Collina per Perugia* — Decr. 29 Nov. — pag. 769.

— È stanziato un sussidio di L. 4000 al Comune di *Guarda*, per la prosecuzione della Strada che va da *Guarda a Lugnana* — Decr. 41 Dec. — pag. 855.

- STRADE E PONTI** — È stanziato un sussidio di L. 20,000 alla Comunità di *Perugia* per la costruzione del *Ponte sul Chiozio*, per compiere la strada denominata *Salara Fabrianese* — Decr. 11 Dec. — pag. 857.
- È stanziato un sussidio di L. 3000 al Municipio di *Corciano* per la costruzione del *Ponte sul torrente Caina*, nella strada fra *Corciano Mantignano* — Decr. 11 Dec. pag. 885.
- Stanziamento del sussidio di L. 5000 al Comune di *Fara* per la costruzione di un tronco di strada fra il *Cotodino*, e il *Carrese* — Decr. 11 Dec. — pag. 887.
- È dichiarata di pubblica utilità e sussidiata la costruzione della strada da *Poggio Mojano* alla *Provinciale Quinzia*, in comune di *Poggio a Mojano* — Decr. 13 Dec. — pag. 923.
- detta via *Nazionale in Fuligno* — È dichiarata Opera di pubblica utilità, e sussidiata con L. 15,000 — Decr. 13 Dec. — pag. 933.
- fra *Todi* e *Marsciano* è dichiarata di pubblica utilità — sussidiata con 30,000 lire, — e per la sua costruzione istituito un consorzio fra i comuni di *Todi*, *Monte castello*, *Fratta*, e *Marsciano* — Decr. 16 Dec. — pag. 947.
- È dichiarata di pubblica utilità, e sussidiata con L. 3,000 la costruzione del *Ponte sul Sovara*, nella strada fra *Pistrino ed Anghiari*, nel Comune di *Citerna* — Decr. 17 Dec. — pag. 1163.
- Disposizione consimile per la strada da *S. Secondo alla via Castiglione* per il territorio di *Città di Castello*, con lo stanziamento di una somma di L. 35,000 — Decr. 17 Dec. — pag. 1165.
- Vengono ordinati de' lavori di miglioramento e correzione alla strada provinciale *Assisiana* — ed è stanziato a favore del Comune d' *Assisi* un sussidio di L. 10,000 per codesto lavoro — Decr. 20 Decemb. — pag. 1223.
- È dichiarata Opera di pubblica utilità la costruzione di diversi ponti nella nuova strada di *Collelungo* — ed è stanziato un sussidio di L. 10,000 ai Comuni di *Città della Pieve*, *Pacciano*, *Vajano*, e *Castiglione del Lago*, costituiti in Consorzio — Decr. 20 Dec. — pag. 1245.
- Stanziamento di L. 8,000 in sussidio al Comune di *Montefalco* per la costruzione della nuova strada da *Montefalco a Ponte Ruscitolo*, dichiarata Opera di pubblica utilità — Decr. 20 Dec. — pag. 1247.
- Il tratto di Strada da *Paociano alla via di Collelungo* è dichiarato

Opera di pubblica utilità; al Comune di *Pacciano* è stanziato all'uopo un sussidio di L. 4,000 — Decr. 23 Dec. — pag. 4263.

STRADE E PONTI — Dichiarazione come sopra per *la via da Calvi alla Nazionale Flaminia*, con stanziamento di L. 10,000 — Decr. 23 Dec. — pag. 4265.

— Dichiarazione come sopra con stanziamento di L. 6000 per *la strada da Gualdo Tadino alla Provinciale Amerina, nel Comune di Montecastrilli* — Decr. 23 Dec. — pag. 4274.

— È accordato al Municipio di *Cerreto* un sussidio di L. 4,000 per il compimento *della Strada da quella Terra alla via provinciale Norcina*, dichiarandola Opera di pubblica utilità — Decr. 26 Dec. — pag. 4324.

— Sono autorizzati i Comuni di *Perugia, Spoleto, Orvieto*, a riprendere la esecuzione delle strade — *Fuliginatense Todina — Tuderte Orvietana — Tuderte Spoletina* — Al quale oggetto è loro stanziato un sussidio di L. 5,000 — Decr. 5 Nov. — pag. 464.

STRADE FERRATE — Vedi — *Ferrovie*.

STUDENTI DELLA UNIVERSITÀ DI PERUGIA — *quanto agli esami ed al conseguimento dei gradi accademici* — Vedi — *Università* ec.

STUDI DIREZIONE DEGLI — È assunta dal Commissario Generale Straordinario — Circol. dello stesso Commissario 3 Ottob. — pag. 454.

SUCCESSIONI TASSE DELLE — È prorogata al primo Febbrajo 1864 l'attivazione delle Leggi Sarde relative a questo tema, non che a quello delle tasse d'insinuazione o Registro, Bollo ec., promulgate con Decr. 40 Nov. n. 121 — pag. 4319 — Vedi — *Tasse d'insinuazione, successione* ec.

— *Apertesi in paese Italiano diverso da quello ove sono i beni* — Le Disposizioni speciali che regolano in tali casi la materia delle tasse d'insinuazione furon sancite nella Legge del Regno 29 Luglio 1860 n. 4235 — Promulgazione di codesta Legge nell'Umbria per la Ordinanza del Soprintendente delle Finanze 12 Gennajo 1864 — Append. pag. 5.

Testo della suddetta Legge — Append. pag. 7 — La norma generale è che tanto per le dichiarazioni, denuncie ec., quanto per il pagamento delle tasse, e competenze, si osservano le Leggi vigenti nella parte del Regno ove si trovano i beni si mobili che immobili

- e quelle invece del domicilio del defunto, ed in cui si è aperta la successione, quanto ai crediti — ivi — art. 42 — pag. 40.
- SUCCESSIONE DEI TROVATELLI — È regolata da disposizioni speciali di che nelle RR. Lettere Patenti 26 Nov. 1860 promulgate nelle Provincie dell'Umbria con Decr. 49 Dec. — pag. 4192.
- TABACCHI E SALI — *Stato di Consistenza dei Magazzini* — da farsi al 30 Sett. — Decr. 22 Sett. — pag. 69.
- TARIFFA POSTALE — È ordinata per il 5 Ott. corrente l'attivazione della Tariffa Postale Sarda — Decr. primo Ott. — pag. 429.
- *per la corrispondenza telegrafica* — È posta in vigore la Tariffa Sarda — Decr. 29 Ott. — pag. 343.
- TASSA DELLA BARRIERA — Sua abolizione — Decr. 48 Sett. — pag. 37.
- DEL BOLLO SUI GIORNALI — è abolita — Decr. 20 Settembre — pag. 55.
- O RITENSIONE *sopra li stipendj*, ed assegnamenti dei pubblici funzionarj — Vedi — *Stipendii ec.*
- *sul reddito dei Beni di Manomorta* — Vedi — *Beni di Manomorta.*
- *Per il mancato raccolto delle Uve*, già vigente nelle Provincie dell'Umbria è abolita — Decr. 26 Ott. — pag. 304.
- *sul Macinato* — Abolizione di questa antica Tassa delle Provincie Pontificie — alla quale però dovrà esser sostituito altro modo d'entrata — Decr. 29 Ott. — pag. 303 — Vedi anche — *Macinato — tassa del.*
- TASSE — *pei libretti d'operai e persone di servizio, e per le licenze contemplate dalla Legge di pubblica sicurezza* — Determinazione di esse tasse; disposizioni relative — Decr. 6 Nov. — pag. 489 — e 44 Dec. — pag. 903.
- *per le licenze contemplate dalla Legge di pubblica sicurezza* — Decr. suddetto 6 Nov. — e 44 Dec. — pag. 903.
- *per le permissioni di Caccia* — Vedi — *Caccia ec.*
- TASSA STRAORDINARIA *sui beni delle Mense, Corporazioni religiose ec.*
- È imposta una tassa straordinaria del due per cento per l'anno 1860 sui beni delle Mense, Benefizj, Abbazie, Case religiose, Seminarj, Confraternite, Fabbricerie, e delle Parrocchie che abbiano 800 lire annue

- Decr. 9 Nov. — pag. 535 — Epoca del pagamento, norme per la esazione ec — ivi — E nuovamente Decreto 27 Nov. — pag. 743.
- TASSA STRAORDINARIA sudd.** — È assegnata su questa tassa la somma di L. 100,000 per una volta ad oggetti di beneficenza — Decr. 13 Dec. — pag. 889.
- TASSE D'INSINUAZIONE, SUCCESSIONE, DIRITTI GIUDIZIARI, CARTA BOLLATA** — Son promulgate, per avere effetto col primo Gennajo 1861, le Leggi del Regno 9 Sett. 1854 — e 16 Febr. 1859 — relative alle suddette tasse — ma con qualche speciale modificazione — Decr. 40 Nov. — pag. 549.
- Testo della succitata Legge Sarda sui diritti d'insinuazione, e di successione 9 Sett. 1854 — ed ivi — Disposizioni comuni alle tasse d'insinuazione, successione, e diritti di emolumento giudiziario — p. 553 delle tasse d'insinuazione 558 — insinuazione degli atti esteri 566 — disposizioni speciali per alcuni atti 569 — tasse di successione 570 — tasse d'emolumento giudiziario 576 — disposizione generale 583.
- *Tariffa annessa alla suddetta Legge* — Parte prima, tasse d'insinuazione 584 — Parte seconda tasse di successione 623 — Parte terza tasse di emolumento giudiziario 624.
- Testo della Legge sul Bollo — 9 Sett. 1854 — pag. 625.
- TASSE D'INSINUAZIONE ec.** — Testo della Legge Sarda 16 Febbrajo 1859 che reca qualche modificazione alle disposizioni della Legge e Tariffa del 9 Sett. 1854 — pag. 653.
- È prorogata al primo Febbrajo 1861 l'attivazione delle Leggi Sarde 9 Sett. 1854 — e 16 Febr. 1859, relative alle suddette tasse; le quali Leggi erano state promulgate per avere effetto il primo Gennajo — Decr. 26 Dec. — pag. 4319.
- TASSA SUL LAGO TRASIMENO** — È diminuita ec. — Vedi — *Lago Trasimeno*.
- TASSA STRAORDINARIA IN LUOGO DI QUELLA DEL MACINATO** — È stabilito per il 1861 una imposta straordinaria di Sc. 168,000, per compensare l'erario dell'abolita tassa del Macinato — Decr. 12 Nov. — pag. 735.
- *Per gli Atti, Contratti, successioni, eseguibili in altro paese d'Italia da quello ove ebbero vita, ed in cui vige diversa legislazione daziaria ec.*
- Vedi — *Insinuazione* — *Registro ec.*

- TECNICA ISTRUZIONE** — Vedi — *Istituto tecnico, Scuole tecniche ec.*
- TELEGRAFI** — *quanto all' Ufficio direttivo* — Vedi — *Poste e Telegraf.*
— *Tariffa per la corrispondenza* — è posta in vigore la tariffa Sarda —
Decr. 29 Ott. — pag. 313.
- TEOLOGIA INSEGNAMENTO DELLA** — Si dichiara che alla Autorità ecclesiastica appartiene il provvedere all' insegnamento della facoltà teologica. — Decr. 24 Ott. — pag. 275.
- TESORERIA GENERALE** — } *Instituzione per le Provincie dell' Umbria*
TESORERIE PROVINCIALI } *di una Tesoreria generale* — Decr. 13 Ott.
— pag. 213 — *Regolamento transitorio per la detta Tesoreria generale, non meno che per il servizio delle Tesorerie provinciali* — id. —
pag. 215. — *Nel qual Regolamento* — *Disposizioni generali* — pag. 215.
— *Tesorerie provinciali* — 216 — *Tesoreria generale* — 218 — *Conto annuale del Tesoriere generale* — pag. 221.
— *quanto al pagamento di tratte, assegni ec.* — È autorizzato il Tesorier generale ad emettere *Tratte, o assegni sulle Tesorerie provinciali o altre Casse dipendenti, per comodo di privati contro versamento del numerario* — Decr. 15 Ott. — pag. 223
- TESORERIA PROVINCIALE** — È istituita in Orvieto. — Decr. 26 Ott. — pag. 299.
— *Il versamento dei proventi per conto dell'erario deve sempre esser fatto nella Tesoreria della Provincia in cui cadono i detti proventi* — *Circol. del Supt. delle Finanze* — pag. 765.
— *quanto al modo della spedizione dei Mandati* — Sono date istruzioni sulle formalità e termini da praticarsi nella spedizione dei Mandati per i pagamenti delle Tesorerie — *Circol. del Supt. alle Finanze* 23 Nov. — pag. 785.
- TESORERIE DELLO STATO** — *quanto al servizio generale delle Tesorerie dello stato* è promulgato il Regolamento Sardo pel servizio delle Tesorerie dello Stato del 7 Nov. 1860, in esecuzione dell' Art. 4 della Legge 13 Nov. 1859 sulla Contabilità generale dello Stato. — Decr. 17 Dec. — pag. 963. — *Testo del detto Regolamento* — p. 1080.
NB. Per l' indicazione dettagliata delle materie di questo Regolamento, può vedersi l' indice cronologico di questa Raccolta, che per codesto Regolamento è anche analitico.
- TRIBUNALI DI COMMERCIO** — È promulgata nell' Umbria la Legge 26

Nov. 1860, per la quale fu pubblicata nell'Emilia la Legge Sarda 29 Maggio 1857 sulla istituzione dei Tribunali di Commercio — Decr. 49 Dec. — pag. 4495.

TRIBUNALI — *quanto alle ferie* — Vedi — *Ferie autunnali.*

— *Quanto all'ordinamento giudiziario* — Vedi — *Ordinamento giudiziario.*

TRIBUNALE DI PERUGIA — È sostituito, per la giurisdizione delle cause della Provincia d'Orvieto, al Tribunale di Viterbo — Decr. 5 Nov. — pag. 459.

TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA — È promulgato nelle Provincie dell'Umbria il Regolamento pel supremo Tribunale di Guerra — Decr. 6 Nov. — pag. 513.

TRIBUNALI PEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO — Cessata la giurisdizione dei Tribunali speciali nel Governo Pontificio, la cognizione di codeste cause è deferita ai Tribunali ordinarii, sì in prima istanza che in appello — Decr. 9 Nov. — pag. 539.

TROVATELLI SUCCESSIONE DEI — È regolata con disposizioni speciali modificative del Codice Civile Albertino, e contenute nelle RR. Lettere patenti 26 Nov. 1860 promulgate nell'Umbria col Decr. 49 Dec. — pag. 4492.

UFFICIALI STATO DEGLI — Si ordina pubblicarsi nella Provincia dell'Umbria la Legge sullo Stato degli Ufficiali 25 Maggio 1852 n. 4376 — e quelle del 4 Aprile 1855 n. 725 — e 30 Marzo 1856 n. 4540, sull'avanzamento nell'Esercito — Decr. 24 Dec. — pag. 4277.

— Testo della suddetta Legge 25 Maggio 1852 n. 4376 — Nella quale — Del grado — ivi — Delle varie posizioni degli Ufficiali — p. 4280 — Servizio effettivo, Disponibilità, Aspetttativa — Disposizioni comuni alla disponibilità e all'aspetttativa — pag. 4286 — Della Riforma — pag. 4287 — Della Giubilazione pag. 4288 — Disposizioni comuni alla riforma, alla rivoazione e giubilazione — p. 4289 — Degli assegnamenti — ivi — Dei Consigli di disciplina — p. 4292 — Formazione, competenza e attribuzione dei Consigli — ivi — Procedimento dei Consigli — pag. 4297 — Disposizioni generali e transitorie — pag. 4304.

UFFICIALI AVANZAMENTO degli — Vedi — *Avanzamento.*

UFFIZI D'INSINUAZIONE, DEMANIO, IPOTECHE, *costituenti l'Ammini-*

strazione demaniale — Stato di circoscrizione degli Uffizj costituenti l'Amministrazione demaniale dell'Umbria, con l'indicazione dei Comuni dipendenti da ciascuno Ufficio, e della Tesoreria ove ciascuno ufficio deve fare i versamenti — Appendice pag. 83.

UMBRIA PROVINCIA della — *Sua estensione territoriale, sua partizione* ec — Son riunite in una sola Provincia denominata *l'Umbria*

— Le Province di Perugia, Spoleto, Orvieto, Rieti — *Sua divisione in sei Circondarj* — Partizione dei Circondarj in *Mandamenti* — Avrà un Intendenza generale della Provincia — Sei Intendenze di Circondario — Tabella o prospetto dei Circondarj, e dei Mandamenti — Decr. 15 Dec. — pag. 935.

— Avrà un solo Consiglio Provinciale da eleggersi in luogo dei diversi per le antiche Province dell'Umbria che restano disciolti — Decr. 15 Dec. — pag. 944 — Vedi — *Consigli provinciali* ec

— Proclama, del Commissario generale ai Cittadini dell'Umbria, alla occasione della decretata riunione delle diverse Province dell'Umbria e della Sabina in una sola — 17 Dec. — pag. 945.

UNIONE DELLE PROVINCE DELL'UMBRIA AL REGNO — Sono intimati per il 4 e 5 Nov. i Comizj per il Plebiscito sulla unione dell'Umbria alla Monarchia Costituzionale Sarda. — Ed è stabilito il Regolamento per la esecuzione — Decr. 24 Ott. — pag. 263.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA — Li studenti che nel perduto anno non poterono prender li esami, nè conseguire i rispettivi gradi accademici, potranno presentarsi agli esami sì per l'ammissione che per i gradi, dal 4 al 20 Nov. pross. — Decr. 4 Ott. — pag. 439.

— Si dichiara cessato lo stipendio ai Professori Ceccucci e Mura, a carico della Università di Perugia — Decr. 24 Ott. — pag. 274.

— È fissata la riapertura dell'Università al 12 Nov. pross. — Decr. 24 Ott. pag. 279.

— Vi son fondate le Cattedre speciali di Fisiologia, Medicina legale, Polizia medica — Decr. 11 Nov. — pag. 704.

— È esonerata dal peso dell'annua prestazione di Sc. 500 al Seminario Perugino — Decr. 13 Nov. — pag. 729.

— Le vien restituita la facoltà di conferir Laurea in medicina e in chirurgia, ed è parificata alle altre Università del Regno per la collazione dei gradi accademici — Decr. 15 Dec. — pag. 927.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA — È dichiarata Università libera — Decr. 46 Dec. — pag. 955.

VACCINAZIONE — È ordinata la promulgazione delle Leggi e Regolamenti Sardi sulla Vaccinazione — cioè — Legge 14 Giugno 1859 n. 3448 — Decr. 20 Nov. 1859 n. 3790 che estende il servizio della Vaccinazione alle nuove Provincie — Legge 20 Nov. 1859 n. 3793 sull'Amministrazione sanitaria — Decr. 48 Dec. 1859 n. 3829 portante il Regolamento per la esecuzione delle citate leggi — Decr. 47 Dec. — pag. 4157.

VAGLIA POSTALI — È autorizzata la Direzione delle Poste a rilasciare, e pagare *Vaglia postali* fino a L. 400. — Tassa e divieti relativi. — Son minori per i militari bassi Uffiziali e soldati in attività e presenti al Corpo. — Notificazione del Decreto delle Poste 3 Nov. — pag. 457. — La spedizione dei *Vaglia* è autorizzata anche per le Direzioni subalterne per li Ufficj del Piemonte, Lombardia, Emilia, Toscana e Marche — Notif. del Soprint. delle Finanze 8 Nov. — pag. 533.

VEDOVE E FIGLI — *d'impiegati destituiti dal Gov. Pontif. per cause politiche* — Sono ammessi ad ottenere un compenso — È nominata una Commissione all'uopo. — Decr. 26 Sett. — pag. 89.

VEDOVE E FAMIGLIE — *di persone morte nei combattimenti patriottici* — Vedi — *Pensioni*.

VISSO *Mandamento di* — Avulsione di codesto distretto dal territorio dell'Umbria. per entrare a far parte di quello delle Marche. — Decr. 45 Dec. — pag. 935.


— È ordinata la promulgazione del Decreto del Commissario straordinario delle Marche, 20 Dec. n. 582, per l'avulsione e rispettiva aggregazione di codesto Comune — Decr. 23 Dec. — pag. 4267.

Testo del suddetto Decreto del Commissario straordinario delle Marche. — pag. 4269.

VITERBO — *Ferrovia per Chiusi* — Vedi — *Ferrovia ec.*

VIVIANI AVV. A. — È incaricato di supplire per il Segretario generale assente — Decr. 47 Ott. — pag. 235.








PUBBLICAZIONI DELLA STAMPERIA REALE

- Atti dell' Assemblea toscana.*
Statuto Fondamentale del Regno, 4 Marzo 1848.
Legge Elettorale del Regno, con il quadro di circoscrizione dei Collegj elettorali, 17 Dicembre 1860.
Legge del Regno sull' ordinamento Comunale e Provinciale, 23 Ottobre 1859.
Leggi sulla Stampa con le disposizioni relative alle Corti d' Assise per la cognizione dei delitti di stampa; promulgate in Toscana con Decreto 3 Giugno 1860.
Leggi del Regno sulla leva militare con i relativi Regolamenti, attivati nelle nuove Province con la Legge del 30 Giugno 1860.
Regolamenti del Regno relativi alle somministrazioni ed assegni alle Truppe in marcia, distaccate, e agli alloggiamenti.
Regolamento per il supremo Tribunale di Guerra, 2 Mag. 1860.
Raccolta delle Leggi, Decreti, e Regolamenti sulla G. Nazionale.
Regolamento delle Dogane, e delle Privative dello Stato, sancita per tutte le Province del Regno con Decreto Reale, 12 Settembre 1860.
Legge sull' ordinamento della pubblica sicurezza sancita per le Province Toscane con Decreto Reale 11 Agosto 1860.
Legge sulle Opere pie, 26 Novembre 1859 con il Regolamento per la relativa esecuzione, 18 Agosto 1860.
Nuove Leggi e Tariffe Postali del 1859 e 1860.
Regolamenti e Tariffe per la corrispondenza Telegrafica.
Legge Ipotecaria Toscana del 17 Marzo 1860 riformata e rifiuta con la Legge del Regno del dì 8 Luglio 1860, con l'aggiunta delle discussioni parlamentari, ed altri documenti relativi.
Regolamenti sulla istruzione pubblica: Segnatamente - Regolamento 24 Giugno 1860 per le Scuole Normali - 15 Settembre 1860 per le Scuole elementari. - 22 Settembre 1860 per l'istruzione secondaria. - 19 Settembre 1860 per l'istruzione Tecnica.
Leggi relative al servizio sanitario per la Vaccinazione; promulgate nelle Province dell' Umbria con Decreto del Commissario straordinario 19 Dicembre 1860.
Leggi del Regno relative all'abolizione dei vincoli fidecommisarij, ed all' affrancazione delle Enfiteusi, promulgate nelle Province dell' Umbria con Decreto del Commissario straordinario, 19 Dicembre 1860.







3 2044 012 476 651

